



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

***Raccolta  
provinciale  
degli usi***

***2010***

*Revisione e correzione bozze:*  
Antonello Ballarino

tipografia f.lli verderio snc - Milano



RACCOLTA DEGLI USI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO



## **RELAZIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**

Gli usi normativi, fonte terziaria del diritto, ai sensi dell'art.1 prel. c.c., si formano tramite la ripetizione costante di un comportamento (elemento oggettivo) associato alla convinzione, da parte dei consociati, di osservare una condotta avente valore giuridico (elemento soggettivo o psicologico). Il compito di accertare e revisionare periodicamente gli usi e le consuetudini, collegati alle attività economiche e commerciali, venne attribuito alle Camere di Commercio con Legge del 20 marzo 1910, n. 121 e poi successivamente ribadito dal Regio Decreto del 19 febbraio del 1911, n. 245 e dal decreto 16 maggio 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: tale attività rientra ora fra le funzioni camerali in materia di armonizzazione del mercato previste dall'art. 2 della legge 580/93.

Obiiettivo verso il quale le operazioni di accertamento e revisione convergono è l'individuazione delle regole attestatesi nella prassi dei vari ambiti commerciali, nel rispetto dei requisiti di equità e trasparenza e conformemente alla legislazione vigente, anche al fine di prevenire l'eventuale contenzioso e, possibilmente, cercare di dirimerlo.

Con delibera di Giunta n. 347 del 20 dicembre 2005, è stata nominata la Commissione Provinciale per la revisione della raccolta degli usi commerciali per il quinquennio 2005-2010. In particolare, l'attività della Commissione si è concentrata, nel periodo considerato, nella revisione degli usi immobiliari, edili, grafici e tipografici.

L'attività della Commissione si è svolta in assidua collaborazione con la Segreteria Usi del Servizio Armonizzazione del Mercato. Le osservazioni e le proposte di modifica degli usi, pervenute alla Segreteria da parte delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali, sono state esaminate dai componenti della Commissione e dai singoli Comitati Tecnici, i quali – come di consueto in contraddittorio tra le parti interessate – hanno approntato in via preliminare gli schemi degli usi settore per settore. Dopo l'approvazione della Giunta camerale, tali schemi sono stati affissi all'Albo e inseriti nel sito internet della CCIAA, per consentire la formulazione di eventuali rilievi in merito – da far pervenire alla Segreteria Usi entro il termine di 45 giorni dal ricevimento – ai Comuni della Provincia di Milano, alle Associazioni di categoria, agli Ordini professionali, alle Associazioni per la tutela dei consumatori e a tutti gli organismi a vario titolo interessati alla materia. Vagliate le osservazioni eventualmente segnalate dagli enti interpellati, la Commissione ha proceduto alla stesura definitiva del testo di ciascun uso, sottoponendolo nuovamente all'approvazione della Giunta camerale.

Nello svolgimento dei lavori, la Commissione Provinciale si è attenuta – come del resto avvenuto in passato – al principio inderogabile secondo il quale compito della Raccolta Provinciale degli Usi – come previsto nelle pre-leggi del codice civile – non è di dettare regole vincolanti, ma di rispecchiare la reale attività degli operatori economici.

Si è tenuta naturalmente in conto l'osservanza delle disposizioni inserite all'interno del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 ("Decreto Bersani"), convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, il quale prevede che "dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di Commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione": per tale motivo questi soggetti sono stati interpellati tramite specifiche audizioni. Il Comitato è stato invece composto da rappresentanti degli organi professionali ed esperti *super partes*.

La Commissione provinciale ha, inoltre, provveduto a verificare, anche alla luce della nuova legge comunitaria, la conformità alle disposizioni legislative vigenti degli usi revisionati, al fine di eliminare le parti in contrasto con tali disposizioni.

Tra il mese di marzo 2006 e il mese di ottobre 2007 sono stati sottoposti a revisione gli

usi in materia di “immobili urbani e fondi rustici”, tenendo conto della prassi modificatasi nell’ultimo quinquennio, e altresì delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (circ. n. 1695/c del 2 luglio 1964 e seguenti). Gli operatori del settore avvertivano l’esigenza, non più rinviabile, di vedere recepite nella Raccolta provinciale degli usi milanesi le modificazioni intervenute dall’anno 1998 in poi.

Nella medesima sede la Camera di Commercio di Milano si è riservata di rilevare, con apposita ricerca che sta per concludersi, effettuata da un organismo *super partes*, se la percentuale delle provvigioni abbia subito delle modifiche rispetto al quinquennio precedente. Pertanto, in attesa dei risultati della ricerca, la relativa tabella riportata è quella delle provvigioni contenute nella Raccolta Usi 2005.

Le medesime motivazioni hanno spinto la Commissione ad intervenire nel settore edilizio e hanno portato all’approvazione definitiva degli usi nel commercio dei manufatti prefabbricati, dei materiali da costruzione edile e delle forniture in opera. In considerazione della notevole varietà dei materiali suddetti e della complessità delle questioni tecniche, la revisione ha impegnato la Commissione dall’anno 2006 all’anno 2008.

Nel 2009 la Commissione si è dedicata alla revisione degli usi dell’industria grafica, con particolare riferimento ai prodotti tipografici e alle attività di stampa, anche periodica. Gli usi in argomento cercano di coprire gli spazi lasciati liberi dalle disposizioni di legge o richiamati dalle stesse disposizioni normative.

Proseguendo nella direzione tracciata fin dalla precedente Raccolta, questa nuova edizione si rivolge con peculiare interesse agli usi negoziali (art. 1340 c.c.), i quali, pur non avendo il medesimo carattere generale e obbligatorio degli usi normativi (art. 1374 c.c.), hanno valore integrativo e interpretativo a livello contrattuale e assumono progressivamente importanza in quei settori commerciali non regolamentati da norme precise e perciò più soggetti a pratiche arbitrarie.

La Raccolta Provinciale degli Usi 2010 è organizzata per titoli, suddivisi a loro volta in capitoli, articoli e voci, conformemente ai criteri indicati dalle direttive ministeriali. Il testo è corredato da un’ampia appendice che comprende fra l’altro: un glossario, i testi delle Regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali (*Incoterms*), il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, il Regolamento del Servizio di Conciliazione, il Regolamento di Arbitrato e il Regolamento ADR della Camera di Commercio Internazionale, le Norme ed Usi Uniformi Relativi ai Crediti Documentari e le Norme Uniformi Relative agli Incassi, tre indici – per materie, analitico, dei Comuni richiamati nel testo.

Le attività di accertamento e di revisione si sono avvalse della collaborazione – realizzata con profondo impegno e competenza – dei giuristi ed esperti dei vari settori, nonché di tutti i componenti della Commissione Provinciale e dei Comitati Tecnici: a loro va un vivo ringraziamento per l’apporto fondamentale fornito alla presente Raccolta.

Un particolare ringraziamento va all’Avv. Paolo Giuggioli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e al Prof. Giorgio De Nova, l’apporto dei quali ha reso possibile affrontare usi complessi e delicati in settori innovativi e di frontiera che fanno di Milano un punto di riferimento nazionale in tema di usi.

Un sentito apprezzamento va infine al complesso lavoro di preparazione, ricerca e coordinamento svolto dal Servizio Armonizzazione del Mercato sotto la direzione della dott.ssa Eliana Romano.

I PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI

Alessandro Alessi

Umberto Loi

## **Elenco componenti della Commissione Provinciale Usi di Milano 2005-2010**

### **Presidenza**

Dott. Alessandro Alessi  
Dott. Umberto Loi

### **Esperti giuridici**

Prof. Avv. Giorgio De Nova

### **Membri effettivi**

Avv. Amalia Pannuti .....	UNIONE COMMERCIO
Avv. Andrea Lavorato .....	ASSIMPREDIL
Dott. Angelo De Martini .....	FED. COLT. DIRETTI
Dott. Antonino Gatani .....	RAPPR. UNITARIO ASS. CONSUMATORI
Dott.ssa Claudia Salvini .....	ASS. LEGNANESE DELL'INDUSTRIA
Dott. Fabrizio Lain .....	ASSOLOMBARDA
Dott. Franco Scarpanti .....	UNIONE ARTIGIANI PROV. DI MILANO
Dott. Giacomo Carbonari .....	ANIA
Avv. Giovanni Mereu .....	ABI
Avv. Elisabetta Lunati.....	ABI
P.I. Giuseppe Campisciano .....	FIMAA MILANO
Avv. Maria Grazia Longoni .....	ASS. LOMBARDA SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
Dott. Luciano Rai .....	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
Dott. Marco Brogginì .....	CONFARTIGIANATO ALTOMILANESE
Avv. Paolo Giuggioli .....	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
Avv. Patricia De Masi Taddei Vasoli	API MILANO
Dott. Stefano Baroncini.....	ASSINTEL
Dott. Vittorio Tonini .....	ASS. ART. E PICCOLE AZIENDE DI MILANO
Avv. Stefano Azzali .....	DIRIGENTE DELL'AREA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

### **Membri supplenti**

Avv. Maria Cristina Serra ..... ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO || Dott.ssa Miriam Berra ..... | API MILANO |

### **Segretario Commissione Usi**

Dott.ssa Eliana Romano ..... Responsabile Servizio Armonizzazione del Mercato |

### **Segretari Comitati Tecnici e Segretari supplenti**

Dott.ssa Giuseppina Benevento - Servizio Armonizzazione del Mercato  
Dott. Mauro Condò - Servizio Armonizzazione del Mercato  
Dott. Guido Gabaldi - Servizio Armonizzazione del Mercato  
Sig.ra Angela Pinna - Servizio Armonizzazione del Mercato  
Dott. Mauro Scialabba - Servizio Armonizzazione del Mercato

## NOTE INFORMATIVE

Dal Codice Civile

*Capitolo I - Delle fonti del diritto*

**Art. 1 - Indicazioni delle fonti.**

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi
- 2) i regolamenti
- 3) le norme corporative
- 4) gli usi [8,9].

**Art. 8 - Usi.**

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

*Il riferimento dell'applicazione degli usi è espressamente richiamato in 107 articoli del Codice Civile.*

**Art. 9 - Raccolte degli usi.**

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

*L'uso è la reiterazione plurisubiettiva e prevalente di atti giuridici e unilaterali assentiti e leciti.*

*Tale principio di diritto oggettivo è riconosciuto ed applicato dal giudice, spettando alla parte che ne richiede l'applicazione l'onere di fornire la prova dell'esistenza e del contenuto (Cass. Civ. 17.4.1968 n. 1131).*

*Il giudice può applicare l'uso accertato, anche non provato dalla parte, quando sia noto (Cass. Civ. 19.12.1968 n. 2962).*

*Il comportamento costante di un atto, ripetuto ed osservato da coloro che intrattengono rapporti contrattuali, forma una "opinio iuris seu necessitatis" scaturendo da una volontà di rispetto della coscienza del popolo.*

*L'uso, quando la legge afferma espressamente la norma di comportamento, non può né formarsi né essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi "contra legem".*

*Agli usi è possibile derogare sempre che i contraenti esprimano chiaramente, per iscritto o con altri mezzi validi, la loro volontà.*

*Gli usi possono essere "generali" quando sono osservati ed applicati su tutto il territorio dello Stato.*

*L'accertamento è stabilito dal T.U. 20.9.1934 n. 201 e dalle disposizioni del D.L.C.P.S. 27.1.1947 n. 152, modificato in parte dalla legge 13.3.1950 n. 115; tale decreto istituisce l'organo accertatore presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.*

*Gli usi possono essere "locali", quando vengono rilevati in determinate province o zone di queste: l'accertamento è demandato ad una Commissione provinciale che si avvale di Comitati tecnici, presieduti da alti magistrati.*

*Le raccolte provinciali degli usi vengono rivedute ed aggiornate ogni cinque anni.*



# **TITOLO I**

## **Contrattazione in genere**



**a) Qualifiche**  
(nessun uso accertato)

**b) Denominazioni**  
(nessun uso accertato)



## c) Clausole principali

### CONTRATTO DI AGENZIA

#### Sommario

Forma del contratto .....	Art. 1
Contenuto .....	» 2
Preavviso di recesso .....	» 3
Approvazione del preponente .....	» 4
Rapporti dell'agente col preponente .....	» 5
Campionari .....	» 6
Trasmissione fatture .....	» 7
Provvigioni .....	» 8

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

- a) esame del Comitato tecnico: 20 ottobre 1968 - 30 maggio 1969.
- b) approvazione della Commissione: 18 dicembre 1968.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 522 del 30 maggio 1969.

##### *Ultima revisione:*

- a) periodo: novembre 1997 - gennaio 1998.
- b) pubblicazione: 20 gennaio 1998.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 355 del 12 luglio 1999.

**Art. 1 - Forma del contratto.**

Coloro che assumono stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, con o senza deposito di merce, sono nominati con semplice lettera di incarico, oppure, nel caso di conferimento di rappresentanza, con scrittura privata.

**Art. 2 - Contenuto.**

Nel contratto vengono, di norma, tra l'altro indicati: il nome delle parti, la merce, la zona di esclusiva, le eventuali limitazioni (di territorio, di clientela, e merceologiche), la durata, la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, la misura delle provvigioni e gli eventuali servizi aggiuntivi alla vendita.

**Art. 3 - Preavviso di recesso.**

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna parte contraente può recederne con preavviso congruo e comunque non superiore a 6 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

**Art. 4 - Approvazione del preponente.**

Le proposte di contratti raccolte dall'agente senza rappresentanza sono subordinate alla approvazione del preponente.

È previsto che gli ordini non rifiutati entro 60 giorni, ovvero entro un termine stabilito dalle parti, si intendono accettati.

**Art. 5 - Rapporti dell'agente col preponente.**

Il preponente dà notizia all'agente dell'avvenuta conferma d'ordine.

**Art. 6 - Campionari.**

Eventuali campionari affidati all'agente rimangono di proprietà del pre-

ponente il quale sopporta le spese di trasporto, assicurazione e di restituzione del materiale.

Alla cessazione dell'incarico l'agente restituisce al preponente tutto il materiale commerciale e dimostrativo di esclusiva proprietà del preponente (incluso la copia commissioni, i listini, gli schedari clienti, le note dei prezzi).

**Art. 7 - Trasmissione fatture.**

Nella zona assegnata all'agente, le fatture possono essere inviate al committente tramite l'agente; in tal caso le spese postali vengono rimborsate dal preponente.

Se il preponente trasmette direttamente le fatture al committente, residente nella zona assegnata all'agente, una copia conforme all'originale viene inviata, per conoscenza, all'agente.

**Art. 8 - Provvigioni.**

Il diritto dell'agente alla provvigione, che si intende al lordo di ogni imposta e contributi, matura col buon fine dell'affare.

Per i contratti di esecuzione ripartita, la provvigione matura distintamente e per ogni quota di consegna.

Gli eventuali sconti di cassa sulle condizioni di pagamento non incidono sul conteggio delle provvigioni. La liquidazione delle provvigioni avviene mediante invio del relativo conto dal preponente all'agente, a periodi variabili a seconda dei settori merceologici; in ogni caso il pagamento è effettuato entro 30 gg. dalla approvazione del conto stesso da parte dell'agente.

La provvigione viene pagata al domicilio dell'agente.

L'agente ha diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, purché la conclusione sia effetto dell'attività da lui svolta.

## d) Mediazioni in genere

### MEDIAZIONE IMMOBILIARE E PER MERCI

#### Sommario

Calcolo della provvigione nel settore merci .....	Art. 1
Usi applicabili per la determinazione della provvigione immobiliare .....	» 2
Provvigione nelle permutate di immobili .....	» 3
Assunzione di responsabilità .....	» 4



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

- a) periodo: 19 gennaio 1968 - 30 maggio 1969.
- b) approvazione della Commissione: 10 ottobre 1968.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 521 del 30 maggio 1969.

**Art. 1 - Calcolo della provvigione nel settore merci.**

L'ammontare della provvigione nel campo merceologico è calcolato o in percentuale sul valore del bene contrattato, oppure in misura unitaria secondo gli usi accertati per ciascun settore merceologico nella Raccolta provinciale degli usi.

**Art. 2 - Usi applicabili per la determinazione della provvigione immobiliare.**

Per il calcolo della provvigione e l'incidenza della stessa sulle parti per gli affari conclusi nella provincia di Milano, sono applicabili gli usi del luogo in cui trovasi l'immobile.

**Art. 3 - Provvigione nelle permutate di immobili.**

Nella permuta, qualora i beni oggetti del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sul bene di maggiore valore.

**Art. 4 - Assunzione di responsabilità.**

Le clausole sottoscritte dal mediatore «rispondo io personalmente» o «sotto la mia personale responsabilità» significano che, se specificano la parte garantita, il mediatore ha prestato fidejussione per quella parte.



**e) Provvigioni e sconti**  
(nessun uso accertato)

**f) Termini**  
(nessun uso accertato)

## **g) Contratti in fiera e in borsa merci**

### **CESSIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA AVENTI PER OGGETTO I PRODOTTI TRATTATI NEL MERCATO DEI CEREALI**

#### **Sommario**

Trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita .....	Art. 1
Denominazione d'uso .....	» 2
Formazione delle filiere .....	» 3
Contratti con clausola all'ordine .....	» 4
Conclusione e forma della cessione .....	» 5
Tipi di cessione .....	» 6
<b>CESSIONE A «FORFAIT»</b>	
Determinazione della differenza. Irripetibilità .....	Art. 7
<b>CESSIONE A CONTANTI</b>	
Determinazione della differenza. Pagamento .....	Art. 8
Inadempimento .....	» 9
<b>CESSIONE AI DOCUMENTI (OD ALLA CONSEGNA)</b>	
Differenza prezzo. Pagamento. Conguaglio .....	Art.10
Inadempimento .....	» 11
<b>RAPPORTI FRA LE PARTI</b>	
Rapporti fra cedenti e cessionari .....	Art.12
Inadempimento del contraente originario ceduto .....	» 13
Riconoscimento della cessione. Forma .....	» 14
Esecuzione diretta per conto del cedente .....	» 15
Esecuzione in filiera. Responsabilità .....	» 16
<b>ESECUZIONE</b>	
Diffida ad adempiere. Messa in mora .....	Art.17
Conguaglio finale .....	» 18
<b>OBBLIGAZIONI IN DERIVAZIONE</b>	
Identificazione del contratto originario. Effetti .....	Art.19
Indicazione del solo nome del contraente originario. Effetti .....	» 20
<b>ARBITRATO</b>	
Arbitrato .....	Art.21

## ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 24 novembre 1965 - 20 aprile 1966.
- b) approvazione della Commissione: 11 aprile 1966.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 368 del 20 aprile 1966.

**Art. 1 - Trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita.**

I contraenti di una compravendita dei prodotti trattati nel mercato dei cereali e di cui al listino ufficiale dei prezzi edito a cura della Camera di Commercio, sono soliti trasferire ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto anche senza notifica e accettazione da parte dell'altro contraente, nei cui confronti il trasferimento non ha efficacia, sino a quando quest'ultimo non manifesta il suo consenso.

**Art. 2 - Denominazione d'uso.**

Le parti usano anche per queste negoziazioni il termine «cessione del contratto» e i termini «cedente», «cessionario», e sogliono chiamare «contraente ceduto» o «obbligante» il contraente che rimane estraneo alla nuova negoziazione.

**Art. 3 - Formazione delle filiere.**

Il cessionario può, a sua volta, trasferire a un contraente successivo i diritti e gli obblighi del contratto, e così successivamente, formando una catena di trasferimenti che suole chiamarsi «filiere».

**Art. 4 - Contratti con clausola all'ordine.**

Se il documento del contratto originario di compravendita è emesso con la clausola all'ordine o con altra equivalente e il documento viene girato ad un terzo, le norme di legge sono integrate secondo gli usi qui accertati.

**Art. 5 - Conclusione e forma della cessione.**

La cessione si perfeziona, normalmente, mediante rilascio da parte del cedente al cessionario del documento del contratto originario, con la girata all'ordine o no, preceduta dalla formula di cessione convenuta, per la totalità del quantitativo contrattato o di parte di esso.

La cessione può aver luogo, anziché a mezzo girata del documento, anche mediante scambio di lettere o conferma scritta, in cui sia espressa la pattuizione della cessione, con tutte le indicazioni relative al contraente ceduto, alla data, alla merce, e a tutte le altre condizioni essenziali del contratto originario, che si è convenuto rispettivamente di cedere e di rilevare, con le particolari condizioni pattuite per la cessione.

**Art. 6 - Tipi di cessione.**

Gli abituali tipi di cessione sono:

- a) cessione a forfait;
- b) cessione a contanti;
- c) cessione ai documenti od alla consegna della merce.

La semplice espressione «cedere» suole essere intesa come «cessione ai documenti o alla consegna».

#### CESSIONE A «FORFAIT»

**Art. 7 - Determinazione della differenza. Irripetibilità.**

In questo tipo di cessione, la differenza di prezzo, ovvero il compenso della cessione, viene determinata a carico dell'uno o dell'altro dei contraenti in modo definitivo in un importo fisso globale, che normalmente è pagato dalla parte debitrice all'atto della stipulazione della cessione.

Il compenso convenuto e pagato non è ripetibile anche se il contratto non viene eseguito dal contraente originario ceduto, salva l'azione del cedente per conto, nell'interesse e a spese del cessionario, contro l'inadempiente per la differenza di prezzo risultante a seguito dell'inadempimento.

#### CESSIONE A CONTANTI

**Art. 8 - Determinazione della differenza. Pagamento.**

In questo tipo di cessione la diffe-

renza di prezzo viene calcolata in ragione di un tanto per unità quantitativa convenuta.

Il pagamento della differenza avviene all'atto della cessione in via provvisoria sulla quantità indicata in contratto. L'importo viene in seguito conguagliato (mediante fattura finale) in base ai quantitativi di resa (art. 18) della merce consegnata.

Questo tipo di cessione è parificato alla cessione «ai documenti od alla consegna» (artt. 10 e seguenti) per tutti gli svolgimenti ed i rapporti fra le parti, e si distingue da tale tipo solamente per il pagamento della differenza che avviene provvisoriamente in anticipo.

#### **Art. 9 - Inadempimento.**

In caso di inadempimento del contratto da parte del contraente originario ceduto, se il pagamento anticipato della differenza è stato a carico del cessionario, il cedente deve rimborsargli l'importo incassato per la cessione; se, invece, il pagamento della differenza è stato effettuato dal cedente al cessionario, questi non deve alcun rimborso.

In ambedue i casi resta salva l'azione del cedente, per conto, nell'interesse e a spese di chi spetta, per il recupero della eventuale differenza determinata dall'inadempienza.

#### **CESSIONE AI DOCUMENTI (OD ALLA CONSEGNA)**

#### **Art. 10 - Differenza prezzo. Pagamento. Conguaglio.**

In questo tipo di cessione la differenza di prezzo viene calcolata in ragione di un tanto per unità quantitativa convenuta. Il pagamento della differenza avviene al momento della presentazione dei documenti di imbarco o di consegna, ossia negli stessi termini previsti dal contratto per il pagamento della merce.

Il pagamento delle differenze viene effettuato sul quantitativo provvisorio dei documenti di imbarco o di conse-

gna, ed è in seguito conguagliato (finalizzato) in base ai quantitativi di resa della merce consegnata.

#### **Art. 11 - Inadempimento.**

Nel caso di inadempimento da parte del contraente originario ceduto, se la differenza di prezzo è stata convenuta a carico del cessionario, questi non è tenuto a pagare alcuna differenza.

Se la differenza di prezzo è stata convenuta a carico del cedente e a favore del cessionario, il cedente deve versarla al cessionario anche in caso di inadempimento del contraente ceduto, non potendo il cedente sottrarsi alla perdita già concretata con la cessione del contratto. Il pagamento, in questo caso, deve essere effettuato all'epoca in cui presumibilmente dovrebbero essere presentati i documenti di imbarco o di consegna e sul quantitativo di contratto ridotto della percentuale di tolleranza consentita nel contratto originario come facoltà del venditore.

È sempre salva l'azione del cedente, per conto, nell'interesse e a spese di chi spetta, per il recupero della eventuale differenza determinata dalla inadempienza.

#### **RAPPORTI FRA LE PARTI**

#### **Art. 12 - Rapporti fra cedenti e cessionari.**

Nella cessione che deriva da precedenti trasferimenti di uno stesso contratto (filiera) il cedente ha l'obbligo di declinare al proprio cessionario, oltre ai nomi dei contraenti originari, anche i nomi dei cedenti intermedi.

Il cessionario assume il riconoscimento di tali passaggi agli effetti delle eventuali inadempienze o negligenze intermedie e delle responsabilità inerenti all'esecuzione ed al regolamento delle differenze in base agli usi.

I cedenti e i cessionari che si susseguono nella cessione di uno stesso contratto assumono rispettivamente fra loro, per ogni successivo trasferimento e a tutti gli effetti, gli stessi rapporti

che si stabiliscono con la prima cessione fra cedente, cessionario e contraente originario ceduto.

Il cedente, che non osservi l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, è responsabile verso il cessionario come unico cedente del contratto originario.

**Art. 13 - Inadempimento del contraente originario ceduto.**

I cedenti non sono tenuti ad eseguire la prestazione contrattuale spettante al contraente originario ceduto, ove questi si renda inadempiente, salve le responsabilità di cui agli articoli seguenti.

Il contraente originario ceduto non è tenuto a riconoscere alcuna parziale o totale cessione fatta dalla controparte a terzi.

**Art. 14 - Riconoscimento della cessione. Forma.**

Se il cessionario, qualunque sia il tipo di cessione adottata, ottiene, per richiesta propria e per richiesta del cedente, di essere riconosciuto dal contraente originario ceduto quale contraente diretto ad ogni effetto, in luogo e vece del cedente, questi, nonché i precedenti cedenti e cessionari, si intendono estromessi da ogni rapporto contrattuale, salvo il regolamento attivo o passivo delle pattuite differenze di prezzo nei termini previsti dal tipo di cessione rispettivamente adottato; in tal caso si osservano le disposizioni di legge per le ipotesi di cessione unitaria di un contratto.

Il riconoscimento di contraenza diretta fra il contraente ceduto ed uno dei cessionari può avvenire anche senza la formale sostituzione del documento originario, ma in tal caso deve risultare da dichiarazioni scritte delle parti interessate, da comunicarsi, pure per iscritto a cura delle stesse, a tutti i cedenti e cessionari precedenti.

**Art. 15 - Esecuzione diretta per conto del cedente.**

Qualora il contraente originario ceduto non abbia riconosciuto la cessione, e

tuttavia si presti, per praticità di esecuzione, ad eseguire la prestazione nei confronti di un terzo su richiesta della propria controparte, questa rimane responsabile verso il contraente originario ceduto per l'osservanza di ogni impegno contrattuale, salvo che il contraente originario ceduto conceda al cessionario condizioni o trattamenti non previsti nel contratto originario; in tal caso, si hanno gli effetti del riconoscimento diretto.

**Art. 16 - Esecuzione in filiera. Responsabilità.**

Se non esiste riconoscimento diretto fra contraente originario ceduto e cessionario, il cedente, mentre risponde della esecuzione del contratto verso il proprio contraente originario, è tenuto, a pena di responsabilità, ad eseguire in proprio nome, nei confronti sia del contraente originario che nei confronti del cessionario, tutti gli atti inerenti all'adempimento contrattuale, e così: a trasmettere regolarmente e tempestivamente comunicazioni, «applicazioni», reclami, a sostenere giudizi arbitrali ed eventuali azioni giudiziarie a spese del cessionario e, comunque, a prestarsi a compiere tutto quanto è necessario nell'interesse del cessionario fino all'esaurimento del contratto.

Il cedente risponde delle eventuali negligenze od errori da lui commessi nell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ed è responsabile del pagamento di eventuali differenze di mercato o della perdita del prezzo della cessione eventualmente stipulato a suo favore.

## ESECUZIONE

**Art. 17 - Diffida ad adempiere. Messa in mora.**

Il mancato tempestivo pagamento di una differenza di prezzo dà diritto al creditore di dichiarare inadempiente il debitore previa diffida telegrafica ad adempiere (messa in mora) in un termine di 24 ore, se nel contempo deve esse-

re eseguito il pagamento dei documenti di consegna; 48 ore, in ogni altro caso.

**Art. 18 - Conguaglio finale.**

Per le differenze da conguagliarsi in base alla «resa» della merce consegnata come agli artt. 8 e 10, si intende che la «resa» è formata dal quantitativo effettivamente consegnato, diminuito od accresciuto delle eventuali percentuali di bonifico, a favore od a carico del ricevente, derivanti da garanzie di qualità e da qualsiasi altra clausola contemplata in contratto.

#### OBBLIGAZIONI IN DERIVAZIONE

**Art. 19 - Identificazione del contratto originario. Effetti.**

Quando in un contratto il venditore, d'accordo col compratore, inserisce la clausola «in derivazione» o «in dipendenza» di uno specificato contratto stipulato in precedenza da esso venditore con un terzo, con la indicazione di tutti i dati essenziali che bastino ad identificare tale precedente contratto, il nuovo contratto si considera come una cessione «ai documenti o alla consegna».

**Art. 20 - Indicazione del solo nome del contraente originario. Effetti.**

Quando nel proprio contratto il venditore inserisce la clausola «in derivazione» o «in dipendenza» di altri precedenti contratti, indicando solamente il nome dell'altro contraente originario senza altro riferimento, il venditore si obbliga ad «applicare» quella consegna che deriva dall'originario contraente indicato. Se il contraente originario si rende inadempiente alla consegna, il compratore del contratto nuovo può rifiutare ogni altra esecuzione derivante da contraenti diversi, rinunciando al contratto o alla quota di esso ineseguita; oppure può esigere l'esecuzione del contratto dal proprio venditore.

#### ARBITRATO

**Art. 21 - Arbitrato.**

Le contestazioni insorte fra cedente e cessionario in ordine alle esecuzioni della cessione sono normalmente risolte a mezzo di arbitri amichevoli compositori, a norma degli usi di piazza e del Regolamento arbitrale della Associazione Granaria di Milano.





## **TITOLO II**

**Comunioni tacite familiari**  
(nessun uso accertato)



# **TITOLO III e IV**

**Immobili urbani**



**Fondi rustici**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE “USI”  
ALLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**

La Commissione provinciale per l'accertamento e la revisione degli usi – da me presieduta, e dal dr. Umberto Loi – ha sottoposto a revisione gli usi in materia di “Immobili urbani e fondi rustici”.

La Commissione provinciale – unitamente agli esperti del Comitato tecnico e in stretta collaborazione con la Segreteria usi – ha svolto la propria attività tra il mese di marzo 2006 e il mese di ottobre 2007, tenendo conto della prassi modificatasi nell'ultimo quinquennio, e altresì, delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (circolare n. 1695/c del 2 luglio 1964 e seguenti). Da ultimo si ritiene opportuno richiamare come l'entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani, ossia il D.L. n. 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, abbia comportato una modificazione della composizione del Comitato tecnico. In particolare, i soggetti titolari di un interesse diretto nella revisione (Associazioni di categoria, Associazioni dei consumatori) non hanno potuto far parte del comitato, e sono stati interpellati tramite specifiche audizioni. Il Comitato è stato invece composto da rappresentanti degli Ordini professionali ed esperti *super partes*.

Gli operatori del settore avvertivano l'esigenza, ritenuta dagli stessi non più rinviabile, di vedere recepite nella Raccolta provinciale degli usi della provincia di Milano le modificazioni intervenute dall'anno 1998 in poi, anche al fine di prevenire l'eventuale contenzioso e, possibilmente, cercare di dirimerlo.

Gli usi in argomento cercano di coprire gli spazi lasciati liberi dalle disposizioni di legge, o richiamati dalle stesse disposizioni normative.

La Commissione si è attenuta nello svolgimento dei lavori – come del resto avvenuto per il passato – al principio inderogabile che compito della Raccolta provinciale degli usi – come previsto nelle preleggi del codice civile attuale – non è quello di dettare regole vincolanti, ma di fotografare la reale attività svolta dagli operatori economici.

La Commissione provinciale ha provveduto a verificare – anche alla luce della nuova legge comunitaria, che contiene un elenco indicativo di clausole vessatorie nei rapporti tra consumatore e professionista – la conformità alle disposizioni legislative vigenti degli usi in argomento, al fine di eliminarne le parti in contrasto con tali disposizioni.

Sono state valutate dalla Commissione provinciale anche le proposte pervenute alla Segreteria usi presso il Servizio Armonizzazione del Mercato, a seguito dell'esame dei formulari depositati presso il Ruolo Mediatori della CCIAA di Milano.

I componenti della Commissione provinciale e del Comitato tecnico – come sempre in contraddittorio tra le parti interessate – hanno elaborato gli schemi degli usi, approvandone la stesura definitiva nell'ultima riunione tenutasi il giorno 25 ottobre 2007.

Tali schemi hanno anche ricevuto la necessaria approvazione da parte della Giunta camerale il giorno 30 novembre 2007 e sono stati pubblicati all'Albo. Sono stati successivamente inviati per consentire la formulazione di eventuali osservazioni/rilievi – da far pervenire alla Segreteria usi entro 45 giorni dal loro ricevimento – a tutti i comuni della provincia di Milano, alle Associazioni di categoria, agli Ordini professionali, alle Associazioni per la tutela dei consumatori e a tutti gli “organismi comunque interessati” alla materia.

L'approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale è avvenuta con deliberazione n. 367 del 30 novembre 2007.

In quella stessa sede la Camera di Commercio di Milano si è riservata di rilevare,

con apposita ricerca che verrà svolta da un organismo *super partes*, se la percentuale delle provvigioni abbia subito delle modifiche rispetto al quinquennio precedente. Pertanto, in attesa dei risultati della ricerca, la relativa tabella riportata è quella delle provvigioni contenute nella Raccolta Usi 2005.

L'attività di revisione si è avvalsa della collaborazione – svolta con profondo impegno e competenza – dei giuristi, nonché di tutti i componenti della Commissione provinciale e del Comitato tecnico, che hanno curato l'elaborazione del testo relativamente anche alla formulazione delle parti tecniche.

Un sentito e particolare ringraziamento va espresso a tutti coloro che hanno preso parte – a vario titolo – all'intensa attività della Commissione provinciale e del Comitato tecnico, attività resa più agevole e precisa dal lavoro di preparazione, ricerca e coordinamento dei componenti la Segreteria usi – Servizio Armonizzazione del Mercato – diretta dalla Dott.ssa Eliana Romano.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI  
Alessandro Alessi

## CAPITOLO PRIMO

### MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Incarico di mediazione con prestazione di servizi	Art. 1
Elementi dell'incarico di vendita	» 2
Servizi dell'Agente Immobiliare nel caso di vendita	» 3
Rimborso spese	» 4
Proposta di acquisto	» 5
Elementi della proposta di acquisto	» 6
Elementi dell'incarico di locazione	» 7
Servizi dell'Agente Immobiliare nel caso di locazione	» 8

### IMPIANTI INDUSTRIALI E AZIENDE COMMERCIALI - COMPRAVENDITA - AFFITTO

Servizi dell'Agente Immobiliare	Art. 9
Moduli o formulari-incarichi	» 10
Elementi dell'incarico di vendita ed affitto	» 11
Proposte	» 12
Elementi della proposta di acquisto ed affitto da parte del promissario	» 13

### COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Spese di allacciamento	Art.14
Scelta del notaio	» 15
Oggetto del contratto	» 16

### LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Deposito cauzionale	Art.17
Durata della locazione di un box	» 18
Pagamento del canone	» 19
Riparazioni	» 20
Visita degli appartamenti: criteri in caso di cessazione della locazione e/o in caso di vendita	» 21
Riscaldamento: durata e modalità	» 22
Pagamento del riscaldamento	» 23

### FORNITURA DEL RISCALDAMENTO PER IMMOBILI

Oggetto del contratto	Art.24
Obbligo del committente	» 25
Misurazione della temperatura	» 26
Trasporto del combustibile	» 27
Modalità di pagamento	» 28

### USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI APPARTAMENTI IN CONDOMINIO

Unità di misura	Art.29
Calcolo della superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori	» 30

Calcolo della superficie commerciale dei balconi . . . . .	» 31
Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi . . . . .	» 32
Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o della soffitta . . .	» 33
Calcolo della superficie dei locali comuni al condominio . . . . .	» 34

**USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DI VILLETTE  
(ANCHE A SCHIERA) E DI VILLE**

Unità di misura . . . . .	Art.35
Calcolo della superficie commerciale delle ville o villette con tutti i loro accessori . . . . .	» 36
Calcolo della superficie commerciale dei balconi . . . . .	» 37
Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi . . . . .	» 38
Calcolo della superficie commerciale del giardino . . . . .	» 39
Calcolo della superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili in piano interrato . . . . .	» 40
Calcolo della superficie commerciale dei box per auto, al piano terra o interrato, collegati all'unità immobiliare . . . . .	» 41
Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o della soffitta . . .	» 42

**USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEI CAPANNONI**

Unità di misura . . . . .	Art.43
Calcolo della superficie commerciale del capannone con tutti i suoi accessori . . . . .	» 44



**ITER DELL'ACCERTAMENTO**

*Primo accertamento:*

18 ottobre 1929.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2 marzo 2006.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 ottobre 2007.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 367 del 30 novembre 2007.





## MEDIAZIONE IN TEMA DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

### **Art. 1 - Incarico di mediazione con prestazione di servizi.**

L'incarico per la vendita o per la locazione di immobili è normalmente conferito all'Agente Immobiliare per iscritto e se in esclusiva a fronte di servizi specifici.

### **Art. 2 - Elementi dell'incarico di vendita.**

Sono elementi usuali dell'incarico di vendita:

- a) la determinazione dell'immobile;
- b) opzione sull'esclusività;
- c) la durata da quattro a sei mesi dell'incarico ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta;
- d) il prezzo della vendita e le modalità di pagamento;
- e) le forme di pubblicità;
- f) la misura della provvigione comprensiva o meno delle spese;
- g) la previsione di penalità in caso di inadempimento;
- h) le eventuali dichiarazioni del venditore in merito allo stato giuridico dell'immobile (iscrizioni, trascrizioni, eventuali contratti di locazione) ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

### **Art. 3 - Servizi dell'Agente Immobiliare nel caso di vendita.**

Nell'incarico di vendita di immobili sono usualmente previsti:

- a) la valutazione dell'immobile;
- b) l'attività di promozione della vendita;
- c) l'informazione al cliente sulle trattative in corso;
- d) le visite concordate dell'immobile con gli aspiranti acquirenti;
- e) la raccolta della proposta di acquisto;
- f) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto definitivo.

### **Art. 4 - Rimborso spese.**

Nessun rimborso spese è dovuto in caso di mancata conclusione del contratto se l'incarico è stato conferito con esclusiva.

Il rimborso per le spese spetta al mediatore nel caso di incarichi non in

esclusiva solo se preventivamente concordato per iscritto ed unicamente per le spese documentate, sino al limite concordato con il venditore.

### **Art. 5 - Proposta di acquisto.**

L'Agente Immobiliare in esecuzione dell'incarico di vendita usa far sottoscrivere proposta irrevocabile di acquisto per un tempo determinato.

### **Art. 6 - Elementi della proposta di acquisto.**

Sono elementi usuali della proposta di acquisto:

6.1 Il termine della validità che varia tra i 7 e i 15 giorni.

6.2 L'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del proponente.

6.3 La determinazione del bene proposto in acquisto.

6.4 Il prezzo di acquisto e le modalità di pagamento.

6.5 Il termine per la stipulazione dell'atto definitivo.

6.6 La misura e la modalità di pagamento della provvigione.

6.7 La consegna in deposito fiduciario a mani dell'Agente Immobiliare di un titolo di credito intestato al venditore e non trasferibile. Il titolo di credito viene trasmesso al venditore qualora la proposta di acquisto venga da questi accettata.

6.8 L'accettazione della proposta, che avviene di norma con la sottoscrizione posta in uno spazio riservato della stessa "Proposta", generalmente in calce alla stessa.

6.9 Le dichiarazioni del venditore in merito alla situazione giuridica del bene ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

### **Art. 7 - Elementi dell'incarico di locazione.**

Sono elementi usuali dell'incarico:

7.1 La determinazione dell'oggetto della locazione.

7.2 L'opzione dell'esclusività dell'incarico per una durata di quattro mesi ed il suo rinnovo per una volta in mancanza di disdetta.

7.3 Il genere di contratto, il canone di locazione e le modalità di pagamento.

7.4 La previsione di una penalità nel caso di inadempimento.

7.5 La misura della provvigione.

7.6 Le eventuali dichiarazioni del venditore in merito alla conformità urbanistica e degli impianti.

**Art. 8 - Servizi dell'Agente Immobiliare nel caso di locazione.**

Nell'incarico di locazione di immobili solitamente sono compresi:

- a) la valutazione del tipo legale di contratto ed il canone di mercato;
- b) la promozione della locazione;
- c) la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) l'accompagnamento dei potenziali conduttori a visitare gli immobili;
- e) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo;
- f) la richiesta al locatore dei documenti necessari alla stipula del contratto di locazione;
- g) la stesura del contratto di locazione;
- h) la facoltà dell'Agente di eseguire, su richiesta e a pagamento, la registrazione del contratto e gli adempimenti relativi con oneri di registrazione a carico delle parti.

**IMPIANTI INDUSTRIALI E AZIENDE COMMERCIALI - COMPRAVENDITA - AFFITTO**

**Art. 9 - Servizi dell'Agente Immobiliare.**

Solitamente vengono forniti dagli Agenti Immobiliari i seguenti servizi:

- a) la valutazione dell'azienda;
- b) la promozione della vendita o della affittanza;
- c) la fornitura al cliente delle informazioni sulle trattative in corso;
- d) l'accompagnamento dei potenziali acquirenti o affittuari a visitare le aziende;
- e) l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo.

**Art. 10 - Moduli o formulari-incarichi.**

Nel rapporto con il cliente l'Agente Immobiliare suole richiedere un incarico in forma scritta sia per la vendita sia per l'affitto dell'azienda.

**Art. 11 - Elementi dell'incarico di vendita ed affitto.**

Sono elementi usuali dell'incarico:

- a) la specificazione dell'azienda;
- b) l'eventuale esclusività e irrevocabilità dell'incarico per una durata eventuale dell'incarico stesso di 4/6 mesi;
- c) il prezzo della vendita o dell'affitto e le modalità di pagamento;
- d) la regolamentazione del recesso;
- e) la misura della provvigione comprensiva o meno delle spese;
- f) la previsione di penalità in caso di inadempimento;
- g) le eventuali dichiarazioni del venditore in merito allo stato giuridico del bene (iscrizioni, trascrizioni, eventuali contratti di locazione) ed alla conformità urbanistica e degli impianti.

**Art. 12 - Proposte.**

Nel rapporto con il cliente l'Agente Immobiliare suole utilizzare moduli o formulari per le proposte sia di acquisto sia di affitto di aziende.

**Art. 13 - Elementi della proposta di acquisto ed affitto da parte del promissario.**

Sono elementi usuali della proposta di acquisto e di affitto:

- a) il termine della validità (normalmente da 7 a 15 giorni);
- b) l'individuazione e specificazione dell'azienda;
- c) il prezzo di acquisto o di affitto e la modalità di pagamento;
- d) il termine per la stipulazione del contratto e della consegna;
- e) la misura e la modalità di pagamento della provvigione;
- f) la consegna in deposito fiduciario a mani dell'Agente Immobiliare di un titolo di credito non trasferibile intestato al venditore o al locatore. Il titolo di credito non trasferibile viene trasmesso al venditore o al locatore qualora la proposta di acquisto venga da questi accettata.

Il rimborso per le spese spetta al mediatore solo se preventivamente concordato per iscritto, ed unicamente per le spese documentate, sino al limite concordato con il venditore.

## COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

### **Art. 14 - Spese di allacciamento.**

Le spese per la predisposizione del collegamento del fabbricato alle reti di elettrodotto, acquedotto, gasdotto e fognatura di fabbricati di nuova costruzione o ristrutturati, sono a carico del costruttore e sono ugualmente a carico del costruttore le spese di allaccio delle singole unità immobiliari.

### **Art. 15 - Scelta del notaio.**

La scelta del notaio spetta al compratore.

### **Art. 16 - Oggetto del contratto.**

La vendita di immobili urbani comprende la quota millesimale delle parti comuni e gli altri eventuali accessori.

## LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

### **Art. 17 - Deposito cauzionale.**

All'atto della sottoscrizione del contratto il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale, sino a tre mensilità, del canone garantito anche con fideiussione bancaria.

In caso di tacita rinnovazione del contratto la cauzione versata, in misura pari a tre mensilità del canone dovuto, può, su richiesta del locatore, essere aggiornata.

### **Art. 18 - Durata della locazione di un box.**

La durata della locazione di un box non accessorio all'appartamento è di norma di un anno.

La locazione si intende rinnovata per un altro anno ove dall'una o dall'altra parte non sia stata data regolare disdetta tre mesi prima della scadenza.

### **Art. 19 - Pagamento del canone.**

Il pagamento del canone viene effettuato a rate trimestrali anticipate con una tolleranza di 20 giorni.

Il pagamento delle spese condominiali a carico del venditore viene effettuato con acconti salvo conguaglio.

### **Art. 20 - Riparazioni.**

Sono considerate riparazioni di ordi-

naria manutenzione, a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda, di autoclave autonoma, di funzionamento degli ascensori, di condizionamento, di dolcificazione delle acque esistenti all'atto della stipulazione del contratto, quelle inoltre necessarie per il funzionamento delle tapparelle o persiane e in particolare, nelle locazioni di negozi o box, delle serrande. Sono inoltre riparazioni di manutenzione ordinaria quelle dipendenti dal deterioramento prodotto dal normale uso e non quelle dipendenti da vetustà e da caso fortuito o da difetto di funzionalità, non dovuta a carenza di manutenzione ordinaria.

Se l'impianto di riscaldamento è centralizzato, sono a carico del conduttore le spese ordinarie di riparazione e di manutenzione dell'impianto.

### **Art. 21 - Visita degli appartamenti: criteri in caso di cessazione della locazione e/o in caso di vendita.**

Il conduttore consente la visita dell'appartamento da locarsi e/o da vendersi con preavviso per ciascuna visita concordata.

### **Art. 22 - Riscaldamento: durata e modalità.**

Il riscaldamento, negli stabili dotati d'impianto centrale, è fornito dal locatore e deve essere conforme alle norme vigenti.

### **Art. 23 - Pagamento del riscaldamento.**

Nel caso di locazione di immobili in condominio, il costo del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati secondo le scadenze e le modalità previste dall'Assemblea del condominio e degli utenti.

## FORNITURA DEL RISCALDAMENTO PER IMMOBILI

### **Art. 24 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto è la fornitura di calore nei locali di un immobile o in parte di esso, comprese tutte le opera-

zioni di conduzione della parte non esclusiva dell'impianto, la fornitura del combustibile e l'assistenza del personale necessario per il funzionamento dell'impianto.

Nel contratto è compresa l'ordinaria manutenzione e la pulizia della centrale termica, delle apparecchiature tecnologiche in essa contenute e delle canne fumarie, da effettuarsi quando è necessario, ed in ogni caso, alla fine della stagione annuale.

Sono altresì a carico del fornitore l'assicurazione R.C. e gli adempimenti prescritti dalle norme vigenti per la gestione dell'impianto.

**Art. 25 - Obbligo del committente.**

Il committente mette a disposizione del fornitore gli impianti e i locali di deposito del combustibile e deve consentire la visita ai locali riscaldati ai tecnici dell'impresa fornitrice.

**Art. 26 - Misurazione della temperatura.**

Il controllo della temperatura va effettuato da tecnico specializzato ed abilitato con idonea strumentazione.

**Art. 27 - Trasporto del combustibile.**

Sono a carico del fornitore le spese e i rischi del trasporto del combustibile.

**Art. 28 - Modalità di pagamento.**

Il committente versa un acconto alla stipulazione del contratto; il residuo viene normalmente versato in successive rate.

**USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI APPARTAMENTI IN CONDOMINIO**

**Art. 29 - Unità di misura.**

Nella compravendita degli appartamenti di nuova e vecchia costruzione, l'unità di misura adottata è il metro quadro.

**Art. 30 - Calcolo della superficie commerciale di un appartamento con tutti i suoi accessori.**

La superficie commerciale dell'appartamento è così calcolata:

- a) la misurazione in mq della superficie di un appartamento in condominio è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
- b) la misurazione tiene conto anche dei bow-windows chiusi, dei quali segue la sporgenza;
- c) se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con una parte degli enti comuni al fabbricato, viene calcolato solo al 50%.

**Art. 31 - Calcolo della superficie commerciale dei balconi.**

La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:

- a) la superficie in mq dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
- b) la superficie dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato (logge) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura di due terzi.

**Art. 32 - Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi.**

La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:

- a) la superficie in mq del terrazzo posto a livello è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%, quando esso misuri fino ad un terzo della superficie dell'appartamento cui è asservito e non inferiore al 25% in tutti gli altri casi;
- b) la superficie in mq del terrazzo posto su livello diverso da quello dell'appartamento (lastrico solare di pertinenza a sottotetti, locali di servizio, mansarde) è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 40% e non inferiore al 20%.

**Art. 33 - Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o della soffitta.**

La superficie commerciale del vano cantina o della soffitta è così calcolata: la misura in mq della superficie di una cantina o di una soffitta è effettua-

ta come quella dell'appartamento di pertinenza e aggiunta allo stesso nella misura non inferiore al 25% e non superiore al 33%.

**Art. 34** - *Calcolo della superficie dei locali comuni al condominio.*

La superficie dei locali comuni del condominio come la portineria, la sala riunioni, la sala giochi o quant'altro catastalmente individuato come entità immobiliare comune a tutti i condomini, è così calcolata:

la misura in mq di detti locali è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella proporzionale quota millesimale di proprietà sulle parti comuni.

**USI TECNICI NELLA COMPRAVENDITA DI VILLETTE (ANCHE A SCHIERA) E DI VILLE**

**Art. 35** - *Unità di misura.*

Nella compravendita di ville o villette, l'unità di misura è il metro quadro.

**Art. 36** - *Calcolo della superficie commerciale delle ville o villette con tutti i loro accessori.*

La superficie commerciale delle ville/villette è così calcolata:

- a) la misurazione in mq della superficie di una villa/villetta è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
- b) la misurazione tiene conto anche dei bow-windows chiusi, dei quali segue la sporgenza;
- c) se il muro perimetrale è in comunione con un'altra villa/villetta, viene calcolato solo al 50%.

**Art. 37** - *Calcolo della superficie commerciale dei balconi.*

La superficie commerciale dei balconi è così calcolata:

- a) la superficie in mq dei balconi sporgenti dal filo esterno del fabbricato è aggiunta a quella dell'appartamento di pertinenza nella misura del 50%;
- b) la superficie in mq dei balconi non sporgenti dal filo esterno del fabbricato (logge) è aggiunta a quella della

villa/villetta di pertinenza nella misura di due terzi.

**Art. 38** - *Calcolo della superficie commerciale dei terrazzi.*

La superficie commerciale dei terrazzi è così calcolata:

- a) la superficie in mq del terrazzo posto a livello dell'unità immobiliare e al servizio della stessa, è aggiunta a quella della villa/villetta di pertinenza nella misura del 50% quando esso misuri fino ad un terzo della superficie della villa/villetta cui è asservito e non inferiore al 25% in tutti gli altri casi;
- b) la superficie in mq del terrazzo posto su livello diverso da quello della villa/villetta è aggiunta a quella dell'unità immobiliare di appartenenza nella misura del 40% e non inferiore al 20%.

**Art. 39** - *Calcolo della superficie commerciale del giardino.*

La superficie commerciale del giardino o comunque di tutte le aree scoperte è così calcolata:

la superficie in mq del giardino o comunque di tutte le parti esterne al fabbricato è aggiunta a quella della villa/villetta nella misura variabile dal 10 al 25% della superficie del giardino.

**Art. 40** - *Calcolo della superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili in piano interrato.*

La superficie commerciale dei sottotetti praticabili o delle parti praticabili in piano interrato (taverne, lavanderie, locali hobby o similari) è così calcolata:

la misura in mq della superficie dei locali di cui al presente articolo è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 36 e aggiunta alla superficie commerciale della villa/villetta nella misura del 50%.

**Art. 41** - *Calcolo della superficie commerciale dei box per auto, al piano terra o interrato, collegati all'unità immobiliare.*

La superficie commerciale dei box per auto, al piano terra o interrato, collegati all'unità immobiliare è così calcolata:

la misura in mq della superficie dei suddetti box è effettuata come quella di

cui ai punti a), b) e c) dell'art. 36 e aggiunta alla superficie commerciale della villa/villetta nella misura del 50%.

**Art. 42** - *Calcolo della superficie commerciale del vano cantina o della soffitta.*

La superficie commerciale del vano cantina o della soffitta è così calcolata: la misura in mq della superficie delle cantine o delle soffitte è effettuata come quella di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 36 e aggiunta alla superficie commerciale della villa/villetta nella misura compresa tra il 25 ed il 33%.

#### USI TECNICI NELLA COMPRA-VENDITA DEI CAPANNONI

**Art. 43** - *Unità di misura.*

Nella compravendita dei capannoni,

l'unità di misura adottata è il metro quadro.

**Art. 44** - *Calcolo della superficie commerciale del capannone con tutti i suoi accessori.*

La superficie commerciale del capannone è così calcolata:

- a) la misurazione in mq della superficie di un capannone è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri perimetrali;
- b) se il muro perimetrale è in comunione con un altro edificio, con un'altra unità immobiliare o con un ente comune, viene calcolato solo al 50%;
- c) la superficie in mq dell'area scoperta di pertinenza è aggiunta a quella del capannone nella misura del 10%.

## CAPITOLO SECONDO

### FONDI RUSTICI - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Caparra .....	Art. 1
Scelta del notaio .....	» 2
Misure di superficie .....	» 3
Mediazione .....	» 4

### CONTRATTO DI AFFITTO

Durata dell'affitto - Inizio e scadenza .....	Art. 5
Cauzione - Modalità .....	» 6
Canone di affitto .....	» 7
Affitto di colture arboree e brughiere .....	» 8
Norme generali nel corso dell'affitto .....	» 9
Irrigazione dei fondi .....	» 10
Cessazione dell'affitto - Riconsegna .....	» 11
Cessazione dell'affittanza di orti industriali .....	» 12
Scorte .....	» 13
Mediazione .....	» 14

### USI PARTICOLARI

Cessazione dell'affitto - Riconsegna .....	Art.15
Irrigazione .....	» 16
Cessazione dell'affitto - Riconsegna .....	» 17
Riconsegna dei fondi rustici .....	» 18

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

18 ottobre 1929.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 15 aprile 1998.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 3 giugno 1998.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 386 del 29 giugno 1998.



## CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

### **Art. 1 - Caparra.**

Nei contratti di compravendita si suole corrispondere all'atto del compromesso il versamento, a titolo di caparra, di una somma non inferiore al 10% del corrispettivo convenuto.

### **Art. 2 - Scelta del notaio.**

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta al compratore.

### **Art. 3 - Misure di superficie.**

I terreni sono misurati normalmente ad ettari comparati a pertiche milanesi.

### **Art. 4 - Mediazione.**

La provvigione, nelle compravendite di fondi rustici, è dovuta sul prezzo, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione del 2% da parte del compratore e del 2% da parte del venditore.

Nella permuta, qualora i fondi oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata su quello del fondo di maggior valore.

## CONTRATTO DI AFFITTO <sup>1</sup>

### **Art. 5 - Durata dell'affitto - Inizio e scadenza.**

Ogni qualvolta per la cessazione dell'affitto sia necessaria la disdetta, questa deve pervenire per iscritto all'altra parte, almeno un anno prima della scadenza, a mezzo raccomandata R.R.

### **Art. 6 - Cauzione - Modalità.**

All'inizio del contratto di affitto, l'affittuario è tenuto a prestare una cauzione (in titoli di stato, in obbligazioni, su libretti di risparmio, in denaro) pari ad un semestre di affitto, i cui frutti gli sono accreditati al momento del saldo del canone.

(1) Si fa presente che gli usi in tema di fondi rustici valgono in quanto non contrastanti con norme imperative: vedasi nella specie, attualmente, le leggi 11.02.71 n. 11, 09.08.73 n. 508, 03.05.82 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 7 - Canone di affitto.**

Il canone di affitto, salvo i patti in deroga, è calcolato in base al complessivo reddito dominicale del fondo.

I coefficienti vengono applicati in relazione al tipo di colture catastalmente censite in deroga alla legge equo canone.

Il canone, in denaro, è pagato in due rate posticipate entro il 10 agosto o il 10 novembre.

Per i contratti in deroga (ex. art. 45 Legge 3 maggio 1982 n. 203) ove il canone è determinato con riferimento a generi, il pagamento del saldo viene effettuato in base alle medie risultanti dal listino pubblicato dalla C.C.I.A.A. per l'annata agraria corrispondente, ad esclusione del prezzo del latte, che viene determinato come da accordi interprofessionali ex L. n. 88/86 al netto di I.V.A. e reso caldo alla stalla. Per il riso si fa riferimento al prezzo di intervento dell'originario comune.

### **Art. 8 - Affitto di colture arboree e brughiere.**

Gli stessi usi praticati per le affittanze agrarie si applicano nei contratti aventi per oggetto affitto di boschi, sottobosco e brughiere insieme con terreni a coltivo.

### **Art. 9 - Norme generali nel corso dell'affitto.**

L'affitto è sempre fatto con la condizione di condurre il podere da «buon padre di famiglia, di bene fare e non deteriorare».

Per i fabbricati di abitazione e rustici l'uso degli stessi è quello risultante al momento della consegna.

Per i seminativi è libera la rotazione delle coltivazioni.

I prati stabiliti e le marcite non possono essere rotti senza il permesso scritto del proprietario del fondo.

Nei boschi d'alto fusto l'affittuario gode dei frutti prodotti nel sottobosco e delle foglie.

Nei boschi cedui e ripe boscate, il ceduo è di diritto dell'affittuario, purché ne operi il taglio ogni sei anni circa per le essenze forti e ogni tre anni per



le essenze dolci.

Le piante «forti di ripa» (es. robinie, roveri, gelsi, etc.) sono di esclusiva proprietà del proprietario concedente.

Gli alberi d'alto fusto si sfrondano seguendo le regole per il ceduo in generale, in ogni caso rispettando la «piuma antica» e seguendo le normali tecniche di coltivazione.

#### **Art. 10 - Irrigazione dei fondi.**

Nei terreni dotati di acqua propria, l'irrigazione è compresa nel canone di affitto, negli altri, i canoni per l'acqua di irrigazione sono a carico dell'affittuario.

Le spese generali di comprensorio sono sempre a carico del proprietario.

L'irrigazione è distinta in invernale ed estiva. La prima va dall'8 settembre (Madonna di settembre) al 25 marzo (Madonna di marzo) e la seconda dal 26 marzo al 7 settembre.

Le rogge principali hanno un periodo di manutenzione che decorre dai primi di marzo alla metà di aprile.

In questo periodo si provvede anche allo spurgo e durante l'estate si praticano i tagli di lima.

La manutenzione ordinaria (spurgo e taglio delle lime) dei cavi destinati alla irrigazione del fondo è a carico dell'affittuario. Le opere in muratura in «cotto e vivo» sono a carico di chi ne ha il possesso e nel caso di servitù, a carico del possessore del fondo dominante.

Le opere di manutenzione straordinaria dei cavi e loro relativi manufatti sono a carico della proprietà.

#### **Art. 11 - Cessazione dell'affitto - Riconsegna.**

Nell'ultimo anno di affitto l'affittuario lascia senza compenso a disposizione del subentrante, dal 5 luglio in avanti, i locali indispensabili per l'abilitazione del personale e per il ricovero del bestiame e del macchinario occorrenti per l'esecuzione dei lavori preparatori per l'anno seguente.

L'affittuario cessante ha diritto di uso delle stalle per le vacche, di alcuni locali di abitazione nonché, quando il

latte è lavorato in luogo, dei locali di caseificio e di abitazione del casaro fino a totale consumo dei fieni e comunque non oltre il 24 aprile.

I granai sono goduti dal cessante fino a tutto il marzo successivo alla scadenza, ma egli ne deve cedere al subentrante una controparte per riporvi le sementi per uso del fondo.

Le spese per la riconsegna e per il bilancio sono a carico del cessante; quelle per la consegna sono a carico del subentrante.

Alla fine dell'affitto è redatto inventario del consegnato e del riconsegnato, addebitando o accreditando al cessante la differenza di valore.

Il subentrante ha diritto, nella primavera antecedente l'inizio dell'affitto, di spargere la semenza (trifoglio, ladino, lojetto) su di un terzo della parte seminata a frumento ed avena o orzo.

Per l'inizio dei lavori colturali preparatori, il subentrante affittuario comincia a prendere possesso, al 5 luglio antecedente al S. Martino in cui comincia l'affitto, della metà del restante terreno a vuoto di frumento, segale ed avena (un terzo della intera superficie originariamente coltivata a frumento, segale ed avena). Ha inoltre il diritto di usare una parte dei portici e dei fienili.

Qualora il cessante, nei residui terreni a stoppia, non proceda entro il mese di luglio a praticare una seconda coltura, il subentrante può prendere in consegna anche tali terreni per la coltivazione.

In ottobre il subentrante può seminare il frumento.

Il letame resta a disposizione del subentrante a partire dal 5 luglio antecedente l'inizio del contratto di affitto, il trasporto dalla stalla alla campagna è a carico del subentrante.

I prati sono consegnati al subentrante per il giorno della Madonna di settembre (giorno 8) dopo non più di quattro tagli d'erba.

Il taglio, ovvero il pascolo dell'erba quartirola, spetta al cessante.

Gli stocchi di granoturco (caule o melgasch) sono sfiibrati dal subentrante e sono di sua spettanza, ma in uso al cessante come falettame.

La raccolta delle foglie sotto il bosco spetta di diritto al subentrante, ma in uso al cessante.

Il ceduo di un anno non può essere tagliato; quello maturo, da tagliarsi entro il marzo precedente la fine dell'affitto, spetta all'affittuario uscente.

I boschi affittati, sia di alto fusto che cedui, sono riconsegnati unitamente all'altro terreno.

Il bosco è riconsegnato nello stato in cui è stato consegnato, con il naturale incremento. Le eventuali deficienze sono addebitate all'affittuario uscente.

Per le «asparagie», l'affittuario uscente ha diritto ad un compenso da valutarsi da perito di comune fiducia.

#### **Art. 12 - Cessazione dell'affittanza di orti industriali.**

Nei fondi coltivati a ortaglie, l'affittuario cessante consegna un terzo del terreno, con il diritto proporzionale d'acqua, al subentrante, il 5 luglio precedente il termine dell'affitto; un terzo l'11 novembre e un terzo il 19 marzo successivo.

Il subentrante può preparare il terreno libero per le coltivazioni dell'annata successiva dopo l'8 settembre (Madonna di settembre) e il cessante ha diritto alla raccolta dei frutti pendenti fino al 19 marzo dell'anno successivo (S. Giuseppe).

Il subentrante ha diritto, alla data del 5 luglio precedente il termine della locazione, di uso di un locale di abitazione e di una parte dei rustici, in rapporto alle esigenze delle colture.

La consegna dei fabbricati è effettuata l'11 novembre.

Al cessante è però riservato un locale di abitazione corrispondente al posto in stalla per trattori e l'uso del portico per il ricovero degli attrezzi, fino al successivo 23 aprile (S. Giorgio).

L'affittuario cessante ha diritto all'uso della pompa per il lavaggio degli ortaggi fino al 19 marzo successivo (S. Giuseppe).

#### **Art. 13 - Scorte<sup>2</sup>.**

Per scorte si intendono il letame, i ter-

(2) L'attuale tipo di conduzione non consente di mantenere in vigore alcuni usi sulle scorte morte.

ricciati (mede), la terra ammucciata in cumuli misurabili, la massa dei foraggi e dei «falettami» prodotti con l'obbligo del godimento sul fondo. Da tale obbligo è escluso il fieno maggengo.

Le scorte sono riconsegnate in natura.

Le scorte non possono essere asportate dal fondo e il locatore ha diritto di ritenerle pagandone l'importo, salva la facoltà dell'affittuario cessante di consumare in luogo, entro il 24 aprile, l'eccedenza delle scorte consumabili.

Se l'affittuario cessante non ha avuto scorta all'atto dell'ingresso e tuttavia ne ha poste, il locatore ha diritto di ritenerle pagandone il prezzo a valore di mercato.

#### **Art. 14 - Mediazione.**

La provvigione, per la conclusione di contratti di affitto per gli immobili e i fondi rustici, è corrisposta, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione dell'1,50% da parte dell'affittuario sulla prima annualità di affitto.

### USI PARTICOLARI

Alto milanese (colline della Bassa Brianza e Alto Milanese).

Comprendente i seguenti territori.

#### a) Altopiano Milanese asciutto:

Agrate Brianza, Aicurzio, Arconate, Arcore, Barlassina, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Burago di Molgora, Buscate, Busnago, Busto Garolfo, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carnate, Carugate, Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Desio, Garbagnate Milanese (per la parte asciutta), Grezzago, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Magnago, Masate, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nosate, Novate Milanese,

Ornago, Parabiago, Pozzo d'Adda, Rescaldina, Roncello, Ronco Briantino, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Seregno, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate<sup>3</sup>.

- b) Brianza Monzese:  
Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Renate, Veduggio con Colzano, Triuggio, Usmate-Velate, Verano Brianza.
- c) Altopiano Milanese irriguo ed annessi (territorio irrigato dal canale Villoresi):  
Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Brugherio, Bussero, Casorezzo, Cassano d'Adda (per la parte competente al Villoresi), Cassinetta di Lugagnano, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cuggiono, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese (per la parte competente al Villoresi), Gessate, Gorgonzola, Inveruno, Inzago, Lainate, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Novate Milanese, Ossona, Paderno Dugnano, Pero, Pessano con Bornago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, S. Stefano Ticino, Sedriano, Senago, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Turbigo, Vanzago, Vimodrone, Vittuone.

**Art. 15 - Cessazione dell'affitto - Riconsegna.**

Nell'Altopiano Milanese asciutto e nella Brianza Monzese l'affittuario cessante riconsegna i terreni l'11 novembre.

Il seminativo è messo a disposizione del subentrante qualche mese prima

<sup>3</sup> Limitatamente alla parte di territorio comunale non irriguo.

dell'11 novembre per l'inizio dei lavori colturali e sempre a raccolto effettuato, comunque non prima del 10 agosto (S. Lorenzo).

Per i prati il subentrante ha diritto al godimento del quarto taglio.

**Art. 16 - Irrigazione.**

Bassopiano Milanese - Piano irriguo del Naviglio Grande - Piano della Martesana - Piano irriguo della Muzza.

Comprendenti i seguenti territori.

- a) Piano irriguo del Naviglio Grande:  
Abbiategrosso, Albairate, Assago, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cislino, Corsico, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Locate Triulzi, Melegnano, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Opera, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, S. Colombano al Lambro (per la parte irrigua, non collinare), S. Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo.
- b) Piano irriguo della Martesana:  
Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda (per la parte competente alla Martesana), Cassina de' Pecchi, Colturano, Liscate, Mediglia, Melzo, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, S. Donato Milanese, Segrate, Settala, Truccazzano, Vignate, Vizolo Predabissi.
- c) Piano irriguo della Muzza:  
Paullo, S. Zenone al Lambro, Tribiano.

**Art. 17 - Cessazione dell'affitto - Riconsegna.**

I prati e le spianate si consegnano non oltre la fine di settembre. Il cessante però ha diritto al pascolo per una sola volta e non oltre il 10 dicembre.

Le marcite sono cedute con le acque di rispettiva ragione entro il mese di ottobre.

Il taglio del quartirolo spetta al cessante e così pure il pascolo della quintirola nei termini suddetti.

**Art. 18 - *Riconsegna dei fondi rustici.***

L'affittuario cessante lascia, senza

compenso, la paleria di sostegno e fili delle viti, se l'ha a sua volta avuta dal predecessore o dal locatore.

La potatura della vite è eseguita dall'affittuario subentrante e le stipe sono di sua proprietà.

**CAPITOLO TERZO: Conduzione a mezzadria**  
(nessun uso accertato)

**CAPITOLO QUARTO: Conduzione a colonia  
parziaria o in compartecipazione**  
(nessun uso accertato)

**CAPITOLO QUINTO: Conduzione a colonia  
miglioritaria**  
(nessun uso accertato)

**CAPITOLO SESTO: Conduzione in enfiteusi**  
(nessun uso accertato)

**CAPITOLO SETTIMO: Altre forme di conduzione**  
(nessun uso accertato)



# **TITOLO V**

## **Compravendita di prodotti**





CAPITOLO PRIMO

Prodotti della zootecnia



## a) Bovini da vita, da latte, da macello

### COMMERCIO DEL BESTIAME

#### Sommario

#### BESTIAME DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE

#### USI COMUNI

Forma del contratto . . . . .	Art. 1
Termini e condizioni della consegna . . . . .	» 2
Ritardo nella consegna . . . . .	» 3
Trasporto (spese e rischi) . . . . .	» 4
Termini di pagamento . . . . .	» 5
Vizi redibitori e termini per la loro denuncia . . . . .	» 6
Malattie infettive e diffusibili . . . . .	» 7
Garanzia dei vizi apparenti . . . . .	» 8
Decorrenza del termine di garanzia . . . . .	» 9
Denuncia dei vizi . . . . .	» 10
Verifica dei vizi . . . . .	» 11

#### USI PARTICOLARI

#### BOVINI DA LATTE

Unità di base di contrattazione	Art.12
Vizi che possono dar luogo alla «quanti minoris» o all'azione redibitoria a scelta del compratore . . . . .	» 13
Termine speciale di garanzia . . . . .	» 14
Mediazione (provvigione) . . . . .	» 15

#### BOVINI DA PRODUZIONE MANZE E GIOVENCHE

Unità di base di contrattazione	Art.16
Distinzione . . . . .	» 17
Vizi che danno luogo alla «quanti minoris» o altro indennizzo . . . . .	» 18

Parto nel termine di consegna . . . . .	» 19
Risoluzione del contratto dopo il parto . . . . .	» 20
Aborto . . . . .	» 21
Difetto di gravidanza . . . . .	» 22
Vizi redibitori e termini per la loro denuncia . . . . .	» 23
Garanzia particolare per i torelli . . . . .	» 24
Provvigione per mediazione . . . . .	» 25

#### BOVINI DA LAVORO

Distinzione . . . . .	Art.26
Vizi redibitori e termine per la loro denuncia . . . . .	» 27

#### VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA INGRASSO

Unità di base di contrattazione	Art.28
Pagamento . . . . .	» 29
Garanzie . . . . .	» 30
Mediazione (provvigione) . . . . .	» 31

#### EQUINI

Oggetto del contratto . . . . .	Art.32
Unità di base di contrattazione . . . . .	» 33
Termini di pagamento . . . . .	» 34
Vizi redibitori e termine per la loro denuncia . . . . .	» 35
Prova malleinica . . . . .	» 36
Mediazione (provvigione) . . . . .	» 37

#### BESTIAME DA MACELLO E CARNI

#### BOVINI

Oggetto di contratto . . . . .	Art.38
Forma del contratto . . . . .	» 39
Termini di consegna . . . . .	» 40
Pagamento . . . . .	» 41
Mediazione (provvigione) . . . . .	» 42

SUINI		MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO	
Oggetto del contratto . . . . .	» 43	Unità di base di contrattazione	» 47
Forma del contratto . . . . .	» 44	Caparra . . . . .	» 48
SUINI GRASSI		Luogo della consegna . . . . .	» 49
Peso (morto o vivo) . . . . .	» 45	Pagamento . . . . .	» 50
Tare . . . . .	» 46	Garanzia . . . . .	» 51
		Mediazione (provvigione) . . .	» 52



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

27 gennaio 1911.

*Ultima revisione:*

a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221 dell'8 luglio 2003.

## BESTIAME DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE

### USI COMUNI

#### **Art. 1 - Forma del contratto.**

Il contratto è stipulato verbalmente o per iscritto indicando il contrassegno ufficiale dell'animale.

#### **Art. 2 - Termini e condizioni della consegna.**

La consegna o il ritiro degli animali viene effettuato entro 48 ore dall'accertamento sanitario.

#### **Art. 3 - Ritardo nella consegna.**

Se il venditore non consegna l'animale entro il termini di cui all'art. 2, informa il compratore dei motivi del ritardo, con avviso dato personalmente o per scritto, mediante lettera raccomandata, telegramma o telexscritto entro il termine di consegna.

#### **Art. 4 - Trasporto (spese e rischi).**

Se è convenuta la consegna a mezzo ferrovia o automezzo, il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore.

Se la vendita è conclusa franco stalla del compratore, il bestiame viaggia a spese e rischio del venditore.

#### **Art. 5 - Termini di pagamento.**

Se il pagamento non è eseguito all'atto della conclusione del contratto, avviene contestualmente alla consegna dell'animale.

#### **Art. 6 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.**

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dall'art. 1496 c.c..

#### **Art. 7 - Malattie infettive e diffusibili.**

Gli animali in vendita sono garantiti sanitariamente da appositi certificati sanitari, rilasciati dall'autorità veterinaria competente.

#### **Art. 8 - Garanzia dei vizi apparenti.**

Per i vizi apparenti il venditore non assume garanzia alcuna se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e non è dovuta alcuna

garanzia se i vizi sono facilmente riconoscibili, salvo che ne abbia esclusa espressamente l'esistenza o ne abbia data garanzia specifica.

#### **Art. 9 - Decorrenza del termine di garanzia.**

I termini di garanzia decorrono dal giorno della consegna dell'animale.

#### **Art. 10 - Denuncia dei vizi.**

La denuncia dei vizi è fatta al venditore verbalmente, personalmente o a mezzo del mediatore o per iscritto con lettera raccomandata o telexscritta.

Nella denuncia è indicato non soltanto il vizio ma anche l'epoca nella quale si è manifestato.

#### **Art. 11 - Verifica dei vizi.**

Il venditore, ricevuta la denuncia, deve procedere alla verifica del vizio, nel più breve termine di tempo possibile e non oltre gli otto giorni.

L'animale, nel frattempo, resta nella stalla del compratore; se il venditore tarda a presentarsi, per la verifica del vizio denunciato, più di tre giorni, computati a partire dal giorno della denuncia, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di governo del bestiame, detratto eventualmente il ricavo del latte.

### USI PARTICOLARI

#### BOVINI DA LATTE

#### **Art. 12 - Unità di base di contrattazione.**

I bovini da latte sono contrattati per capo.

#### **Art. 13 - Vizi che possono dar luogo alla «*quanti minoris*» o all'azione redibitoria a scelta del compratore.**

In generale l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti capezzolari, tali che l'estrazione del latte sia ostacolata - e quindi anche il fibroma (*difetto del nervetto*) - può dar luogo a risoluzione del contratto, o per lo meno, a una riduzione del prezzo pari, in generale, ad un quarto del prez-

zo dell'animale, a meno che il compratore abbia ispezionato i capezzoli con la così detta «manualità» (*tiratura dei capezzoli*).

**Art. 14 - Termine speciale di garanzia.**

Per qualunque vizio redibitorio sulla condizione della mammella e sulla quantità di latte emessa dai singoli capezzoli, la garanzia è di otto giorni calcolati a cominciare dall'inizio del periodo della mungitura.

**Art. 15 - Mediazione (provvigione).**

Per la conclusione di contratti di compravendita di bovini da latte spetta al mediatore una provvigione da parte di ciascun contraente.

**BOVINI DA PRODUZIONE MANZE E GIOVENCHE**

**Art. 16 - Unità di base di contrattazione.**

I bovini da riproduzione sono contrattati per capo.

**Art. 17 - Distinzione.**

Si chiama «manzetta» o «manza» la bovina che non è ancora stata condotta al toro.

Si chiama «giovenca» la bovina che per la prima volta trovasi in stato di gestazione.

Si chiama «vacca» la bovina che ha partorito.

Si chiama «toro» il bovino atto alla riproduzione.

**Art. 18 - Vizi che danno luogo alla «quanti minoris» o altro indennizzo.**

Se oggetto del contratto è un capo gravido e passa un mese dell'epoca garantita dal venditore per lo sgravio, senza che questo avvenga, il compratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento.

Se una bovina, venduta come «manzetta», si riscontrasse gravida e la gravidanza fosse cagione di minor valore della manzetta stessa, il compratore ottiene un abbuono sul prezzo non maggiore del quinto del valore della manzetta.

**Art. 19 - Parto nel termine di consegna.**

Se il capo venduto con garanzia di gravidanza partorisce prima della consegna, il vitello resta di proprietà del venditore, ma sono a carico del venditore stesso le eventuali conseguenze dannose del parto.

**Art. 20 - Risoluzione del contratto dopo il parto.**

Se il capo venduto partorisce dopo la consegna e nel periodo di garanzia si riscontrano nella vacca difetti che comportino la risoluzione del contratto, il vitello nato nella stalla del compratore rimane di proprietà di quest'ultimo senza alcun corrispettivo.

**Art. 21 - Aborto.**

Se il capo venduto abortisce entro le 24 ore dalla consegna, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Se il capo venduto e consegnato bene abortisce dopo le 24 ore dalla consegna, il compratore non ha diritto ad alcun abbuono sul prezzo.

**Art. 22 - Difetto di gravidanza.**

Se il capo venduto con garanzia di gravidanza risulta non gravido, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso delle spese di mantenimento.

**Art. 23 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.**

Per le «giovenche» non è data garanzia sulla quantità del latte e sulla giustezza dei capezzoli.

Dà invece luogo ad azione redibitoria, oltre ai vizi indicati nell'articolo 8, l'infertilità del toro (*impotentia generandi*), purché denunciata entro il termine di giorni 150.

**Art. 24 - Garanzia particolare per i torelli.**

Se i torelli che non abbiano ancora compiuto il 12° mese di età sono venduti come vitelli, il venditore non dà alcuna garanzia per l'abilità al salto.

Se invece i torelli sono venduti per monta (dichiarati tori) si intende

garantita l'abilità al salto e alla loro fertilità.

**Art. 25 - Provvigione per mediazione.**

Per la conclusione dei contratti di compravendita di bovini da riproduzione e di tori di razza spetta al mediatore una provvigione da parte di ciascun contraente.

**BOVINI DA LAVORO**

**Art. 26 - Distinzione.**

Si chiamano «buoi da lavoro» i bovini maschi castrati, atti ai lavori campestri.

**Art. 27 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.**

Oltre ai vizi indicati nell'articolo 8 danno luogo ad azione redibitoria, purché denunciati nel termine di otto giorni, i vizi e le malattie seguenti:

- Il lavorar male e il non andar d'accordo;
- Il restio;
- Il dar di cozzo;
- La sordità;
- Il crampo rotuleo;
- Le lesioni oculari croniche che danno luogo ad alterazioni visive;
- L'arpeggiare;
- Il falciare.

**VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA INGRASSO**

**Art. 28 - Unità di base di contrattazione.**

I vitelli da allevamento e da ingrasso sono contrattati per capo, per gruppi, a peso o «vista».

**Art. 29 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito alla consegna del bestiame, ma il venditore, all'atto della conclusione del contratto, può richiedere al compratore una caparra.

**Art. 30 - Garanzie.**

Avvenuta la consegna ed uscito il bestiame dalla stalla del venditore, questi non risponde dei vizi - di qualunque genere - che fossero dal com-

pratore riscontrati negli animali.

**Art. 31 - Mediazione (provvigione).**

Per la conclusione di contratti di compravendita di vitelli da allevamento e da ingrasso spetta al mediatore una provvigione da parte di ciascuna delle parti contraenti.

**EQUINI**

**Art. 32 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto i puledri, cioè gli equini non ancora domati, e i cavalli, cioè gli equini già domati.

**Art. 33 - Unità di base di contrattazione.**

Le contrattazioni sono effettuate per capo, a peso e, se trattasi di puledri, anche per gruppi.

**Art. 34 - Termini di pagamento.**

Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo per una metà all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale e per l'altra allo scadere di quaranta giorni.

**Art. 35 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.**

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dall'art. 1496 c.c..

**Art. 36 - Prova malleinica.**

La prova malleinica a scopo diagnostico è eseguita d'accordo tra le parti o dall'autorità sanitaria competente in seguito a denuncia di caso sospetto.

**Art. 37 - Mediazione (provvigione).**

Per la conclusione di contratti di compravendita di equini da lavoro, di equini di lusso e di equini da macello, spetta al mediatore una provvigione da parte del venditore e da parte del compratore.

**BESTIAME DA MACELLO E CARNI**

**BOVINI**

**Art. 38 - Oggetto di contratto.**

È oggetto di contratto tutto il bestia-

me esente da malattie che lo rendano non atto alla macellazione per l'alimentazione umana.

Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi.

Il venditore è tenuto a consegnare la dichiarazione di provenienza del bestiame oggetto del contratto.

Il venditore è tenuto inoltre a consegnare ciascun animale nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava all'atto della conclusione del contratto.

#### **Art. 39 - Forma del contratto.**

Le contrattazioni di bestiame da macello avvengono nelle aziende agricole o nei pubblici mercati secondo i regolamenti in essi vigenti.

I contratti sono conclusi per iscritto o verbalmente e sono riferiti al peso vivo o morto o a vista.

Il *peso vivo* è determinato alla pesa pubblica o privata e dà diritto ad una deduzione del 2% a condizione che l'animale sia a digiuno da almeno 12 ore.

Il *peso morto* è determinato dalla mezzana tolettata secondo le normative sanitarie togliendo il quinto quarto.

Il peso morto dei vitelli è determinato dal peso dell'animale comprese le frattaglie.

Il peso se rilevato a caldo dà diritto alla deduzione del 2%. Il peso a freddo non dà diritto a deduzione.

#### **Art. 40 - Termini di consegna.**

Il bestiame è consegnato immediatamente alla conclusione del contratto e, se venduto a peso, dopo la pesatura.

Se è convenuto un termine per la consegna, entro il termine stesso il bestiame rimane a spese e rischio del venditore.

Trascorso tale termine il bestiame rimane a spese e rischio del compratore.

#### **Art. 41 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito alla consegna.

#### **Art. 42 - Mediazione (provvigione).**

Per la conclusione di contratti di compravendita di bestiame da macello spetta al mediatore una provvigione da parte di ciascun contraente.

## SUINI

#### **Art. 43 - Oggetto del contratto.**

Formano oggetto del contratto:

- i maschi e le femmine, castrati da giovani e poi ingrassati (*grassi*);
- i maschi e le femmine già sanati (*castrati*) e pronti all'ingrasso ma non ancora ingrassati (*magroni*);
- i maiali giovani non ancora slattati (*lattonzoli*);
- i verri;
- le scrofe.

Le contrattazioni avvengono per gruppi, a capo o a peso e si intendono sempre concluse per merce mercantile.

#### **Art. 44 - Forma del contratto.**

Nel commercio dei suini il contratto è verbale.

## SUINI GRASSI

#### **Art. 45 - Peso (morto o vivo).**

I suini grassi sono contrattati a peso morto e/o a peso vivo.

I contratti a *peso morto* si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono alcuna tara.

Il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotti il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella ed il ventricolo.

La pesatura è eseguita dopo la visita sanitaria.

Se a seguito di questa qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo per ragioni sanitarie, il venditore non ha diritto ad alcun compenso.

Il sangue, la vescica, le budella, la milza, la rete ed il ventricolo spettano gratuitamente al compratore.

La prova dell'avvenuta consegna è data dal possesso della bolletta di peso da parte del compratore.

I contratti a *peso vivo* si stipulano sulla piazza su semplice dichiarazione di «merce mercantile» e tale merce si intende costituita da maiali sani, di buona conformazione, in piena efficienza di ingrassamento e di razza determinata.

Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna.



La bolletta della pesa pubblica o privata del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

**Art. 46 - Tare.**

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello, digiuni da 12 ore, non è prevista la tara.

L'eventuale reclamo per pesi maggiori deve essere fatto, quando ciò sia possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi.

I maschi non ben castrati e maleodoranti sono deprezzati.

**MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO**

**Art. 47 - Unità di base di contrattazione.**

I magroni e i lattonzoli per allevamento sono contrattati a peso vivo o a capo.

**Art. 48 - Caparra.**

All'atto della stipulazione del contratto il compratore suole dare al ven-

ditore una congrua caparra.

**Art. 49 - Luogo della consegna.**

La consegna si intende resa franca di spese alla porcilaia del venditore o del compratore.

**Art. 50 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito alla consegna.

**Art. 51 - Garanzia.**

Il venditore è tenuto a garantire la sanità.

Il termine di garanzia è di otto giorni dalla consegna.

Il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto se nel gruppo vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose.

In caso di risoluzione del contratto la spesa per il ritorno degli animali, se consentito dalla normativa sanitaria, è a carico del venditore.

**Art. 52 - Mediazione (provvigione).**

Nei contratti di compravendita di suini grassi, magroni o lattonzoli spetta al mediatore una provvigione per capo da parte di ciascun contraente.



**b) Equini**

Vedi Titolo V  
Capitolo Primo  
sezione EQUINI

**c) Suini**

Vedi Titolo V  
Capitolo Primo  
sezione SUINI

**d) Ovini e caprini**

(nessun uso accertato)

## e) Animali da cortile

### COMMERCIO DEL POLLAME E DELLE UOVA

#### Sommario

##### POLLAME

Forma del contratto .....	Art. 1
Requisiti della merce .....	» 2
Unità di base di contrattazione .....	» 3
Prezzo .....	» 4
Consegna .....	» 5
Pagamento .....	» 6
Reclami .....	» 7

##### UOVA

Unità di base di contrattazione .....	Art. 8
Classificazione della merce .....	» 9
Contratti a vagone .....	» 10
Tolleranze .....	» 11
Pagamento .....	» 12

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

30 maggio 1927.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 25 giugno 1980.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 20 gennaio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

## POLLAME

### **Art. 1 - Forma del contratto.**

Le contrattazioni del pollame, sia vivo che macellato, fresco, refrigerato, congelato e surgelato, sono fatte verbalmente.

### **Art. 2 - Requisiti della merce.**

Il pollame macellato si intende spenato, dissanguato, senza «interiora» (intestino) e a gozzo vuoto. Tuttavia per anitre, oche, piccioni e selvaggina è ammesso il commercio con le «interiora».

### **Art. 3 - Unità di base di contrattazione.**

Il prezzo del pollame, per merce posta sul mercato, è determinato per chilogrammo; l'I.V.A. è a carico del compratore.

### **Art. 4 - Prezzo.**

L'imballaggio del pollame morto è compreso nel prezzo. Le vendite «a vagone» sono fatte franco stazione Milano. Nella determinazione del prezzo influiscono: la provenienza della merce, il sistema di allevamento, la taglia dei capi, la selezione ponderale o calibratura per la vendita in partite.

### **Art. 5 - Consegna.**

All'atto della consegna della merce viva, il compratore ha diritto di scartare i capi che non corrispondono alle condizioni di vendita.

È ammessa anche la vendita senza scarto.

### **Art. 6 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue alla consegna della merce.

### **Art. 7 - Reclami.**

I vizi del pollame vivo o macellato vanno denunciati entro 48 ore dal ricevimento della merce.

## UOVA

### **Art. 8 - Unità di base di contrattazione.**

Nelle contrattazioni all'ingrosso, il

prezzo delle uova nazionali ed estere di gallina è calcolato per unità, per peso e per qualità.

Per la merce nazionale ed estera le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

### **Art. 9 - Classificazione della merce<sup>1</sup>.**

Le uova si distinguono per qualità nelle seguenti categorie:

a) Categoria «A» extra (uova fresche con camera d'aria fino a 4 mm);

b) Categoria «A» (uova fresche con camera d'aria fino a 6 mm);

c) Categoria «B» non refrigerate né conservate con camera d'aria fino a 9 mm (marcate con cerchio e lettera B);

d) Categoria «B» refrigerate (marcate con triangolo equilatero);

e) Categoria «B» conservate (marcate con rombo);

f) Categoria «C» tutte le altre (marcate con cerchio e lettera C).

### **Art. 10 - Contratti «a vagone».**

Nei contratti «a vagone» completo è stabilito il giorno della spedizione e quello di arrivo in stazione.

### **Art. 11 - Tolleranze.**

Nel commercio all'ingrosso delle uova non ancora selezionate e di quelle conservate è tollerata una percentuale complessiva del 2% di uova puntate o di uova marce o completamente rotte. Nessuna tolleranza è ammessa nei contratti aventi per oggetto le altre qualità di uova.

I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati al venditore entro 24 ore dal ricevimento della merce.

L'entità dello scarto derivante dai difetti o vizi nel peso e nella freschezza della merce è accertata mediante controllo su una qualità pari almeno al 10% della partita.

Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa o avariata per il difetto o l'avaria denunciati.

(1) In materia vengono applicate le norme del regolamento CEE n. 2772/75 in Gazzetta L. n. 282 del 01.11.75.

Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova se della mancanza non sia dato avviso al venditore entro 24 ore dalla consegna. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate.

Deve essere parimenti denunciata entro 24 ore la diversità della merce consegnata da quella pattuita.

Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi.

Il compratore ha diritto di rifiutare la

merce, qualora questa non sia stata spedita o non sia arrivata nel giorno pattuito.

Il destinatario, nel trasporto di uova, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto nell'interesse del venditore a ritirare la merce, previa gli accertamenti del caso e i reclami di legge al vettore, dandone immediatamente avviso al venditore.

**Art. 12 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue alla consegna.

CAPITOLO SECONDO

Prodotti dell'agricoltura





## a) Frumento

### COMMERCIO DEI CEREALI - FARINE LEGUMI - SEMENTI - SEMI DA PRATO - SEMI OLEOSI OLI DI SEMI OLEOSI E DERIVATI

<b>Sommario</b>	Rischi di viaggio . . . . . » 27
<b>USI COMUNI</b>	<b>PREZZO E PAGAMENTO</b>
<b>CONTRATTAZIONI IN GENERE</b>	Prezzo . . . . . Art.28
Conclusione del contratto . . . Art. 1	Pagamento . . . . . » 29
Clausola «vista e gradita» . . . » 2	Pagamento contro apertura di credito . . . . . » 30
Vendita su denominazione . . . » 3	Pagamento contro reversali . . » 31
Qualità migliore . . . . . » 4	Modalità e luogo di pagamento » 32
Vendita su campione . . . . . » 5	Ritardato o mancato pagamento » 33
<b>REQUISITI DELLA MERCE</b>	Ritardato o mancato pagamento di altri contratti . . . . . » 34
Caratteristiche generali . . . . Art. 6	Pagamento nei casi di contestazione . . . . . » 35
Merce sana . . . . . » 7	Variazioni tributarie . . . . . » 36
Merce leale . . . . . » 8	<b>MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>
Merce mercantile . . . . . » 9	Risoluzione del contratto . . . . Art.37
Merce secca e stagionata . . . . » 10	Arbitrato . . . . . » 38
<b>IMBALLAGGI</b>	<b>USI PARTICOLARI</b>
Imballi . . . . . Art.11	<b>GRANI - MAIS - GRANAGLIE NAZIONALI</b>
<b>CONSEGNA</b>	Requisiti della merce . . . . . Art.39
Termini di consegna . . . . . Art.12	Peso specifico (ettolitrico) . . . » 40
Consegna in imballi del compratore . . . . . » 13	Deficienza di peso specifico (ettolitrico) . . . . . » 41
Reclami . . . . . » 14	Tolleranza di corpi estranei . . » 42
Disposizioni per la consegna . . » 15	Tolleranze (umidità del mais) » 43
Luogo di consegna . . . . . » 16	Calo di trasporto . . . . . » 44
Tolleranze sui quantitativi contrattati . . . . . » 17	Provvigione . . . . . » 45
Peso . . . . . » 18	<b>CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA</b>
Termini e disposizioni per la esecuzione del contratto . . . . . » 19	Conclusione del contratto . . . Art.46
Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro . . . . . » 20	Vendite su denominazione . . . » 47
Causa di forza maggiore . . . . » 21	Vendite su certificato di qualità o di condizionamento . . . . . » 48
<b>RICEVIMENTO E CONTROLLO</b>	Constatazione del peso specifico (ettolitrico) . . . . . » 49
Ricevimento della merce . . . . Art.22	Abbuoni . . . . . » 50
Differenze qualitative - Mancato controllo da parte del venditore e prelievo campioni . . . » 23	Vendite a condizioni di pagamento contro buono di consegna . . . . . » 51
Campionamento - Analisi e perizie . . . . . » 24	
Abbuoni per differenza di qualità o di condizionamento . . . » 25	
Ricorso agli arbitri . . . . . » 26	

Provvigione . . . . .	» 52	Provvigione . . . . .	» 79
<b>SFARINATI E CASCAMI DI GRANO E DI MAIS</b>		<b>SEMENTI IN NATURA</b>	
Calo di trasporto . . . . .	Art.53	Estensione degli usi . . . . .	Art.80
Peso uniforme . . . . .	» 54	Vendite su campione reale . . .	» 81
Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri . . . . .	» 55	Vendita con garanzia di purezza e germinabilità . . . . .	» 82
Provvigione . . . . .	» 56	Omogeneità . . . . .	» 83
<b>RISONI</b>		Peso dei colli . . . . .	» 84
Peso . . . . .	Art.57	Reclami - Analisi . . . . .	» 85
Tolleranze (peso) . . . . .	» 58	Provvigioni . . . . .	» 86
Tolleranze (umidità) . . . . .	» 59	<b>SEMI, FRUTTI OLEOSI E GERMI DI CEREALI</b>	
Tolleranze (corpi estranei) . . .	» 60	Contrattazioni . . . . .	Art.87
Provvigione . . . . .	» 61	Differenze qualitative tolleranze ed abbuoni . . . . .	» 88
<b>RISI E ROTTURE DI RISO</b>		Sostanze grasse e conguaglio	» 89
Tolleranze (corpi estranei) - Abbuoni . . . . .	Art.62	Reclami - Campionamento e Analisi . . . . .	» 90
Calo di trasporto . . . . .	» 63	Calo di trasporto . . . . .	» 91
Merce destinata all'estero (peso e qualità) - Campionamento . .	» 64	Provvigioni . . . . .	» 92
Provvigione . . . . .	» 65	<b>OLIO DI SEMI GREZZO</b>	
<b>PULE e CASCAMI DI RISO</b>		Requisiti delle merce . . . . .	Art.93
Denominazione ed eccedenze . . .	» 66	Tolleranze - Umidità - Impurità - Abbuoni . . . . .	» 94
Campionamento . . . . .	» 67	Tolleranze - Acidità - Abbuoni	» 95
Analisi . . . . .	» 68	Reclami - Campionamento e Analisi . . . . .	» 96
Tolleranze e abbuoni . . . . .	» 69	Provvigioni . . . . .	» 97
Calo di trasporto . . . . .	» 70	<b>PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE</b>	
Provvigione . . . . .	» 71	Requisiti della merce . . . . .	Art.98
<b>LEGUMI PER L'ALIMENTAZIONE: CLASSIFICAZIONI - DISTINZIONI</b>		Tolleranze di umidità . . . . .	» 99
Classificazione delle lenticchie	Art.72	Abbuono per deficienza di contenuto di sostanze grasse, proteiche etc. . . . .	» 100
Garanzia di sterilizzazione . . .	» 73	Reclami - Campionamento e Analisi . . . . .	» 101
Tolleranze (corpi estranei nei prodotti nazionali) - Abbuoni . . .	» 74	Provvigione . . . . .	» 102
Tolleranze (corpi estranei nei prodotti esteri) . . . . .	» 75	<b>CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI</b>	
Tolleranze sulla classificazione	» 76	Reclami, campionatura, analisi	Art. 103
Calo di trasporto . . . . .	» 77		
Tele o imballi - Peso . . . . .	» 78		

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

27 maggio 1878.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996/1997.

b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 novembre 1997.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 gennaio 1998.

## USI COMUNI

### CONTRATTAZIONI IN GENERE

#### **Art. 1 - Conclusione del contratto.**

I contratti relativi a compravendite di cereali, di farine, di legumi, di sementi e semi da prato, di semi oleosi, di oli di semi oleosi, di mangimi (alimenti complementari ad uso zootecnico), di granaglie diverse e di imballi, conclusi sulla piazza di Milano, anche a mezzo di mediatori di altre piazze, si ritengono nel silenzio delle parti stipulati secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Milano.

Se il contratto è stipulato a mezzo di mediatore, questi rilascia o invia alle parti uno stabilito o fissato di compravendita, contenente tutti gli estremi del contratto.

Lo stabilito di mediazione ha valore confirmatorio, fa fede dell'affare e si intende valido e vincolativo tra le parti.

Se il contratto è stipulato senza intervento di mediatore, le parti sogliono darsi conferma dell'affare concluso anche mediante semplice lettera raccomandata o telescritta<sup>1</sup>.

#### **Art. 2 - Clausola «vista e gradita».**

Con la clausola «vista e gradita» (quando sia usata nel senso «da vedere e gradire») o «salvo visita», il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver visitata la merce, ma è obbligato a sciogliere tale riserva nel termine non superiore a due giorni lavorativi successivi.

Il venditore è liberato da ogni impegno se il compratore non adempie all'obbligo nel termine di cui al comma precedente.

#### **Art. 3 - Vendita su denominazione.**

Il venditore che abbia contrattato merce su denominazione è tenuto a consegnare merce conforme alla qualità corrispondente alla denominazione

(1) Gli operatori aderenti all'Associazione Granaria (che gestisce il Mercato dei Cereali ed affini di Milano per conto della C.C.I.A.A. di Milano) sogliono confermare i loro affari mediante scambio di contratti predisposti dall'Associazione Granaria.

medesima, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo di consegna ed alla provenienza della merce.

#### **Art. 4 - Qualità migliore.**

La merce consegnata di qualità migliore di quella contrattata non può essere rifiutata purché sia della provenienza, della varietà e della specie convenuta.

#### **Art. 5 - Vendita su campione.**

Nelle vendite su «campione reale» o su «campione tipo», il campione è diviso fra le parti contraenti.

Se la vendita è conclusa a mezzo di mediatore una parte del campione è consegnata al compratore e l'altra è trattenuta dal mediatore.

Nei contratti conclusi su «campione tipo» è tollerata, senza diritto ad abbuono, una differenza non superiore all'1% del valore della merce.

### REQUISITI DELLA MERCE

#### **Art. 6 - Caratteristiche generali.**

Se la merce non è contrattata «su campione reale» o con le clausole «vista e gradita» o «salvo visita» o «tal quale» od altre simili, si intende sempre contrattata alla condizione di «sana, leale e mercantile».

#### **Art. 7 - Merce sana.**

Per merce sana s'intende merce esente da odori anormali, che non sia riscaldata, né fermentata, né germogliata e che non abbia macchie di muffa, non contenga granelle carbonatate e cotte o tarlate: il tutto secondo la buona media dell'annata e in rapporto all'epoca della consegna.

#### **Art. 8 - Merce leale.**

Per merce leale si intende merce che non ha subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi e difetti.

#### **Art. 9 - Merce mercantile.**

Per merce mercantile si intende merce che non ha vizi o difetti speciali tali da impedirne la sua classificazione, all'e-

poca della consegna, nella buona media del prodotto dell'annata, in relazione alla provenienza della merce stessa.

**Art. 10 - Merce secca e stagionata.**

Il venditore che ha contrattato cereali secchi è tenuto a consegnare merce «*scorrevole alla mano*» che dà la risonanza tipica della propria specie e che è stata sottoposta ad adeguata essiccazione.

Se la merce è stata contrattata come «*stagionata*» il venditore è tenuto a consegnare merce ben conservata che abbia un grado di umidità tollerata in rapporto alla stagione in cui si effettua la consegna, avuto riguardo alla buona media della raccolta dell'annata.

## IMBALLAGGI

**Art. 11 - Imballi.**

Gli imballi devono essere atti all'uso e generalmente forniti dal venditore.

## CONSEGNA

**Art. 12 - Termini di consegna.**

Se la merce è contrattata per «*consegna prontissima*» o «*immediata*», la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

Per contratti stipulati alla condizione di *consegna pronta/disponibile*, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

Per i contratti stipulati alla condizione di *consegna differita in una o più epoche*, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce.

Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle ven-

dite stipulate alla condizione «*franco arrivo*».

Nei termini per la consegna pronta o prontissima e in quelli per consegna da eseguire in un periodo non superiore a 15 giorni, i giorni festivi e comunque non lavorativi non sono computati.

Se il giorno terminale cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna è protratta al giorno immediatamente successivo non festivo e lavorativo.

Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

Per consegna o spedizione o ritiro o decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- per *prima decade*: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per *seconda decade*: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per *terza decade*: il periodo che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per *prima quindicina*: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per *seconda quindicina*: il periodo che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per *mensile*: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

Ogni quota di contratto viene considerata come un contratto separato a tutti gli effetti.

Se le parti non precisano in contratto il termine di consegna, questo si intende per consegna pronta da eseguire entro otto giorni successivi alla data del contratto.

La merce, quando la vendita non sia stata conclusa «*salvo visita*», deve essere sempre ritirata dal compratore.

**Art. 13 - Consegna in imballi del compratore.**

Se la merce contrattata deve essere insaccata in imballi del compratore,

costui deve far pervenire gli imballi al venditore. I termini di consegna di cui ai primi cinque commi dell'articolo precedente decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento degli imballi stessi.

#### **Art. 14 - Reclami.**

Il compratore che intende proporre reclami e/o contestazioni suole dare comunicazione non oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce, nel caso di «coacervo»<sup>2</sup> successivi all'ultimo ricevimento. Il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti «da essiccare».

Il reclamo contiene l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, il reclamo viene contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi ritrasmettono tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 15 - Disposizioni per la consegna.**

La messa a disposizione da parte del venditore viene effettuata entro il termine contrattuale, viene fatta a mezzo telegramma o telescritto in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e contiene indicazioni chiare affinché il compratore possa adeguarsi con normale diligenza.

Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo è comunicata per telescritto o telegramma spedito entro le ore 12 (dodici).

Negli altri giorni del periodo contrattuale la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente spedita non oltre le ore 18 (diciotto). Se spedita dopo le ore 18, la messa a disposizione ha effetto dal giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, il venditore può anticipare l'invio della comunicazione della

messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini degli altri adempimenti contrattuali.

La franchigia in tal caso decorre dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

Nella vendita con la condizione «ritiro» il venditore effettua la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

In caso di più messe a disposizione riferentisi ad una medesima quota il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno/autoarticolato per singolo luogo di consegna.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione «prontissima» o «pronta/disponibile», non è richiesta la messa a disposizione.

#### **Art. 16 - Luogo di consegna.**

Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce a proprio rischio e spese.

Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare, nella messa a disposizione, il luogo in cui la merce verrà caricata.

#### **Art. 17 - Tolleranze sui quantitativi contrattati.**

Se le parti non specificano in contratto che la quantità contrattata deve intendersi bloccata o precisa il venditore è autorizzato a consegnare il 2% in più o in meno della quantità stessa al prezzo di contratto.

Nei contratti a consegna ripartita, le tolleranze sopra indicate sono ammesse su ogni singola quota e non già sul quantitativo globale del contratto.

#### **Art. 18 - Peso.**

Peso netto in imballi del compratore: il peso degli imballi non è calcolato nel peso della merce.

Peso netto in imballi del venditore: il peso degli imballi non è calcolato nel

(2) Campione medio omogeneo nel caso di più consegne ravvicinate facenti parte della stessa quota contrattuale.

peso della merce.

**Art. 19 - Termini e disposizioni per la esecuzione del contratto.**

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e sono i seguenti:

a) Per contratti stipulati alla condizione di consegna «*prontissima*», la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

b) Per contratti stipulati alla condizione di consegna «*pronta/disponibile*», la merce s'intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna «*differita*» in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione. I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione di «*franco arrivo*».

**Art. 20 - Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro.**

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) Scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di «*prontissima*», «*pronta/disponibile*» o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione.

b) Negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto

di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione.

L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il pagamento nei termini di franchigia preesistenti.

L'inadempimento di una delle parti dà diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

**Art. 21 - Causa di forza maggiore.**

Per eventi imprevedibili che impediscono in maniera definitiva l'esecuzione, il contratto è risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

La parte che invoca la causa di forza maggiore ne dà comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo telex o telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

## RICEVIMENTO E CONTROLLO

**Art. 22 - Ricevimento della merce.**

La constatazione della quantità e della qualità e condizionamento della merce deve aver luogo:

a) *in partenza*, se la merce è ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati, oppure dal vettore all'atto della spedizione per ferrovia;

b) *in arrivo*, se la merce è consegnata o spedita con mezzi del venditore.

La constatazione della merce deve aver luogo a destinazione, ancorché la merce sia stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati.

Il compratore in ogni caso deve conservare diligentemente, nell'interesse



delle parti, la merce pervenutagli o da lui ritirata, anche se ritenga per una qualsiasi ragione di avere diritto di rifiutarla.

Nel caso però in cui la merce sia «alla rinfusa», se il ricevitore ritiene di respingerla e non sia in grado di riceverla separatamente, deve previamente prelevare regolare campione.

**Art. 23 - Differenze qualitative - Mancato controllo da parte del venditore e prelievo campioni.**

Qualora il compratore constati differenze qualitative o di condizionamento fra la merce contrattata e quella ricevuta, ne dà comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna al massimo entro due giorni successivi al ricevimento della merce, esclusi i giorni festivi o comunque non lavorativi.

Il compratore procede al campionamento della merce, così come previsto all'art. 24.

Se il venditore o l'incaricato di questo non si presenta ai controlli di cui sopra entro tre giorni lavorativi dal ricevuto avviso, il compratore dispone della merce ricevuta facendo però prelevare o suggellare da Pubblico Ufficiale o da Pubblico Mediatore o da Campionatore riconosciuto o da Spedizioniere riconosciuto o da Spedizioniere indipendente o da persona designata dal Presidente dell'Associazione Granaria di Milano almeno tre campioni della stessa per l'accertamento della qualità, secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Analogamente il Pubblico Ufficiale o il Pubblico Mediatore o il Campionatore riconosciuto o lo Spedizioniere indipendente o la persona designata come sopra indicato provvede alla constatazione del peso della merce ricevuta al fine di accertare la eventuale differenza.

**Art. 24 - Campionamento - Analisi e perizie.**

a) Campionamento

Il prelevamento dei campioni sigillati – se richiesto – compete anche per gli oneri relativi al venditore per le vendite «franco partenza» ed al compratore per le vendite «franco arrivo».

I campioni vengono prelevati nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi rice-

ve e chi effettua la consegna, siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza specifica autorizzazione, rappresenta nel campionamento la parte che gli ha affidato il trasporto e conserva dalle parti.

I campioni per la determinazione dell'umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, sono confezionati in contenitori di vetro o plastica a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma e/o telexscritto, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o ad Autorità Pubblica più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.

b) Analisi

In caso di reclamo, il campione od i campioni sono presentati per l'analisi al Laboratorio dell'Associazione Granaria di Milano od ad altro richiamato nel contratto di compravendita:

- Entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta o Corriere decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.

- Limitatamente ai prodotti «da essiccare», i campioni sono depositati entro 4 (quattro) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo Posta.

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.

I risultati delle analisi sono vincolanti per i contraenti e sono spediti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento alla controparte a mezzo raccomandata.

Qualora il venditore intenda avvalersi della «contro-analisi», deve presentare allo stesso laboratorio d'analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò

contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o teletascritto.

A seguito del ricorso alla seconda analisi, viene considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese d'analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte in difetto.

Nel caso di "filiera" i filieristi provvedono a trasmettere nel più breve tempo possibile (debito corso) e comunque non oltre 8 giorni le comunicazioni relative agli accertamenti analitici menzionati al rispettivo filierista.

Della mancata osservanza di tale obbligo è responsabile ad ogni effetto la parte che non ha adempiuto all'osservanza.

**Art. 25 - Abbuoni per differenza di qualità o di condizionamento.**

L'abbuono che il venditore deve accordare al compratore per constatate differenze di qualità o di condizionamento è determinato di solito mediante arbitrato di qualità e condizionamento presso l'Associazione Granaria di Milano, su constatazioni fatte e su campioni suggellati prelevati nel modo stabilito dall'articolo precedente.

**Art. 26 - Ricorso agli arbitri.**

Qualora sorgano contestazioni in ordine al rifiuto della merce i contraenti sono soliti ricorrere agli arbitri nominati ai sensi del Regolamento vigente presso la Borsa Merci dell'Associazione Granaria.

**Art. 27 - Rischi di viaggio.**

La merce venduta «franco partenza magazzino del venditore» viaggia a rischio e pericolo del compratore.

La merce venduta «franco arrivo magazzino del compratore» viaggia a rischio e pericolo del venditore.

I cali, gli ammanchi e le avarie, non imputabili al trasporto, vanno immediatamente notificati dal compratore al venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore.

## PREZZO E PAGAMENTO

**Art. 28 - Prezzo.**

Il prezzo è commisurato al chilogrammo e si riferisce alla merce nelle

condizioni di imballo pattuite.

**Art. 29 - Pagamento.**

Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per pronta valuta e franco di spese, ad ogni singola consegna.

Per «pagamento pronto», s'intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro a spedizione della merce.

Quando la merce è venduta alla generica condizione di «consegna franco valuta», il pagamento s'intende pattuito «pronto».

Per pagamenti «differiti», cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.

Nonostante sia pattuito il pagamento «differito», il venditore ha il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconosciuta però al compratore:

a) in caso di pagamento pattuito «pronto»: lo sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;

b) in caso di pagamento pattuito «differito», oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi – conteggiati in base al Tasso ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti – per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.

In caso di rifiuto da parte del compratore, il contratto s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

**Art. 30 - Pagamento contro apertura di credito.**

Se il pagamento è convenuto con apertura di credito contro documenti di spedizione ed entro un determinato limite di tempo, l'apertura di credito stessa si intende irrevocabile, confermata, valida per il periodo contrattualmente utile per la spedizione o consegna.

**Art. 31 - Pagamento contro reversali.**

Il pagamento se è convenuto contro



reversali, deve essere eseguito nella sua totalità alla presentazione della reversale o ricevuta di spedizione.

**Art. 32 - Modalità e luogo di pagamento.**

Il pagamento deve essere eseguito nelle mani del venditore o al suo domicilio o al mercato o allo spedizioniere incaricato.

**Art. 33 - Ritardato o mancato pagamento.**

Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce a consegne ripartite, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa diffida ad adempiere entro 8 (otto) giorni a mezzo telexscritto, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.

**Art. 34 - Ritardato o mancato pagamento di altri contratti.**

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa diffida ad adempiere entro 8 (otto) giorni a mezzo telexscritto, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione.

**Art. 35 - Pagamento nei casi di contestazione.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 26, i reclami per deficienza di peso o di condizionamento o per differenza di qualità non esonerano il compratore dalla osservanza del termine pattuito per il pagamento.

**Art. 36 - Variazioni tributarie.**

Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di prezzo finito a tutti gli effetti, qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni, abolizioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità nazionali e/o comunitarie gravanti sul costo d'importazione e di nazionalizzazione della merce o

della materia prima da cui è ottenuta, il prezzo del contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.

Gli aumenti e/o diminuzioni sono calcolati con riferimento al valore della merce assunto per l'applicazione dell'onere, della tassa e/o dell'imposta istituita, abolita o modificata.

**MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 37 - Risoluzione del contratto.**

In caso di risoluzione del contratto per totale o parziale inadempimento, il danno è determinato in base ai prezzi correnti sulla piazza di Milano, accertati nella riunione di mercato immediatamente successiva alla inadempienza medesima, o mediante arbitrato amichevole.

**Art. 38 - Arbitrato.**

Quando nei contratti di compravendita di cereali e di altre merci considerate nella presente raccolta viene inserita la clausola «arbitrato Milano» o «contratto Milano» o altra analoga, le eventuali controversie sono risolte mediante arbitrato da esperirsi presso l'Associazione Granaria secondo il regolamento da questa predisposto.

Anche quando manchi la clausola predetta, le parti solitamente preferiscono risolvere le loro controversie mediante arbitrato amichevole presso l'Associazione Granaria.

**USI PARTICOLARI**

**GRANI - MAIS  
GRANAGLIE NAZIONALI**

**Art. 39 - Requisiti della merce.**

Se nel contratto è convenuto grano di tipo «fino» la merce consegnata deve risultare di produzione e provenienza notoriamente pregiata e di varietà omogenea.

Se è stato convenuto grano «buono mercantile» la merce deve essere almeno di provenienze comuni costituite anche da diverse varietà ma similari purché convenientemente miscelate.

Il grano contrattato come «mercantile» deve essere almeno di produzione comune, anche di varietà diverse.

**Art. 40 - Peso specifico (ettolitrico).**

Per peso specifico (ettolitrico) si intende il peso naturale del cereale riferito all'ettolitro. Per i contratti di grano, segale, orzo e avena «su denominazione», se non è esplicitamente convenuto, non è garantito un peso minimo specifico (ettolitrico).

Qualora le parti non abbiano concordemente designato altro laboratorio riconosciuto, la verifica del peso specifico (ettolitrico) deve essere eseguita presso il laboratorio chimico dell'Associazione Granaria di Milano con apposite bilance tecniche.

**Art. 41 - Deficienza di peso specifico (ettolitrico).**

La deficienza di peso specifico (ettolitrico) accertata nei cereali nazionali dà diritto ai seguenti abbuoni a favore del compratore:

– *Grano fino*: deficienza tollerata Kg. 1 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,75%;

– *Grano buono mercantile*: deficienza tollerata Kg. 2 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per il primo Kg. di deficienza e 0,75 % per il secondo;

– *Grano mercantile*: deficienza tollerata Kg. 3 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per il primo Kg. di deficienza e 0,75% per ciascuno degli altri 2 Kg./hl.

In caso di maggiori deficienze di peso specifico, l'abbuono relativo è determinato, salvo intervenuto accordo tra le parti, attraverso una valutazione arbitrale.

Il peso specifico (ettolitrico) risultante superiore a quello contrattato non dà diritto ad aumento di prezzo.

**Art. 42 - Tolleranza di corpi estranei.**

La percentuale di corpi estranei, purché non dannosi, tollerata per ciascuna delle qualità contrattate e i relativi abbuoni sono i seguenti:

**GRANO FINO**

*Impurità tollerata senza abbuono 1,50%:*

Eccedenza tollerata fino al 3,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);

*Chicchi spezzati tollerati senza abbuono 2%:*

Eccedenza tollerata dal 2,01% al 4% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per ogni punto di eccedenza.

**GRANO BUONO MERCANTILE**

*Impurità tollerata senza abbuono 2%:*

Eccedenza fino al 2,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell'1%;

*Chicchi spezzati tollerati senza abbuono 2%:*

Eccedenza tollerata dal 2,01% al 4% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per ogni punto di eccedenza;

*Chicchi germinati tollerati fino ad un massimo dell'1%*

contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50%.

**GRANO MERCANTILE**

*Impurità tollerata senza abbuono 2%:*

Eccedenza tollerata per corpi utilizzabili fino al 4,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell'1% per punto;

*Chicchi spezzati 3%:*

Eccedenza tollerata fino al 6% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50 per ogni punto di eccedenza;

*Chicchi germinati 1%:*

tollerati contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50.

Qualora sia espressamente convenuto il minimo di indice di caduta "falling number" (in secondi), una eventuale deficienza di 10 secondi è tollerata.

Ulteriori deficienze comporteranno un abbuono pari a 0,1% sul valore della merce, per ogni secondo, e sino a un massimo di abbuono dell'1,5% sul valore della merce.

**MAIS E CEREALI MINORI**

(Orzo, segale, avena, etc.)

La tolleranza di corpi estranei è per il mais dell'1% e per i cereali minori del 3%.

Per le eccedenze valgono gli usi di

cui all'art. 25.

**Art. 43 - Tolleranze (umidità del mais).**

Per mais a stagione da essiccare, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 30%, salvo altra specificazione. Tutti gli abbuoni, indicati nella tabella sotto riportata, sono validi e applicabili anche per una diversa pattuita base di umidità.

**GRANOTURCO SECCO**

*Umidità eccedente il 15%:*

- dal 15,01% al 16,00%: abbuono proporzionale del 2%;
- oltre il 16,00%: il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

*Chicchi spezzati: (cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattene da vaglio a maglie di mm. 0,50):*

- fino al 4,00%: tollerati senza abbuono;
- da 4,01% all'8,00%: abbuono proporzionale dello 0,25%;
- da 8,01% al 10,00%: abbuono proporzionale dello 0,50%.

*Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati (chicchi di altri cereali attaccati da parassiti, germinati, tinti per riscaldamento ma con mandorla di colorazione chiara):*

- fino a 2,00%: tolleranze senza abbuono;
- da 2,01 a 4,00%: abbuono proporzionale dello 0,50%.

*Impurità varie (Nulle)*

*(tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi avariati da fermentazione, ammuffiti, tarlati, tostati da essiccazione o tinti per autoriscaldamento e con mandorla di colorazione non chiara – pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, semi estranei, insetti morti e frammenti di insetti):*

- fino a 1,00%: tollerate senza abbuono;
- da 1,01% a 4,00%: abbuono proporzionale dell'1%.

**GRANOTURCO A STAGIONE DA ESSICCARE**

Si applicano i seguenti coefficienti di abbuono o bonifico, per ogni punto

(o frazione):

*Umidità eccedente quella pattuita:*

- per i primi 2 punti: abbuono dell'1,50%;
- da 2 a 4 punti: abbuono dell'1,75%;
- da 4,01 a 8 punti: abbuono del 2,00%;
- da 8,01 a 10 punti: abbuono del 3,00%.

*Umidità inferiore a quella pattuita:*

bonifico dell'1,40% per ogni punto o frazione, in proporzione, fino al limite del 18% di umidità.

In ogni caso, il compratore ha diritto di rifiutare la merce allorché sia riscontrato un tenore di umidità di 10 (dieci) punti percentuali superiore al tasso pattuito.

Il mais venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 15%.

Per il mais «secco» è tollerato l'1% di maggiore umidità, con abbuono proporzionale del 2%.

**Art. 44 - Calo di trasporto.**

Il calo naturale di trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,25%.

**Art. 45 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore, per la conclusione di contratti di compravendita di cereali, è dovuta da ciascuna delle parti nella misura:

grano	.....	€ 0.039 al q.le
mais	.....	€ 0.039 al q.le
miglio, scagliola, panico e granaglie varie	.	€ 0.103 al q.le

**CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA**

**Art. 46 - Conclusione del contratto.**

I contratti di compravendita conclusi sulla piazza di Milano per cereali di provenienza estera sono conclusi secondo le condizioni generali previste dai contratti interassociativi nazionali.

**Art. 47 - Vendite su denominazione.**

I cereali di provenienza estera, contrattati su denominazione d'origine sono conformi allo standard corrispondente alla «buona media» al tempo della consegna e a seconda della provenienza.

La «buona media» può essere accertata, a richiesta degli interessati, da un collegio di periti nominato dall'Associazione

Granaria di Milano.

**Art. 48 - Vendite su certificato di qualità o di condizionamento.**

Se il contratto è concluso su certificato ufficiale di qualità o condizionamento rilasciato dal paese di provenienza, il venditore è tenuto a esibire al compratore il certificato stesso.

**Art. 49 - Costatazione del peso specifico (ettolitrico).**

Qualora le parti non abbiano concordemente designato altro laboratorio riconosciuto, le constatazioni ufficiali del peso specifico o ettolitrico dei cereali esteri importati sono solitamente eseguite presso l'Associazione Granaria di Milano, su campioni prelevati e sigillati al confine dalle parti o dai loro rappresentanti.

**Art. 50 - Abbuoni.**

La deficienza di peso specifico (ettolitrico) in confronto a quello contrattato, accertata nei grani esteri importati dà luogo ai seguenti abbuoni:  
– fino allo 0,50%: nessun abbuono;  
– dallo 0,51% al 2,00%: abbuono dello 0,50% per ogni punto (frazioni in proporzione);  
– dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell'1%.  
Eventuali maggiori deficienze di peso specifico (ettolitrico) ed eccedenze di corpi estranei sono solitamente regolate a mezzo di valutazioni arbitrali.

**Art. 51 - Vendite a condizioni di pagamento contro buono di consegna.**

Se convenuto il pagamento contro ritiro del buono di consegna, il compratore ritira e paga il buono entro le 48 ore successive alla messa a disposizione del buono stesso.

**Art. 52 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore, per la conclusione di contratti di compravendita di cereali di provenienza estera, è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:  
grano ..... € 0.039 al q.le  
mais ..... € 0.039 al q.le  
miglio, scagliola,  
panico e granaglie varie ..... € 0.052 al q.le

SFARINATI E CASCAMI  
DI GRANO E DI MAIS

**Art. 53 - Calo di trasporto.**

Il calo e lo sfrido per trasporto e manipolazione sono tollerati nella misura massima dello 0,30%.

**Art. 54 - Peso uniforme.**

Il peso uniforme dei colli confezionati in imballi è solitamente di Kg. 50.

**Art. 55 - Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri.**

Se gli sfarinati sono contrattati con una precisata percentuale di ceneri inferiore ai massimi di legge, l'eccedenza di ogni centesimo di punto dà diritto a un abbuono proporzionale dello 0,30%.

**Art. 56 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di farine, cascami di grano e mais, è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:  
sfarinati ..... € 0.052 al q.le  
cascami di grano e mais,  
farinette ..... € 0.052 al q.le  
farinaccio, crusca  
e cruschetto ..... € 0.052 al q.le

RISONI

**Art. 57 - Peso.**

Nei casi di contestazione del peso della merce, fa fede il peso accertato sulla pesa pubblica del luogo di consegna.

**Art. 58 - Tolleranze (peso).**

Se le parti non specificano in contratto che la quantità contrattata deve intendersi "bloccata" o "precisa" è ammessa la consegna del 5% in più o in meno della quantità stessa, di cui il 2% al prezzo di contratto e il 3% al prezzo ufficiale di mercato del giorno di consegna o ritiro.

Se la merce è stata preventivamente visitata in «monte» e accettata in quantità, il venditore consegna la quantità visitata. Se invece la quantità della merce è indicata o stimata o stabilita in forma approssimativa, il quantitativo da consegnarsi non può superare o essere inferiore al 10% della quantità indicata, stimata o stabilita in via approssimativa.

**Art. 59 - Tolleranze (umidità).**

Il risone venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 14,50%; è tollerata un'eccedenza dello 0,50% con abbuono dello 0,50% sul prezzo di contratto.

**Art. 60 - Tolleranze (corpi estranei).**

Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche, le tolleranze sono le seguenti:

- *corpi estranei:*  
è tollerata la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili fino al limite massimo dello 0,30 per mille. Oltre tale limite, il compratore può rifiutare la merce.
- *corpi estranei non commestibili:*  
le sostanze minerali o vegetali non commestibili, sempre che esse non siano tossiche sono tollerate fino al limite massimo dello 0,15 per mille. Oltre tale limite il compratore può rifiutare la merce.  
Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, per le deficienze quali-

tative oltre i limiti previsti dal presente articolo, è uso procedere alla valutazione arbitrare, da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi e/o perizie eseguite dal laboratorio dell'Associazione Granaria.

**Art. 61 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di risone, è dovuta nella misura di € 0.052 al quintale da parte del venditore e di € 0.361 da parte del compratore.

**RISI E ROTTURE DI RISO**

**Art. 62 - Tolleranze (corpi estranei) - Abbuoni.**

Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o particolari caratteristiche garantite, gli abbuoni a favore del compratore, per deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

a) RISO LAVORATO:

	ECCEDENZA	ABBUONO
<b>Umidità</b> .....	Fino allo 0,50 % .....	1%
Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore può rifiutare la merce.		
<b>Rotture</b> .....	Fino all'1% .....	0,50%
.....	Dall'1,01% al 2,00% .....	1%
<b>Grani spuntati</b> .....	Fino al 2% .....	0,20%
.....	Dal 2,01% al 5,00 % .....	0,40%
<b>Grani striati rossi</b> .....	Fino allo 0,50% .....	1%
.....	Dallo 0,51% al 2,00% .....	2%
<b>Disformità verticali e impurità varietali</b> .....	Fino al 2% .....	1%
.....	Dal 2,01% al 5,00% .....	2%
<b>Grani gessati</b> .....	Fino allo 0,50% .....	1%
.....	Dallo 0,51% all'1,50% .....	2%
<b>Grani danneggiati</b> .....	Fino allo 0,30% .....	1,50%
.....	Dallo 0,31% all'1,00% .....	3%
<b>Grani danneggiati dal calore</b> .....	Fino allo 0,01% .....	1,50%
.....	Dallo 0,02% allo 0,05% .....	3%
<b>Corpi estranei (compresi i grani vestiti)</b> .....	Fino allo 0,01% .....	1,50%
.....	Dallo 0,01% allo 0,02% .....	3%

b) **ROTTURE DI RISO:**

- *Umidità*

Ecceденza rispetto al pattuito fino a 0,50% = abbuono dell'1%.

Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore può rifiutare la merce.

- *Calibratura*

Qualora la vendita faccia riferimento a una percentuale massima di rottura che passi attraverso un setaccio con fessure di calibro prestabilito, è consentita una tolleranza del 2% senza abbuono.

Per ulteriore ecceденza fino al 3% = abbuono dell'1%.

- *Corpi estranei*

Ecceденza fino allo 0,50% = abbuono dell'1%.

Ecceденza fino all'1% = abbuono del 2%.

**Art. 63 - Calo di trasporto.**

Il calo naturale per il trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,50%.

**Art. 64 - Merce destinata all'estero (peso e qualità) - Campionamento.**

Salvo quanto previsto dall'art. 24, per la merce contrattata con la esplicita dichiarazione che essa è destinata all'esportazione, il controllo della merce stessa in peso e qualità è effettuato in partenza, a eccezione dei casi in cui l'Istituto per il Commercio con l'Estero rilascia certificato di qualità vincolante per le parti.

Se il campionamento è convenuto «al confine» o al «porto di imbarco», il compratore dà tempestivo preavviso al venditore del luogo e del tempo in cui procederà al campionamento.

Il campionamento al «porto d'imbarco» è fatto all'atto dello scarico dal veicolo con il quale la merce arriva al porto.

Il prelevamento dei campioni è eseguito a scandaglio su almeno il 10% degli imballi a mezzo sonda, all'imboccatura, al centro e al fondo di ciascun imballo.

Per tutte le varietà di riso e derivati vendute in confezioni speciali, il prele-

vamento dei campioni è eseguito a scandaglio su almeno il 5% delle confezioni. Le confezioni speciali dalle quali dovranno essere prelevati i campioni non devono superare il numero di 10 pezzi complessivamente per ogni singola pezzatura e qualità.

Il prodotto prelevato è mescolato per assicurare l'omogeneità dei campioni che dovranno essere di 200-300 grammi ciascuno.

**Art. 65 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di riso e rotture di riso è corrisposta nella misura dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore da calcolarsi sul prezzo<sup>3</sup> di contratto.

**PULE E CASCAMI DI RISO**

**Art. 66 - Denominazione ed ecceденze.**

Il maggiore contenuto di grassi e proteine riscontrato nelle pule e nelle pulette in confronto alla percentuale convenuta non dà luogo ad aumento di prezzo a favore del venditore.

**Art. 67 - Campionamento.**

Vedi art. 24, punto a).

**Art. 68 - Analisi.**

Vedi art. 24, punto b).

**Art. 69 - Tolleranze e abbuoni.**

Nella consegna di pule e di pulette sono tollerate, in rapporto alla percentuale convenuta, le sotto indicate deficienze di contenuto di grassi e proteine, rispettate le caratteristiche prescritte dalla legge, contro corresponsione

(3) Vedi art. 6 della legge 03.02.1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione del mediatore): «Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali».



dei seguenti abbuoni sul prezzo di contratto a favore del compratore:

sulla prima unità percentuale . . . .1%  
sulla seconda unità percentuale . . .2%

Le frazioni di unità mancanti, entro i suddetti limiti di tolleranza, sono conteggiate proporzionalmente.

Oltre tali limiti, il compratore può rifiutare la merce.

Se nella puleta la percentuale di sabbia o silice eccede il massimo convenuto, è riconosciuto a favore del compratore un abbuono sul prezzo di contratto come segue:

sul primo 0,40% di eccedenza fino .4%  
da 0,41% a 0,80% di eccedenza fino .7%

Oltre tali limiti, il compratore può rifiutare la merce.

Sono tollerate differenze di qualità e condizionamento nelle pule e pulette di natura diversa da quelle sopra contemplate, nonché eventuali differenze di qualità e condizionamento nel farinaccio e nei cascami di riso in genere, sino a un massimo del 15%.

Oltre tale percentuale, il compratore può rifiutare la merce.

#### **Art. 70 - Calo di trasporto.**

Il calo naturale di trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,25%.

#### **Art. 71 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di pule e farinacci è corrisposta nella misura di € 0.103 da parte del compratore e del venditore, per quelli di granaverde è corrisposta nella misura di € 0.155 da parte del venditore e del compratore da calcolarsi sul prezzo.

## LEGUMI PER L'ALIMENTAZIONE

### CLASSIFICAZIONI - DISTINZIONI

#### **Art. 72 - Classificazione delle lenticchie.**

Le lenticchie, a seconda della loro dimensione o diametro, sono classificate secondo le seguenti denominazioni:

“0” diametro mm. 7

“1” diametro mm. 6,50

“2” diametro mm. 6

“3” diametro mm 5,50

*Contrattazioni* - I fagioli, i piselli ed i ceci sono contrattati generalmente su campione, le lenticchie e le fave su denominazione e su campione-tipo<sup>4</sup> dell'annata.

#### **Art. 73 - Garanzia di sterilizzazione.**

Le lenticchie sono sempre vendute garantite sterilizzate; per gli altri legumi tale garanzia viene espressamente convenuta.

#### **Art. 74 - Tolleranze (corpi estranei nei prodotti nazionali) - Abbuoni.**

Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche garantite, il contenuto di impurità vegetali o minerali (corpi estranei), di legumi guasti o bucati o colorati, nei legumi di produzione nazionale è così regolato:

##### *Lenticchie:*

sino a 0,50 % di corpi estranei: tollerato senza abbuono;

da 0,51 a 1% di corpi estranei: bonifico pari al 100% del loro peso;

da 1,01 a 1,50 % di corpi estranei: bonifico pari al 200% del loro peso;

sino a 0,50 % di lenticchie guaste o bucate o tarlate: tollerato senza abbuono;

da 0,51 a 1% di lenticchie guaste o bucate o tarlate: bonifico pari al 100% del loro peso;

da 1,01 a 1,50 % di lenticchie guaste o bucate o tarlate: bonifico pari al 200% del loro peso.

##### *Fagioli:*

sino a 1% complessivamente di corpi estranei, fagioli bucati o tarlati o guasti o di diverso colore: tollerato senza abbuono;

da 1,01 a 2% idem come sopra: bonifico pari al 100% del loro peso;

da 2,01 a 3% idem come sopra: bonifico pari al 200% del loro peso.

(4) I campioni-tipo sono registrati, anno per anno, da appositi organismi delle zone di produzione.

*Ceci:*

sino a 0,50% di corpi estranei: tollerato senza abbuoni; da 0,51 a 1% di corpi estranei: bonifico pari al 100% del loro peso;

da 1,01 a 1,50% di corpi estranei: bonifico pari al 200% del loro peso; sino a 0,50% di ceci guasti, bucati o tarlati: tollerato senza abbuoni;

da 0,51 a 1% di ceci guasti, bucati o tarlati: bonifico del 100% del loro peso;

da 1,01 a 1,50% di ceci guasti, bucati o tarlati: bonifico del 200% del loro peso.

*Ceci ad uso zootecnico:*

sino al 3% complessivamente di corpi estranei, ceci guasti o bucati o tarlati: tollerato senza abbuono;

da 3,01 a 5% idem come sopra: bonifico pari al 100% del loro peso;

dal 5,01 a 8% idem come sopra: bonifico pari al 200% del loro peso.

*Fave ad uso zootecnico:*

sino al 3% di corpi estranei: tollerato senza abbuono;

da 3,01 a 5% di corpi estranei: abbuono fino al 100% del loro peso;

da 5,01 a 8% di corpi estranei: abbuono fino al 200% del loro peso.

Oltre tali percentuali il compratore può rifiutare la merce.

**Art. 75 - Tolleranze (corpi estranei nei prodotti esteri).**

Per i legumi di provenienza estera le tolleranze ammesse sono quelle in uso nei paesi di provenienza.

**Art. 76 - Tolleranze sulla classificazione.**

Nei contratti di lenticchie e ceci conclusi secondo un determinato diametro o "calibro", è ammessa una tolleranza massima del 10% di prodotti di diametro immediatamente inferiore a quello stabilito.

**Art. 77 - Calo di trasporto.**

Il calo naturale di trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,25 %.

**Art. 78 - Tele o imballi - Peso.**

I legumi si intendono contrattati «tela per merce» (peso lordo per netto) in colli di peso uniforme.

**Art. 79 - Provvigione.**

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti su piazza di legumi è corrisposta nella seguente misura:

fagioli, lenticchie e ceci ed altri legumi, al quintale € 0.103 dal venditore e € 0.077 dal compratore;

ceci, fave da foraggio e simili, al quintale € 0.052 da ciascuna delle parti contraenti.

SEMENTI IN NATURA<sup>5</sup>

**Art. 80 - Estensione degli usi.**

Si applicano gli usi alle contrattazioni di sementi in natura (prodotte dall'agricoltore e cedute al selezionatore) di cereali, foraggere, oleaginose, piante da fibra, barbabietole, tuberi-seme di patata e ortive.

**Art. 81 - Vendita su campione reale.**

Nelle vendite su campione quest'ultimo è diviso fra il mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore fa fede in caso di contestazione. Nelle vendite dirette il campione è trattenuto dal compratore.

**Art. 82 - Vendita con garanzia di purezza e germinabilità.**

Se il venditore garantisce una determinata percentuale di purezza e germinabilità, il compratore riceve la merce anche se questa non risponde in tutto alla garanzia espressa in contratto, purché la differenza non superi l'1% sulla purezza ed il 3% sulle germinabilità. Il compratore ha, in tale ipotesi, diritto al rimborso percentuale del minore valore della semente, conteggiando separatamente la purezza dalla germinabilità.

(5) Per le specie regolamentate dalla legge 1096/71, la vendita di sementi in natura è limitata alla cessione da parte dell'agricoltore-moltiplicatore al selezionatore.



**Art. 83 - Omogeneità.**

Le sementi devono essere in ogni caso omogenee, vale a dire della stessa varietà<sup>6</sup> o tipo e della stessa categoria.

**Art. 84 - Peso dei colli.**

Qualora le sementi in natura vengano vendute in imballi (tela per merce), gli stessi devono essere nuovi.

**Art. 85 - Reclami - Analisi.**

I vizi apparenti e le differenze di qualità della merce sono denunciati, secondo gli usi contrattuali, al venditore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, con telegramma o con telexscritto contenenti l'invito alle verifiche ed all'eventuale prelievo in contraddittorio dei campioni relativi, se a tale prelievo non sia stato provveduto in partenza.

In difetto di ciò, la parte dirigente procede al prelevamento e suggellamento dei campioni tramite un Pubblico Ufficiale.

Se per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge si rende necessario l'esame analitico presso un laboratorio autorizzato, i campioni debitamente sigillati sono inviati all'analisi entro cinque giorni dal ricevimento della merce o dal loro prelevamento.

I responsi analitici sono comunicati al venditore di solito entro due giorni lavorativi successivi a quelli del ricevimento del certificato del competente laboratorio di analisi.

**Art. 86 - Provvigioni.**

La provvigione spettante ai mediatori per la compravendita è corrisposta nelle seguenti misure:

- a) nelle contrattazioni fra produttori e commercianti: 1% dal solo compratore;
- b) nelle contrattazioni fra commercianti: da ciascuna delle parti contraenti, nella seguente misura:

1. *Erba medica - Trifoglio violetto - Trifoglio incarnato - Trifoglio alessandrino - Lupinella sgusciata - Lotus*

€ 0.103 il q.le per partite fino a 50 q.li

€ 0.077 il q.le per partite superiori ai 50 q.li

2. *Lino - Lupinella in guscio - Loietti tutti - Colza - Ravizzone - Senape - Fieno-greco - Vigna - Soia - Piselli - Sorgo zuccherino - Sorgo gentile - Sorgo nero - Miglio - Panico - Veccia bianca - Veccia nera - Scagliola - Cicerchia - Cicerchiola - Mochi - etc.*

€ 0.077 il q.le per qualsiasi quantitativo

3. *Favino - Avena - Segale - Orzo*

€ 0.036 il q.le per qualsiasi quantitativo

4. *Sulla sgusciata - Graminacee - Rape - Barbabietole*

€ 0.155 il q.le per qualsiasi quantitativo

5. *Ladino*

€ 0.258 il q.le per qualsiasi quantitativo

6. *Scarti diversi per uso bestiame*

€ 0.103 il q.le per qualsiasi quantitativo

7. *Fumento in natura*

€ 0.052 il q.le per affari normali

€ 0.052 il q.le per prestazioni sussidiarie, assistenza tecnica, etc.

8. *Fumenti selezionati*

€ 0.103 il q.le per le vendite al dettaglio (si intendono per «dettaglio» partite fino a 50 q.li)

€ 0.036 il q.le per vendite all'ingrosso (si intendono per «ingrosso» partite oltre 50 q.li)

9. *Fumentone in natura e selezionato*

€ 0.052 il q.le per qualsiasi quantitativo

10. *Risone da seme*

€ 0.103 il q.le per qualsiasi quantitativo

La provvigione è corrisposta dal solo venditore se trattasi di risone selezionato.

(6) Cultivar.

## SEMI, FRUTTI OLEOSI E GERMI DI CEREALI

### **Art. 87 - Contrattazioni.**

Per i contratti relativi a semi e frutti oleosi conclusi sulla piazza di Milano, si applicano gli usi di cui all'art. 1.

### **Art. 88 - Differenze qualitative tolleranze ed abbuoni.**

Nelle vendite di semi e frutti oleosi concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche garantite per merce sana-secca, le tolleranze ed abbuoni a favore del compratore, da detrarsi dal prezzo di contratto, sono regolati, in proporzione per ogni punto (o frazioni), secondo le indicazioni sotto riportate.

Oltre i limiti massimi il compratore può rifiutare la merce.

#### *- Semi di soia*

Tolleranza senza abbuono: fino al 2%.  
Dal 2,01% al 5,00%: abbuono dell'1%.

#### *- Semi di arachide, colza, girasole*

Tolleranza senza abbuono: fino al 2%.  
Dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell'1%.

#### *- Semi di lino*

Tolleranza senza abbuono: fino al 3%.  
Dal 3,01% al 4,00%: abbuono dell'1%.

#### *- Germe di mais*

Tolleranza senza abbuono: fino all'1%.  
Dall'1,01 al 2,00%: abbuono dell'1%.  
Dal 2,01 al 3,00%: abbuono del 2%.

#### *- Vinaccioli secchi*

Tolleranza senza abbuono: fino al 3%.  
Dal 3,01% al 6,00%: abbuono dell'1%.  
Dal 6,01% al 9,00%: abbuono del 2%.

#### *- Vinaccioli verdi*

Tolleranza senza abbuono: fino al 4%.  
Dal 4,01% all'8,00%: abbuono dell'1%.  
Dall'8,01% al 12%: abbuono del 2%.

#### *- Gemma di riso*

Nella gemma di riso, il contenuto di lolla di riso è tollerato fino al 2% senza abbuono.

Dal 2,01% al 2,50%: abbuono dell'1%.  
Dal 2,51% al 3,00%: abbuono del 2%.

Per tutti i prodotti prima considerati, il contenuto di corpi estranei minerali e/o terrosi è tollerato fino allo 0,50%, senza abbuono;

dallo 0,51% all'1,50%: abbuono dell'1% sulla tolleranza dello 0,50%;  
dall'1,51% al 3,00%: abbuono del 2% sulla tolleranza dello 0,50%.

In caso di disaccordo tra le parti per le eventuali eccedenze si fa rinvio all'art. 25.

## **- Umidità e Acidità**

### **a) Umidità**

#### *- Semi di soia*

L'umidità base è fissata al 14%.

Nel caso in cui all'analisi risulti un contenuto inferiore al 14% si procede ad un bonifico a favore del venditore dell'1% per ogni punto (frazione in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Qualora, invece, i risultati analitici eccedano l'umidità base gli abbuoni a favore del compratore saranno calcolati come segue:

- dal 14,01 al 15,00%: abbuono dell'1,50%;
- dal 15,01 al 15,50%: abbuono del 2%.

#### *- Semi di colza e girasole*

Il contenuto di umidità dei semi venduti è tollerato fino al 9% senza abbuono.

Dal 9,01% al 12% abbuono dell'1%.

#### *- Semi di lino e semi diversi dalle categorie sopraindicate*

Il contenuto di umidità è tollerato fino al 10% senza abbuono.

Dal 10,01 al 12% abbuono dell'1%.

#### *- Germe di mais*

Base 13,00%, massimo 18,00%.

Qualora risulti un contenuto di umidità inferiore al 13,00%, si calcola un bonifico a favore del venditore dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Nel caso in cui il contenuto di umidità risulti superiore, si conteggiano i seguenti abbuoni a favore del compratore:

- dal 13,01 al 16,00%: abbuono dell'1%;
- dal 16,01 al 18,00%: abbuono del 2%.

### **b) Acidità**

(determinata in acido oleico)

#### *- Germe di mais*

Tolleranza: fino al 4% senza abbuono.

Le eventuali eccedenze danno luogo ai seguenti abbuoni a favore del compratore, da calcolare per ogni punto (frazioni in proporzione) sul prezzo di contratto:

- dal 4,01 al 6,00%: abbuono dell'1,50%;
- dal 6,01 al 10,00%: abbuono del 2%.

- *Vinaccioli secchi*

Tolleranza: fino al 2% senza abbuono.

Per contenuti superiori, si calcolano i seguenti abbuoni a favore del compratore:

- dal 2,01 al 4,00%: abbuono dell'1,50%;
- dal 4,01 all'8,00%: abbuono del 2%.

**Art. 89 - Sostanze grasse e conguaglio.**

Nel caso in cui l'analisi accerti un contenuto di sostanze grasse inferiore o superiore al 15% viene conteggiato un abbuono o un bonifico, rispettivamente a favore del compratore o del venditore, calcolato sulla base del prezzo medio dell'olio, dedotto il prezzo della relativa farina di estrazione, moltiplicato per il coefficiente 1,1.

**Art. 90 - Reclami - Campionamento e Analisi.**

Per i reclami e le contestazioni si rinvia all'art. 14.

Per il campionamento e l'analisi si rinvia all'art. 24.

**Art. 91 - Calo di trasporto.**

Il calo di trasporto dei germi di grano e di granone, della gemma di riso e dei vinaccioli è tollerato nella misura massima dello 0,25%.

**Art. 92 - Provvigioni.**

La provvigione spettante ai mediatori per la conclusione di contratti sul mercato interno deve essere corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:

- *semi e frutti oleosi:*  
di produzione nazionale, al q.le € 0.026; di provenienza estera, franco vagone, al q.le € 0.026;
- *seme di lino di produzione nazionale:*  
al q.le € 0.052 dal compratore e € 0.077 dal venditore;

- *germi e vinaccioli:*

germi di grano, di granone e gemma di riso al q.le € 0.031, vinaccioli secchi al q.le € 0.026, vinaccioli verdi al q.le € 0.015.

**OLIO DI SEMI GREZZO**

**Art. 93 - Requisiti della merce.**

L'olio grezzo di semi viene garantito «sano, leale, di buona qualità mercantile» e, salvo le tolleranze d'uso, deve essere privo di deposito e non contenere miscela con oli di qualità diversa da quella contrattata.

**Art. 94 - Tolleranze - Umidità - Impurità - Abbuoni.**

Il contenuto di umidità/impurità, da accertare con solvente in etere di petrolio, è tollerato senza abbuono fino ad un massimo complessivo dello 0,50%.

**Art. 95 - Tolleranze - Acidità - Abbuoni<sup>7</sup>.**

In assenza di particolari condizioni, il grado di acidità espresso in acido oleico è così tollerato:

- olio di arachide - acidità base 3%, massimo 5%
- olio di vinaccioli - acidità base 2%, massimo 4%
- olio di mais - acidità massimo 4%
- olio di pomodoro - acidità base 4%, massimo 8%
- olio di soia - acidità base 1%, massimo 1,5%
- olio di lino industriale - acidità massima 2%
- olio di colza-ravizzone - acidità massima 2%
- olio di girasole - acidità base 2%, massimo 3%

Gli abbuoni vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione di punto e sono calcolati sul prezzo di contratto.

(7) Una percentuale di acidità inferiore a quella indicata dà luogo ad un bonifico a favore del venditore, mentre una percentuale superiore dà luogo ad un abbuono a favore del compratore. Il superamento di valori massimi fa scattare il diritto di rifiuto della merce.

**Art. 96 - Reclami - Campionamento e Analisi.**

Si applicano gli usi di cui all'art. 90.

**Art. 97 - Provvigioni.**

La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita è corrisposta nella seguente misura:

- oli grezzi di semi € 0.155 al quintale da parte del venditore e € 0.052 al quintale da parte del compratore;
- olio di soia, olio di colza, olio di semi vari € 0.310 al quintale;
- olio di girasole € 0.361 al quintale;
- olio di vinaccioli, olio di mais, olio di arachide € 0.413 al quintale.

#### PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE

**Art. 98 - Requisiti della merce.**

I panelli e le farine di estrazione provengono dalla spremitura o dalla estrazione del seme oleoso e germe di cereali.

**Art. 99 - Tolleranze di umidità.**

Nei panelli e nella farina di estrazione di semi di soia, il contenuto di umidità è tollerato senza abbuoni sino al 12,50%.

Per le eventuali eccedenze fino ad un massimo del 14%, l'abbuono a favore del compratore è dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Oltre il limite del 14%, il compratore può rifiutare la merce.

Nei panelli e farine di estrazione di altri semi oleosi e germe di cereali è tollerata un'eccedenza di due punti sul tasso convenuto, con un abbuono a favore del compratore dell'1% per ogni

punto (frazioni in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Oltre tale limite, il compratore può rifiutare la merce.

**Art. 100 - Abbuono per deficienza di contenuto di sostanze grasse, proteiche etc.**

Proteine: è tollerata una deficienza fino al 10% del tasso proteico convenuto, con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione) a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Lipidi: (solo per i panelli) è tollerata la deficienza di 3 punti rispetto al tasso lipidico pattuito, con un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione) a favore del compratore, da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Oltre i limiti di cui sopra, il compratore può rifiutare la merce.

**Art. 101 - Reclami - Campionamento e Analisi.**

Si applicano gli usi di cui all'articolo 90.

**Art. 102 - Provvigione.**

Il livello d'uso della provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita sul mercato interno è il seguente: panelli e farine di estrazione € 0.052 al quintale da ciascuna delle parti contraenti.

#### CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI

**Art. 103 - Reclami, campionatura, analisi.**

Nella compravendita di anticrittogamici, insetticidi, disinfestanti, diserbanti e concimi si applicano, quanto ai reclami, alla campionatura e alle analisi, gli usi di cui all'art. 85.

**b) Granoturco**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

sezione relativa

**c) Riso**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

sezione relativa

**d) Cereali minori**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

sezione relativa

**e) Patate**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo f) Ortaggi

sezione relativa

## f) Ortaggi

### COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

#### Sommario

Base di contrattazione .....	Art. 1
Peso e imballaggi .....	» 2
Tolleranza sulla merce .....	» 3
Calo naturale .....	» 4
Obblighi del venditore .....	» 5
Obblighi del compratore (obbligo del ritiro) .....	» 6
Reclami .....	» 7
Mediazione (provvigione) .....	» 8

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

16 marzo 1951.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Base di contrattazione.**

I prodotti ortofrutticoli sono contrattati su campione, su denominazione o a «vista», o su «descrizione».

I prodotti ortofrutticoli di produzione locale, posti sul mercato, sono contrattati a «vista».

La frutta secca, confezionata in sacchi o ceste, è contrattata a peso lordo per netto.

I carciofi sono contrattati a numero.

I rapanelli a mazzetto.

**Art. 2 - Peso e imballaggi.**

I prodotti confezionati in imballaggi sono contrattati a peso lordo per netto<sup>1</sup>.

Il peso degli imballaggi non deve superare:

a) per gli ortaggi e per la frutta, il 12% con tolleranza massima del 15% del peso del prodotto;

b) per i prodotti in sacchi il 2% del peso del prodotto.

**Art. 3 - Tolleranza sulla merce.**

Sul quantitativo contrattato è ammessa, nella consegna, una tolleranza in più o in meno del 5%.

**Art. 4 - Calo naturale.**

Sul peso dei prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da fuori piazza è ammessa una tolleranza sul peso dov-

ta a calo naturale, secondo la specie del prodotto e precisamente:

– per la frutta in genere, non oltre il 2%;

– per gli ortaggi ed i legumi in genere, non oltre il 5%.

**Art. 5 - Obblighi del venditore.**

Quando la merce oggetto del contratto è spedita da fuori piazza, fermo restando il rischio del viaggio a carico del compratore, il venditore deve informare telegraficamente il compratore dell'avvenuta spedizione, indicandogliene gli estremi.

**Art. 6 - Obblighi del compratore (obbligo del ritiro).**

Il compratore deve sempre ritirare la merce contrattata su denominazione o su campione, anche se intenda promuovere reclami sulla qualità, sul peso o per vizi occulti.

**Art. 7 - Reclami.**

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro le dodici ore dal ricevimento, per merce deperibile, ed entro le ventiquattro ore per gli altri prodotti.

**Art. 8 - Mediazione (provvigione).**

La provvigione per mediazione è corrisposta dalla sola parte che ha richiesto l'opera del mediatore, in ragione dell'1% per i prodotti ortofrutticoli freschi e del 2% per la frutta secca.

(1) La materia è attualmente regolata dalla legge 5 agosto 1981 n. 441 (vendita a peso netto delle merci).

## g) Uva e mosto

### COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI

#### Sommario

UVE DA VINO		MOSTI E VINI FUORI PIAZZA		
Unità di base di contrattazione .	Art. 1	Clausola «svolto» e «da svol- gere» .....	Art. 18	
Requisiti della merce .....	» 2	Specie di vendita (contrattazione) .....	» 19	
Spese di trasporto .....	» 3	Contrattazione di vini destinati alla distillazione e all'acetifica- zione .....	» 20	
Spese di scarico e pesatura .....	» 4	Contrattazione dei vini in fiaschi .....	» 21	
Pagamento .....	» 5	Distinzione delle qualità .....	» 22	
Contestazioni .....	» 6	Verifica delle qualità .....	» 23	
Imposte .....	» 7	Tolleranze .....	» 24	
Misura della provvigione .....	» 8	Pagamento .....	» 25	
MOSTI E VINI SU PIAZZA		Misura della provvigione .....	» 26	
Unità di base di contrattazione .	Art. 9	VINO IN RECIPIENTI CHIUSI DA TRASPORTARE		
Campioni .....	» 10	Vendita al consumatore .....		Art. 27
Restituzione di fusti vuoti e damigiane .....	» 11	TABELLA DELLE PROVVISI SPETTANTI NEL COMMERCIO DI UVE, MOSTI E VINI		
Consegna .....	» 12			
Trasporto e pesatura - Spese ...	» 13			
Pagamento .....	» 14			
Reclami .....	» 15			
Imposte .....	» 16			
Misura della provvigione .....	» 17			

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

27 maggio 1878.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 16 dicembre 1980.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 16 febbraio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 645 del 15 luglio 1981.



## UVE DA VINO

### **Art. 1 - Unità di base di contrattazione.**

Le uve sono contrattate a peso, che si intende per quintale.

### **Art. 2 - Requisiti della merce.**

Le uve vendute come merce sana e mercantile e di una determinata provenienza non devono presentare segno manifesto di grandine, di secco, di malattie crittogamiche e la loro maturazione deve essere uniforme e perfetta.

### **Art. 3 - Spese di trasporto.**

Per la merce venduta su piazza, il trasporto al domicilio del compratore, se compreso entro il territorio del comune, è a carico del venditore.

### **Art. 4 - Spese di scarico e pesatura.**

Le spese di scarico per le uve trasportate a mezzo ferrovia o automezzi e quelle di pesatura «in arrivo» sono a carico del compratore.

### **Art. 5 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito a pronti contanti dopo l'accertamento del peso netto della merce. Quando il venditore acconsente alla consegna della merce senza il pagamento integrale immediato, ha diritto al versamento di una somma equivalente all'importo approssimativo della partita e, a titolo di deposito, del valore degli imballaggi.

Il versamento dell'importo approssimativo non pregiudica riserve del compratore sulla qualità e quantità della merce acquisita.

### **Art. 6 - Contestazioni.**

Per le contestazioni che sorgono all'atto dello scarico per differenze sulla qualità e sulla quantità della merce, le parti sono solite rimettersi ad arbitro amichevole compositore, il quale decide, senza formalità sull'eventuale bonifico, sull'eventuale sostituzione, limitatamente alla parte di merce in contestazione, o sul rifiuto della partita.

### **Art. 7 - Imposte.**

L'imposta sul valore aggiunto è sempre a carico del compratore.

### **Art. 8 - Misura della provvigione.**

Nel silenzio del contratto, la misura della provvigione che compete agli agenti di commercio o al mediatore è quella indicata nella tabella allegata.

Essa è a carico del solo venditore.

## MOSTI E VINI SU PIAZZA

### **Art. 9 - Unità di base di contrattazione.**

I mosti e i vini su piazza sono contrattati sulla base del peso, che si intende sempre per quintale, per quintale grado o a numero se in recipienti chiusi.

### **Art. 10 - Campioni.**

Nelle vendite di mosti e vini, su piazza, il compratore e il venditore prelevano dalla partita ciascuno un doppio campione.

I campioni sono sigillati rispettivamente dal compratore e dal venditore o tutti e quattro da colui che ha compiuto opera di mediazione.

L'autotrasportatore può eseguire il campionamento in luogo del venditore.

Il campionamento deve essere eseguito con modalità atte a far corrispondere i campioni alla omogeneità della partita.

### **Art. 11 - Restituzione di fusti vuoti e damigiane.**

I fusti vuoti, le damigiane, i fiaschi, i bottiglioni, le bottiglie e relativi imballaggi possono essere cauzionati all'atto della consegna; trascorso il periodo di 30 giorni senza che siano stati messi a disposizione, il venditore ha facoltà di fatturare i non resi a prezzo corrente deducendone quanto eventualmente già incamerato a titolo di cauzione.

Il ritiro dei recipienti vuoti e degli imballaggi incombe al venditore.

### **Art. 12 - Consegna.**

I mosti e i vini contrattati su piazza

devono essere consegnati nei tre giorni successivi alla conclusione del contratto. Nei tre giorni non sono compresi i giorni festivi.

**Art. 13 - Trasporto e pesatura - Spese.**

Il trasporto dei mosti e dei vini al domicilio del compratore, se entro il territorio del comune, è a carico del venditore.

La spesa della pesatura della merce e quella di scarico gravano sul compratore.

**Art. 14 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito a contanti dopo la verifica quantitativa e qualitativa della merce.

**Art. 15 - Reclami.**

Ai fini del reclamo per vizi o difetti della merce i campioni si devono prelevare nei modi indicati all'art. 10 della presente Sezione.

**Art. 16 - Imposte.**

L'imposta sul valore aggiunto è sempre a carico del compratore.

**Art. 17 - Misura della provvigione.**

Nel silenzio del contratto, la misura della provvigione che compete agli agenti di commercio o al mediatore è quella indicata nella tabella allegata. Essa è a carico del solo venditore.

## MOSTI E VINI FUORI PIAZZA

**Art. 18 - Clausola «svolto» e «da svolgere».**

Quando la consegna della merce contrattata ha luogo entro l'11 novembre si ha riguardo non solo alla gradazione alcoolica, ma altresì a quella zuccherina (clausola «svolto» e «da svolgere»).

Quando la consegna ha luogo dopo l'11 novembre, si ha riguardo alla sola gradazione alcoolica («svolto»), salvo per i vini che notoriamente mantengono per tutto l'anno una sensibile parte zuccherina.

La gradazione alcoolica si intende

determinata col metodo ebulliometrico (tipo piccolo Malligand)<sup>(1)</sup>, quella zuccherina col metodo Fehling.

L'alcool da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora in decomposto contenuto in 100 cm cubici di mosto e di vino.

**Art. 19 - Specie di vendita (contrattazione).**

I contratti per i mosti e vini fuori piazza si stipulano su campione o in base all'annata e alle caratteristiche di grado, di acidità, di colore, di gusto, di luogo, di origine, di schiuma, etc.

Mosti e vini si intendono venduti genuini, sani e senza difetti.

Per i vini contrattati direttamente nei luoghi di produzione, vengono rilasciati al compratore due campioni sigillati da parte del venditore stesso o da parte dell'intermediario. Il compratore ha l'obbligo di conservare intatto uno dei campioni anzidetti.

**Art. 20 - Contrattazione di vini destinati alla distillazione e all'acetificazione.**

I vini destinati alla distillazione sono contrattati ad un dato prezzo per grado e per quintale o sopra un minimo di gradazione ebulliometrica (tipo piccolo Malligand) e in base all'acidità volatile.

Per i vini destinati all'acetificazione si tiene conto della qualità del colore e del grado e non dell'acidità volatile.

Per i vini di cui sopra, valgono tutti gli altri usi indicati per i vini comuni.

**Art. 21 - Contrattazione dei vini in fiaschi.**

Il vino infiascato è contrattato in base al numero dei fiaschi.

Il valore del fiasco è compreso nel prezzo stabilito per il vino.

**Art. 22 - Distinzione delle qualità.**

I mosti e i vini si distinguono:

a) in qualità primaria, che compren-

(1) L'ebullimetro tipo piccolo Malligand in uso presso i laboratori chimici della provincia di Milano è quello con scala centesimale controllata con soluzioni idroalcoliche il cui titolo è determinato con piénometro, in base alle tavole alcoolometriche Windisch.

de i mosti e i vini che per qualità organolettiche, densità di colore, schiuma, gradazione alcoolica ed altri particolari proprietà abbiano raggiunto le migliori caratteristiche dell'annata;

b) in qualità mercantile, che comprende tutti gli altri mosti e vini, purché genuini sani e senza difetti.

#### **Art. 23 - Verifica delle qualità.**

La verifica delle qualità apparenti ha luogo all'atto della spiombatura dei recipienti, alla presenza di entrambe le parti o dei rispettivi rappresentanti.

La verifica della gradazione e delle altre qualità non apparenti, anche per merce scaricata, si attua, invece, mediante duplice analisi operata su campioni prelevati rispettivamente dal venditore e dal compratore, in base alla media dei risultati delle analisi eseguite da due distinti laboratori.

La scelta dei laboratori enochimici per l'esecuzione delle analisi deve cadere sempre su istituti autorizzati per la specifica mansione (r.d. 01.03.1928 n. 842, art. 16).

#### **Art. 24 - Tolleranze.**

Nella contrattazione di vini con prezzo determinato per ettolitro o per quintale è ammessa una tolleranza di 3/10 di grado in più o in meno.

Se tale percentuale di tolleranza è superata si distinguono due ipotesi:

a) se la gradazione in meno supera i 3/10 ma non il mezzo grado, il compratore è tenuto ad accettare la merce con deduzione del valore corrispondente all'effettiva gradazione in meno;

b) se la gradazione in meno supera il mezzo grado, il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

Per i mosti ed i vini che sono contrattati ad un determinato ettogrado, non è ammessa la tolleranza di cui al primo comma ed al compratore deve essere concessa la differenza di prezzo, con la norma di cui al secondo comma, lettera a), per ogni frazione di grado in più o in meno fino a mezzo grado. Oltre tale differenza il compratore ha diritto di rifiutare la merce, fatta eccezione per i mosti, per i quali il limite di

gradazione in più o in meno è fissato in un grado. Ogni frazione di grado in più o in meno è pagata o dedotta dal compratore.

Per i mosti e i vini contrattati in base ad una gradazione minima è ammessa una tolleranza massima di 2/10 di grado. Se il contratto indica una gradazione «circa», la tolleranza ammessa è di 3/10.

Nei confronti dei dettaglianti non sono ammesse tolleranze al di sotto delle gradazioni minime legali.

Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 50% in più o in meno.

#### **Art. 25 - Pagamento.**

Il pagamento della merce venduta franco stazione Milano o al magazzino del compratore si intende dovuto all'arrivo e dopo la verifica della merce.

#### **Art. 26 - Misura della provvigione.**

Nel silenzio del contratto, la misura della provvigione che compete agli agenti di commercio o al mediatore è quella indicata nella tabella allegata.

Essa è a carico del solo venditore.

### VINO IN RECIPIENTI CHIUSI DA TRASPORTARE

#### **Art. 27 - Vendita al consumatore.**

La vendita al consumatore di vini in recipienti chiusi da «trasportare fuori dei locali di vendita» è effettuata:

a) in bottiglie o bottiglioni senza olio, tappati meccanicamente con sughero o con tappo a corona o a strappo o di plastica o a vite;

b) in fiaschi con o senza olio, con tappo di sughero o tappo a vite ed eventuale chiudifiasco in capsula di materiale vario;

c) in bottiglie tappate meccanicamente con tappo di sughero o a vite o di plastica ancorato con gabbietta metallica o cordoncino animato. L'olio adoperato per la conservazione del vino in recipienti chiusi è del tipo «enologico».

Le operazioni di riempimento e di chiusura dei recipienti avvengono in apposito locale conforme alle vigenti disposizioni sanitarie.

TABELLA DELLE PROVVISIONI<sup>2</sup>

*Dal solo venditore*

Uve da vino .....	3%
Mosti e vini da tavola .....	2%
Vini liquorosi in genere e aromatizzati .....	3%

(2) Nel silenzio del contratto la suddetta tabella vale sia per gli agenti di commercio che per i mediatori.

Aceto di vino .....	4%
Vini sfusi da tavola a denominazione geografica e di vitigno ....	3%
Vini sfusi DOC .....	4%
Vini da tavola confezionati a denominazione geografica e di vitigno .....	5%
Vini confezionati DOC .....	7%
Vini confezionati DOC, DOCG, superiori, classici e riserva .....	10%

**h) Oliva**

Vedi

Titolo V

Capitolo Sesto

Sottocapitolo m) Olio di oliva  
sezione relativa

**i) Agrumi**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo f) Ortaggi

**l) Frutta fresca**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo f) Ortaggi

**m) Frutta secca**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo f) Ortaggi

**n) Erbe, sementi e foraggi**  
(vedi anche  
Titolo V  
Capitolo Secondo  
Sottocapitolo a) Frumento)

## COMMERCIO DEI FORAGGI

### Sommario

<b>FIENO</b>		<b>FORAGGI VERDI</b>	
Distinzione . . . . .	Art. 1	Requisiti della merce . . . . .	Art.14
Provenienza e composizione . . . . .	» 2	Trasporto . . . . .	» 15
Modo di misurazione . . . . .	» 3	Mediazione (provvigioni) . . . . .	» 16
Peso . . . . .	» 4		
Consegna . . . . .	» 5	<b>STRAMAGLIE</b>	
Pagamento . . . . .	» 6	Oggetto del contratto . . . . .	Art.17
Obblighi di garanzia del venditore . . . . .	» 7	Modo di pesatura . . . . .	» 18
Mediazione (provvigione) . . . . .	» 8	Pagamento . . . . .	» 19
		Garanzie . . . . .	» 20
		Mediazione (provvigioni) . . . . .	» 21
<b>VENDITA DI FORAGGI AI MALGHESI</b>		<b>PAGLIA</b>	
Forma e oggetto del contratto . . . . .	Art. 9	Oggetto e modalità del contatto . . . . .	Art.22
Modo di misurazione . . . . .	» 10	Forma del contratto . . . . .	» 23
Tempo del contratto . . . . .	» 11	Misurazione . . . . .	» 24
Consegna e pagamento . . . . .	» 12	Tolleranza di peso (calo) . . . . .	» 25
Mediazione (provvigioni) . . . . .	» 13	Pagamento . . . . .	» 26
		Garanzia . . . . .	» 27
		Mediazione (provvigione) . . . . .	» 28

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

27 agosto 1927.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969.

b) approvazione del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

## FIENO

### Art. 1 - *Distinzione.*

Il fieno si distingue in fieno totalmente essiccato al sole e fieno da silos.

In relazione all'epoca del taglio si denomina:

a) *maggengo*, il fieno raccolto durante il mese di maggio, prodotto al primo taglio dell'annata;

b) *agostano*, il fieno prodotto dal secondo taglio;

c) *terzuolo*, il fieno prodotto dal terzo taglio;

d) *quartirolo*, il fieno prodotto dal quarto taglio.

### Art. 2 - *Provenienza e composizione.*

1) *Maggengo milanese*: è il fieno prodotto dai prati polifiti della plaga milanese.

2) *Maggengo o maggenghino milanese di marcita*: è il prodotto dei prati marcitori nei quali si sono fatti, prima, uno o più sfalci di erba, e che è raccolto oltre maggio. Esso è composto quasi esclusivamente di graminacee.

3) *Maggengo bresciano*: è il prodotto dei prati della pianura bresciana e delle migliori plaghe finitime del Cremonese, del Mantovano e del Veronese. È composto in prevalenza delle migliori erbe foraggere, graminacee, leguminose, rosacee con aroma speciale e con fermentazione la quale abbia provocato un colore che non oltrepassi quello del cuoio naturale.

4) *Maggengo emiliano*: è il prodotto dei prati dell'Emilia e della Romagna ed è composto in prevalenza di graminacee e di leguminose.

5) *Maggengo piemontese*: è simile al maggengo bresciano ma più grossolano e meno assortito nelle varie essenze che lo compongono.

6) *Fieno milanese agostano*: è composto di leguminose in prevalenza e di graminacee, bene essiccate e con colore che può essere un po' più carico di quello del cuoio naturale.

7) *Fieno terzuolo milanese*: è composto di leguminose e di graminacee con tolleranza di pabio fino al 15%, bene

essiccato e con colore che può essere un po' più carico di quello del cuoio naturale.

8) *Fieno quartirolo milanese*: come per il precedente terzuolo, con tolleranza di pabio fino al 35% circa.

9) *Fieno agostano bresciano*: è composto di leguminose in prevalenza e di graminacee di buona essiccazione e con colore che non può essere più carico del cuoio naturale.

10) *Fieno terzuolo bresciano*: come per l'agostano, con tolleranza fino al 15% circa di pabio.

11) *Fieno di erba medica*.

12) *Fieno di ladino*.

### Art. 3 - *Modo di misurazione.*

Il fieno è contrattato a quintale.

Il fieno sciolto è venduto sul campo o in cassero, tanto alla rinfusa che in falde; quello pressato è venduto al tenimento (cascina) o alla stazione partenza o alla stazione arrivo.

Per fieno pressato si intende il fieno in balle a forma di prisma rettangolare, contenute da 4 o 6 legni o stecche, legate con 3 o 4 fili di ferro (senza legni o stecche) oppure legate con cordatura (pressati sul campo con macchina pressa-raccogliitrice).

I legni o le stecche non devono oltrepassare il 5% del peso delle balle.

### Art. 4 - *Peso.*

Il peso ritenuto valevole è quello accertato a mezzo della pesa pubblica o della pesa privata del venditore, regolarmente bollata, o quello determinato dal tecnico agrario.

La spesa per la determinazione del peso è a carico del venditore.

### Art. 5 - *Consegna.*

Il fieno è venduto franco partenza oppure franco arrivo.

Nelle vendite franco partenza, se il trasporto avviene per ferrovia, l'Amministrazione ferroviaria ne certifica il peso sul quale è ammesso un calo naturale, a favore del venditore, non superiore al 2%.

**Art. 6 - Pagamento.**

Nei contratti aventi per oggetto il fieno il pagamento è effettuato per contanti.

**Art. 7 - Obblighi di garanzia del venditore.**

Il fieno, sia essiccato al sole sia conservato in silos, è venduto sano e mercantile, salvo che il compratore espressamente lo abbia contrattato senza garanzia.

Non è sano e mercantile il fieno che presenti uno dei seguenti vizi:

- l'aver preso acqua sul campo, durante il periodo di essiccazione, così che siano modificati, in modo evidente, il valore nutritivo ed il profumo;
- l'essere il fieno ammuffito o eccessivamente o malamente fermentato;
- il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, duri, etc.);
- l'esser mescolato a stramaglie.

**Art. 8 - Mediazione (provvigione).**

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1% sul prezzo o da € 0.015 a € 0.026 per quintale.

**VENDITA DI FORAGGI  
AI MALGHESI**

**Art. 9 - Forma e oggetto del contratto.**

Nelle vendite di foraggi ai malghesi i contratti sono fatti per iscritto ed hanno per oggetto:

- a) foraggi secchi o verdi;
- b) le erbe pascolative oppure falciate tanto di marcita che di prato in genere;
- c) il fieno anche da silos di vari tagli e le stramaglie nei fienili del venditore.

Sono accessori necessari del contratto la concessione gratuita di locali per il ricovero del bestiame, per l'abitazione del malghese, per il caseificio ed eventualmente per l'abitazione delle persone addette allo stesso, nonché del flettame necessario per la mandria.

**Art. 10 - Modo di misurazione.**

Le erbe da pascolo sono calcolate a superficie; quelle falciate sono pesate di volta in volta e consegnate su carro alla stalla del compratore; il fieno ammassato nei fienili è selezionato, misurato e pesato da un tecnico agrario scelto dalle parti.

**Art. 11 - Tempo del contratto.**

I contratti con i malghesi sono stipulati:

a) *in agosto o in settembre* per la stagione invernale che va dal 29 settembre al 24 aprile immediatamente successivo, ovvero fino all'esaurimento dei foraggi secchi;

b) *in aprile* per la stagione estiva che va dal 24 aprile al 15 giugno o al 29 settembre.

**Art. 12 - Consegna e pagamento.**

All'inizio del contratto, per la stagione invernale, si addivene alla valutazione del fieno esistente nel fienile. Le spese relative alla valutazione, che si esegue ordinariamente in novembre, sono a carico del venditore.

L'erba consegnata quotidianamente, durante il periodo estivo, è pagata alla fine di ogni mese, con tolleranza fino al giorno 10 del mese successivo.

L'erba richiesta dal malghese compratore, in più della dote, durante il periodo invernale, è pagata settimanalmente.

Il pagamento del fieno e delle stramaglie si effettua in sei rate a cominciare dal mese di ottobre.

**Art. 13 - Mediazione (provvigioni).**

Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell'1% sul prezzo o da € 0.015 a € 0.026 al quintale per fieno e stramaglie e da € 0.004 a € 0.005 al quintale per le erbe.

Nessuna provvigione è dovuta a fine stagione per le erbe da pascolare comprese nel contratto del fieno, ma è dovuta la relativa provvigione per l'erba eventualmente concessa a pascolo nella primavera successiva.



## FORAGGI VERDI

### **Art. 14 - Requisiti della merce.**

L'erba venduta deve essere consegnata possibilmente asciutta.

Se la consegna è eseguita nella mattinata, l'erba deve essere stata falciata nelle ore pomeridiane del giorno precedente, ad eccezione dei mesi più caldi.

L'erba da vendere deve essere sottoposta a periodo di asciugatura, ossia il prato ove si trova non deve essere irrigato da otto giorni.

L'erba è pesata al tenimento (cascina) o alla pesa pubblica e, se bagnata dal maltempo, è concesso un abbuono non superiore al 10% sul peso accertato.

### **Art. 15 - Trasporto.**

L'erba è venduta su carri e il trasporto avviene a carico del venditore.

### **Art. 16 - Mediazione (provvigioni).**

Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione da € 0.004 a € 0.005 al quintale.

## STRAMAGLIE

### **Art. 17 - Oggetto del contratto.**

Per stramaglie si intendono le erbe raccolte sui cigli dei fossi o dei canali, essiccate, le stoppie magre e tutte le erbe di scarso valore nutritivo.

Le stramaglie si vendono alla rinfusa e sono consegnate sul campo, al tenimento (cascina) o su mezzo di trasporto.

### **Art. 18 - Modo di pesatura.**

Il peso è accertato a mezzo della pesa pubblica; la misura è determinata dal tecnico agrario.

### **Art. 19 - Pagamento.**

Il pagamento, nei contratti aventi per oggetto stramaglie, è eseguito per contanti.

### **Art. 20 - Garanzie.**

Le stramaglie sono vendute sane e mercantili, salvo che il compratore

espressamente le abbia contrattate senza garanzia.

Non sono sane e mercantili le stramaglie che abbiano preso acqua sul campo in modo da esserne deteriorate o che siano mescolate ad erbe acquitrinose dei fossi o che comunque possano arrecare danno alla salute del bestiame.

### **Art. 21 - Mediazione (provvigioni).**

Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione dell'1% sul prezzo.

## PAGLIA

### **Art. 22 - Oggetto e modalità del contratto.**

Per paglia si intende la paglia del frumento, quella di segale, quella di avena e quella di riso.

La paglia è venduta sia alla rinfusa che pressata ed è consegnata sul campo, al tenimento (cascina) o sul mezzo di trasporto.

Il compratore non è tenuto a ritirare il primo strato a contatto con il terreno.

### **Art. 23 - Forma del contratto.**

Il contratto è concluso verbalmente se riguarda paglia sciolta e in piccoli quantitativi al tenimento (cascina) o pressata a singoli vagoni alla stazione di partenza o su mezzo di trasporto; per iscritto, quando il contratto ha per oggetto partite importanti di paglia pressata oppure quando trattasi di contratti annuali per consegne ripartite, sia a domicilio del compratore che alla stazione di partenza.

### **Art. 24 - Misurazione.**

Il peso è accertato:

a) dalla pesa pubblica o privata regolarmente bollata se si tratta di paglia sciolta;

b) dalle Ferrovie, in partenza o in arrivo, se si tratta di paglia spedita a vagoni ed a seconda che si tratti di consegna alla stazione di partenza o di arrivo;

c) dalla pesa pubblica o privata di partenza o dalla pesa pubblica di arrivo se si tratta di trasporto eseguito con

mezzi diversi ed a seconda che si tratti di consegna alla partenza o all'arrivo.

**Art. 25 - Tolleranza di peso (calo).**

Nei contratti per la paglia venduta franco partenza è tollerato a favore del venditore un calo di peso non superiore al 2%.

**Art. 26 - Pagamento.**

Nei contratti aventi per oggetto paglia in piccoli quantitativi, sciolta o a vagoni isolati, il pagamento è eseguito per contanti.

Se il contratto prevede consegne ripartite nell'annata, il pagamento è eseguito mensilmente per la quantità ricevuta in tale periodo.

Nelle vendite fra agricoltori e commercianti è d'uso una caparra.

**Art. 27 - Garanzia.**

La paglia è venduta sana e mercantile, salvo che il compratore espressamente l'abbia contrattata senza garanzia.

Non è sana e mercantile la paglia che contenga pula ed altre materie eterogenee o falde ammuffite, per essere stata raccolta bagnata o umida o conservata in luoghi non protetti dalle intemperie.

**Art. 28 - Mediazione (provvigione).**

Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell'1% sul prezzo.

## o) Fiori e piante ornamentali

### COMMERCIO DEI PRODOTTI ORTICOLI NON COMMESTIBILI

#### Sommario

#### FIORI RECISI

Base di contrattazione	Art. 1
Imballaggio	» 2
Reclami	» 3

#### PIANTE ORNAMENTALI DA VASO

Ordine	Art. 4
Prenotazione	» 5
Forma del contratto	» 6
Unità di contrattazione	» 7
Garanzie	» 8
Tolleranza	» 9
Imballaggi	» 10
Consegna ripartita	» 11
Scheda d'accompagnamento	» 12
Obblighi delle parti	» 13
Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente	» 14

#### PIANTE DA VIVAIO

Sostituzioni	Art. 15
Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente	» 16
Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente	» 17
Garanzia	» 18
Ordinazioni: condizioni, forma, reciproci impegni fra le parti	» 19
Prezzi delle merci	» 20
Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio	» 21
Distanze per le colture vivai-stiche	» 22
Norme comuni alle piante ornamentali da vaso e da vivaio	» 23

#### REGOLAMENTO CEE N.316/68

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

16 marzo 1951.

##### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 10 dicembre 1974.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 12 novembre 1975.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

## FIORI RECISI<sup>1</sup>

### **Art. 1 - Base di contrattazione.**

I fiori recisi sono contrattati a numero.

I fiori recisi, di produzione locale, sono così contrattati:

- le rose extra, di 1a, 2a e 3a scelta, mazzi da 25 pezzi;
- i garofani provenienti dalla Toscana, mazzi da 25 pezzi;
- i garofani provenienti dalla Riviera Ligure, mazzi da 50 pezzi, se selezionati sono mazzi da 20;
- i garofani provenienti dalla zona Vesuviana e Sicilia, mazzi da 20;
- i gladioli, le tuberose, le strelizie, le calle, i crisantemi giganti (con indicazione di qualità a scelta), mazzi da 10 pezzi;
- i tulipani di produzione locale, mazzi da 20 pezzi;
- gli anturium, cattleya, cyperipedium e altre varietà di orchidee, a numero;
- la mazziera (anemoni, ranuncoli, margherite, etc.) in mazzi da 50 pezzi, formati da mazzetti da 10 fiori ciascuno.

### **Art. 2 - Imballaggio.**

Gli imballaggi si addebitano al prezzo di mercato.

### **Art. 3 - Reclami.**

Il compratore reclama o promuove gli accertamenti sulla qualità entro dodici ore dal ricevimento della merce.

## PIANTE ORNAMENTALI DA VASO

### **Art. 4 - Ordine.**

Oggetto del contratto sono le piante ornamentali da vaso, ordinate, anche su prenotazione, all'azienda vivaio o al grossista.

### **Art. 5 - Prenotazione.**

Nella prenotazione vengono indicate

le caratteristiche della pianta: la specie, la varietà di coltivazione «cultivar» con riferimento alla pubblicazione «Exotica», qualità e tipo di scelta, nonché range relativi ad altezza e circonferenza; nella misura dell'altezza si comprende anche il vaso. Per le piante Sansevieria si deve indicare anche il numero delle foglie.

### **Art. 6 - Forma del contratto.**

Il contratto è redatto solitamente su foglio d'ordine in due copie di cui una viene consegnata al compratore firmata dal venditore.

### **Art. 7 - Unità di contrattazione.**

Le piante ornamentali da vaso vengono vendute a numero, in vaso con zolla o radice nuda.

### **Art. 8 - Garanzie.**

Le piante ornamentali da vaso sono garantite nella specie, qualità e varietà di coltivazione «cultivar» dichiarate, con riferimento al volume «Exotica».

Le piante si intendono vendute «sane e prive di malattie». Esse non devono essere deteriorate (deformate, mutilate o con foglie anche parzialmente essiccate).

Nelle partite trattate a lotti le piante devono essere della stessa varietà e dimensione per ciascun lotto.

### **Art. 9 - Tolleranza.**

È ammessa una tolleranza del 5%, in più o in meno, sul quantitativo di ciascun lotto.

### **Art. 10 - Imballaggi.**

Il costo degli imballaggi è a carico del compratore. Le piante devono essere prenotate e approntate in contenitori adatti; l'imballaggio deve essere tale da assicurare alle piante una adeguata protezione in relazione alle condizioni ambientali esterne e a quelle di trasporto.

### **Art. 11 - Consegna ripartita.**

La consegna dei lotti di piante ornamentali da vaso può avvenire in più riprese nei termini stabiliti. Le piante fiorifere da vaso sono contrattate a partire dall'inizio della fioritura; nel caso

(1) I fiori recisi devono rispondere ai requisiti di cui alle allegate norme della CEE.

di anticipata fioritura non sono consegnate in più riprese. In caso di anticipata fioritura rispetto all'epoca prevista per la consegna, il compratore viene avvertito perché decida in ordine al ricevimento anticipato della merce; in caso di risposta negativa, il venditore non è più tenuto a fornire il numero di piante pattuito per la data indicata.

**Art. 12 - Scheda d'accompagnamento.**

Per ogni lotto di piante deve essere compilata una scheda d'accompagnamento indicante la specie, la varietà delle piante, le caratteristiche e la zona di produzione, redatta in base ad autorizzazione amministrativa per il commercio delle piante.

**Art. 13 - Obblighi delle parti.**

Quando la merce è pronta il venditore deve avvisare il compratore senza ritardo.

Qualora la consegna sia stata convenuta presso il venditore, il compratore deve provvedere al ritiro della merce entro tre giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se la merce è spedita fuori piazza dal venditore, questi deve avvisare, senza ritardo, il compratore dell'avvenuta spedizione.

**Art. 14 - Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente.**

Spedizioni e consegne vengono effettuate in epoca favorevole al trapianto.

Solitamente non si ammettono reclami per ritardo nelle spedizioni o consegne delle piante, determinati da particolari condizioni climatiche, scioperi, furti, incendi o altre cause di forza maggiore.

Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per causa di forza maggiore, come inondazioni, gelate, grandine etc., nessun danno può essere richiesto.

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla Ditta fornitrice entro 5 giorni dal ricevimento della merce stessa.

Non pervenendo reclami entro il termine suddetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

## PIANTE DA VIVAIO

**Art. 15 - Sostituzioni.**

Salvo espresso divieto di cui sia fatta regolare menzione in ciascun ordine distinto, la Ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire con varietà analoghe quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite. Egualmente la Ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire le «forze» eventualmente esaurite con le forze disponibili più prossime a quelle richieste.

**Art. 16 - Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente.**

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegne delle piante, in quanto tali spedizioni o consegne vengono eseguite in epoca favorevole al trapianto.

Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per causa di forza maggiore come inondazioni, gelate, grandine etc., oltre a serrate, scioperi, furti, incendi, etc., nessun danno può essere richiesto.

Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla Ditta fornitrice entro 5 giorni dal ricevimento della merce stessa.

Non pervenendo reclami entro il termine suddetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

**Art. 17 - Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente.**

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle merci, il committente non è autorizzato a fare la scelta di un dato articolo della partita, ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere ritornata al fornitore stesso.

Non possono essere sostituite o defalcate che quelle merci che saranno poi state debitamente ritornate. In ogni caso le spese di trasporto dell'andata restano a carico del committente.

**Art. 18 - Garanzia.**

Poiché l'attecchimento delle piante dipende da molteplici fattori, anche concomitanti, quali le attente cure al momento dell'arrivo, la preparazione del terreno, la piantagione e gli accorgimenti nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora delle piante stesse, oltretutto dalle condizioni climatiche e meteoriche della zona dove è effettuata la piantagione, tale attecchimento non viene mai garantito dal fornitore.

Benché le maggiori e più coscienziose cure siano poste per la nomenclatura nella riproduzione delle piante, tuttavia un errore è sempre possibile e, pertanto, la garanzia sull'autenticità delle varietà si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo e vale non oltre due anni dalla data della fornitura. Per i bulbi, rizomi e piante di rose tale termine è ridotto ad un anno.

**Art. 19 - Ordinanze: condizioni, forma, reciproci impegni fra le parti.**

Il fatto di passare una commissione implica, da parte del committente, la sua intera adesione alle condizioni seguenti. Qualunque deroga o differente condizione, per essere valida, deve avere approvazione scritta. Ogni catalogo annulla tutti quelli pubblicati precedentemente, anche nel caso che nei paesi dei committenti vigano norme e leggi diverse.

Ad ogni ricevimento di commissione viene inviata una cartolina stampa annunciante che la commissione è pervenuta e che ne è stata presa buona nota. Ciò non può essere considerato come impegno a fornire tutti gli articoli richiesti, che potrebbero essere disponibili al ricevimento della commissione ed esauriti al momento della esecuzione per ordinazioni ricevute precedentemente.

Le ordinazioni, una volta conferite, non potranno essere annullate né ridotte. Tutte le aggiunte alle ordinazioni saranno fatte quando ciò non implichi ritardo all'ordine precedente. Se invece l'aggiunta dovesse portare un ritardo qualsiasi, o comunque pervenisse dopo

l'avvenuta preparazione della commissione precedente, essa sarà considerata come un'ordinazione distinta ed eseguita separatamente.

Le ordinazioni vengono eseguite secondo il loro ordine di arrivo e il più rapidamente possibile. Egualmente non vengono assunti impegni per quelle ordinazioni che stabiliscono un termine fisso per la spedizione.

**Art. 20 - Prezzi delle merci.**

I prezzi stabiliti nei cataloghi, listini, etc., sono intesi salvo venduto e salvo variazioni e per merce data franca alla stazione più vicina ed abilitata al ricevimento della merce, spese di imballaggio e di trasporto a carico dell'acquirente. Detti prezzi si applicano a merce scelta dal fornitore e, qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono allora stabiliti in relazione alla scelta fatta. I prezzi per «diecina», per «centinaio» e per «migliaio» vengono applicati a partire rispettivamente da 5, da 50 e da 500 esemplari di una stessa varietà o di una stessa forza ordinati in una sola volta. In mancanza di precise indicazioni le varietà vengono forviate a scelta del fornitore e sono fornite sempre le maggiori forze disponibili.

Il fornitore può rettificare i prezzi eventualmente variati dai clienti nelle ordinazioni, se non corrispondono a quelli stabiliti dai cataloghi, listini, etc.

**Art. 21 - Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio.**

I committenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione il preciso indirizzo, indicando il mezzo di trasporto voluto e la stazione ferroviaria alla quale appoggiare la spedizione. In mancanza di tale indicazione il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza, declinando qualsiasi responsabilità. Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere.

Sono fatturati al prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo del committente anche nel caso di vendita pattuita franco destino. Pertanto ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci alla ferrovia od a chi ne effettua il trasporto. In caso, quindi, di ritardi, avarie, mancanze, scambio di colli, etc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario ed esclusivamente verso chi ha effettuato il trasporto. In ogni caso la merce deve essere ritirata poiché, rifiutandone lo svincolo, il cliente verrebbe a perdere ogni diritto verso l'assuntore del trasporto, restando egualmente obbligato verso il fornitore per il valore della merce e per tutte le spese e conseguenze.

**Art. 22** - *Distanze per le colture vivai-stiche.*

Indipendentemente dalla specie della pianta è uso osservare nelle colture vivaistiche la distanza di un metro dal confine.

**Art. 23** - *Norme comuni alle piante ornamentali da vaso e da vivaio.*

Per quanto non espressamente previsto nei vari capitoli relativi alle piante ornamentali da vaso, valgono le norme relative alle piante ornamentali da vivaio.

#### **REGOLAMENTO CEE N. 316/68** del 12 marzo 1968,

relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco.

#### **IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3;

(1) GU n. L. 55 del 02.03.1968, pag. 1.

vista la proposta della Commissione; considerando che i fiori recisi freschi e il fogliame fresco sono oggetto di un commercio importante, da un lato, all'interno della Comunità e, dall'altro lato, tra gli Stati membri e i Paesi terzi;

che è opportuno ricercare il miglioramento e l'unificazione dei livelli di qualità dei prodotti commercializzati;

che occorre pertanto stabilire norme comuni di qualità per tali prodotti,

#### **HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

##### **Art. 1**

1. Sono fissate norme di qualità per:

- i fiori e i boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, della voce 06.03 A della tariffa doganale comune,
- il fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, freschi, della voce 06.04 A II della tariffa doganale comune.

2. Tali norme di qualità sono definite negli allegati.

##### **Art. 2**

1. A decorrere dal 1° luglio 1968 i prodotti di cui all'articolo 1 che non siano conformi alle norme di qualità:

- non possono, all'interno della Comunità, essere messi in vendita o venduti nella fase del commercio all'ingrosso, né dai commercianti, né direttamente dai produttori,
- non sono ammessi all'importazione in provenienza dai Paesi terzi,
- non sono ammessi all'esportazione a destinazione dei Paesi terzi.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga alle disposizioni del paragrafo 1, terzo trattino, per consentire agli esportatori di soddisfare le esigenze commerciali in un Paese terzo determinato per quanto riguarda taluni criteri relativi alle norme di qualità.

L'autorizzazione viene accordata secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68; secondo la stessa procedura vengono fissate le condizioni cui potrebbe essere subordinata l'autorizzazione.



### Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1968.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
E. FAURE

### ALLEGATO I

#### NORME COMUNI DI QUALITÀ PER I FIORI RECISI

##### I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano ai fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, della voce 06.03 A della tariffa doganale comune.

##### II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

###### A. Caratteristiche minime

I prodotti devono essere stati recisi o colti, secondo la specie, con cura e aver raggiunto uno sviluppo sufficiente.

###### B. Classificazione

###### i) *Categoria I*

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della specie ed, eventualmente, della varietà (cultivar).

Tutte le parti dei fiori recisi devono essere:

- intere;
- fresche;

- prive di parassiti d'origine animale o vegetale ed esenti da danni causati da questi;
- esenti da residui di prodotti antiparassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto;
- esenti da ammaccature;
- esenti da difetti di vegetazione; per i garofani la spaccatura del calice non è considerata come un difetto di vegetazione. Per i garofani americani, tuttavia, i fiori con il calice spaccato devono essere provvisti di cerchietto, presentati separatamente in lotti omogenei e sugli imballaggi devono essere apposte appropriate indicazioni.

Gli steli devono essere, secondo la specie (species) e la varietà (cultivar), rigidi e sufficientemente solidi per portare il fiore o i fiori.

###### ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende prodotti non conformi a tutti i requisiti della categoria I.

Tutte le parti dei fiori recisi devono essere:

- intere;
- fresche;
- esenti da parassiti di origine animale.  
I fiori possono tuttavia presentare i seguenti difetti:
- leggere malformazioni;
- leggere ammaccature;
- leggeri danni dovuti in particolare a malattie o all'azione di parassiti di origine animale;
- steli meno rigidi e meno solidi;
- piccole macchie dovute a trattamenti antiparassitari. I difetti ammessi non devono compromettere la consistenza, l'aspetto e la buona utilizzazione dei prodotti.



### C. Denominazione EXTRA

I prodotti che presentino le caratteristiche della categoria I e non fruiscono di alcuna tolleranza di qualità, possono essere denominati EXTRA. Tuttavia tale denominazione non può essere utilizzata per designare i garofani americani a calice spaccato.

### III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni particolari a taluni generi di fiori compresi nell'allegato I A prevalgono sulle disposizioni previste nel presente allegato.

### IV. CALIBRAZIONE

Per i fiori recisi la calibrazione deve essere effettuata almeno secondo la scala seguente:

<i>Codice di lunghezza</i>	<i>Lunghezza</i>
0	meno di 5 cm o fiori commercializzati senza stelo
5	5 - 10 cm
10	10 - 15 cm
15	15 - 20 cm
20	20 - 30 cm
30	30 - 40 cm
40	40 - 50 cm
50	50 - 60 cm
60	60 - 80 cm
80	80 - 100 cm
100	100 - 120 cm
120	oltre 120 cm

Queste lunghezze si intendono con fiore compreso.

La differenza per unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) tra la lunghezza massima e minima dei fiori contenuti in detta unità non può superare:

- 2,5 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice 15 e inferiori;

- 5,0 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice da 20 (incluso) a 50 (incluso);
- 10,0 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice 60 e superiori.

Questa differenza può essere del doppio per i fiori presentati in scala. Per i crisantemi a fiori grandi, presentati in scala, tale differenza può raggiungere i 20 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice da 20 (incluso) a 50 (incluso).

La scala di calibro e l'omogeneità di lunghezza sopra previste non sono applicabili alla mimosa.

La lunghezza minima dei rami di mimosa è fissata a 20 cm. Tuttavia, possono essere ammesse unità di presentazione composte esclusivamente di piccoli ramoscelli, di lunghezza inferiore ai 20 cm, purché sia apposta sugli imballaggi la denominazione «boutonnière» o una menzione equivalente.

### V. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi.

#### i) *Categoria I*

Il 5% dei fiori recisi possono presentare leggerissimi difetti, purché l'omogeneità dei fiori in una unità di presentazione non risulti pregiudicata.

#### ii) *Categoria II*

Il 10% dei fiori recisi possono non corrispondere alle caratteristiche della categoria. La metà di questa percentuale può essere attaccata da parassiti di origine animale o vegetale. I difetti in questione non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

## VI. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

### A. Presentazione

Un'unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) deve comprendere 5, 10 o un multiplo di 10 pezzi. Si sottraggono tuttavia a questa norma i fiori normalmente commercializzati uno per uno e i fiori normalmente commercializzati a peso.

### B. Omogeneità

Ciascuna unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) deve contenere fiori dello stesso genere (genus), specie (species) o varietà (cultivar) e della stessa categoria di qualità, che presentino un'omogeneità di sviluppo.

Sono tuttavia ammesse presentazioni miste di fiori ed eventualmente di fiori e foglie di generi (genus), di specie (species) o di varietà (cultivar) diverse, purché siano composte di prodotti della stessa categoria di qualità e siano apposte appropriate indicazioni esterne.

### C. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del prodotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano a contatto con i fiori recisi devono essere nuovi.

## VII. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

### A. Identificazione

- Speditore o imballatore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione.

### B. Natura del prodotto

- genere (genus);
- specie (species) o varie-

tà (cultivar) o colore dei fiori;

- se necessario, la menzione «miscuglio» o espressione equivalente.

### C. Origine del prodotto (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- Categoria;
- Calibrazione (codice di lunghezza) o lunghezze minime e massime;
- Numero o peso netto.

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

## ALLEGATO I A

### NORME COMUNI DI QUALITÀ PER I FIORI RECISI FRESCHI

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MIMOSA

La mimosa deve rispondere almeno ai criteri di qualità della categoria I. Tuttavia, per tale genere, la nozione di rigidità non va presa in considerazione per le estremità apicali degli steli floreali. La base dei rami non deve essere troppo legnosa.

La mimosa deve inoltre presentare i seguenti criteri di qualità:

- ramo ben fornito di fiori;
- stelo non spuntato. Sono tuttavia ammessi steli spuntati il cui taglio superiore presenti un diametro inferiore a 2 mm.

La mimosa può essere presentata fiorita o non fiorita.

Per la mimosa fiorita, la fioritura deve essere normale in relazione alla varietà, e il numero di glomeruli verdi, non ancora fioriti, non può superare:

- il 60% per la Floribunda;
- il 20% per le altre specie e varietà.

Inoltre i glomeruli fioriti devono esse-

re di colore ben definito, non macchiati, ben fissati all'infiorescenza. Per la mimosa non fiorita, l'80% dei glomeruli deve essere giallo (leggermente aperti).

#### Presentazione

I rami di mimosa devono essere disposti a strati o presentati in mazzi da:

- 150, 250 e multipli di 250 grammi.
- La mimosa non fiorita deve essere confezionata in sacchetti di polietilene o di materiale simile.

Ogni unità di presentazione, compresa quella alla rinfusa, deve essere di composizione omogenea e contenere unicamente rami della stessa specie e della stessa varietà.

#### Indicazioni esterne

Oltre all'identificazione dell'imballatore o dello speditore apposta su ogni imballaggio, le indicazioni esterne devono menzionare quanto segue:

- il genere: mimosa;
- la specie o la varietà (cultivar);
- la parola «fiorita» o «non fiorita»;
- eventualmente, la denominazione «boutonnière» o una menzione equivalente;
- il peso netto totale o il numero di mazzetti e relativo peso unitario.

### ALLEGATO II

#### NORME COMUNI DI QUALITÀ PER IL FOGLIAME FRESCO

##### I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano al fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, freschi, della voce 06.04 A II della tariffa doganale comune.

##### II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I prodotti devono essere:

- di aspetto fresco;
- esenti da residui di prodotti anti-parassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto;
- privi di parassiti d'origine

animale o vegetale, nonché dai danni causati da questi, che nuocciano all'aspetto generale del prodotto;

- esenti da tare, quali ammaccature, appassimento, che nuocciano all'aspetto generale del prodotto;
- privi di umidità esterna eccessiva;
- di colorazione tipica della specie o della varietà.

I prodotti devono essere accuratamente raccolti ed avere raggiunto un sufficiente grado di sviluppo.

#### III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni particolari per il genere di *Asparagus* di cui all'allegato II A si aggiungono alle disposizioni previste dal presente allegato.

#### IV. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi; il 10% del fogliame fresco può non corrispondere alle caratteristiche elencate sub II.

#### V. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

##### A. Identificazione

- Speditore o imballatore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.

##### B. Natura del prodotto

«Fogliame fresco», o genere (genus) o specie (species).

### ALLEGATO II A

#### NORME COMUNI DI QUALITÀ PER IL FOGLIAME FRESCO

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FOGLIAME DI ASPARAGUS

##### I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni particolari si applicano al fogliame pro-

- veniente da:  
 – Asparagus L. plumosus Bak. e  
 – Asparagus L. sprengeri Rgl.

## II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

### i) *Categoria I*

Il fogliame di Asparagus classificato in questa categoria deve essere:

- ben sviluppato, non spuntato e senza rami secondari;
- ben guarnito di cladodi solidamente attaccati;
- esente da ingiallimento.

### ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende il fogliame di Asparagus che non rientra nella categoria I, ma che corrisponde alle caratteristiche minime di qualità previste per il fogliame fresco.

## III. CALIBRAZIONE

La lunghezza è misurata dalla punta al termine del gambo.

Per il fogliame d'Asparagus L. plumosus Bak, la calibrazione deve corrispondere almeno alla scala seguente:

<i>Codice di lunghezza</i>	<i>Lunghezza</i>
0	meno di 30 cm
30	30 - 40 cm
40	40 - 60 cm
60	oltre 60 cm

- La calibrazione dei rami secondari deve corrispondere almeno alla scala seguente:

<i>Codice di lunghezza</i>	<i>Lunghezza</i>
30	30 - 50 cm
50	oltre 50 cm

- Per il fogliame di Asparagus L. sprengeri Rgl. la calibrazione deve rispondere almeno alla scala seguente:

<i>Codice di lunghezza</i>	<i>Lunghezza</i>
0	meno di 30 cm
30	30 - 50 cm
50	oltre 50 cm

I rami di Asparagus presentati in mazzi devono avere lunghezze sensibilmente omogenee.

## IV. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi.

### i) *Categoria I*

Il 10% del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria, ma deve essere conforme a quelle della categoria II. Nessuna tolleranza è ammessa per i rami privi di punte o che presentino una vegetazione secondaria.

### ii) *Categoria II*

Il 10% del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria. Gli eventuali difetti non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

## V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

### A. Presentazione

Il fogliame di Asparagus plumosus deve essere legato in mazzi di 10 steli o di un multiplo di 10; quello di Asparagus sprengeri in mazzi di 100 g, 250 g o un multiplo di 250 g.

### B. Omogeneità

I rami privi di punte ed i rami secondari devono essere legati in mazzi separati. Il fogliame deve essere, nello stesso mazzo, di forma e di colore omogenei.

### C. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del pro-

dotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano in contatto diretto con i prodotti devono essere nuovi.

## VI. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

### A. Identificazione

- Speditore o imballatore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione.

### B. Natura del prodotto

«Asparagus plumosus» o

«Asparagus sprengeri», secondo il caso.

### C. Origine del prodotto (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

### D. Caratteristiche commerciali

- categoria;
- calibrazione;
- numero di mazzi o peso netto.

### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

**p) Piante da vivaio e da trapianto**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo o) Fiori e piante ornamentali

sezione relativa

## q) Piante officinali e coloniali

### COMMERCIO DEL CAFFÈ, CACAO, TÈ, PEPE, SPEZIE ED ALTRI COLONIALI

#### Sommario

Clausole speciali .....	Art.	1
Specie di vendita .....	»	2
Modo di misurazione (pesatura) e clausola «circa» .....	»	3
Oggetto del contratto .....	»	4
Consegna .....	»	5
Imballaggi - Tara .....	»	6
Calo .....	»	7
Assicurazione e trasporto .....	»	8
Unità di prezzo .....	»	9
Pagamento .....	»	10
Obblighi di garanzia (certificato di origine) .....	»	11
Avarie .....	»	12
Reclami - Campionamento .....	»	13
Arbitrato .....	»	14
Dazi e diritti doganali .....	»	15

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

18 settembre 1963 - 28 agosto 1964.

##### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 6 febbraio 1969.

b) approvazione definitiva del testo della Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Clausole speciali.**

«Merce vista e gradita». «Salvo visita» - I contratti conclusi con la clausola «merce vista e gradita» oppure «visitata ed accettata» escludono ogni diritto a reclamare per difformità nella merce o per qualsiasi altro difetto o avaria, quando il compratore abbia visitato ed accettato la merce oppure abbia espressamente rinunciato alla visita. In caso di vendita con la clausola «salvo visita», il compratore deve effettuare la visita entro tre giorni dalla data della conclusione del contratto, se si tratta di merce pronta, e della messa a disposizione in ogni altro caso.

Se la visita non viene effettuata nel termine di cui sopra, la partita si intende accettata.

**Art. 2 - Specie di vendita.**

La merce può essere venduta:

a) su descrizione e, in tal caso, deve corrispondere in ogni particolare alla qualità descritta;

b) su classificazione speciale e, in tal caso, deve corrispondere alla qualità media del raccolto nel luogo di produzione ed al tempo dell'imbarco;

c) su campione-tipo (tipo di campione) e, in tal caso, deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione;

d) su campione prelevato da una determinata partita stock-lot e, in tal caso, deve corrispondere fedelmente al campione stesso.

La clausola «a campione» equivale alla clausola su campione tipo.

**Art. 3 - Modo di misurazione (pesatura) e clausola «circa».**

Le compravendite sul mercato interno sono regolate sul peso netto di consegna.

*Quantità della merce* - La quantità della merce contrattata può essere espressa:

a) in sacchi, o fardi o colli di altra natura, indicando il peso netto di origine di ogni collo;

b) in peso, indicando il peso netto complessivo della merce, prescindendo dal peso dei singoli colli.

*Clausola «circa»* - Nella compravendita con clausola «circa», il venditore ha facoltà di consegnare il 5% (cacao 3%) in più o in meno del quantitativo contrattato, conteggiandosi la differenza al prezzo di contratto.

Nelle contrattazioni su piazza, sia di merce allo stato estero che nazionalizzata, il peso è espresso in chilogrammi. Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Quando una delle parti richieda l'intervento del pubblico pesatore, la differenza di spesa tra la normale pesatura e quella eseguita dal pubblico pesatore è a carico della parte che l'ha richiesta.

**Art. 4 - Oggetto del contratto.**

Le compravendite per consegna sulla piazza di Milano possono avere per oggetto:

a) merce pronta, quando questa si trova già giacente in magazzino o in depositi doganali;

b) merce viaggiante e, in tal caso, il venditore deve indicare il nome della nave, se la merce viaggia via mare, o la data di caricazione e il mezzo di trasporto, se la merce viaggia via terra;

c) merce da caricarsi e, in tal caso, il venditore deve indicare l'epoca dell'imbarco o della caricazione.

La indicazione dei dati di cui alle lettere b) e c) deve essere fatta dal venditore non appena ne sia a conoscenza.

Per imbarco pronto si intende l'imbarco entro trenta giorni da quello successivo alla data di conclusione del contratto.

Per imbarco immediato si intende l'imbarco entro quindici giorni da quello successivo alla data di conclusione del contratto.

La data della polizza di carico si considera data di imbarco, fino a prova contraria.

**Art. 5 - Consegna.**

Nelle vendite su piazza, la consegna del caffè, del tè, del cacao, del pepe e degli altri coloniali nazionalizzati, è fatta al domicilio del compratore, se residente nello stesso comune del ven-



ditore, oppure franco stazione partenza o franco corriere negli altri casi.

La consegna pronta dei generi sopra indicati deve avvenire entro otto giorni dalla conclusione del contratto, se si tratta di merce già nazionalizzata e disponibile nei magazzini del venditore; entro quindici giorni, se si tratta di merce da nazionalizzare o disponibile altrove.

Nel caso di vendita franco magazzino, la merce allo sbarco o viaggiante o da caricarsi è consegnata ripesata franco magazzino da sbarco, restando a carico del compratore le spese successive alla pesatura.

#### **Art. 6 - Imballaggi - Tara.**

Le merci vengono consegnate nell'imballaggio originale. Il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

Per tutte le merci contemplate nella presente raccolta si applica la tara di origine.

Ove questa non sia determinabile, si applica la tara reale.

#### **Art. 7 - Calo.**

Per tutti i generi coloniali contemplati nella presente raccolta, il calo naturale che la merce può subire durante il trasporto dal porto d'imbarco a quello di arrivo è calcolato nella misura contemplata nei contratti di origine.

#### **Art. 8 - Assicurazione e trasporto.**

Nelle vendite CIF o franco magazzino estero, le variazioni in più o in meno, rispetto alla data del contratto, delle spese di nolo, di assicurazione (contro tutti i rischi, compreso il rischio di guerra) e di sbarco sono, di regola, a carico o a favore del compratore.

Il venditore è tenuto a dare idonea documentazione delle variazioni anzidette.

#### **Art. 9 - Unità di prezzo.**

Nelle contrattazioni su piazza, sia di merce allo stato estero che nazionalizzata, il prezzo è espresso in Euro.

#### **Art. 10 - Pagamento.**

Nelle compravendite sul mercato interno, il pagamento è sempre netto di sconto e deve essere eseguito, in contanti, alla presentazione della fattura.

#### **Art. 11 - Obblighi di garanzia (certificato di origine).**

Il venditore importatore è tenuto a fornire a sue spese il certificato di origine, ove occorra ai fini doganali e, su richiesta, il certificato di non manipolazione. È anche accettata, qualora sia ritenuta sufficiente, la polizza di carico, se diretta.

#### **Art. 12 - Avarie.**

a) La clausola «salvo avaria» conferisce al compratore il diritto al risarcimento del danno, ma non anche quello di rifiutare la merce avariata;

b) la clausola «escluso avaria» conferisce al compratore il diritto di rifiutare i colli risultati avariati e di domandarne la sostituzione;

c) la clausola «escluso avaria non sostituibile» conferisce al compratore il diritto di rifiutare i colli risultati avariati, ma non anche di domandarne la sostituzione.

Nelle compravendite di merce pronta, se non altrimenti specificato, è sottintesa la clausola sub c).

#### **Art. 13 - Reclami - Campionamento.**

In caso di reclamo, il prelievamento dei campioni per gli eventuali accertamenti viene effettuato in contraddittorio unicamente da colli intatti scelti a caso, che rappresentino almeno il 10% della partita.

Quindi, previa miscelatura, vengono confezionati tre campioni, sigillati e contrassegnati: uno per gli accertamenti richiesti; gli altri due a disposizione delle parti interessate per eventuali controlli.

#### **Art. 14 - Arbitrato.**

Le eventuali controversie, relative alla interpretazione e alla esecuzione dei contratti, sono preferibilmente sot-

toposte ad uno o più arbitri amichevoli compositori.

**Art. 15 - Dazi e diritti doganali.**

Tutti i dazi, le imposte, le tasse, i diritti ed i contributi afferenti alla com-

pravendita sono a carico o a vantaggio del:

a) venditore, se sono imposti e riscossi nel paese esportatore;

b) compratore, se sono imposti e riscossi in Italia.

**r) Droghe e spezie**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo q) Piante officinali e coloniali



CAPITOLO TERZO

Prodotti della silvicoltura



## a) Legna da ardere

### COMMERCIO DELLA LEGNA DA ARDERE E DEL CARBONE VEGETALE

#### Sommario

#### LEGNA DA ARDERE

Classificazione della merce .....	Art. 1
Forma del contratto .....	» 2
Unità di base di contrattazione .....	» 3
Peso .....	» 4
Tolleranze sul peso .....	» 5
Vendita sotto condizione di collaudo .....	» 6
Vendita a vagone .....	» 7
Trasporto della merce .....	» 8
Obblighi del venditore .....	» 9
Obblighi del compratore .....	» 10
Mediazione (provvigione) .....	» 11

#### CARBONE DI LEGNA VENDITA ALL'INGROSSO

Classificazione della merce .....	» 12
Forma e conclusione del contratto .....	» 13
Unità di base di contrattazione .....	» 14
Peso .....	» 15
Obblighi del venditore .....	» 16
Obblighi del compratore .....	» 17
Vizi della merce .....	» 18
Mediazione (provvigione) .....	» 19

#### CONTRATTI FRA NEGOZIANTI E "SOSTRAI"

Conclusione del contratto .....	» 20
Peso .....	» 21
Rispedizione .....	» 22

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

20 marzo 1879.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 4 dicembre 1968.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

## LEGNA DA ARDERE

### **Art. 1 - Classificazione della merce.**

La legna da ardere si contratta secondo la provenienza, la qualità, la pezzatura e la stagionatura.

a) Secondo la qualità si ha legna forte (leccio, sughero scortecciato, rovere, cerro, faggio, carpino, olivo, frassino, robinia) e legna dolce (pino, pioppo, ontano, salice, tiglio, olmo, castagno, etc.);

b) secondo la pezzatura si ha la «pezzatura commerciale», che comprende: la legna tonda con diametro da cm 6 a 18, con lunghezza da m 1 a 1,20; la legna in scheggia che ha una sezione non superiore ai 18-22 cm con una lunghezza da m 1 a 1,20; il «bachettame» che comprende la legna del diametro da 3 a 5 centimetri;

c) si intende legna stagionata quella che è stata conservata, ai fini della essiccazione, per almeno 6 mesi dall'epoca del taglio e dello spacco.

Per la legna proveniente dall'estero, viene garantita la stagionatura di almeno quattro mesi.

Nel commercio della legna di ulivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i 20/30 cm ed in ciascuna partita è tollerato il 50% di ceppo pulito.

### **Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto di legna da ardere, se stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi.

### **Art. 3 - Unità di base di contrattazione.**

Nelle contrattazioni di legna da ardere, il prezzo è determinato per quintale.

### **Art. 4 - Peso.**

La merce si intende contrattata con il peso riconosciuto dalle ferrovie alla stazione di partenza. In difetto di riconoscimento di peso da parte della stazione di partenza o di stazione inter-

media, la merce si ritiene contrattata per il peso riconosciuto dalla stazione di arrivo. In difetto di qualsiasi accertamento di peso da parte delle ferrovie, si intende accettato dal compratore il peso dichiarato dal venditore all'atto della spedizione.

### **Art. 5 - Tolleranze sul peso.**

Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 3%, avuto riguardo al grado di stagionatura pattuito.

### **Art. 6 - Vendita sotto condizione di collaudo.**

Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, questo si esegue nel luogo di giacenza della merce. Il gradimento di un carico o vagone di campione equivale al collaudo.

Quando il trasporto della merce si esegue con mezzi diversi dalla ferrovia, la consegna si esegue al magazzino del compratore; ivi se ne verifica la qualità ed il peso.

La vendita può essere fatta anche su campione.

### **Art. 7 - Vendita a vagone.**

Nelle contrattazioni di legna da ardere «a vagone», se il contratto non indica il quantitativo convenuto, per vagone si intende un quantitativo minimo di 15 tonnellate, salvo minore capacità del vagone assegnato dalle ferrovie.

### **Art. 8 - Trasporto della merce.**

Quando la merce è trasportata per ferrovia, si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa.

Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizioni del compratore, il venditore deve comunicare immediatamente al compratore l'avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso. Il compratore in ogni caso è responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce.

### **Art. 9 - Obblighi del venditore.**

Il contratto di legna da trasportare per ferrovia, anche se il prezzo è con-



venuto «stazione partenza», implica l'obbligo da parte del venditore, salvo l'ipotesi di cui all'art. 7, di caricare un minimo di 15 tonnellate ai fini dell'applicazione delle tariffe ridotte.

Il venditore non è tenuto a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Se la legna giunge impregnata di umidità e se tale fatto deriva da causa che abbia agito durante il viaggio, il compratore non può reclamare alcun indennizzo. Se, invece, il fatto suddetto deriva da causa che abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere riduzione proporzionale di prezzo ma non può rifiutare il ritiro della merce.

**Art. 10 - Obblighi del compratore.**

Il destinatario, che è tenuto allo svincolo dei vagoni, deve, anche se la merce gli sia stata venduta franco stazione arrivo, provvedere, sia nell'interesse proprio che del venditore, agli eventuali reclami alle ferrovie.

Le spese di trasporto, anche se la merce è stata venduta franco stazione arrivo, sono pagate dal destinatario, il quale le deduce dall'importo della fattura. Lo stesso destinatario ha l'obbligo di rimettere od esibire al venditore al più presto i documenti di trasporto, da cui risulti l'anticipazione delle spese suddette.

**Art. 11 - Mediazione (provvigione).**

Se il contratto è concluso tramite mediatore, allo stesso è dovuta dal solo venditore una provvigione di € 0.005 per quintale.

**CARBONE DI LEGNA  
VENDITA ALL'INGROSSO**

**Art. 12 - Classificazione della merce.**

Il carbone di legna si distingue in «carbone di bosco» e «carbone distillato».

Per carbone di bosco si intende quello fatto con il sistema delle vecchie carbonaie, per carbone distillato quello proveniente dalla distillazione del legno.

Il carbone si distingue inoltre in «cannello», fatto con bosco ceduo non

superiore a cm 10 di diametro, costituente il tipo pregiato, e in carbone «spacco», ottenuto con legna da fusto e ramaglia di grosse piante.

Il carbone di qualità forte è quello di faggio, rovere, leccio, cerro, carpino, frassino; di qualità dolce è quello di pino, abete, castagno, nocciolo, ontano, etc.

**Art. 13 - Forma e conclusione del contratto.**

Il contratto per carbone di legna, se stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi.

**Art. 14 - Unità di base di contrattazione.**

Il contratto è stipulato in base alla qualità ed alla provenienza del carbone; il prezzo è stabilito per quintale.

In caso di partite importanti, il primo vagone è considerato come campione.

**Art. 15 - Peso.**

Il peso del carbone è determinato con le stesse modalità indicate per la legna da ardere.

**Art. 16 - Obblighi del venditore.**

Il venditore deve procurare che il carico sia difeso dalle intemperie.

**Art. 17 - Obblighi del compratore.**

Il carbone è caricato alla rinfusa. Se il carbone è spedito in sacchi di proprietà del venditore, il compratore ha l'obbligo di restituirli, franchi di porto, alla stazione di partenza della merce, entro 8 giorni dall'arrivo.

Se il carbone è trasportato a mezzo di autocarri o carri, i sacchi sono restituiti immediatamente con gli autocarri o carri stessi. In caso contrario, sono dal venditore fatturati al prezzo di costo.

**Art. 18 - Vizi della merce.**

Danno luogo ad azione per la riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto i seguenti vizi:

- a) carbonizzazione incompleta;

- b) carbone eccessivamente sminuz-  
zato;
- c) carbone bagnato per causa che  
abbia agito precedentemente alla spe-  
dizione.

**Art. 19 - Mediazione (provvigione).**

Se il contratto è concluso tramite  
mediatore, allo stesso è dovuta dal solo  
venditore una provvigione da concor-  
dare di volta in volta.

**CONTRATTI FRA NEGOZIANI E  
"SOSTRAI".**

**Art. 20 - Conclusione del contratto.**

I contratti di carbone di legna fra  
negozianti e "sostrai" (rivenditori al  
minuto) sono conclusi previa visita

della merce, la quale ha luogo o alla  
stazione di arrivo o al magazzino del  
venditore.

**Art. 21 - Peso.**

Se la consegna della merce è esegui-  
ta alla stazione di arrivo su vagone  
completo, il peso è quello riconosciu-  
to o dichiarato alla stazione di parten-  
za; se la consegna della merce è ese-  
guita al magazzino del venditore, il  
peso è determinato nel luogo medesi-  
mo.

**Art. 22 - Rispedizione.**

Se la merce è rispedita fuori piazza a  
mezzo ferrovia, il peso base è quello  
dichiarato alla stazione di partenza  
(origine) e si intende che la merce  
viaggia per conto dell'acquirente.

**b) Carbone vegetale**

Vedi

Titolo V

Capitolo Terzo

Sottocapitolo a) Legna da ardere

**c) Legname rozzo**

(nessun uso accertato)

**d) Sughero etc.**

(nessun uso accertato)



## CAPITOLO QUARTO

# Prodotti della caccia e della pesca

**a) Pesce fresco e congelato**  
(nessun uso accertato)

**b) Cacciagione**  
(nessun uso accertato)

**c) Pelli da pellicceria**  
Vedi  
Titolo V  
Capitolo Sesto  
Sottocapitolo p) Pelli grezze e residui della macellazione

## CAPITOLO QUINTO

# Prodotti delle industrie estrattive

**a) Minerali metalliferi**  
(nessun uso accertato)



## **b) Minerali non metalliferi**

### **COMMERCIO DEI CARBONI FOSSILI E COKE**

#### **Sommario**

#### **USI COMUNI**

Offerte ferme per risposta in giornata .....	Art. 1
Validità delle offerte ferme senza indicazione di tempo .....	» 2
Vendite a mezzo di agente, rappresentante, piazzista .....	» 3
Oneri e sgravi sopravvenuti .....	» 4
Quantitativo da consegnare e clausola «circa» .....	» 5
Certificato di miniera .....	» 6
Disposizioni per l'invio dei vagoni .....	» 7
Rischio della spedizione .....	» 8
Pagamento .....	» 9

#### **DEL NOLEGGIO**

Clausola «cancello» .....	Art. 10
Benefici del noleggio .....	» 11
Calo .....	» 12
Clausola «on right delivery of the cargo» .....	» 13
Movimenti della nave .....	» 14
Giorni correnti .....	» 15
Stallie e loro decorrenza .....	» 16
Stallie reversibili .....	» 17
Computo delle controstallie .....	» 18

#### **VENDITE «FOB»**

Condizioni FOB .....	Art. 19
Controstallie di caricazione .....	» 20
Tonnellata .....	» 21

#### **VENDITE «CIF»**

##### **a) Vendite CIF a carico completo**

Assicurazione .....	Art. 22
Noleggio .....	» 23
Quantità da caricarsi .....	» 24
Avviso di noleggio di carico completo .....	» 25
Modalità di caricazione .....	» 26
Controstallie di caricazione .....	» 27
Peso da fatturare .....	» 28
Pagamento contro documenti .....	» 29
Verifica dei documenti .....	» 30

##### **b) Vendite di partite CIF**

Consegna della partita .....	Art. 31
------------------------------	---------

Direzione di sbarco della nave .....	» 32
Obblighi e diritti dei ricevitori .....	» 33
Spese ordinarie e straordinarie di sbarco .....	» 34
Resa della nave .....	» 35

#### VENDITE IN CHIATTE

Vendita in chiatte .....	Art. 36
Vendita sottobordo .....	» 37
Stallie delle chiatte .....	» 38
Uso delle chiatte .....	» 39
Danni alle chiatte .....	» 40

#### VENDITE SU VAGONE DI CARBONI FOSSILI E COKE IMPORTATI VIA MARE E VIA TERRA

Vendite franco confine o franco destino .....	Art. 41
Spese di pesatura .....	» 42
Peso da fatturare .....	» 43
Valore probatorio della lettera di vettura .....	» 44
Pezzatura .....	» 45
Spedizione a terzi destinatari .....	» 46
Ripartizione delle consegne .....	» 47
Pagamento trasporto per vendite in valuta estera franco confine .....	» 48
Mora nel pagamento in valuta estera .....	» 49
Accertamento della percentuale di «minuto» .....	» 50
Tolleranza percentuale di «minuto» .....	» 51
Umidità coke .....	» 52

#### VENDITE A DOMICILIO SU PIAZZA

Prezzo .....	Art. 53
Consegna .....	» 54
Luogo della consegna .....	» 55
Spese di pesatura .....	» 56

#### AFFARI CONCLUSI CON L'INTERVENTO DEL MEDIATORE

Contratti .....	Art. 57
Provvigione per mediazione .....	» 58
Misura della provvigione .....	» 59

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

29 novembre 1929.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 10 dicembre 1974.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 9 ottobre 1975.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

## USI COMUNI

**Art. 1 - Offerte ferme per risposta in giornata.**

Nelle compravendite dei carboni fossili e coke, se il venditore fa una offerta ferma per risposta in giornata, il compratore deve far pervenire la sua conferma nel giorno stesso, non oltre le ore 18 (ora italiana).

**Art. 2 - Validità delle offerte ferme senza indicazione di tempo.**

Nelle compravendite di carboni fossili e coke, l'offerta ferma di acquisto o di vendita, fatta prima delle ore 12, vincola l'offerente per tutta la giornata; se fatta dopo le ore 12, lo vincola sino alle ore 12 del giorno successivo.

**Art. 3 - Vendite a mezzo di agente, rappresentante, piazzista.**

Le vendite effettuate da piazzisti, agenti, rappresentanti, sono sempre subordinate all'approvazione della casa venditrice la quale, se accetta, deve darne la conferma a volta di corriere. In difetto di tale conferma il compratore può ritenersi liberato.

La conferma del contratto da parte del venditore è fatta per iscritto con la precisazione delle condizioni di vendita.

**Art. 4 - Oneri e sgravi sopravvenuti.**

Le imposizioni e gli aumenti nonché le abolizioni e le diminuzioni di oneri nella merce da parte di enti statali o pubblici, sia all'interno che all'estero, dopo la conclusione del contratto, sono rispettivamente a carico o a favore del compratore.

**Art. 5 - Quantitativo da consegnare e clausola «circa».**

Nelle vendite:

a) a carico completo con l'indicazione di minimo e di massimo, il venditore deve stare nei limiti indicati nel contratto;

b) a carico completo con l'indicazione del quantitativo, senza specificazione di minimo e di massimo, è sottintesa la clausola «circa»;

c) su vagone in difetto dell'indicazione «circa», la tolleranza relativa al quantitativo da consegnare è determinata dai limiti di portata dell'ultimo carro ferroviario;

d) a partite CIF il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nel contratto.

Nelle vendite per consegne ripartite le tolleranze sono limitate ad ogni singola consegna.

La clausola «circa», sottintesa o indicata in contratto, sta a significare che il venditore può consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito.

**Art. 6 - Certificato di miniera.**

I certificati di miniera od equipolenti fanno prova soltanto della provenienza della merce.

**Art. 7 - Disposizioni per l'invio dei vagoni.**

Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni e deve richiedere la tariffa più economica.

Se nel contratto non è specificata la portata del vagone, si intende che il vagone da utilizzare deve avere tale portata che consenta di fruire della tariffa più favorevole, salvo temporanea indisponibilità da parte delle ferrovie.

**Art. 8 - Rischio della spedizione.**

I vagoni viaggiano per conto e rischio esclusivo del compratore, anche se il prezzo pattuito è per vagone franco confine o franco arrivo.

**Art. 9 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue:

a) nelle vendite FOB o CIF, contro presentazione documenti;

b) nelle vendite su vagone o automezzo, a trenta giorni data fattura;

c) nelle vendite a domicilio, su piazza, a vista fattura.

DEL NOLEGGIO

**Art. 10 - Clausola «cancello».**

La clausola «cancello», inserita nei

contratti di noleggio, indica il termine entro il quale la nave deve trovarsi nel porto di caricazione. Trascorso questo termine, fermo restando l'obbligo della nave di trovarsi al detto porto, rimane in facoltà del noleggiatore di eseguire o no il contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dal noleggiatore non più tardi del momento nel quale il capitano gli consegna la lettera di «prontezza».

**Art. 11 - Benefici del noleggio.**

I benefici del noleggio, guadagnati al porto di caricazione, sono a vantaggio del noleggiatore, mentre i benefici maturati al porto discarica sono a vantaggio del compratore con clausola CIF.

Per le vendite con clausola FOB, quando non sia lo stesso compratore ad effettuare il noleggio e ne affidi l'incarico al venditore, vogliono intervenire tra i contraenti specifici accordi sulla distribuzione dei benefici e degli oneri del contratto di noleggio.

**Art. 12 - Calo.**

Il calo tollerato nelle rese delle navi è del 2% sul peso di polizza.

**Art. 13 - Clausola «on right delivery of the cargo».**

La clausola «on right delivery of the cargo» significa che la liquidazione finale del nolo deve farsi a consegna e conteggi ultimati, salvo al capitano il diritto di esigere acconti durante la discarica.

**Art. 14 - Movimenti della nave.**

Le spese di movimento di una nave dall'avamposto al punto di scarico sono a carico della nave. I successivi movimenti della nave sono regolati dagli usi marittimi in vigore nei singoli porti.

**Art. 15 - Giorni correnti.**

Per giorni correnti si intendono quelli che ininterrottamente si succedono secondo l'ordine normale.

**Art. 16 - Stallie e loro decorrenza.**

Le stallie di una nave sono regolate dagli usi del porto di sbarco.

**Art. 17 - Stallie reversibili.**

Il regolamento delle controstallie è eseguito all'ultimo porto diffalcando dalle stallie totali consumate nei vari porti, le stallie reversibili fissate anche alla caricazione.

**Art. 18 - Computo delle controstallie.**

Le controstallie si computano a giorni correnti e per parte di giorno in ventiquattresimi o in frazioni di ventiquattresimi.

VENDITE «FOB»

**Art. 19 - Condizioni FOB.**

Il venditore di carboni fossili e coke, alla condizione FOB, quando si è riservato il noleggio, ha l'obbligo di informare subito il compratore dell'avvenuto noleggio, dei termini di esso, e della posizione della nave sulla quale caricherà il carbone.

**Art. 20 - Controstallie di caricazione.**

Nelle vendite FOB, se il carbone non è caricato entro le ore di caricazione stabilite, le eventuali controstallie sono a carico del venditore.

Se la nave è noleggiata dal compratore con ore di caricazione inferiori a quelle richieste dai venditori, le eventuali controstallie sono per la differenza a carico del compratore.

**Art. 21 - Tonnellata.**

Nel commercio dei carboni fossili e dei coke la tonnellata inglese long-ton è ragguagliata a Kg 1.016.

VENDITE «CIF»

a) Vendite CIF a carico completo

**Art. 22 - Assicurazione.**

Il venditore CIF provvede a sue spese all'assicurazione del carico o delle partite per il valore CIF, sotto deduzione del nolo lordo, più il 10%.

Se il nolo è stato pagato anticipatamente ovvero se il suo pagamento deve essere effettuato in ogni caso, nessuno escluso, il venditore deve assicurare il

carico per il valore CIF senza deduzione del nolo, più il 10%.

**Art. 23 - Noleggio.**

Nelle vendite CIF il venditore provvede a noleggiare una nave che corrisponda, come portata e posizione, ai termini contrattuali e provvede a sue spese alla caricazione del carbone, stabilendo con le miniere i turni e le ore di caricazione.

Il compratore deve accettare la nave noleggiata dal venditore nei termini e alle condizioni convenute.

**Art. 24 - Quantità da caricarsi.**

Il venditore di un carico completo non può caricare sulla stessa nave un quantitativo maggiore di quello stabilito nel contratto di vendita, neppure se sia disposto a trattenere l'eccedenza per proprio conto.

Così pure il venditore non può caricare sopra una nave una quantità di carbone inferiore a quella stabilita come oggetto della vendita e caricare il saldo su altra nave.

**Art. 25 - Avviso di noleggio di carico completo.**

Nelle vendite CIF di carico completo il venditore ha l'obbligo di avvisare il compratore dell'avvenuto noleggio della nave prima che questa sia sotto carico.

**Art. 26 - Modalità di caricazione.**

Nelle vendite di carbone CIF, caricazione entro una data fissa, si ritiene che il venditore abbia eseguito il contratto quando la data di cancello della nave noleggiata, addizionata alle ore stipulate per la caricazione, non va oltre il termine pattuito per la caricazione stessa.

Le merci caricate per conto del compratore su una nave nominata seguono la stessa sorte della nave.

Il contratto rimane fermo in tutte le sue clausole anche quando la nave noleggiata a termine di contratto, avviata, non si presenti per la caricazione o non possa caricare nei termini stabiliti dal contratto di noleggio secondo le condizioni di vendita.

**Art. 27 - Controstallie di caricazione.**

Nelle vendite CIF nessuna responsabilità grava sul compratore per le eventuali controstallie nella caricazione.

**Art. 28 - Peso da fatturare.**

Il peso da indicare in fattura, per le vendite a carico completo, è quello risultante dalla polizza di carico.

**Art. 29 - Pagamento contro documenti.**

Se un contratto di compravendita porta la clausola «pagamento contro documenti», i documenti da presentare sono:

- a) la fattura;
- b) la polizza di carico;
- c) il certificato di origine o di miniera od un suo equipollente;
- d) la polizza di assicurazione o il certificato correlativo.

**Art. 30 - Verifica dei documenti.**

Il compratore, tanto a condizioni CIF che FOB, ha diritto di verificare, prima del pagamento, la regolarità dei documenti presso chiunque essi si trovino.

*b) Vendite di partite CIF*

**Art. 31 - Consegna della partita.**

La partita di carbon fossile o coke venduto alla condizione CIF, con il patto di caricazione entro un dato termine, deve essere prelevata, per la consegna, da una sola nave.

**Art. 32 - Direzione di sbarco della nave.**

A meno che un gruppo di ricevitori, rappresentanti congiuntamente la maggioranza del carico, non abbia assunto la direzione della discarica, tale direzione spetta al maggior ricevitore con potere:

- a) di decidere nell'interesse comune sul modo di scaricare la nave e di ripartire le spese ordinarie e straordinarie in parti proporzionali fra tutti i ricevitori, nonché di attribuire ai singoli ricevitori quelle maggiori spese provocate dalle loro eventuali rispettive particolari esigenze di sbarco;

b) di decidere, ove consentito dal contratto di noleggio, se il ritiro della merce debba avvenire con l'accertamento del suo peso ovvero senza tale accertamento. In quest'ultima ipotesi i ricevitori hanno diritto all'abbuono del 2% sul prezzo del nolo;

c) di ordinare il cambiamento di posto di ormeggio della nave nell'interno del porto, pagando in tale caso le spese relative per conto di chi spetta.

**Art. 33 - Obblighi e diritti dei ricevitori.**

Durante la discarica i ricevitori devono ritirare, giorno per giorno, nei turni di lavoro, le quote ad essi spettanti della merce scaricata.

Non ottemperando a tale obbligo, essi ne subiscono tutte le conseguenze.

Ove uno o più ricevitori non si presentino al ritiro dei rispettivi quantitativi, il possessore della polizza o la maggioranza dei possessori di polizze hanno la facoltà – salvi i diritti del capitano – di provvedere allo sbarco in galleggiante od a terra, a rischio e spese di chi spetta.

**Art. 34 - Spese ordinarie e straordinarie di sbarco.**

Le spese ordinarie e straordinarie di sbarco e gli eventuali benefici per risparmio di tempo nella discarica si ripartiscono «pro quota» fra tutti i ricevitori.

**Art. 35 - Resa della nave.**

La resa di una nave sulla quale siano caricate, per ricevitori diversi, una o più qualità di carbone fossile o coke è fatta «in comune», al rispettivo prezzo per ogni qualità anche se caricate in stive diverse.

**VENDITE IN CHIATTE**

**Art. 36 - Vendita in chiatte.**

La vendita di carboni in chiatte si intende per merce nazionalizzata e per merce vista e gradita.

**Art. 37 - Vendita sottobordo.**

Se le vendite sono pattuite sottobordo o sotto paranco, la spesa per il

movimento delle chiatte alla banda della nave, da chiunque ordinata, è a carico del compratore.

**Art. 38 - Stallie delle chiatte.**

Le stallie delle chiatte spettanti al compratore di carbone fossile e coke sono di tre giorni correnti.

**Art. 39 - Uso delle chiatte.**

Le chiatte sono destinate unicamente allo scarico; questo ultimato, le chiatte devono essere restituite a chi di ragione.

**Art. 40 - Danni alle chiatte.**

Gli eventuali danni recati alle chiatte sono a carico del compratore del carbone, il quale deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni e pagare le controstellie sino al giorno in cui la chiatta è restituita riparata.

**VENDITE SU VAGONE DI CARBONI FOSSILI E COKE IMPORTATI VIA MARE E VIA TERRA**

**Art. 41 - Vendite franco confine o franco destino.**

Nelle vendite franco confine o franco destino, il venditore ha facoltà di spedire la merce in porto assegnato accreditando al compratore, contro rimessa dei relativi documenti giustificativi, l'importo dello svincolo.

Il prezzo segnato per vagone franco stazione confine fra operatori nazionali è comprensivo di tutte le spese estere e delle spese doganali italiane, di transito, di statistica, erariali, etc.

**Art. 42 - Spese di pesatura.**

La spesa di pesatura eseguita dall'Amministrazione delle ferrovie per merce venduta franco vagone partenza è a carico del destinatario.

Sono ugualmente a carico del destinatario le spese di pesatura della merce trasportata mediante automezzi.

**Art. 43 - Peso da fatturare.**

Nelle vendite su vagone di carboni fossili e coke provenienti via mare, il

peso, agli effetti della fatturazione, è quello riconosciuto dalle ferrovie della stazione di caricazione.

Nelle vendite su vagone di carboni fossili e coke, via terra, se il compratore non ha richiesto preventivamente l'accertamento del peso da parte delle ferrovie estere, si intende che il peso da fatturare è quello dichiarato dalle miniere o cokerie.

Nelle vendite su automezzo, il peso da fatturare è quello accertato dall'organismo a ciò preposto nel punto di caricazione o di transito.

**Art. 44 - Valore probatorio della lettera di vettura.**

Per il carbone fossile e il coke, spediti da miniera o da cokeria, la lettera di vettura fa prova della sola provenienza.

**Art. 45 - Pezzatura.**

La pezzatura deve corrispondere a quella indicata nel contratto e ragguagliata al millimetro.

Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carboni fossili e coke, per merce proveniente via mare, le condizioni di pezzatura sono considerate in relazione al complesso della partita consegnata.

Nella consegna della nave, il compratore di più vagoni di fossile e coke, al quale sono stati assegnati vagoni al principio dello scarico, ha diritto anche al carbone degli ultimi giorni di scarico agli effetti della pezzatura.

**Art. 46 - Spedizione a terzi destinatari.**

Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari, secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare al più presto al compratore l'avviso della effettuata spedizione con gli estremi della stessa (numero del vagone, peso e qualità).

Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro di vagoni anche se destinati a terze persone da lui indicate.

**Art. 47 - Ripartizione delle consegne.**

Se la consegna è pattuita entro un periodo di tempo superiore ad un mese,

si intende che la consegna stessa deve avvenire ripartitamente per quantitativi mensili, pressoché uguali. Detti quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne fra di loro distinte ed indipendenti.

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni precise e chiare al venditore per la spedizione dei vagoni.

**Art. 48 - Pagamento trasporto per vendite in valuta estera franco confine.**

Nelle vendite in valuta estera franco confine, il trasporto a carico del venditore si computa sulla valuta estera convenuta quale risulta dalla lettera di vettura.

**Art. 49 - Mora nel pagamento in valuta estera.**

La mora nel pagamento obbliga il compratore a corrispondere gli interessi in base al tasso ufficiale per le contrattazioni in valuta estera e la eventuale differenza di cambio di tale valuta rispetto all'Euro che si fosse verificata in modo sfavorevole al creditore dal giorno di scadenza a quello di pagamento della fattura.

**Art. 50 - Accertamento della percentuale di «minuto».**

L'accertamento della percentuale di carbone «minuto» nel carbone «grosso» è eseguito mediante grigliatura usando una griglia con maglie di 15 mm di lato, con inclinazione da 30 a 45 gradi, secondo che il carbone sia asciutto o bagnato.

**Art. 51 - Tolleranza percentuale di «minuto».**

La percentuale di «minuto» tollerato sul carbone «grosso», di importazione via mare, è la seguente:

– Carbone da gas americano 0 x 2" (pollici) . . . . .	60%
– Carbone da gas inglese tout-venant . . . . .	60%
– Carbone da gas tedesco tout-venant . . . . .	60%
– Gasproducer americano 20 x 30 mm ed oltre . . . . .	20%
– Carboni splint europei in pezzatura . . . . .	10%



- Carboni grassi europei (Sarre, Fettekohlen e carbone grasso belga) . . . . .	30%
- Cardiff inglese . . . . .	30%
- Pocahontas americano più di 1-1/4" (pollici) . . . . .	40%
- Antracite Sud-Africa (pezzatura all'origine) . . . . .	25%
- Antracite americana (pezzatura all'origine) . . . . .	20%
- Antracite russa (pezzatura all'origine) . . . . .	20%
- Coke metallurgico . . . . .	6%
- Coke da gas . . . . .	10%

Per le antraciti lavorate all'arrivo è comunque ammessa una tolleranza di «minuto» 0/10 del 5% come per le antraciti di importazione via terra.

**Art. 52 - Umidità coke.**

La percentuale di umidità tollerata nei coke è la seguente:

a) per il coke da gas:

per la pezzatura grossa, oltre gli 80 mm . . . . .	8%
per le pezzature comprese fra i 10 e gli 80 mm . . . . .	10%
per il minuto fra i 5 e i 10 mm . . . . .	12%
per il polverino fra 0 e 5 mm . . . . .	15%

b) per il coke metallurgico:

per la pezzatura oltre i 40 mm . . . . .	6%
per la pezzatura da 10 a 40 mm . . . . .	10%
per la pezzatura da 0 a 11 mm . . . . .	14%

Le stesse tolleranze si applicano nelle compravendite di coke metallurgico di produzione nazionale.

I bollettini di analisi della cokeria fanno fede quanto al contenuto di umidità, salvo preventiva richiesta di apposita analisi da eseguirsi in contraddittorio in partenza.

Qualora si superino i limiti di tolleranza il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto ad un congruo bonifico che compensi la maggior umidità, sempre che la maggiore umidità non risulti compensata da un maggior peso.

**VENDITE A DOMICILIO SU PIAZZA**

**Art. 53 - Prezzo.**

Il prezzo franco domicilio è comprensivo di tutte le spese di trasporto e di facchinaggio per la consegna in luoghi di facile accesso.

**Art. 54 - Consegna.**

Le consegne sono eseguite nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali riguardanti la viabilità.

**Art. 55 - Luogo della consegna.**

Il luogo di consegna è unico e il compratore non può far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

Il compratore deve tener approntato e sgombrare il luogo ove il carbone deve essere scaricato in modo che la consegna possa svolgersi nel minor tempo possibile.

**Art. 56 - Spese di pesatura.**

Le spese della pesatura di controllo sono a carico del compratore.

**AFFARI CONCLUSI CON L'INTERVENTO DEL MEDIATORE**

**Art. 57 - Contratti.**

Il mediatore di carboni fossili e di coke stende, per ogni affare concluso, il contratto in due originali identici da lui firmati e ne rimette, entro 24 ore, uno al venditore e l'altro al compratore.

Il venditore di carbone fossile e coke, se intende vendere soltanto in base alle condizioni del proprio contratto, deve avvisarne il mediatore il quale, a sua volta, è tenuto a dichiararlo al compratore all'atto della contrattazione.

**Art. 58 - Provvigione per mediazione.**

La provvigione nelle compravendite di carboni fossili e coke, sia fra commercianti che fra commercianti e consumatori, è dovuta dal solo venditore, per gli affari normali e per i prestiti.

**Art. 59 - Misura della provvigione.**

La misura delle provvigioni per mediazione da concordare di volta in volta è la seguente:

- per contratti di partite:  
su vagoni € 0.052 alla tonn.
- per vendite a domicilio:  
1% sul valore.



## CAPITOLO SESTO

# Prodotti delle industrie alimentari



**a) Riso brillato**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

**b) Farine, semola e sottoprodotti della macinazione**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

**c) Paste**

(nessun uso accertato)

**d) Prodotti della panetteria**

(nessun uso accertato)

## e) Zucchero e prodotti dolciari

### COMMERCIO DELLO ZUCCHERO

#### Sommario

Forma del contratto .....	Art.	1
Clausola speciale (clausola «circa») .....	»	2
Unità di base di contrattazione .....	»	3
Imballaggi .....	»	4
Consegna (tempo, modalità) .....	»	5
Verifica della merce (peso) .....	»	6
Spese di trasporto .....	»	7
Prezzo .....	»	8
Garanzia (provenienza della merce) .....	»	9
Reclami .....	»	10

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

18 settembre 1963 - 28 agosto 1964.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 6 febbraio 1969.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Forma del contratto.**

L'ordinazione viene data, dal commerciante grossista all'industria produttrice, direttamente o per il tramite dell'agenzia locale.

**Art. 2 - Clausola speciale (clausola «circa»).**

Nel mercato interno non vige la clausola «circa».

**Art. 3 - Unità di base di contrattazione.**

L'unità di base di contrattazione è il quintale.

**Art. 4 - Imballaggi.**

L'imballaggio consueto è il sacco di carta da 50 kg lordi o mezzo quintale.

Su richiesta del compratore l'imballaggio può essere il sacco di juta da mezzo q.le.

Le confezioni speciali sono contenute in cartoni o fardelli da 10 a 25 kg.

L'imballaggio è compreso nel prezzo di vendita.

**Art. 5 - Consegna (tempo, modalità).**

Il termine di consegna o di spedizione è di otto giorni dalla data di accettazione dell'ordine.

La consegna viene effettuata franco partenza.

**Art. 6 - Verifica della merce (peso).**

Nelle vendite su piazza la verifica del peso si esegue all'atto della consegna; per quelle fuori piazza, fa fede il peso

riconosciuto nel magazzino del venditore, salva la facoltà del compratore di effettuarne la verifica in partenza.

**Art. 7 - Spese di trasporto.**

Nelle vendite da grossista a dettagliante, le spese di trasporto, facchinaggio e pesatura sono a carico del venditore.

Fra commercianti all'ingrosso la vendita si intende effettuata franco stazione destino per quantitativo non inferiore alla portata di un vagone.

**Art. 8 - Prezzo.**

Nelle compravendite il prezzo è comprensivo della imposta di fabbricazione vigente e degli oneri fiscali.

Nelle compravendite e nelle contrattazioni sul mercato interno, il prezzo si calcola lordo per netto.

Nei rapporti con l'estero, la contrattazione è generalmente a peso netto e il pagamento si effettua mediante apertura di credito confermata irrevocabile o contro documenti.

**Art. 9 - Garanzia (provenienza della merce).**

Il sigillo della chiusura originaria dei sacchi o degli altri imballaggi costituisce garanzia della provenienza della merce.

**Art. 10 - Reclami.**

Le avarie della merce debbono essere denunciate non oltre le ventiquattro ore dal ricevimento.

**f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie**

**COMMERCIO DELLE CARNI BOVINE, OVINE,  
BUFALINE E DI STRUZZO FRESCHE E CONGELATE**

**Sommario**

Modalità di contrattazione .....	Art. 1
Tara .....	» 2
Mediazione (provvigione) .....	» 3



**ITER DELL'ACCERTAMENTO**

*Primo accertamento:*

13 giugno 1950.

*Ultima revisione:*

a) approvazione del testo dalla Commissione usi e dal Comitato tecnico: 7 novembre 2002.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 99 del 31 marzo 2003.

**Art. 1 - Modalità di contrattazione.**

La merce è contrattata a peso e venduta senza pelle.

**Art. 2 - Tara.**

Le carni fresche e congelate sono vendute al netto degli imballaggi.

**Art. 3 - Mediazione (provvigione).**

Per la conclusione di contratti di compravendita di carni fresche o congelate, fra grossista e negoziante, viene corrisposta al mediatore, da parte del solo venditore, una provvigione dell'1% sul prezzo.

Per le carni destinate all'industria o a un grossista anche il compratore suole corrispondere una provvigione nella stessa misura.

## COMPRAVENDITA DEI SALUMI, DELLA CARNE FRESCA, CONGELATA ED AFFUMICATA E DEI GRASSI SUINI

### Sommario

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Ordinazione tramite agente e conclusione del contratto .....	» 2
Specificazione di uso all'atto dell'ordinazione .....	» 3
Unità di misura .....	» 4
Classificazione .....	» 5
Imballaggi .....	» 6
Consegna e spese di trasporto .....	» 7
Verifica della merce .....	» 8
Ritardo nella consegna .....	» 9
Mediazione .....	» 10



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

15 dicembre 1964 - 2 luglio 1965.

*Ultimo accertamento:*

a) approvazione del testo dalla Commissione usi e dal Comitato tecnico: 7 novembre 2002.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 99 del 31 marzo 2003.



**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto di compravendita sono: i salumi crudi, i salumi crudi da cuocere, i salumi cotti, la carne fresca, congelata ed affumicata di maiale, i grassi (pancetta arrotolata, pancetta tesa affumicata, pancetta tesa, lardo e strutto, etc.).

**Art. 2 - Ordinazione tramite agente e conclusione del contratto.**

Quando l'ordinazione avviene tramite agente, il committente, a conferma dell'ordine, ritira la copia-commissione controfirmata dall'agente e dal committente stesso e la vendita è subordinata alla clausola «salvo approvazione della ditta».

**Art. 3 - Specificazione di uso all'atto dell'ordinazione.**

All'atto dell'ordinazione, dal committente vengono specificate le qualità, i tipi, le quantità e le denominazioni dei generi, secondo il listino di produzione delle aziende venditrici.

**Art. 4 - Unità di misura.**

L'unità di misura della contrattazione è il q.le o multiplo o il sottomultiplo di esso, con specificazione della pezzatura.

Per pezzatura s'intende il peso indicativo di ogni singolo pezzo.

**Art. 5 - Classificazione.**

I salumi vengono classificati come segue:

- *salumi crudi stagionati:*  
bidone, cacciatori, crespone, filetta, ungherese, salametto, tipo campagnolo, piemonte, felino, fabriano, salame napoli, salsiccia napoletana, genovese, veneto, milano, cremona, pancetta steccata, pancetta coppata, pancetta filettata;
- *salumi crudi da cuocere:*  
aglioli, cotechini, mortadella di fegato, salamele, salsicce fresche, zampone, tricorno, salamini, verzata, salamele mantovane, prosciutto salmistrato, prosciutto affumicato;

- *salumi cotti:*  
mortadella farcita, mortadella di fegato, lingua pressata, lingua cotta, prosciutto pressato (in diverse forme), prosciutto cotto naturale, prosciutto al forno con aromi, prosciutto cotto con osso, prosciutto affumicato, prosciutto cotto Praga, prosciutto cotto addobbato, salame Lyon, spalla cotta pressata, zampone, salame cotto, borsotto, galantina, bresaola meranese, coppa di testa, soppressata veneta, soppressata toscana, wurstel servelà etc., pancetta affumicata;
- *carni stagionate (denominazione d'uso della merce):*  
prosciutto San Michele di Sossano, speck, lonzino, coppa, culatello, capocollo, prosciutto crudo di provenienza estera.
- *prodotti a base di carne italiani che hanno ottenuto il riconoscimento dop/igp:*

**Regolamento (CE) n. 1107/96**

- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| • Prosciutto di Parma       | DOP |
| • Prosciutto San Daniele    | DOP |
| • Prosciutto di Modena      | DOP |
| • Prosciutto Berico-Euganeo | DOP |
| • Salame di Varzi           | DOP |
| • Salame Brianza            | DOP |
| • Speck dell'Alto Adige*    | IGP |

\* La denominazione "Speck dell'Alto Adige" è registrata anche in lingua tedesca: "Südtiroler Markenspeck"

**Regolamento (CE) n. 1263/96**

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| • Bresaola della Valtellina      | IGP |
| • Culatello di Zibello           | DOP |
| • Valle d'Aosta Jambon de Bosses | DOP |
| • Valle d'Aosta Lard d'Arnad     | DOP |
| • Prosciutto Carpegna            | DOP |
| • Prosciutto Toscano             | DOP |
| • Coppa Piacentina               | DOP |
| • Pancetta Piacentina            | DOP |
| • Salame Piacentino              | DOP |

**Regolamento (CE) n. 1263/96**

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Prosciutto di Norcia | IGP |
|------------------------|-----|

**Regolamento (CE) n. 134/98**

- Soppressata di Calabria DOP
- Capocollo di Calabria DOP
- Salsiccia di Calabria DOP
- Pancetta di Calabria DOP

**Regolamento (CE) n. 1549/98**

- Mortadella di Bologna IGP

**Regolamento (CE) n. 590/1999**

- Zampone di Modena IGP
- Cotechino Modena IGP

**Regolamento (CE) n. 1778/2001**

- Salami Italiani alla cacciatora DOP

Vigono in ogni caso le procedure di produzione e stagionatura eventualmente fissate nei protocolli di produzione per i prodotti D.O.P. e I.G.P. e specifici per ogni singolo prodotto.

**Art. 6 - Imballaggi.**

Gli imballaggi sono costituiti da cartoni di diverse misure, contenitori di plastica e sacchi di juta.

L'imballaggio di qualsiasi forma è sempre a carico del venditore.

Tutti i prodotti sono venduti a peso netto.

**Art. 7 - Consegna e spese di trasporto.**

Il produttore, nella vendita su piaz-

za, nell'ambito della provincia di Milano, provvede al trasporto della merce e alla consegna a sue spese.

**Art. 8 - Verifica della merce.**

Nel trasporto per ferrovia, il peso riconosciuto è quello risultante dalle riversali ferroviarie o dalle lettere di vettura.

Nel trasporto con automezzo, il peso è quello riconosciuto all'atto della consegna.

La qualità della merce e le condizioni dei colli vengono verificate dal destinatario all'atto del ritiro della merce; le eventuali contestazioni su vizi e difetti di qualità apparente, da parte del dettagliante, vengono comunicate entro 2 giorni lavorativi dalla consegna; esse normalmente vengono fatte per iscritto o per telescritto.

La contestazione su vizi e difetti di qualità apparente, nel commercio all'ingrosso, va fatta all'atto del ricevimento della merce, formulando, normalmente, riserva scritta.

**Art. 9 - Ritardo nella consegna.**

L'acquirente può rifiutare il ritiro, quando si verifica il ritardo nella consegna della carne fresca o congelata rispetto ad un preciso giorno concordato.

**Art. 10 - Mediazione.**

Nella compravendita all'ingrosso la mediazione riconosciuta è dell'1% a carico del venditore e dell'1% a carico del compratore.

## COMMERCIO DI TUORLO E ALBUME DI UOVA ESSICCATI E CONGELATI

### Sommario

Requisiti della merce .....	Art.	1
Prezzo .....	»	2
Imballaggi .....	»	3
Consegna (luogo) .....	»	4
Verifica della merce .....	»	5
Reclami .....	»	6
Perizia .....	»	7
Mediazione .....	»	8



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

24 febbraio 1953.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 22 maggio 1969.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Requisiti della merce.**

Il tuorlo congelato destinato all'alimentazione umana è considerato di prima qualità quando, dall'analisi al cloroformio, risulti avere un tenore di materie grasse non inferiore al 28%, e di seconda qualità quando risulti avere un tenore di materie grasse non inferiore al 24%.

Se nel contratto non è specificata la provenienza straniera, la merce deve intendersi di produzione nazionale.

Nel silenzio delle parti si presume che oggetto del contratto sia il tuorlo congelato proveniente da uova di gallina.

Il tuorlo congelato il cui tenore di materie grasse sia superiore al 30% ed abbia una umidità superiore al 55% si presume essere uovo di anitra.

Il tuorlo congelato zuccherato, prodotto con uova di gallina, ha un'aggiunta di zucchero pari al 10%.

L'albume congelato è considerato di prima qualità quando la sua umidità non supera l'88% e di seconda qualità quando l'umidità supera l'88%.

L'albume, sia essiccato che congelato, è esente da zuccheri.

Il misto congelato, costituito da tuorlo e albume, è considerato di prima qualità quando, dall'analisi al cloroformio, risulti avere un tenore di materie grasse non inferiore al 12% e di seconda qualità quando risulti avere un tenore di materie grasse inferiore al 10%.

Le stesse percentuali sono richieste per i prodotti pastorizzati.

**Art. 2 - Prezzo.**

Il prezzo del tuorlo, dell'albume e del misto, siano essi per uso industriale non alimentare che per uso alimentare, è riferito al peso netto. Per i prodot-

ti importati, il prezzo è riferito al peso di origine risultante dai documenti d'importazione.

**Art. 3 - Imballaggi.**

I prodotti congelati sono contrattati normalmente in recipienti chiusi di latta (banda stagnata) «a perdere».

Se i prodotti sono contrattati in fusti o altri imballaggi non fatturati con la merce, gli imballaggi stessi si intendono «a rendere».

Non possono essere reimpiegati contenitori recanti impressi marchi altrui.

**Art. 4 - Consegna (luogo).**

La merce è consegnata franco magazzino del venditore.

**Art. 5 - Verifica della merce.**

La verifica della merce, per vizi facilmente riconoscibili, è eseguita all'atto della consegna.

**Art. 6 - Reclami.**

I vizi organolettici rilevabili dopo lo scongelamento debbono essere denunciati entro il termine di otto giorni.

**Art. 7 - Perizia.**

Se sorge contestazione sulla qualità ed è richiesta l'analisi chimica, devono essere prelevati tre campioni «a scandaglio» su almeno un decimo del totale della partita.

**Art. 8 - Mediazione.**

In caso di contratti conclusi con l'intervento di un mediatore, a costui spetta una provvigione nella misura del 2% sul valore del contratto, da parte del solo venditore.

- g) Pesci preparati**  
(nessun uso accertato)
- h) Prodotti surgelati**  
(nessun uso accertato)
- i) Conserve alimentari**  
(nessun uso accertato)

## **l) Latte e derivati**

### **COMMERCIO DEL LATTE E SUOI DERIVATI**

#### **Sommario**

##### **DEFINIZIONI**

1. Definizione di *latte*
2. Definizione di *colostro*
3. Definizione di *produttore di latte*
4. Definizione di *industriale del latte*
5. Definizione del *contratto di somministrazione*
6. Definizione degli *ambienti adibiti alla lavorazione del latte*
7. Definizione di *burificio*
8. Definizione di *centri di raccolta*
9. Definizione di *centri di standardizzazione*
10. Definizione di *stabilimento di trattamento*
11. Definizione di *stabilimento di trasformazione*
12. Definizione di *prodotti a base di latte*
13. Definizione di *formaggio*
14. Definizione di *crema o panna*
15. Definizione di *burro*
16. Definizione di *formaggio Emmenthal*
17. Definizione di *purgatura*

##### **LATTE**

##### **COMPRAVENDITA DI LATTE PER IL CONSUMO DIRETTO**

- |   |        |
|---|--------|
| Oggetto del contratto . . . . .                                     | Art. 1 |
| Durata del contratto . . . . .                                      | » 2    |
| Decorrenza del contratto di malghesia . . . . .                     | » 3    |
| Numero dei capi costituenti l'allevamento . . . . .                 | » 4    |
| Rinnovo del contratto . . . . .                                     | » 5    |
| Mungitura e consegna del latte . . . . .                            | » 6    |
| Controlli da parte dell'acquirente o di un suo incaricato . . . . . | » 7    |
| Annotazione delle consegne . . . . .                                | » 8    |
| Pagamento . . . . .   | » 9    |
| Cura della stalla . . . . .   | » 10   |

#### **FORMAGGI**

##### **FORMAGGI A PASTA MOLLE**

- |  |        |
|--|--------|
| Definizione della merce . . . . .            | Art.11 |
| Caratteristiche della merce . . . . .        | » 12   |
| Qualità e pesatura (accertamento) . . . . .  | » 13   |
| Pagamento . . . . .                          | » 14   |
| Conclusione del contratto . . . . .          | » 15   |
| Spedizione e trasporto della merce . . . . . | » 16   |
| Consegna differita . . . . .                 | » 17   |

##### **FORMAGGI A PASTA DURA**

#### **USI COMUNI**

- |  |        |
|--|--------|
| Forma del contratto . . . . .  | Art.18 |
| Pesatura - Consegna - Trasferimento - Rischi . . . . .                                   | » 19   |
| Obblighi di garanzia del venditore (conservazione e risoluzione del contratto) . . . . . | » 20   |
| Diritti del compratore . . . . .   | » 21   |
| Vizi occulti . . . . .   | » 22   |
| Mediazione (provvigione) . . . . .   | » 23   |

#### **USI PARTICOLARI**

##### **FORMAGGI A PASTA DURA - NON COTTA E SEMICOTTA**

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Requisiti della merce . . . . . | Art.24 |
|---------------------------------|--------|

##### **FORMAGGIO GRANA**

- |  |        |
|--|--------|
| Qualificazioni merceologiche . . . . . | Art.25 |
|--|--------|

##### **CONTRATTI FRA PRODUTTORI E COMMERCANTI**

- |  |        |
|--|--------|
| Clausole contrattuali . . . . .                          | Art.26 |
| Formule d'uso contrattuale . . . . .                     | » 27   |
| Stipulazione del contratto . . . . .                     | » 28   |
| Conclusione del contratto (visita della merce) . . . . . | » 29   |
| Trasporto . . . . .                                      | » 30   |

## BURRO

Contratti .....	Art.31
Determinazione del prezzo ..	» 32
Pesatura e consegna .....	» 33
Pagamento .....	» 34
Mediazione (provvigione) ...	» 35

## ALTRI DERIVATI DEL LATTE

Forma del contratto .....	Art.36
Consegna differita (conservazione della merce) .....	» 37

## ALTRI FORMAGGI

### PROVOLONE

Contratti .....	Art.38
Specie di vendita .....	» 39

Prezzo .....	» 40
Requisiti della merce .....	» 41
Difetti della merce .....	» 42
Consegna .....	» 43
Pesatura .....	» 44
Pagamento .....	» 45

## FORMAGGI A PASTA ERBORINATA

### GORGONZOLA

Contratti .....	Art.46
Difetti della merce .....	» 47
Requisiti della merce .....	» 48
Specie di vendita .....	» 49

*Tabella delle mediazioni nel commercio dei derivati del latte*

---

## ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

20 marzo 1879.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato Tecnico: ottobre 2003 - maggio 2004.

b) approvazione definitiva del testo da parte della Commissione: 5 maggio 2004.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 412 del 20 dicembre 2004.

## DEFINIZIONI<sup>1</sup>

1. Ai fini industriali, commerciali ed alimentari, si indica *latte* il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute e di nutrizione, nonché raccolto igienicamente ed esente da difetti o alterazioni.

La sola parola *latte* indica sempre il latte proveniente dalla vacca. Il latte degli altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale da cui proviene, così ad esempio *latte di capra*, *latte di bufala*, *latte di pecora* etc.

2. Il secreto delle mammelle nei primi otto giorni dopo il parto si dice *colostro*.

3. È *produttore di latte* colui che vende o trasforma il latte prodotto dal suo allevamento. Il *produttore di latte* è l'imprenditore, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche e giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, che vende latte, o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore, e/o che effettua consegne all'acquirente.

4. L'*industriale del latte* è l'acquirente, un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore, per procedere al loro trattamento, o alla loro trasformazione, oppure per cederli a una o più imprese dedite al trattamento, o alla trasformazione del latte, o di altri prodotti lattiero-caseari.

5. La compravendita del latte per un determinato periodo è regolata dal *contratto di somministrazione*.

6. Il magazzino ove si stagiona e si conserva il formaggio è detto *casera*.

7. Gli stabilimenti che raccolgono la

crema e la trasformano in burro sono *cremerie* o *burrifici*.

8. Sono *centri di raccolta* gli stabilimenti in cui il latte crudo può essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato.

9. Sono *centri di standardizzazione* gli stabilimenti non strutturalmente collegati a un centro di raccolta né ad uno stabilimento di trattamento o di trasformazione, nei quali il latte crudo può essere sottoposto a scrematura o a modifica del tenore dei suoi costituenti naturali.

10. Lo *stabilimento di trattamento* è lo stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte.

11. Lo *stabilimento di trasformazione* è lo stabilimento di fabbricazione in cui il latte ed i prodotti a base di latte sono trattati, trasformati e confezionati.

12. I *prodotti a base di latte* sono i prodotti lattiero-caseari, nonché i prodotti composti da latte. Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente da latte, con l'aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.

13. Il *formaggio* è il prodotto della maturazione della cagliata, ottenuto con la coagulazione presamica o acida del latte intero o della crema ricavata da quest'ultimo, o del latte parzialmente scremato che non abbia subito alcuna aggiunta di sostanze ad eccezione di quei prodotti che entrano normalmente, a seconda della tecnica di fabbricazione, nei vari tipi di formaggi, come fermenti, sale, spezie, etc.

I formaggi si dividono a seconda della loro consistenza in:

*formaggi a pasta molle* (con più del 45% di acqua), *formaggi a pasta semidura* (con contenuto di acqua compreso tra il 40% ed il 45% di acqua) e *for-*

(1) Le definizioni sono redatte in conformità al Codex Alimentarius.



*maggi a pasta dura* (con meno del 40% di acqua).

A seconda della temperatura di cottura della cagliata si classificano come: *formaggi a pasta cruda* (temperatura inferiore ai 38°), a *pasta semicotta* (temperatura tra i 38° e 48°), a *pasta cotta* (temperatura superiore ai 48°).

In base al periodo di maturazione si dividono in *freschi* e *stagionati* e questi ultimi in *formaggi a breve* e *a lunga stagionatura* (superiore a 60 giorni).

In base ai caratteri della pasta si classificano in: *formaggi freschi* (Mozzarella, Robiola fresca, Caprino fresco, Quark, Mascarpone); *formaggi a pasta molle* (Taleggio, Quartirolo, Crescenza, Caprino stagionato, Caciotta stagionata, Robiola stagionata); *formaggi a pasta erborinata* (Gorgonzola, Castelmagno, etc.); *formaggi a pasta semidura* (Caciocavallo, Provolone, Montasio, Asiago, Fontina, Pecorino Sardo, Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, etc.); *formaggi a pasta dura* (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Formai de Mut, Pecorino Romano etc.).

La denominazione *stracchino*, isolata, non definisce un tipo preciso di formaggio, ma indica un formaggio di pasta molle. Sono quindi stracchini la crescenza, il quartirolo, il gorgonzola, il panerone, etc.

14. La *crema* o *panna* è la componente grassa del latte che si ottiene dalla scrematura del latte per affioramento (crema di affioramento) o per forza centrifuga (crema di centrifuga), ovvero dalla scrematura meccanica del siero (latticello).

15. Il *burro* è il prodotto ottenuto dalla crema o panna mediante operazioni meccaniche che separano i globuli di grasso dal siero o latticello. Il burro deve contenere come minimo l'82% di grasso ed è denominato a seconda dei diversi tipi di panna impiegati nella sua fabbricazione.

16. Il *formaggio Emmenthal* si intende venduto come fabbricato con latte intero. Per *Emmenthal scelto* si intende quello il cui tassello di saggio con-

tiene tre occhi normali uniformemente distanziati.

17. *Purgatura*: fase di eliminazione del siero e attivazione del processo di sviluppo della flora batterica.

## LATTE

### COMPRAVENDITA DI LATTE TRA PRODUTTORI ED ACQUIRENTI<sup>2</sup>

#### Art. 1 - Oggetto del contratto.

I contratti hanno per oggetto il latte di norma prodotto dai capi in produzione mediamente presenti nell'allevamento.

È escluso dalla fornitura oggetto del contratto il latte necessario per il consumo della famiglia del produttore e dei suoi dipendenti e il latte necessario per l'allevamento dei vitelli.

#### Art. 2 - Durata del contratto.

I contratti di compravendita fra produttori e acquirenti hanno normalmente la durata di un anno ed hanno inizio dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, oppure dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

#### Art. 3 - Decorrenza del contratto di malghesia.

I contratti suddetti decorrono:

1) per i contratti aventi inizio per S. Giorgio:

dalla seconda mungitura del 24 aprile alla prima del 24 aprile dell'anno successivo;

2) per i contratti aventi inizio a S. Martino:

dalla seconda mungitura del giorno 11 novembre alla prima del giorno 11 novembre dell'anno successivo.

(2) Gli "acquirenti" sono i "trasformatori" così come definiti art.5, lett. E del Regolamento CEE n. 1788/2003, pubblicato sulla G.U. C.E. 21/10/2003, pag. 123.

**Art. 4 - Numero dei capi costituenti l'allevamento.**

Il numero delle vacche costituenti l'allevamento del produttore e il quantitativo di latte è fluttuante nel corso dell'anno, in ragione di sopravvenuti fattori contingenti.

**Art. 5 - Rinnovo del contratto.**

Il contratto si rinnova tacitamente per una nuova annata, qualora il produttore continui la consegna del latte per almeno tre mungiture consecutive successive alla scadenza.

**Art. 6 - Mungitura e consegna del latte.**

La mungitura avviene a cura e spese del produttore. La materia prima oggetto del contratto non deve contenere colostro e non deve superare i limiti massimi di residui previsti dalla normativa vigente in materia. Il latte deve essere consegnato alla temperatura indicata nel contratto.

**Art. 7 - Controlli da parte dell'acquirente o di un suo incaricato.**

L'acquirente può controllare l'alimentazione delle bovine, la mungitura e la consegna del latte concordando con il produttore l'accesso alla stalla e alle sue pertinenze.

L'acquirente, ai fini del controllo, può prelevare, secondo le norme stabilite, campioni dalla massa del latte. Il prelievo deve avvenire in presenza del produttore o, in sua assenza, con l'assistenza di un suo delegato.

**Art. 8 - Annotazione delle consegne.**

La quantità del latte consegnato è di volta in volta annotata mediante l'utilizzo dell'apposita documentazione prevista dalla normativa.

**Art. 9 - Pagamento.**

Salvo diversa pattuizione, il pagamento del latte consegnato ogni mese viene effettuato a 60 giorni dall'ultima consegna.

**Art. 10 - Cura della stalla.**

Il produttore deve mantenere la stal-

la secondo le norme di igiene ed avere cura che il mangime ed i foraggi siano sani.

La deficienza di produzione derivante da cause di forza maggiore non è causa di risoluzione del contratto.

## **FORMAGGI**

### **FORMAGGI A PASTA MOLLE**

**Art. 11 - Definizione della merce.**

Il formaggio è il prodotto della maturazione della cagliata, ottenuto con la coagulazione presamica o acida del latte intero o della crema ricavata da quest'ultimo, o del latte parzialmente scremato che non abbia subito alcuna aggiunta di sostanze ad eccezione di quei prodotti che entrano normalmente, a seconda della tecnica di fabbricazione, nei vari tipi di formaggi, come fermenti, sale, spezie, etc.

**Art. 12 - Caratteristiche della merce.**

Il compratore può rifiutare i formaggi che non siano in condizioni mercantili per cattiva fabbricazione o per vizio di conservazione o comunque non fabbricati e consegnati a regola d'arte.

**Art. 13 - Qualità e pesatura (accertamento).**

L'accertamento della qualità e la pesatura si eseguono alla consegna.

**Art. 14 - Pagamento.**

Il pagamento viene effettuato come da accordi fra le parti.

Quando i contratti contengono una clausola a «riferimento», od altra equivalente, di norma la ditta acquirente dà un acconto e salda a fine mese in base alle medie mensili dei bollettini camerali.

**Art. 15 - Conclusione del contratto.**

Nelle vendite di formaggi a pasta dura o semidura la visita del prodotto precede il contratto. Il compratore ha diritto di far uso discreto del «tassello». La descrizione nell'esercizio di

tale diritto è in relazione all'entità della partita.

Il compratore dopo aver controllato la merce e concluso il contratto non può reclamare per la qualità della merce visitata.

**Art. 16 - Spedizione e trasporto della merce.**

Il trasporto della merce viene effettuato a cura del compratore.

**Art. 17 - Consegna differita.**

Se il contratto è a consegna differita il venditore, per il tempo che la merce stessa resta nei suoi magazzini, compie le operazioni per la conservazione del prodotto a regola d'arte.

## FORMAGGI A PASTA DURA

### USI COMUNI

**Art. 18 - Forma del contratto.**

I contratti aventi per oggetto i formaggi a pasta dura sono generalmente redatti in fissati firmati dalle parti contraenti e dal mediatore, se intervenuto.

**Art. 19 - Pesatura - Consegna - Trasferimento - Rischi.**

La pesatura e la consegna della merce si eseguono nel magazzino dove la stessa si trova.

**Art. 20 - Obblighi di garanzia del venditore (conservazione e risoluzione del contratto).**

Il venditore è tenuto alla conservazione del formaggio a regola d'arte, per tutto il tempo che intercorre tra la conclusione del contratto e la consegna della merce.

Se dall'inosservanza delle regole dell'arte relative alla conservazione del prodotto derivi deterioramento della merce, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

**Art. 21 - Diritti del compratore.**

Le forme di formaggio vengono saggiate dal compratore con il martello e

l'ago apposito. Previo consenso del venditore, il compratore può anche tassellare qualche forma della partita in corso di trattativa.

Sempre con il consenso del venditore, il compratore può "spaccare" alcune forme, ma in questo caso è obbligato ad acquistarle, anche se l'affare non è concluso.

Il compratore che non ha visitato preventivamente la partita oggetto del contratto può scartare le forme che presentano difetti.

**Art. 22 - Vizi occulti.**

Si considerano, fra gli altri, vizi occulti:

- la spillatura;
- il gusto amaro.

**Art. 23 - Mediazione (provvigione).**

La provvigione spettante al mediatore è corrisposta per quintale nella misura indicata nella tabella allegata.

### USI PARTICOLARI

#### FORMAGGI A PASTA DURA - NON COTTA E SEMICOTTA

**Art. 24 - Requisiti della merce.**

Nei contratti aventi per oggetto formaggi a pasta dura non cotta o semicotta, il produttore è tenuto a dichiarare se il formaggio oggetto del contratto è fabbricato con latte intero o con latte parzialmente scremato.

In difetto di tale dichiarazione, si intende che il prodotto è fabbricato con latte intero.

#### FORMAGGIO GRANA

**Art. 25 - Qualificazioni merceologiche.**

In base alle caratteristiche e alla qualità del prodotto, il Grana è classificato:

- a) *scelto*: se di forma perfetta, di pasta compatta ed uniforme, con frattura tipica del grana, crosta immune da difetti (correzioni, screpolature, acari), con occhiatura regolare, sapore, aroma e colore normali;

b) *zero*: se pur rispondendo alle caratteristiche dello scelto, presenta alla superficie della crosta un piccolo difetto corretto senza deformazioni;

c) *uno*: qualora si avvertano una lieve discordanza di suono al battito del martello solo su un piatto, o la presenza di piccole vescichette o una marcata occhiatura (ferme restando le qualità estetiche e di sapore della forma);

d) *mezzano*: se presenta occhiatura (pasta chiara) o correzioni accentuate o qualche fessurazione (sfoglia) e se non ha odore e gusto sgradevoli;

e) *scarto*: se è gonfio (coppe e pallo-  
ni), scoppiato o crepato, con fessura-  
zione netta o con rilevanti correzioni  
fatte e da farsi (guscia) o con odore  
fortemente anormale e comunque se  
non presenta le caratteristiche descritte  
nei punti a), b), c), d).

## CONTRATTI FRA PRODUTTORI E COMMERCANTI

### **Art. 26 -** *Clauseole contrattuali.*

I contratti di compravendita di formaggio grana «a consegna differita» possono essere stipulati con la qualifica «scelto» o «scelto zero-uno» oppure facendo menzione dello scarto con la determinazione del numero delle forme, oppure con la indicazione della percentuale delle forme che come massimo il compratore può scartare.

Qualora, al momento del ritiro, vi sia discordanza tra le parti nella qualifica delle forme, le parti usano rimettersi ad un perito scelto di comune accordo.

Nella compravendita di formaggio grana «scelto» oppure «scelto zero-uno» qualora la partita si presenti generalmente «scarta», il compratore ritira tutte le forme che sono conformi alle qualifiche dedotte in contratto.

Negli altri casi il compratore sceglie tra le forme della intera partita.

### **Art. 27 -** *Formule d'uso contrattuale.*

Nella compravendita di formaggio grana è in uso la dizione «formaggio grana, produzione annata... sorte...» (dicesi sorte «maggenga» o «invern-

ga» il grana a seconda che sia prodotto nel periodo 1° maggio-31 ottobre o in quello 1° novembre-30 aprile, «scelto» oppure «scelto zero-uno»).

### **Art. 28 -** *Stipulazione del contratto.*

I contratti di compravendita di partite all'ingrosso di formaggio «grana» possono essere stipulati «per pronta consegna» o «per consegna differita». Nella compravendita «per consegna differita» gli accordi intercorsi tra le parti si perfezionano e diventano vincolanti con la redazione e sottoscrizione di uno «stabilito» recante le clausole del contratto.

Al momento della sottoscrizione il compratore versa al venditore l'importo della caparra pattuita. Il compratore applica un proprio contrassegno (marchio a fuoco, timbro o rosetta) su tutte le forme costituenti la partita oggetto del contratto.

Nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l'epoca stabilita per la consegna, il venditore ha la responsabilità della merce e l'obbligo di curarne la manutenzione a regola d'arte e il compratore può visitare saltuariamente la partita.

La consegna e il ritiro della merce vanno effettuati in una volta sola, entro il termine contrattuale di consegna, salvo diverse intese. In ogni caso il compratore avverte tempestivamente il venditore del giorno in cui intende eseguire ciascun ritiro.

In mancanza di tale preavviso, o di speciali accordi, s'intende fissato quale giorno del ritiro, della pesatura e della consegna, quello corrispondente al termine contrattuale di consegna.

Nello «stabilito», possono essere fissati due termini distinti, l'uno per la consegna e la pesatura ed uno successivo per il ritiro della merce consegnata.

Nel caso di contratti «scelto zero-uno», e di contratti a «numero di forme prefissato», la pesatura implica la contemporanea scelta delle forme che il compratore deve ritirare a norma di contratto, restando quelle escluse a libera disposizione del venditore.

Con la formula «scelto zero-uno» si intende una partita di formaggio costi-

tuita da forme «scelte» e da forme «0» e «1» in quantità queste due ultime («0» e «1») di non oltre il 15% dell'intera partita.

Il pagamento del relativo prezzo, previa deduzione della eventuale caparra, si effettua al momento della pesatura, in base al peso accertato. La denuncia dei vizi riconoscibili dei formaggi viene fatta all'atto della consegna.

**Art. 29 - Conclusione del contratto (visita della merce).**

Nei contratti, sia a consegna immediata che a termine, la stipulazione degli stessi è preceduta dalla visita della merce.

**Art. 30 - Trasporto.**

Il trasporto della merce è effettuato a cura del compratore.

## **BURRO**

**Art. 31 - Contratti.**

Il burro<sup>3</sup> viene venduto dai produttori agli impacchettatori (grossisti e non).

La contrattazione avviene per quintale (100 Kg) o per chilogrammo.

**Art. 32 - Determinazione del prezzo.**

Il prezzo di riferimento è quello rilevato dall'apposita Commissione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, il venerdì di ogni settimana.

Tuttavia è possibile convenire un premio od uno sconto sul prezzo.

**Art. 33 - Pesatura e consegna.**

La pesatura e la consegna si eseguono nel luogo di produzione per tutto il burro prodotto fino all'atto del ritiro.

La consegna del burro avviene normalmente presso gli opifici di produzione, una o due volte la settimana.

---

(3) Burro (pastorizzato); burro prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e pastorizzazione (secondo Regolamento CEE n. 1255/99); burro di centrifuga; zangolato di creme fresche (per la burrificazione).

**Art. 34 - Pagamento.**

Il pagamento si effettua settimanalmente; talvolta mensilmente.

**Art. 35 - Mediazione (provvigione).**

La provvigione dovuta al mediatore è determinata nella misura indicata nella tabella allegata.

## **ALTRI DERIVATI DAL LATTE**

**Art. 36 - Forma del contratto.**

I contratti aventi per oggetto altri prodotti derivati dal latte vengono stipulati mediante stabiliti di contratto firmati dalle parti e dal mediatore, se intervenuto.

**Art. 37 - Consegna differita (conservazione della merce).**

Il venditore, nei contratti a consegna differita, conserva il prodotto a regola d'arte, fino alla consegna ultimata della merce.

## **ALTRI FORMAGGI**

### **PROVOLONE**

**Art. 38 - Contratti.**

Normalmente nei contratti interviene il mediatore e le condizioni della compravendita vengono fissate in apposito «stabilito».

**Art. 39 - Specie di vendita.**

Prima della stipula del contratto il compratore visita la merce nel magazzino del venditore. L'accertamento della qualità del prodotto si effettua da parte del compratore, tassellando alcune forme.

I contratti possono essere per consegna immediata o per consegna differita. Nel secondo caso, dopo aver concluso il contratto, il compratore contrassegna con il proprio marchio le forme acquistate e la merce resta a suo rischio; il venditore ha però sempre l'obbligo di conservarla con cura, a regola d'arte.

**Art. 40 - Prezzo.**

Il prezzo si intende per Kg ed è riferito a merce nuda, franco caseificio,

per passaggio da produttore a grossista, per pronta consegna e per pagamento a contanti. La corda che lega la forma del provolone è venduta per merce.

**Art. 41 - Requisiti della merce.**

Il provolone «scelto» ha la pasta compatta, immune da difetti; quello «scelto mercantile» ha la pasta compatta, con una leggerissima sfoglia o piccolissimo occhio.

**Art. 42 - Difetti della merce.**

Il compratore ha diritto di scartare le forme sfogliate con difetti esterni, gonfie e quelle la cui pasta non corrisponda ai requisiti delle qualità trattate.

In particolare è ammesso lo scarto delle forme di provolone la cui pasta abbia più «occhi» nel tassello.

**Art. 43 - Consegna.**

La consegna si effettua nel termine pattuito, nel magazzino del venditore.

**Art. 44 - Pesatura.**

La pesatura viene effettuata a spese del venditore ed in presenza del compratore o un suo incaricato.

**Art. 45 - Pagamento.**

Il pagamento si effettua al domicilio del venditore all'atto della pesatura e consegna del prodotto.

FORMAGGI A PASTA ERBORINATA

GORGONZOLA

**Art. 46 - Contratti.**

Il gorgonzola fresco viene venduto per merce senza difetto e salvo visita. Se in seguito alla visita o alla pesatura la merce risultasse difettosa, è in facoltà del compratore rifiutarla.

Le contrattazioni si svolgono solitamente con l'intervento del mediatore.

**Art. 47 - Difetti della merce.**

Dopo la purgatura, a meno che la merce non sia venduta con la clausola

«per merce sana e lavorata a regola d'arte per la maturazione», il compratore non ha diritto a reclamare sulla qualità della merce sempre che il prodotto non presenti anomalie.

**Art. 48 - Requisiti della merce.**

Il gorgonzola fresco si considera correttamente prodotto quando il suo tenore in materia grassa non sia inferiore al 48% sul secco ed il calo da «spurgo di camerino» non ecceda il 10%. Per quanto concerne il calo peso a prodotto maturo, lo si ammette nella misura massima del 20%.

**Art. 49 - Specie di vendita.**

Nella vendita in partita del gorgonzola maturo la visita precede il contratto. Il compratore è autorizzato a far uso moderato del tassello. Il gorgonzola viene venduto al magazzino del venditore ed è ritirato dopo la pesatura. Se rimane nel magazzino del venditore, il gorgonzola negoziato viene segnato con timbro del compratore. Il venditore è sempre responsabile della buona conservazione del prodotto fino alla data stabilita per il ritiro.

**TABELLA DELLE MEDIAZIONI  
NEL COMMERCIO DEI DERIVATI  
DEL LATTE**

BURRO

Pronta

consegna . . . .1,00-1,20 €/100 Kg per parte

Contratti di

durata fino

a 12 mesi . . . .0,70-0,90 €/100 Kg per parte

FORMAGGI DURI

Fino a 50 q. . . . .5,20 €/100 Kg per parte

Oltre 50 q. . . . .2,60 €/100 Kg per parte

FORMAGGI

MOLLI . . . . .2-3% solo venditore

GORGONZOLA . .6-7 €/100 Kg venditore

3-5 €/100 Kg compratore

## m) Olio di oliva

### COMPRAVENDITA DELL'OLIO D'OLIVA

<b>Sommario</b>		
Ordinazione e prenotazione . . . Art.	1	Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lampanti) . . . . . » 10
Modalità e forma di contrattazione . . . . . »	2	Tolleranza (umidità ed impurità degli oli commestibili) . . » 11
Base di contrattazione . . . . . »	3	Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lavati ed estratti dalle sanse di oliva) . . . . . » 12
Campioni . . . . . »	4	Tolleranza (ossiacidi totali e acidità) . . . . . » 13
Analisi . . . . . »	5	Difetti della merce . . . . . » 14
Consegna . . . . . »	6	Arbitrato . . . . . » 15
Consegna in autobotti . . . . . »	7	Mediazione . . . . . » 16
Verifica del peso . . . . . »	8	
Tolleranze (clausola «circa») . . . . . »	9	

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

27 maggio 1878.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 27 novembre 1997.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 gennaio 1998.



**Art. 1 - Ordinazione e prenotazione.**

Proposte di contratto - Le proposte di compra e di vendita vincolano l'offerente per 24 ore, esclusi i giorni festivi.

**Art. 2 - Modalità e forma di contrattazione.**

L'olio di oliva vergine viene contrattato su campione.

Gli altri prodotti, greggi o rettificati, vengono contrattati in base a determinate caratteristiche.

**Art. 3 - Base di contrattazione.**

L'unità base di contrattazione degli oli di oliva è il chilogrammo, salvo che per le vendite in confezioni speciali.

**Art. 4 - Campioni.**

In generale il campione viene prelevato dalla massa dell'olio che si mette in vendita.

I campioni degli oli contenuti in cisterne o serbatoi si ottengono dalla unione di tre campioncini uguali estratti, mediante apposito arnese, dalla sommità, dal centro e dal fondo del recipiente.

Se l'olio è contenuto in recipienti diversi, il campione si preleva proporzionalmente dai vari recipienti, formando un campione unico (c.d. coacervo). È tuttavia facoltà del compratore di chiedere tanti campioni quante sono le qualità dell'olio.

Si fanno almeno tre campioni di almeno cento grammi ciascuno e vengono consegnati uno al venditore e due al compratore, se il campionamento è eseguito all'arrivo della merce; almeno due al venditore e uno al compratore, se il campionamento viene eseguito alla partenza.

Le spese di campionamento sono a carico del venditore.

**Art. 5 - Analisi.**

Le analisi degli oli di oliva su campioni prelevati e sigillati in contraddittorio fra le parti contraenti o fra loro rappresentanti vengono eseguite dalla Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi o dal Laboratorio chimico-micrografico dell'Associazione

Granaria o da altro laboratorio prescelto dalle parti.

Le spese sono a carico della parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.

**Art. 6 - Consegna.**

Le clausole «consegna immediata», «spedizione immediata» e «ritiro immediato» impegnano il contraente a consegnare, spedire o ritirare la merce entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della data del contratto.

Le clausole «consegna pronta», «spedizione pronta» e «ritiro pronto» impegnano il contraente a consegnare, spedire o ritirare la merce entro otto giorni lavorativi successivi a quello del contratto.

**Art. 7 - Consegna in autobotti.**

Quando l'olio debba essere consegnato in autobotti, l'automezzo viene fornito dal compratore se il contratto prevede la consegna al magazzino del venditore; viene invece fornito dal venditore se la consegna debba essere eseguita presso il compratore o in altra località da questi indicata.

**Art. 8 - Verifica del peso.**

Le operazioni di verifica del peso possono essere eseguite in partenza o in arrivo, secondo le condizioni di resa (merce venduta in partenza - merce venduta in arrivo). La tara è quella reale.

Non è ammesso alcun calo.

**Art. 9 - Tolleranze (clausola «circa»).**

La clausola «circa» e la relativa percentuale devono essere espressamente pattuite; in ogni caso il compratore è tenuto a tollerare la consegna del 2% in più o in meno del quantitativo pattuito.

La differenza tra il quantitativo pattuito e quello consegnato entro il limite del 2% in più o in meno viene regolata in base al prezzo di contratto.

**Art. 10 - Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lampanti).**

L'umidità e le impurità degli oli lam-



panti sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi lo 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente nel loro peso complessivo fino all'1% e in misura doppia del loro peso oltre l'1% fino ad un massimo del 3%.

Per le eccedenze oltre tale limite il compratore può rifiutare la merce.

La percentuale di impurità deve essere determinata con etere di petrolio.

**Art. 11 - Tolleranza (umidità ed impurità degli oli commestibili).**

L'umidità e le impurità degli oli di oliva commestibili sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi lo 0,50%.

Le eventuali eccedenze sono così regolate:

da 0,51% all'1,00%: abbuono dell'1,50%;

dall'1,01% al 3,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione), da calcolarsi sul prezzo di contratto.

Per contenuto di umidità/impurità superiore al 3%, il compratore può rifiutare la merce.

Per gli oli rettificati non è ammessa alcuna tolleranza per umidità ed impurità. L'acidità non deve superare lo 0,50% espressa in acido oleico.

La percentuale delle impurità deve essere determinata con etere di petrolio.

**Art. 12 - Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lavati ed estratti dalle sanse di oliva).**

L'umidità e le impurità degli oli di oliva lavati e degli oli estratti dalle sanse di oliva mediante solventi sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi il 3%.

L'eventuale eccedenza fino al 6% viene dedotta integralmente; quando superi tale misura il compratore può rifiutare la merce.

La percentuale delle impurità degli oli estratti mediante solventi dalle sanse di oliva, destinati alla raffinazio-

ne, viene determinata con etere di petrolio.

Nel caso che la merce contenente oltre il 6% di impurità venga accettata, l'acidità viene determinata sull'olio pulito e vengono dedotte le maggiori spese di trasporto, se la merce è acquistata franco origine.

Negli oli estratti con esano la tolleranza è ridotta all'1%.

**Art. 13 - Tolleranza (ossiacidi totali e acidità).**

La tolleranza per gli oli estratti con esano è dello 0,50%.

Per quelli estratti mediante altri solventi con acidità superiore al 40%, la tolleranza è del 5%; per acidità inferiore la tolleranza viene stabilita volta a volta dai contraenti.

In mancanza di particolari condizioni, l'acidità dell'olio lampante (espresso in acido oleico) è così convenuta:

- base 1% massimo 3% oppure
- base 3% massimo 5% oppure
- base 5% massimo 8% oppure
- base 8% massimo 10% oppure
- base 10% massimo 12%.

Qualora sia stata indicata la sola base, l'acidità massima sarà rispettivamente: 3%, 5%, 8%, 10%, 12%. La «reversibilità», anche se non viene indicata nel contratto, s'intende per le suddette acidità consuetudinarie dell'1%, reciproca per grado o frazione di grado.

Ove sia stata pattuita una acidità massima, anziché una acidità base, nessuna «reversibilità» è dovuta al venditore per l'eventuale differenza in meno. Sia in tal caso, sia nel caso in cui sia stata pattuita una acidità base ed una massima, il compratore può rifiutare la merce, quando questa ecceda il massimo; oppure ha la facoltà di trattenerla addebitando al venditore una «reversibilità» in ragione dell'1,50% fino a 2 gradi in più dell'acidità massima, ed oltre il 2%.

Gli abbuoni di cui sopra vengono calcolati sul prezzo di contratto.

**Art. 14 - Difetti della merce.**

I difetti nelle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva debbono esse-

re denunciati, a pena di decadenza, entro due giorni lavorativi non festivi dal ricevimento della merce.

Per conservare l'azione per i difetti di altra natura, il compratore invia il campione all'analisi entro il termine perentorio di otto giorni, dandone contemporaneamente comunicazione al venditore mediante telegramma o tele-scritto.

**Art. 15 - Arbitrato.**

Quando nei contratti di compravendita di oli destinati all'alimentazione viene inserita la clausola «arbitrato Milano» o altra analoga, le eventuali

controversie vengono risolte mediante arbitrato da esperirsi presso l'Associazione Granaria secondo il Regolamento da questa predisposto.

**Art. 16 - Mediazione.**

La provvigione per mediazione nei contratti di compravendita di oli di oliva è dell'1% sul prezzo ed è dovuta dal solo venditore.

Nelle compravendite per esecuzione coattiva per inadempimento (artt. 1515, comma 3, e 1516 c.c.) la provvigione è dell'uno e mezzo per cento, ed è dovuta per l'1% dal venditore e per lo 0,50% dal compratore.

**n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

**o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento

## p) Pelli grezze e residui della macellazione

### COMMERCIO DELLE PELLI

#### Sommario

#### PELLI FRESCHE PROVENIENTI DALLA MACELLAZIONE DI BOVINI ED EQUINI E PELLI SALATE

##### a) Pelli fresche

Oggetto del contratto . . . . .	Art. 1
Classificazione delle pelli (peso) . . . . .	» 2
Consegna . . . . .	» 3
Qualità e abbuoni . . . . .	» 4
Prezzo (pagamento) . . . . .	» 5
Mediazione . . . . .	» 6

##### b) Pelli salate

Contrattazione (peso) . . . . .	» 7
Clausola speciale (clausola «circa») . . . . .	» 8
Clausola speciale (peso «ripesato») . . . . .	» 9
Specie di vendita (pelli graponate) . . . . .	» 10
Consegna . . . . .	» 11
Tolleranze (indicazione di limite massimo e minimo) . . . . .	» 12
Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso) . . . . .	» 13
Abbuoni . . . . .	» 14
Prezzo (modalità) . . . . .	» 15
Mediazione . . . . .	» 16

#### PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE NON BUONE PER PELLICCERIA

Unità di base di contrattazione . . . . .	Art.17
Consegna . . . . .	» 18
Tolleranze . . . . .	» 19
Abbuoni . . . . .	» 20
Calo . . . . .	» 21
Ricevimento . . . . .	» 22
Mediazione . . . . .	» 23

#### PELLI GREZZE BUONE PER PELLICCERIA - LORO LAVORAZIONE DI CONCIA E TINTA E PELLICCERIA CONFEZIONATA

Ordinazione . . . . .	Art.24
Unità di base di contrattazione . . . . .	» 25
Specie di vendita (pellicce confezionate su campione) . . . . .	» 26
Requisiti della merce (qualità e scelte) . . . . .	» 27
Imballaggio . . . . .	» 28
Tolleranze . . . . .	» 29
Classificazione ed abbuoni . . . . .	» 30
Avanzi di lavorazione . . . . .	» 31
Ricevimento (gradimento) . . . . .	» 32
Trasporto (rischio e spese) . . . . .	» 33
Pagamento . . . . .	» 34
Reclami . . . . .	» 35
Difetti ed adulterazione - Avarie (lavorazione di concia e tinta) . . . . .	» 36
Mediazione . . . . .	» 37

#### PELLI ESOTICHE GREZZE MERCE DI IMPORTAZIONE

##### a) Pelli bovine ed equine

Ordinazione (clausola «risposta telegrafica») . . . . .	Art.38
Clausola speciale . . . . .	» 39
Specie di vendita (peso delle pelli - usi particolari) . . . . .	» 40
Consegna . . . . .	» 41
Pagamento . . . . .	» 42

##### b) Pelli ovine e caprine

Ordinazione (clausola «risposta telegrafica») . . . . .	» 43
Pelli importate . . . . .	» 44
Consegna . . . . .	» 45
Pagamento . . . . .	» 46

##### c) Contratti per merce nazionalizzata

Contrattazione, descrizione e qualità della merce . . . . .	» 47
---	------

Consegna e reclami . . . . .	» 48	Imballaggi . . . . .	» 54
Mediazione . . . . .	» 49	Tolleranze (peso) . . . . .	» 55
PELLI CONCIATE		Prezzo . . . . .	» 56
Ordinazione - Contrattazioni .	Art.50	Pagamento . . . . .	» 57
Specie di vendita . . . . .	» 51	Reclami (contestazioni sulla qualità) . . . . .	» 58
Unità di base di contrattazione	» 52	Reclami (contestazioni sulla misura) . . . . .	» 59
Modi di misurazione (arroton- damento) . . . . .	» 53	Risoluzione del contratto . . . .	» 60
		Mediazione . . . . .	» 61



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

2 febbraio 1978.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 16 dicembre 1980.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 16 febbraio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

PELLI<sup>1</sup> FRESCHE PROVENIENTI  
DALLA MACELLAZIONE DI BOVINI  
ED EQUINI E PELLI SALATE

a) Pelli fresche

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Il contratto impegna i produttori di pelli<sup>2</sup> i quali devono consegnare, per tutta la durata del contratto, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione o scuoiatura.

**Art. 2 - Classificazione delle pelli (peso).**

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti secondo la seguente classificazione:

- 1<sup>a</sup> - Pelli di vitello del peso fino a kg 4 (morticini ed immaturi esclusi);
- 2<sup>a</sup> - Pelli di vitello del peso da più di 4 fino a 6 kg;
- 3<sup>a</sup> - Pelli di vitello del peso da più di 6 fino a 8 kg;
- 4<sup>a</sup> - Pelli di vitello del peso da più di 8 fino a 12 kg;
- 5<sup>a</sup> - Pelli di vitello del peso da più di 12 fino a 20 kg;
- 6<sup>a</sup> - Pelli di vitello del peso da più di 20 fino a 26 kg.

Entro ciascuna categoria viene tenuto conto del colore del manto (bianco - colorato - bianco nero).

Nota: I pesi di cui sopra si intendono riferiti a pelli quadrate.

- 7<sup>a</sup> - Pelli di vitellone del peso da più di 26 fino a 40 kg;
- 8<sup>a</sup> - Pelli di vitellone del peso da più di 40 fino a 50 kg;
- 9<sup>a</sup> - Pelli di vitellone di oltre 50 kg;
- 10<sup>a</sup> - Pelli di vacca del peso fino oltre 30 kg;
- 11<sup>a</sup> - Pelli di vacca del peso di oltre 30 kg;

(1) In Milano ha sede, in locali concessi dalla C.C.I.A.A., il Mercato Nazionale Pelli, il quale ha un proprio regolamento contenente il richiamo agli usi e consuetudini accertati dalla C.C.I.A.A. di Milano.

Nel regolamento anzidetto è pure consigliato il ricorso ad arbitro per la composizione delle eventuali controversie.

(2) Sono «produttori di pelli» coloro che provvedono alla macellazione e coloro che provvedono alla scuoiatura del bestiame da loro acquistato.

- 12<sup>a</sup> - Pelli di vacca del peso da più di 30 fino a 40 kg;
- 13<sup>a</sup> - Pelli di vacca del peso di oltre 40 kg;
- 14<sup>a</sup> - Pelli di bovetto, scottona e torello del peso fino a 30 kg;
- 15<sup>a</sup> - Pelli di bovetto e scottona del peso da più di 30 fino a 40 kg;
- 16<sup>a</sup> - Pelli di bue, del peso di oltre 40 kg;
- 17<sup>a</sup> - Pelli di civetto, del peso fino a 40 kg;
- 18<sup>a</sup> - Pelli di toro, del peso di oltre 40 kg;
- 19<sup>a</sup> - Pelli di puledro, del peso fino a 12 kg;
- 20<sup>a</sup> - Pelli di cavallo;
- 21<sup>a</sup> - Pelli di mulo;
- 22<sup>a</sup> - Pelli di asino.

**Art. 3 - Consegna.**

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli macelli dei produttori o al macello pubblico all'incaricato del compratore.

**Art. 4 - Qualità e abbuoni.**

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o da altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (*buchi, tagli, rasure, etc.*) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque difettate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Nell'esecuzione di contratti che hanno per oggetto pelli di bestiame allevato o macellato nell'Italia settentrionale il compratore, preavvisato alla conclusione del contratto, è tenuto ad accettare anche pelli di animali provenienti da altre zone italiane od estere contro abbuono in relazione al minor valore delle pelli di provenienza diversa da quella oggetto del contratto.

Le pelli classificate come «quadrate» si intendono prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio; le altre devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghiali e senza mu-

si, prive dell'osso di coda, senza nervature alle orecchie ed in tale stato di pulitura e condizionatura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Il compratore ha diritto ad un abbuono sul peso constatato per le pelli non in condizionatura regolare.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

#### **Art. 5 - Prezzo (pagamento).**

Le pelli possono essere consegnate dal produttore all'acquirente anche prima della determinazione del prezzo, il quale viene stabilito ai primi giorni del mese successivo a quello in cui ha luogo la consegna in base ai prezzi correnti sul mercato.

Nei contratti plurimensili gli acquirenti possono corrispondere ai produttori acconti o cauzioni sul presunto valore delle pelli in corso di consegna. I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

#### **Art. 6 - Mediazione.**

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, per pelli fresche, la provvigione per mediazione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella misura dello 0,50%.

La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori di affari.

#### **b) Pelli salate**

#### **Art. 7 - Contrattazione (peso).**

La contrattazione di pelli salate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco (peso coda) oppure a peso «ripesato».

#### **Art. 8 - Clausola speciale (clausola «circa»).**

Se nei contratti di vendita di pelli salate (*compresi i gropponi e frassami*) in lotti, la quantità della merce è indicata con l'espressione «circa», il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

#### **Art. 9 - Clausola speciale (peso «ripesato»).**

L'espressione «peso ripesato» indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca prima di stabilire il peso «ripesato» le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori della vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a kg 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 kg fino a 8 kg;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 kg;
- di 150-175 pelli di vitellone del peso da 12 a 20 kg;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a kg 40;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 kg.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (*fuori vasca*), il peso «ripesato» è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso «ripesato» è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Nelle consegne a peso «ripesato» la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del «ricevimento» se le pelli sono man mano confezionate in pacchi.

Il peso della merce è comprensivo anche dell'eventuale imballaggio (*legatura con corda*).

#### **Art. 10 - Specie di vendita (pelli gropponate).**

Le pelli bovine sono vendute anche «gropponate» intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (*frassame*) con corda amputata a circa cm 15 dalla sua radice.

Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al «portante».

I gropponi sono venduti a peso reale

previa impilatura di almeno 100 gropponi che successivamente sono spazzati dal sale e pesati<sup>3</sup>. Le spalle (*teste*) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima; per le spalle (*teste*) di cm 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, da cm 25 in su al centro e per cm 10 minimo in su alla punta di petto.

#### **Art. 11 - Consegna.**

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a «peso coda» avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimi e massimi anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento da parte del compratore direttamente o a mezzo di suo mandatario ha valore di accettazione della partita oggetto del contratto, in qualità e peso. Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

#### **Art. 12 - Tolleranze (indicazione di limite massimo e minimo).**

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo

<sup>3</sup> Le pile sono di 120 gropponi quando questi siano ricavati da pelli di peso inferiore a kg 45 e di 150 quando siano ricavati da pelli di peso inferiore a kg 30.

ed un limite massimo (per esempio 1.000-1.200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

#### **Art. 13 - Tolleranze (indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso).**

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate (compresi i gropponi ed i frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli nonché il peso medio della partita.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.

#### **Art. 14 - Abbuoni.**

Per le pelli di vitello fino a 12 kg sono concessi abbuoni come segue:

- del 10% fra la prima e la seconda scelta;
- del 20% fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40% fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli gli abbuoni sono concessi a seconda dell'entità del difetto.

#### **Art. 15 - Prezzo (modalità).**

Il prezzo si intende convenuto per contanti netto alla consegna della merce o contro documenti di spedizione e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») e per il carreggio eventuale.

#### **Art. 16 - Mediazione.**

Nelle vendite di pelli salate, in lotti, la provvigione per mediazione è dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») della merce, la provvigione è dell'1% anche da parte del compratore.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.



## PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE NON BUONE PER PELLICCERIA

### **Art. 17 - Unità di base di contrattazione.**

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso, con indicazione del peso medio.

### **Art. 18 - Consegna.**

La consegna avviene al magazzino del venditore.

La merce è resa franca sul vagone o automezzo ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») per il carreggio, etc.

### **Art. 19 - Tolleranze.**

Il prezzo indicato nel contratto si intende per le pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per epidemie e per altri fatti accidentali, di pelli con difetto di scortico (*buchi, tagli, rasure, etc.*) oppure sformate, stercate etc. è tollerata nella misura massima del 25% e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e all'entità dell'imperfezione.

### **Art. 20 - Abbuoni.**

Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari sacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3% sul peso dichiarato.

Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33% fra la prima e la seconda scelta;
- del 50% fra la prima e la terza scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano piccoli quantitativi di pelli salate secche, il prezzo da corrispondersi per dette pelli è pari all'80% di quello pattuito.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto.

Se la merce è contrattata a numero l'abbuono viene concesso in natura.

### **Art. 21 - Calo.**

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale per le pelli secche, fino all'1%; per le pelli salate secche fino all'1,50% e per le pelli salate fresche fino al 3%.

### **Art. 22 - Ricevimento.**

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo o la lana e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte del compratore o a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento (leggi «collaudo») della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Per le pelli secche è tollerata la nafilina necessaria per la loro conservazione fino ad un massimo del 26%.

Il venditore non garantisce che la merce sia adatta per l'impiego al quale è destinata, e per il quale verrà utilizzata, e non è responsabile dei vizi rilevati durante e dopo la lavorazione.

### **Art. 23 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta da parte del venditore, nella misura del 2% per le pelli di agnello e capretto e dell'1% per le pelli di montone e capra, e da parte del compratore nella misura dell'1% per qualsiasi tipo di pelle.

Se il mediatore ha il mandato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto di percepire, oltre le percentuali suddette, l'1% sul prezzo della merce ritirata.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori di affari.

## PELLI GREZZE BUONE PER PELLICCERIA - LORO LAVORAZIONE DI CONCIA E TINTA E PELLICCERIA CONFEZIONATA

### **Art. 24 - Ordinazione.**

Il rappresentante rilascia copia della commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della con-

ferma del venditore, da darsi entro il giorno successivo, se le parti risiedono nella stessa piazza, e nel termine necessario per le relative comunicazioni, in ogni altro caso.

La mancanza di comunicazioni nei termini anzidetti equivale a conferma tacita.

Nei contratti di vendita di pellicceria in genere conclusi mediante ausiliari è sempre sottintesa la clausola «salvo approvazione della Casa».

**Art. 25 - Unità di base di contrattazione.**

Le pelli grezze per pellicceria sono contrattate a numero (gatti, tassi, scoiattoli, volpi, agnelli caracul, puzzole, donnole, faine, martore, ermellini, etc.) ad eccezione delle pelli di coniglio e di lepore, che sono contrattate a peso.

Le pelli ovine e caprine grezze per pellicceria sono contrattate indifferente-mente sia a numero che a peso, con indicazione del peso medio.

**Art. 26 - Specie di vendita (pellicce confezionate su campione).**

Le pellicce confezionate vengono fornite in conformità del campione-tipo scelto dal committente, con le variazioni di colore e di misura volta a volta specificate nell'ordinazione.

In difetto di particolari istruzioni, il campione serve solo per indicare la qualità della merce e il tipo di confezione.

**Art. 27 - Requisiti della merce (qualità e scelte).**

Le pelli grezze devono provenire dalla normale macellazione o cacciagione e devono essere essiccate all'aria, non direttamente al sole, e a «regola d'arte».

**Art. 28 - Imballaggio.**

Gli imballaggi di qualsiasi specie, necessari per il trasporto, vengono fatturati al compratore al puro costo.

**Art. 29 - Tolleranze.**

Nella compravendita di pelli grezze,

a seconda della loro provenienza sono tollerate superficiali tracce di sangue e di carnicci.

Le pelli secche non devono contenere umidità.

Per le pelli di coniglio e di lepore contrattate a peso è tollerata una percentuale di umidità fino al 5%.

**Art. 30 - Classificazione ed abbuoni.**

Le pelli grezze per pellicceria, a seconda delle caratteristiche naturali, dell'epoca di macellazione o cacciagione, del luogo di provenienza e del loro stato di conservazione sono classificate, all'atto del ricevimento, di prima, di seconda, di terza scelta e di scarto e sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

del 50% fra la prima e la seconda scelta;

del 65% fra la prima e la terza scelta.

Lo scarto si intende non atto per pellicceria.

Talora, in luogo dell'abbuono sul prezzo, si concede una compensazione in natura.

**Art. 31 - Avanzi di lavorazione.**

Eventuali recuperi derivanti dalla lavorazione delle pelli, come rasature del pelo o della lana, rifilature, etc., restano a beneficio del conciatore o del tintore.

**Art. 32 - Ricevimento (gradimento).**

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo mandatario ha valore di gradimento (leggi «collaudo e gradimento») della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

**Art. 33 - Trasporto (rischio e spese).**

Le merci viaggiano a spese e rischio del destinatario anche quando il vettore sia stato scelto dal venditore.

**Art. 34 - Pagamento.**

Il pagamento delle pelli grezze si esegue all'atto della consegna della merce.

Il pagamento delle lavorazioni è dovuto all'atto del ritiro della merce.

**Art. 35 - Reclami.**

Qualsiasi reclamo per vizi della merce deve essere proposto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento.

**Art. 36 - Difetti ed adulterazione - Avarie (lavorazione di concia e tinta).**

Il conciatore o tintore non assume, per le pelli che sono date in lavorazione per la concia o la tinta, responsabilità per la riuscita del lavoro, se la stessa risulti difettosa in dipendenza di vizi occulti della merce o per avere quest'ultima subito precedenti manipolazioni.

Il conciatore o il tintore non risponde della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti derivanti dalla natura del prodotto e non da cattiva conservazione da parte del conciatore o del tintore. Così pure non risponde per le avarie ed altri deterioramenti della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, quando avarie e deterioramenti non siano imputabili a colpa nella custodia.

**Art. 37 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli grezze per pellicceria la provvigione, per mediazione, è corrisposta nella misura dell'1% da parte del compratore e del 2% da parte del venditore.

Se il mediatore ha il mandato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per suo conto, ha diritto di percepire, oltre la provvigione suddetta, l'1% sul prezzo della merce ritirata.

La stessa percentuale spetta ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

**PELLI ESOTICHE GREZZE  
MERCE DI IMPORTAZIONE**

a) Pelli bovine ed equine

**Art. 38 - Ordinazione (clausola «risposta telegrafica»).**

La clausola «risposta telegrafica» nelle offerte e ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta.

Scaduto tale termine l'ordine e l'offerta si intendono decaduti.

**Art. 39 - Clausola speciale.**

Gli affari di pelli esotiche grezze bovine ed equine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono soggetti alle clausole dei contratti internazionali in vigore.

**Art. 40 - Specie di vendita (peso delle pelli - usi particolari).**

Le pelli grezze esotiche vengono vendute con le clausole consuetudinarie delle varie origini e provenienze:

- 1) peso origine senza franchigia;
- 2) peso origine con franchigia;
- 3) peso sbarco verificato all'arrivo.

**Art. 41 - Consegna.**

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

**Art. 42 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

I buoni di consegna regolarmente rilasciati sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore. Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nullaosta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere diritti sulla merce stessa.

b) Pelli ovine e caprine

**Art. 43 - Ordinazione (clausola «risposta telegrafica»).**

La clausola «risposta telegrafica» nelle offerte e ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine l'ordine e l'offerta si intendono decaduti.

**Art. 44 - Pelli importate.**

I contratti di pelli esotiche grezze, ovine e caprine, da imbarcare all'origi-

ne o viaggianti o già arrivate, sono soggetti alle clausole dei rispettivi contratti internazionali in vigore.

**Art. 45 - Consegna.**

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

**Art. 46 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o di imminente arrivo il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

Nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore, i buoni di consegna sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può fare valere diritti sulla merce.

c) Contratti per merce nazionalizzata

**Art. 47 - Contrattazione, descrizione e qualità della merce.**

I contratti sono conclusi con la clausola «franco vagone o camion o magazzino porto di arrivo» oppure «franco magazzino compratore in containers» e con la clausola «ripesato» per pelli vendute a peso di arrivo.

Gli affari sono sempre soggetti alle regole dei contratti internazionali.

Per ogni differenza di qualità sarà accordato un bonifico da stabilirsi da un perito, nominato d'accordo fra le parti, oppure da periti in contraddittorio, oppure a mezzo di arbitro.

I venditori non garantiscono la merce come adatta allo scopo per il quale possa essere richiesta o impiegata, né sono responsabili per difetti latenti od altri, che apparissero dopo che le pelli sono state messe in lavorazione od in conseguenza del loro impiego.

Nel caso che la merce abbia subito parziali avarie durante il trasporto

marittimo o durante la giacenza in banchina o nei magazzini, il compratore è tenuto:

– a ritirare anche la parte di pelli avariate se queste non superano una percentuale in valore del 2% su tutta la partita. Naturalmente il compratore ha diritto ad un bonifico corrispondente all'entità dell'avaria stabilita da perizia;

– a ritirare la parte di pelli sane, se quella avariata supera il 2% del valore complessivo della partita. Per la parte non ritirata o non consegnata, perché avariata, il venditore resta libero da ogni impegno.

Il venditore non è tenuto a sostituire la merce in tutto o in parte non ritirata o non consegnata a causa delle avarie subite durante il trasporto.

**Art. 48 - Consegna e reclami.**

La consegna della merce è eseguita nei Magazzini Generali o nei magazzini del venditore, al compratore o al suo incaricato.

Nessun reclamo riguardante il peso, la qualità o lo stato della merce potrà essere preso in considerazione dopo effettuato il ricevimento (leggi «collaudo e gradimento») da parte del compratore o di chi per esso.

**Art. 49 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli di importazione grezze nazionalizzate la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore in ragione dell'1% sul prezzo della merce.

Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50%.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

**PELLI CONCIATE**

**Art. 50 - Ordinazione - Contrattazioni.**

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, viaggiatori e piazzisti, sono sempre sottoposti alla condizione della clausola «salvo approvazione della Casa».

Il rappresentante rilascia nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

La conferma del venditore deve pervenire al compratore entro il giorno successivo se le parti risiedono sulla piazza, altrimenti nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se il venditore lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo.

#### **Art. 51 - Specie di vendita.**

Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori, gli estremi di peso. Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di 1/2 mm nel tipo leggero (fino a 3 1/2 / 4 mm) e di 1 mm nei tipi più pesanti (4 mm in poi).

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione «macello» si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, etc. si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, etc.) il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, etc.), lo scacco di misura, cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto.

#### **Art. 52 - Unità di base di contrattazione.**

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli di vacchetta e di vitellone, bianche e cerate (concia vegetale) sia a peso che a misura;
- c) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, etc. comunque conciate, a piede inglese quadrato, a metro quadrato o sottomultipli;
- d) le pelli per fodere, a misura, a peso ed anche a numero;
- e) le pelli per guanti a misura;
- f) le pelli di lucertola e di coccodrillo,

lo, a centimetro di larghezza misurate al centro della pelle;

g) le pelli di serpente, a metro lineare.

#### **Art. 53 - Modi di misurazione (arrotondamento).**

Le pelli conciate si misurano a piede quadrato e a quarti di piede quadrato arrotondato al quarto in più, quando la misura fra un quarto e l'altro supera 1/8 di piede quadrato, arrotondato al quarto in meno, quando la misura fra un quarto e l'altro è inferiore a 1/8 di piede quadrato.

Le misure vengono eseguite col sistema metrico decimale o col sistema inglese (piede quadrato = mq. 0,0929; pollice quadrato = cmq. 6,452).

In caso di misurazione in metri quadrati o sottomultipli l'arrotondamento avverrà con l'approssimazione per eccesso o per difetto al decimetro quadrato.

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

#### **Art. 54 - Imballaggi.**

L'imballaggio consistente solamente nella corda o spago è a carico del venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

#### **Art. 55 - Tolleranze (peso).**

Sul peso dichiarato è ammessa una tolleranza dell'1% per le pelli conciate per suola.

Quando nei contratti aventi per oggetto corame pesante di suola è indicato il peso di ciascuna schiappa, è ammessa una tolleranza in più o in meno di 1/2 kg per ogni schiappa del peso fino a kg 8 e di kg 1 in più o in meno, per la schiappa di peso superiore.

#### **Art. 56 - Prezzo.**

Il prezzo, per le pelli vendute a peso, si intende per chilogrammo netto dedotta la tara effettiva.

**Art. 57 - Pagamento.**

Il pagamento si intende per contanti, alla consegna della merce.

**Art. 58 - Reclami (contestazioni sulla qualità).**

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione. I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivanti dalla confezione del manufatto.

**Art. 59 - Reclami (contestazioni sulla misura).**

In caso di contestazione sulle misure delle pelli, la parte interessata di norma usa far accertare le misure dalla Stazione Sperimentale dell'industria del cuoio (di Napoli o di Torino).

**Art. 60 - Risoluzione del contratto.**

La concia imperfetta delle pelli dà diritto a rifiuto della merce da parte del compratore ed alla conseguente risoluzione del contratto.

**Art. 61 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione, per mediazione, è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 2%.

Le stesse percentuali sono d'uso per i commissionari e procacciatori di affari.

**q) Vini e vermouth**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo g) Uva e mosto

**r) Alcool e liquori**

(nessun uso accertato)

**s) Birra**

(nessun uso accertato)

**t) Acque minerali, gassose e ghiaccio**

(nessun uso accertato)





CAPITOLO SETTIMO

**Prodotti dell'industria del tabacco**  
(nessun uso accertato)



CAPITOLO OTTAVO

Prodotti dell'industria delle pelli



**a) Pelli conciate**

Vedi

Titolo V

Capitolo Sesto

Sottocapitolo p) Pelli grezze e residui della macellazione

**b) Lavori in pelle e cuoio**

(nessun uso accertato)



CAPITOLO NONO

Prodotti delle industrie tessili





**a) e b) Filati e tessuti di cotone, lana, seta, etc.**

**COMMERCIO DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE**

<b>Sommario</b>	Arbitrati . . . . . » 21
<b>USI NELLA VENDITA DI FILATI</b>	<b>USI NELLA VENDITA DI TESSUTI</b>
Definizione . . . . . Art. 1	Definizione . . . . . Art. 1
Trattativa e conclusione del contratto . . . . . » 2	Trattativa e conclusione del contratto . . . . . » 2
Computo dei termini . . . . . » 3	Computo dei termini . . . . . » 3
Prezzo . . . . . » 4	Campionature . . . . . » 4
Disposizioni . . . . . » 5	Disposizioni . . . . . » 5
Tolleranze . . . . . » 6	Consegne . . . . . » 6
Consegne . . . . . » 7	Tolleranze . . . . . » 7
Spedizione e magazzinaggio . . . . . » 8	Termini di consegna . . . . . » 8
Termini di consegna . . . . . » 9	Tolleranza sui termini di consegna » 9
Casi fortuiti e di forza maggiore » 10	Ritardi di consegna . . . . . » 10
Ritardi di consegna . . . . . » 11	Casi fortuiti e di forza maggiore » 11
Caratteristiche tecniche del filato » 12	Spedizione . . . . . » 12
Massa (peso) . . . . . » 13	Condizioni di pagamento . . . . . » 13
Tubetti a perdere . . . . . » 14	Pagamenti tardivi . . . . . » 14
Supporti e imballaggi . . . . . » 15	Merce non ritirata . . . . . » 15
Condizioni di pagamento . . . . . » 16	Qualità della merce . . . . . » 16
Pagamenti tardivi . . . . . » 17	Contestazioni . . . . . » 17
Contestazioni . . . . . » 18	Accertamenti tecnici . . . . . » 18
Accertamenti tecnici . . . . . » 19	Sostituzioni . . . . . » 19
Sostituzioni e indennizzi . . . . . » 20	Arbitrati . . . . . » 20

---

ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

24 febbraio 1953.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: dicembre 1997 - gennaio 1998.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 22 gennaio 1998.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 583 del 12 ottobre 1998.

## USI NELLA VENDITA DI FILATI

### **Art. 1 - Definizione.**

Per filati «sistema cotoniero» si intendono i filati di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il procedimento usato per le fibre di cotone.

Per filati «sistema liniero» si intendono i filati di lino e/o canapa lavorati con il procedimento usato per le sole fibre di lino. Altre fibre naturali e/o chimiche possono essere utilizzate in mischia intima, quando servano per scopi tecnici od estetici, in percentuale comunque inferiore al 50% della composizione.

### **Art. 2 - Trattativa e conclusione del contratto.**

L'ordinazione, ancorché assunta da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l'abbia accettata.

L'accettazione va comunicata entro 10 giorni dall'ordinazione, o deve risultare dall'inizio d'esecuzione, salvo che il compratore abbia fissato un diverso termine, scaduto il quale il compratore non è più obbligato.

Nella vendita «salvo approvazione del campione», la decisione del compratore va espressa entro 5 giorni dal ricevimento del campione; in quella «salvo approvazione della merce», la decisione del compratore va espressa entro 15 giorni dalla prima consegna del filato.

Qualora il venditore, nel comunicare la propria accettazione, si avvalga di modulo di conferma in duplo, chiedendone la restituzione, il compratore restituisce il duplo stesso sottoscritto entro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni, trascorso il quale il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto vanno provate nella stessa forma.

### **Art. 3 - Computo dei termini.**

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio.

Per i pagamenti, non si tiene conto della chiusura per ferie.

I termini scadenti in sabato o in giorno festivo, riconosciuto dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Le comunicazioni eseguite a mezzo del servizio postale si considerano tempestive, se risultano spedite entro il giorno di scadenza del termine.

Telegrammi, telex e telefax si presumono pervenuti nel giorno successivo a quello di spedizione esclusi sabato e giorni festivi; le lettere raccomandate, nel terzo giorno successivo alla spedizione; in tutti i casi è fatta salva la prova contraria.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere, comunque effettuate, decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

### **Art. 4 - Prezzo.**

Se il prezzo non è dichiarato fisso, esso resta comunque invariato per le consegne dovute nel mese di conclusione del contratto e nei 3 mesi successivi (4 mesi, per i filati mercerizzati).

Limitatamente ai filati cotonieri, per le consegne da eseguirsi successivamente, il prezzo viene aggiornato di 3 mesi in 3 mesi secondo l'andamento del mercato, desunto dal numero indice determinato, per ciascuna categoria di filati, dalla Commissione paritetica di venditori e consumatori di filati, funzionante presso l'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini e da questa mensilmente pubblicato. Non si procede ad aggiornamento del prezzo, quando la variazione risulta inferiore al 3% in più o in meno rispetto al prezzo vigente.

Le consegne tardive e quelle che avvengono entro il termine di tolleranza

za, previsto nella lettera e) dell'art. 6, vanno fatturate al prezzo del periodo in cui avrebbero dovuto essere eseguite, oppure a quello del periodo di effettiva consegna, secondo miglior convenienza della parte adempiente.

**Art. 5 - Disposizioni.**

Se il compratore deve fornire disposizioni necessarie per l'allestimento della merce, provvede tempestivamente e di norma entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Trascorso questo termine o quello specificatamente stabilito dalle parti, il venditore potrà intimare per iscritto all'altro contraente di adempiere, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni, con avvertimento che, in difetto, il contratto si intenderà senza altro risolto.

**Art. 6 - Tolleranze.**

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) sulla massa (peso) netta: se è convenuta la fatturazione in base alla massa (peso) netta, è ammessa una tolleranza sino all'1% della massa (peso) segnata in bolla e fatturata. Se la differenza della massa (peso) supe-

ra l'1%, si compensa l'intera eccedenza;

b) sul peso dei tubetti: è ammessa una tolleranza del 5% sul peso complessivo dei tubetti;

c) sulla quantità contrattuale: nell'esecuzione del contratto è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza massima in più o meno, per ogni qualità, titolo o confezione, fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati, del 3%, con minimo pari al contenuto d'una unità di imballaggio e massimo di Kg 500;

d) sulla quantità delle singole consegne: quando il contratto preveda un piano di consegne, è ammessa, per ogni qualità, titolo o confezione, una variazione del 10% in più o in meno rispetto alla quantità prevista per singola consegna, fermi restando i limiti della tolleranza prevista per l'intero contratto;

e) sui termini di consegna: è ammessa a favore del venditore una tolleranza di 15 giorni sui termini delle singole consegne, fatta eccezione per i casi di consegna pronta o nel mese, nonché per il termine di consegna esplicitamente indicato come tassativo;

f) sul titolo: (v. tabella in calce e Art. 12).

Cotone	TITOLO	TOLLERANZE SUL TITOLO DEL CAMPIONE (tre provini)	TOLLERANZE SUL TITOLO MEDIO DELLA PARTITA
TEX	NE		
<11,8	>50	+/- 4%	+/- 2%
da 11,8 a 24,6 escluso	>24 fino a 50	+/- 5%	+/- 2,5%
da 24,6 a 42,2 escluso	>14 fino a 24	+/- 6%	+/- 3%
42,2 e oltre	fino a 14	+/- 7%	+/- 3,5%

Lino	TITOLO	TOLLERANZE SUL TITOLO DEL CAMPIONE (quattro provini)	TOLLERANZE SUL TITOLO MEDIO DELLA PARTITA
TEX	NM		
fino a 22,2	> 45	+/- 5%	+/- 2,5 %
oltre 22,2 fino a 43,5	da 23 a 45	+/- 6%	+/- 3 %
oltre 43,5 fino a 216,6	da 4,6 a 23 escluso	+/- 7%	+/- 3,5 %
oltre 216,6	< 4,6	+/- 9%	+/- 5 %

#### **Art. 7 - Consegne.**

Per «consegna» si intende:

a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con mezzo del venditore;

b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto; la messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona soltanto con l'invio di telegramma, telex, telefax o raccomandata che ne diano comunicazione e specifichino tutti i dati necessari ad identificare la merce;

c) la consegna a vettore o spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

#### **Art. 8 - Spedizione e magazzinaggio.**

La merce è venduta franco magazzino del venditore. In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto affrancato.

Il venditore provvede comunque all'assicurazione dei rischi, riservandosi eventualmente di addebitarne il costo all'acquirente.

Durante il tempo intercorrente tra la «messa a disposizione» e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta, o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto d'addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50% per mese o frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso Magazzini Generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

#### **Art. 9 - Termini di consegna.**

La consegna è di norma prevista in contratto con data determinata.

In difetto, le indicazioni relative alla consegna si intendono come segue:

a) per «consegna pronta», la consegna unica o frazionata entro 15 giorni;

b) per «consegna nel mese», la consegna unica o frazionata entro il mese di conclusione del contratto;

c) per «consegna appena pronta» o «al più presto possibile», la consegna unica o frazionata entro un termine di non oltre 45 giorni;

d) per «consegna entro una data determinata», la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato; se è prescritto che la consegna sia «ripartita» viene approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;

e) se il termine di consegna non è convenuto, la consegna viene eseguita, in una o più riprese, entro 3 mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

Qualora in contratto siano previste «disposizioni» successive, i termini di cui sopra decorrono dal ricevimento delle stesse.

Al venditore che ha tollerato un ritardo nell'invio delle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo verificatosi, dandone immediata comunicazione scritta al compratore.

#### **Art. 10 - Casi fortuiti e di forza maggiore.**

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati a norma dell'articolo 3, primo comma.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore che hanno determinato l'interruzione della produzione perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, compensa il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, compensa il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

#### **Art. 11 - Ritardi di consegna.**

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed i danni. Contemporaneamente e fino alla concorrenza di equivalente quantità, può rinunciare senza indennizzo ad ulteriori ritiri di filato, anche se di qualità diversa, se dimostra di non poterlo più utilizzare, in conseguenza della mancata consegna del filato, oggetto della risoluzione.

Per valersi di tali facoltà, il compratore intima per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

Il compratore che non si avvalga delle facoltà suindicate può chiedere un'ulteriore dilazione della consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi.

In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo sposta-

mento sia della sola consegna ritardata sia di quelle successive.

#### **Art. 12 - Caratteristiche tecniche del filato.**

Le caratteristiche tecniche del filato devono corrispondere a quelle di normale produzione del venditore per le marche o i tipi indicati nella conferma d'ordine, o al campione, qualora questo sia stato previsto come esclusivo paragone.

Il titolo o numero del filato prodotto con sistema cotoniero può essere espresso secondo i sistemi di titolazione tex, inglese (Ne cotone o Ne lino) o metrico (Nm).

Quando non diversamente specificato, l'indicazione del titolo si intende riferita alla numerazione inglese.

I filati ritorti si designano con il titolo del filato unico, con il numero dei capi di cui sono composti e, se prescritti dal compratore, con i giri di torsione del ritorto espresso in "giri/pollice" o "giri/metro".

Nel caso di filati mercerizzati, candeggiati, tinti, ritorti, il titolo è sempre determinato sulla base del filato unico greggio; solo per i filati «gasati» vale il titolo risultante dopo l'operazione di «gasatura».

La determinazione del titolo e di ogni altra caratteristica tecnica del filato avviene secondo le norme previste dalle tabelle UNI-EN vigenti alla data del contratto.

#### **Art. 13 - Massa (peso).**

La massa (peso) può essere lorda, netta, mercantile.

La massa (peso) lorda è la massa (peso) della partita così come viene consegnata negli imballaggi.

La massa (peso) netta si ricava detraendo dal lordo la tara degli imballaggi e dei tubetti, determinata secondo le norme UNI-EN. Non costituiscono tara e vengono perciò considerati merce, i legacci delle matasse, le calze di avvolgimento delle focacce, gli estensibili, gli involucri delle rocche, nonché la carta di imballo per la protezione del filato, fino ad un massimo

dello 0,5% del peso massa del filato stesso.

La massa (peso) mercantile si ricava dal netto, portando al secco assoluto un provino del filato, secondo le norme contenute nelle tabelle UNI-EN vigenti alla data del contratto e computando poi il tasso di ripresa convenzionale d'umidità sul secco assoluto dell'8,5% per i filati di cotone greggi e del 12% per i filati di lino; delle percentuali indicate nell'allegato B alla legge 26.11.1973 n. 883, per gli altri tipi di filati.

Per i filati misti, i tassi di ripresa applicabili risultano, ripartendo i tassi di ripresa delle singole fibre componenti proporzionalmente alla composizione fibrosa, riferiti al peso secco assoluto.

La fatturazione, salvo patto contrario, avviene in base alla massa (peso) mercantile, il venditore è tenuto comunque ad indicare sulla fattura anche la massa (peso) netta e sui documenti di consegna la massa (peso) lorda, la tara imballo e tubetti, la massa (peso) netta, la massa (peso) mercantile e il tasso effettivo di ripresa del filato documentato.

#### **Art. 14 - Tubetti a perdere.**

Quando non sia convenuto che il prezzo del filato è comprensivo del costo dei tubetti, la loro massa (peso) reale determinata con le modalità previste dalla norme UNI-EN, viene addebitata come filato entro i seguenti limiti:

- a) tubetti forati di cartone o materiale plastico per rocche di tintoria: 3%;
- b) tubetti leggeri per fusi rings e tubetti delle rocche «soleil» (utilizzati sui filatoi a turbina): 2%;
- c) rocche cilindriche o coniche: 1%.

La percentuale si calcola sulla massa (peso) complessiva del filato più tubetto.

Ogni eccedenza del peso dei tubetti sulle suddette percentuali deve essere bonificata al compratore.

I reclami sulla tara tubetti devono essere fatti entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

#### **Art. 15 - Supporti e imballaggi.**

L'imballo in casse leggere, scatole, sacchi o colli, non è restituibile e viene dal venditore fatturato al costo.

I pallets dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione in porto assegnato ed entro 3 mesi. Trascorso questo termine, previa diffida scritta ad eseguire la restituzione entro 30 giorni, il venditore avrà diritto di esigere dal compratore l'importo al prezzo di costo.

#### **Art. 16 - Condizioni di pagamento.**

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente tra le parti e sono specificate per iscritto.

Quando sia convenuto il pagamento contro tratta, le spese di bollo sono a carico del compratore.

Nel caso di pagamento contro tratta accettata, la tratta presentata assieme alla fattura e corrispondente all'importo di questa viene ritornata al venditore debitamente sottoscritta per accettazione dal compratore, al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla data della fattura.

In difetto, il venditore avrà facoltà d'emettere tratta a vista per lo stesso importo.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi e tubetti.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta dal venditore si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

#### **Art. 17 - Pagamenti tardivi.**

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute, e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni. Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti, per di lui colpa,



non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche eventuali altri contratti in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine della diffida di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

#### **Art. 18 - Contestazioni.**

I reclami vanno fatti con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.

I reclami relativi alla massa (peso), così come quelli relativi a difetti visibili od accertabili, ai sensi del comma seguente, vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo e comunque entro 15 giorni dall'arrivo della merce, le caratteristiche dei filati fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici.

Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei filati già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per «difetti occulti» vanno fatti entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.

#### **Art. 19 - Accertamenti tecnici.**

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelievamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi 10 giorni dalla data della ricezione di una diffida scritta dal compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme prevista dall'articolo seguente.

Il compratore deve, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

Se sono necessarie provature, analisi, sperimentazioni, prove di condizionatura, esami di laboratorio e simili, le campionature vengono eseguite con l'osservanza delle norme UNI-EN. Le prove vanno effettuate presso un laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori).

Se sorgono difficoltà per la campionatura o l'accertamento dello stato della merce, le parti possono rivolgersi anche per tali attività ad un laboratorio accreditato dal SINAL; in tal caso campionature e accertamenti sono eseguiti previo invito alle parti ad assistervi.

Le spese sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento.

#### **Art. 20 - Sostituzioni e indennizzi.**

Il venditore, anche quando il reclamo risulta giustificato, ha diritto di sostituire la merce difforme effettuandone la consegna per metà entro il termine di 25 giorni e per l'altra metà entro 45 giorni dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata, telegramma, telex, o telefax dell'esito delle prove eseguite presso un laboratorio accreditato dal SINAL.

Nel caso di termine di consegna tassativo, il compratore ha diritto di rifiutare la sostituzione successiva alla scadenza del termine.

Per i filati di confezione o filzuolatura speciali, per il filato candeggiato, tinto, fantasia o con particolari finissaggi, compresi i «gasati» e i mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati. Solo per detti filati, il compratore che dimostri che a causa dei tempi di sostituzione il rifacimento del filato risulta non più utile, ha diritto di chiedere la sostituzione con pari valore di filato dello stesso tipo, ma di titolo o finissaggio diversi, che comunque rientri nell'ambito della normale pro-

duzione del venditore. Le conseguenti differenze di prezzo vanno calcolate con riferimento alla data di richiesta della sostituzione.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle merci da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora la sostituzione non avvenga nei termini previsti o dia ancora luogo a giustificato reclamo della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e alla rifusione dei danni.

Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto, si tiene conto del beneficio o del danno che deriva allo stesso compratore per differenze nei prezzi di mercato dei filati alla data della risoluzione.

#### **Art. 21 - Arbitrati.**

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati dell'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini.

## USI NELLA VENDITA DI TESSUTI

#### **Art. 1 - Definizione.**

Per tessuti «sistema cotoniero/liniero» si intendono i tessuti di qualsiasi fibra naturale e/o chimica lavorati con il procedimento usato per i tessuti di cotone e lino.

#### **Art. 2 - Trattativa e conclusione del contratto.**

L'ordinazione, ancorché assunta da agenti o ausiliari di commercio o da dipendenti del venditore, non impegna il venditore fino a quando non l'abbia accettata.

Qualora il venditore, nel comunicare la propria accettazione, si avvalga di modulo di conferma in duplo, chiedendone la restituzione, il compratore restituisce il duplo stesso sottoscritto entro 7 giorni.

In caso di ritardo, il venditore può intimare per iscritto al compratore la

restituzione del duplo di conferma firmato, da effettuare nel termine di 5 giorni, trascorso il quale il venditore avrà la facoltà di considerare il contratto non concluso.

Le modifiche a contratti conclusi per iscritto devono essere provate nella stessa forma.

#### **Art. 3 - Computo dei termini.**

I termini si computano secondo il calendario comune; dal computo si intende escluso il periodo normale di ferie aziendali, tacitamente se cade in agosto, altrimenti con obbligo di tempestivo preannuncio.

Per i pagamenti, non si tiene conto della chiusura per ferie.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data nella quale il destinatario le riceve.

#### **Art. 4 - Campionature.**

Le campionature, cartelle colori e simili vengono fatturate al prezzo del tessuto.

#### **Art. 5 - Disposizioni.**

Qualora il compratore non fornisca tempestivamente le disposizioni indicate come necessarie per l'allestimento della merce, il venditore potrà assegnargli un termine non inferiore a 15 giorni scaduto il quale potrà, a sua scelta, fatturare il tessuto ovvero ritenere risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 6 - Consegne.**

Per «consegna» si intende:

a) la consegna effettiva della merce al compratore, quando sia convenuto il trasporto con il mezzo del venditore;

b) la messa a disposizione della merce presso il venditore, quando sia convenuto il ritiro con mezzo del compratore o di vettore da lui scelto, oppure risulti impossibile la consegna effettiva. La messa a disposizione, quando non è seguita dall'immediato ritiro della merce, si perfeziona soltanto con l'invio di telegramma, telex, telefax o raccomandata che ne diano comunica-



zione e specificano tutti i dati necessari ad identificare la merce.

c) la consegna a vettore o a spedizioniere, quando manchino pattuizioni diverse.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e a rischio del compratore, anche se spedita in porto affrancato.

Quando il trasporto avviene con mezzi del venditore, questi risponde nei limiti delle norme relative al trasporto.

#### Art. 7 - Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sulla quantità per singolo contratto e per ogni qualità o tipo di tessuto:
  - per quantità fino a 100 m  
+/- 20%;
  - per quantità da 101 a 500 m  
+/- 10%;
  - per quantità da 501 a 2.500 m  
+/- 5%;
  - per quantità da 2.501 a 10.000 m  
+/- 4%;
  - per quantità oltre 10.000 m  
+/- 3%;(con un massimo di 500 m)
- sulla misura della singola pezza allo stato di consegna è ammessa la tolleranza di +/-1%;
- sulla lunghezza media contrattuale è ammessa una tolleranza del +/- 10%; anche quando in contratto è stabilita una lunghezza minima di pezza, è ammessa una sola giunta a non meno di 15 m dall'inizio o dalla fine pezza, purché le due parti siano identiche per caratteristiche e per colore. La giunta è ammessa su una quantità massima del 20% delle pezze;
- sulla composizione fibrosa: la composizione deve corrispondere a quanto specificato nel contratto ed essere verificata con i metodi e le tolleranze prescritte dalla legge del 26.11.1973 n. 883 e successive modifiche e integrazioni;
- sull'altezza delle pezze:
  - nel caso che nel contratto sia prescritta l'altezza minima, nessuna tolleranza in meno è ammessa;

nel caso che nel contratto sia prescritta un'altezza determinata, tolleranza del meno 1% limitatamente al 10% del quantitativo di ogni singola spedizione;

- sulla costruzione (riduzioni in ordito e trama):
  - per l'ordito +/- 2%
  - per la trama +/- 3%purché la somma dei fili di ordito più quelli di trama corrisponda a quella contrattuale con tolleranza di +/- 1%;
- sulle caratteristiche dei filati impiegati:
  - quando il tessuto è definito dal numero dei fili di ordito e di trama e dai titoli dei filati impiegati e non è indicata la «massa», oppure quando il tessuto è definito dal titolo dei filati impiegati e dalla «massa», il metodo di determinazione del titolo è quello previsto dalle norme UNI-EN vigenti;
- sulla «massa» per unità di lunghezza o di area:
  - sui tessuti grezzi: +/-3% per ogni consegna, +/-5% per la singola pezza;
  - su quelli ulteriormente lavorati: +/-5% per ogni consegna, +/-7% per la singola pezza;
- sulla resistenza a trazione: la media dei risultati ottenuti nelle prove non deve essere inferiore al valore minimo contrattuale; sulle singole prove è ammessa una tolleranza del meno 7%;
- sull'impermeabilità: tolleranze ammesse sull'altezza della colonna d'acqua alla quale si verifica l'imperlamento:
  - per colonne fino a 20 cm, 1 cm in meno, limitatamente al 20% delle provette;
  - per colonne oltre i 20 cm, 2 cm in meno, limitatamente al 20% delle provette;
- qualora per contratto sia prescritta l'impermeabilità senza precisare l'altezza minima della colonna d'acqua, il tessuto deve sopportare una colonna di almeno 8 cm senza alcuna tolleranza;

- sul restringimento al lavaggio a caldo: qualora sia previsto un valore massimo di restringibilità non sono ammesse tolleranze; qualora non sia stabilita la percentuale di restringibilità, questa deve essere adatta all'uso del tessuto, sempreché sia stato dichiarato dal compratore;
- sul restringimento alla bagnatura a freddo: come comma precedente;
- sul restringimento alla stiratura a vapore: come comma precedente;
- sulla solidità del colore: la solidità del colore si esprime con un numero indice che, secondo il tipo di prova, va da 5 (massima solidità) a 1 (minima solidità) con livelli intermedi 4-5, 3-4, 2-3, e 1-2, oppure, solo nel caso di solidità alla luce e alle intemperie, da 8 (massima solidità) a 1 (minima solidità); nell'ordinazione occorre specificare il tipo di prova, con riferimento alla norma UNI-EN, nonché l'indice di solidità richiesto. Qualora l'indice di solidità sia previsto come valore minimo, non sono ammesse tolleranze in meno. Nel caso in cui nell'ordinazione non siano previsti valori dell'indice di solidità, questa dovrà essere adeguata all'uso dichiarato. Qualora in contratto sia richiesta una «non solidità» (per es. stone wash), vanno specificate le caratteristiche tintoriali e le prove relative.

**Art. 8 - Termini di consegna.**

Per «consegna pronta» si intende la consegna entro 15 giorni dalla data della conferma dell'ordine;

per «consegna entro un determinato termine» si intende la consegna in una o più riprese, a facoltà del venditore, entro il termine stabilito;

se è prescritto che la consegna sia «ripartita», dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto.

**Art. 9 - Tolleranza sui termini di consegna.**

Sui termini di ogni singola consegna,

ad eccezione dei casi di termine essenziale o di «consegna pronta», è ammessa a favore del venditore una tolleranza massima di 30 giorni.

**Art. 10 - Ritardi di consegna.**

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini dovuti, tenuto conto delle dilazioni e tolleranze previste, il compratore non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed i danni.

Per valersi di tali facoltà, il compratore dovrà intimare per iscritto al venditore l'adempimento delle obbligazioni assunte, fissando un termine per effettuare le consegne di almeno 15 giorni.

**Art. 11 - Casi fortuiti e di forza maggiore.**

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni, calcolati a norma dell'art. 3, primo comma.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un'utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all'ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore che hanno determinato l'interruzione della produzione perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il

venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, compensa il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente, il compratore impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati compensa il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

#### **Art. 12 - Spedizione.**

Le consegne si intendono «franco stabilimento» del venditore e le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

Durante il tempo intercorrente tra la «messa a disposizione» e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solamente la responsabilità del depositario.

#### **Art. 13 - Condizioni di pagamento.**

Le pattuizioni relative ai pagamenti avvengono direttamente fra le parti e sono specificate per iscritto.

Nel caso di consegne effettuate in più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna consegna.

Quando sia convenuto il pagamento contro tratta o ricevuta bancaria, le spese di bollo sono a carico del compratore.

Gli sconti percentuali previsti nella conferma d'ordine si applicano sull'importo della merce e sui corrispettivi addebitati per imballaggi.

I pagamenti fatti a mezzo di agenti ausiliari di commercio ed in genere a persone non munite di delega scritta del venditore si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

#### **Art. 14 - Pagamenti tardivi.**

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza, il venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute e di diffidare per iscritto il compratore ad eseguire il pagamento nel termine di ulteriori 15 giorni.

Se, nonostante questa diffida, il compratore rimane inadempiente, perde l'eventuale sconto condizionato di pagamento ed il venditore ha diritto di considerare risolti, per di lui colpa, non solo il contratto cui il ritardato pagamento si riferisce, ma anche eventuali altri contratti di fornitura in corso tra le parti.

Il venditore che ha dovuto ricorrere alla sospensione delle consegne ha facoltà di dilazionare quelle successive per un periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo di pagamento; se non è stato osservato il termine delle diffide di cui al comma precedente, il venditore che non intenda risolvere il contratto può subordinare le successive consegne a pagamento anticipato.

#### **Art. 15 - Merce non ritirata.**

Se il compratore non si presenta per ricevere la merce o rifiuta di ritirarla, il venditore ha la possibilità di emettere fattura per l'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e delle spese; in alternativa può, previa vana diffida ad adempiere entro 15 giorni, ritenere risolto il contratto.

#### **Art. 16 - Qualità della merce.**

La merce deve essere mercantile.

Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

#### **Art. 17 - Contestazioni.**

I reclami vanno fatti con lettera raccomandata, telegramma o telex o telefax.

I reclami relativi a difetti visibili od accertabili ai sensi del comma seguente vanno fatti entro 15 giorni dall'arrivo della merce.

Il compratore è tenuto ad accertare, prima dell'utilizzo, le caratteristiche dei tessuti fornitigli e la loro idoneità all'uso cui intende destinarli, eseguendo normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici. Il venditore è pertanto tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessu-

ti già utilizzati, solo se i difetti non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

I reclami per «difetti occulti» vanno fatti entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.

**Art. 18 - *Accertamenti tecnici.***

Il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero chiesti dal compratore per l'accertamento della qualità, condizioni e stato della merce protestata. In mancanza di quanto sopra e trascorsi 15 giorni dalla ricezione di una diffida scritta del compratore a provvedere al necessario, il venditore decade dalla facoltà della sostituzione della merce eventualmente difforme, prevista dall'articolo seguente.

Il compratore deve, con pari sollecitudine, prestarsi ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici chiesti dal venditore, nei termini e secondo le modalità di cui sopra, e ciò a pena di inefficacia del reclamo fatto.

**Art. 19 - *Sostituzioni.***

Quando il reclamo è fondato, il venditore può sostituire la merce non conforme, oppure provvedere alla sua sistemazione, ove possibile, effettuandone la riconsegna entro 30 giorni dal ricevimento del reso.

**Art. 20 - *Arbitrati.***

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati dell'Associazione Cotoniera Liniera e delle Fibre Affini.

## COMMERCIO DEI FILATI E TESSUTI DI LANA

### Sommario

FILATI DI LANA		Reclami e contestazioni . . . .	» 9
Ordinazioni e prenotazioni (condizionatura) . . . . .	Art. 1	Risoluzione (disposizioni sulla lavorazione) . . . . .	» 10
Requisiti della merce (irrestringibilità) . . . . .	» 2	TESSUTI DI LANA	
Imballaggi . . . . .	» 3	Contrattazione . . . . .	Art.11
Consegna (esecuzione del contratto) . . . . .	» 4	Requisiti della merce (irre- stringibilità) . . . . .	» 12
Responsabilità del venditore .	» 5	Imballaggi . . . . .	» 13
Tolleranze sul titolo . . . . .	» 6	Consegna - Esecuzione del contratto . . . . .	» 14
Tolleranze sulle quantità . . . .	» 7	Tolleranze . . . . .	» 15
Tolleranze sul quantitativo di olio e di grasso . . . . .	» 8		

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

24 febbraio 1953.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 10 giugno 1975.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 22 ottobre 1975.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

## FILATI DI LANA

### **Art. 1 - Ordinazioni e prenotazioni (condizionatura).**

I filati di lana sono contrattati a peso «condizionato» cioè a peso mercantile determinato dalla stagionatura del filato, eseguita da apposito stabilimento all'uopo autorizzato al cui regolamento le parti si rimettono.

Il peso netto mercantile da fatturare si intende al netto dei tubetti e delle rocche su cui è avvolto il filato.

### **Art. 2 - Requisiti della merce (irrestringibilità).**

L'indicazione «filati di lana irrestringibile» riguarda soltanto il trattamento speciale di irrestringibilità che la lana ha subito.

### **Art. 3 - Imballaggi.**

I tubetti, le rocche e le casse devono essere restituiti in buono stato, franchi di porto, allo stabilimento o magazzino del venditore, entro sei mesi dalla data della fattura, distinti partita per partita o fattura per fattura.

In difetto di restituzione nel termine anzidetto, le casse, i tubetti e le rocche sono fatturati al compratore al prezzo di costo alla data della fatturazione della merce.

Gli imballaggi in scatole di cartone sono «a perdere».

### **Art. 4 - Consegna (esecuzione del contratto).**

La consegna della merce deve avere inizio non oltre sessanta giorni lavorativi dall'arrivo delle disposizioni sulla lavorazione.

L'esecuzione del contratto avviene:

a) con la consegna della merce presso il venditore, indipendentemente dalla possibilità di effettuarne la spedizione;

b) con la consegna della merce direttamente al compratore;

c) con la consegna effettiva della merce al vettore o allo spedizioniere quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore.

In caso di impossibilità della spedi-

zione per cause non dipendenti dalla volontà del venditore, la merce rimane nei magazzini del venditore a disposizione e a carico del compratore.

### **Art. 5 - Responsabilità del venditore.**

Il venditore non risponde dei difetti cagionati da ulteriori lavorazioni.

### **Art. 6 - Tolleranze sul titolo.**

Le tolleranze nei titoli sono fissate in percentuale sul titolo convenuto. Le prove del titolo debbono essere fatte sulla totalità della partita e la media dei risultati è applicata all'intera partita.

## I - PER FILATI PETTINATI

a) I filati debbono essere consegnati, per quanto possibile, nel loro titolo esatto, cioè nel titolo convenuto; il tasso di ripresa, salvo convenzione contraria, è quello previsto negli accordi della Federazione Laniera Internazionale. Le differenze, entro i limiti fissati qui di seguito, non danno luogo ad alcun reclamo.

Titoli	Differenze al disotto o al disopra del titolo confermato
da 10.000 m a 14.999 incluso	1/2 numero
da 15.000 m a 29.999 incluso	3/4 numero
da 30.000 m e più	2 1/2 per cento

b) Se la eccedenza del titolo va oltre i margini sopra indicati il compratore ha diritto di chiedere un bonifico calcolato in percentuale del prezzo del filato. La misura di questo bonifico sarà uguale a una volta e mezzo lo scarto fra il titolo consegnato e il titolo tollerato espresso in percentuale del titolo convenuto<sup>1</sup>.

(1) Per esempio: titolo contrattato, 40.000 m; titolo tollerato, 39.000 m (toll. ammessa 2 1/2 %); titolo consegnato, 38.500 m; scarto tra titolo tollerato (39.000) e titolo consegnato (38.500) = 500 m. Bonifico da concedere, pari a 1 volta e mezzo lo scarto di cui sopra, ossia m (500 x 1,5) = m 750. Questo risultato tradotto in percentuale del titolo contrattato equivale a 750 : 40.000 = 1,875%; perciò, per un filato del titolo 40.000 del valore di 1,17 Euro al kg, il bonifico sarà: Euro 1,17 x 1,875 = 2,19 Euro.

c) Se la differenza tra il titolo contrattato e il titolo consegnato eccede il doppio della tolleranza sopra indicata, il compratore può rifiutare la consegna del filato difettoso, oppure esigere un bonifico doppio di quello previsto nel punto precedente.

d) Nel caso di filati ritorti, i limiti di variazione sono stabiliti non già sul titolo risultante dalla riunione di diversi fili, ma sul numero dei fili semplici riuniti.

e) Le norme sopra indicate si applicano ai filati semplici e ritorti, greggi e colorati, di pura lana e altresì ai filati misti con fibre artificiali (per esempio, viscosa, acetato). Esse non si applicano, salvo accordo contrario:

- ai filati di lana misti con fibre sintetiche;
- ai filati moulinés, crépons, voiles e in genere ai filati a forte torsione, semplici o ritorti, generalmente chiamati «filati fantasia»;
- ai filati di titolo inferiore al 10.000;
- alle partite di 100 chili o meno.

## II - PER FILATI CARDATI

Le differenze del titolo sono ripartite nelle seguenti tre categorie:

a) *differenze in più o in meno che danno luogo ad una tolleranza senza bonifico.*

L'acquirente deve accettare senza alcun bonifico tutti i filati non lavati (salvo i filati ritorti ed i filati fantasia o quelli contenenti del pelo o delle fibre a scopo decorativo), il cui titolo medio consegnato non superi la tolleranza stabilita ed indicata qui di seguito, in più o in meno del numero confermato:

TITOLI	TOLLERANZE
da 0 a 1.999	10%
da 2.000 a 6.000	7,5%
oltre 6.000	5%

Per i filati lavati o tinti in filo, la tolleranza stabilita sarà aumentata di un terzo.

Per i filati ritorti ed i filati fantasia, il compratore ed il venditore pattuiranno, all'atto della stipulazione del contratto,

il margine supplementare ammesso tra il titolo medio ed il numero convenuto se il filato dà luogo ad una tolleranza senza bonifico.

b) *differenze che danno luogo ad un bonifico al compratore.*

Se il titolo medio del filato consegnato supera la tolleranza specificata al paragrafo a) sino al limite del 50%, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente un bonifico sul valore del filato nella misura percentuale uguale alla differenza tra il titolo medio consegnato e la tolleranza ammessa<sup>2</sup>.

c) *differenza che dà diritto all'acquirente di rifiutare la consegna non conforme.*

Se la differenza tra il titolo medio consegnato ed il numero convenuto supera di oltre il 50% la tolleranza prescritta di cui al paragrafo a) l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna (o parte della consegna) difettosa<sup>3</sup>.

Le tolleranze previste ai paragrafi a), b) e c) di cui sopra debbono essere considerate per partite di almeno 100 kg. Qualora una consegna parziale di almeno 100 kg ecceda il limite delle tolleranze prescritte, tale consegna parziale può essere rifiutata, ma se viene accettata, essa inciderà sulla media generale del titolo della partita.

Gli esempi sono proposti dall'Associazione dell'Industria Laniera Italiana con sede in Milano.

### Art. 7 - Tolleranze sulle quantità.

a) per i filati di lana pettinata, sul peso totale delle spedizioni è ammessa una tolleranza del 5% sulla quantità stabilita in contratto.

Per i filati colorati è in facoltà del venditore di consegnare il 10% in più o

(2) Per esempio: se il prezzo del filato è di Euro 0,88 al kg per un titolo di 12 mm ed il filato consegnato ha un titolo di 11,16 mm o di 12,54 mm, la tolleranza prescritta è stata superata del 2% ed il venditore dovrà all'acquirente un bonifico del 2% sul valore del filato, ovvero 0,018 Euro per chilo.

(3) Per esempio: se il titolo confermato è di 12 mm ed il filato consegnato ha un titolo di 10,92 mm o di 13,08 mm, la tolleranza prescritta del 5% risulta superata di un ulteriore 4% e l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna (o la parte della consegna) difettosa.



in meno per ogni colore, nell'ambito della tolleranza globale del 5%.

b) per i filati di lana cardata, il venditore è autorizzato a consegnare una quantità di filato maggiore o minore, per ogni gradazione di colore e/o per ogni qualità, di quella prevista in contratto, a condizione che le differenze di peso non superino i seguenti limiti:

contratti da 50 a 150 kg 20 kg in più o in meno

contratti da 151 a 300 kg 30 kg in più o in meno

contratti da 301 a 500 kg 35 kg in più o in meno

contratti da 501 a 1.000 kg 60 kg in più o in meno

contratti da 1.001 a 2.000 kg 90 kg in più o in meno

contratti oltre i 2.000 kg +/- 3% con una tolleranza minima di 90 kg

c) per i filati fantasia le tolleranze di consegna possono essere maggiorate con accordo pattuito tra compratore e venditore all'atto della conclusione del contratto.

**Art. 8 - Tolleranze sul quantitativo di olio e di grasso.**

Il quantitativo di olio o di grasso ammesso nei filati di lana è quello previsto dalle norme UNITEX.

Le percentuali di olio e di grasso sono riferite al peso condizionato sgrassato.

**Art. 9 - Reclami e contestazioni.**

Se sorge contestazione in ordine al titolo, al peso e alla tara della merce contrattata, i reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce, a mezzo lettera raccomandata e comunque prima che i filati siano messi in lavorazione.

Il compratore deve provvedere a richiedere l'esame della merce da parte di Istituto pubblico per la condizionatura della lana.

**Art. 10 - Risoluzione (disposizioni sulla lavorazione).**

Nei contratti di compravendita di

filati di lana, in difetto di disposizioni sulla lavorazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto il venditore, previa messa in mora del compratore, ha facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

**TESSUTI DI LANA**

**Art. 11 - Contrattazione.**

I tessuti di lana sono contrattati a metro lineare.

Gli scampoli di tessuti, intendendosi per tali i residui di pezze che hanno una metratura insufficiente per la confezione di un vestito, sono venduti a peso o a misura.

**Art. 12 - Requisiti della merce (irrestringibilità).**

L'indicazione sui tessuti «tessuto di lana irrestringibile» indica soltanto che il tessuto ha subito uno speciale trattamento di irrestringibilità.

**Art. 13 - Imballaggi.**

L'imballaggio normale della merce è a carico del venditore. Se è richiesto un imballaggio speciale, questo è addebitato al compratore, al prezzo di costo.

**Art. 14 - Consegna - Esecuzione del contratto.**

L'esecuzione del contratto avviene:

a) con la consegna della merce presso il venditore, indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione;

b) con la consegna della merce direttamente al compratore;

c) con la consegna effettiva della merce al vettore o allo spedizioniere quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore.

La consegna è provata dall'invio al compratore della fattura e di una distinta delle merci atta ad identificarle.

**Art. 15 - Tolleranze.**

Nelle consegne di tessuti di lana sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) sul quantitativo - il 6% in più o in



meno del quantitativo contrattato;

b) sulle misure - massimo 2% in meno, entro cimosa, sull'altezza del tessuto, stabilita in contratto;

c) sul peso per metro - se in contratto è stabilito un peso del tessuto per metro lineare, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%. Se il peso

per metro lineare è indicato con un minimo ed un massimo, non è ammessa nessuna tolleranza al di sotto del minimo né al di sopra del massimo;

d) sul termine di consegna - sul termine di consegna contrattuale, ove non sia essenziale, è ammessa una tolleranza di giorni quindici.

## COMMERCIO DI SEME-BACCHI, BOZZOLI, FILATI DI SETA E CASCAMI SERICI

### Sommario

#### SEME BACCHI

<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
Ordinazioni (oggetto delle contrattazioni) . . . . .	Art. 1
Pagamento . . . . .	» 2
Obblighi di garanzia (responsabilità del venditore) . . . . .	» 3

#### BOZZOLI

<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
a) Bozzoli freschi	
Ordinazione - Forma (oggetto delle contrattazioni) . . . . .	Art. 4
Requisiti della merce . . . . .	» 5
Consegna e pesatura . . . . .	» 6
Tolleranze . . . . .	» 7
Pagamento . . . . .	» 8
Ordinazione (oggetto delle contrattazioni) . . . . .	» 9
b) <b>Usi comuni</b> a tutti i contratti per bozzoli secchi	
<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
Visita, riconoscimento, accettazione . . . . .	» 10
Biglietto di contratto . . . . .	» 11
Opzione . . . . .	» 12
Tolleranze sulla quantità contrattata . . . . .	» 13
Spese di pesatura . . . . .	» 14
c) Bozzoli europei a completa essiccazione	
<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
Ordinazione (oggetto delle contrattazioni) . . . . .	» 15
Restituzione o pagamento dei campioni . . . . .	» 16
Pesatura, riconoscimento, consegna . . . . .	» 17
Reclami (protesto della merce) . . . . .	» 18

d) Bozzoli secchi levantini ed asiatici	
<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
Ordinazione (oggetto delle contrattazioni) . . . . .	» 19
Consegna e riconoscimento . . . . .	» 20

#### FILATI DI SETA

a) Filati di seta italiana	
<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
Verifica della merce (determinazione del titolo) . . . . .	Art.21
Tolleranze . . . . .	» 22
Incannaggio . . . . .	» 23
Tolleranze di incannaggio . . . . .	» 24
Tolleranze sugli estremi di torsione . . . . .	» 25
Carica e sopraccarica . . . . .	» 26

b) Crespi e articoli simili	
<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>	
Clausole contrattuali . . . . .	» 27
Indicazione del titolo . . . . .	» 28
Vendita a peso netto . . . . .	» 29
Vendita a peso stagionato . . . . .	» 30
Determinazione del peso . . . . .	» 31
Coloranti dei crespi . . . . .	» 32
Verifica umidità . . . . .	» 33
Verifica a mezzo di analisi . . . . .	» 34
Numero delle analisi . . . . .	» 35
Spese di analisi . . . . .	» 36
Imbozzimatura . . . . .	» 37
Determinazione percentuali di imbozzimatura . . . . .	» 38
Indicazione della percentuale di garanzia . . . . .	» 39
Penalità . . . . .	» 40
Responsabilità dopo la trasformazione del crespo . . . . .	» 41
Vizi occulti . . . . .	» 42

c) <b>Usi comuni</b> nei contratti di seta italiana	
Vendita di merce pronta contrattata su «campione» o su	

«denominazione» . . . . .	» 43
Riconoscimento e accettazione . . . . .	» 44
Modalità di vendita . . . . .	» 45
Opzione . . . . .	» 46
Biglietto di contratto . . . . .	» 47
Spese di stagionatura . . . . .	» 48
Verifica della merce ed estrazione dei campioni . . . . .	» 49
Pagamento . . . . .	» 50
Responsabilità del venditore . . . . .	» 51

**d) Usi particolari nei contratti di seta italiana «a consegna»**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Specie di vendita - Riconoscimento della merce . . . . .	» 52
Consegne ripartite . . . . .	» 53
Accettazione della merce (riconoscimento balla per balla) . . . . .	» 54
Diritto di rimpiazzo della merce rifiutata . . . . .	» 55
Merce contrattata a termine . . . . .	» 56
Tolleranze - Quantitativo contrattato . . . . .	» 57

**e) Filati di seta estera**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

**f) Filati di seta estera nazionalizzata**

*Sete asiatiche*

Clausole contrattuali . . . . .	» 58
Requisiti della merce (sopracarica) . . . . .	» 59
Imballaggi . . . . .	» 60
Verifica della merce (prove) . . . . .	» 61
Peso delle balle e tolleranze sul quantitativo . . . . .	» 62
Rifiuto della merce . . . . .	» 63
Diritto di rifiuto . . . . .	» 64
Ricevimento e riconoscimento . . . . .	» 65
Risoluzione . . . . .	» 66
Perdita della merce . . . . .	» 67

*Sete levantine*

Contrattazioni . . . . .	» 68
--------------------------	------

**g) Filati di doppio**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Conclusioni del contratto (clau-	
----------------------------------	--

sole speciali) . . . . .	» 69
Incannaggio - Imbozzimatura . . . . .	» 70
Richiamo ad altri usi . . . . .	» 71

**h) Requisiti delle sete e responsabilità del venditore**

Requisiti delle sete . . . . .	» 72
Azione redibitoria per vizi occulti . . . . .	» 73

**TRATTURA E TORCITURA DELLA SETA PER CONTO TERZI**

**a) Trattura**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Conclusioni del contratto - Clausole speciali . . . . .	Art.74
Imballaggi . . . . .	» 75
Pagamento . . . . .	» 76
Responsabilità del filandiere . . . . .	» 77
Contestazioni . . . . .	» 78

**b) Torcitura**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Conclusioni del contratto . . . . .	» 79
Pagamento . . . . .	» 80
Responsabilità del torcitore . . . . .	» 81
Richiamo ad altri usi . . . . .	» 82

**CONTRATTI CON GARANZIA DI SERIPLANO**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Conclusioni del contratto . . . . .	Art.83
Spesa della prova al seriplano . . . . .	» 84
Reclami e rimpiazzo . . . . .	» 85
Usi internazionali . . . . .	» 86

**CONTRATTI CON GARANZIA DI SFIOCCHETTAMENTO**

Conclusioni del contratto . . . . .	Art.87
-------------------------------------	--------

**CASCAMI SERICI**

**a) Cascami greggi**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Conclusioni del contratto . . . . .	Art.88
Opzione . . . . .	» 89
Requisiti della merce e diritti dei contraenti . . . . .	» 90
Imballaggi . . . . .	» 91

Ricevimento e consegna . . . .	» 92	Tolleranze sul titolo, sulla tor-	
Tolleranze di scarti . . . . .	» 93	sione e sul peso . . . . .	» 98
Tolleranza sui quantitativi . . .	» 94		
Pagamento . . . . .	» 95	MEDIAZIONE E COMMISSIONE	
b) Cascami lavorati		Contratti conclusi con l'inter-	
<i>Definizioni - Distinzioni - Classificazioni</i>		vento del mediatore . . . . .	Art.99
Conclusione del contratto . . .	» 96	Misura della provvigione per	
Imballaggi . . . . .	» 97	mediazione . . . . .	» 100
		Provvigione per commissione	» 101



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

22 maggio 1877.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 5 febbraio 1975.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 12 novembre 1975.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

## SEME BACHI

### DEFINIZIONI - DISTINZIONI - CLASSIFICAZIONI

Il seme bachi, qualunque ne sia la provenienza, si distingue in seme annuale e seme polivoltino.

Il seme bachi è inoltre distinto, a seconda della razza, in razze pure, incroci di due razze e poliibridi.

Le razze pure a seconda della loro provenienza e del colore dei bozzoli sono denominate:

- giallo - tutte le varietà, escluse le asiatiche;
- giallo cinese oro - tutte le varietà cinesi di colore oro;
- giallo asiatico - tutte le varietà asiatiche di colore giallo;
- bianco asiatico - Bagdad, Adrianopoli, Brussa;
- bianco indigeno;
- bianco giapponese;
- bianco cinese.

Per incrocio si intende il primo prodotto dell'accoppiamento di due razze pure.

Per poliibrido a «bozzolo bianco» si intende il prodotto degli accoppiamenti di tre o quattro razze di alta selezione.

Gli incroci fra due razze pure o fra due varietà di una stessa razza prendono il nome di:

- incrocio giapponese - l'incrocio di razze giapponesi o di provenienza giapponese;
- incrocio cinese - l'incrocio del giallo con il bianco cinese;
- bigiallo cinese - l'incrocio del giallo con l'oro cinese o l'incrocio dell'oro con il giallo nostrano;
- bibianco - l'incrocio fra razze nostrane o esotiche bianche;
- poligiallo - l'incrocio fra le diverse varietà di giallo escluso l'oro.

Il seme bachi è contrattato, dopo la «confezione», in celle, in cartoni di deposizione o sgranato. Nei primi due casi il prezzo è stabilito per ogni cento celle o deposizioni, nel terzo, per grammi o per once.

Il seme bachi può essere contrattato per consegna a termine o per consegna pronta.

**Art. 1 - Ordinanze (oggetto delle contrattazioni).**

Si intende oggetto del contratto il seme

annuale per allevamento primaverile.

Nei contratti devono essere specificate le razze, se si tratta di seme di razza pura e, se si tratta di incroci o di poliibridi, si devono specificare le razze genitrici che hanno concorso a formare rispettivamente l'incrocio o il poliibrido.

Il seme primaverile deve essere prodotto con il sistema cellulare; quello estivo e autunnale può essere prodotto con qualunque sistema.

Se i poliibridi sono contrattati per «telaino», ciascuno di questi deve contenere circa ventimila uova.

Se è convenuta la consegna a termine, la consegna deve essere eseguita prima dell'autunno per i contratti per seme in celle e prima dell'inverno per i contratti per seme sgranato.

L'involucro del seme deve portare l'indicazione della quantità del seme contenuto.

### **Art. 2 - Pagamento.**

Il compratore ha l'obbligo di ritirare tempestivamente il seme o i «bacolini» ed è in ogni caso tenuto al pagamento del prezzo alla data stabilita per la consegna.

### **Art. 3 - Obblighi di garanzia (responsabilità del venditore).**

Per il seme in celle o in cartoni con relative farfalle, il venditore garantisce che la infezione corpuscolosa delle farfalle e le deposizioni infconde non oltrepassino complessivamente il cinque per cento.

La prova si esegue prelevando un campione dal lotto di celle o di cartoni e facendolo esaminare dalla stazione bacologica.

Il venditore non risponde in alcun modo dell'«andamento» dell'allevamento dei bachi e della riuscita del raccolto, salvo i casi di infezione pebrinosa ereditaria.

## BOZZOLI

### DEFINIZIONI - DISTINZIONI - CLASSIFICAZIONI

I bozzoli del «Bombyx mori» si trat-

tano a seconda della loro provenienza e dello stato di conservazione. I bozzoli possono essere nostrani o esteri.

I bozzoli esteri che vengono trattati secondo gli usi di Milano si distinguono in europei, levantini e asiatici e di altre provenienze.

Secondo lo stato nel quale si trattano, i bozzoli possono essere:

- a) bozzoli a fresco;
- b) bozzoli ad essiccazione completa.

a) Bozzoli freschi

I bozzoli freschi sono contrattati prima o durante il raccolto.

Nella compravendita dei bozzoli freschi si eseguono, per la determinazione del prezzo, tre distinti modi di contrattazione e cioè:

1) a prezzo definito o finito o chiuso, per pronta cassa o scadenza determinata;

2) a prezzo di riferimento, con o senza premio, con o senza sconto, con un limite di prezzo minimo e massimo od anche solamente minimo.

In tali contratti, anziché stipulare un prezzo di vendita della partita, il prezzo stesso è riferito alla media dei prezzi pubblicati da Enti riconosciuti, come il Comune, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, etc.

Le medie dei prezzi pubblicate prendono il nome di «adeguato».

3) con garanzia di resa.

Si chiamano bozzoli europei quelli prodotti in Europa, esclusi i levantini.

I bozzoli europei, a seconda del merito, sono classificati in:

*natura*;

*reali* - quelli depurati di qualsiasi altro bozzolo elencato nelle categorie che seguono;

*semireali* - quelli con poco incarto, leggermente segnati dal bosco, superficialmente macchiati, di grana ruvida o bambagiata e di struttura e colore poco uniformi;

*realini* - quelli nei quali le caratteristiche dei semireali risultano fortemente accentuate, nonché i bozzoli rugginosi;

*morti* - quelli nei quali la crisalide allo stato fresco si è rotta per intero o

parzialmente, imbrattandoli internamente;

*doppi reali o di banco* - quelli derivati esclusivamente dalla cernita dei bozzoli mercantili d'ammasso consegnati a fresco dagli allevatori;

*infilabile* - comprende le seguenti categorie di bozzoli non atti alla trattura: sfarfallati d'ammasso, tarmati, rosicchiati, con macchia verde, spuntati aperti, fortemente rugginosi, deformati, negronati, calcinati (quando il calcino è aderente) e le cartelle.

Questa classificazione è da considerare sempre in rapporto alla qualità del prodotto dell'annata dei bozzoli contrattati.

**Art. 4 - Ordinazione - Forma (oggetto delle contrattazioni).**

Nei contratti di bozzoli freschi fatti prima del raccolto deve essere indicata la qualità del seme, la razza, l'incrocio e la provenienza, il colore, il luogo nel quale il bozzolo è o sarà allevato e la presumibile quantità del raccolto.

I contratti, durante il raccolto, devono essere stipulati su campione o su riferimento alla qualità mercantile.

In entrambi i casi, quando il venditore è un semaio o un distributore di seme, nel contratto deve essere indicato un massimo ed un minimo del quantitativo di bozzoli da consegnare.

I contratti stipulati su campione, durante il raccolto, devono essere fatti per iscritto, annotando sull'involto il nome del venditore, la quantità approssimativa dei bozzoli e il prezzo convenuto.

La merce da consegnare deve essere conforme al campione in condizioni «mercantili» ai sensi dell'articolo 5.

Nel caso sia stata contrattata merce «non mercantile», basta che la merce stessa corrisponda al campione.

In tutti i contratti conclusi su campione, la corrispondenza della partita al campione è valutata secondo i principi dell'equo e dell'onesto.

Se un contratto è stipulato dietro semplice vista dei «boschi», durante il raccolto, la merce deve corrispondere ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7.

I contratti stipulati senza campione, prima del raccolto, devono essere redatti per iscritto, stesi e firmati dal mediatore o dalle parti contraenti.

Il venditore non risponde della eventuale differenza tra il quantitativo preventivato e quello ottenuto, se tale differenza è segnalata al compratore durante l'allevamento e proviene da cause indipendenti dalla sua volontà. Il venditore è tuttavia obbligato a consegnare tutto il prodotto ottenuto.

#### **Art. 5 - Requisiti della merce.**

I bozzoli freschi devono corrispondere ai seguenti requisiti che si riassumono nella espressione «consegna mercantile».

Occorre cioè che i bozzoli:

- a) siano di forma regolare;
- b) siano ben maturati al bosco, ossia che i bachi abbiano compiuto l'intera trasformazione in crisalide, senza arrivare allo stato di incipiente sfarfallamento;
- c) siano in stato di normale stagionatura, ossia in stato igrometrico normale;
- d) siano mondi di faloppe, di spuntati, di morti, di totalmente macchiati o rugginosi;
- e) non abbiano subito, dopo la quarta muta, suffumigi di zolfo, di cloro o di altra sostanza nociva al filo serico;
- f) non siano affetti da calcino. Se il calcino è aderente o con macchia calcinata fino all'esterno dei bozzoli il compratore ha diritto di rifiutare il ricevimento dei bozzoli calcinati. Il venditore e il compratore non possono rifiutarsi rispettivamente di consegnare e di ricevere la parte di merce «mercantile».

Se una partita di bozzoli comprende bozzoli affetti da calcino non aderente, il venditore può consegnare questi ultimi a parte e pretendere che gli sia riconosciuta una congrua maggiorazione di peso in rapporto alla loro maggior resa a secco.

#### **Art. 6 - Consegna e pesatura.**

La pesatura dei bozzoli deve essere eseguita, alla presenza del venditore, dal compratore con la propria bilancia

a stadera da bozzoli, regolarmente bollata.

Il compratore ha diritto di sospendere il ricevimento quotidiano dei bozzoli, alle ore diciannove.

#### **Art. 7 - Tolleranze.**

Nei contratti di bozzoli non «a rendita», per partite «mercantili», le percentuali di tolleranza ammessa per i doppioli, per i parzialmente rugginosi e parzialmente macchiati sono quelle stabilite dagli usi accertati nelle province di provenienza.

Se in una partita è riscontrata una quantità di scarti eccedente i limiti di tolleranza, l'eccedenza dello scarto è calcolata al due per uno.

Nessun compenso e diritto può pretendere il venditore se la percentuale è inferiore.

La contestazione dell'eccedenza di scarto è eseguita su un determinato quantitativo di bozzoli levati a sorte da ogni pesata di una stessa consegna.

#### **Art. 8 - Pagamento.**

Il pagamento della merce deve essere eseguito per contanti, ultimata la consegna totale della partita.

#### **Art. 9 - Ordinazione (oggetto delle contrattazioni).**

Nei contratti di bozzoli «a bollettario», la quantità, la qualità ed il prezzo devono essere riferiti ai bollettari del venditore, all'operato del quale il compratore si rimette in piena buona fede.

Il venditore è tenuto ad esibire i bollettari.

Se la vendita «a bollettario» è fatta a più compratori, con consegne da effettuarsi in tempi diversi, il venditore è tenuto ad informare i diversi interessati delle quote nelle quali l'ammasso dovrà essere diviso ed avvertirli in tempo utile del giorno stabilito per la divisione, la quale avrà luogo in occasione della prima consegna.

Nelle contrattazioni «tali e quali» la faloppa, l'infilabile e la spelaia (di bosco e di banco) sono contrattate con l'abbuono del 2% sul peso netto della partita. Nessun abbuono è concesso per

le contrattazioni di bozzoli doppi e degli scarti misti.

b) **Usi comuni** a tutti i contratti per bozzoli secchi.

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.*

Si chiamano «secchi» o «stagionati» i bozzoli la cui crisalide è in stato di completa essiccazione mercantile.

I bozzoli, quando non sono stagionati con appositi essiccatoi, non sono ritenuti secchi prima della metà di settembre, a seconda della località e dell'andamento climatico della stagione.

Per «visita» si intende l'operazione che il compratore compie per prendere visione della merce in trattativa.

In tale occasione il compratore può essere autorizzato a prelevare campioni.

Per «riconoscimento» si intende l'operazione che il compratore compie dopo aver stipulato il contratto allo scopo di accertare se l'intera partita posta a sua disposizione dal venditore corrisponde a quella «visitata» oppure al campione eventualmente fornito dal venditore e alle altre qualità contrattualmente convenute.

Il ritiro della merce può aver luogo subito dopo l'accettazione oppure in epoca differita.

**Art. 10 - Visita, riconoscimento, accettazione.**

Il permesso di «visita» della merce, concesso dal venditore anteriormente alla stipulazione del contratto, non obbliga le parti.

Subito dopo eseguita l'operazione di «riconoscimento» il compratore deve dichiarare se la partita è accettata.

**Art. 11 - Biglietto di contratto.**

La consegna del biglietto di contratto, firmato dalle contraenti oppure dal mediatore ed approvato o anche solo accettato e ritirato da entrambi i contraenti, implica accettazione del contratto.

**Art. 12 - Opzione.**

L'impiego comincia dal momento in cui è comunicato il prezzo di domanda

o di offerta e decade quando non è accettato nel tempo stabilito dalla parte che lo ha dato.

Se le parti hanno convenuto un «impegno ed un controimpegno reciproco» la risposta deve essere data da parte di colui che per primo ha chiesto tale impegno.

L'impegno dato per la giornata dura fino alle ore 18. L'impegno dato per la mattinata del giorno successivo dura fino a mezzogiorno.

**Art. 13 - Tolleranze sulla quantità contrattata.**

La tolleranza ammessa sulla quantità contrattata è del 2% per i bozzoli nostrani, del 3% per i bozzoli levantini ed asiatici.

Se nel contratto il quantitativo è indicato con la clausola «circa», la tolleranza ammessa è del 5% in più o in meno.

Una percentuale fino al 2% in più o in meno, oltre le tolleranze sopra indicate, non dà diritto al compratore di rifiutare l'eccedenza di peso né di pretendere il peso mancante.

La differenza costituita dalla suddetta percentuale è regolata al corso della giornata della consegna.

Il quantitativo contrattato è rappresentato da un unico lotto della identica qualità e provenienza.

**Art. 14 - Spese di pesatura.**

Tutte le spese di pesatura dei bozzoli fanno carico in parti eguali ai contraenti. Chi rileva un contratto di bozzoli, in peso, non ha obbligo di pagare le spese di pesatura.

c) **Bozzoli europei a completa essiccazione.**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.*

I bozzoli a completa essiccazione sono contrattati «a bollettario», o «a tali e quali».

Nelle contrattazioni «a bollettario» il prezzo di acquisto è stabilito indipendentemente dai prezzi pagati dal venditore o può essere riferito a quei prezzi con un eventuale premio o diffalco su di essi.



Nelle contrattazioni a «tali e quali», i bozzoli sono trattati come si trovano per consegna immediata o differita.

**Art. 15 - Ordinazione (oggetto delle contrattazioni).**

Nei contratti di bozzoli a completa essiccazione «a bollettario» la qualità e la quantità dei bozzoli devono essere riferite al bollettario di ammasso a fresco del venditore, al cui operato il compratore si rimette in piena buona fede.

Il venditore è tenuto ad esibire i bollettari.

Se la vendita «a bollettario» è fatta a più compratori, il venditore è tenuto ad informare i diversi interessati delle quote nelle quali l'ammasso dovrà essere diviso ed avvertirli in tempo utile del giorno stabilito per la divisione, la quale avrà luogo in occasione della prima consegna.

Il venditore è tenuto a consegnare tutti i bozzoli del bollettario e rispettare la resa minima convenuta.

Se un contratto, prima del termine di consegna, ha dato luogo ad una o più rivendite, ciascun trasferimento deve essere considerato come contratto a sé.

**Art. 16 - Restituzione o pagamento dei campioni.**

I detentori di campioni di bozzoli hanno diritto di rendere i campioni stessi in tutto o in parte.

In difetto di resa in tutto o in parte, i campioni suddetti devono essere pagati al prezzo della giornata nella quale la resa è richiesta od offerta.

**Art. 17 - Pesatura, riconoscimento, consegna.**

Alle operazioni di pesatura provvede a proprie spese, personalmente o a mezzo di proprio incaricato ed alla presenza dell'altro contraente o di persona da esso delegata, la parte presso il cui domicilio o locale di ammasso deve essere effettuata la consegna.

I bozzoli secchi devono essere consegnati a peso netto, in condizioni normali di stagionatura. Lo stato normale di stagionatura dei bozzoli, in caso di

contestazione, è determinato a mezzo di perizia.

Il riconoscimento dei bozzoli deve essere eseguito entro tre giorni dal ricevimento dell'avviso del venditore che la merce è pronta. Se l'avviso è dato negli ultimi due giorni del termine contrattuale, il riconoscimento deve essere fatto entro quei due giorni.

Se la consegna è eseguita nell'ultimo giorno, i bozzoli dovranno essere messi a disposizione del compratore prima di mezzogiorno.

Nei casi indicati nel precedente comma, dopo effettuato il riconoscimento della merce, il compratore ha l'obbligo di provvedere al ritiro della merce stessa entro le quarantotto ore.

Se il termine contrattuale cade in giorno festivo la merce è messa a disposizione nel giorno immediatamente successivo.

Se il termine contrattuale cade di sabato e la merce è stata messa a disposizione del compratore in tale giorno, questi può effettuare il ricevimento nel primo giorno seguente non festivo.

Il termine di consegna «ai primi del mese», oppure «agli ultimi del mese», dà facoltà al venditore di presentare la merce entro i primi o gli ultimi dieci giorni del mese indicato.

L'espressione «circa» riferita alla data di consegna comporta una tolleranza sulla data della consegna stessa di cinque giorni in più o in meno.

Se in un contratto a consegna, l'indicazione del periodo di tempo in cui la stessa deve essere effettuata sia espressa con la parola «ritiro» in luogo di consegna, la facoltà di fissare il giorno del ritiro della merce spetta al compratore anziché al venditore.

**Art. 18 - Reclami (protesto della merce).**

Il protesto per mancata corrispondenza della qualità deve essere fatto al momento della visita o all'atto del ricevimento dei bozzoli.

Il protesto giustificato di una partita di bozzoli secchi, pronti su piazza o fuori piazza, venduti per «pronto ritiro» o per «consegna pronta» oppure solamente per «pronta verifica», risol-

ve il contratto senza diritto a rimpiazzo né a compensi di sorta fra le parti.

Se una partita di bozzoli secchi «a consegna» è protestata, il venditore, se non è in grado di dare il rimpiazzo nel termine stabilito nel contratto, deve accordare al compratore un equo indennizzo o bonifico, salvo il disposto di cui appresso.

Le ritardata consegna oltre il termine stabilito, sempreché non dipenda da causa di forza maggiore, della quale il venditore è tenuto a fornire le prove, dà al compratore la facoltà di rifiutare il ricevimento e di conseguire un equo indennizzo.

Il compratore che ha protestato la partita non ha diritto ad un indennizzo se, per le mutate condizioni del mercato, egli può acquistarne la merce contrattata a condizioni migliori di quelle convenute in contratto.

d) Bozzoli secchi levantini ed asiatici.  
*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.*

I bozzoli secchi levantini od asiatici o di provenienza estera trattati all'origine sono classificati secondo le denominazioni in uso sui mercati di vendita.

Quelli levantini ed asiatici sono classificati a seconda della provenienza, come segue:

Grecia - in natura - reali (prima qualità) - misti (qualità leggermente inferiore alla reale, tollerati i bozzoli di forma irregolare, i bambagiati e qualche piccola macchia) - secondari (macchiati e leggermente deboli) - terziari (grossa macchia e deboli) - «chiques» (faloppati).

Siria, Cipro e Asia Minore - in natura - reali - misti - secondari.

Bulgaria, Jugoslavia - in natura - reali - misti - secondari - terziari - «chiques» (faloppati).

Turkestan - in natura - reali - secondari - terziari.

Cina (Woozie), Cina (Shoshing) - prima scelta - seconda scelta.

**Art. 19 - Ordinazione (oggetto delle contrattazioni).**

I bozzoli secchi levantini ed asiatici pronti sul mercato di Milano sono con-

trattati come bozzoli secchi europei di cui agli articoli precedenti.

Nei contratti a «consegna» a termine stabilito è ammessa la presentazione anche di parecchi lotti, allo scopo di rimpiazzo, sempre entro il termine contrattuale.

Per i bozzoli della Persia l'indicazione del sistema con il quale è stata effettuata la «moritura» deve essere richiesta dal compratore all'atto del contratto.

**Art. 20 - Consegna e riconoscimento.**

I bozzoli parzialmente avariati in viaggio sono accettati con bonifico risultante dall'accordo delle parti o da perizia ufficiale.

Per i bozzoli venduti «viaggianti» ad imbarco o spedizione, il venditore è tenuto a presentare al compratore i bozzoli con gli imballaggi originari nello stato in cui arrivano, fatta eccezione per le sole ispezioni d'ufficio. Gli imballaggi stessi non devono essere manomessi dal venditore.

Gli imballaggi spettano al compratore.

Nei contratti di bozzoli a «consegna», se sono indicati i vari mesi o altro periodo di tempo con la determinazione «ripartitamente», si intende che i quantitativi devono distribuirsi in proporzioni approssimativamente uguali per ogni mese o periodo indicato.

In difetto della clausola «ripartitamente», il periodo stabilito si intende costituito da un termine indiviso, utile per l'esecuzione del contratto.

Le disposizioni circa il riconoscimento dei bozzoli, indicate all'articolo 17, valgono anche per i bozzoli secchi levantini ed asiatici.

FILATI DI SETA

a) Filati di seta italiana.

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni.*

I filati di seta italiana possono essere contrattati sotto le seguenti denominazioni:

Grand Exquis - Exquis - Extra - Reali - Semireali - Realine, oppure in base a

classificazioni speciali adottate a seconda dei metodi di prova.

Per le sete da impiegare a telaio in greggio, si possono convenire le condizioni di esame e classifica delle sete destinate all'impiego a catena.

La bontà dell'incannaggio, la regolarità del titolo, il colore, la morbidezza, il nervo, l'impasto, l'elasticità, la tenacità, la coesione, la purezza e la nettezza del filo, sono caratteri che contraddistinguono la categoria a cui la seta appartiene.

Il titolo corrisponde alla grossezza del filato. Esso si esprime in «denari» con due numeri separati da una sbarra.

Le torsioni per il pelo (poil) e il modo di confezionarlo sono pattuite volta per volta dai contraenti.

Prende il nome di organzino strafilato quel filato ritorto a due o più capi che ha la media di circa 600-650 giri di filato (Z) e 500-550 giri di torto (S) per ogni metro.

Prende il nome di organzino a forte torsione (fort appret) quello che ha la media di circa 700-750 giri di filato (Z) e circa 600-650 giri di torto (S).

Prende il nome di organzino a debole torsione (moyen appret) quello che ha circa 400-450 giri di filato (Z) e circa 300-350 giri di torto (S).

Prende il nome di granatina (grenadine) quell'organzino che ha circa 1500 giri di filato (Z) e circa 1400 giri di torto (S) per ogni metro per il titolo 20/22 e 1800 giri di filato (Z) e circa 1700 giri di torto (S) per ogni metro per il titolo 13/15.

Prende il nome di trama quel filato a due o più capi che ha in media da 120 a 160 giri, solo di torto (S), per ogni metro.

Prende il nome di pelo (poil) un filato a un solo capo di greggia con torsione destrosa (S) o sinistrosa (Z). Le torsioni per il pelo ed il modo di confezionarlo sono pattuiti di volta in volta.

Per la granatina e per il pelo la carica deve essere convenuta dalle parti.

Le torsioni sono denominate come segue: di filato, sinistrosa o «Z», di torto, destrosa o «S».

Le tolleranze di latitudine fra gli estremi di titolo e sulle medie di titolo

devono essere convenute fra le parti nei seguenti casi:

- a) per le sete gregge grande exquis;
- b) per le sete gregge exquis, extra e reali a titolo superiore a 30/32;
- c) per le sete lavorate exquis, extra e reali di titolo inferiore a 16/18 e superiore a 30/32;
- d) per le sete lavorate grand exquis a 2/C;
- e) per tutte le sete lavorate a più di 2/C.

#### **Art. 21 - Verifica della merce (determinazione del titolo).**

La determinazione del titolo deve essere eseguita mediante esperimenti di trenta provini sopra dieci matasse per ogni balla di seta greggia.

Per le sete lavorate, non a giri contatti, la prova di titolo deve essere eseguita mediante esperimenti di venti provini sopra dieci manelle, secondo il regolamento degli stabilimenti di stagionatura delle sete.

La lunghezza del filzuolo che serve da provino deve essere riferita a m 450 secondo il sistema universale e l'unità di peso al «denaro» (1 denaro è uguale a grammi 0,05).

#### **Art. 22 - Tolleranze.**

La tolleranza ammessa sul titolo è regolata come segue:

- 1) *Tolleranza di latitudine fra gli estremi*
  - a) per le gregge «exquis, extra e reali» nei diversi titoli:
    - fino al titolo 11/12 di 4 denari inclusivi
    - dal titolo 11/13 a 15/17 di 5 denari inclusivi
    - dal titolo 16/18 a 19/20 di 6 denari inclusivi
    - dal titolo 19/21 a 24/26 di 7 denari inclusivi
    - dal titolo 25/27 a 30/32 di 8 denari inclusivi
  - b) per le sete «exquis, extra e reali» lavorate a due capi, nei diversi titoli:
    - dal titolo 16/18 a 20/22 di 6 denari inclusivi
    - dal titolo 20/24 a 24/26 di 7 denari inclusivi
    - dal titolo 24/28 a 30/32 di 8 denari inclusivi

c) per le gregge e i lavorati «semi-reali e realini», le tolleranze sono rispettivamente di un denaro in più per i diversi titoli.

## 2) Tolleranze sulle medie

a) La tolleranza per le gregge «exquis, extra e reali» rispetto alla media dei titoli convenuti è<sup>1</sup>:

- fino al titolo 11/12 di tre quarti di denaro
- dal titolo 11/13 a 15/17 di un denaro
- dal titolo 16/18 a 19/21 di un denaro e mezzo
- dal titolo 20/22 a 24/24 di un denaro e tre quarti
- dal titolo 25/27 a 30/32 di 2 denari

b) La tolleranza per le sete «exquis, extra e reali» lavorate a due capi, tra il più o il meno della media del titolo convenuto è<sup>2</sup>:

- fino al titolo 24/26 di 1 denaro
- dal titolo 25/27 a 30/32 di un denaro e mezzo

c) Per le gregge e i lavorati di qualità semireale e realina, le tolleranze sono di un denaro in più per i diversi titoli.

Per i titoli superiori a 30/32 la tolleranza viene convenuta di volta in volta.

## Art. 23 - Incannaggio.

Le prove di incannaggio devono essere eseguite a termini del Regolamento degli stabilimenti di stagionatura delle sete: per le gregge fino al titolo 14/16, alla velocità di 75 metri al minuto e dal titolo 15/17 in avanti alla velocità di 100 metri al minuto.

## Art. 24 - Tolleranze di incannaggio.

Nelle prove di incannaggio sono tollerati dieci nodi al titolo 10/12 e otto nodi dal titolo 11/13 fino al 13/15. Dal

(1) *Esempio*: Per una greggia reale di titolo 11/13, gli estremi di peso dei provini devono stare entro 5 denari di tolleranza e così da 9 a 14, da 10 a 15, da 11 a 16, etc., e il titolo medio dei provini di assaggio dovrà essere fra 11½ e 12½ denari.

(2) *Esempio*: Per una seta lavorata di qualità reale 18/20, la media dovrà restare tra i 18½ e i 19½ denari e gli estremi entro 6 denari, tollerando da 15 a 21, da 16 a 22, da 17 a 23 denari.

titolo 14/16 in su sono tollerati sette nodi, alle velocità stabilite dall'articolo 25.

Per le sete «grande exquis», «semi-reali e realini» le tolleranze per l'incannaggio devono essere convenute fra le parti.

## Art. 25 - Tolleranze sugli estremi di torsione.

La tolleranza sugli estremi di torsione non deve superare:

- a) per l'organzino strafilato i cento giri sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- b) per l'organzino a forte torsione i centocinquanta giri sia per il filato (Z) che per il torto (S);
- c) per l'organzino a debole torsione i settantacinque giri per le due torsioni;
- d) per la granatina (grenadine) i duecento giri per le due torsioni;
- e) per le trame i quaranta giri.

## Art. 26 - Carica e sopraccarica.

Le sete gregge si intendono contrattate senza carica.

Per le trame e gli organzini è tollerata una sopraccarica dell'1%.

La sopraccarica eccedente l'uno per cento fino al massimo dell'uno e mezzo per cento dà diritto ad abbuono.

Oltre tale percentuale il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

## b) Crespi e articoli simili

### Definizioni - Distinzioni - Classificazioni

Il crespo è un filato tipo trama a due o più fili a torsione forte, generalmente da 2000 a 3500 giri (metà torsione S e metà torsione Z).

I contratti di vendita di crespi contengono le seguenti indicazioni:

- a) gli usi che regolano il contratto (per esempio usi di Milano, usi internazionali, etc.);
- b) il materiale greggio impiegato e sua classificazione di origine;
- c) il numero dei capi;
- d) lo straccannaggio (se sommario o rigoroso);
- e) l'indicazione del peso da fatturare, cioè se netto di stagionatura o di filatoio;

f) la tolleranza reciproca media della carica;

g) la confezione del filato se su rocche (tubes ou bobines) o spole (cannettes);

h) l'epoca della consegna.

Agli effetti dell'applicazione delle cifre di deduzione percentuale in caso di analisi è necessario indicare se si tratta di gregge gialle, biancastre o bianche.

La vendita dei crespi ha luogo a «peso netto» di filatoio o di stagionatura.

#### **Art. 27 - Clausole contrattuali.**

I contratti di crespi (crêpes) e dei filati a forti torsioni su rocche e spole, fanno riferimento, per quanto riguarda le condizioni di pagamento e le altre di indole generale, agli usi di piazza per le sete accertati sui diversi mercati.

#### **Art. 28 - Indicazione del titolo.**

Nei contratti di crespi e similari deve essere indicato, invece del titolo del lavorato, il titolo della greggia da impiegarsi, il numero dei capi e la torsione (per es.: crespo 3 capi da 13/15 a 3200 giri).

#### **Art. 29 - Vendita a peso netto.**

Nelle vendite a peso netto la stagionatura di controllo di una consegna non può essere applicata proporzionalmente ad altre consegne senza preventivo accordo fra le parti. Se le spese di stagionatura e di controllo non sono previste nel contratto di vendita a peso netto, sono a carico di chi domanda la stagionatura.

#### **Art. 30 - Vendita a peso stagionato.**

Le parti contraenti possono esigere che ogni consegna od almeno la maggior parte di esse sia stagionata in modo che la media generale applicata alle consegne non stagionate sia quanto più possibile esatta.

Se le parti si accordano di regolare una vendita su pesi stagionati già eseguiti precedentemente deve essere bonificata al compratore la sua parte di spesa relativa ai controlli eseguiti.

#### **Art. 31 - Determinazione del peso.**

Se è stata convenuta la vendita a peso stagionato, il modo di determinare il peso è quello previsto dall'articolo 30.

Il peso netto di stagionatura è considerato come inappellabile.

Se la consegna è fatta a peso netto del venditore o di filatoio, il ricevente deve riconoscere immediatamente il peso consegnato e in caso di differenza deve darne avviso, nelle 48 ore dal ricevimento stesso, al fornitore (sabato pomeriggio, domeniche e giorni festivi esclusi).

#### **Art. 32 - Coloranti dei crespi.**

Le materie coloranti per distinguere le torsioni approvate dalle Associazioni interessate e sottomesse allo stesso metodo di controllo dei prodotti da imbozzimatura devono essere facilmente eliminabili nel bagno di sapone.

#### **Art. 33 - Verifica umidità.**

In caso di vendita a peso netto, i contraenti hanno diritto di far eseguire una prova di stagionatura a titolo di controllo per determinare se l'umidità della seta consegnata è normale<sup>3</sup>, tenuto conto di una tolleranza del mezzo per cento sopra il due per cento convenzionato nel senso che l'umidità del lavorato deve risultare non superiore al 13 1/2%.

L'esercizio di tale diritto deve essere reso noto all'altro contraente al momento dell'invio del lavorato allo stabilimento di stagionatura.

In caso di risultati anormali e cioè superiori al 13 1/2% si fa luogo a bonifico dell'eccedenza di umidità sorpassante il detto 13 1/2% al prezzo di contratto e sulla sola cassa di merce stagionata.

Se il risultato di tale prova di stagionatura è ritenuto anormale da una delle parti contraenti, questa può esigere che sulla cassa controllata sia eseguita una

(3) L'umidità media normale dei crespi, basata sui risultati medi delle operazioni di stagionatura di sette anni (dal 1921 al 1927) è risultata del 2% circa in più del tasso di ripresa dell'11% della seta greggia.

seconda prova ed in questo caso è la media dei due risultati di stagionatura che è presa per base.

Il diritto di fare una controprova sulla medesima cassa non esclude la facoltà di procedere alla verifica di altre casse della medesima consegna.

**Art. 34 - Verifica a mezzo di analisi.**

Il controllo della percentuale di imbozzimatura sia in caso di consegne a peso netto che a peso stagionato deve essere fatto unicamente a mezzo di analisi chimica industriale su campioni prelevati ufficialmente dalla Stagionatura nei suoi stabilimenti rispettivamente a peso netto e a peso stagionato.

**Art. 35 - Numero delle analisi.**

Le parti contraenti devono fare per il riconoscimento l'analisi ufficiale del creso, in ragione di una prova per ogni 100 kg.

Il risultato di tale prova fa stato nei confronti delle parti, ammenoché sul risultato non vi sia disaccordo fra le stesse.

In tal caso il venditore e il compratore, quando ritengono il primo risultato anormale o accidentale, hanno diritto di domandare una seconda analisi.

Il pagamento, in tale ipotesi, deve essere basato sulle medie delle analisi.

La seconda analisi deve essere richiesta entro le ventiquattro ore del giorno successivo a quello in cui la parte è venuta a conoscenza del primo risultato.

**Art. 36 - Spese di analisi.**

Le spese di analisi, tanto in caso di vendita a peso stagionato che in quello a peso netto, sono a carico delle due parti, metà per ciascuna.

La seta usata per l'analisi deve essere compresa nel peso a pagamento.

**Art. 37- Imbozzimatura.**

Nelle vendite di crespi è ammessa una tolleranza di imbozzimatura massima del 6% alla prova di analisi industriale.

Per l'imbozzimatura non è ammesso l'impiego di prodotti nocivi e di ingre-

dienti atti ad alterare la qualità del filo o a comprometterne l'uso.

Nei rapporti con la tintoria deve essere stabilita l'utilizzazione di prodotti controllati da parte di un laboratorio ufficiale.

**Art. 38 - Determinazione percentuali di imbozzimatura.**

La determinazione delle percentuali di imbozzimatura deve essere effettuata facendo la media dei risultati delle analisi delle diverse consegne.

**Art. 39 - Indicazione della percentuale di garanzia.**

La nota di spedizione e la fattura devono contenere l'indicazione della percentuale di imbozzimatura oltre quella della tara garantita dal venditore per i tubi e la carta.

**Art. 40 - Penalità.**

L'eccedenza dell'imbozzimatura oltre la percentuale garantita dà luogo alle seguenti penalità.

a) fino all'uno per cento sopra la percentuale garantita, la percentuale è calcolata nel conto finale per la sua cifra esatta (bonifico semplice). (Per es.: una analisi del 6,50% contro il 6% di garanzia sarà calcolata per lo 0,50% di eccedenza);

b) se l'eccedenza di imbozzimatura sulla percentuale garantita supera l'1%, la percentuale eccedente è calcolata, nel computo del bonifico di peso, al doppio del suo ammontare (bonifico doppio). (Per es.: un risultato di analisi dell'8% contro la garanzia del 6% dà luogo ad un bonifico dell'1% per il primo 1% di eccedenza e del 2% per l'altro 1%);

c) se è constatata una eccedenza di imbozzimatura oltre il 2% sulla percentuale garantita in contratto, il compratore ha diritto di rifiutare la merce dopo espletato il diritto della seconda analisi di controllo, se il venditore crede di valersene, fermi restando il diritto ed il dovere al rimpiazzo di cui all'articolo 56.

La facoltà concessa al compratore e



di cui al precedente comma c) può essere esercitata per ogni singola consegna.

**Art. 41 - Responsabilità dopo la trasformazione del crespò.**

La responsabilità del venditore viene meno se un crespò, dopo essere stato regolarmente consegnato, ha subito manipolazioni che ne abbiano modificato il suo aspetto primitivo od operazioni di tintura.

**Art. 42 - Vizi occulti.**

Il riconoscimento della merce e l'accettazione della medesima esclude ogni diritto a reclamo, salvo in caso di vizio occulto.

L'odore di rancido non può essere invocato come vizio.

È specialmente riconosciuto come vizio occulto l'uso di materie chimiche nocive o non consentite, refrattarie alla purga usuale o atte ad aumentare fraudolentemente il peso della seta o a deteriorarla.

Il compratore ha l'onere delle prove per la constatazione del vizio occulto anticipandone le spese.

c) **Usi comuni** nei contratti di seta italiana.

**Art. 43 - Vendita di merce pronta contrattata su «campione» o su «denominazione».**

Nelle vendite di merce pronta contrattata su «campione» o su «denominazione», il compratore si riserva il diritto di verificarne la qualità e le prove del titolo ed incannaggio, da farsi dopo la stipulazione del prezzo secondo le modalità di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25.

Se, alla verifica, la merce venduta per pronta consegna oppure per verifica pronta, sia su piazza che fuori piazza, non corrisponde al campione o alle condizioni contrattuali, il compratore ha diritto di ritenere risolto il contratto, ma non può pretendere la consegna con bonifico né rimpiazzo, né indennizzo.

Se detta merce corrisponde solo in parte, il venditore o il compratore non

hanno rispettivamente il diritto di consegnare o di ricevere la sola parte regolare della merce.

La norma di cui sopra vale anche per la merce la cui consegna sia di comune accordo differita.

**Art. 44 - Riconoscimento e accettazione.**

La merce si intende già riconosciuta ed accettata se il riconoscimento e l'assaggio della merce stessa hanno preceduto la stipulazione del prezzo.

Il permesso di visita della merce, concesso dal venditore precedentemente alla stipulazione del contratto, non obbliga le parti.

**Art. 45 - Modalità di vendita.**

Le sete devono essere vendute a «peso stagionato».

Il contratto deve indicare lo Stabilimento di stagionatura presso il quale devono essere eseguite le prove.

Il peso di una balla di seta deve essere di 60 o 100 kg netti con le tolleranze previste dall'art. 57.

**Art. 46 - Opzione.**

Si applicano le norme dell'articolo 12.

**Art. 47 - Biglietto di contratto.**

La consegna del biglietto di contratto, firmato dalle parti contraenti, oppure dal mediatore, ed approvato od anche solo accettato e ritirato dai contraenti, implica accettazione del contratto.

**Art. 48 - Spese di stagionatura.**

Le spese di stagionatura sono sopportate dal compratore e dal venditore, metà per ciascuno, anche nel caso che l'Ufficio di stagionatura le addebiti ad uno solo di essi.

Se il compratore rileva un contratto di seta con prove e con pesi già fatti, o in corso, non ha obbligo di pagare la metà spesa di stagionatura.

**Art. 49 - Verifica della merce ed estrazione dei campioni.**

La verifica della merce e l'estrazio-

ne dei campioni di assaggio devono essere eseguite entro le quarantotto ore dalla messa a disposizione della merce per tali operazioni.

Le verifiche di titolo ed incannaggio devono essere eseguite dagli Stabilimenti di stagionatura mediante due «assaggi» prelevati d'ufficio nello stabilimento stesso o nel magazzino del venditore o presso terzi.

Per prelevamento d'ufficio si intende quello fatto da un funzionario degli Stabilimenti di stagionatura con conseguente piombatura della balla da cui è stato prelevato il campione.

Se i risultati del primo assaggio non corrispondono al pattuito si esegue il secondo assaggio. Se il venditore non si oppone, i due assaggi possono essere fatti simultaneamente, fermo restando il principio che è sufficiente un solo assaggio regolare.

In caso di contestazione, le prove di titolo dovranno essere «stagionate».

L'operazione di assaggio non implica l'accettazione della merce da parte del compratore, il quale ha diritto di esaminare la qualità ed è tenuto a dare il benessere entro le 48 ore dal prelevamento dei campioni di visita.

Le verifiche di sgommatura e di analisi industriale devono essere eseguite d'ufficio sopra ogni balla ed il conteggio finale si fa per ogni lotto, prendendo a base, tanto per le sete d'acquisto che per quelle date in lavorazione, la media delle medie dei risultati delle prove fatte.

I provini di visita spettano al venditore e chi ha eseguito la visita deve restituire, fra campioni e provini, il peso ricevuto, pagando l'eventuale differenza. Per le sete visitate ed acquistate l'acquirente trattiene i provini di verifica.

I campioni, per la parte non restituita, devono essere pagati al prezzo della giornata nella quale è richiesta ed offerta la resa.

Le prove di assaggio, oltre le contrattuali, fatte presso gli Stabilimenti di stagionatura, sono a carico di chi le ordina.

Le competenze dovute agli uffici di assaggio pubblico per le prove eseguite sono a carico del venditore.

#### **Art. 50 - Pagamento.**

Le sete sono normalmente vendute a valuta pronta, senza sconto.

Il patto di valuta pronta obbliga al pagamento nella giornata o nel giorno successivo alla consegna.

Se è convenuto un comodo di cassa, il pagamento deve essere fatto entro gli otto giorni dalla consegna.

Se il pagamento è a termine, sono rilasciate fatture su cui il compratore appone il visto e che il venditore può utilizzare come buoni di cassa.

#### **Art. 51 - Responsabilità del venditore.**

La responsabilità del venditore viene meno dopo effettuata la verifica, l'accettazione e la consegna della merce al compratore. Non sono ammessi reclami se non per vizi occulti, salva la formale garanzia per determinati impieghi convenuta in contratto.

d) **Usi particolari** nei contratti di seta italiana «a consegna».

#### *Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Le partite di sete italiane «a consegna» sono contrattate «su campione» oppure sulla sola indicazione della filanda, se si tratta di greggia, o sull'indicazione della filanda e del filatoio se di seta lavorata.

Nel biglietto di contratto sono indicate la quantità, il titolo, l'incannaggio, il colore, la categoria della seta, le date e il luogo di consegna della merce e il termine per il pagamento.

Nel caso di sete lavorate, oltre le succitate indicazioni sono indicati anche il numero dei capi e le torsioni.

Sono anche contrattate partite di seta su semplice denominazione di categoria senza indicazione di filanda.

#### **Art. 52 - Specie di vendita - Riconoscimento della merce.**

Per le partite di seta vendute «a consegna» è sempre riservata al compratore la facoltà del riconoscimento della merce. Egli, sia per le gregge che per le lavorate, ha diritto di rifiutare la merce se per colore, nettezza, impasto, incannaggio, titolo e difetti di lavorazione, non corri-



sponde al campione ed alle qualifiche generali indicate nel contratto.

Nel caso di sete italiane vendute al principio della campagna, anche sui campioni, l'alterazione di colore a cui può andare col tempo soggetta la seta prodotta non dà al compratore motivo di rifiuto se deriva soltanto dal naturale scolorimento dei bozzoli. Il compratore non può rifiutare la merce per differenze di colore dipendenti dai cambiamenti di titoli richiesti in esecuzione del contratto.

Il compratore che abbia facoltà di disporre in titoli diversi (con la clausola «titolo aperto» o altra) e senza altre indicazioni più precise, non può ordinare più di un titolo per ogni serie di 500 chilogrammi.

#### **Art. 53 - Consegne ripartite.**

Nei contratti di seta «a consegna», quando siano indicati i vari periodi con la determinazione «ripartitamente» o «ripartita» si intende che i quantitativi devono distribuirsi in proporzioni approssimativamente uguali per ogni periodo. Se invece mancano le parole «ripartita» o «ripartitamente» la consegna deve farsi in misura di almeno una balla in ciascuno dei periodi indicati nel contratto.

Se l'ultimo giorno del termine di consegna è festivo, questa può essere effettuata, al più tardi, nel primo giorno seguente non festivo.

#### **Art. 54 - Accettazione della merce (riconoscimento balla per balla).**

Se la merce deve essere riconosciuta balla per balla e deve essere ricevuta in una sola volta, la parte già riconosciuta si intende definitivamente accettata dal compratore.

#### **Art. 55 - Diritto di rimpiazzo della merce rifiutata.**

Le sete rifiutate dal compratore perché non conformi al contratto per titolo, per qualità o per altre cause, possono essere dal venditore rimpiazzate ed il compratore deve accettare il rimpiazzo purché ciò avvenga nel termine stabilito dal contratto.

#### **Art. 56 - Merce contrattata a termine.**

Per la merce contrattata a termine e per più consegne successive, il compratore che abbia diritto di rifiutare la prima consegna o alcuna delle consegne intermedie, può pretendere un indennizzo per la parte in ritardo se il venditore non presenta in tempo utile il rimpiazzo e sempreché nel biglietto di contratto non sia stipulata la clausola «escluso il rimpiazzo o l'indennizzo». L'indennizzo è limitato alla eventuale differenza dei prezzi di mercato. Il compratore non può rifiutare le consegne successive se sono fatte nel tempo e nelle condizioni stabilite nel contratto.

#### **Art. 57 - Tolleranze - Quantitativo contrattato.**

Nei contratti a «consegna» il quantitativo convenuto deve essere stagionato e se esso è stato determinato esattamente non è tollerato che il 2% in più o in meno del quantitativo stesso.

Se è convenuto un quantitativo «circa» la tolleranza in più o in meno è del 5%.

Tali tolleranze sono riferite solo ad ogni singola balla.

#### **e) Filati di seta estera**

##### *Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

I contratti di filati di seta estera si concludono su denominazione, provenienza, classifica, titolo ed eventualmente «chop» (marca).

Le sete disponibili in Europa sono contrattate anche su campione.

Non possono essere vendute in «mare» se non le merci realmente viaggianti dal mercato di origine.

Le sete gregge levantine – Grecia, Siria, etc. – si distinguono in primarie (bon premier ordre - premier ordre), in secondarie (bon deuxième ordre - deuxième ordre) e inferiore (troisième ordre).

Le sete levantine di qualità secondarie e inferiori sono contrattate a condizioni convenute di volta in volta fra le parti.

#### **f) Filati di seta estera nazionalizzata.**

Detta merce, se viene contrattata sulla base dei test dei paesi di origine, non è soggetta a reclami per la qualità.

*Sete asiatiche*

**Art. 58 - Clausole contrattuali.**

Se nei contratti di filati di seta estera viene indicata la categoria di classifica, deve essere accettato il certificato di classifica del paese di origine della seta.

Nei contratti stipulati per «imbarco» il venditore ha facoltà di effettuare la spedizione anche a più riprese, purché entro i limiti di tempo pattuito; in quelli stipulati per «imbarco pronto» la spedizione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del contratto.

Le espressioni «imbarco» e «spedizione» indicate nei contratti di vendita a «consegna» si equivalgono e se nel contratto è stata determinata una data per la spedizione o per l'imbarco, fa fede la data della polizza di carico.

Se per ragioni di opportunità la spedizione è anticipata, il venditore è tenuto a darne avviso scritto al compratore appena ne è informato ed è in facoltà di quest'ultimo di protrarre il ritiro di tanti giorni quanti sono quelli dell'anticipata spedizione.

Se un telegramma erroneamente o incompletamente trasmesso dall'Ufficio o non recapitato dà luogo alla conclusione di un contratto errato, il venditore non è obbligato alla esecuzione di quel contratto se non nella misura nella quale può farlo senza perdita, ma il compratore non è tenuto a ricevere che quanto ha ordinato. In ogni caso ambo le parti sono tenute a mettere a disposizione tutti i documenti comprovanti l'errore telegrafico.

Per gli ordini diretti con termini limitati di tempo per l'esecuzione, fanno fede soltanto le date di partenza e non quelle di arrivo dei telegrammi.

**Art. 59 - Requisiti della merce (sopracarica).**

Le sete gregge devono essere senza sopracarica. Se sono convenute prove di sgommatura e di analisi, queste devono essere fatte dalla Stazione Sperimentale per la Seta.

**Art. 60 - Imballaggi.**

Gli imballaggi originali diventano proprietà del compratore.

**Art. 61 - Verifica della merce (prove).**

Le prove di titolo e di incannaggio si eseguono su ogni singola balla. Per l'estrazione delle prove si seguono le norme per le sete italiane.

Per le sete gregge filate industrialmente (gregge giapponesi, cantonesi, cinesi, escluse le cosiddette «mixed sizes») per merce pronta o a consegna il titolo medio di ogni singola balla deve risultare compreso nei limiti di titolo fissati per le sete italiane.

**Art. 62 - Peso delle balle e tolleranze sul quantitativo.**

Le sete gregge asiatiche sono contrattate in balle. Il peso netto approssimativo delle balle deve essere di kg 60 per le gregge giapponesi, le gregge cinesi di filatura, le gregge cinesi rianaspate (Rèdèvide, rereeled), le gregge cinesi gialle in genere e le gregge cinesi Tussah; di 48 kg le gregge bengalesi e di kg 70-75 le gregge «Cachemir».

Sul quantitativo contrattato è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno sul peso netto totale.

**Art. 63 - Rifiuto della merce.**

In caso di rifiuto giustificato della merce contrattata all'origine o in mare, il diritto di rimpiazzo è regolato dagli usi internazionali.

In caso di vendita per consegna sul luogo di destinazione a tempo determinato, rifiutata una partita, il venditore può presentarne altre per il rimpiazzo entro il termine stabilito in contratto. In difetto di rimpiazzo, il venditore deve accordare al compratore un equo indennizzo o bonifico.

Le balle avariate di una partita di merce «a consegna» devono essere accettate con il bonifico risultante dall'accordo delle parti contraenti o da perizia ufficiale.

**Art. 64 - Diritto di rifiuto.**

I contratti conclusi per ordini diretti all'origine o per merce viaggiante dall'origine non ammettono rifiuto se non per errore manifesto o sostituzione di merce.

**Art. 65 - Ricevimento e riconoscimento.**

Il venditore è tenuto ad avvisare per iscritto il compratore dell'arrivo della merce a destinazione.

Il riconoscimento deve essere fatto negli otto giorni dal detto avviso. In difetto la merce è ritenuta senz'altro come riconosciuta ed accettata senza riserva.

Effettuato il riconoscimento della merce, il compratore deve ritirarla entro le successive 48 ore.

Per i lotti di merce disponibile, pronta in Europa, il riconoscimento e il ritiro devono effettuarsi entro i limiti in uso per le sete europee.

**Art. 66 - Risoluzione.**

Il ritardo di oltre 15 giorni sull'epoca fissata per l'imbarco dà diritto al compratore di risolvere il contratto a meno che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore.

**Art. 67 - Perdita della merce.**

In caso di perdita della merce per naufragio o per altro sinistro di viaggio, valgono gli usi internazionali.

*Sete levantine*

**Art. 68 - Contrattazioni.**

Le sete levantine di qualità primarie sono contrattate secondo gli usi delle sete italiane.

Tutte le sete levantine devono essere contrattate a peso stagionato.

g) Filati di doppio

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

Le sete prodotte dalla trattura dei bozzoli doppi si chiamano «filati di doppio» e si dividono in filati di doppio a «tutta rendita» e filati di doppio «a titolo».

Sono assimilate ai filati di doppio ed egualmente denominate filati di doppio le sete ottenute da bozzoli diversi, trattate con i procedimenti propri della trattura dei doppi.

I filati di doppio «greggi» sono normalmente «riannaspati».

**Art. 69 - Conclusione del contratto (clausole speciali).**

Nelle contrattazioni di filati di doppio «a tutta rendita» o «a titolo», su campione o su indicazione della filanda o su semplice denominazione, è sottintesa la obbligatorietà della prova del titolo.

La media del titolo dei filati di doppio deve rimanere fra il minimo ed il massimo del titolo convenuto.

Per i filati di doppio «a tutta rendita» non vi è garanzia degli estremi.

Per la determinazione degli estremi per i filati di doppio «a titolo» deve essere osservata la tabella seguente:

titolo 30/40 con una media da 30 a 40:	
estremi:	30 denari
titolo 40/50 con una media da 40 a 50:	
estremi:	40 denari
titolo 50/60 con una media da 50 a 60:	
estremi:	50 denari
titolo 60/80 con una media da 60 a 80:	
estremi:	60 denari
titolo 70/90 con una media da 70 a 90:	
estremi:	70 denari
titolo 80/100 con una media da 80 a 100:	
estremi:	80 denari
titolo 100/120 con una media da 100 a 120:	
estremi:	100 denari

Per i titoli diversi da quelli sopra elencati non vi è garanzia degli estremi.

Per i filati di doppio «a tutta rendita» o «a titolo» venduti a peso netto è di diritto un abbuono del 2%.

**Art. 70 - Incannaggio - Imbozzimatura.**

L'incannaggio dei filati di doppio riannaspati deve essere di cento aspe e più, alla velocità di cento metri.

La percentuale di «bozzima» dei filati di doppio riannaspati non deve superare il 2%.

Per i filati di doppio lavorati a torsione «non speciale» la percentuale di «bozzima» non deve superare il 3%.

Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti l'eventuale maggiore percentuale di «bozzima» deve essere compensata al compratore.

Per i lavorati a torsione speciale la percentuale di «bozzima» tollerata oltre quella del 3% deve essere espressamente concordata fra le parti.

**Art. 71 - Richiamo ad altri usi.**

Tutti gli usi riguardanti i contratti dei filati di seta sono applicabili ai contratti dei filati di doppio greggi e lavorati.

h) Requisiti delle sete e responsabilità del venditore

**Art. 72 - Requisiti delle sete.**

Il peso naturale delle sete deve essere quello che non è alterato né in trattura né in torcitura dall'impiego di ingredienti o di preparati speciali.

La genuinità di una seta è constatata all'analisi chimica industriale a peso stagionato, eseguita dalla Stazione sperimentale della seta.

L'uso in trattura di ingredienti e preparati speciali che facilitano le operazioni di svolgimento e che possono pertanto anche aumentare il peso della merce oltre il naturale, deve essere menzionato nel contratto, salvo la tolleranza del mezzo per cento.

**Art. 73 - Azione redibitoria per vizi occulti.**

Sono considerati vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria i seguenti:

a) *per le sete gregge* - l'esistenza di fili tagliati, tarmati e accoppiati;

b) *per le sete lavorate* - l'esistenza di fili tarmati o tagliati o con vizi di lavorazione non rilevabili al momento del riconoscimento.

Si considera vizio occulto, ai fini dell'azione redibitoria, per le sete filate in Italia o filate e ritorte in Italia, anche quello che proviene dall'applicazione di sostanze che deteriorano il filo della seta o ne aumentano il peso oltre il naturale, salvo le disposizioni speciali che riguardano alcune categorie di sete lavorate.

I vizi occulti che danneggiano la merce nei limiti del 5% danno diritto ad un bonifico o al rimpiazzo del quantitativo viziato.

I vizi occulti che danneggiano la merce oltre il limite del 5% danno diritto alla risoluzione del contratto se questo è per merce pronta o al rimpiazzo della merce se si tratta di merce a consegna.

Se la denuncia del vizio occulto, per tarmato, è fatta entro 30 giorni dalla consegna e se la esistenza del vizio stesso è indiscussa, il venditore è tenuto ad accettare la merce in restituzione.

Cessa qualunque responsabilità del venditore, anche per i vizi occulti od anche se le sete non rispondano ai determinati impieghi che fossero stati garantiti in contratto, qualora le sete stesse, dopo essere state consegnate al compratore, abbiano subito manipolazioni che alterino il loro aspetto primitivo od operazioni di tintura.

**TRATTURA E TORCITURA DELLA SETA PER CONTO TERZI**

a) Trattura

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

I contratti di trattura della seta sono stipulati a «rendita garantita» o «a coscienza».

I contratti a «rendita garantita» sono basati sopra una determinata rendita convenuta fra le parti o risultante da prove ufficiali eseguite secondo il contratto.

Se il proprietario dei bozzoli dà la propria merce da trarre ad un filandiere, rimettendosi in buona fede all'operato di questo, ma senza garanzia di rendita, il contratto prende il nome di contratto di trattura «a coscienza».

I contratti di trattura «a coscienza», per conto terzi, sono stipulati sulla base di un prezzo di fattura commisurato ad ogni chilogrammo di seta stagionata prodotta, spettando al filandiere tutti i bassi prodotti comprese le crisalidi.

Nei contratti di trattura per conto terzi, sia a «rendita garantita» sia «a coscienza», si stabilisce il quantitativo dei bozzoli da trarre, l'epoca della relativa consegna, il prezzo di fattura, le epoche di consegna della seta greggia, il titolo, l'incannaggio e quelle altre condizioni specialmente attinenti al merito della trattura e del conseguente prodotto che sono ritenute necessarie alla buona fine del contratto.

Le infrazioni comportano un equo bonifico sull'importo della fattura ma

non l'abbandono della seta a carico del filandiere.

Nei contratti di trattura per conto terzi, tutta la seta ricavata dai bozzoli dati in trattura deve essere consegnata al proprietario dei bozzoli, nulla trattendo e nulla aggiungendo, salva la disposizione di cui al secondo capoverso dell'articolo 74.

**Art. 74 - Conclusione del contratto - Clausole speciali.**

Nei contratti di trattura a «rendita garantita», il filandiere si obbliga verso il proprietario dei bozzoli a rendergli la seta a «peso stagionato» nel quantitativo risultante dalla rendita concordata o dalle prove ufficiali.

Il prezzo della seta come base per il compenso delle eventuali differenze di peso in più o in meno, se non è fissato in contratto, è quello corrente della giornata.

Il consumo di bozzoli per le prove di rendita è a carico del filandiere; la relativa seta è di sua spettanza ed è a suo carico la spesa delle prove. Tutti i cascami, provini compresi, appartengono al filandiere.

**Art. 75 - Imballaggi.**

Le bisacce, senza eccezione di provenienza, devono essere rese al proprietario dei bozzoli.

**Art. 76 - Pagamento.**

La fattura di trattura è pagata a lotto terminato. Tuttavia, se si tratta di quantitativi importanti, sono dovuti al filandiere proporzionali acconti.

Le spese di assaggio sono a carico del filandiere; quelle di stagionatura a carico dei contraenti in parti uguali.

**Art. 77 - Responsabilità del filandiere.**

Il filandiere deve assicurare la merce contro i danni anche nell'interesse di terzi e, se richiesto, deve esibire al deponente la relativa polizza.

**Art. 78 - Contestazioni.**

Per le contestazioni relative ai vizi occulti, valgono, in quanto applicabili, gli usi dei precedenti capitoli.

**b) Torcitura**

*Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

I contratti di torcitura della seta (lavoranzia per conto terzi) sono stipulati su descrizione della greggia o previo esame della stessa.

I contratti possono essere preceduti dalle prove di un campione della greggia prelevato dal torcitore dalla partita della greggia da lavorare.

I contratti di torcitura sono assunti dal torcitore per qualunque filato serico da sottoporre a trasformazione ad una delle condizioni seguenti:

1 - *a peso per peso* (grande façon) cioè calo di lavoranzia a carico del torcitore;

2 - *a coscienza* (a semplice fattura) cioè calo e disperdimento naturale di lavoranzia a carico del committente.

Nel caso di contratto a coscienza, il torcitore riceve la seta greggia anche non stagionata e si obbliga a lavorarla a termini del contratto entro un determinato tempo per renderla poi al committente unitamente alla strazza.

**Art. 79 - Conclusione del contratto.**

Nei termini stipulati a peso per peso, la strazza rimane di proprietà del torcitore; nei contratti a coscienza la strazza è a favore del committente.

Il calo di lavoranzia (differenza in meno del lavorato rispetto al greggio) dà diritto alla detrazione corrispondente al valore del calo riscontrato, calcolato in base al prestabilito prezzo della greggia.

Il prezzo di lavoranzia è per ogni chilogrammo di seta per i crespi, per i quali il prezzo di lavoranzia si riferisce al peso netto riconsegnato.

Nei contratti a coscienza, il torcitore non risponde del calo in fumo.

Se nel caso della lavoranzia si verifica un andamento anormale, il torcitore deve darne avviso al committente.

Il torcitore è tenuto, tanto nei contratti a coscienza che in quelli a peso per peso ad avvisare il contraente della esistenza, nella partita, di matasse tagliate, tarmate o altrimenti avariate, come pure di fili accoppiati, di filzette, etc., appena abbia fatta la constatazione. La greggia così avariata è restituita

al committente senza sottoporla a lavorazione, appena terminata l'operazione di incannaggio ed è dedotta dal peso della seta consegnata.

Il torcitore, sia nei contratti a peso per peso che nei contratti a coscienza, è tenuto a dichiarare al committente se per qualsiasi ragione intende impiegare nella torcitura dei metodi o degli ingredienti che sovraccaricano la seta ed in quale misura.

Se è convenuta una sopraccarica, per qualsiasi lavorato, il controllo deve avvenire mediante analisi chimica sia della greggia che del lavorato.

Nei contratti a peso per peso, se si verifica un aumento del peso del lavorato se la sopraccarica è stata eseguita nei limiti stabiliti, il committente è tenuto a pagare l'aumento del peso suddetto.

Se dalle analisi risulta che la percentuale di sopraccarica supera quella pattuita, il torcitore non deve conteggiare l'eccedenza del peso del lavorato.

Non è mai ammessa la sopraccarica con ingredienti che pregiudichino la qualità del filo.

Per le verifiche di sopraccarica vedi articoli 45 e 77.

Nei contratti di lavoranzia in genere, gli imballaggi devono essere restituiti al committente, salvo quelli originari delle sete asiatiche che restano di proprietà del torcitore.

#### **Art. 80 - Pagamento.**

Il pagamento dell'importo di lavoranzia è eseguito per contanti subito dopo ultimato il lavoro di tutta la partita. Tuttavia se questa è di notevole entità il committente corrisponde degli acconti sulla parte di lavorati già consegnata.

Le spese per stagionare la greggia e relativo lavorato, nonché quelle per le prove di sgommatura e dell'analisi chimica e di torsione, sono a carico dei contraenti in parti uguali.

#### **Art. 81 - Responsabilità del torcitore.**

Il torcitore deve assicurare la merce contro i danni anche nell'interesse dei terzi, e, se richiesto, deve esibire al deponente la relativa polizza.

#### **Art. 82 - Richiamo ad altri usi.**

Per le lavoranzie di crespi ed altri filati a torsioni forti si osservano, in quanto applicabili, gli usi di cui agli artt. 27 e seguenti.

### CONTRATTI CON GARANZIA DI SERIPLANO

#### DEFINIZIONI - DISTINZIONI - CLASSIFICAZIONI

Il contratto di seriplano è effettuato con le seguenti modalità:

- per balle isolate di 100 kg o meno, quattro tavole per complessive 40 fasce;
- per lotti oltre 100 fino a 300 kg, otto tavole per complessive 80 fasce;
- per lotti di oltre 300 fino a 600 kg, sedici tavole per complessive 160 fasce.

#### **Art. 83 - Conclusione del contratto.**

Il compratore che intende acquistare la seta con riconoscimento a base di «seriplano», con le garanzie relative, deve convenirlo preventivamente con il venditore e farne precisa ed esplicita menzione nel contratto specificando le tabelle di classifica prescelte, fissando in rapporto ad esse il grado o la percentuale garantita.

Il compratore ha diritto all'abituale visita della seta contrattata, per quanto riguarda l'aspetto esteriore ed impasto della medesima.

La prova di seriplano è eseguita presso il pubblico stabilimento di stagionatura indicato in contratto. In difetto di tale indicazione, la prova deve essere eseguita dalla Stagionatura presso la quale sono effettuate le determinazioni del titolo e dell'incannaggio della seta.

#### **Art. 84 - Spesa della prova al seriplano.**

Le spese per le prove di seriplano sono a carico del venditore.

#### **Art. 85 - Reclami e rimpiazzo.**

Qualora la prova di seriplano non dia i risultati stabiliti in contratto, il compratore ha diritto di protestare la merce.

Tuttavia, se i risultati stanno fra il grado pattuito e quello della categoria immediatamente inferiore compreso, si



fa luogo ad una seconda prova. In questo caso lo Stabilimento di stagionatura fa d'ufficio la bolletta globale con la media aritmetica dei risultati ottenuti nelle due prove.

Se la media delle due prove dà come risultato il grado pattuito, il compratore è tenuto a ritirare la merce.

#### **Art. 86 - Usi internazionali.**

Se il contratto è concluso con riferimento agli usi internazionali e sia convenuta la prova al seriplano, questa è eseguita secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

### CONTRATTI CON GARANZIA DI SFIOCCETTAMENTO

#### **Art. 87 - Conclusione del contratto.**

Le prove devono essere eseguite secondo il regolamento internazionale presso la Stazione Sperimentale della Seta di Milano, a spese del venditore.

### CASCAMI SERICI

#### a) Cascami greggi

##### *Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

I cascami greggi di seta sono i residui e gli scarti dei prodotti serici suscettibili di ulteriore o diversa lavorazione. Essi si distinguono in quattro classi a seconda della loro origine e precisamente:

*Prima classe* - Bozzoli e sottoprodotti della confezione del seme bachi;

*Seconda classe* - Bozzoli di depurazione delle cernite;

*Terza classe* - Avanzi della trattura dei bozzoli e dei doppi;

*Quarta classe* - Avanzi della torcitura della seta e dei filati di doppio.

#### *Cascami di bozzoli.*

Sono cascami di prima classe:

- i *bozzoli sfarfallati*, cioè quelli prodotti da bozzoli reali di prima scelta nello sfarfallamento per la riproduzione;
- i *bozzoli tagliati*, cioè quelli prodotti da bozzoli reali di prima scelta nella riproduzione.

Sono cascami di seconda classe:

- i *bozzoli forati*, cioè i bozzoli e doppi

bucati dalle tarme, rosicchiati dai topi e sfarfallati nelle galettieri;

- i *bozzoli misti*, che sono il monte o la mescolanza di bozzoli e doppi forati, tarmati e di qualunque altro cascame di questa classe;
- i *bozzoli doppi* di scarto;
- i *bozzoli faloppati*, le boscarole o cartelle di bozzolo;
- le *spelaie* di bosco e di banco.

#### *Cascami di trattura.*

I cascami di terza classe comprendono le seguenti varietà: struse di bozzoli, struse di doppi, galettame di bozzoli, galettame di doppi, galettamino, recotti.

Le *struse di bozzoli*, tirate e non tirate, si distinguono in tre categorie a seconda della loro preparazione, qualità e provenienza.

La prima categoria, detta delle *struse classiche*, comprende quelle di buon colore, pulite, nervose, ben trattate, non torte e con il riccio senza nodi, scevre comunque di ogni elemento eterogeneo.

La seconda categoria, detta delle *struse reali* o di prima qualità, comprende le struse di minor merito e meno accurate delle classiche purché di buon colore, pulite e senza nodi, scevre comunque di ogni elemento eterogeneo.

La terza categoria, detta anche delle *struse correnti* o di seconda qualità, abbraccia le struse di colore oscuro e poco curate.

Le altre struse sono considerate di scarto e sono generalmente trattate su tipo.

Le *struse di doppi* si dividono in due categorie: alla prima appartengono le struse provenienti da filati a titolo; alla seconda appartengono le struse provenienti dalla filatura dei doppi a tutta rendita.

Il *galettame di bozzoli* si suddivide in tre categorie; alla prima appartiene il *galettame classico* che non deve contenere né mezzo galettame né galettamino; alla seconda appartiene il *galettame corrente* ed è tollerata la presenza di mezzo galettame ed una piccola parte di galettamino e alla terza categoria, scadente, appartiene il mezzo galettame e piccola parte di galettamino.

Il *galettame di doppi*, contrattato

separatamente, si distingue in classico o di prima categoria e corrente o di seconda categoria.

Il *galettamino* sia di bozzoli che di doppi non ammette alcuna suddivisione e si tratta su campione o su rendita in seta.

Si tratta anche su campione o su rendita in seta il *galettamino battuto*, denominato «pelette».

I *recotti* si dividono in due categorie: recotti propriamente detti e macerati. I recotti propriamente detti si suddividono, a loro volta, in tre qualità: la prima comprende quelli chiari, ben purgati e ben battuti; la seconda quelli meno chiari, oleosi, mal confezionati e semi battuti; la terza, quelli non battuti. I macerati sono quelli di tipo friulano, ben lavorati e scevri di crisalidi.

#### *Cascami di torcitura.*

I cascami di questa classe si chiamano «strazze» e si suddividono in 5 categorie:

- 1) a filo parallelo;
- 2) da lavorati a bassa torsione;
- 3) da lavorati a forte torsione;
- 4) strazze di doppio;
- 5) strazze di Tussah.

In ogni categoria si distinguono inoltre le strazze gregge e le strazze tinte con tinte fugaci o forti.

Le strazze ottenute da filati a forti torsioni e quelle tinte sono presentate a parte.

#### *Sulle contrattazioni*

I cascami serici greggi nazionali sono contrattati su campione, su denominazione e secondo la provenienza, a peso netto, con abbuono del 2%, ad eccezione dei bozzoli doppi di scarto, per i quali non si pratica alcun abbuono.

I cascami serici greggi esteri sono contrattati su campione o su tipo di riferimento (standard). Il prezzo è al netto di abbuono.

Per i contratti a termine i «ricevimenti» dei cascami provenienti dalla trattura si eseguono in varie riprese: entro settembre-ottobre, entro dicembre-gennaio, entro marzo-aprile e il saldo alla chiusura primaverile della filanda.

#### **Art. 88 - Conclusione del contratto.**

La prova del contratto di compraven-

ta dei cascami serici nazionali non può essere data che con atto scritto (accordato), firmato dai contraenti.

Il filandiere deve indicare nel contratto l'eventuale presenza di sostanze estranee impiegate nella lavorazione.

Sul peso netto dei cascami serici nazionali, fatta eccezione dei bozzoli doppi di scarto, spetta un abbuono del 2%.

Se il contratto di cascami serici esteri non contiene garanzie di qualità o riferimento ad un campione, la merce deve essere consegnata nel limite di buona qualità media della stagione.

#### **Art. 89 - Opzione.**

Si applicano le norme dell'articolo 12.

#### **Art. 90 - Requisiti della merce e diritti dei contraenti.**

Se all'atto del ricevimento le merci acquistate risultano inferiori alla qualità stabilita in contratto o comunque non siano mercantili, il compratore ha diritto di protestare e se fra le parti non interviene un accordo per bonifico, il compratore può richiedere la sostituzione della merce o la risoluzione del contratto.

Il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto se la merce o parte di essa non si trovi in condizioni normali di stagionatura. Egli ha tuttavia diritto ad un equo bonifico che, se non è determinato di comune accordo, è determinato da un perito.

Per i recotti il compratore può esigere, invece del bonifico, che la merce sia messa in normali condizioni di stagionatura, prima di riceverla.

Il compratore di struse ha diritto, nel riceverle, di rimuovere l'elemento polveroso, agitando le struse con le mani.

Il compratore di galettame classico (di prima categoria) ha diritto di adoperare il crivello per la parte granata al fine di levare il galettamino, le crisalidi e la terra.

La crivellazione si esegue agitando il galettame in un crivello di filo di ferro con maglie delle dimensioni di mm 18 di lunghezza per 14,4 di larghezza.

Nel galettame corrente (di seconda categoria) e nel galettamino si escludono le crisalidi e la terra.



Il compratore del recotto ha diritto alla scuotitura.

La parte calcinata del galettame e del recotto non è mercantile e si osserva, in ordine ad essa, la norma di cui al primo comma.

#### **Art. 91 - Imballaggi.**

Le bisacce per i cascami consegnati nel luogo di produzione sono sempre fornite dal compratore, il quale manda anche il personale necessario al ricevimento; il venditore presta invece il personale necessario per l'imballaggio e per le altre operazioni di facchinaggio.

Gli imballaggi dei cascami esteri restano di proprietà del compratore.

#### **Art. 92 - Ricevimento e consegna.**

Il venditore è tenuto a consegnare la merce alla stazione ferroviaria più vicina e la sua responsabilità cessa solo quando ne abbia fatta regolare consegna al vettore.

Tali norme non perdono efficacia per il fatto che il compratore abbia in precedenza rilasciato al venditore la cosiddetta ricevuta «in peso e qualità».

I cascami serici di categorie inferiori o quelli in piccole quantità si trattano a condizione di visita e consegna su piazza.

In caso di controversia, la determinazione del peso a pagamento è rimessa a uno Stabilimento di stagionatura.

Se la consegna è eseguita nel luogo di produzione, fuori piazza, i pesi sono fatti dal compratore o dai suoi rappresentanti ed in concorso col venditore e con bilance del medesimo, riconosciute regolari.

Eseguita la pesatura deve essere rilasciata la relativa dichiarazione del peso consegnato.

#### **Art. 93 - Tolleranze di scarti.**

Nei contratti di sfarfallati è ammessa una tolleranza nelle seguenti percentuali di scarti: 5% di doppi sfarfallati, 10% di morti, 5% di tagliati, sempreché la resa di seta al taglio non sia inferiore: all'80% per gli sfarfallati in genere; al 60% per i doppi sfarfallati in genere.

#### **Art. 94 - Tolleranza sui quantitativi.**

Se in un contratto di cascami di trat-

tura «a consegna» si pone la clausola «tutta la produzione», con i cascami reali deve essere tollerata una porzione di realino non eccedente il 5% della produzione annuale, oppure il 10% se si tratta della sola produzione giugno-dicembre.

Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa una tolleranza, sul quantitativo stesso, del 5%.

Se invece nel contratto sono usate tutte le espressioni «peso esatto», «peso fisso», ovvero sono fissati dei quantitativi minimi e massimi, non è ammessa alcuna tolleranza.

Se nel contratto il quantitativo è indicato con la clausola «circa» e il venditore del cascame sia lo stesso filandiere che lo produce o un negoziante che abbia declinato il nome del filandiere produttore, il compratore deve tollerare un'eccedenza o una deficienza del quantitativo convenuto del 10%.

Nella vendita di cascami di una determinata filanda, se non è indicato il quantitativo, la vendita comprende l'intero prodotto ottenuto durante il lavoro normale, per il periodo di tempo stabilito in contratto.

In caso di sospensione eccezionale di lavoro, il venditore è tenuto a darne tempestivamente avviso al compratore.

Se la merce oggetto del contratto è individuata come quella della intera campagna serica, si intende che essa debba essere prodotta dal 1° giugno di un anno al 31 maggio dell'anno successivo.

#### **Art. 95 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue all'atto della consegna della merce.

Se la consegna è fatta a incaricati, questi rilasciano ricevuta di «peso e qualità» e il pagamento è eseguito al domicilio del compratore dietro presentazione di detta ricevuta e di quella di spedizione del vettore.

#### **b) Cascami lavorati**

##### *Definizioni - Distinzioni - Classificazioni*

I cascami lavorati si distinguono in pettinati e filati. I pettinati si suddividono a loro volta in pettinati veri e propri e in avanzi di pettinatura.

I *filati* si dividono in filati pettinati di «schappe» (fioretto) e in filati di «bourette» cardati di cascami di pettinatura (roccadino o pettenuzzo).

I *filati di pettinati* si dividono in categorie diverse a seconda della qualità della materia prima, della lunghezza del pettinato adoperato e dell'impiego al quale sono destinati e si classificano in base al numero (titolo Nm).

Il titolo dei filati di bourette (roccadino o pettenuzzo) può variare da uno a 50 e oltre.

I contratti sono stipulati su indicazione della merce, del filatore e su campioni.

#### **Art. 96 - Conclusione del contratto.**

I cascami serici lavorati si contrattano a peso netto, senza abbuono.

I filati devono essere consegnati in condizioni normali di essiccazione, senza essere sottoposti alla stagionatura.

#### **Art. 97 - Imballaggi.**

Il venditore deve provvedere all'imballo della merce, ma il compratore è tenuto a restituirlo franco di ogni spesa.

#### **Art. 98 - Tolleranze sul titolo, sulla torsione e sul peso.**

Per i filati di «schappe» la tolleranza ammessa sulla media del titolo non deve superare il 5% in più o in meno del numero convenuto.

La tolleranza del titolo medio per i filati di «bourette» (roccadino o pettenuzzo) non può superare in più o in meno il 10% del titolo convenuto.

La tolleranza sulla torsione è del 5% in più o in meno di quella fissata in contratto.

La tolleranza del quantitativo è del 10% in più o in meno di quello fissato in contratto.

Per i filati speciali i limiti di tolleranza vengono fissati volta per volta in contratto.

### **MEDIAZIONE E COMMISSIONE**

#### **Art. 99 - Contratti conclusi con l'intervento del mediatore.**

Il mediatore ha diritto alla provvigione d'uso o convenuta quando l'affare è

stato concluso per il suo intervento.

Non ha diritto alla provvigione nel caso di giustificato protesto della merce per «consegna pronta» o quando, per causa di forza maggiore constatata e riconosciuta dai Probiviri dell'Istituto Arbitrale serico, il contratto non possa essere eseguito.

Lo storno o l'annullamento del contratto fatto a mezzo dello stesso mediatore dà diritto ad una seconda provvigione.

La provvigione nei contratti di sete gregge e lavorate, sia nazionali che estere, deve essere conteggiata sul peso stagionato.

La provvigione, nei contratti di bozzoli freschi o secchi e per i cascami serici, deve essere conteggiata sul peso a pagamento.

La provvigione per il collocamento di seme-bachi è corrisposta per onces per telaino, da parte del solo venditore.

#### **Art. 100 - Misura della provvigione per mediazione.**

La provvigione è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti, nella seguente misura:

- Bozzoli freschi, bozzoli secchi nazionali ed esteri . . . . . 0,50%
- Bozzoli doppi in grana e scarti misti . . . . . 1%
- Filati di seta, greggi o lavorati, nazionali ed esteri . . . . . 0,50%
- Trattura e torcitura per conto terzi (sull'importo della fattura di lavorazione per il collocamento dei bozzoli in trattura o di seta greggia in torcitura) . . . . . 1%
- Compravendita di stabilimenti serici (sull'ammontare del prezzo) . . . 2%
- Cascami greggi:
  - a) Struse, strazze, sfarfallati, rosicchiati, tarmati, spelaie, pellette, macerati, recotti, moresconi, galettame, faloppe infilabili e doppi di scarto . . . 1%
  - b) Galettamino e crisalidi . . . . . 1,50%
- Cascami lavorati . . . . . 0,40%

#### **Art. 101 - Provvigione per commissione.**

La provvigione spettante al commissionario per la conclusione di contratti di compravendita di bozzoli, filati di seta e cascami serici, è dell'1%.

**Sacchi e tela di juta**  
(nessun uso accertato)

## c) Maglieria

### COMMERCIO DELLA MAGLIERIA E DELLA CALZETTERIA

<b>Sommario</b>		Tolleranza sulle misure . . . . .	» 12
Ordinazione . . . . .	Art. 1	Tolleranza sul peso dei contenitori . . . . .	» 13
Conferma del contratto . . . . .	» 2	Tolleranze di umidità . . . . .	» 14
Referenza «campione» . . . . .	» 3	Calo di lavorazione . . . . .	» 15
Unità di base di contrattazione . . . . .	» 4	Trasporto e spedizione della merce . . . . .	» 16
Imballaggio . . . . .	» 5	Pagamento . . . . .	» 17
Termini di consegna . . . . .	» 6	Reclami . . . . .	» 18
Consegna («disposizioni» di) . . . . .	» 7	Merce contrattata in blocco (stock) . . . . .	» 19
Consegne ripartite entro un dato termine . . . . .	» 8	Merce spedita alla rinfusa . . . . .	» 20
Tolleranze nei termini di consegna . . . . .	» 9		
Tolleranza alla consegna sul numero dei capi . . . . .	» 10	<i>Tabella dei tassi di ripresa di umidità delle diverse fibre</i>	
Tolleranza sul peso . . . . .	» 11		

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

10 aprile 1967 - 13 dicembre 1967.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato Tecnico: 10 giugno 1975.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 22 ottobre 1975.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

#### **Art. 1 - Ordinazione.**

Le ordinazioni di manufatti a maglia e di calzetteria – da parte di commercianti a ditte produttrici e da parte di dettaglianti a grossisti – se assunte a cura di viaggiatori o intermediari si intendono sempre «salvo approvazione del venditore».

Ove il committente non abbia fissato un diverso limite di validità dell'ordine, esso si intende valido per giorni 30.

#### **Art. 2 - Conferma del contratto.**

La dichiarazione di accettazione deve pervenire al compratore nei termini di cui all'Art. 1.

Il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore viene a conoscenza dell'accettazione. Tale accettazione suole normalmente essere confermata per iscritto mediante la cosiddetta «conferma d'ordine».

Nel caso di accordi di variazione intervenuti successivamente all'ordine ne deve essere dato atto nella conferma d'ordine.

#### **Art. 3 - Referenza «campione».**

Normalmente nella stipulazione del contratto è uso riferirsi alla «referenza»<sup>1</sup> o al campione.

#### **Art. 4 - Unità di base di contrattazione.**

La calzetteria è, di norma, contrattata a dozzine o a paia. La maglieria è, di norma, contrattata a capo o a peso. Se la maglieria è contrattata a «capo», il prezzo suole essere riferito a ogni capo e calcolato in relazione al numero complessivo dei capi venduti. Se la maglieria è contrattata a «peso», il prezzo suole essere riferito a una unità di peso e calcolato in relazione al numero dei capi.

#### **Art. 5 - Imballaggio.**

L'imballaggio è di norma gratuito; solo nella vendita fra produttore e artigiano o commerciante, l'imballaggio è fatturato al costo.

(1) «Referenza» è il campione depositato dal fabbricante presso il compratore o presso un terzo.

#### **Art. 6 - Termini di consegna.**

La consegna può essere:

a) *pronta*: da eseguire entro 15 giorni successivi alla data della conclusione del contratto;

b) *appena possibile*, precisando le date indicative di consegna entro 30 giorni dalla data della commissione. Tali date devono essere accertate e confermate dal compratore, pena la decadenza dell'ordine.

c) *frazionata*, entro il termine pattuito per quantità ed assortimento.

Per le eventuali consegne anticipate il venditore è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione all'acquirente.

#### **Art. 7 - Consegna («disposizioni» di)<sup>2</sup>.**

Nei contratti a consegna differita o di somministrazione, il compratore è tenuto a comunicare le proprie «disposizioni» almeno 60 giorni prima del termine di consegna.

L'eventuale ritardo del compratore nel comunicare le disposizioni per la consegna determina una proroga dei termini di consegna in misura corrispondente al ritardo stesso.

#### **Art. 8 - Consegne ripartite entro un dato termine.**

Il venditore può consegnare, per ogni singola scadenza, quantitativi approssimativamente uguali, purché, a consegna ultimata, il quantitativo totale sia quello previsto in contratto.

#### **Art. 9 - Tolleranze nei termini di consegna.**

Qualora il termine non sia essenziale, al venditore è riconosciuta una tolleranza, senza penalità, fino a venti giorni lavorativi.

#### **Art. 10 - Tolleranza alla consegna sul numero dei capi.**

Sul quantitativo fissato contrattualmente, se la vendita è stata convenuta «a capo», è ammessa una tolleranza sul numero consegnato del 5% in più o in meno.

(2) Disposizioni: completamento dell'ordine circa la taglia, il colore, etc.

**Art. 11 - Tolleranza sul peso.**

Se la vendita è stata convenuta «a peso», è ammessa una tolleranza sul peso consegnato del 5%, in più o in meno, per ogni capo, salvo che si tratti di articoli speciali.

**Art. 12 - Tolleranza sulle misure.**

Sulle misure degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 3%.

**Art. 13 - Tolleranza sul peso dei contenitori.**

Per gli articoli venduti con prezzo convenuto a peso, il peso da fatturare è al netto da contenitori in materia plastica; nel peso dei contenitori è ammessa una tolleranza massima dell'1% in più.

**Art. 14 - Tolleranze di umidità.**

È tollerata una percentuale di umidità (tasso di ripresa) nella misura tecnicamente ammessa per ciascuna delle fibre adoperate per la confezione della maglieria e calzetteria.

I tassi di ripresa in uso per le fibre naturali, artificiali e sintetiche sono elencati nella tabella allegata.

**Art. 15 - Calo di lavorazione.**

Nelle forniture di manufatti di maglieria, prodotti da ditte artigiane con filati forniti direttamente dal committente, è ammesso un calo di lavorazione sino al 10% del peso del filato tinto finito.

**Art. 16 - Trasporto e spedizione della merce.**

La merce viene normalmente compravenduta franco stabilimento.

Il compratore, che intende incaricare il venditore del trasporto della merce, deve comunicare le relative istruzioni, in mancanza delle quali il venditore provvede alla spedizione con il mezzo ritenuto più idoneo.

Il venditore è tenuto alla assicurazione della merce spedita solo se il compratore ne ha fatto esplicita richiesta.

**Art. 17 - Pagamento.**

I termini di pagamento fissati in contratto restano fermi anche se il venditore ha anticipato la consegna della merce.

Quando il pagamento è convenuto «ricevimento merce», il compratore paga il prezzo pattuito dopo l'effettivo ricevimento della merce fatturata, entro i quindici giorni successivi.

Se si tratta di un unico termine di consegna, le modalità di pagamento devono ritenersi uguali al precedente comma del presente articolo; se si tratta di vendita per consegna ripartita, il pagamento viene effettuato dopo l'effettivo ricevimento della merce costituente ogni singola quota.

**Art. 18 - Reclami.**

I reclami sulle misure e sulle caratteristiche tecniche degli articoli devono essere comunicati al venditore entro 15 giorni dal ricevimento della merce se le partite sono superiori alle 100 dozzine per la calzetteria e ai 300 capi per la maglieria.

Il venditore non risponde dei vizi inerenti alle merci che abbiano subito ulteriori lavorazioni da parte dell'acquirente o di terzi, salvo per gli eventuali vizi occulti rilevati da tali lavorazioni.

**Art. 19 - Merce contrattata in blocco (stock).**

La merce è contrattata in blocco o stock quando è venduta senza la possibilità, da parte del compratore, di scelta o di selezione per peso o qualità.

La merce che costituisce lo stock può essere contrattata con le seguenti clausole:

a) «vista e piaciuta» o «vista e gradita» (a scatola chiusa):

la merce si intende già visitata ed accettata dal compratore all'atto della contrattazione, conclusa la quale non potrà essere sollevato alcun reclamo.

b) «vista e piaciuta salvo avaria»: il compratore potrà rifiutare se l'avaria si estende a tutta la merce oggetto dello stock.

Se invece l'avaria non si estende a

tutti i colli, il compratore è tenuto a ritirare i sani e può rifiutare e restituire i colli anche soltanto in parte avariati.

c) «salvo visita»:

il venditore è tenuto a permettere al compratore di visitare la partita di merce contrattata.

La visita deve effettuarsi entro il giorno non festivo successivo a quello della stipulazione del contratto, se stipulato in partenza, o dell'avvenuto ricevimento della merce, se stipulato in arrivo; in caso contrario la merce si considera accettata per quanto riguarda la qualità.

Il compratore è tenuto a dichiarare l'accettazione del blocco di merce entro il giorno non festivo successivo alla visita, se nella stessa piazza, ed entro i due giorni successivi non festivi, se fuori piazza.

In difetto di visita o di mancata tempestiva dichiarazione la merce si intende accettata in quanto a qualità.

d) «garanzia all'arrivo»:

il venditore è responsabile della conservazione della merce fino alla consegna nel luogo di destinazione, ove si tratti di partita specificata ed individuata.

Ove la merce non sia pervenuta integra, il compratore può rifiutarla, dandone avviso al venditore con lettera raccomandata, entro 24 ore dal ricevimento e dalla constatazione nel luogo di destinazione della merce.

**Art. 20 - Merce spedita alla rinfusa.**

Se la merce è caricata alla rinfusa<sup>3</sup>, l'acquirente può rifiutare quella avariata, al momento dello scarico.

**TABELLA DEI TASSI DI RIPRESA DI UMIDITÀ DELLE DIVERSE FIBRE**

1) <i>LANE</i>	<i>UNI</i>
Lane lavate non a fondo	18
Lane lavate a fondo	17
Lane pettinate, senza olio	18,3
Lane pettinate, con olio	19
Filati pettinati, senza olio	18,3
Filati pettinati, con olio	18,3
Filati cardati	17
Filandre, filazze ed anelli, senza olio	18,3
Filandre, filazze ed anelli, con olio	18,3
Pettinacce di pettinatrici rettilinee	16
Pettinacce di pettinatrici circolari	14
Pettinacce carbonizzate e disacidate	17
Stracci e ritagli di pura lana, stracci e ritagli di lana carbonizzata e disacidata	16
Lane rigenerate, oliate o al guazzo	17
2) <i>SETA</i>	11
3) <i>COTONE</i>	
Cotone greggio	8,5
Cotoni greggi e filati greggi di cotone	8,8
4) <i>FIBRE CHIMICHE</i>	<i>BISFA</i>
<i>Fibre chimiche cellulosiche:</i>	
Raion (viscosa)	13
Fili cupro	13
Fili acetato	9
Fili triacetato	7
<i>Fibre sintetiche</i>	
Fili poliammide 66	5,75
Fili poliammide 6	5,75
Fili poliammide 11	3,5
Fili poliestere	3

5) *FILATI MISTI*

Tassi di ripresa proporzionali alle percentuali di fibre che compongono i filati stessi.

*Dati raccolti presso l'U.N.I. ed il B.I.S.F.A. (Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles)*

(3) Rinfusa: «tout venant» senza imballo tipico per il genere di merce.

**d) Cordami**  
(nessun uso accertato)



## e) Vendita dei cotone sodi e dei cascami di cotone

### COTONI SODI E CASCAMI DI COTONE

#### Sommario

#### CONTRATTAZIONI IN GENERE

Definizioni	Art. 1
Elementi	» 2
Computo dei termini	» 3
Peso delle balle	» 4
Dazi doganali	» 5
Conclusione del contratto	» 6
Imballaggi	» 7
Tolleranze di peso	» 8
Tolleranze di umidità	» 9

#### TIPI DI CONTRATTO

Contratti a prezzo aperto (on call)	Art.10
Vendita con campione o con tipo di campione	» 11
Contratti per cotone d'imbarco	» 12
Contratti per cotone con trasporto a mezzo TIR	» 13
Contratti per cotone disponibile	» 14
Contratti per cotone con trasporto a mezzo containers	» 15

#### SPEDIZIONE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE DELLA MERCE

Assicurazione	Art.16
Contratti per cotone con trasporto a mezzo TIR	» 17
Contratti per cotone d'imbarco in balle sciolte	» 18
Contratti per cotone con trasporto a mezzo containers	» 19
Forza maggiore	» 20

#### CONTROLLO DELLA MERCE

Verifica della merce	Art.21
Accertamento del peso	» 22
Campionamento all'origine	» 23
Campionamento a destino	» 24

#### OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE E DEL VENDITORE

Pagamento - Disposizioni in generale	Art.25
Pagamento con apertura di credito	» 26
Pagamento contro documenti in Italia	» 27
Pagamento contro documenti all'arrivo della nave	» 28
Obblighi di garanzia del venditore	» 29
Ritardo nella consegna o nel ricevimento	» 30
Reclami	» 31

#### MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione del contratto	Art.32
Guerra o sospensione delle comunicazioni	» 33
Effetti della risoluzione	» 34

#### USI PARTICOLARI

Cascami di cotone	Art.35
-------------------	--------

#### SOLUZIONE CONTROVERSIE

Arbitrato	Art.36
-----------	--------

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

a) esame del Comitato Tecnico: 1987/1989.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 16 maggio 1989.

c) approvazione definitiva della Giunta: deliberazione n. 811 dell'11 settembre 1989.

## CONTRATTAZIONI IN GENERE

### **Art. 1 - Definizioni.**

Per cotone sodo si intende la fibra di cotone, separata dai semi (sgranata) e compressa in balle, idonea alla trasformazione industriale in filato, e per cascami di cotone si intendono i sottoprodotti della sgranatura o della filatura.

Per «quota di contratto» si intende la quantità da imbarcare o da consegnare in un periodo di tempo prefissato.

Per lotto si intende una partita di balle di cotone del medesimo imbarco o consegna, indicate unitariamente nella stessa fattura.

### **Art. 2 - Elementi.**

Sono elementi del contratto:

1) l'indicazione del Paese di origine e, ove necessari, la zona di produzione, l'anno del raccolto e la varietà del seme.

Il paese di origine e/o la zona di produzione vengono accertati:

a) dai cartellini apposti sulle balle negli stabilimenti di sgranatura;

b) dalle marche o da qualsiasi altra evidenza apposta sulle balle;

c) dal porto d'imbarco, se da questo porto può essere imbarcato il cotone di una sola origine e/o zona di produzione;

d) da qualsiasi altro mezzo idoneo.

2) La qualità definita dai seguenti elementi:

a) dalla classe, o il grado («grade») determinati dal colore, dal grado di pulizia e dalla preparazione;

b) dalla lunghezza della fibra «staple» (tiglio);

c) dalla finezza della fibra (indice micronaire) e/o dalla resistenza e allungamento della fibra (indice pressley o altri indici se previsti);

d) da ogni altra determinazione tecnica misurabile prevista in contratto.

Il cotone venduto deve essere di qualità uniforme (even running) e privo di materie estranee e di contaminazioni.

3) La tara reale e il peso netto espresso in tonnellate metriche (alter-

nativamente di sbarco, di consegna, o certificato di partenza).

4) L'epoca di imbarco o di partenza per contratti per cotone d'imbarco, l'epoca di consegna per cotone da consegnarsi a mezzo TIR, ovvero per cotone disponibile.

### **Art. 3 - Computo dei termini.**

I termini si computano:

a) per giorni di calendario;

b) per giorni lavorativi e in tal caso dal computo sono esclusi i giorni di sabato, domenica, ed i giorni festivi riconosciuti dalla Legge italiana.

Ove sia prevista la decorrenza di termini a partire «dall'ultimo giorno di sbarco della nave» è stabilito che lo sbarco è da considerarsi ultimato:

a) in caso di sbarco della nave al porto di destinazione quando tutto il cotone è in banchina.

b) in caso di sbarco in altro porto, con proseguimento via terra, quando tutto il cotone è arrivato al porto di destinazione.

### **Art. 4 - Peso delle balle.**

Nel caso venga fatto riferimento ad un numero di balle, queste si intendono del peso medio del Paese di origine.

### **Art. 5 - Dazi doganali.**

I dazi di esportazione imposti dal Paese esportatore sono a carico del venditore.

Variazioni in aumento o in diminuzione di tali dazi sono a carico o beneficio del venditore.

Il dazio doganale e tutti gli oneri fiscali inerenti all'introduzione dei cotonei nello Stato sono a carico del compratore.

Le eventuali licenze e/o autorizzazioni all'importazione devono essere fornite dal compratore e quelle all'esportazione dal venditore.

### **Art. 6 - Conclusione del contratto.**

Le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto potranno essere inviate sia alla sede del venditore, sia al domicilio eletto.

Il venditore si intende elettivamente domiciliato presso l'Agente.

I contratti non possono essere risolti o modificati se non per consenso delle parti.

**Art. 7 - Imballaggi.**

Il compratore accetta le balle nello stato in cui si trovano al momento dello sbarco o della consegna.

Le balle devono essere pressate con la densità normale prevista dal Paese di origine per l'esportazione.

**Art. 8 - Tolleranze di peso.**

È facoltà del venditore di spedire il 2% in più o in meno del peso specificato in contratto.

Se il quantitativo è indicato in contratto con la clausola «circa», è consentita al venditore una tolleranza del 5% in più o in meno.

Le tolleranze sopra indicate valgono solo per le quantità in peso netto e tonnellate metriche indicate in contratto.

**Art. 9 - Tolleranze di umidità.**

Nel caso in cui le parti convengano in contratto una percentuale di «ripresa» di umidità del cotone, il tasso percentuale stabilito in contratto s'intende reciproco con una tolleranza, pure reciproca del 0,50%.

In caso di superamento della tolleranza l'addebito viene fatto senza tener conto della stessa.

Qualora la percentuale di umidità contenuta nel lotto risulti superiore del 3% al tasso percentuale stabilito in contratto, senza tener conto della tolleranza di cui alla lettera a) si suole raddoppiare il bonifico.

I bonifici vanno calcolati sul peso netto reale al valore finale di fattura.

Il campionamento per stabilire la percentuale di umidità contenuta nel lotto, quando richiesto da una delle parti, va eseguito alla presenza degli incaricati delle parti, immediatamente dopo la pesatura, come segue:

a) il prelievo dei campioni si effettua sul 10% delle balle componenti il lotto, scelte d'accordo fra le parti, con un

minimo di 5 balle. Dall'interno di ciascuna balla prescelta si prelevano in punti diversi tre campioni da 100 grammi in modo che l'insieme dei tre prelievi costituisca un unico campione di circa 300 grammi;

b) ciascuno dei campioni come sopra prelevato deve essere confezionato in un involucro atto a mantenere lo stato igrometrico. Su ogni involucro deve essere apposta una etichetta col numero della balla e la marca del lotto;

c) il complesso dei campioni prelevati deve essere a sua volta prontamente immesso in recipienti di latta, vetro o di altro materiale idoneo da chiudersi ermeticamente e da sigillare dal ricevitore e dal controllore. All'esterno dei recipienti deve risultare l'indicazione di tutti i dati che concernono l'individuazione del lotto a cui i campioni si riferiscono. I recipienti così confezionati devono essere subito spediti o consegnati al laboratorio che esegue le prove;

d) la prova di condizionatura per l'accertamento del peso secco assoluto dei campioni, e quindi del peso mercantile del lotto, sulla base del tasso di ripresa riconosciuto contrattualmente con le tolleranze indicate al comma a), deve essere eseguita presso i laboratori scelti d'intesa fra le parti o designati dagli arbitri;

e) il certificato di analisi viene rilasciato dal laboratorio in duplice esemplare, alla parte richiedente;

f) in caso di reclamo, quest'ultima trasmette alla controparte un esemplare del certificato, unitamente alla nota di addebito, entro 30 giorni di calendario dalla data del certificato;

g) le spese per il prelievo dei campioni e per l'accertamento della percentuale di umidità sono a carico della parte che richiede l'accertamento stesso.

**TIPI DI CONTRATTO**

**Art. 10 - Contratti a prezzo aperto (on call).**

Il prezzo definitivo dei contratti a prezzo aperto, basato cioè sulle quota-

zioni di mercati a termine, deve essere fissato dal venditore, su istruzioni del compratore, prima del giorno nel quale ha inizio la presentazione delle note di consegna (first notice day), relative al mese di base del contratto, e comunque prima della fatturazione.

In difetto di istruzioni del compratore, la fissazione può essere effettuata dal venditore, con pronta notifica al compratore, in chiusura di mercato del giorno che precede il first notice day o di altri successivi, non oltre l'ultimo giorno di contrattazione (last trading day).

**Art. 11 - Vendita con campione o con tipo di campione.**

Quando la qualità è riferita ad un campione o tipo di campione, la sua denominazione è inserita nel contratto ed il venditore è tenuto a consegnare al compratore almeno un campione, di peso non inferiore a 200 grammi, accuratamente confezionato e sigillato dal venditore o dal suo agente. Il compratore ha diritto di far aprire e risigillare il campione, in sua presenza, dall'agente.

Il campione sigillato non contestato entro 10 giorni lavorativi dalla sua consegna si intende accettato. In mancanza di esplicita indicazione il campione tipo rappresenta soltanto la classe.

**Art. 12 - Contratti per cotone d'imbarco.**

a)

1) Qualora un contratto fissi imbarchi o partenze ripartite nel tempo, per ogni quota del contratto stesso vale la rispettiva epoca prevista. Qualora un contratto preveda un periodo di imbarco o di partenza di due o più mesi a scelta del compratore questi deve avvisare il venditore della sua scelta 30 giorni di calendario prima dell'inizio del primo mese previsto. In difetto la scelta spetta al venditore.

2) Qualora un contratto fissi due o più zone di produzione a opzione del venditore, per imbarchi ripartiti nel tempo, il venditore ha la facoltà di imbarcare, per ogni quota del contratto, cotone di una zona di sua scelta. Ogni

quota deve essere di una sola zona.

3) Non sono ammessi, fatta eccezione per le spedizioni a mezzo container o a mezzo TIR, per singole quote, imbarchi parziali inferiori alle 20 tonnellate metriche, salvo preventiva autorizzazione del compratore.

4) Ad ogni effetto si intende per data di imbarco la data della polizza di carico e per data di partenza la data in cui la nave salpa dal porto di imbarco.

Il venditore ha facoltà di imbarcare il cotone in qualsiasi giorno del periodo stabilito in contratto; è consentita una tolleranza di sette giorni di calendario di anticipo o di ritardo sul termine contrattuale.

5) Il venditore effettua l'imbarco con Polizza di carico a bordo (On Board Bill of Lading), che è emessa dal capitano della nave o dall'agente accreditato dalla compagnia a cui appartiene la nave, quando il cotone è stato caricato a bordo.

6) Il venditore ha facoltà di imbarcare la merce in anticipo rispetto a quanto stabilito. In tal caso la data di arrivo della nave viene determinata a tutti gli effetti, compreso il pagamento, come se l'imbarco fosse avvenuto alla metà del periodo stabilito in contratto. Il compratore non sopporta nessuna maggiore spesa per l'imbarco anticipato.

7) Il venditore ha altresì facoltà di eseguire il contratto con «cotone in consegna» a fronte di quote di imbarco.

8) Il venditore comunica tempestivamente al compratore gli estremi dell'imbarco: il nome della nave e della compagnia di navigazione, la data ed il porto di partenza, il riferimento al contratto ed al quantitativo.

b)

1) Le clausole di «imbarco pronto» e «partenza pronta» significano che l'imbarco o la partenza debbono avvenire entro 15 giorni di calendario dalla data di contratto.

2) Le clausole imbarco o partenza primi del mese, metà del mese e fine mese significano rispettivamente prima, seconda e terza decade del mese.

3) La clausola «cotone viaggiante»

significa che il cotone si trova, alla data del contratto, imbarcato su di una nave già partita dal porto di imbarco.

**Art. 13 - Contratti per cotone con trasporto a mezzo TIR.**

a) Per data di consegna si intende la data di arrivo del cotone al magazzino del compratore. Il compratore è tenuto, all'atto della stipulazione del contratto, a precisare il luogo della consegna nonché la dogana prevista per le operazioni di importazione.

b) La clausola «consegna pronta» significa consegna entro 20 giorni di calendario dalla data del contratto.

c) Il cotone si intende venduto con consegna a destino, con rischio di viaggio a carico del venditore.

In caso di perdita totale o parziale prima della consegna, il venditore notifica immediatamente l'evento al compratore e rimpiazza il cotone nel luogo di consegna stabilito, entro 30 giorni di calendario.

Sul termine di consegna, ad esclusione della consegna pronta, è concessa al venditore una tolleranza di 10 giorni di calendario.

d) In difetto di consegna da parte del venditore entro i termini di contratto, il compratore, 10 giorni lavorativi dopo aver diffidato la controparte (con raccomandata, telegramma o telex), può chiedere la risoluzione del contratto per la quota non consegnata.

In caso di traffico o altri casi di forza maggiore che, successivamente alla conclusione del contratto, rendano impossibile la consegna entro il termine contrattuale, le parti hanno diritto ad una equa proroga da determinarsi fra le parti stesse, o in difetto, mediante arbitrato commerciale.

**Art. 14 - Contratti per cotone disponibile.**

I contratti per cotone disponibile o per consegna prestabilita, salvo diversa indicazione, si intendono stipulati alla condizione di franco magazzino.

a) Il venditore deve presentare al compratore la fattura, la polizza di carico oppure l'ordine di consegna

(delivery order), nonché eventuali altri documenti necessari al ritiro del cotone. La consegna del cotone è considerata effettuata con la presentazione di tali documenti, ed il giorno della loro presentazione è considerato giorno di consegna.

b) La clausola «consegna pronta» significa consegna entro 15 giorni di calendario dalla data del contratto.

c) Sul termine di consegna, ad esclusione della consegna pronta, è concessa al venditore una tolleranza di 10 giorni di calendario.

d) Le spese di magazzinaggio sono a carico del venditore per i 15 giorni di calendario successivi al giorno di consegna; a partire da tale data sono a carico del compratore;

e) Qualora la vendita sia fatta alle condizioni di «franco vagone/automezzo» il compratore fornisce entro il termine di consegna contrattuale il mezzo di trasporto sul quale il venditore provvede, a proprie spese, al carico.

**Art. 15 - Contratti per cotone con trasporto a mezzo containers.**

a) Anche se non previsto, il venditore può effettuare la spedizione a mezzo container. In tal caso tutte le eventuali maggiori spese, rispetto alle spedizioni via mare in balle sciolte, sono a carico del venditore, comprese le spese di movimentazione e svuotamento al porto di arrivo.

b) Ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 3 si intende come ultimo giorno di sbarco della nave il giorno in cui è stato ultimato lo svuotamento di tutti i containers coperti da un'unica polizza di carico.

**SPEDIZIONE, TRASPORTO, ASSICURAZIONE DELLA MERCE**

**Art. 16 - Assicurazione.**

Nel caso di vendita alla condizione «franco filatura» o «franco magazzino acquirente» i rischi inerenti al trasporto sono a carico del venditore.

Qualora si intenda trasferire il rischio a carico del compratore si deve specificare «cif filatura» o «cif magazzino acquirente» richiamandosi così alle regole della clausola CIF.

Nel caso in cui la vendita è stipulata alle condizioni CIF:

a) l'assicurazione deve essere coperta dal venditore presso primarie Compagnie di assicurazione per l'importo di fattura, maggiorato del 10%; ulteriori incrementi del valore assicurato sono a carico e a cura del compratore;

b) l'assicurazione deve coprire tutti i rischi marittimi, compresi quelli di avaria particolare, fino all'arrivo del cotone al porto di sbarco, e, purché in ordinario corso di transito, fino ai magazzini o agli stabilimenti designati dal compratore, per un periodo di 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno di sbarco della nave;

c) il venditore risponde dell'avaria d'origine (country damage) ove tale rischio non fosse compreso nella polizza d'assicurazione;

d) i cotoni venduti alle condizioni CIF sono assicurati anche contro il rischio di guerra, salvo diversa stipulazione;

e) ogni variazione documentata in più o in meno del premio di assicurazione che si verifichi dopo la stipulazione del contratto è a carico od a beneficio del compratore solo quando in contratto sia specificatamente indicato il premio di assicurazione calcolato.

f) in caso di ritardato pagamento del cotone il compratore è responsabile dell'estensione della copertura assicurativa;

g) il pagamento del cotone non può essere rifiutato né in caso di perdita totale, né in caso di avaria. Il compratore ha rivalsa sugli assicuratori secondo le condizioni di polizza;

h) le pratiche inerenti alla constatazione di avaria, ai certificati di danno, agli incassi dalle Compagnie assicuratrici etc., nonché le spese relative sono a carico del compratore;

i) il certificato di assicurazione è documento essenziale e deve essere

consegnato al compratore assieme agli altri documenti.

Per i contratti stipulati alla condizione C&F (costo nolo - cost and freight), FOB (franco bordo nave - free on board):

a) il compratore è tenuto a coprire l'assicurazione a partire dalla messa a bordo del cotone, ivi compresa l'avaria d'origine e il rischio di guerra (country damage);

b) il compratore è garante, nei confronti del venditore, della copertura dell'assicurazione ed è tenuto al pagamento del cotone in caso di perdita o di danno. Il compratore è tenuto, se richiesto, a fornire al venditore, prima dell'imbarco, la prova dell'avvenuta assicurazione.

Nei contratti C&F, qualora il cotone venga imbarcato su navi per le quali venga richiesto un sovrapprezzo di assicurazione oppure viaggi sopra coperta, ogni sovrappremio è a carico del venditore.

a) Per le vendite franco magazzino e franco vagone/automezzo, l'assicurazione è a carico del venditore per 15 giorni di calendario dalla data di consegna; dopo tale data l'assicurazione è a carico del compratore. L'assicurazione non comprende i rischi del trasporto dal magazzino di consegna.

b) Il venditore risponde dell'avaria di origine (country damage).

L'assicurazione deve essere coperta nella valuta di contratto.

**Art. 17 - Contratti per cotone con trasporto a mezzo TIR.**

Con la denominazione T.I.R. (Transport International Routier) si intendono gli automezzi di trasporto autorizzati a viaggiare in regime doganale extraterritoriale.

Il trasporto a mezzo T.I.R. può avvenire:

a) per balle sciolte (trasporto tradizionale);

b) a mezzo containers trasportati sulla piattaforma.

I documenti occorrenti allo sdoganamento del cotone devono essere consegnati al compratore in tempo utile.

Eventuali soste sia in sede di sdogana-



namento che di consegna sono a carico della parte che le ha provocate.

I pesi sono accertati e certificati all'origine, all'atto del carico del T.I.R., ad opera di un controllore scelto dal fornitore e di fiducia del compratore.

Valgono a tale proposito le norme dell'art. 21.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Il venditore risponde sia delle eventuali balle mancanti o manomesse, purché venga fatta formale riserva al vettore, sia delle balle avariate o danneggiate.

**Art. 18 - Contratti per cotone d'imbarco in balle sciolte.**

I contratti per cotone d'imbarco sono di norma stipulati ad una delle seguenti condizioni:

CIF (costo nolo e assicurazione - Cost Insurance and Freight), C&F (costo nolo - Cost and Freight), FOB (franco bordo nave - Free on board).

Le condizioni di CIF e C&F comprendono le spese di stivaggio e di distivaggio, che possono essere pertanto addebitate al compratore solo se specificate in contratto mediante le dizioni:

FIO - Free in-out: spese di stivaggio e di distivaggio

FREE IN: spese di stivaggio

FREE OUT: spese di distivaggio.

Per i contratti alle condizioni CIF e C&F le variazioni documentate in più o in meno del nolo vigente alla data della stipulazione del contratto (comprese le eventuali addizionali) che si verifichino dopo la stipulazione del contratto sono a carico od a beneficio del compratore solo quando in contratto sia specificatamente indicato il tasso del nolo calcolato (e delle eventuali addizionali).

Per i contratti alle condizioni FOB il compratore è tenuto a procurare il nolo al porto di gradimento del venditore, entro i termini contrattuali ai sensi dell'art. 12.

**Art. 19 - Contratti per cotone con trasporto a mezzo containers.**

I contratti di cotone d'imbarco con

trasporto a mezzo containers, oltre a quelle elencate nel precedente articolo, al comma 1 e 2 precisano una delle seguenti condizioni indicate anche sulla Polizza di carico.

- Pier to Pier (da banchina a banchina)  
- Pier to House (da banchina a magazzino)

- House to Pier (da magazzino a banchina)

- House to House (da magazzino a magazzino).

Il venditore spedisce destinazione «to Pier», se non richiama dal compratore destinazione «to House».

Se non pattuito diversamente le vendite si intendono basate su noli per containers pieni (full Container Load). Il container debitamente sigillato nel luogo di carico di origine non può essere aperto né svuotato, anche parzialmente, durante il trasporto fino al luogo della destinazione finale stabilito.

Il venditore può spedire il cotone in containers da 20 piedi o 40 piedi a sua scelta solo se il contratto non prevede esplicitamente la misura del container da utilizzare. La precisazione in contratto del container da utilizzare, seppure non tassativa, esclude al venditore la possibilità di scelta.

Sul termine di consegna, ad esclusione della consegna pronta, è concessa al venditore una tolleranza di 10 giorni di calendario.

Il pagamento segue le norme contenute nell'art. 25. Per quanto riguarda l'art. 28 o in caso di arrivo parziale il venditore può provvedere prontamente alla presentazione di nuovi documenti che permettono al compratore il ritiro dei containers arrivati.

Le spese di sosta sono a carico del venditore.

I costi e le responsabilità dell'esecuzione delle varie operazioni relative al trasporto a mezzo containers sono attribuiti in conformità alle regole internazionali riassunte nelle tabelle riportate in nota.

**Art. 20 - Forza maggiore.**

Nel caso di contratti per cotone d'im-

barco, sia in balle sciolte che in containers, verificandosi un caso di forza maggiore che impedisca l'imbarco nei termini contrattuali, il venditore deve notificare immediatamente al compratore l'insorgere e la causa di essa e fornirne la prova.

La ripresa dell'imbarco o degli imbarchi deve essere effettuata, con la stessa scadenza contrattuale, entro i 30 giorni di calendario dalla cessazione dell'impedimento senza alcun addebito

al compratore per spese e interessi causati dal ritardo e senza che il venditore sia tenuto alla rifusione di alcun danno al compratore.

Qualora l'impedimento si prolunghi per più di 60 giorni di calendario oltre l'epoca di imbarco contrattuale, ciascuna parte può chiedere la risoluzione della quota di contratto coinvolta nella forza maggiore, secondo le norme dei presenti usi.

PIER TO PIER						
	F.O.B.		C.I.F.		C.&F.	
	Responsabilità per		Responsabilità per		Responsabilità per	
	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione
1. Consegna del cotone al punto di imbarco o alla stazione dei containers.	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore
2. Riempimento del container.	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore
3. Spese di carico.	-	-	INCLUDE NEL NOLO		-	-
4. Assicurazione marittima.	Compratore	Compratore	Venditore	Venditore	Compratore	Compratore
5. Nolo.	Compratore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
6. Spese di scarico fino alla murata della nave.	-	-	INCLUDE NEL NOLO		-	-
7. Movimentazione e spese portuali/terminali dopo la murata della nave.	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore
8. Svuotamento al punto di arrivo o alla stazione dei containers.	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore
9. Trasporto del cotone al magazzino o allo stabilimento.	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore

NOTA 1: Spese di riempimento del container e svuotamento normalmente incluse nel nolo. Se non incluse spese di introduzione a carico del venditore, spese di svuotamento per conto del compratore.



<b>PIER TO HOUSE</b>						
	F.O.B.		C.I.F.		C.&F.	
	Responsabilità per		Responsabilità per		Responsabilità per	
	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione
1. Consegna del cotone al punto di imbarco o alla stazione dei containers.	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore
2. Riempimento del container.	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore
3. Spese di carico.	–	–	INCLUDE NEL NOLO		–	–
4. Assicurazione marittima.	Compratore	Compratore	Venditore	Venditore	Compratore	Compratore
5. Nolo.	Compratore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
6. Spese di scarico fino alla murata della nave.	–	–	INCLUDE NEL NOLO		–	–
7. Movimentazione e spese portuali/terminali dopo la murata della nave.	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore
8. Trasporto al punto di destinazione.	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore
9. Svuotamento.	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore

NOTA 1: Normalmente incluso nel nolo. Se non incluso, a carico del venditore.

<b>HOUSE TO PIER</b>						
	F.O.B.		C.I.F.		C.&F.	
	Responsabilità per		Responsabilità per		Responsabilità per	
	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione
1. Trasporto del container vuoto fino al punto di riempimento del container.	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
2. Riempimento del container.	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore
3. Trasporto del container pieno fino al punto di carico su ferrovia o nave.	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
4. Spese di carico.	–	–	INCLUDE NEL NOLO		–	–
5. Assicurazione marittima.	Compratore	Compratore	Venditore	Venditore	Compratore	Compratore
6. Nolo.	Compratore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
7. Spese di scarico fino alla murata della nave.	–	–	INCLUDE NEL NOLO		–	–
8. Movimentazione e spese portuali/terminali dopo la murata della nave.	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore
9. Svuotamento al punto di arrivo o alla stazione del container.	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore	NOTA 1	Vettore
10. Trasporto del cotone al magazzino o allo stabilimento.	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore

NOTA 1: Normalmente incluso nel nolo. Se non incluso, a carico del compratore.

HOUSE TO HOUSE						
	F.O.B.		C.I.F.		C.&F.	
	Responsabilità per		Responsabilità per		Responsabilità per	
	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione	Costo	Esecuzione
1. Trasporto del container vuoto fino al punto di riempimento del container.	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
2. Riempimento del container.	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore	Venditore
3. Trasporto del container pieno fino al punto di carico su ferrovia o nave.	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
4. Spese di carico.	–	–	Venditore INCLUDE NEL NOLO		–	–
5. Assicurazione marittima.	Compratore	Compratore	Venditore	Venditore	Compratore	Compratore
6. Nolo.	Compratore	Vettore	Venditore	Vettore	Venditore	Vettore
7. Spese di scarico fino alla murata della nave.	–	–	INCLUDE NEL NOLO		–	–
8. Movimentazione e spese portuali/terminali dopo la murata della nave.	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore
9. Trasporto al punto di destinazione.	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore	Compratore	Vettore
10. Svuotamento.	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore	Compratore

## CONTROLLO DELLA MERCE

### Art. 21 - Verifica della merce.

In caso di peso netto di sbarco o peso netto di consegna, il peso è accertato, balla per balla, con l'assistenza ed il controllo del rappresentante del compratore (ricevitore) e del venditore (controllore); il nome di quest'ultimo è indicato dal venditore in fattura oppure notificato al compratore prima dell'arrivo della nave.

Le spese di pesatura sono a carico del compratore.

Per i cotone venduti con peso di sbarco:

a) i pesi sono accertati mediante pesatura da effettuarsi al porto di scarico della nave o delle chiatte, indicato in polizza, non oltre 15 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di sbarco. Nel caso di ritardo nella consegna dei documenti, tale termine decorre dalla data di consegna dei documenti stessi;

b) le balle consegnate in meno dalla nave sono calcolate al peso medio di fattura.

Le balle consegnate dalla nave, che

per validi motivi non possano essere attribuite a quelle di polizza, e quelle sinistrate, sono calcolate in base al peso medio di fattura. Di dette balle non è effettuato il campionamento e il compratore non può reclamare nei confronti del venditore sulla loro qualità;

c) se oltre il 50% delle balle di un dato lotto è mancante, o non può, per validi motivi, essere attribuito al lotto indicato in polizza, ovvero è sinistrato (in condizioni da contemplare l'abbandono agli assicuratori), non si fa luogo ad alcun regolamento di peso, restando definitivo per tutto il lotto il peso di fattura.

Per i cotone venduti con peso di consegna, i pesi devono essere accertati al momento del ritiro.

Qualora la pesatura non venga effettuata per colpa del compratore entro 15 giorni lavorativi successivi al giorno di messa a disposizione dei documenti, il venditore ha la facoltà di ritenere valido il peso di sbarco, o in mancanza di questo, il peso di fattura.

Ai fini dei termini di pesatura, cam-

pionamento ed arbitraggio, non si tiene conto delle giornate di sciopero documentate del luogo dove devono avvenire le operazioni.

Il peso di fattura deve corrispondere al peso della polizza di carico o a quello di sbarco.

L'eventuale differenza in più o in meno tra il peso netto accertato e quello netto di fattura forma oggetto di reciproco regolamento sulla base del valore finale di fattura.

I regolamenti reciproci di peso si effettuano per ogni singola spedizione nella valuta di contratto, ed il loro pagamento in contanti è effettuato all'atto della presentazione della relativa nota e comunque non oltre 45 giorni di calendario dalla data di presentazione.

Nel caso di «peso netto di partenza certificato», il compratore ha diritto di nominare un suo rappresentante che assista alle operazioni di pesatura. Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Il compratore, qualora non avesse nominato il proprio rappresentante alla certificazione, potrà far verificare il peso entro 15 giorni dal ritiro da un suo controllore, previa notifica al venditore, il quale potrà nominare il proprio rappresentante. Nel caso venga riscontrata una differenza di peso, riferita all'intero lotto, superiore all'1%, il compratore avrà diritto al rimborso, senza franchigia, della differenza al prezzo di fatturazione, e al rimborso delle spese di pesatura.

#### **Art. 22 - Accertamento del peso.**

Il peso è accertato con l'approssimazione al mezzo chilogrammo:

a) il computo per la conversione dei chilogrammi in libbre e viceversa è basato sui seguenti rapporti:

1 chilogrammo = libbre 2,2046

1 libbra inglese = kg 0,4536

b) il peso dei cerchi mancanti e degli eventuali frantumi è aggiunto al peso lordo;

c) il peso lordo è accertato prima del campionamento. Ove questo, con l'accordo del rappresentante del venditore, abbia preceduto la pesatura, sarà ag-

giunto al peso quello dei campioni estratti;

d) la tara viene accertata all'atto della pesatura verificando separatamente il peso dell'involto e dei cerchi (tenuto conto di quelli mancanti) di un decimo del lotto scelto per metà da ciascuna delle parti, con un minimo di 4 balle, calcolandosi poi in proporzione la tara per l'intero lotto;

e) il maggior peso dovuto a bagnatura esterna delle balle viene definito con l'accordo tra il ricevitore e il controllore all'atto della pesatura mediante abbuono sul peso lordo.

Nel caso di spedizioni a mezzo container, salvo non venga convenuto altrimenti, i pesi e la tara reale vanno accertati e certificati all'origine, al momento del carico del cotone, seguendo le norme dell'art. 21.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Il venditore è responsabile del contenuto del container e risponde delle eventuali balle che risultino alla consegna mancanti o manomesse e/o con marche non corrispondenti a quelle indicate in fattura. Il reclamo viene documentato da un certificato, emesso da un controllore, che precisa gli elementi di identificazione dei sigilli del container.

Il compratore, nel caso non abbia richiesto il campionamento all'origine, ha facoltà di contestare la qualità del cotone entro 30 giorni lavorativi dallo svuotamento del container al porto o entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo del container nel suo magazzino.

In caso di contestazione il compratore:

I) dà tempestivo avviso al venditore (telex o telegramma o lettera raccomandata);

II) conserva le balle nello stato in cui le ha ricevute;

III) conserva con diligenza tutti gli elementi validi per la sicura identificazione delle balle;

IV) mette il venditore in grado di esaminare entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di contestazione le balle contestate, previa la loro identificazione;

V) qualora intenda ricorrere all'arbitraggio di qualità, i campioni relativi sono prelevati a sue spese, seguendo le norme dell'art. 9 comma 5.

I termini previsti per l'arbitraggio di qualità decorrono dal giorno di svuotamento del container al porto o dal giorno di arrivo del container nel magazzino del compratore.

#### **Art. 23 - Campionamento all'origine.**

Il compratore sia nel caso di spedizione a mezzo container, sia con trasporto a mezzo TIR, può chiedere il campionamento di referenze e/o di arbitraggio, e/o di umidità effettuato a sue spese all'origine dal controllore (art. 21), subito dopo la pesatura, seguendo le norme degli articoli 9 e 24.

I colli contenenti i campioni viaggiano assieme al cotone.

Nel caso che il campionamento di umidità venga richiesto dal venditore, il prelievo viene effettuato immediatamente prima della pesatura, secondo le norme di cui all'art. 9.

Il compratore, qualora non abbia richiesto il campionamento all'origine, ha facoltà di contestare la qualità del cotone entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo nel suo magazzino.

In caso di contestazione il compratore:

a) dà tempestivo avviso al venditore (telex o telegramma o lettera raccomandata);

b) conserva le balle nello stato in cui le ha ricevute;

c) conserva con diligenza tutti gli elementi validi per la identificazione delle balle;

d) mette il venditore in grado di esaminare entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di contestazione le balle contestate.

Nel caso in cui il compratore intenda ricorrere all'arbitraggio di qualità, i campioni relativi vanno prelevati, a sue spese, seguendo le norme dell'art. 24.

I termini previsti per l'arbitraggio di qualità decorrono dal giorno dell'arrivo nel magazzino del compratore.

#### **Art. 24 - Campionamento a destino.**

Il campionamento, valido per l'even-

tuale ricorso all'arbitraggio, va effettuato, balla per balla, all'atto del ritiro del cotone e dopo la pesatura, alla presenza degli incaricati delle parti.

In caso di balle confezionate con cerchio e/o cerchi a spirale (cotoni indiani, pakistani ed eventuali altri) il compratore può effettuare il campionamento, anziché balla per balla, su una percentuale minore fino ad un minimo del 20% per ciascun lotto e con un minimo di sei balle.

I campioni, ciascuno del peso non inferiore a grammi 200, sono confezionati in colli sul cui involucro devono apparire gli elementi di identificazione del lotto a cui si riferiscono e, muniti di sigillo applicato dal rappresentante del venditore (controllore), devono essere consegnati al compratore, che ne resta proprietario.

Le spese di campionamento sono a carico del compratore.

Il venditore, all'atto del campionamento, può richiedere, a proprie spese, un'altra serie di campioni, anche parziali, il cui peso è dedotto da quello di sbarco o di consegna.

Il compratore non può opporsi a tale prelievo di campioni, anche se egli rinuncia ad un proprio campionamento.

Il compratore può effettuare, previa comunicazione al venditore, il campionamento nel suo magazzino. In tal caso le spese di assistenza del controllore sono interamente a carico del compratore.

#### **OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE E DEL VENDITORE**

#### **Art. 25 - Pagamento - Disposizioni in generale.**

Il compratore provvede, nei termini di contratto, previo ricevimento della fattura, al pagamento del cotone quando i documenti presentati corrispondono alle condizioni di contratto e permettono il ritiro del cotone.

Qualora il pagamento sia stato concordato per quote di contratto e il pagamento di una quota non venga effettuato, interessi compresi, il venditore può sospendere l'imbarco, la spedizione o

la consegna delle quote successive fino a pagamento delle predette quote, degli interessi e delle eventuali spese di sosta sostenute.

Il venditore, fatta eccezione per le spese di sosta, non risponde di eventuali ritardi, non imputabili a sua negligenza, nell'arrivo dei documenti al compratore.

Il compratore non risponde di eventuali ritardi, nell'inoltro dell'apertura di credito o del pagamento, non imputabili a sua negligenza.

**Art. 26 - Pagamento con apertura di credito.**

Il compratore, prima del periodo d'imbarco, apre un credito tramite una banca di primaria importanza di sua scelta, e le istruzioni relative all'apertura di credito devono corrispondere esattamente ai termini di contratto.

L'apertura di credito è solitamente irrevocabile, «non confermata», con spese a carico del compratore.

Il compratore risponde delle irregolarità dell'apertura di credito.

**Art. 27 - Pagamento contro documenti in Italia.**

Il compratore rimette l'importo di fattura per telegramma o telex con valuta di accredito al venditore entro 12 giorni di calendario dall'arrivo dei documenti prescritti presso la banca designata dal compratore.

Le spese di presentazione dei documenti e le commissioni d'incasso sono a carico del venditore.

Le spese di trasferimento degli importi di fattura dalla banca del compratore a quella del venditore sono a carico del compratore quando il pagamento è dovuto presso le casse del venditore.

**Art. 28 - Pagamento contro documenti all'arrivo della nave.**

Il compratore rimette l'importo di fattura per telegramma o telex, con valuta di accredito al venditore entro 12 giorni di calendario dall'arrivo della nave.

Qualora i documenti arrivino dopo

l'arrivo della nave i termini di pagamento decorreranno dalla data di arrivo dei documenti.

Le spese di presentazione dei documenti e le commissioni d'incasso sono a carico del venditore.

In caso di sbarco in un porto diverso da quello prefissato con proseguimento via terra, per «arrivo dalla nave» s'intende l'arrivo al porto di destinazione di tutti i lotti indicati in fattura.

Il compratore è tenuto, contro presentazione dei documenti, al pagamento dell'importo di fattura nei termini contrattuali, anche nel caso di perdita totale o parziale del cotone.

Qualora il pagamento fosse previsto all'arrivo della nave e questa ritardi per causa di forza maggiore, il pagamento si effettua alla data in cui sarebbe dovuta arrivare la nave al porto di destinazione.

**Art. 29 - Obblighi di garanzia del venditore.**

Il compratore può richiedere al venditore la prova dell'origine e/o zona di produzione indicata in contratto. I controllori e i ricevitori devono specificare nei loro rapporti peso, se e in quale proporzione i lotti conservino i cartellini di origine, distinguendo tra quelli di sgranatura e quelli di pressatura.

Se l'origine e/o la zona di produzione del cotone consegnato risulta diversa da quella contrattuale, il compratore può richiedere la sostituzione del cotone e la rifusione delle spese.

Nel caso della spedizione di cotone risgranato (reginned cotton) o di cotone proveniente da campionamenti (factors samples), ove non pattuita, il compratore può richiedere la sostituzione del cotone e la rifusione delle spese.

**Art. 30 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento.**

Ove il ritardo d'imbarco non superi i 30 giorni di calendario successivi al termine fissato per ciascuna quota di contratto o, nel caso di contratti stipulati con le clausole «imbarco pronto» o «partenza pronta», di 15 giorni, il compratore può chiedere un bonifico da

concordarsi tra le parti o da stabilirsi a mezzo di arbitrato commerciale.

Quando la polizza è stata regolarmente emessa, ma il cotone è rimasto escluso, anche parzialmente, dalla nave indicata (shut out), il compratore non ha diritto a reclamo per ritardato imbarco.

Verificandosi successivamente alla conclusione del contratto impedimenti di traffico o altri casi di forza maggiore che rendano impossibile la consegna o il ritiro entro il termine contrattuale, le parti possono concordare una equa proroga da determinarsi in caso di disaccordo mediante arbitrato.

Trascorso anche il termine di proroga senza che il contratto sia eseguito, ciascuna parte può chiedere la risoluzione del contratto per la quota coinvolta secondo le norme dei presenti Usi.

#### **Art. 31 - Reclami.**

Se il peso di sbarco o di consegna risulta superiore alle prescrizioni di cui all'art. 8, il compratore può: a) reclamare, per la parte eccedente le tolleranze consentite, il regolamento della differenza di valore sul quantitativo eccedente, in base al prezzo di mercato dell'ultimo giorno di sbarco della nave, ove si tratti di cotone di imbarco o viaggiante, o in base a quello del giorno di consegna, quando si tratti di cotone pronto e venduto per consegna in Italia; b) rifiutare il quantitativo eccedente, qualora questo superi, oltre le tolleranze consentite, del 5% il peso specificato in contratto.

Se il peso di sbarco o di consegna risulta inferiore alle prescrizioni di cui all'art. 8 il compratore può: a) reclamare, per la parte che supera le tolleranze consentite, il regolamento della differenza di valore sul quantitativo mancante, in base al prezzo di mercato dell'ultimo giorno di sbarco della nave ove si tratti di cotone di imbarco o viaggiante, o in base a quello del giorno di consegna quando si tratti di cotone pronto venduto per consegna in Italia; b) richiedere il pronto imbarco o la pronta consegna di tutto il quantitativo mancante, qualora questo superi oltre le

tolleranze consentite, il 5% del peso specificato.

Tali reclami vanno proposti entro 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno di sbarco della nave o dal giorno di consegna.

In mancanza di accordo fra le parti per la determinazione delle differenze di cui sopra, queste sono stabilite mediante arbitrato commerciale.

I reclami per cotone contenente:

- a) falso imballo
- b) materie estranee in quantità pesabile senza effetti inquinanti
- c) materie estranee, anche se in quantità minima, con effetti inquinanti:

- se sono accertabili al momento della pesatura vanno presentati entro 30 giorni dall'ultimo giorno di sbarco o dal giorno di consegna.
- in caso contrario vanno presentati al venditore entro 6 mesi dall'ultimo giorno di sbarco della nave o dal giorno di consegna.

Il compratore deve lasciare le balle nello stato in cui si trovano per un periodo di 30 giorni di calendario dal reclamo onde permettere al rappresentante del venditore di verificare il danno e deve fornire elementi validi per la identificazione della balle stesse.

In caso di fondatezza del reclamo il venditore concede al compratore un bonifico che:

- nei casi a) e b) viene commisurato al contenuto pesabile di materiale estraneo o di falso imballo ed alle spese necessarie per effettuare la cernita;
- nel caso c) va stimato in base alla perdita di valore che subisce il cotone affetto da tale difetto.

Qualora le parti non si accordino per un bonifico questo viene stabilito mediante arbitrato commerciale.

#### **MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **Art. 32 - Risoluzione del contratto.**

La risoluzione del contratto può essere chiesta dal compratore:

- a) nel caso di trasporto a mezzo TIR

oppure di contratti per «cotone disponibile» o «per consegna prestabilita in balle sciolte», in difetto di consegna da parte del venditore entro i termini di contratto, quando siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla diffida (a mezzo raccomandata, telegramma o telex);

b) nel caso di cotone venduto «viaggiante», per l'eventuale quota «shut out», risultante tale dalla annotazione della polizza di carico e limitatamente a tale quota;

c) quando, nel caso di contratti per «cotone d'imbarco in balle sciolte» il venditore non dimostri di aver effettuato l'imbarco entro i 30 giorni di calendario successivi al termine fissato per ciascuna quota di contratto, esclusa la tolleranza di 7 giorni di anticipo o di ritardo, e previa diffida al venditore di fornire entro 5 giorni di calendario i dettagli dell'avvenuto imbarco.

La risoluzione può essere chiesta dal venditore quando:

a) il compratore non effettui l'apertura di credito o il pagamento nei termini stabiliti in contratto e previa diffida per lettera raccomandata, telegramma o telex entro 10 giorni lavorativi;

b) in difetto di ritiro da parte del compratore entro i termini di contratto, trascorsi dieci giorni lavorativi dal ricevimento della diffida (con raccomandata, telegramma o telex).

In entrambi i casi a) e b) il venditore ha diritto di addebitare al compratore gli interessi bancari per il ritardato pagamento al tasso vigente nel Paese del venditore per la valuta di contratto.

La risoluzione può essere chiesta sia dal compratore che dal venditore quando:

a) nel caso di contratti «per cotone disponibile» o «per consegna prestabilita di balle sciolte», si verifichino, posteriormente alla conclusione del contratto, impedimenti di traffico o altri casi di forza maggiore che rendano impossibile la consegna o il ritiro entro il termine contrattuale dopo trascorsa una proroga, stabilita d'accordo tra le parti o con arbitrato, limitatamente alla quota coinvolta;

b) nel caso di contratti di cotone d'imbarco in balle sciolte, la forza

maggiore che impedisce l'imbarco si prolunghi per più di 60 giorni di calendario oltre i termini contrattuali, limitatamente alla quota coinvolta;

c) restrizioni imposte da autorità governative impediscano l'esecuzione di un contratto o di una parte di esso, limitatamente alla quota non eseguita.

La domanda di risoluzione va presentata entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica delle restrizioni o in mancanza di questa entro 60 giorni di calendario dalla data di insorgenza delle stesse.

La parte che, in conseguenza delle restrizioni, non è in grado di adempiere, ne dà notifica e fornisce la prova alla controparte entro 30 giorni di calendario.

La risoluzione del contratto può essere richiesta da una parte qualora sopravvenga un mutamento nella struttura giuridica o nella capacità civile della controparte.

La risoluzione può essere chiesta in caso di insolvenza di una delle parti, anche se non sia dichiarato il fallimento, né l'assoggettamento ad altra procedura concorsuale, salvo vengano fornite alla controparte adeguate garanzie.

Nei casi precedenti, scaduti i termini della diffida, il richiedente che intende avvalersi della risoluzione ne dà notifica per telegramma o telex alla controparte.

### **Art. 33 - Guerra o sospensione delle comunicazioni.**

In caso di guerra, di impedimento o sospensione delle comunicazioni o dei traffici tra i Paesi interessati le parti sogliono ricorrere al Comitato Direttivo della Camera Arbitrale per le modalità per una equa risoluzione dei contratti.

### **Art. 34 - Effetti della risoluzione.**

La risoluzione di contratto comporta la liquidazione reciproca per contanti, nella valuta di contratto, delle differenze risultanti tra il prezzo contrattuale ed il prezzo di mercato del giorno di richiesta della risoluzione, in base ai



pesi ed alla qualità stabiliti.

Se la risoluzione è riconducibile ad inadempimento di una delle parti, alla parte inadempiente, oltre alle differenze di mercato, solitamente si applica una penale pari al 3% dell'importo netto di fattura. Tale penale va applicata anche nel caso previsto nel terzo ultimo e penultimo comma dell'art. 32.

Il pagamento delle differenze viene effettuato entro 45 giorni di calendario dalla data in cui il contratto è stato risolto.

Ove non intervenga accordo tra le parti per la determinazione delle differenze di cui al I comma queste sono stabilite mediante arbitrato commerciale.

Gli arbitri, qualora riconoscano che la risoluzione fu causata da colpa grave o dolo di una delle parti, possono elevare la penale, di cui al II comma, fino al 10% dell'importo netto di fattura. Gli arbitri stabiliscono anche se, ed in quale misura, spetti alla parte adempiente il rimborso delle spese.

## USI PARTICOLARI

### **Art. 35 - Cascami di cotone.**

Nel commercio dei cascami di cotone sono vigenti gli usi in materia di cotone sodi con le specificità che seguono:

#### a) *Qualità*

Quando si tratti di cascami utilizzabili per filatura viene indicata l'origine del cotone dal quale gli stessi provengono.

#### b) *Campionatura*

Salvo per merce vista e piaciuta, il venditore è tenuto a fornire al compratore almeno un campione sigillato di peso non inferiore ai 300 grammi.

#### c) *Sostituzione*

Se il cascame consegnato risulta diverso da quello contrattuale, il compratore può rifiutare la partita e chiedere la sostituzione della merce e la rifusione delle spese.

#### d) *Quantità*

È facoltà del venditore di consegnare il 2% in più o in meno del peso

specificato in contratto e nell'ipotesi di clausola «circa» è consentita al venditore una variazione del 10% in più o in meno.

È ammesso l'imbarco, e la consegna di quote inferiori alle venti tonnellate metriche.

#### e) *Tolleranze*

Nel caso di cascami di produzione nazionale, se il peso di consegna risultasse superiore o inferiore a quello di contratto, salvo la tolleranza di cui alla lettera d) il compratore può respingere o esigere la quantità eccedente o deficiente, oppure reclamare in ambedue i casi il regolamento delle differenze di valore in base al prezzo di mercato del giorno di consegna.

Analogamente può fare il compratore di cascami di produzione estera in caso di consegna con peso superiore a quello di contratto.

Invece nel caso di consegna con peso inferiore, il compratore potrà soltanto reclamare le differenze di mercato. I reclami sono proposti entro 15 giorni dall'ultimo giorno di consegna.

#### f) *Accertamento dei pesi*

Per i cascami di produzione nazionale o di provenienza estera nazionalizzati il peso è quello netto di consegna.

I reclami per differenze di peso si presentano non oltre 15 giorni dal giorno di arrivo della merce nello stabilimento o nel magazzino del compratore.

Qualora la pesatura non possa essere effettuata entro il predetto termine per colpa del compratore è considerato peso di consegna il peso accertato dal venditore e da questi notificato al compratore.

Quando la colpa è dovuta al venditore il peso di consegna è quello accertato dal compratore e da questi notificato al venditore stesso entro i suddetti 15 giorni.

#### g) *Campioni di arbitraggio*

I campioni di arbitraggio devono essere di un peso non inferiore ai 300 grammi.



h) *Pagamento*

Il pagamento va effettuato entro 5 giorni, il ritardo comporta il computo degli interessi di mora.

Le cessioni e le accettazioni commerciali che il creditore è disposto a ricevere in pagamento vengono usualmente computate al netto dello sconto calcolato ad un tasso superiore dell'1% a quello ufficiale della Banca d'Italia e al netto altresì delle eventuali spese d'incasso.

i) *Messa in mora*

Trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura senza che il compratore abbia effettuato il pagamento, il venditore può mettere in mora il compratore e trascorsi altri 10 giorni dalla messa in mora senza che il pagamento sia stato effettuato, il

venditore può sospendere tutte le spedizioni, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere eseguite.

l) *Arbitratori*

Gli arbitri possono essere scelti anche fra i non iscritti all'Albo Unico Ufficiale.

## SOLUZIONE CONTROVERSIE

### **Art. 36 - Arbitrato.**

La soluzione delle controversie di solito viene demandata ad un arbitrato irrituale, affidato a tre arbitri nominati ed operanti secondo il Regolamento Arbitrati dell'Associazione Cotoniera Italiana.



CAPITOLO DECIMO

Prodotti delle industrie  
dell'abbigliamento e arredamento



**a) Cappelli**  
(nessun uso accertato)

## **b) Vestiti e biancheria**

### **CONFEZIONI DA UOMO DONNA E BAMBINO**

#### **Sommario**

Ordinazione .....	Art.	1
Conclusione del contratto .....	»	2
Campionario .....	»	3
Verifica della misura (modo di misurazione) .....	»	4
Tolleranze .....	»	5
Consegna .....	»	6
Trasporto .....	»	7
Reclami .....	»	8



#### **ITER DELL'ACCERTAMENTO**

##### *Primo accertamento:*

- a) esame del Comitato tecnico: 7 ottobre 1974.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 4 dicembre 1975.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 30 del 20 gennaio 1976.

**Art. 1 - Ordinazione.**

Le ordinazioni di capi di confezioni da uomo, donna e bambino sono scritte e, se effettuate tramite agente, si intendono «salvo approvazione del venditore».

La copia commissione deve indicare la quantità, il modello, il tessuto, il colore, la misura, il prezzo per capo ed eventuali varianti e riferimenti indicativi, i termini, le modalità di consegna e di pagamento.

Una copia viene data al committente, una al venditore ed una all'agente.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.**

Entro venti giorni dall'invio della copia commissione al venditore, questi deve far pervenire al committente la conferma d'ordine (eventualmente referenziata come richiesto), in difetto di che la proposta del committente si intende revocata.

**Art. 3 - Campionario.**

La merce viene contrattata su «campione».

Per ordinativi di rilevante quantità il venditore su richiesta del committente deve inviare controcampioni.

I campioni ed i controcampioni consegnati al committente non sono gratuiti.

**Art. 4 - Verifica della misura (modo di misurazione).**

La conformità delle confezioni al campione è verificata mediante misurazione centimetrica da cucitura a cucitura.

**Art. 5 - Tolleranze.**

Sono ammesse solo piccole tolleranze di colore.

**Art. 6 - Consegna.**

Rispetto al termine di consegna pattuito è ammessa una tolleranza di dieci giorni nella consegna «tassativa» e di venti giorni in quella ordinaria.

**Art. 7 - Trasporto.**

Il committente che affida il trasporto al venditore, deve comunicare le relative istruzioni; in difetto il venditore provvede direttamente.

L'assicurazione sulla merce spedita viene effettuata su richiesta del committente.

**Art. 8 - Reclami.**

Eventuali reclami devono essere comunicati per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della merce.

Il venditore non risponde dei vizi delle merci che dipendano da ulteriori manipolazioni da parte dell'acquirente o di terzi.

**c) Calzature**  
(nessun uso accertato)

**d) Guanti, ombrelli e accessori**  
(nessun uso accertato)



CAPITOLO UNDICESIMO

Prodotti delle industrie del legno



## a) Legno comune

### COMMERCIO DEL LEGNAME DA OPERA, DA COSTRUZIONE E DA LAVORO

<b>Sommario</b>	Smusso . . . . . » 11
	Misurazione . . . . . » 12
	Mediazione . . . . . » 13
<b>USI COMUNI</b>	
Clausole speciali . . . . . Art. 1	LEGNAME NOSTRANO (latifoglia di produzione nazionale)
Prezzi (determinazione) . . . . . » 2	Requisiti della merce . . . . . Art. 14
Unità di base di contrattazione . » 3	Dimensioni . . . . . » 15
Consegna e ricevimento . . . . . » 4	Misurazione . . . . . » 16
Tolleranze . . . . . » 5	Mediazione . . . . . » 17
Vizi o difetti della merce . . . . . » 6	
	<b>LEGNAME DA LAVORO</b>
<b>LEGNAME RESINOSO</b>	Legname pregiato per ebani- steria . . . . . Art. 18
Qualità . . . . . Art. 7	Pannelli di legno compensato . . » 19
Stagionatura . . . . . » 8	Pannelli di legno - Paniforti . . » 20
Dimensioni . . . . . » 9	Legnami tranciati . . . . . » 21
Dimensioni delle travi squadrate » 10	

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

20 marzo 1879.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2 dicembre 1991 - 28 gennaio 1992.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 28 gennaio 1992.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 586 del 13 luglio 1992.

## USI COMUNI

### **Art. 1 - Clausole speciali.**

Le proposte portanti le clausole «salvo approvazione della casa» e/o «salvo venduto» sono impegnative per il compratore per otto giorni dalla data delle proposte stesse.

### **Art. 2 - Prezzi (determinazione).**

I prezzi del listino distribuito dall'offerente si intendono senza impegno e salvo il venduto riferiti a legname delle normali dimensioni in commercio.

La fornitura di legname si intende fatta in base al listino dei prezzi di cui al comma precedente o al prezzo pattuito.

In difetto di prezzo contrattualmente determinato o di listino del venditore, si intende accettato dal compratore il prezzo fatturato, se il compratore nulla eccepisce entro un congruo termine dal ricevimento della fattura.

### **Art. 3 - Unità di base di contrattazione.**

I prezzi del legname in genere sono stabiliti a metro cubo.

I prezzi delle tavole lavorate per pavimenti e delle perline sono stabiliti a metro quadrato.

I prezzi dei tondelli sono generalmente stabiliti a metro lineare.

I prezzi degli scarti sono stabiliti a peso.

I prezzi del legname da cartiera (tondello o spacco) si stabiliscono a metro stero. Un metro stero = 0,65-0,67 m<sup>3</sup>.

### **Art. 4 - Consegna e ricevimento.**

La merce può essere contrattata per consegna a vagoni completi o autocarri dalle segherie o magazzini fuori piazza, ovvero per consegna su piazza da magazzino locale.

Nel primo caso, se la consegna della merce è convenuta «franco partenza su vagone o su autocarro» o «franco stazione o magazzino destino», il venditore è tenuto a curare, a sue spese, il carico del vagone o dell'autocarro ed a richiedere un mezzo di trasporto adatto alla quantità di merce e ad utilizzarne

nel miglior modo la portata.

Se la consegna della merce è stata convenuta «franco stazione o magazzino destino», essa viaggia in porto assegnato ed il compratore paga le spese di trasporto deducendone l'importo dalla fattura.

Nelle vendite per consegna su piazza da magazzino locale, e con resa franco destino, il venditore sostiene le spese di carico dell'autocarro e di trasporto della merce fino al magazzino o stabilimento del compratore.

Nelle vendite con consegna presso i cantieri di costruzione edili, il venditore è tenuto a trasportare la merce fino dove arriva la strada carreggiabile.

Il compratore è in ogni caso tenuto a scaricare sollecitamente a propria cura e spese il vagone o l'autocarro all'arrivo.

### **Art. 5 - Tolleranze.**

È ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato, per il legname in misure normali.

Non è ammessa tolleranza di quantità per le ordinazioni di «misure fisse».

### **Art. 6 - Vizi o difetti della merce.**

Il controllo, sia della qualità che della quantità della merce in arrivo, è eseguito al ricevimento della merce stessa e gli eventuali vizi o difetti devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni, con lettera raccomandata.

In caso di contestazione, tutta la partita deve essere tenuta a disposizione del venditore per un termine congruo per l'eventuale verifica e conservata a regola d'arte.

Il venditore non è responsabile dei vizi non apparenti del legname.

L'accettazione della merce da parte del compratore esonera il venditore da ogni responsabilità.

In difetto di diversa pattuizione delle parti, il legname viene venduto senza responsabilità o garanzia per quanto riguarda l'uso e la lavorazione alla quale il compratore lo destina.

## LEGNAME RESINOSO<sup>1</sup>

### Art. 7 - *Qualità.*

Si considerano tavole di:

- a) qualità netta: quelle perfettamente sane senza nodi, senza sventature nei fianchi, prive di rosato e canastro anche in minima parte, parallele o parallele all'occhio, senza smussi, con fibra diritta o parallela;
- b) prima qualità: quelle perfettamente sane con pochi nodi (non più di 8 nodi per tutta la lunghezza della tavola per metro lineare, aventi un diametro massimo di 1 cm), esenti da chiavi (nodi trasversali, o a baffo); da canastro, da spaccature, da sventature (spaccature sul filo) e da rosato. Sono tollerate tracce di rosato sano, soltanto se riscontrate in piccola percentuale sull'intera partita;
- c) seconda qualità: quelle sane, con tolleranze di nodi non viziosi, di chiavi in numero non superiore a 2 per metro lineare della lunghezza massima di cm 5, leggere sventature e strisce di rosato, senza spaccature;
- d) seconda qualità andante: quelle aventi caratteristiche intermedie fra la seconda e la terza qualità;
- e) terza qualità: quelle screpolate, rosate, con qualche segno di fradicio, con nodi viziosi e numerose chiavi. Sono escluse quelle rotte, quelle con fradicio intaccato o che, per troppi difetti, non offrono alcuna resistenza;
- f) cortame: il cortame è venduto senza classificazione di qualità, con esclusione del marcio molle e del rotto.

### Art. 8 - *Stagionatura.*

Il legname resinoso, segato nelle misure normali, si intende nelle qualità netta, prima, seconda e seconda andante, contrattato mercantilmente stagionato od essiccato.

La terza qualità ed il cortame si intendono contrattati freschi, in difetto di diversa pattuizione.

Il legname è sempre contrattato in base alla classificazione di cui all'Art. 7 ed il venditore deve fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classificazione.

### Art. 9 - *Dimensioni.*

Il legno segato ha le seguenti dimensioni:

- a) Tavole - Le tavole sono in commercio nei seguenti spessori: mm 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 e 80.

Per i mm 10 e 15 vengono fatte solo su ordinazione specifica.

È ammessa una tolleranza in meno, senza diritto a bonifico, come segue: mm 10, tolleranza mm 1; da mm 15 in avanti, mm 2.

Le tavole hanno una larghezza da cm 16 in su.

Le tavole aventi una larghezza da cm 8 a 16 sono dette sottomisure e la lunghezza può essere da m 2/2,50/3/3,50/4 e più. Solo per il cirmolo (pino cembro) la lunghezza delle tavole va per il 50% da m 2 a 3,50 e per l'altro 50% deve essere almeno m 4 e la larghezza da cm 15 in avanti.

Sulle tavole e sottomisure aventi larghezza uguale (prismate) è ammessa una tolleranza di mm 5 nella larghezza. La lunghezza delle tavole è normalmente di m 4.

- b) Morali - Sezione cm 5 x 5; 6 x 6; 7 x 7; 8 x 8; 10 x 10; lunghezza m 4.
- c) Mezzi morali - Sezione cm 3 x 6; 3,5 x 7; 4 x 8; lunghezza m 4.
- d) Travetti - Sezione cm 6 x 8; 8 x 10; 8 x 12; 10 x 12; 10 x 14; lunghezza da m 2,5 a 6 con progressione di 25 in 25 cm.
- e) Smezzole - Sezione cm 6 x 20; 8 x 20; 10 x 20; lunghezza da m 4 a 6 con progressione di 25 in 25 cm.

È tollerata la deficienza di sezione di mm 3 per lato fino alla sezione di 6 x 6, e di mm 5 per le misure superiori (punti b-c-d-e) e per il tavolame prismato a larghezza fissa.

(1) Gli articoli che seguono si riferiscono a tutti i legnami resinosi, ad esclusione di quelli di provenienza nordamericana e nordeuropea.

**Art. 10 - Dimensioni delle travi squadrate.**

Le travi squadrate (cosiddette «Uso Trieste») vengono vendute nelle seguenti sezioni: cm 9 x 9; 9 x 11; 11 x 11; 11 x 13; 13 x 13; 13 x 16; 16 x 19; 16 x 21; 19 x 21; 21 x 24; 26 x 29.

Tali sezioni si riscontrano alla base con tolleranza di 1 cm per lato e devono mantenere una relativa uniformità dalla base fino a m 1,5 della lunghezza.

**Art. 11 - Smusso.**

Il tavolame deve essere refilato. Sono tollerati i leggeri smussi, che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola.

Nelle sottomisure da costruzione è ammessa una maggiore tolleranza di smusso.

Nelle travi, nei travetti e nei listelli è tollerato uno smusso fino al massimo di 1/5 del lato maggiore.

Nelle smezzolette e nelle travi con uno od entrambi i lati di cm 20 o più, la tolleranza di cui sopra è ridotta a 1/7.

Nei contratti che abbiano per oggetto travi, travetti e smezzolette, il requisito dello spigolo vivo su tutti e quattro i fili e per tutta la lunghezza del pezzo deve essere pattuito espressamente.

**Art. 12 - Misurazione.**

La misurazione del legname resinoso è eseguita come segue:

a) Tavolame: la larghezza delle tavole coniche è misurata a m 1,60 - 1,70 dalla base più larga della tavola. L'eventuale smusso è bonificato solo se esiste per tutta la lunghezza della tavola.

b) Legname rotondo: il volume del legname rotondo è calcolato geometricamente: la misura è eseguita prendendo la media dei due diametri ortogonali sotto corteccia a metà lunghezza, computando il mezzo centimetro per intero. La lunghezza si misura con progressione di 10 in 10 cm.

**Art. 13 - Mediazione.**

La provvigione al mediatore è a carico del solo venditore, in ragione

del 2% dell'ammontare del prezzo del legname, escluso l'importo del nolo.

**LEGNAME NOSTRANO**  
(latifoglia di produzione nazionale)

**Art. 14 - Requisiti della merce.**

Le tavole sono trattate nella qualità sana, mercantile e non refilate.

Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce per tutta la lunghezza e le tavole con gelo, tarlo, "camola" e lemido, nodi marci e viziosi, subbollitura. Le spaccature naturali diritte sono tollerate.

**Art. 15 - Dimensioni.**

Le dimensioni delle tavole sono le seguenti:

lunghezza da m 2,50 in su, con facoltà da parte del venditore di consegnare, fino al 10% del quantitativo, tavole della lunghezza non inferiore a m 2;

larghezza da cm 16 in su, misurata a metà smusso; nel pioppo e nell'ontano sono trattate anche larghezze inferiori a cm 16;

spessore da mm 25 in avanti. È tollerata una deficienza di spessore sino a 2 mm.

**Art. 16 - Misurazione.**

La misurazione del legname nostrano si esegue:

a) Tavolame - La misurazione in larghezza delle tavole non refilate si esegue a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso.

La misurazione delle tavole refilate si esegue dalla parte esente da smussi. Sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi.

La lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm.

b) Legname rotondo - Il volume del legname rotondo è calcolato geometricamente: la misurazione è eseguita sottocorteccia prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza, computando mezzo centimetro per intero.

La lunghezza si misura con progressione di 10 in 10 cm.

**Art. 17 - Mediazione.**

La provvigione spetta al mediatore, da ciascuna delle parti contraenti, in ragione dell'1% dell'ammontare del prezzo del legname, escluso l'importo del nolo.

**LEGNAME DA LAVORO**

Valgono per i legnami da lavoro gli usi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 6 in quanto applicabili.

**Art. 18 - Legname pregiato per ebanisteria.**

I legnami per ebanisteria (tronchi e tavole) sono venduti stagionati a misura (metro cubo) oppure a peso, previa visita della merce ed accettazione della qualità da parte del compratore.

La misurazione dei legnami per ebanisteria è eseguita nello stesso modo che per i legnami da opera.

Le principali caratteristiche per classificare le tavole da ebanisteria di buona qualità mercantile sono: fibra dritta e dolce, assenza di tarlo, nodi e spaccature in misura limitata.

**Art. 19 - Pannelli di legno compensato.**

Il pannello è costituito da un numero dispari di strati di sfogliato o di tranciato, disposti l'uno sopra l'altro con la direzione delle fibre incrociate, ed incollati sotto pressione.

Quando il numero degli strati è pari, i due strati mediani sono incollati tra loro con la direzione delle fibre parallele. Nell'uso corrente, si definisce multistrato il pannello di legno compensato composto da più di tre strati.

I compensati si vendono a metro quadrato o a metro cubo franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore.

Solitamente sono prodotti nei seguenti spessori:

mm 3/4/5/6/8/9/10/12/15/20/22/25/28/30.

Il numero minimo degli strati con cui deve essere composto il compensato, in rapporto al suo spessore, suole essere il seguente:

Spessore nominale mm	Numero minimo degli strati
Fino a 6	3
Oltre 6 fino a 15	5
Oltre 15 fino a 22	7
Oltre 22 fino a 30	9

I compensati possono essere costituiti da fogli della stessa essenza, oppure con strato esterno di essenza pregiata, tranciata o diversamente lavorata, con spessore originale minore di un millimetro ma comunque non inferiore a 0,5 mm (placcati).

Se composti da 5 o più strati, di cui entrambi gli strati esterni sono di essenza legnosa pregiata, prendono il nome di compensati controplaccati.

Spessore nominale mm	Scarto tra spessore massimo e spessore minimo mm	Tolleranza sullo spessore nominale per pannelli levigati su 1 faccia      su 2 facce			
		+ 0,1	- 0,2	0	- 0,3
Fino a 5	0,2	+ 0,1	- 0,2	0	- 0,3
Oltre 5 fino a 10	0,3	+ 0,2	- 0,3	+ 0,1	- 0,4
Oltre 10 fino a 15	0,4	+ 0,3	- 0,3	+ 0,2	- 0,4
Oltre 15	0,5	+ 0,3	- 0,4	+ 0,2	- 0,5

I compensati possono avere una sola, oppure le due facce levigate, ed in relazione a questo sono ammissibili le

seguenti tolleranze sullo spessore:

Dimensioni: il primo numero dà la dimensione in cm nel senso della fibra

dei fogli esterni; il secondo numero dà la dimensione nel senso ortogonale.

Le dimensioni si intendono approssimative ed ammettono variazioni di cm 5 - 10 in più o in meno. Il prezzo rimane invariato nel limite di una differenza di mezzo centimetro in più o in meno.

I compensati si identificano anche in base al tipo di incollaggio, che può essere ureico, melaminico o fenolico.

Classificazione in base all'aspetto delle facce e gruppi di essenze:

la classificazione dei pannelli è basata sulle caratteristiche qualitative delle due loro facce, in rapporto alla essenza che le compone.

Si prevedono un massimo di sei classi, indicate in ordine decrescente di qualità, con le seguenti sigle:

A1 - A - B - SB - BB - C.

Ciascuna faccia del pannello deve essere separatamente classificata; la designazione del pannello risulta dall'accoppiamento delle sigle che indicano la classe qualitativa delle due facce. Si possono avere ad esempio le seguenti designazioni:

A1/BB - A/BB - B/C, etc.

Si forniscono indicativamente le seguenti indicazioni di qualità:

**QUALITÀ A** - Uniformità del colore naturale del legno; giunte ben fatte, nessuno spacco; nodi vivi di diametro non superiore a 0,5 cm.

**QUALITÀ B** - Ammessa qualche variazione di colore, qualche leggero spacco marginale e qualche nodo vivo. È tollerato qualche nodo morto, di diametro non superiore a 0,5 cm.

**QUALITÀ BB** - Ammesse variazioni di colore, qualche spacco marginale, qualche giunto aperto, nodi morti di diametro

superiore a 0,5 cm, qualche tassellatura e stuccatura.

**QUALITÀ C** - Ammessi i difetti più accentuati di quelli della qualità BB.

#### **Art. 20 - Pannelli di legno - Paniforti.**

Il pannello è costituito da un'anima listellare (listello la cui larghezza va da 10 a 30 mm) o lamellare (lamella la cui larghezza è al massimo di 10 mm), ed è rivestito su ciascuna delle facce con uno (strato esterno semplice) o due (strato esterno sdoppiato) strati di sfogliato o tranciato.

I paniforti sono in commercio in pannelli dello spessore minimo di 13 mm; sono venduti a metro cubo o a metro quadrato.

I listelli, costituenti l'interno (anima), solitamente sono in abete, pino o pioppo.

Le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, esenti da vizi e con giunte perfette.

Sono tollerati lievi vizi su una sola faccia.

L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione, ed il pannello deve presentarsi piano.

#### **Art. 21 - Legnami tranciati.**

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato o a foglio.

Gli spessori trattati sono da mm 0,5 a mm 3.

I tranciati sono venduti dietro visita e accettazione della qualità da parte del compratore.

La misurazione dei tranciati è effettuata di 5 in 5 cm per la lunghezza e di centimetro in centimetro per la larghezza.

La misura di larghezza dei tranciati si esegue a metà foglio.

Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi sono a beneficio del compratore.

Per i vizi riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si



concede un bonifico di metà lunghezza della rottura per le rotture fino a 10 cm e di un quarto della lunghezza per l'eccedenza;

b) per nodi caduti a circa metà foglio, si concede un bonifico pari alla larghezza del nodo per tutta la lunghezza del foglio.

## VENDITA DEI TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI

### Sommario

Misurazione .....	Art. 1
Onere del rischio .....	» 2



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) esame del Comitato tecnico: 13 dicembre 1972.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 17 ottobre 1973.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 60 del 31 gennaio 1974.

**Art. 1 - Misurazione.**

- a) Lunghezza: viene rilevata di cm 10 in cm 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori per le frazioni.  
Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.
- b) Circonferenza: il criterio base della misurazione di un tronco è quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia. Il nastro metrico deve essere teso in modo da ottenere la massima possibile aderenza alla superficie del pezzo misurato.
- c) Eventuali difetti: il tronco viene venduto per come appare nella sua este-

rività. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione che deve essere sempre effettiva, bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

**Art. 2 - Onere del rischio.**

- a) Rischio inerente all'acquisto del tronco: il tronco è venduto senza garanzia circa la sua attitudine all'utilizzazione cui è destinato. Il contenuto interno del tronco è a completo ed esclusivo rischio del compratore.
- b) Vendita del tronco «compresa segagione»: ove sia già avvenuta la identificazione del tronco, anche se è il venditore ad effettuare la segagione, il rischio rimane egualmente a carico del compratore.

## COMMERCIO DEI SEMIREFILATI E REFILATI RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

### Sommario

Definizione .....	Art.	1
Unità di base di contrattazione .....	»	2
Bollatura .....	»	3
Termini di consegna .....	»	4
Tolleranze di quantità .....	»	5
Vizi o difetti della merce .....	»	6
Spessori .....	»	7
Misurazione .....	»	8
Legnami di bassa densità .....	»	9
Legnami di media densità .....	»	10
Legnami di alta densità di uso più comune .....	»	11



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

14 novembre 1974.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 28 gennaio 1992.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 28 gennaio 1992.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 586 del 13 luglio 1992.

**Art. 1 - Definizione.**

I segati semirefilati sono tavole che hanno solo uno dei bordi «refilato», mentre l'altro conserva, totalmente o parzialmente, l'originale superficie esterna del tronco. Sono altresì segati semirefilati le tavole in cui entrambi gli «smussi» sono stati raddrizzati e ridotti in modo da dare alla tavola una figura geometrica regolare.

I refilati sono tavole che hanno entrambi i bordi a spigoli vivi.

**Art. 2 - Unità di base di contrattazione.**

La merce viene normalmente trattata a metro cubo.

**Art. 3 - Bollatura.**

Gli acquirenti usano, all'atto della scelta, segnare la merce acquistata con una sigla particolare. L'avvenuta segnatura della merce esclude la possibilità di reclami da parte del compratore.

**Art. 4 - Termini di consegna.**

I termini di consegna si considerano in genere indicativi.

In ogni caso il fornitore non risponde di ritardi dipendenti dal vettore, anche se la consegna è convenuta franco destino.

La consegna a data fissa può avere luogo solo in conseguenza di specifica convenzione.

**Art. 5 - Tolleranze di quantità.**

È ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato per il legname in misure normali.

Non è ammessa tolleranza di quantità per le ordinazioni di «misure fisse».

**Art. 6 - Vizi o difetti della merce.**

Nelle compravendite, il controllo della qualità e della misurazione è eseguito al ricevimento della merce e gli eventuali vizi o difetti sono denunciati al venditore entro 8 gg. lavorativi dal ricevimento, solitamente a mezzo lettera raccomandata.

Quanto al numero dei pezzi – ed al peso, ove occorra – il controllo avviene al momento stesso dello scarico, for-

mulando riserva nei confronti del vettore in caso di ammanco.

In caso di contestazione, tutta la partita è tenuta a disposizione del venditore per un termine congruo per l'eventuale verifica e conservata a regola d'arte.

Il venditore non è responsabile dei vizi non apparenti.

L'accettazione della merce da parte del compratore esonera il venditore da ogni responsabilità.

In difetto di diversa pattuizione delle parti, la merce viene venduta senza responsabilità o garanzia per quanto riguarda l'uso e la lavorazione alla quale il compratore lo destina.

**Art. 7 - Spessori.**

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm 40 a 80.

È ammessa una tolleranza sullo spessore di più o meno mm 2.

Su un massimo del 5% della partita pattuita è ammessa la presenza di zone di spessore irregolare, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con irregolarità massima limitata a più o meno mm 4 sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale sopra indicata (5%).

È ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitata ad una lunghezza di cm 10 per testata e ad una deviazione massima di più o meno mm 4 sullo spessore.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola, comunque limitata a più o meno mm 3 sullo spessore nominale.

Non costituiscono difetto:

- l'alburno sano;
- le superficiali fenditure di stagionatura;
- le fenditure diritte di stagionatura alle testate, non più lunghe della larghezza della tavola;
- le venature colorate;
- ogni difetto o macchia che può scomparire con la piallatura superficiale.

#### **Art. 8 - Misurazione.**

##### *Lunghezza:*

in caso di tavole intestate, la lunghezza si misura fra le due estremità; in caso di intestatura irregolare o mancante, vale la lunghezza utile minore.

La lunghezza viene calcolata con progressione di 5 in 5 centimetri; le frazioni di 5 centimetri sono arrotondate in meno.

##### *Larghezza:*

a) *Tavole non refilate e/o semi refilate:* il rilievo della larghezza deve avvenire a metà della lunghezza della tavola, ritenendo compensate le eventuali irregolarità; in presenza di tavole particolarmente malformate è ammesso rilevare due misure, ad 1/3 ed a 2/3 della lunghezza, facendone la media.

La larghezza è data dalla semisomma delle due facce e viene arrotondata al centimetro inferiore se presenta dei decimali compresi fra 1 e 4 ed al centimetro superiore se presenta dei decimali compresi fra 5 e 9.

b) *Tavole refilate parallele:* il rilievo della larghezza avviene in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per i 20 cm in prossimità alle due estremità, con arrotondamento della frazione di centimetro al centimetro pieno inferiore o superiore, come detto sopra.

c) *Tavole refilate, parallele all'occhio:* il rilievo della larghezza avviene a metà lunghezza della tavola, con arrotondamento della frazione di centimetro al centimetro pieno inferiore o superiore, come detto sopra.

d) *Tavole refilate coniche:* il rilievo della larghezza avviene a metà della lunghezza della tavola, con arrotondamento della frazione di centimetro pieno inferiore o superiore, come detto sopra.

In tutti i casi di misurazione della larghezza, ove siano costanti la lunghezza e lo spessore, è ammesso il ricorso al sistema della corda metrica.

#### **Art. 9 - Legnami di bassa densità.**

Per le essenze tropicali quali OBE-CHE, WAWA, SAMBA, AYOUS, ILOMBA, FROMAGER e similari,

provenienti in genere dall'Africa Occidentale, valgono anche le seguenti norme particolari:

*Dimensioni usuali:* in mancanza di specifici accordi, si intendono:

*Lunghezza:* da m 2 in avanti con media di circa m 3 – ammesso tuttavia il 10% del quantitativo globale in lunghezza da m 1 a 1,95.

*Larghezza:* minima cm 15, con media di almeno cm 20 – ammesso tuttavia il 5% del quantitativo globale in larghezze inferiori a 15, ma non a 12 cm.

*Qualità:* il primo criterio di classificazione è quello della fibratura tipica per ogni essenza e per ogni paese di provenienza e che:

- deve risultare buona e regolare, nel suo tipo, per la prima qualità;
- può essere mediocre o moderatamente irregolare per la seconda qualità;
- può essere scadente o molto irregolare per la terza qualità.

Dalla combinazione della fibratura con gli altri difetti si determina:

*1ª qualità:* sono tali le tavole sane, di fibratura buona e regolare; è tollerato solo, per ogni due metri lineari di lunghezza e per larghezza inferiori ai cm 40:

- un nodo sano e legato del diametro medio inferiore ai cm 5;
- oppure un buco da tarlo del diametro medio inferiore ai cm 2.

I difetti di cui sopra sono tollerati:

- per ogni m 1,50 di lunghezza per le tavole di larghezza oltre i 40 cm fino a 60 cm;
- per ogni m 1 di lunghezza per le tavole di larghezza superiore ai cm 60.

Nella 1ª qualità non costituiscono difetto:

- l'alburno sano;
- le superficiali fenditure di stagionatura;
- le fenditure diritte di stagionatura alle testate, non più lunghe della larghezza della tavola;
- le chiavi superficiali;
- le venature colorate;
- ogni difetto o macchia o dislocazione che può scomparire con la normale piallatura.

2<sup>a</sup> qualità: sono tali:

- a) le tavole sane, di fibratura mediocre o moderatamente irregolare, con tolleranza di nodo sano oppure buco da tarlo di cui alla prima qualità;
- b) sono pure di 2<sup>a</sup> qualità le tavole di fibratura buona e regolare come la prima, che abbiano solo un nodo guasto del diametro medio inferiore ai cm 5:
  - per ogni 2 m di lunghezza e per larghezza inferiori ai 40 cm;
  - per ogni 1,50 m di lunghezza e per larghezze oltre 40 fino a 60 cm;
  - per ogni m 1 di lunghezza e per larghezza oltre 60 cm;
- c) sono infine di 2<sup>a</sup> qualità le tavole di fibratura buona e regolare come la prima, che presentano nodi sani o buchi da tarlo in numero non superiore al doppio di quello consentito per la prima.

Nella seconda qualità non costituiscono difetto, oltre quelli indicati per la prima:

- l'alburno con lievi tarlature;
- le spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;
- tracce di fenditure e altri difetti di cuore su di un bordo delle tavole;
- la presenza di guasto purché non fradicio, limitato ad un quarto della superficie della tavola;
- le fenditure di stagionatura sulle facce, non superiori ai 2 mm di larghezza.

3<sup>a</sup> qualità: sono tali:

- a) le tavole di fibratura scadente o molto irregolare, con le tolleranze di nodo sano oppure di buco da tarlo di cui alla prima qualità;
- b) sono pure di 3<sup>a</sup> qualità quelle con difetti non eccedenti il doppio di quelli previsti dalla 2<sup>a</sup> qualità.

Nella terza qualità non costituiscono difetto, oltre quelli indicati per la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup>:

- l'alburno con tarlatura accentuata;
- spaccature diritte di testata superiori alla larghezza della tavola;
- spaccature storte di testata non superiori alla larghezza della tavola;
- presenza di guasto non fradicio

fino a metà superficie delle tavole;

- presenza di guasto fradicio limitata ad 1/4 della tavola.

*Qualità 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>:* la percentuale di 1<sup>a</sup> non deve essere inferiore al 40% della quantità trattata.

*Qualità monte* se riferita ai segati si intende comprendere all'incirca il 40% di 1<sup>a</sup>, il 40% di 2<sup>a</sup>, il 20% di 3<sup>a</sup>.

Se invece riferita ai segati da ricavare appositamente da uno o più tronchi scelti dal compratore prima della loro segazione, comprende tutto il prodotto ricavato, anche se di larghezza e di lunghezza inferiore alla usuale, compreso quanto classificato «scarto», e la misurazione delle tavole avviene secondo le dimensioni lorde, senza abbuoni di misura per difetto.

#### **Art. 10 - Legnami di media densità.**

Per le essenze tropicali quali: RAMIN, JELUTONG, LAUAN, SERAYAH, TANGILE, MERANTI, JONGKONG e similari, provenienti in genere dall'Asia, valgono, oltre alle norme previste agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, anche le seguenti norme particolari:

Dimensioni usuali: come i legnami di bassa densità;

Qualità: come i legnami di bassa densità, con le seguenti varianti:

- l'alburno è ammesso anche su entrambi i bordi o le facce della tavola ed è parte integrante della tavola a tutti gli effetti, salvo che:
  - nella prima qualità non può superare, nella faccia in cui è presente in maggior quantità, il terzo della superficie della faccia stessa;
  - nella seconda qualità non può superare i 2/3 della superficie e può presentare pochi buchi da tarlo confinati ai bordi;
  - nella terza qualità può coprire l'intera superficie e presentare buchi da tarlo.

#### **Art. 11 - Legnami di alta densità di uso più comune.**

Sono da considerarsi tali:

- a) quelli appartenenti alla categoria dei legnami rossi, quali:

SAPELE, ABOUDIKROU, ACA-  
JOU, KHAYA, BOSSÈ, KOSSIPO,  
OMU, TIAMA, EDINAM, GEDU-  
NOHOR, SIPO, UTILE, MAKORÈ,  
AZOBÈ, NIANGON e similari;  
b) quelli appartenenti alla categoria dei

sucedanei del noce, quali:  
MANSONIA, BETÈ, AMAZAKUÈ,  
BIBOLO (African Walnut), AGNEGRÈ,  
DANIELA, MOABI e similari;  
c) altri, quali:  
ABURA, LIMBA, FRAMIRÈ, IROKO.



**VENDITA DEI SEGATI IN BIGLIE («BOULES»)  
DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI  
DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI**

**Sommario**

Definizione di «boules» .....	Art. 1
Qualità .....	» 2
Dimensioni tavole .....	» 3
Spessori .....	» 4
Caratteristiche di lavorazione .....	» 5
Alburno .....	» 6
Misurazione .....	» 7



ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) esame del Comitato tecnico: 13 dicembre 1972.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 17 ottobre 1973.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 61 del 31 gennaio 1974.

**Art. 1 - Definizione di «boules».**

Per merce venduta in «boules» si intende la vendita di un tronco segato e ricomposto nella sua forma originaria, o, quantomeno, le cui tavole siano collocate in modo tale da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro s'intendono venduti in «boules» anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli.

Si intendono venduti in «boules» anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

**Art. 2 - Qualità.**

Non esistendo per le «boules» possibilità di classificazione, queste vengono trattate e vendute «boule» per «boule», previa visita della merce e accettazione da parte del compratore.

**Art. 3 - Dimensioni tavole.**

Per le essenze più comuni dei paesi dell'Africa occidentale<sup>(1)</sup> si hanno le seguenti dimensioni:

Lunghezze: minima m 2,00 - media m 3,50;

Larghezze: minima cm 20 - media cm 35 o più;

La larghezza sopradescritta si intende per «boules» segate intere.

Per le «boules» con le tavole segate a metà questa scende a:

Larghezza: minima cm 15 - media cm 25 o più.

Per un terzo delle tavole che compongono la «boule» è ammessa una larghezza minima inferiore ai 5 cm.

**Art. 4 - Spessori.**

Sono considerati usuali gli spessori da mm 40 a mm 80 inclusi con progressione di mm 5 in 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore di 2 mm in più o in meno.

I cali naturali per stagionatura sono sempre considerati a parte.

**Art. 5 - Caratteristiche di lavorazione.**

*a) Spessore.*

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anomale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a più o meno 5 mm, sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente ad una lunghezza di cm 15 per testata e per una profondità massima di più o meno 5 mm sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a più o meno 4 mm sullo spessore nominale.

*b) Intestatura.*

Non è obbligo del produttore eseguire l'intestatura delle tavole.

*c) Difetti.*

È ammessa senza bonifico la presenza dei seguenti difetti:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi e nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia di discolorazione che può scomparire con piallatura;
- spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola;
- spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola;
- presenza di buchi di tarli nell'alburno e purché con densità massima di n. 1 buco per m 1 e purché la larghezza del buco non superi il centimetro di diametro;
- altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola;

(1) I paesi dell'Africa occidentale richiamati nel presente articolo sono: Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, Liberia, Camerun, Congo e Angola.

- presenza di buchi causati da altri coleotteri.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente, i seguenti difetti:

- l'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola;
- le spaccature provocate dai cosiddetti "colpi di vento" sino alla loro totale eliminazione quando superino il numero di una spaccatura ogni m 1,50;
- il cuore molle o marcio;
- le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm e superano i 3 cm di larghezza.

La presenza di nodi grossi e difettosi comporta un bonifico nella lunghezza di 10 cm ogni nodo sulla tavola interessata.

La «boule» può essere venduta intera, metà o a quarti. In ogni caso le tavo-

le devono essere numerate secondo l'ordine di segazione.

#### **Art. 6 - Alburno.**

L'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti, tranne nei casi previsti nell'articolo riguardante i difetti.

#### **Art. 7 - Misurazione.**

La misurazione è effettuata a metà lunghezza delle tavole facendo la media delle due facce o per semplicità misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

La larghezza è sempre arrotondata al centimetro pieno secondo il seguente criterio: media risultante cm 24,1 - 24,2 - 24,3 - 24,4 calcolare cm 24: cm 24,5 - 24,6 - 24,7 - 24,8 - 24,9 calcolare cm 25.

**b) Compensati**

Vedi

Titolo V

Capitolo Undicesimo

Sottocapitolo a) Legno comune sezione relativa

## c) Mobili e infissi

### COMPRAVENDITA DI MOBILI DI LEGNO

#### Sommario

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Caratteristiche .....	» 2
Prezzo .....	» 3
Consegna .....	» 4
Pagamento .....	» 5
Garanzia .....	» 6
Mediazione .....	» 7

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

23 gennaio 1957.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 8 luglio 1975.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 13 maggio 1976.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

### **Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Il contratto di mobili in legno e in altri materiali può avere per oggetto gruppi d'ambiente o singoli pezzi.

Per gruppi d'ambiente si intendono pezzi componenti un intero ambiente (camera da letto, salotto, sala di soggiorno, etc.).

I mobili si distinguono in tre classi: assemblati, componibili, accostabili.

Gli assemblati sono i mobili già tali alla consegna (come sedie, poltrone, etc.) oppure da assemblare alla posa in domicilio (come armadi, letti) e, cioè, sono costituiti da elementi in numero fisso e non variabili e già tra loro congiunti o da congiungersi a domicilio.

Per componibili si intendono i mobili che risultano atti ad essere variabilmente composti in numero di elementi o in dimensioni e forme diverse. Per accostabili si intendono pezzi singoli assemblati o da assemblare e che compongono uno o più mobili con dimensioni e forme diverse. Tanto per i componibili che per gli accostabili il contratto deve indicare il numero ed il tipo di elementi.

Nei rapporti tra fabbricanti e commercianti i mobili devono essere venduti finiti; devono essere venduti completi degli accessori (viti, maniglie, etc.) se si tratta di componibili o accostabili.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore i mobili sono forniti pronti all'uso salvo diversa pattuizione.

### **Art. 2 - Caratteristiche.**

La denominazione dei mobili fa riferimento, di norma, alle parti esterne e visibili. Il riferimento alla struttura è facoltativo. Nel solo caso di mobili in legno costruiti in massello deve essere specificato se il mobile è tale in tutto oppure solo in parte.

Si denomina un mobile dal materiale di rivestimento (esempio: armadio in noce nazionale sta per armadio impiallacciato di noce nazionale, poltrona in pelle di vitello oppure in tessuto di lana sta per poltrona rivestita in...).

La denominazione dell'essenza le-

gnosa deve essere esatta escludendo qualsiasi denominazione di fantasia.

Nel caso di laccature, è ammesso che non sia precisato il materiale costituente il supporto e comunque, se ne viene fatta menzione, sono d'obbligo le denominazioni esatte.

### **Art. 3 - Prezzo.**

Il prezzo dei mobili è indifferentemente riferito al gruppo di ambiente o al singolo pezzo, sempre che si tratti di mobili assemblati o da assemblare. Per i componibili e gli accostabili il prezzo può essere indicato per ogni singolo elemento o per gruppi omogenei di elementi.

Nei rapporti da fabbricante a commerciante il prezzo si intende franco magazzino produttore, salvo pattuizioni diverse.

L'IVA è conteggiata separatamente.

Nei rapporti da commerciante (o artigiano) a compratore il prezzo non è comprensivo del trasporto, del montaggio dei mobili non assemblati e dell'eventuale progettazione ambientale, salvo pattuizione contraria.

### **Art. 4 - Consegna.**

Nei rapporti tra fabbricante e commerciante la consegna è fatta nei tempi e nelle modalità pattuite, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore la consegna è, su richiesta, effettuata a domicilio con sistemazione dei mobili e l'eventuale assemblaggio, composizione o accostamento. Il compratore è tenuto a provvedere a far trovare sgombri gli spazi in cui i mobili devono essere collocati. Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati sono a carico del compratore.

La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione avviene su indicazioni immediate e la richiesta di ripetute modifiche di collocazione comporta il diritto del commerciante di rivalersi per il maggiore tempo impiegato.

Per i mobili in cui sono previsti

accorpamenti di elettrodomestici ed idraulici, il commerciante non è tenuto ad alcun lavoro di allacciamento, modifica o collaudo di impianto. Gli eventuali adattamenti dei mobili non sono compresi. Per i mobili la cui sistemazione richieda lavori di fissaggio alle pareti, il commerciante può richiedere preventiva pattuizione aggiuntiva al prezzo dei mobili stessi, sempre rimanendo esclusa ogni responsabilità per i vizi di costruzione edilizia.

Sono a carico del commerciante gli eventuali ritocchi o riparazioni ai mobili che abbiano subito avarie durante il trasporto.

#### **Art. 5 - Pagamento.**

Il pagamento da compratore a commerciante (o artigiano) è eseguito, salvo diversa pattuizione, alla consegna della merce. All'atto della conclusione del contratto il venditore può chiedere un congruo acconto.

Il pagamento non può essere dilazionato per eventuali pretesi difetti o vizi dei mobili ricevuti.

#### **Art. 6 - Garanzia.**

Nei rapporti tra fabbricante e commerciante il mobile oggetto del contratto è venduto come da modello, dimensioni, caratteristiche e materiali indica-

ti nell'ordinativo. Successive eventuali modifiche o differenziazioni devono essere preventivamente concordate.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore, il venditore risponde dell'identità dei materiali visibili in superficie e della identità del modello scelto su prototipo esposto in negozio o su catalogo.

Vizi e difetti rivelatisi con l'uso (imperfetta lucidatura o laccatura, etc.) sono coperti da garanzia per la durata massima di un anno, a meno che siano riscontrati dovuti a condizioni ambientali non adatte (eccesso di umidità o di calore, etc.).

Il venditore non risponde per leggere differenze di tinta nei tessuti, di venature o tonalità di verniciature di essenze legnose, pannelli e laminati.

Nessuna garanzia è data per il tarlo, salvo che la tarlatura sia esistente alla consegna del mobile.

#### **Art. 7 - Mediazione.**

Non è riconosciuto alcun compenso se non a chi abbia preventivamente dichiarato di agire come mediatore: a questi è dovuta dal solo venditore una percentuale del 2% sul prezzo convenuto, al netto di eventuale sconto accordato all'atto della conclusione del contratto.

**d) Carri da strada**  
(nessun uso accertato)

**e) Lavori in sughero**  
(nessun uso accertato)



## CAPITOLO DODICESIMO

# Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche



## a) Carta e cartoni

### COMMERCIO DI CARTA E CARTONI

#### Sommario

CARTA	Pagamento . . . . . »	9
	Reclami . . . . . »	10
	Perizia . . . . . »	11
Unità di base di contrattazione . . Art.		1
Ordinazione . . . . . »		2
Conferma di ordinazione . . . . . »		3
Imballaggio . . . . . »		4
Composizione dell'impasto . . . . . »		5
Termini di consegna . . . . . »		6
Tolleranze . . . . . »		7
Tolleranze di peso per ordini da fabbricazione . . . . . »		8
	CARTONI	
	Ordinazioni . . . . . Art.	12
	Tolleranze di grammatura e tolleranze di numero di fogli . . . »	13
	Tolleranze di peso per ordini da fabbricazione . . . . . »	14

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

12 maggio 1979.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 18 marzo 1993 - 1 aprile 1993.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 24 giugno 1993.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 36 del 17 gennaio 1994.

## CARTA

### **Art. 1 - Unità di base di contrattazione.**

La carta è contrattata a peso oppure a fogli, a risme o bobine. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli e quella di carta allestita (bianca o rigata) di 400 fogli.

La risma di carta per fotocopie è di 500 fogli.

### **Art. 2 - Ordinazione.**

Il committente, nel proprio ordinativo, specifica:

- la quantità, con il numero dei fogli, delle risme o delle bobine oppure col peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione, e così pure ogni altra indicazione tecnica eventualmente necessaria;
- il colore, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
- il peso in chilogrammi per risma oppure la grammatura per metro quadrato;
- la confezione e l'imballaggio desiderati;
- la direzione di fabbricazione o senso-fibra;
- tutte le altre condizioni richieste (prezzo, termini di consegna e pagamento, trasporto, etc.) necessarie per la conclusione del contratto.

### **Art. 3 - Conferma di ordinazione.**

Le ordinazioni sono soggette all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione viene comunicata nel termine di dieci giorni dal ricevimento.

### **Art. 4 - Imballaggio.**

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacco o bobina, bancale è compreso il peso della confezione.

Nel peso della carta in bobine è compresa anche l'anima.

L'imballaggio viene fatturato.

### **Art. 5 - Composizione dell'impasto.**

Il fabbricante compone l'impasto come meglio ritiene, alla condizione

che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

### **Art. 6 - Termini di consegna.**

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente. La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente anche quando i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente.

Ove il compratore non provveda al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempia alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne è assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

### **Art. 7 - Tolleranze.**

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- A) sulla grammatura per metro quadrato indicata nella commissione:
- 1) per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino a +/- 6%;
  - 2) per le carte a mano e per le carte gelatinate sino a +/- 5%;
  - 3) per tutte le altre:
    - sino a +/- 6% per le carte fino a 20 grammi per metro quadrato;
    - sino a +/- 5% per le carte di peso tra 21 e 40 grammi per metro quadrato;
    - sino a +/- 4% per le carte di peso tra 41 e 59 grammi per metro quadrato;
    - sino a +/- 3% per le carte di peso tra 60 e 180 grammi per metro quadrato;

sino a +/- 4% per le carte di peso tra 181 e 240 grammi per metro quadrato;

sino a +/- 7% per le carte di peso superiore a 240 grammi per metro quadrato.

Se nel contratto è stata esplicitamente indicata solo una grammatura minima o solo una grammatura massima, i limiti di tolleranza sopra indicati possono essere raddoppiati.

Le tolleranze di cui sopra non si applicano qualora nella commissione vengano esplicitamente indicati i limiti minimo e massimo del peso per metro quadrato.

L'accertamento della rispondenza della grammatura effettiva a quella contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI, ISO, UNI EN.

B) sui formati:

le carte stese sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle taglierine in foglio ed è ammessa una tolleranza di misura di mm 3 in più o in meno sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

Sulle carte rifilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm 2 in più o in meno.

C) sulla qualità:

differenze di tonalità o piccole differenze di purezza d'impasto e di resistenza non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse differenze sono ammesse tra le diverse parti di una medesima ordinazione le quali, per quanto riguarda il colore, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente sulla bolla di consegna.

**Art. 8 - Tolleranze di peso per ordini da fabbricazione.**

Nei casi di ordinazione per speciali

fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il prodotto in più o in meno con le seguenti tolleranze:

15% per le commissioni inferiori ai 1000 kg;

5% per le commissioni di almeno 1000 kg e inferiori a 5000 kg;

4% per le commissioni di almeno 5000 kg e inferiori a 40.000 kg;

3% per le commissioni di almeno 40.000 kg.

Il committente è tenuto ad accettare, fino alla concorrenza di una quantità massima del 10% dell'ordine iniziale, il fabbricato che presenti leggere differenze, ma che abbia la stessa idoneità all'uso del prodotto ordinato.

**Art. 9 - Pagamento.**

Il termine di pagamento decorre dalla data della fattura qualunque sia il termine di pagamento pattuito.

Il luogo di pagamento è il domicilio del venditore. I viaggiatori di commercio e agenti con rappresentanza del venditore possono incassare le fatture soltanto se provvisti di una speciale autorizzazione. I rischi e le spese relative al trasferimento dei fondi sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui il venditore accetti il pagamento tramite tratta, le spese relative a quest'ultima e le spese risultanti dallo sconto eventuale sono a carico dell'acquirente.

**Art. 10 - Reclami.**

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

**Art. 11 - Perizia.**

In caso di contestazioni di carattere tecnico, le parti contraenti possono ricorrere di comune accordo all'accertamento di laboratori accreditati nel settore cartario.

## CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per le carte, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

### **Art. 12 - Ordinanze.**

Nelle ordinazioni di cartoni nel formato standard il committente può indicare la quantità anche per pacchi da kg 25, precisando il numero dei fogli per pacco. I cartoni, ordinati in base al numero dei fogli per pacchi da 25 kg, sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco.

### **Art. 13 - Tolleranze di grammatura e tolleranze di numero di fogli.**

#### *Tolleranze di grammatura*

Sui cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sulla grammatura indicata nella commissione.

#### *Tolleranze di numero di fogli*

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg la tolleranza ammessa è:

di 1 foglio in più o in meno per pacchi fino a 20 fogli;  
di 2 fogli in più o in meno per i pacchi fino a 30 fogli;  
di 3 fogli in più o in meno per i pacchi fino a 65 fogli;  
di 5 fogli in più o in meno per i pacchi oltre 65 fogli.

### **Art. 14 - Tolleranze di peso per ordini da fabbricazione.**

Il committente accetta alle condizioni contrattuali il prodotto in più o in meno con le seguenti tolleranze:

4% per le commissioni superiori a kg 50.000;  
6% per le commissioni da kg 20.001 a kg 50.000;  
8% per le commissioni da kg 10.001 a kg 20.000;  
10% per le commissioni da kg 5.001 a kg 10.000;  
15% per le commissioni da kg 3.001 a kg 5.000;  
20% per le commissioni da kg 2.000 a kg 3.000.

# COMMERCIO DELLA CARTA E DEL CARTONE ONDULATI E DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONI ONDULATI

## Sommario

Ordinazione e contrattazione .....	Art.	1
Conferma d'ordine .....	»	2
Unità di base di contrattazione .....	»	3
Imballaggio .....	»	4
Termini di consegna .....	»	5
Tolleranze .....	»	6
Spedizione .....	»	7
Reclami .....	»	8
Perizia .....	»	9



## ITER DELL'ACCERTAMENTO

### *Primo accertamento:*

24 ottobre 1967 - 6 giugno 1968.

### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 18 marzo 1993 - 1° aprile 1993.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 24 giugno 1993.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 36 del 17 gennaio 1994.

**Art. 1 - Ordinazione e contrattazione.**

Le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore.

Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri, con le seguenti specificazioni:

- 1) per la carta e il cartone ondulati: lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) e altezza (senso parallelo all'ondulazione).

- 2) per gli imballaggi di carta e di cartoni ondulati:

lunghezza, larghezza, altezza indicate nell'ordine, e riferite a misure utili interne, intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata;

- d) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, senso della canna, etc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;

- e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

**Art. 2 - Conferma d'ordine.**

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente entro il termine di giorni 10 dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare senza indugio, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

**Art. 3 - Unità di base di contrattazione.**

La carta ed il cartone ondulati sono contrattati a fogli, a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono

contrattati a numero.

La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per metro quadrato.

**Art. 4 - Imballaggio.**

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato.

**Art. 5 - Termini di consegna.**

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, etc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione.

Il produttore deve comunicare tempestivamente al committente l'insorgere dell'impedimento.

**Art. 6 - Tolleranze.**

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) sui formati:

- 1) per la carta ondulata «non refilata» è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;

- 2) per i cartoni ondulati «non refilati» in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno dell'1% nel senso dell'altezza e di mm 20 in più o mm 10 in meno nel senso della lunghezza;

- 3) per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno o di mm 3 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm 1500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm 5 in più o mm 3 in meno per ciascuna dimensione;

- b) sulla qualità:

sulla grammatura a metro quadrato della carta e del cartone ondulati in



fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 5%;

c) sulla quantità:

1) per la carta ed il cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a 5 ql; 15% da 5 a 20 ql e 10% oltre i 20 ql. Quando la merce è ordinata a peso, è ammessa una tolleranza in più o in meno dell'1% per le variazioni dovute a cause fisiche ambientali tra il peso dichiarato in partenza e il peso riscontrato all'arrivo;

2) per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del 20% sino a n. 500 casse o pezzi; 15% da n. 501 a n. 2.000 casse o pezzi; 10% oltre 2.000 casse o pezzi;

d) nelle forniture di carta e di cartone ondulati è consentita la consegna di una «seconda scelta», senza variazione di prezzo, sino ad un massimo del 3%. È ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di «seconda scelta» con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 10% sul prezzo pattuito.

#### **Art. 7 - Spedizione.**

Solitamente, la spesa di trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo. Se la merce è venduta con la clausola «fran-

co destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

#### **Art. 8 - Reclami.**

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose sono tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, né le differenze di tonalità dei colori di stampa.

#### **Art. 9 - Perizia.**

In caso di contestazioni di carattere tecnico, le parti sono solite ricorrere all'accertamento del Laboratorio di cartotecnica speciale dell'Ente nazionale cellulosa e carta di Locate Triulzi, o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre vegetali ed artificiali di Milano.

## b) Prodotti tipografici

### INDUSTRIA GRAFICA

<b>Sommario</b>			
Preventivi .....	Art. 1	Termini di consegna (pre stampa, stampa, allestimento) .....	» 7
Ordine .....	» 2	Proprietà e consegna materiali .....	» 8
Conferma d'ordine .....	» 3	Materie prime e materiali .....	» 9
Bozze .....	» 4	Tolleranze .....	» 10
Prove colore contrattuali .....	» 4/bis	Stampa periodica .....	» 11
Cianografiche d'impostazione digitali .....	» 4/ter	Copie d'obbligo .....	» 12
Sospensione e modificazione del lavoro .....	» 5	Imballaggio .....	» 13
Modifiche o revisione prezzi .....	» 6	Spedizione .....	» 14
		Pagamento .....	» 15
		Reclami .....	» 16
		Assicurazione .....	» 17

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

23 gennaio 1957.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: gennaio-ottobre 2009.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 28 ottobre 2009.

c) approvazione della Giunta: deliberazione del 18 gennaio 2010.

### **Art. 1 - Preventivi.**

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro (campioni, prototipi, pagine di saggio, disegni, bozzetti etc.), quando siano eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso.

I prezzi indicati nei preventivi impegnano l'azienda produttrice per non più di venti giorni e si intendono preparati per:

- lavorazioni eseguite in ore ordinarie di lavoro;
- originali forniti in digitale realizzati con programmi software specifici per il settore grafico e/o processabili con tecnologie di pre stampa, diffusi nelle aziende di pre stampa, stampa e post-stampa;
- originali di altro tipo e di buona qualità consegnati in modo ordinato e con indicate le lavorazioni da eseguire (dimensioni e impostazione) e in maniera comprensibile e completa;
- tipologia di supporto\* (cartaceo, non cartaceo e multimediale).

Non si intendono comprese nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturate (preavvisando il cliente) le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione grafica gli originali, i disegni, gli scritti ed i file di dati consegnati dal committente con caratteristiche non conformi tecnicamente alla loro riproduzione e stampa.

In particolare si intendono non conformi i documenti digitali che non sono stati preparati per la specifica condizione di stampa richiesta e concordata e che non sono accompagnati dalle normali prove di riferimento (prove contrattuali).

Le varianti richieste dal committente comportano revisione del preventivo.

Il preventivo, se non previsto dal produttore, non costituisce proposta contrattuale.

\* Supporto: materiale destinato a registrare scritture o, più genericamente, informazioni in qualsiasi formato. Esempi di supporti: carta, pellicola, nastro magnetico etc.

### **Art. 2 - Ordine.**

Gli ordini sono soggetti all'approva-

zione dell'impresa produttrice.

Il committente specifica nell'ordine:

- a) la quantità;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti etc.);
- d) condizioni (prezzo, termini di consegna e di pagamento, trasporto etc.) necessarie alla conclusione del contratto;
- e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato;
- f) il luogo di consegna con relative modalità di scarico.

La consegna degli originali (materiale analogico e/o digitale) per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato benestare da parte del committente, fatta salva la verifica da parte dell'azienda produttrice della corrispondenza dei materiali ricevuti all'oggetto ed alle condizioni della fornitura preventivata. La differenza di costi e/o dei tempi di programmazione per eventuali difformità non previste dal preventivo è concordata tra le parti, prima dell'esecuzione del lavoro.

### **Art. 3 - Conferma d'ordine.**

La conferma d'ordine viene comunicata per iscritto al committente entro il termine di giorni otto di calendario dalla data dell'assunzione dell'ordine dall'azienda produttrice, oppure dalla data di ricevimento dell'ordine se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine comunica, senza indugio, solitamente per iscritto con mezzo idoneo (fax o e-mail) e concordato, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

### **Art. 4 - Bozze.**

Per i lavori di composizione e di impaginazione di testi e/o altri grafismi, il committente ha diritto a ricevere una copia della bozza preliminare e di una seconda bozza corretta.

Le successive bozze sono a carico del committente.

Per i lavori grafici senza riproduzioni cromatiche le bozze possono essere eseguite in nero, mentre per lavori con immagini e grafismi a colori le bozze sono nor-

malmente a colori anche se questi non sono vincolanti rispetto al risultato finale. Gli eventuali colori speciali (colori spot) devono essere chiaramente indicati.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile, in relazione alla natura e/o all'entità e consegna del lavoro e comunque entro il termine previsto dal programma di lavoro stabilito tra le parti.

Trascorsi 60 giorni dal termine entro il quale il committente deve restituire le bozze, l'azienda produttrice ha la facoltà di ritenere sciolto il contratto, previa diffida al committente notificata almeno 15 giorni prima, con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo che dia certezza del ricevimento; in tal caso il committente dovrà tenere indenne l'azienda grafica delle spese e del lavoro eseguito.

Quando il committente restituisce le bozze definitive deve apporre su queste la propria approvazione, che può avvenire su singola pagina o solo sulla prima, che è da ritenersi come "vale per tutte". L'approvazione esonera l'azienda produttrice da responsabilità per errori od omissioni.

#### **Art. 4/bis - Prove colore contrattuali.**

Quando si lavora nel rispetto delle norme ISO (12647) attualmente in uso a livello internazionale, qualsiasi file di riproduzione avviato alla stampa deve essere eseguito in funzione e nel rispetto delle condizioni di stampa previste (macchina, carta, inchiostro, lastre etc.) e viene accompagnato da prove digitali che simulano le stesse condizioni e come tali sono:

a) approvate dal cliente in quanto rappresentano il risultato atteso;

b) vincolanti per lo stampatore che si impegna a copiarle in macchina con le tolleranze definite dalla norma citata.

Qualora non sia possibile operare nel rispetto delle norme ISO citate, il risultato di macchina potrà variare in funzione della situazione contingente della stampa.

#### **Art. 4/ter - Cianografiche d'impostazione digitali.**

Le prove di posizione e contenuto per la verifica finale delle caratteristiche

grafiche del prodotto (testi, formati, impaginazione) a esclusione della cromia, eseguite prima della messa in macchina sono sottoposte al visto del cliente che le approva mediante firma su ogni singola segnatura o foglio di macchina.

In caso di approvazione del prodotto attraverso strumenti di validazione web, sarà ritenuta valida la Firma Digitale di Acrobat o di strumenti alternativi adeguati, condivisi preventivamente tra l'azienda grafica e il committente.

#### **Art. 5 - Sospensione e modificazione del lavoro.**

Iniziato il lavoro, sia in prestampa sia in stampa e allestimento, le spese per qualunque modifica richiesta dal committente rispetto alle bozze e cianografiche approvate sono a suo carico.

Sono a carico del committente le spese per i ritardi nell'inizio dei lavori e per gli arresti dei centri di produzione avvenuti per causa dello stesso.

#### **Art. 6 - Modifiche o revisione prezzi.**

Le parti sogliono addivenire ad una revisione del prezzo nel caso di variazioni del costo della manodopera e della materia prima, nel corso dell'esecuzione del lavoro.

Per quanto riguarda il costo della carta si fa riferimento alle variazioni dei prezzi rilevate dalla CCIAA di Milano e riportate nel listino prezzi dalla stessa pubblicato.

Per quanto riguarda il costo della manodopera si fa riferimento alle variazioni degli indici ISTAT delle retribuzioni del settore dell'industria grafica.

#### **Art. 7 - Termini di consegna (prestampa, stampa, allestimento).**

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro etc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti dei fornitori, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno

luogo alla revisione dei termini di consegna. Se il committente non provvede al ritiro della merce entro il termine indicato nell'avviso di approntamento della stessa, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a suo carico.

**Art. 8 - Proprietà e consegna materiali.**

Opere, impianti, per la riproduzione e stampa, originali di testi, diapositive, fotografie e disegni consegnati dal committente all'azienda grafica rimangono di proprietà del committente. L'azienda grafica li custodisce per il tempo necessario alla esecuzione del lavoro.

Il committente deve provvedere a propria cura e spese al ritiro dei materiali di sua proprietà entro 30 giorni dalla consegna della merce stampata.

In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine è facoltà dell'azienda grafica chiedere al committente il costo del deposito di tali materiali e dopo un periodo di 180 giorni ha facoltà di eliminarli anche senza preavvisare il committente.

Il materiale digitale (scansioni, elaborazioni immagini, battitura testi, impaginazioni, file PDF) utilizzato per la stampa è di proprietà dell'azienda grafica, salvo accordi preventivi sui termini di conservazione, deposito presso l'azienda grafica e consegna al committente al termine della lavorazione grafica. In mancanza di accordi specifici, l'azienda grafica può rifiutare la restituzione o chiedere un compenso per la consegna del materiale digitale.

**Art. 9 - Materie prime e materiali.**

Le materie prime o i materiali necessari all'esecuzione dell'ordine sono normalmente fornite dall'azienda grafica.

Quando invece la materia prima relativa al lavoro commissionato è fornita dal committente, questa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dello stampato da realizzare, relativamente ai sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'azienda grafica segnala al committente le inadeguatezze rilevate dei materiali ricevuti.

L'azienda grafica non ha responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della lavorazione, qualora questo dipenda dalle qualità delle materie

prime o dei materiali che le vengono forniti dal committente.

**Art. 10 - Tolleranze.**

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) sulla qualità e sulla quantità:
  - i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10%, in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Sussistono tolleranze maggiori nel caso di lavorazioni speciali.
- b) per la stampa dei moduli semplici o multipli:
  - le tolleranze in più o in meno sul quantitativo ordinato sono le seguenti:

<i>Quantità ordinata</i>	<i>Moduli semplici</i>	<i>Moduli multipli</i>
fino a 5.000 pezzi	20%	20%
da 5.001 a 10.000 pezzi	10%	15%
da 10.001 a 30.000 pezzi	8%	10%
sup. a 30.000 pezzi	5%	8%

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata nei limiti delle tolleranze. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3% al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro; per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20%.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1% al 10% sul materiale consegnato a seconda della natura e della entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portanti il timbro della Società Italiana Autori e Editori – SIAE – sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente, è calcolato uno scarto del 2% sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

- c) tolleranze di registro:
- nella stampa dei moduli multipli, la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:
  - più o meno 0,5 mm nel senso laterale;
  - più o meno 1 mm nel senso verticale.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli continui “snap” (moduli montati a squama).

- d) sui colori:
- l’azienda grafica garantisce l’esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori solo nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

#### **Art. 11 - Stampa periodica.**

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione di carattere periodico si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata di un anno. L’impegno è tacitamente rinnovato se una delle due parti non ne abbia data disdetta 60 giorni prima della scadenza.

L’ordinazione è conferita e accettata su “campione”.

Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l’uso dei corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo della pubblicazione che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente.

La consegna può essere ripartita solo nei casi di ingenti quantitativi o di difficoltà nel trasporto, purché si esaurisca entro il termine contrattuale.

Qualora il committente intenda procedere ad un controllo particolareggiato deve controfirmare, all’atto del ritiro, il documento di trasporto con la formula “salvo verifica” ed il controllo deve essere effettuato entro 8 giorni dalla data di ricevimento.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima della composizione del numero successivo.

#### **Art. 12 - Copie d’obbligo.**

Si rinvia alla disciplina di cui al D.P.R. n.

252 del 3 maggio 2006 e successive modificazioni.

#### **Art. 13 - Imballaggio.**

Le spese di imballaggio sono a carico del committente.

#### **Art. 14 - Spedizione.**

La spesa di trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola “franco destino”, lo stampatore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti; ove il committente richieda la spedizione per altra via o tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico. Anche in tal caso il rischio del trasporto è assunto dal committente e nessuna responsabilità potrà essere attribuita allo stampatore per ritardi e/o disservizi dovuti allo spedizioniere e/o al vettore.

#### **Art. 15 - Pagamento.**

Il pagamento si intende convenuto al ricevimento della merce.

I pagamenti vengono effettuati alla sede dell’azienda grafica fornitrice.

In caso di ritardo del pagamento rispetto al termine convenuto, vengono addebitati al committente gli interessi di mora.

Le somme occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni etc., sono corrisposte anticipatamente dal committente.

#### **Art. 16 - Reclami.**

I reclami da parte del committente sono fatti per iscritto entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della merce o dal giorno della loro scoperta, in caso di vizio occulto.

Le merci difettose sono tenute a disposizione dell’azienda grafica per 15 giorni dalla data del reclamo.

#### **Art. 17 - Assicurazione.**

Le opere e i materiali consegnati dal committente all’azienda grafica vanno assicurati a cura e spese del committente. In difetto di assicurazione, l’azienda grafica risponde nei limiti della comune diligenza professionale.

## COMMERCIO DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CONFEZIONI DI CARTA, CELLOPHANE, CARTONCINO E CARTONE TESO

### Sommario

Preventivo . . . . .	Art.	1
Ordinazione . . . . .	»	2
Conferma d'ordine . . . . .	»	3
Unità di base di contrattazione . . . . .	»	4
Modifiche o revisioni dei prezzi . . . . .	»	5
Proprietà artistica e industriale . . . . .	»	6
Imballaggio . . . . .	»	7
Termini di consegna o ritiro . . . . .	»	8
Tolleranze . . . . .	»	9
Spedizione . . . . .	»	10
Pagamento . . . . .	»	11
Reclami . . . . .	»	12
Perizie . . . . .	»	13



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

1 marzo 1973.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 18 marzo 1993 - 1 aprile 1993.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 24 giugno 1993.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 36 del 17 gennaio 1994.



**Art. 1 - Preventivo.**

Le offerte e i prezzi proposti dal venditore rimangono validi per non più di otto giorni.

**Art. 2 - Ordinazione.**

Il committente specifica nell'ordine:

- a) la quantità;
- b) la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;
- c) le misure, espresse in millimetri, con le seguenti specificazioni:
  - 1) per gli astucci pieghevoli e le scatole pieghevoli lunghezza, larghezza e altezza indicate in questo ordine e rilevate da centro a centro delle cordonature interne; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità viene sempre specificata;
  - 2) per gli imballaggi cilindrici: diametro e altezza sia interni che esterni;
  - 3) per gli imballaggi e le confezioni forniti in bobina: altezza della fascia, diametro interno del mandrino, diametro esterno massimo della bobina, passo di stampa;
  - 4) per tutti gli altri articoli (scatole, astucci, sacchi, sacchetti, buste, contenitori e confezioni in genere): lunghezza, larghezza, altezza, diametro e qualsiasi altra indicazione atta a stabilirne le dimensioni;
- d) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, etc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;
- e) l'eventuale imballaggio speciale desiderato.

**Art. 3 - Conferma d'ordine.**

La conferma d'ordine viene comunicata, normalmente per iscritto, al committente entro il termine di giorni venti dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del venditore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, comunica senza indugio, con mezzo idoneo, eventuali discordanze rispetto all'ordine conferito.

**Art. 4 - Unità di base di contrattazione.**

Le contrattazioni vengono effettuate a numero o a peso e i prezzi indicati nell'offerta sono al netto da qualsiasi onere e tributo. I progetti, i modelli, le attrezzature, gli impianti e, in genere, tutti i lavori preparatori vengono fatturati anche quando il contratto non viene portato a compimento.

**Art. 5 - Modifiche o revisioni dei prezzi.**

Le parti sogliono addivenire ad una equa revisione del prezzo nel caso di variazioni del costo della manodopera e della materia prima, nel corso dell'esecuzione del lavoro.

**Art. 6 - Proprietà artistica e industriale.**

Nel caso in cui il venditore esegua un lavoro che comporti un'attività creativa, i disegni, i testi, i bozzetti, le forme di fustelle e tutti i lavori preparatori in genere rimangono di sua proprietà esclusiva e possono essere utilizzati solo con la sua autorizzazione e dietro un compenso da determinarsi.

Restano altresì di esclusiva proprietà del venditore i materiali quali tipons, negativi, positivi, clichés da lui approntati, anche nel caso in cui il costo degli stessi sia stato addebitato al committente.

**Art. 7 - Imballaggio.**

L'imballaggio viene normalmente fatturato.

**Art. 8 - Termini di consegna o ritiro.**

Il termine di consegna viene fissato contrattualmente.

Nel caso in cui siano previsti «ritiri a richiesta» il ritiro deve avvenire entro sei mesi dalla data di conferma dell'ordine o dalla data dell'ultima consegna, in quanto pattuita.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore (interruzione di forza motrice, guasto fortuito di macchine, astensioni dal lavoro, etc.) ed agli eventuali ritardi da parte di terzi, nei confronti del fornitore, nella consegna di materie prime di apposita fabbricazione.



Il venditore comunica senza indugio al committente l'insorgere dell'impedimento.

**Art. 9 - Tolleranze.**

Per la carta, i cartoncini e i cartoni impiegati per la fabbricazione valgono, in quanto applicabili, le medesime tolleranze in uso nel commercio di tali materie prime.

È riconosciuta una tolleranza del 10% in più o in meno sul quantitativo ordinato.

**Art. 10 - Spedizione.**

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; se il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

**Art. 11 - Pagamento.**

Il pagamento si intende convenuto in contanti alla consegna della merce.

**Art. 12 - Reclami.**

Il termine per la denuncia dei vizi è di dieci giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del venditore per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

**Art. 13 - Perizie.**

In caso di contestazione di carattere tecnico, le parti sono solite ricorrere all'accertamento del Centro di sperimentazione cartotecnica della SIVA S.p.A. - Gruppo Ente nazionale cellulosa e carta di Locate Triulzi, o a quello della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali e artificiali di Milano.

## CARTE SPECIALI PER IMBALLAGGIO E CONFEZIONI E IMBALLAGGI DI CARTA SPECIALE<sup>1</sup>

### Sommario

Unità di base di contrattazione . . . . .	Art. 1
Tolleranze . . . . .	» 2
Verifica della merce . . . . .	» 3

(1) Nelle carte speciali per l'imballaggio rientrano, oltre alle carte all'uopo trasformate, anche le carte accoppiate per imballaggio.



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

1 marzo 1973.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 18 marzo 1993 - 1 aprile 1993.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 24 giugno 1993.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 36 del 17 gennaio 1994.

Per quanto riguarda le carte speciali per l'imballaggio e le confezioni e gli imballaggi di carta speciale valgono gli usi suindicati per gli imballaggi e le confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

**Art. 1 - Unità di base di contrattazione.**

Le contrattazioni vengono effettuate, oltre che a numero e a peso, anche a metro lineare e a metro quadrato.

**Art. 2 - Tolleranze.**

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) sulla grammatura, per le carte speciali:
  - la tolleranza media per ogni fornitura è del 10% in più o in meno sulla grammatura contrattata, con possibilità di massima escursione del 2% in più o in meno.
- b) sulla quantità, per le confezioni e gli imballaggi:
  - 25% per le ordinazioni fino a kg 500;
  - 22% per le ordinazioni da kg 501 a kg 1.000;

18% per le ordinazioni da kg 1.001 a kg 2.500;

15% per le ordinazioni oltre kg 2.500.

Le suddette tolleranze sulla quantità, per quanto riguarda gli imballaggi flessibili, vengono rapportate al metro quadrato.

**Art. 3 - Verifica della merce.**

La verifica delle qualità essenziali o contrattuali viene eseguita su una pluralità di campioni prelevati a caso.

Per il materiale in bobine l'esame va effettuato sul 5% della fornitura, con prelievo di due campioni, distanziati fra di loro, per bobina; per gli altri prodotti (confezionati o formati) col prelievo di due campioni sul 5% della merce con riferimento all'unità di imballaggio (pacchi, risme, scatole, etc.).

In ogni caso il numero dei campioni non deve essere inferiore a dieci.

Per quanto riguarda la grammatura, l'unità di misura minima per il controllo è il decimetro quadrato, senza tener conto dell'incidenza del peso della stampa.

**COMMERCIO DI LIBRI NUOVI**  
**(vendita dagli editori ai librai ed ai cartolibrari)**

**Sommario**

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Commissione .....	» 2
Conclusione del contratto .....	» 3
Prezzo del libro .....	» 4
Clausole speciali .....	» 5
Unità di contrattazione .....	» 6
Imballaggio e trasporto .....	» 7



ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

approvazione della Giunta: deliberazione n. 11 del 22 gennaio 1975.

*Ultimo accertamento:*

a) approvazione della Commissione usi e del Comitato tecnico: 6 febbraio 2003.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 253 del 22 luglio 2003.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto è la vendita di libri di nuova edizione e di ristampe che il libraio od il cartolibrario ordina direttamente all'editore, anche su prenotazione, ed il riordino di opere esistenti nel catalogo, se non esaurite.

**Art. 2 - Commissione.**

Nella commissione, tramite agente, vengono indicati le quantità, il titolo dei libri, il numero dell'edizione ed il codice ISBN, secondo il listino pubblicato dall'editore.

**Art. 3 - Conclusione del contratto.**

La vendita di libri nuovi e di ristampe, se effettuata tramite agente, è subordinata all'accettazione dell'editore.

**Art. 4 - Prezzo del libro.**

Il prezzo di vendita al pubblico è fissato dall'editore ed è da questi apposto, comprensivo di IVA, su ciascun esem-

plare del libro o su un suo apposito allegato.

**Art. 5 - Clausole speciali.**

L'editore, sui contratti dei libri non scolastici nuovi e delle ristampe, solitamente applica ai rivenditori librai uno sconto del 30-35% sui prezzi di copertina defiscalizzati se la consegna è definita in conto assoluto. Su un quantitativo di 10-12 unità solitamente l'editore concede una copia omaggio.

**Art. 6 - Unità di contrattazione.**

I libri nuovi vengono contrattati a unità.

La merce spedita su richiesta del committente viaggia a rischio di questi.

**Art. 7 - Imballaggio e trasporto.**

L'onere della confezione, imballaggio e trasporto è a carico del committente nella misura del 2% sul prezzo di copertina defiscalizzato.

## COMMERCIO DI LIBRI ANTICHI, VECCHI E RARI

### Sommario

Oggetto del contratto .....	Art.	1
Valutazione di un libro .....	»	2
Condizioni di vendita .....	»	3
Compravendita di libri <i>on-line</i> .....	»	4
Vocaboli e clausole aventi significato consuetudinario .....	»	5



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) approvazione del testo dalla Commissione usi e dal Comitato Tecnico: 13 ottobre 2004.
- b) approvazione del testo da parte della Giunta: deliberazione n. 21 del 21 dicembre 2004.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

La compravendita ha per oggetto libri antichi, vecchi e rari.

Si considera libro antico un libro anteriore al 1830.

Si considera libro vecchio un libro edito dal 1830 fino al cinquantesimo anno indietro a partire dall'anno corrente.

Si considera libro raro un libro che figura, in un unico esemplare, solo in una biblioteca lombarda o in due/tre biblioteche a livello nazionale.

**Art. 2 - Valutazione di un libro.**

Per valutare un libro bisogna evidenziare in una scheda bibliografica:

- lo stato di conservazione (mende, macchie, strappi, muffe, tavole o pagine mancanti);
- condizione e stato della legatura;
- la presenza di firme, note, postille;
- l'edizione, ove possibile;
- gli autori delle tavole e illustrazioni, segnalando l'eventuale impossibilità di reperire tale indicazione;
- il numero delle pagine;
- eventuali timbri di possesso di Biblioteca e/o ex libris;
- l'esistenza di eventuale notifica/dichiarazione di interesse da parte della Soprintendenza competente.

**Art. 3 - Condizioni di vendita.**

Salvo quanto previsto nella scheda bibliografica, i libri vengono garantiti completi e ben conservati. La descrizione è esatta e scrupolosa, non vengo-

no inviati volumi in visione né, solitamente, si accetta la restituzione di quelli forniti, salvo errore riconosciuto da parte del venditore.

La vendita per corrispondenza viene regolata secondo l'ordine di arrivo delle richieste.

Le spese di porto e di imballo sono a carico del committente.

La merce viaggia a rischio del committente.

La mancanza di una parte dei libri ordinati per corrispondenza non dà diritto al rifiuto dei rimanenti.

Entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento dei beni da parte del consumatore<sup>1</sup>, quest'ultimo può avvalersi del diritto di recesso e rispedire la merce al mittente a proprie spese.

Il venditore si impegna a custodire, con riservatezza, i dati personali dell'acquirente e ad utilizzarli esclusivamente al fine di gestire la trattativa in corso<sup>2</sup>.

**Art. 4 - Compravendita di libri on-line.**

La compravendita di libri antichi, vecchi e rari effettuata *on-line* è disciplinata dagli Usi nei contratti di fornitura di beni e/o servizi conclusi *on-line*.

**Art. 5 - Vocaboli e clausole aventi significato consuetudinario.**

Per la terminologia utilizzata all'interno della raccolta Usi sul commercio di libri antichi, vecchi e rari si rinvia al glossario adottato dall'I.L.A.B. (International League of Antiquarian Booksellers).

(1) Cfr. art. 5 d. lgs. n. 185/99.

(2) Cfr. d. lgs. n. 196/03.

## PLASTIFICAZIONE

### Sommario

Definizione .....	Art.	1
Ordine .....	»	2
Scarti .....	»	3
Fermi macchina .....	»	4
Termini di consegna .....	»	5
Quantità .....	»	6
Qualità .....	»	7
Plastificazione normale .....	»	8
Plastificazione a fasce .....	»	9
Plastificazioni speciali .....	»	10
Plastificazione finestrata .....	»	11
Problematiche della qualità esteriore della plastificazione .....	»	12
Problematiche dei supporti .....	»	13
Inchiostri da stampa .....	»	14
Scarsa adesione sull'impressione termica .....	»	15
Polvere di antiscartino .....	»	16
Incollatura .....	»	17
Impressione termica e stampa in serigrafia e rotocalco .....	»	18
Cariche elettrostatiche .....	»	19
Tempo intercorrente tra la plastificazione in bianca e volta .....	»	20
Periodo intercorrente tra la plastificazione e ulteriori lavorazioni .....	»	21
Dimensioni dei margini non plastificati .....	»	22
Sbordo del film sul retropinza di plastificazione .....	»	23

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 31 maggio 1994.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 13 dicembre 1994.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995.



#### **Art. 1 - Definizione.**

La plastificazione consiste in un accoppiamento di carta, cartone ed eventuali altri materiali in foglio o in bobina, con film plastico, al fine di ottenere una protezione e un miglioramento delle qualità fisiche ed estetiche.

#### **Art. 2 - Ordine.**

In mancanza di un contestuale ordine di lavorazione, la bolla di accompagnamento del materiale da trattare contiene gli elementi idonei a specificare la lavorazione richiesta. In mancanza di questi, si deve ritenere che trattasi di plastificazione piena in polipropilene lucido normale non bitrattato, in sola bianca, per l'intero quantitativo consegnato. Il lato da trattare si intende, in caso di stampa in bianca e volta, quello a vista sul bancale; in caso di stampa in sola bianca, quello stampato.

#### **Art. 3 - Scarti.**

Gli scarti di lavorazione possono incidere nella seguente misura massima:

<b>Grammatura supporto</b>	<b>Scarti di lavorazione</b>
- da 120 gr/mq a superiori, solo in bianca	50 fogli + 2%
- da 0 a 119 gr/mq, solo in bianca	100 fogli + 3%
- da 120 gr/mq a superiori, in bianca e volta	100 fogli + 4%
- da 0 a 119 gr/mq in bianca e volta	200 fogli + 6%

Per quantitativi superiori a 50.000 fogli, gli scarti percentuali di lavorazione sono dimezzati.

I suddetti valori sono validi per supporti perfettamente planari ed idonei alla lavorazione.

#### **Art. 4 - Fermi macchina.**

Sono a carico del cliente i costi derivanti dalle sue richieste di sospensione di produzione nonché le fermate e i rallentamenti di produzione dovuti alla non idoneità del materiale da trattare; in quest'ultimo caso il plastificatore informa immediatamente il cliente.

#### **Art. 5 - Termini di consegna.**

Il tempo di lavorazione, in ragione di problematiche tecniche, non può essere – di regola – inferiore ai 3 giorni lavorativi.

#### **Art. 6 - Quantità.**

Le contestazioni sulla quantità vengono comunicate per iscritto entro otto giorni dalla data di consegna.

#### **Art. 7 - Qualità.**

La qualità esteriore della plastificazione sarà relativa al manufatto finale e alla idoneità delle materie prime utilizzate dallo stampatore.

Il cliente fornisce le informazioni tecniche e merceologiche del materiale da plastificare e, altresì, indica l'utilizzazione prevista.

Il plastificatore non risponde della mancata idoneità del materiale da plastificare. La contestazione sulla qualità del plastificato viene elevata entro otto giorni dalla data di consegna, o da quando si è manifestato il difetto.

Il plastificatore viene messo in grado di verificare celermente tutto il materiale oggetto di contestazione, e il cliente non effettua, su detto materiale, lavorazioni successive, trasporti, e quant'altro possa aggravare il danno.

#### **Art. 8 - Plastificazione normale.**

Per plastificazione normale si intende quella eseguita con film di polipropilene da 12 a 15 micron, o con film di acetato di cellulosa da 14 a 20 micron di tutto il foglio, ad eccezione di tre fasce esterne laterali (normalmente in pinza, squadra e controsquadra).

Ciascuna di queste tre fasce non plastificate non potrà eccedere i 3 cm.

#### **Art. 9 - Plastificazione a fasce.**

La plastificazione a fasce consiste nella plastificazione sul foglio di una o più strisce parallele o perpendicolari alla pinza di stampa. La tolleranza di precisione dei bordi esterni delle fasce non potrà essere inferiore a più o meno 2 mm.

#### **Art. 10 - Plastificazioni speciali.**

Per plastificazioni speciali si inten-

dono quelle eseguite con film plastici lucidi trasparenti, semicoprenti, coprenti o stampati, di tipologia o spessore sopra non menzionati.

**Art. 11 - *Plastificazione finestrata.***

È la plastificazione di un foglio nel quale siano stati precedentemente ricavati uno o più fori (finestre) di dimensioni più o meno ampie.

**Art. 12 - *Problematiche della qualità esteriore della plastificazione.***

La verifica delle varie tematiche inerenti alla qualità esteriore della plastificazione viene fatta con delle prove effettuate per tempo; tuttavia è necessario attendere almeno 120 ore per avere una corretta verifica dei risultati.

**Art. 13 - *Problematiche dei supporti.***

L'utilizzo di materie prime non ottimali per la plastificazione viene segnalato preventivamente al plastificatore, al fine di effettuare tutte le prove per poter pervenire ad un risultato accettabile. Generalmente, sono sconsigliate carte uso mano, kraft o non patinate. Carte di grammatura inferiore a 120 gr/mq possono presentare fenomeni di non planarità, non attribuibili al plastificatore.

**Art. 14 - *Inchiostri da stampa.***

Gli inchiostri usati dallo stampatore devono essere adatti alla plastificazione; non devono presentare problemi di spolverio; non devono essere additivati con agenti distaccanti che possono compromettere l'adesione della plastica al supporto; non devono, altresì, presentare fenomeni di viraggio di colore: difetti, tutti, rilevabili anche a distanza di giorni.

Gli inchiostri devono essere essiccati (reticolati), sia superficialmente, sia negli strati inferiori. Viene accettata una leggera variazione della tonalità cromatica causata dalla distorsione ottica creata dalla plastificazione.

**Art. 15 - *Scarsa adesione sull'impressione termica.***

La plastificazione sull'impressione

termica, metallizzata o no, può non dare risultati ottimali di adesione.

**Art. 16 - *Polvere di antiscartino.***

I difetti di plastificazione dovuti alla presenza di polvere di antiscartino – sia vegetale, sia minerale – non sono imputabili al plastificatore.

**Art. 17 - *Incollatura*<sup>1</sup>.**

Per i prodotti plastificati, da sottoporre a successivi processi di incollatura, si utilizzano film che hanno subito un trattamento superficiale idoneo (chimico e/o fisico). Poiché detto trattamento subisce un processo di invecchiamento, l'incollatura del plastificato avviene – con colle idonee – entro due mesi dalla plastificazione.

**Art. 18 - *Impressione termica e stampa in serigrafia e rotocalco.***

Per i prodotti plastificati da sottoporre a successivi processi di impressione termica e stampa in serigrafia e rotocalco si utilizzano «film» che hanno subito un trattamento superficiale idoneo (chimico e/o fisico).

Poiché detto trattamento subisce un processo di invecchiamento, l'impressione termica e la stampa in serigrafia e rotocalco del plastificato avviene – con materiali compatibili – entro due mesi dalla plastificazione.

**Art. 19 - *Cariche elettrostatiche.***

Il fatto che il supporto si carichi elettrostaticamente – a seguito del processo produttivo – non costituisce vizio.

**Art. 20 - *Tempo intercorrente tra la plastificazione in bianca e volta.***

Il lasso di tempo necessario alla completa reticolazione dell'adesivo non costituisce ritardo.

**Art. 21 - *Periodo intercorrente tra la plastificazione e ulteriori lavorazioni.***

Alcune lavorazioni successive alla

---

(1) Il termine «incollatura» sta per il (corretto) termine «incollaggio».

plastificazione – incollatura, accoppiatura, piegatura, cordonatura, rilievo a secco, goffratura, etc. – possono interferire sulla normale reticolazione e assestamento del plastificato.

Il committente, pertanto, lascia trascorrere almeno 36 ore per le normali lavorazioni, e 72 ore nel caso che le lavorazioni comportino particolari stress termici – stoccaggio in ambienti caldi, stampa a caldo, imbutitura a caldo.

**Art. 22 - Dimensioni dei margini non plastificati.**

Nella plastificazione si tiene conto

che venga lasciato su tutti i lati un margine non plastificato di almeno 10 mm. La suddetta fascia, sul lato contropinza, non viene stampata.

I suddetti margini vengono rispettati quando non vi siano preventive indicazioni diverse.

**Art. 23 - Sbordo del film sul retropinza di plastificazione.**

Un certo sbordo è insito al tipo di lavorazione.

Il plastificatore avvisa tempestivamente il cliente in caso di sbordo che potrebbe comportare pregiudizio alle successive lavorazioni.

**c) Fonografi, apparecchi fotografici**

Vedi

Titolo IX

Sezione COMPRAVENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, REGISTRATORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

CAPITOLO TREDICESIMO

Prodotti delle industrie metallurgiche



## a) Ghisa, ferri, acciai

### COMMERCIO DEI METALLI

#### Sommario

I) PRODOTTI SIDERURGICI LAMINATI E TUBI Nomenclatura, definizioni, caratteristiche		Voci base dell'offerta . . . . . »21.1.1.1 Voci di completamento dell'offerta . . . . . »21.1.1.2 Voci di carattere generale dell'offerta . . . . . »21.1.1.3 Conferma d'ordine . . . . . » 21.2 Ordini . . . . . » 22 Qualità e dimensioni . . . . . » 23 Responsabilità nel trasporto . . » 24 Imballaggi . . . . . » 25 Termini di consegna, di ap- prontamento, di spedizione . . » 26 Responsabilità per ritardata consegna . . . . . » 27 Trasporto e luogo di consegna (o resa) . . . . . » 28 Controlli, collaudi e documenti di controllo . . . . . » 29 Controllo e documenti di controllo . . . . . » 29.1 Attestato di controllo tipo 2.2 secondo la norma UNI-EN 10204 . . . . . » 29.1.1 Certificato di collaudo tipo 3.1.B secondo la norma UNI-EN 10204 . . . . . »29.1.2 Collaudi . . . . . » 29.2 Tolleranze: pesi (masse) e dimensioni . . . . . » 30 Tolleranze sulle lunghezze . . » 31 Pesatura . . . . . » 32 Spese di sosta in arrivo . . . . » 33 Assicurazione sui rischi di viaggio . . . . . » 34 Mancato o ritardato pagamento . . . . . » 35 Gestione reclami - respon- sabilità prodotto . . . . . » 36 Decorrenza dei pagamenti in caso di contestazione . . . . » 37
<b>USI COMUNI</b>		
Offerte . . . . . Art. 1		
Ordini . . . . . » 2		
Conferma d'ordine . . . . . » 3		
Contratto a specifica differita » 4		
Prezzi . . . . . » 5		
Trasporto e resa . . . . . » 6		
Qualità e dimensioni . . . . . » 7		
Imballaggi . . . . . » 8		
Termini di consegna, di ap- prontamento, di spedizione . . » 9		
Collaudi . . . . . » 10		
Tolleranze: pesi (masse) e di- mensioni . . . . . » 11		
Pesatura . . . . . » 12		
Tolleranze sulle lunghezze commerciali . . . . . » 13		
Spese di sosta in arrivo . . . . » 14		
Assicurazione sui rischi di viaggio » 15		
Condizioni di pagamento . . . » 16		
Mancato o ritardato pagamento » 17		
Reclami . . . . . » 18		
<b>FUCINATI</b>		
Pezzi fucinati - definizioni . . Art. 19		
Specificazione tecnica del prodotto . . . . . » 20		
Fornitura di pezzi fucinati . . » 21		
Offerta di fornitura . . . . . » 21.1		
Contenuti dell'offerta di fornitura . . . . . » 21.1.1		





Tolleranza (finitura) . . . . . »	94	Soffiature . . . . . »	99
Tolleranze (sbavature) . . . . . »	95	Responsabilità e garanzia . . . . »	100
Tolleranze di sformatura e di dimensione . . . . . »	96	TABELLA DEI CALI DI MOVIMEN- TAZIONE E DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI METALSIDERURGICI	
Cali di fusione . . . . . »	97		
Inseriti metallici . . . . . »	98		



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: febbraio 2002.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 settembre 2003.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 febbraio 2004.

## I) PRODOTTI SIDERURGICI LAMINATI E TUBI

*Nomenclatura, definizioni, caratteristiche*

### LAMINATI DI ACCIAIO

Le prescrizioni tecniche e dimensionali dei laminati di acciaio non legato e legato in barre, rotoli, vergelle, nastri, lamiere e tubi sono riportate nelle corrispondenti norme UNI e/o UNI-EN.

*Lunghezze commerciali* - Nelle contrattazioni di prodotti in barre (laminati mercantili), profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali, per i vari prodotti, sono riferite alle seguenti misure.

Tipo di prodotto <i>(dimensioni in mm)</i>		Lunghezze in metri per superficie della sezione del prodotto	
		< 180 mmq	≥ 180 mmq
Tondo commerciale	diametro fino a 100	4,00 - 4,50	4,50 - 7,00
Tondo commerciale	diametro da 100 a 110	-	3,50 - 6,00
Tondo commerciale	diametro da 110 a 150	-	3,00 - 6,00
Tondo commerciale	diametro da 160 a 220	-	2,50 - 6,00
Quadro		4,00 - 4,50	4,50 - 7,00
Piatto e largo piatto		4,00 - 4,50	4,50 - 7,00
Mezzo tondo (semitondo)		4,00 - 4,50	4,50 - 7,00
Nastro stretto tagliato a lunghezza (bandella)		4,00 - 4,50	4,50 - 7,00
Esagono		-	4,50 - 7,00
Angolare L, Profilato a T, Z ed U, minore di 80 mm		4,00 - 6,50	4,50 - 7,00
Trave e profilato a U da 80 e più		-	6,00 - 14,00
Piatto a bulbo		-	4,50 - 7,00
Tondo per cemento armato		10,00 - 15,00	10,00 - 15,00
Tondo per cemento armato		10,00 - 12,00	10,00 - 12,00
Profilato speciale		-	4,50 - 7,00

I prodotti in barre di acciai speciali sono forniti in lunghezze commerciali da 3 a 8 m.

bordi slabbrati, ovalizzazioni, paglie, cricche, bavature, etc.), o di qualità dell'acciaio.

### PRODOTTI DI PRIMA SCELTA

Sono da considerarsi di prima scelta i prodotti conformi alle norme UNI e/o UNI-EN.

### B) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti tali da renderli inadatti all'uso per il quale sono normalmente adibiti i laminati correnti di prima e seconda scelta, ed inoltre:

### PRODOTTI DECLASSATI

*1) TRAVI, PRODOTTI IN BARRE (LAMINATI MERCANTILI), VERGELLE E NASTRI (BANDELLE)*

#### A) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo i laminati che presentano difetti di laminazione oltre le tolleranze ammesse (laminati fuori profilo, raddrizzate, soffiature, sdoppiature, ripiegature,

a) gli spezzoni, intendendosi per tali anche prodotti in barre difettosi, già tagliati dalle due parti, in lunghezze minori a quelle dei prodotti in barre di lunghezza commerciale fino ad un minimo di 2 m;

b) le spuntature, intendendosi per tali le estremità dei prodotti in barre ed i ritagli della vergella (prodotto in rotolo) nello stato in cui escono dalla

laminazione e con lunghezze che variano da 0,50 m a meno di 2 m.

Tali prodotti possono presentare gravi irregolarità e difetti dovuti alla laminazione.

## 2) LAMIERE MEDIE E GROSSE

### A) Stock declassato

Si considerano di questo gruppo le lamiere aventi formati anormali.

I formati anormali sono quelli non minori di 2 mq di superficie ed aventi misure diverse dalle seguenti:

- lunghezze multiple di 1 m, partendo da una lunghezza minima di 2 m;
- larghezze multiple di 0,50 m, partendo da una larghezza minima di 1 m; sola eccezione il formato 1,25 x 2,50 m considerato normale.

I formati anormali si dividono in due sottoclassi:

- a) minore di 4 mq.
- b) maggiore o uguale a 4 mq.

### B) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo i prodotti che presentano difetti apparenti di natura varia interessanti la loro superficie ed inoltre:

- a) *i sottoformati*: lamiere in formati da 1 mq a meno di 2 mq di superficie, con il lato più grande minore di 2 m oppure il lato più piccolo minore di 1 m;
- b) *i ritagli squadrati*: lamiere in formati minori di 2 mq e con un lato non minore di 400 mm.

### C) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo i prodotti i cui difetti apparenti sono più accentuati, interessano una parte sensibile dello spessore e pregiudicano la loro funzionalità, ed inoltre:

- a) *i ritagli*: sono i residui della squadratura delle lamiere, hanno larghezza minima di 200 mm, non compresi nelle definizioni precedenti. Possono avere qualche lato grezzo di laminazione e non essere spianati. Sono divisi in:
  - i) con larghezze da 350 mm a 400 mm;
  - ii) con larghezze da 200 mm a meno di 350 mm.

- b) *le refilature*: provengono dalla squadratura delle lamiere, hanno larghezze minori di 200 mm; sono sane (non aperte).

Si dividono in:

- i) refilature che presentano i due lati maggiori cesoiati (strisce);
- ii) refilature che presentano un solo lato cesoiato.

In questa categoria rientrano anche le testate, cioè i pezzi di lamiera provenienti dalle due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.

## 3) LAMIERE SOTTILI (LAMIERINI)

### A) Stock declassato

Si considerano in questo gruppo i prodotti esenti da difetti qualitativi declassati in quanto non in formati commerciali. Sono formati commerciali i seguenti:

1000 x 2000 mm  
1250 x 2500 mm  
1500 x 3000 mm  
1500 x 6000 mm

### B) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo le lamiere sottili che presentano difetti di non grave entità (leggere vaiolature, sormontature, soffiature, ossidazioni laterali, lievi frastagliature o scantonature, ondulazioni ripetute, etc.).

### C) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo le lamiere sottili che presentino difetti in modo più accentuato e cioè interessanti una parte sensibile dello spessore fino a presentare soluzioni di continuità ed inoltre:

- a) *i ritagli*: residui della squadratura delle lamiere sottili non compresi nelle definizioni precedenti che possono avere qualche lato grezzo di laminazione con larghezza minima di 200 mm.
- b) *le refilature*: provengono dalla squadratura delle lamiere sottili, hanno larghezza minore di 200 mm e sono sane.

In questa categoria rientrano anche

le testate cioè i pezzi di lamiere sottili provenienti dalle due estremità del foglio il cui spessore risulta non uniforme.

#### 4) LAMIERE ZINCATE

##### A) Seconda scelta

La seconda scelta per le lamiere piane ed ondulate è caratterizzata specialmente dai difetti seguenti:

##### a) difetti nella zincatura

Macchie di decapaggio o di sale ammoniaco, strato di zinco non omogeneo o con difetti di superficie (rivestimento del materiale non conforme alle norme UNI-EN).

##### b) difetti di laminazione

Orli piegati, lamiere rugose, lamiere che presentano ondulazioni sensibili. Nel caso di lamiere ondulate: lamiere ondulate in maniera irregolare e/o ondulate obliquamente.

##### B) Terza scelta

Presenza di punti non zincati.

#### 5) BANDA STAGNATA

##### A) Seconda scelta

Si considerano in questo gruppo sia i tubi che risultano dalla fabbricazione con piccoli difetti o ripiegature o nervature, leggere scaglie interne od esterne oppure con spessori eccedenti le tolleranze d'uso previste dalle norme UNI e/o UNI-EN, con irregolarità di spessore o diametro, sia quelli aventi lunghezza minore di quella prevista dalle norme UNI e/o UNI-EN e comunque maggiore di 2 m.

I tubi di seconda scelta devono essere sottoposti a prova idraulica od equivalente se tale prova è prescritta per il corrispondente tipo di tubi di prima scelta.

L'anzidetta prova non è peraltro prescritta se i tubi sono destinati ad usi per i quali la loro tenuta non è requisito essenziale.

##### B) Terza scelta

Si considerano in questo gruppo i tubi aventi difetti più accentuati di

quelli di seconda scelta e che non sono a tenuta per il convogliamento di fluidi, nonché quelli aventi lunghezza inferiore a 2 m.

## USI COMUNI

### Art. 1 - Offerte.

L'offerta che non indica il termine di validità è solitamente impegnativa per l'offerente per 10 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento. Sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta sono provate dal timbro postale o da documentazione equivalente.

L'offerta verbale o a mezzo telefono è impegnativa solo quando è seguita da immediata accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo venduto», oppure «per quanto in tempo», l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazione di prezzo» e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato all'offerta originaria.

Le offerte fatte da agenti e rappresentanti di commercio si intendono «salvo approvazione della casa».

### Art. 2 - Ordini.

Il compratore con l'invio dell'ordine rimane impegnato ai prezzi ed alle condizioni concordate con la conferma dell'ordine.

Gli ordini in sostituzione o in aggiunta sono considerati indipendenti.

### Art. 3 - Conferma d'ordine.

Qualora la conferma di un ordine verbale o scritto non sia conforme alle intese, la mancata contestazione da parte del compratore entro otto giorni dalla ricezione della conferma delle modificazioni introdotte dall'altro contraente equivale ad accettazione.

### Art. 4 - Contratto a specifica differita.

Nel contratto a specifica differita all'impegno del venditore di consegna

re un determinato quantitativo di merce fa riscontro l'obbligo del compratore di specificare il dettaglio dei prodotti entro il termine stabilito.

Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato l'intera partita, il venditore ha facoltà di ritenere risolto l'intero contratto salvo i danni conseguenti. Mancando pure questa, il venditore può considerare senz'altro risolto il contratto.

#### **Art. 5 - Prezzi.**

I contratti di compravendita di prodotti siderurgici sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del fornitore.

Il prezzo indicato in contratto, ove non sia specificato come «effettivo», «finito», «in monte», si intende riferito al prezzo base, soggetto alle maggiorazioni ed agli sconti previsti nel listino preso a riferimento dal fornitore.

Il prezzo base è stabilito per ogni categoria di prodotti, indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità e dagli altri elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi e che danno luogo a specifica maggiorazione che, nei listini, prende il nome di «*extra*».

#### **Art. 6 - Trasporto e resa.**

Se nel contratto è fatto cenno ad un prezzo quotato «franco punto di parità», la spesa di trasporto dal punto di parità alla località di destinazione è addebitata al compratore. La misura della spesa di trasporto è quella prevista nel listino del fornitore o quello di riferimento.

Se la merce è stata contrattata «franco partenza», la stessa deve essere caricata su autocarro o vagone ferroviario a cura del fornitore presso il suo magazzino o stabilimento e le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Se la merce è stata contrattata «franco destino», la stessa viene consegnata al compratore a cura ed a spese del fornitore.

Se non espressamente indicato, la resa s'intende «franco partenza» e le operazioni di scarico competono al compratore.

Per quanto riguarda rischi e assicurazioni, indipendentemente dalla forma di resa contrattata, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme *Incoterms*.

Per i prodotti di dimensioni eccezionali, le maggiori spese di trasporto sono a carico del compratore.

Il fornitore consegna la merce al nominativo, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto. In mancanza di tali indicazioni o di alcune di esse, il fornitore ha facoltà di spedire i prodotti in porto assegnato all'indirizzo del compratore, quando siano trascorsi invano 15 giorni dalla comunicazione dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al fornitore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni circa la destinazione della merce e queste non siano da lui fornite entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approntamento dei prodotti per la consegna.

In mancanza di indicazioni diverse da parte del compratore, la merce viene consegnata in orario di lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico, che viene eseguito a cura del compratore.

#### **Art. 7 - Qualità e dimensioni.**

Se l'ordine non precisa la qualità, il formato e la lunghezza dei prodotti, essi sono lasciati alla discrezione del fornitore con riferimento alle vigenti norme UNI e/o UNI-EN.

#### **Art. 8 - Imballaggi.**

Gli imballaggi resi necessari per la natura della merce o quelli speciali, nonché le spese vive per sistemazioni particolari dei prodotti, sono a carico del compratore e in tal caso il peso si intende netto per netto.

L'eventuale esclusione dell'imballaggio, ad eccezione di quello necessario per la sicurezza del trasporto e delle operazioni di carico e scarico, è espressamente richiesta dal compratore all'ordine.

Qualora il carico sia costituito da prodotti raggruppati mediante legature, reggiature e/o similari, queste dovranno

no essere idonee ed omologate per essere utilizzate anche per il sollevamento e la movimentazione in sicurezza di tali prodotti raggruppati.

Le legature devono essere posizionate nel rispetto delle norme, delle tecniche e delle disposizioni concernenti l'imbracatura, il sollevamento e la movimentazione dei carichi.

Qualora le legature non siano idonee e omologate per il sollevamento e la movimentazione, tale dato deve risultare dal documento di trasporto e lo stoccaggio e lo stivaggio sui mezzi di trasporto viene effettuato in modo da lasciare uno spazio sufficiente per il passaggio in sicurezza delle idonee imbracature attorno ai prodotti raggruppati.

**Art. 9 - Termini di consegna, di approntamento, di spedizione.**

I termini di approntamento, di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che non siano tassativi non dà diritto alla risoluzione totale o parziale del contratto qualora non superi di un terzo i termini previsti nella conferma d'ordine; in nessun caso dà diritto a indennizzi o rimborsi.

**Art. 10 - Collaudi.**

I prodotti siderurgici sono forniti secondo le prescrizioni delle norme UNI e/o UNI-EN e normative internazionali vigenti al momento del contratto.

Il collaudo dei prodotti compravenduti deve essere eseguito da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal compratore; il fornitore dà notizia al compratore dell'approntamento dei prodotti per il collaudo.

Il compratore impartisce tempestive istruzioni all'Ente o al proprio incaricato per il collaudo.

L'incaricato del compratore o gli Enti da questo designati eseguono il collaudo completo e definitivo nello stabilimento del produttore o nel magazzino

del fornitore, prima della spedizione.

Se il collaudo è eseguito dagli agenti di Enti statali o riconosciuti e gli stessi non lo eseguono entro trenta giorni dalla data di comunicazione di approntamento dei prodotti per il collaudo, si intende che il compratore abbia rinunciato al collaudo stesso e che tacitamente abbia accettato il prodotto. In tale ipotesi il fornitore ha facoltà di effettuare la spedizione dei prodotti e/o di proseguire la ulteriore lavorazione e fabbricazione.

Se il collaudo è invece eseguito da incaricati dal compratore e non è eseguito entro quindici giorni dalla data di notifica di approntamento del prodotto per il collaudo, il collaudo stesso è eseguito a cura del fornitore e deve essere riconosciuto come definitivo e liberatorio a tutti gli effetti dal compratore, al quale vanno segnalati i risultati del collaudo a mezzo del certificato di prova. Anche in tale ipotesi il fornitore ha facoltà di effettuare la spedizione dei prodotti e/o di proseguire la ulteriore lavorazione e fabbricazione.

Le spese dei collaudi eseguiti da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal compratore sono a carico di quest'ultimo dove il collaudo abbia avuto esito positivo. In caso contrario, le spese sono a carico del fornitore.

I pagamenti eseguiti dal fornitore agli Enti collaudatori per conto del compratore sono da questo rimborsati a prima richiesta.

La rinuncia da parte del compratore al collaudo non comporta variazione degli extra di prezzo dovuti per il collaudo stesso.

Se il compratore ha richiesto che il collaudo sia tenuto in sospeso e tale richiesta è stata accettata dal fornitore, sono addebitate al compratore tutte le maggiori spese che ne conseguono (spese di magazzino, interessi passivi, etc.).

**Art. 11 - Tolleranze: pesi (masse) e dimensioni.**

Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI e UNI-EN.

Agli effetti dell'esecuzione dell'ordine è ammessa una tolleranza di peso

del 10% in più o in meno sul quantitativo globalmente ordinato.

Il peso (massa) totale di ogni vagone ferroviario o di ogni carico è il solo riconosciuto.

Il peso (massa) è quello certificato dal fornitore con i suoi mezzi.

La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 per mille del carico totale.

#### **Art. 12 - Pesatura.**

Nel caso di spedizioni a mezzo ferrovia, se il compratore richiede il riconoscimento del peso (massa) e della tara, in partenza, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a suo carico.

#### **Art. 13 - Tolleranze sulle lunghezze commerciali.**

In una partita di prodotti laminati è tollerato che sul quantitativo contrattato siano inclusi prodotti in barre più corti della lunghezza commerciale (minimo m 3) in quantità non maggiore o uguale al 6%.

#### **Art. 14 - Spese di sosta in arrivo.**

Sono a carico del compratore le spese per soste dovute a ritardato ritiro della merce, salvo che il ritardo sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.

#### **Art. 15 - Assicurazione sui rischi di viaggio.**

Nelle vendite «franco destino», l'assicurazione è a carico del fornitore.

Nelle vendite «franco partenza» l'assicurazione è effettuata dal fornitore solo su richiesta e a carico del compratore.

#### **Art. 16 - Condizioni di pagamento.**

Il pagamento viene effettuato al netto di ogni spesa e sconto nei termini previsti.

#### **Art. 17 - Mancato o ritardato pagamento.**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento il fornitore può richiedere il pagamento anticipato per le restanti

forniture, oppure la risoluzione del contratto per la parte non eseguita.

#### **Art. 18 - Reclami.**

I reclami per i vizi apparenti e per non corrispondenza dei prodotti a quelli pattuiti devono essere fatti di norma per iscritto entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della merce, pena decadenza.

Se il reclamo risulta fondato il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione del contratto o al risarcimento di danno di qualsiasi genere.

### FUCINATI

Le prescrizioni tecniche (qualitative, dimensionali, etc.) sono quelle delle norme UNI-EN.

#### **Art. 19 - Pezzi fucinati - definizioni.**

Per «pezzi fucinati» o più semplicemente «fucinati» si intendono i prodotti ottenuti mediante formatura dell'acciaio per urto e pressione e messa in forma tramite una matrice aperta, ad una temperatura opportuna, in modo da ottenere un pezzo di forma approssimativa che non deve subire ulteriori trasformazioni a caldo e viene generalmente lavorato a macchina per acquisire la sua forma finita come definito nelle norme UNI-EN.

I prodotti ottenuti su laminatoio a cilindri anulari, quali cerchioni e prodotti similari, sono considerati come fucinati.

Non sono compresi nei fucinati i lingotti, gli sbozzati per profilati ed i semilavorati.

#### **Art. 20 - Specificazione tecnica del prodotto.**

L'identificazione del prodotto avviene definendo i requisiti qualitativi e quantitativi, le condizioni generali di fornitura, il campo di applicazione, i controlli, i documenti di controllo, etc., cioè attraverso una specificazione tecnica completa.



Tale definizione tecnico-contrattuale avviene facendo riferimento a:

- norme europee EN;
- norme nazionali UNI, DIN, NF, etc.;
- norme internazionali ISO;
- standards di consolidato uso ASTM, API, etc.;
- specifiche tecniche dello stesso fornitore o fornite dal cliente;
- disegni costruttivi allegati alla richiesta di offerta;
- opportuna combinazione della suddetta documentazione.

Per la specificazione tecnica del prodotto vengono solitamente richiamate, oltre le norme volontarie sopra dette, anche le regole tecniche se applicabili.

#### **Art. 21 - Fornitura di pezzi fucinati.**

La fornitura di pezzi fucinati avviene sulla base di un contratto tra fornitore e cliente.

Oltre alla specificazione tecnica dei prodotti, nel contratto di fornitura vengono inserite anche tutte le altre voci che definiscono completamente gli accordi tecnico-commerciali.

Anche se diversamente formalizzate in funzione della complessità e della natura delle singole forniture, si arriva alla definizione di un contratto attraverso le seguenti fasi, svolte in successione e sviluppate congiuntamente da fornitore e cliente:

- l'offerta di fornitura;
- la definizione dell'ordine;
- la conferma d'ordine.

#### **21.1 - Offerta di fornitura.**

L'offerta di fornitura viene emessa dal fornitore normalmente a fronte di una richiesta pervenuta dal cliente e per questo può contenere solo alcune delle voci poi sviluppate in fase di definizione dell'ordine e riportate nella conferma d'ordine.

Con l'offerta di fornitura vengono trasmessi al cliente gli elementi sufficienti per una prima valutazione sia tecnica che commerciale della fornitura richiesta.

##### **21.1.1 - Contenuti dell'offerta di fornitura.**

L'offerta di fornitura contiene le seguenti voci:

- «voci base»

- «voci di completamento»
- «voci di carattere generale»

Tutte le voci dell'offerta possono essere ulteriormente sviluppate nella successiva fase di definizione dell'ordine e costituiranno parte integrante della conferma d'ordine.

##### **21.1.1.1 - Voci base dell'offerta.**

Il fornitore inserisce le seguenti voci nella sua offerta, anche se non presenti nella richiesta del cliente:

- a) caratteristiche tecniche del prodotto;
- b) modalità di controllo, documenti di controllo e certificazione;
- c) condizioni commerciali;
- d) termini di consegna;
- e) periodo di validità dell'offerta;
- f) eventuali voci aggiuntive dell'offerta.

##### **a) Caratteristiche tecniche del prodotto.**

Nell'offerta viene indicata la specificazione tecnica ed il campo di applicazione del prodotto, anche se non compiutamente precisato dal richiedente, quando possibile facendo riferimento alle norme europee EN.

Se non diversamente indicato, l'edizione della norma o documento normativo, presa a riferimento per la specificazione tecnica del prodotto, è quella vigente alla data di definizione dell'ordine di fornitura.

##### **b) Modalità di controllo, documenti di controllo e certificazione.**

Controlli, prove, documenti di controllo, etc., sono essenziali alla definizione del prodotto e del relativo ciclo produttivo; come tali sono definiti tecnicamente e commercialmente.

Analogamente a quanto avviene per la specificazione tecnica del prodotto, anche i controlli ed i documenti di controllo sono definiti facendo riferimento alle norme vigenti.

##### **c) Condizioni commerciali.**

Questa voce è sviluppata con i contenuti ritenuti più idonei e commisurati alla richiesta.

##### **d) Termini di consegna.**

I termini di consegna vengono solitamente forniti a titolo indicativo e pre-



cisati in dettaglio nell'ordine e conferma d'ordine.

e) *Periodo di validità dell'offerta.*

Se non diversamente definito, l'offerta si intende impegnativa per l'offerente per quindici giorni lavorativi.

L'offerta verbale o a mezzo telefono o telegrafo o fax o e-mail è impegnativa solo per risposta che pervenga all'offerente entro cinque giorni lavorativi.

I ritardi postelegrafonici liberano l'offerente dall'impegno oltre i termini su accennati.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta sono provate dal timbro postale delle rispettive buste o da documentazione equivalente.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo venduto», oppure «per quanto in tempo», l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazione di prezzo» e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla offerta precedente.

Le offerte fatte da agenti e viaggiatori si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

f) *Eventuali voci aggiuntive dell'offerta.*

In queste voci rientra tutto ciò che è espressamente indicato dal cliente nella sua richiesta d'offerta: ad esempio, la presentazione a collaudo da parte di Enti ufficiali oppure prove o controlli aggiuntivi non previsti da norme, documenti normativi, etc., presi a riferimento per la definizione tecnica del prodotto e della fornitura.

**21.1.1.2 - Voci di completamento dell'offerta.**

Le voci di completamento sono:

- modalità, condizioni e prezzo del trasporto;
- modalità e condizioni di imballaggio.

**21.1.1.3 - Voci di carattere generale dell'offerta.**

Le voci di carattere generale sono:

- ritardato pagamento;
- gestione reclami;
- responsabilità prodotto;
- responsabilità per ritardata consegna;
- decorrenza dei pagamenti in caso di contestazione;
- responsabilità dei trasporti e del vettore;
- modifica dei prezzi;
- foro competente.

Di solito il fornitore risponde puntualmente a queste voci in sede di offerta solo se previsto nella richiesta del cliente.

Se non presenti nella richiesta del cliente, queste voci sono solo elencate nell'offerta del fornitore, per significare al cliente che esse sono considerate determinanti ai fini della stesura della conferma d'ordine e che perciò saranno sviluppate e concordate nella successiva fase di definizione dell'ordine.

In questo caso, a fronte di ogni singola voce è normalmente riportato: «da definire all'ordinazione».

**21.2 - Conferma d'ordine.**

Ogni ordine di norma viene confermato per iscritto dal fornitore.

Tale conferma scaturisce dallo sviluppo dell'offerta e contiene nel dettaglio tutte le voci trattate dalle parti e gli accordi per esse pattuite.

Nel trasmettere il documento il fornitore chiede al cliente una copia controfirmata per accettazione specificando che il mancato riscontro avrà valore di tacita accettazione a otto giorni massimo dalla data del ricevimento del documento.

Il cliente che non contesta per iscritto - entro otto giorni dalla data di ricevimento - il documento trasmessogli dal fornitore per accettazione come conferma d'ordine, è tenuto ad accettarne integralmente il testo, anche se in esso esistono differenze rispetto all'ordine od alle intese in precedenza intercorse.

**Art. 22 - Ordini.**

Il compratore, con l'invio dell'ordine, rimane impegnato ai prezzi del listino ed alle condizioni generali del venditore in vigore alla data della con-

ferma dell'ordine. In caso di variazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali, sono applicati i prezzi e le condizioni in vigore al momento della consegna o spedizione dei prodotti.

Nel caso in cui il compratore intenda vincolare la fornitura al prezzo ed alle condizioni vigenti alla data dell'ordine, anche in caso di variazione del listino, deve versare all'atto dell'ordine il controvalore del prodotto ordinato, senza che ciò gli dia diritto a sconto od abbuono sul prezzo.

Gli ordini in sostituzione o in aggiunta di quelli già accettati sono considerati indipendenti dai precedenti e pertanto non si sommano con i medesimi agli effetti dei correlativi sconti o premi.

#### **Art. 23 - Qualità e dimensioni.**

Se la richiesta d'offerta o l'ordinazione non precisa il prodotto nei suoi contenuti tecnici - ivi compresi qualità, forma, campo di applicazione, etc., - la specificazione è lasciata alla discrezione del fornitore il quale ne dà precisa definizione nella offerta o nella conferma d'ordine facendo riferimento alle vigenti norme UNI.

#### **Art. 24 - Responsabilità nel trasporto.**

Nel caso di prodotti consegnati presso lo stabilimento del fornitore o suo magazzino, è inteso che gli stessi viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.

Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto od operazioni successive sono fatti e/o proposti dal cliente nei confronti del vettore.

Nel caso di prelievo di prodotti con mezzi dell'acquirente, se il carico avviene sotto il controllo e la direzione del vettore, il fornitore non assume responsabilità per danni, in conseguenza delle condizioni di carico, sia per mancanza o eccedenza di stivaggio, sia per cattiva ripartizione del carico.

Nel caso di prodotti consegnati presso l'acquirente, la responsabilità del trasporto è a carico del fornitore.

#### **Art. 25 - Imballaggi.**

Gli imballaggi resi necessari per la natura della merce o quelli speciali, nonché le spese vive per sistemazioni particolari dei prodotti, sono a carico del compratore.

L'eventuale esclusione dell'imballaggio deve essere espressamente disposta dal compratore all'ordine.

#### **Art. 26 - Termini di consegna, di approntamento, di spedizione.**

I termini di approntamento o di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che non siano penentori non dà diritto alla risoluzione totale o parziale del contratto, né a indennizzi o rimborsi.

#### **Art. 27 - Responsabilità per ritardata consegna.**

Se non specificato nella conferma d'ordine, non sono accettate contestazioni per ritardata consegna.

Nel caso in cui la responsabilità per ritardata consegna sia prevista nella conferma d'ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di penali per ritardata consegna solo se esplicitamente concordato e riportato nella conferma d'ordine, qualora il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore.

Il ritardato o mancato ritiro non giustifica la mancata emissione della relativa fattura; la fattura viene emessa alla data notificata dell'avvenuta produzione e disponibilità dei prodotti per il ritiro.

#### **Art. 28 - Trasporto e luogo di consegna (o resa).**

Le modalità di spedizione, relativi costi e responsabilità sono parte integrante del contratto di vendita.

Il fornitore deve consegnare la merce al nominativo, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto.

Se non diversamente espresso nella conferma d'ordine, la consegna dei materiali avviene presso lo stabilimen-

to del fornitore o magazzino dello stesso e la proprietà si trasferisce dal fornitore al cliente solo al momento della consegna al vettore presso i punti di cui sopra.

In mancanza di tali indicazioni o di alcune di esse, il fornitore ha anche facoltà di spedire i prodotti pronti per ferrovia, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, quando siano trascorsi 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui l'acquirente abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni circa la destinazione della merce, e queste non siano da lui date entro quindici giorni lavorativi dalla notifica dell'approntamento dei prodotti per la consegna.

La merce viene consegnata in orario di lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico, che deve essere eseguito a cura dell'acquirente.

Se non espressamente indicato la resa s'intende sempre «franco partenza»; in ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente.

#### **Art. 29 - Controlli, collaudi e documenti di controllo.**

I controlli, i collaudi ed i documenti di controllo sono normalmente specificati nella conferma d'ordine con riferimento alle norme UNI vigenti.

I materiali eventualmente respinti nel corso del collaudo comportano, per il fornitore, il solo obbligo della sostituzione nel più breve termine possibile senza alcun impegno ad una immediata fabbricazione e/o consegna e senza che l'acquirente possa esigere per tale sostituzione alcun risarcimento o il rimborso delle spese a questo titolo sostenute.

#### **29.1 - Controllo e documenti di controllo.**

Le forniture sono solitamente accompagnate da uno dei due seguenti documenti di controllo come concordato nell'ordine:

- attestato di controllo tipo 2.2 secondo la norma UNI-EN 10204.
- certificato di collaudo tipo 3.1.B

secondo la norma UNI-EN 10204.

I documenti di controllo sono emessi con modalità e contenuti di seguito specificati.

#### **29.1.1 - Attestato di controllo tipo 2.2 secondo la norma UNI-EN 10204.**

L'attestato di controllo tipo 2.2:

- viene preparato e convalidato dal produttore;
- contiene la dichiarazione che il materiale soddisfa tutti i requisiti specificati nella conferma d'ordine;
- riporta i numeri di identificazione delle colate utilizzate e, per ciascuna di esse, i risultati dell'analisi di colata per tutti gli elementi specificati nella definizione del prodotto per il grado di acciaio previsto. Tali risultati sono la trascrizione di prove effettuate sulla base di controlli non specifici, condotte e documentate dal produttore stesso o condotte e documentate con attestato di controllo tipo 2.2 dal fabbricante del materiale utilizzato dal forgiatore come semilavorato di partenza per la fornitura.

#### **29.1.2 - Certificato di collaudo tipo 3.1.B secondo la norma UNI-EN 10204.**

Il certificato di collaudo tipo 3.1.B:

- è preparato dal produttore e convalidato da un suo rappresentante indipendente dai servizi di produzione;
- contiene i risultati delle prove e dei controlli specifici previsti e condotti conformemente ai requisiti d'ordine;
- riporta i numeri di identificazione delle colate utilizzate e, per ciascuna di esse, i risultati dell'analisi di colata per tutti gli elementi specificati per il grado di acciaio previsto. Tali risultati sono la trascrizione di prove effettuate sulla base di controlli specifici, condotte e documentate con certificato di collaudo tipo 3.1.B dal fabbricante del materiale utilizzato dal fornitore come semilavorato di partenza per la fornitura; comprende indicazioni e designazioni - numeriche, letterali o alfanumeriche - tali da assicurare la rintracciabilità completa della conferma d'ordine, associando biunivocamente la conferma

con ciascuna fornitura, con i relativi documenti di controllo, campionamenti, prove e risultati di prova.

#### **Art. 29.2 - Collaudi.**

Il collaudo dei prodotti compravenduti viene eseguito da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal compratore. Il venditore dà notizia al compratore dell'approntamento dei prodotti per il collaudo.

Il compratore impartisce tempestive istruzioni all'Ente o al proprio incaricato per il collaudo.

L'incaricato del compratore o gli Enti da questo designati eseguono il collaudo completo e definitivo nello stabilimento del produttore o nel magazzino del venditore, prima della spedizione.

Se il collaudo viene eseguito dagli agenti di Enti statali o riconosciuti e gli stessi non lo eseguono entro 30 giorni dalla data di notifica di approntamento dei prodotti per il collaudo, si intende che il compratore abbia rinunciato al collaudo stesso e che tacitamente abbia accettato il prodotto. In tale ipotesi il venditore ha facoltà di effettuare la spedizione dei prodotti e/o di proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Se il collaudo viene invece eseguito da incaricati dal cliente non entro 15 giorni dalla data di notifica di approntamento del prodotto per il collaudo, lo stesso è eseguito a cura del produttore o fornitore ed è riconosciuto come definitivo e liberatorio a tutti gli effetti dal cliente, al quale devono essere segnalati i risultati del collaudo a mezzo del certificato di prova. Anche in tale ipotesi il fornitore ha facoltà di effettuare la spedizione dei prodotti e/o di proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Le spese dei collaudi eseguiti da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal cliente sono a completo carico di quest'ultimo.

I pagamenti eseguiti dal fornitore agli Enti collaudatori per conto del cliente sono da questo rimborsati a semplice richiesta.

La rinuncia da parte del cliente al

collaudo non comporta variazione degli extra di prezzo dovuti per il collaudo stesso.

Se il cliente ha richiesto che il collaudo sia tenuto in sospeso e tale richiesta è stata accettata per iscritto dal fornitore, sono addebitate all'acquirente tutte le maggiori spese che ne conseguono (spese di magazzino, interessi passivi, etc.).

#### **Art. 30 - Tolleranze: pesi (masse) e dimensioni.**

Le tolleranze sono quelle stabilite dalle norme UNI - o altre - utilizzate come riferimenti per la specificazione tecnica del prodotto.

Agli effetti dell'esecuzione dell'ordine è ammessa una tolleranza del 10 % in peso in più o in meno rispetto al quantitativo ordinato.

Il peso (massa) di riferimento è il peso del carico di fornitura.

Il peso (massa) è quello certificato dal produttore con i mezzi a sua disposizione.

La differenza di pesatura non dà diritto a reclami di ammanco se è contenuta nel limite del 3 per mille del carico.

#### **Art. 31 - Tolleranze sulle lunghezze.**

La tolleranza sulle lunghezze fisse è normalmente specificata, ove applicabile, nelle norme prese a riferimento per la definizione tecnica del prodotto.

Nel caso di prodotti in barre, in mancanza di tali indicazioni, si applica la tolleranza di: solo in più o solo in meno 200 mm o in misura doppia se applicata in un solo senso. Nella partita è tollerato che sul quantitativo contrattato siano inclusi prodotti in barre più corti delle lunghezze commerciali in quantità non maggiori del 10%.

I prodotti in barre più corti debbono tuttavia essere non minori di 1 m.

#### **Art. 32 - Pesatura.**

Nel caso di spedizioni a mezzo ferrovia, se il compratore richiede il riconoscimento del peso (massa) e della tara, in partenza, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a suo carico.

**Art. 33 - Spese di sosta in arrivo.**

Sono a carico dell'acquirente le spese per soste dovute a ritardato ritiro della merce, salvo che il ritardo sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.

**Art. 34 - Assicurazione sui rischi di viaggio.**

Nelle forniture «franco destino», per spedizioni via mare, l'assicurazione è a carico del fornitore.

Nelle forniture «franco partenza» e in quelle per spedizione via terra l'assicurazione è effettuata dal fornitore solo su richiesta ed a spese dell'acquirente.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme *Incoterms*.

**Art. 35 - Mancato o ritardato pagamento.**

Nel caso di mancato o ritardato pagamento il fornitore può richiedere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure la risoluzione del contratto per la parte non eseguita.

**Art. 36 - Gestione reclami - responsabilità prodotto.**

Ai fini della responsabilità da prodotto difettoso, reclami o contestazioni, la conferma d'ordine prevale in ogni caso sull'eventuale testo difforme dell'offerta e dell'ordine o altro documento.

Il fornitore garantisce i prodotti rispondenti alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d'ordine e non assume responsabilità per applicazioni o destinazioni d'uso diverse da quelle dichiarate nella stessa conferma.

Se il reclamo risulta fondato, l'acquirente ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente.

La consegna della merce sostituita avviene nello stesso luogo di consegna della fornitura originaria, previa restituzione di questa.

Nel caso di richiesta di sostituzione della merce l'acquirente sospende immediatamente la lavorazione e l'impiego dei prodotti oggetto della contestazione.

**Art. 37 - Decorrenza dei pagamenti in caso di contestazione.**

La contestazione in atto non comporta e non genera l'annullamento o la sospensione dell'ordine e non comporta la sospensione del pagamento delle fatture relative ad altri pezzi fucinati non in contestazione.

**FERROLEGHE**

**Art. 38 - Unità di base di contrattazione.**

In difetto di specificazione esplicita, la scala per le unità in più o in meno rispetto all'elemento base si determina dividendo il prezzo della tonnellata per il titolo scelto come base.

Per le ferroleghie aventi prezzo senza base non è applicata alcuna scala ed il prezzo si intende per materiale «tal quale».

**Art. 39 - Analisi.**

Ogni fornitura di ferroleghie deve essere uniforme e deve essere accompagnata da un certificato di analisi chimica relativa al contenuto dell'elemento principale e, ove richiesto, anche di altri elementi. In quest'ultimo caso la spesa relativa grava sul richiedente.

La fatturazione è eseguita in base alle analisi dello stabilimento produttore.

Il campionamento della merce deve essere fatto in partenza, nello stabilimento produttore, con facoltà del compratore di assistere alle operazioni per controllare l'osservanza delle regole stabilite dalle norme UNI sui metodi di campionamento.

Il campione prelevato è diviso in tre parti: una per lo stabilimento produttore, una per il compratore ed una per l'eventuale analisi arbitrale da conservarsi in recipiente sigillato presso lo stabilimento produttore, da utilizzarsi in caso di divergenze tra le parti in ordine all'analisi fatturata.

Quando fra le parti sorgono divergenze in ordine all'analisi fatturata si ricorre all'analisi arbitrale, che deve essere eseguita, avendo come riferimento il terzo campione sigillato, da un laboratorio chimico omologato scelto di comune accordo.

Le differenze di titolo fra analisi eseguite sullo stesso campione, se contenute nel limite dell'1% oppure dello 0,50% per le leghe speciali, possono venire divise a metà fra le parti, mentre per differenze superiori, mancando l'accordo si ricorre all'analisi arbitrale.

Le spese dell'analisi arbitrale sono a carico della parte soccombente. È ritenuta parte soccombente quella la cui affermazione si discosta maggiormente dal risultato dell'analisi arbitrale.

**Art. 40 - Pezzatura e tolleranze.**

Il peso (massa) della pezzatura più grossa delle ferroleghie non deve essere maggiore di 25 kg per le leghe in pezzi e di 50 kg per le leghe in pani.

In una partita di ferroleghie è tollerata la presenza di pezzature «minute» minori di 20 mm in quantità non maggiore del 15% della partita stessa.

Per il ferro-silicio 45-50% è ammessa la disgregazione spontanea.

GHISE GREGGE (IN PANI),  
ROTTAMI DI ACCIAIO E DI GHISA

**Art. 41 - Offerte.**

Valgono gli usi di cui all'Art. 1.

**Art. 42 - Composizione chimica della ghisa in pani.**

La composizione chimica di una ghisa in pani si intende indicata in via approssimativa, salvo che non sia espressamente convenuta «con garanzia».

L'indicazione generica del contenuto di un elemento è sempre approssimativa a meno che non sia precisato il massimo o il minimo, anche con espressioni o sigle aventi lo stesso significato.

Le qualità di ghisa greggia sono conformi alle prescrizioni delle norme UNI-EN.

**Art. 43 - Tolleranze sui risultati delle analisi della ghisa in pani.**

Le tolleranze ammesse nel caso di analisi sono le seguenti:

- sul tenore di silicio  $\pm 0,20$  punti percentuali;
- sul tenore di manganese:
  - 1) ghisa ematite e da affinazione  $\pm 0,20$  punti percentuali;

- 2) ghisa a basso manganese per sferoidale  $\pm 0,02$  punti percentuali;
- sul tenore di fosforo:  $\pm 0,02$  punti percentuali;
  - sul tenore di zolfo:  $\pm 0,02$  punti percentuali;

In caso di contestazione viene effettuato il prelevamento di campioni in contraddittorio delle parti secondo le modalità UNI. I campioni così prelevati devono essere sottoposti ad analisi chimica arbitrale la cui spesa è a carico della parte soccombente.

È ritenuta parte soccombente quella la cui affermazione si discosta maggiormente dal risultato dell'analisi arbitrale.

**Art. 44 - Contrattazione e requisiti della merce.**

I contratti di rottami di acciaio e di ghisa sono conclusi con riferimento alla classificazione riportata nel listino settimanale dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

In una partita di rottami di acciaio, contrattati secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di:

- materiale smaltato o piombato;
- rottame legato, eccessivamente ossidato, impuro o comunque dannoso alla carica;
- rottame fornito in recipienti chiusi, in sacchi;
- ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi corpo possa presentare rischi di esplosione o incendio;
- qualsiasi altro materiale estraneo all'acciaio.

Il materiale contrattato come «pronto al forno» deve essere in pezzi delle dimensioni massime di cm 150x50x50.

La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente:

- rottami di ghisa meccanica: provengono da demolizione di macchine in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e motori in genere, etc.;



- rottami di ghisa comune: sono costituiti in particolare da rottami di tubi di ghisa puliti, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne, radiatori, caldaie, piastre, etc.;
- rottami di ghisa bianca o bruciata: sono costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l'azione del fuoco;
- rottami di lingottiere: basi di lingottiere non bruciate;
- tornitura di ghisa: con la precisazione che trattasi di tornitura fresca, pulita, non ossidata o leggermente o fortemente ossidata.

Una partita di rottami di ghisa contrattati secondo la denominazione commerciale «rottami di ghisa meccanica» non deve contenere ghisa bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rottame smaltato e ferro.

Se oggetto del contratto sono «rottami di ghisa comune» la partita non deve contenere rottami di ghisa bianca, bruciata, smaltata, malleabile e ferro.

I rottami di ghisa contrattati come materiale «pronto al forno» devono essere in pezzi del peso (massa) fino a kg 50. È tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso (massa) fino a 100 kg purché demolibile alla mazza a mano.

#### **Art. 45 - Prezzo della merce nazionale.**

Il prezzo dei rottami di acciaio e di ghisa nazionali si intende:

- nei confronti dei produttori (industrie metalmeccaniche etc.) franco partenza;
- nei confronti dei consumatori (fonderie, acciaierie etc.) franco destino.

Il prezzo delle ghise gregge in pani si intende franco magazzino venditore salvo le vendite da stabilimento produttore; in quest'ultimo caso valgono gli usi di cui all'articolo 6 concernenti la parità.

Sono a carico del destinatario gli eventuali oneri di cui la merce venga ad essere gravata dopo posta sul mezzo di trasporto.

Nel caso di contratti conclusi a prezzo variabile, il prezzo variabile si

applica a tutte le spedizioni o consegne effettuate nel giorno in cui la variazione si è verificata e in quelle successive.

Il prezzo convenuto franco destino comprende tutte le spese sino allo stabilimento del compratore o alla stazione destinataria.

#### **Art. 46 - Prezzo della merce estera.**

Per la merce proveniente dall'estero, via terra, resa franco confine, il prezzo comprende tutte le spese gravanti sulla merce fino al confine italiano.

Il prezzo franco confine, sia in valuta estera che in Euro, non comprende i dazi di entrata in Italia e le spese doganali italiane, salvo che sia stata pattuita la clausola «dazio e spese doganali comprese» od altra equivalente.

#### **Art. 47 - Rischi di spedizione.**

La merce viaggia sempre a rischio del compratore, anche se venduta franco destino, a meno che la spedizione avvenga per via ordinaria e con un mezzo di trasporto di proprietà o di scelta del venditore.

La clausola «franco destino» pone a carico del venditore le spese di trasporto.

Il venditore non è obbligato ad assicurare la merce; tuttavia deve prestarsi a tutte quelle pratiche richieste dal caso nell'interesse del compratore.

Le vendite o le spedizioni effettuate con la bolla di cauzione, anche per quanto riguarda i vincoli doganali, sono fatte a rischio del compratore e la spesa della bolla è a suo carico.

#### **Art. 48 - Vendite CIF**

Nelle vendite CIF il peso (massa) da riconoscersi è quello della dogana del porto di arrivo, salvo pattuizione contraria.

Nelle vendite CIF per carichi parziali, a condizioni di «liners terms out», la consegna si intende sottoparanco, cioè disistivaggio a cura e spese della nave.

Nelle vendite CIF a carico completo, se non è specificato a condizioni «liners terms out», lo scarico (disistivaggio compreso) è a completa cura del ricevitore ed è regolato dagli usi del porto di arrivo.

L'assicurazione ordinaria, nelle vendite CIF, copre il valore di fattura aumentato del 10%. L'anticipo nolo viene assicurato.

Il venditore non è tenuto a fornire altri documenti all'infuori di quelli di uso generale e cioè il contratto di noleggio nel caso di carichi completi, il «gioco completo» di polizza di carico «clean on board» con la dicitura «nolo pre-pagato» emessa all'ordine e girata in bianco se richiesta o il buono di consegna, la polizza o il certificato di assicurazione emessi all'ordine e girati in bianco se richiesto, con la dicitura «danni pagabili in Italia», il certificato di circolazione per provenienza dai paesi della Comunità Europea e la fattura.

I documenti che il venditore è tenuto a fornire soltanto su richiesta specifica del compratore sono il certificato dello stabilimento produttore, il certificato di analisi, il certificato di peso (massa) o quelli eventualmente prescritti dalla dogana del porto di arrivo.

**Art. 49 - Termine di consegna.**

Il termine di consegna scade alle ore 24 del giorno fissato, quale risulta dai documenti di trasporto.

**Art. 50 - Tolleranze di quantità. Clausola «circa».**

La clausola «circa» esplicitamente contenuta nei contratti dà diritto al venditore di spedire il 10% in più o in meno del quantitativo contrattato.

In mancanza della predetta clausola «circa», il venditore ha diritto di spedire il 5% in più o in meno del quantitativo contrattato se la spedizione avviene via mare e in un unico carico.

Se il contratto si riferisce ad una partita di rottami non bene definita nel quantitativo, il venditore ha l'obbligo di consegnare e il compratore di ritirare tutto il materiale proveniente dalla partita oggetto del contratto.

**Art. 51 - Tolleranze (materiali eterogenei).**

Nelle spedizioni alla rinfusa di rottami, acciaio e ghisa, ogni vagone o autotreno deve essere costituito da materiale della stessa specie e categoria.

La presenza in un carico di materiali di classificazione inferiore è tollerata fino al 2% del peso (massa) del carico; qualora tale percentuale sia più elevata, viene tollerata fino al 10% del peso (massa) del carico, con diritto del compratore ad un abbuono corrispondente al minor prezzo delle categorie inferiori riscontrate.

L'eventuale presenza di ossido non darà luogo all'applicazione di cali o penalità, qualora non superi l'1% del peso totale del carico.

**Art. 52 - Peso (massa) in partenza e peso (massa) in arrivo.**

Per il materiale in arrivo via mare, il peso (massa) valevole è quello riconosciuto dalla dogana del porto di arrivo, salvo che non sia pattuito diversamente.

Per il materiale spedito per ferrovia, se il venditore non fa riconoscere, a sue spese, il peso (massa) in partenza, è tenuto a riconoscere il peso (massa) riscontrato alla stazione di arrivo.

Se il trasporto è eseguito con altri mezzi, il peso (massa) valido è quello riscontrato in partenza, oppure dal compratore all'arrivo a condizione che il minor peso, risultante da una pesa sottoposta a verifica secondo le norme, sia controfirmato dal trasportatore.

**Art. 53 - Spedizione a carico incompleto.**

Se il venditore spedisce carichi incompleti in relazione alla capacità del mezzo, le maggiori spese di trasporto sono a suo carico.

**Art. 54 - Reclami.**

I reclami per non corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti sono fatti solitamente per iscritto entro il termine massimo di giorni otto dal ricevimento della merce per le ghise in pani e, contestualmente, al ricevimento della merce per i rottami.

Se il reclamo risulta fondato, il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione del contratto o al risarcimento dei danni.



Il compratore è tenuto a ritirare la merce e a curarne il deposito anche se intende promuovere reclamo per non corrispondenza del materiale a quello pattuito.

**Art. 55 - Dazio e assistenza doganale.**

Nelle vendite «schiavo dazio» sono a carico del compratore, oltre il dazio, anche le spese accessorie e quelle per l'assistenza doganale.

**Art. 56 - Provvigione per mediazione.**

Il mediatore ha diritto ad una provvigione da parte del venditore da 0,50 all'1%.

**Art. 57 - Radioattività nei carichi.**

Qualora si rilevi la presenza di radioattività nei carichi di rottami e/o la presenza di contenitori o oggetti contrassegnati con i simboli della radioattività, il compratore ne dà immediata comunicazione alla sede del venditore ed al vettore.

Al venditore vengono concesse le facoltà, sia di far intervenire un esperto qualificato di sua fiducia per gli accertamenti e le procedure del caso, sia di provvedere, a sua cura e spese ed in conformità alle norme che regolano la materia, alla ricerca, rimozione ed allo smaltimento del materiale contaminato o delle sorgenti, o dei contenitori e oggetti contrassegnati dal simbolo della radioattività.

Qualora il venditore non provveda tempestivamente, il compratore provvederà direttamente addebitando al venditore i costi sostenuti direttamente in relazione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

**Art. 58 - Penalità specifiche per la presenza di particolari materiali non ammessi.**

La presenza di ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, nonché di qualsiasi corpo estraneo che possa presentare rischi di esplosione o incendio va verificata esclusivamente a seguito di riscontri effettuati al momento del collaudo.

L'individuazione esatta del numero e della natura degli oggetti, sostanze o materiali rinvenuti va documentata ed

accettata da parte del fornitore o di una persona da lui immediatamente informata dell'accaduto ed appositamente delegata.

In ogni caso, è concesso al fornitore, o al suo delegato, un congruo lasso di tempo per recarsi sul luogo ove è avvenuto il collaudo. L'applicazione delle previste penalità avviene previo contraddittorio con il venditore, in sua presenza o in presenza della persona appositamente delegata.

Per i trasporti a mezzo ferrovia, il fornitore potrà delegare chiunque ritenga più opportuno. In caso di consegna con automezzi, la persona eventualmente delegata potrà anche essere il conducente del veicolo.

In ogni caso, resta salva la facoltà da parte del venditore di accettare l'applicazione delle penalità, oppure ritirare il proprio carico.

**Art. 59 - Responsabilità del fornitore.**

Le responsabilità del fornitore e l'assoggettamento alle eventuali penalità cessano con il superamento del collaudo presso l'acquirente, fatti salvi i casi in cui risulti certa e incontrovertibile la provenienza del materiale consegnato che ha causato l'eventuale evento dannoso.

**Art. 60 - Conferimento di cassoni.**

Il conferimento, da parte del compratore (locatore), di cassoni scarrabili presso i propri fornitori di rottami ferrosi e/o non ferrosi deve intendersi effettuato a titolo di locazione da remunerarsi mediante un corrispettivo.

Il pagamento del corrispettivo pattuito avviene solitamente in via anticipata per semestri.

Il fornitore (conduttore) non utilizza il cassone in relazione a cessioni di rottami nei confronti di soggetti diversi dal locatore del cassone stesso, né può sublocarlo a terzi.

Solitamente il contratto ha durata annuale, e potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il conduttore restituisce il cassone in stato di efficienza, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso pattuito.

## GETTI DI GHISA E TUBI DI GHISA

### a) *Getti di ghisa*

#### *Condizioni tecniche di fornitura*

Le condizioni tecniche generali di fornitura e collaudo dei getti di ghisa e di acciaio colati in forme di sabbia o terra sono conformi alle prescrizioni delle corrispondenti norme UNI-EN.

#### **Art. 61 - Ordine.**

I getti trattati su catalogo si intendono «salvo venduto».

Le indicazioni contenute nei cataloghi-listini etc. hanno valore indicativo e non escludono modificazioni di aggiornamento di modelli e di tipi.

#### **Art. 62 - Modelli.**

La rispondenza del modello al disegno deve essere controllata dal committente a meno che per patto esplicito non ne abbia dato incarico alla fonderia.

I modelli e i campioni del committente devono essere conservati dalla fonderia senza obbligo di provvedere ad assicurazione (per incendi, furti, etc.)

I modelli di proprietà del committente vengono restituiti nello stato di usura in cui si trovano e la fonderia li conserva per un massimo di tre anni dall'ultimo ordine.

Trascorso tale periodo, se il committente non ha richiesto la restituzione dei modelli, o se le parti non si sono accordate per la proroga e per le modalità del deposito, la fonderia può procedere alla loro distruzione, dopo averne dato comunicazione al committente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e senza che sia intervenuto un accordo entro tre mesi dalla data di spedizione.

La fonderia non può utilizzare i modelli del committente per forniture a terzi. La stessa non è responsabile della esecuzione di getti da terzi brevettati.

#### **Art. 63 - Requisiti della merce.**

Qualità - In assenza di indicazioni sulla qualità del materiale i getti possono essere forniti in ghisa grigia senza particolari requisiti, o in comune acciaio al carbonio.

I getti sono forniti sbavati, puliti e smaterozzati.

La smaterozzatura non è dovuta se comporta una lavorazione su macchina utensile.

I getti aventi particolari tipi di lavorazione sono espressamente richiesti e pattuiti nell'ordine con riferimento, ove esistano, alle norme UNI-EN.

#### **Art. 64 - Imballaggi.**

Gli imballaggi che si rendono necessari sono a carico del committente; sono fatturati al costo e non sono accettati di ritorno.

#### **Art. 65 - Offerte e termini di consegna.**

Salvo diversa indicazione l'offerta di vendita della fonderia, completa di ogni clausola e condizione, rimane ferma ed irrevocabile per trenta giorni dalla data di spedizione.

I termini di consegna decorrono dalla data dell'accettazione, da parte della fonderia, dell'ordine fermo e definitivo del cliente, oppure dalla data, quando questa è posteriore, della consegna alla fonderia dei modelli e delle attrezzature ausiliarie in condizioni di essere impiegate, nonché dei documenti tecnici necessari per l'esecuzione dei getti.

Nel caso di lavorazione in serie i termini di consegna decorrono dalla data di accettazione dei getti-campione.

La consegna dei getti è effettuata presso la fonderia - qualunque siano gli accordi sul pagamento delle spese di trasporto - direttamente al cliente o ad un vettore da questi designato o, in mancanza di indicazioni, scelto dalla fonderia, e in caso di impossibilità o in mancanza di istruzioni, con un semplice avviso di messa a disposizione.

#### **Art. 66 - Tolleranze sul peso (massa) e sul numero dei getti.**

I getti prodotti secondo lo stesso disegno e con lo stesso tipo di materiali non devono scostarsi dal peso (massa) di un getto campione di:

- $\pm 2\%$  per i getti formati a macchina;
- $\pm 5\%$  per i getti a modello formati a mano;
- $\pm 10\%$  per i getti formati a scheletro, raffetto o sagoma.

Il peso del getto ammissibile è quello conseguente all'applicazione alle quote nominali delle tolleranze dimensionali delle norme UNI, ISO applicabili.

Nel caso di getti di serie formati a macchina può essere considerato peso (massa) del getto campione quello corrispondente al peso (massa) medio del primo 10% dei getti forniti.

Le predette condizioni di tolleranza sul peso (massa) dei getti non si applicano alla fornitura di un solo esemplare.

Per ordinativi sia a numero, sia a peso (massa) è ammessa una tolleranza sul quantitativo del  $\pm 5\%$ .

#### **Art. 67 - Responsabilità e garanzia.**

Il committente assume la piena ed esclusiva responsabilità della concezione dei getti anche in funzione dell'impiego e concorda con la fonderia tutte le modalità delle prove e dei collaudi cui i getti sono sottoposti.

I getti vengono forniti senza difetti superficiali esterni rilevabili a vista e rispondenti al modello.

Per i getti di acciaio il committente, che ha la responsabilità della concezione del pezzo e ne conosce l'utilizzo, specifica il livello dei controlli richiesti sul getto.

Nel caso di getti scarti di fusione la fonderia provvede alla sola sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei getti difettosi.

Non sono addebitabili alla fonderia spese di trasporto, di lavorazione meccanica, per trattamenti termici, per montaggio e smontaggio.

La denuncia di vizi o difetti e la richiesta di sostituzione deve essere fatta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna per i vizi palesi ed entro i termini di legge nel caso di vizi occulti.

Nel caso di forniture con consegna frazionata o ripetuta nel tempo, il committente deve denunciare alla fonderia i difetti o i vizi in tempo utile per evitare il ripetersi dei difetti nelle consegne successive.

#### **b) Tubi e raccordi di ghisa**

I tubi ed i raccordi di ghisa grigia per condotte in pressione e quelli di ghisa a grafite sferoidale sono forniti con caratteristiche qualitative e dimensionali conformi alle prescrizioni delle

norme UNI-EN.

I tubi ed i raccordi per condotte non a pressione sono forniti senza alcuna garanzia di tenuta.

#### **Art. 68 - Termini di consegna.**

I termini di consegna decorrono dal giorno dell'accettazione da parte della fonderia dell'ordine del committente.

La consegna si intende effettuata all'atto della spedizione.

#### **Art. 69 - Contrattazioni.**

I tubi ed i raccordi di ghisa sono contrattati secondo i tipi e le forme indicati dalle norme UNI-EN.

Nelle forniture di tubi e raccordi a flangia sono esclusi bulloni e guarnizioni.

#### **Art. 70 - Prezzo.**

Il prezzo dei tubi di ghisa, normali diritti, può essere riferito al peso (massa) o alla lunghezza utile in metri.

Nella misurazione della lunghezza utile dei tubi di ghisa non viene tenuto conto della parte di bicchiere che si sovrappone all'estremità del pezzo che lo precede, in normali condizioni di montaggio.

I tubi speciali sono sempre fatturati a peso (massa).

I raccordi sono fatturati a peso (massa) o a prezzo.

#### **Art. 71 - Collaudi.**

Il collaudo è eseguito secondo le prescrizioni delle norme UNI-EN.

#### **Art. 72 - Tolleranze.**

Le tolleranze ammesse sulle dimensioni, sulla forma e sul peso (massa) dei tubi e dei raccordi di ghisa sono quelle previste dalle norme UNI-EN.

## **II) METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE GREZZI, SEMILAVORATI-ROTTAMI E RESIDUI**

### **USI COMUNI**

#### **Art. 73 - Offerte.**

L'offerta scritta che non indica il termine di validità si intende impegnativa per cinque giorni.

L'offerta verbale o a mezzo telefono è impegnativa solo per la risposta che pervenga all'offerente entro le ore 18 del successivo giorno lavorativo.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta sono provate dal timbro postale o da documentazione equivalente.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo venduto», oppure «per quanto in tempo», l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazione di prezzo» e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato all'offerta originaria.

Le offerte fatte da agenti e rappresentanti di commercio si intendono sempre «salvo approvazione della Casa».

#### **Art. 74 - Conferme d'ordini.**

Ogni ordine solitamente viene confermato per iscritto dal venditore.

Qualora la conferma di un ordine verbale o scritto non sia conforme alla proposta e il venditore richiami in modo adeguato l'attenzione del compratore sulle modificazioni proposte, la mancata contestazione da parte del compratore, entro otto giorni dalla ricezione della conferma, equivale ad accettazione.

È tuttavia obbligo del venditore di richiamare in modo adeguato l'attenzione del compratore sulle modificazioni proposte.

#### **Art. 75 - Prezzo.**

Il prezzo dei metalli non ferrosi è riferito al peso (massa) in chilogrammi del materiale, al netto di imballo.

Per i laminati e profilati che vengono oliati e/o protetti con carta il peso (massa) dell'olio e/o della carta deve essere portato in aggiunta al peso (massa) del materiale.

#### **Art. 76 - Requisiti della merce.**

Nelle contrattazioni di metalli non ferrosi e loro leghe, grezzi, semilavora-

ti, rottami e residui, per quanto riguarda la qualità, i tipi e le dimensioni, si fa riferimento alle norme UNI-EN.

#### **Art. 77 - Imballaggi.**

Gli imballaggi necessari per la natura della merce e quelli speciali, come pure le spese vive per sistemazioni particolari di materiali, fanno carico al compratore.

#### **Art. 78 - Termini di consegna.**

I termini di consegna sono indicativi a meno che non abbiano carattere di essenzialità.

Essi hanno inizio dalla data di ricevimento dell'ordinazione.

Per i materiali per i quali sia stato convenuto un collaudo, il termine di consegna si intende riferito alla messa a disposizione dei materiali stessi, nella località convenuta, agli agenti collaudatori. Esso deve risultare dalla data della richiesta di collaudo.

Tutti i termini di consegna sono comunque intesi sempre «salvo il caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore».

I termini di approntamento, di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto.

La inosservanza dei termini che non siano tassativi non dà diritto alla risoluzione totale o parziale del contratto qualora non superi di un terzo i termini previsti nella conferma d'ordine; in nessun caso dà diritto a indennizzi o rimborsi.

#### **Art. 79 - Luogo di consegna.**

Il venditore consegna (effettua la «resa») alla persona, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto del compratore.

In mancanza di tali indicazioni o di una di esse, il venditore spedisce i materiali pronti con il mezzo di trasporto più conveniente, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni in ordine alla destinazione della merce e queste non siano da lui date entro quindici giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali per la consegna.

**Art. 80 - Collaudi.**

Le spese dei normali collaudi di fabbrica (preparazione delle provette, prestazione di macchine, attrezzi e maceranze necessari, etc.) sono a carico del venditore.

Le spese per collaudi speciali sono invece a carico del compratore che li abbia richiesti.

**Art. 81 - Tolleranze di qualità - clausola «circa».**

Se nel contratto relativo a merce avente particolari caratteristiche è inserita la clausola «circa», questa autorizza il venditore a consegnare il 10% in più o meno del quantitativo pattuito.

In mancanza della clausola anzidetta il venditore ha facoltà di consegnare il 5% in più o in meno del quantitativo contrattato.

**Art. 82 - Rischi di spedizione.**

Nei contratti «franco partenza» la merce viaggia a rischio del venditore fino al momento in cui viene consegnata al vettore o al compratore. Nei contratti «franco destino» le spese di trasporto sono a carico del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore a meno che la spedizione avvenga per via ordinaria e con mezzo di trasporto di proprietà o di scelta del venditore.

**Art. 83 - Pagamento.**

In difetto di altre indicazioni il pagamento si intende per rimessa diretta al ricevimento della fattura spiccata per materiale pronto o per materiale consegnato.

Se è stato convenuto uno sconto per pagamento entro un termine stabilito, in caso di pagamento ritardato lo sconto decade di diritto.

**Art. 84 - Reclami.**

I reclami per vizi di qualità dei materiali devono essere fatti per iscritto nei termini di legge.

I reclami per differenze di peso (massa) e del numero dei colli devono essere fatti all'atto del ricevimento dei materiali facendo rilevare le suddette differenze dal vettore che esegue la consegna.

Di ogni contestazione il compratore deve dare avviso al venditore entro quarantotto ore tenendo il materiale a disposizione.

Il venditore è tenuto ad eseguire la verifica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo.

**Art. 85 - Mediazione (provvigioni).**

In assenza di accordo, al mediatore è corrisposta una provvigione dell'1% dalla parte che ne ha richiesto l'opera.

**Art. 86 - Prezzi.**

Nei contratti di metalli non ferrosi e leghe, semilavorati, le espressioni «prezzo finito», «prezzo effettivo», «prezzo in monte» producono identità di effetti ed indicano il prezzo globale che tiene conto complessivamente di tutte le caratteristiche del prodotto nonché delle maggiorazioni e degli sconti applicati al «prezzo base».

**ROTTAMI RESIDUI**

**Art. 87 - Consegna («resa») e peso dei materiali.**

Quando il materiale è consegnato al magazzino del compratore il carico ed il trasporto del materiale sono effettuati a spese del venditore. Lo scarico è eseguito a spese del compratore. Il peso (massa) valido è quello accettato nel magazzino del compratore.

Quando il materiale è ritirato al magazzino del venditore il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a spese del compratore. Il peso (massa) valido è quello accertato nel magazzino del venditore.

**Art. 88 - Tolleranze.**

Anche quando la clausola «circa»

non è espressamente indicata nel contratto è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5% in più o in meno.

#### **Art. 89 - Reclami.**

Se il materiale inviato non ha le qualità convenute il compratore ne dà avviso al venditore entro i termini di legge e tiene il materiale a disposizione del venditore per l'eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo.

Il venditore provvede alla relativa verifica entro otto giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle relative operazioni di cernita e di valutazione addebitando al venditore le spese sostenute.

### **GETTI DI FONDERIA IN METALLI NON FERROSI**

#### **Art. 90 - Modelli, conchiglie e stampi, attrezzature.**

La rispondenza del modello al disegno deve essere controllata dal committente, a meno che per patto esplicito non ne abbia dato incarico alla fonderia.

I modelli, le conchiglie, gli stampi e le attrezzature costruiti dalla fonderia per conto del committente rimangono di proprietà della stessa.

Le conchiglie, gli stampi, i modelli, le attrezzature e gli accessori forniti dal committente sono conservati dalla fonderia per un periodo massimo di tre anni dalla data dell'ultima fornitura, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione, e vengono restituiti nello stato di usura in cui si trovano.

Trascorso tale periodo, se il committente non ha richiesto la restituzione dei modelli, delle conchiglie, degli stampi e delle attrezzature, o se le parti non si sono accordate per la proroga e per le modalità del deposito, la fonderia può procedere alla loro distruzione, dopo averne dato comunicazione al committente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e senza che sia intervenuto un accordo entro tre mesi dalla data di spedizione della raccomandata.

Il pagamento delle conchiglie, degli stampi, modelli, attrezzature e degli

accessori viene effettuato dal committente per una parte in via anticipata e con il saldo previsto alla presentazione dei getti campioni.

La fonderia non può utilizzare i modelli, le conchiglie e le attrezzature del committente, o per lo stesso appositamente costruite, per forniture a terzi.

La fonderia non è responsabile della esecuzione di getti da terzi brevettati.

#### **Art. 91 - Imballaggi.**

Gli imballaggi che si rendono necessari sono a carico del committente e sono fatturati al costo.

In caso di utilizzo, per l'imballaggio, di contenitori di proprietà del committente, gli stessi sono forniti «franco fonderia», con congruo anticipo sul termine di consegna.

#### **Art. 92 - Termini di consegna.**

I termini di consegna sono indicati, a meno che non abbiano carattere di essenzialità.

I termini di consegna decorrono dalla data dell'accettazione, da parte della fonderia, dell'ordine fermo e definitivo del cliente oppure dalla data, quando questa è posteriore, della consegna alla fonderia dei modelli, stampi, conchiglie e attrezzature in condizione di essere impiegati, nonché dei documenti tecnici necessari per l'esecuzione dei getti.

#### **Art. 93 - Peso.**

Il peso (massa) da prendere per base per la produzione di serie a tutti gli effetti è quello medio di 10 getti della campionatura accettata dal committente.

Le variazioni di peso (massa) in più o in meno del peso (massa) sopra detto oltre il 2% determinano una corrispondente variazione di prezzo (materia prima più calo).

#### **Art. 94 - Tolleranza (finitura).**

Se è stata convenuta la finitura idonea per verniciatura a spessore, nelle fusioni sono tollerate striature e difetti superficiali.

Se è stata convenuta la finitura accurata per verniciatura lucida con fondo o di spessore, nelle fusioni sono tollerati leggeri segni, ad esempio, quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 60.



Se è stata convenuta la finitura accurata o liscia per fusioni adatte ad una verniciatura di particolare esigenza e che devono subire la lucidatura di finitura o trattamenti galvanici, sono tollerati leggeri segni quali ad esempio quelli lasciati da un nastro abrasivo di grana 80.

Se è convenuta la finitura molto accurata, per getti di esigenze speciali, sono tollerati leggeri segni quali ad esempio quelli prodotti da un nastro abrasivo di grana 100.

**Art. 95 - Tolleranze (sbavature).**

I getti devono essere forniti nelle normali condizioni di colata, con tolleranze di sbavature conformi alle indicazioni delle norme UNI-EN.

Nei getti sono tollerate tracce di trucioli e di lubrificanti di fonderia.

**Art. 96 - Tolleranze di sfomatura e di dimensione.**

Nel caso di getti con formatura in sabbia e di colati in conchiglia o presoccolati, le tolleranze ammesse sono quelle definite dalle norme UNI-EN.

**Art. 97 - Cali di fusione.**

Agli effetti della valutazione dei cali di fusione devono essere considerate le seguenti rese massime delle leghe impiegate:

- leghe di alluminio - silicio, alluminio - silicio - rame . . . . .95%
- leghe di alluminio - magnesio . . .90%
- leghe di zinco . . . . .90%
- leghe di magnesio . . . . .80%
- leghe di rame (ottone - bronzo) . .93%

**Art. 98 - Inserti metallici.**

Gli inserti metallici forniti dal committente devono essere in numero superiore di almeno il 5% dei getti da realizzare.

**Art. 99 - Soffiature.**

Nei getti di fonderia sono tollerate piccole soffiature, porosità, altri difetti che non pregiudicano l'utilizzazione del pezzo.

**Art. 100 - Responsabilità e garanzia.**

Il committente assume la responsabilità della concezione dei getti anche in funzione dell'impiego e concorda con

la fonderia le modalità delle prove e dei collaudi cui i getti saranno sottoposti.

Nel caso di getti scarti di fusione, la fonderia provvede alla sola sostituzione, nel più breve tempo possibile, dei getti difettosi, o all'accredito al committente del controvalore dei getti difettosi.

Non sono addebitabili alla fonderia spese di trasporto, di lavorazione meccanica, per trattamenti termici, per montaggio e smontaggio.

La denuncia di vizi o difetti e la richiesta di sostituzione viene fatta entro trenta giorni dalla consegna per i vizi palesi ed entro i termini di legge nel caso di vizi occulti.

**TABELLA DEI CALI DI MOVIMENTAZIONE E DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI METALSIDERURGICI**

*Prodotti siderurgici*

- ossitaglio lamiere .....2%
- taglio a misura dei prodotti in barre, piatti e tubi al seghetto .....1,5%
- alla cesoia .....1%
- foratura delle travi .....1%
- sabbiatura delle travi con graniglia metallica.....1,5%
- spianatura, taglio e slittaggio dei nastri larghi (coils).....2%

*Rottami di acciaio e di ghisa*

- lavorazione del rottame pesante (taglio alla fiamma) .....5%
- cesoiatura del rottame e di carcasse auto .....5%
- lavorazione del rottame leggero (pressatura).....0,7%
- lavorazione della tornitura (a seconda della presenza o meno di oli o altre sostanze non ferrose).....2,5%/3,5%
- frantumazione carcasse auto .....25%
- martinatura rottami di ghisa .....1,5%
- calo di movimentazione per i rottami in genere.....1%

*Rottami di metalli non ferrosi*

- calo di movimentazione rame e sue leghe .....2%
- piombo .....2%
- alluminio .....2%
- zinco .....2%
- cesoiatura .....2%
- pressatura .....1%

## TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI

### Sommario

#### USI PARTICOLARI

Definizione .....	Art. 1
Ordinazione .....	» 2
Conferma di ordinazione .....	» 3
Disposizioni sulle lavorazioni .....	» 4
Corrispettivo - Determinazione.....	» 5
Stato del materiale-prodotto.....	» 6
Controlli .....	» 7
Calo e scarto di lavorazione.....	» 8
Condizioni di pagamento .....	» 9
Responsabilità.....	» 10
Trasporto del materiale-prodotto.....	» 11
Spese di magazzinaggio .....	» 12
Imballaggio .....	» 13
Reclami.....	» 14

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

- a) esame del Comitato tecnico: 1974-1982.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 17 febbraio 1983.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 203 del 12 aprile 1983.

##### *Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: febbraio 2002.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 settembre 2003.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 febbraio 2004.



## USI PARTICOLARI

### Art. 1 - *Definizione.*

Per «trattamenti termici» si intendono tutti i cicli termici previsti dalle norme UNI.

### Art. 2 - *Ordinazione.*

L'ordinazione, solitamente formulata per iscritto, riporta tutti i dati necessari per effettuare il trattamento termico richiesto nonché le modalità di pagamento e di consegna.

### Art. 3 - *Conferma di ordinazione.*

L'ordinazione viene solitamente confermata per iscritto dall'appaltatore entro otto giorni dal ricevimento della stessa.

### Art. 4 - *Disposizioni sulle lavorazioni.*

I materiali-prodotti consegnati all'appaltatore vengono accompagnati da una bolla di consegna che contiene i seguenti dati:

a) peso (massa) in kg, numero dei pezzi e/o dei colli, se il materiale-prodotto è già legato, ed il numero degli eventuali contenitori impiegati per il trasporto;

b) descrizione e denominazione dei particolari (allegando eventualmente il disegno);

c) tipo o analisi chimica del materiale-prodotto con riferimento alle relative specificazioni o norme (per es. UNI);

d) nome dell'azienda produttrice del materiale-prodotto;

e) trattamento e/o cicli termici con le eventuali strutture desiderate secondo le norme UNI;

f) intervallo di resistenza e di durezza e relativo metodo di prova (Rockwell, Vickers, Brinell, etc.);

g) profondità di indurimento superficiale;

h) indicazione delle zone da trattare superficialmente.

Nel caso di trattamenti termochimici sono altresì indicati:

i) profondità di diffusione della carbocementazione o degli altri trattamenti termochimici secondo norme UNI (per es.: cm 7, corrispondente ad uno spesso-

re efficace dello strato carbocementato di oltre 0,6 mm e fino a 0,8 mm);

l) eventuali superfici che devono essere protette dal trattamento;

m) qualora successivamente al trattamento di diffusione il materiale-prodotto debba subire asportazioni di sovrammetallo, viene indicata l'ubicazione e l'entità dello spessore da asportare.

L'indicazione sul disegno si riferisce allo spessore efficace di diffusione o di indurimento a pezzo ultimato di lavorazione meccanica.

L'indicazione sulla bolla o sull'ordinazione, senza alcun riferimento agli eventuali sovrammetalli, si riferisce invece alle dimensioni ed allo stato del materiale-prodotto come ricevuto, esonerando l'appaltatore dal controllo del sovrammetallo.

### Art. 5 - *Corrispettivo - Determinazione.*

I corrispettivi indicati nell'ordinazione e/o nella conferma di ordinazione sono solitamente formulati: a peso (massa), a consuntivo, per cadauno pezzo, per locazione di impianto, per cm<sup>2</sup> di superficie trattata.

I pesi (massa) e le misure valide per la determinazione dei corrispettivi sono quelli riscontrati dall'appaltatore, in contraddittorio con il committente, al ricevimento del materiale-prodotto presso il suo stabilimento.

### Art. 6 - *Stato del materiale-prodotto.*

Il materiale-prodotto inviato per il trattamento termico deve essere della qualità prevista, contrassegnato ed in condizioni adatte a sopportare i trattamenti termici richiesti.

### Art. 7 - *Controlli.*

La rispondenza delle lavorazioni alle disposizioni impartite viene solitamente verificata dall'appaltatore, in contraddittorio con il committente, salvo accordi diversi.

### Art. 8 - *Calo e scarto di lavorazione.*

All'appaltatore è riconosciuto sul corrispettivo un calo di peso (massa) non superiore al 3% in conseguenza

della lavorazione e delle operazioni connesse.

È altresì riconosciuto all'appaltatore stesso uno scarto per difetti di lavorazione del 3%, scarto da calcolarsi sul fatturato annuale o su quello del minor periodo contrattuale.

**Art. 9 - Condizioni di pagamento.**

Il pagamento viene effettuato al netto di ogni spesa e sconto nei termini previsti.

Se il pagamento è convenuto per contanti viene riconosciuto uno sconto dall'1,50% al 3%.

**Art. 10 - Responsabilità.**

L'appaltatore non risponde delle conseguenze dovute ad errori ed omissioni dei dati prescritti, fermo restando l'obbligo del committente di pagare l'importo corrispondente alle lavorazioni effettuate.

L'appaltatore è tenuto a conservare per sei mesi dalla esecuzione del trattamento termico i relativi diagrammi tempo-temperatura.

Nessuna responsabilità può derivare all'appaltatore per difetti di precedenti lavorazioni non sue del materiale-prodotto consegnatogli.

Qualora l'appaltatore danneggi il materiale-prodotto, oltre a perdere il corrispettivo del trattamento termico eseguito, deve risarcire il costo del materiale-prodotto astraendo dal valore aggiunto per effetto delle precedenti lavorazioni già eseguite.

Tuttavia le parti possono convenire che l'appaltatore risponda per l'integrale valore complessivo, previamente dichiarato, del materiale-prodotto da sottoporre a trattamento termico.

Il committente assume ogni responsabilità qualora prescriva cicli termici particolari non previsti dalle norme UNI.

**Art. 11 - Trasporto del materiale-prodotto.**

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco e purché non viaggi su mezzi di trasporto dell'appaltatore.

Le spese di trasporto sono a carico del committente anche se la presa e consegna dei materiali-prodotti sono effettuate con mezzi dell'appaltatore.

Le consegne avvengono nello stabilimento dell'appaltatore.

**Art. 12 - Spese di magazzinaggio.**

Le spese di facchinaggio, di trasporto interno e di custodia del materiale-prodotto sono a carico del committente:

a) nel caso in cui il committente stesso ritiri il materiale-prodotto senza aver fatto effettuare il trattamento termico;

b) nel caso in cui il materiale-prodotto rimanga presso l'appaltatore più di un mese prima della ricezione delle disposizioni sulle lavorazioni e/o più di un mese dopo l'avvenuta comunicazione che la lavorazione è stata effettuata.

**Art. 13 - Imballaggio.**

Il committente è tenuto ad inviare il materiale-prodotto da trattare convenientemente imballato ed in modo che esso non subisca danni durante il trasporto.

L'appaltatore è tenuto solitamente ad usare il medesimo imballaggio per la restituzione della merce.

Qualora si rendesse necessario un nuovo imballaggio, questo dovrà avere le medesime caratteristiche dell'originario.

Il costo del nuovo imballaggio è fatturato a parte.

**Art. 14 - Reclami.**

I reclami solitamente sono effettuati per iscritto e comunque prima che il materiale-prodotto venga sottoposto ad altre lavorazioni o ceduto a terzi.

**b) Alluminio e sue leghe**

Vedi

Titolo V

Capitolo Tredicesimo

Sottocapitolo a) Ghisa, ferri e acciai

**c) Rame e sue leghe**

Vedi

Titolo V

Capitolo Tredicesimo

Sottocapitolo a) Ghisa, ferri e acciai

## d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi

### COMMERCIO DEI METALLI PREZIOSI E DEGLI OGGETTI PREZIOSI

#### Sommario

#### METALLI PREZIOSI

Unità di base .....	Art.	1
Prezzi .....	»	2
Imballaggi .....	»	3
Consegna .....	»	4
Mancato o ritardato pagamento .....	»	5
Verifica della merce .....	»	6
Tolleranze .....	»	7
Obblighi di garanzia del venditore .....	»	8
Reclami .....	»	9

#### OGGETTI PREZIOSI

Prezzo .....	Art.	10
Requisiti della merce .....	»	11
Contenitori ed astucci .....	»	12
Consegna .....	»	13
Permuta .....	»	14
Garanzia del peso e del titolo .....	»	15
Mancato o ritardato pagamento .....	»	16
Reclami .....	»	17

#### LAVORI SU COMMISSIONE

Fornitura del metallo .....	Art.	18
Verifica del peso e del titolo .....	»	19
Calo di lavorazione .....	»	20
Disegni e modelli .....	»	21
Acconti sulle lavorazioni .....	»	22
Esecuzione del lavoro .....	»	23
Prezzi .....	»	24
Imballaggi .....	»	25
Termini di consegna .....	»	26
Consegna .....	»	27
Mancato ritiro della merce .....	»	28
Mancato o ritardato pagamento .....	»	29
Reclami e contestazioni .....	»	30

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

8 febbraio 1963 - 11 novembre 1973.

##### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 26 marzo 1992 - 22 ottobre 1992.

b) approvazione definitiva del testo da parte della Commissione: 12 novembre 1992.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 329 del 5 aprile 1993.

## METALLI PREZIOSI<sup>1</sup>

### **Art. 1 - Unità di base.**

I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.

Palladio	950
Platino	950
Oro	333, 500, 585, 750
Argento	800, 835, 925

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi sopra indicati.

I metalli preziosi greggi sono venduti anche a titolo inferiore a 1000 millesimi, dichiarando il fino contenuto.

### **Art. 2 - Prezzi.**

I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi di listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili.

Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (1000 millesimi).

Il compratore e il venditore vengono vincolati ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della conferma dell'ordine.

### **Art. 3 - Imballaggi.**

I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

### **Art. 4 - Consegna.**

La vendita avviene franco magazzino del venditore che, a richiesta, può spedire la merce al committente, a rischio di quest'ultimo, o a persona da lui indicata, addebitandogli le relative spese di spedizione e di eventuale assicurazione.

### **Art. 5 - Mancato o ritardato pagamento.**

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento della merce,

oltre al risarcimento del danno, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi.

Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza del beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

### **Art. 6 - Verifica della merce.**

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese relative sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

### **Art. 7 - Tolleranze.**

Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime di oro, argento, platino o palladio.

### **Art. 8 - Obblighi di garanzia del venditore.**

Il venditore è garante della qualità del metallo.

### **Art. 9 - Reclami.**

I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa. È esclusa ogni azione di risoluzione del contratto o di risarcimento di danni.

(1) Si veda la legge 30 gennaio 1968 n. 46 e successive modifiche.

## OGGETTI PREZIOSI<sup>2</sup>

### **Art. 10 - Prezzo.**

Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso, il prezzo è stabilito a pezzo, o a peso con riferimento al titolo ed al tipo di manifattura.

### **Art. 11 - Requisiti della merce.**

Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio di identificazione del produttore o dell'importatore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi. È esclusa ogni indicazione in carati.

Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:

- a) i manufatti per odontoiatri;
- b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;
- c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;
- d) gli oggetti di antiquariato;
- e) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo.

È consentita la produzione per l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalle leggi vigenti in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

### **Art. 12 - Contenitori ed astucci.**

I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.

### **Art. 13 - Consegna.**

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di eventuale assicurazione sono a carico del compratore.

### **Art. 14 - Permuta.**

Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo.

Le spese relative sono a carico di chi la richiede quando la verifica confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

(2) Si veda la legge 30 gennaio 1968 n. 46 e successive modifiche.

### **Art. 15 - Garanzia del peso e del titolo.**

Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l'indicazione del titolo legale del metallo impiegato.

Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.

### **Art. 16 - Mancato o ritardato pagamento.**

Scaduto il termine stabilito per il pagamento, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovutagli, gli interessi.

### **Art. 17 - Reclami.**

I reclami relativi agli oggetti venduti sono proposti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto, escluso ogni diritto a risarcimento di danni.

## LAVORI SU COMMISSIONE

### **Art. 18 - Fornitura del metallo.**

Gli oggetti e i manufatti in metalli preziosi possono essere eseguiti con la materia prima fornita dal fabbricante<sup>3</sup> o dagli stessi committenti in conto lavorazione e nella quantità necessaria per l'esecuzione dei lavori.

### **Art. 19 - Verifica del peso e del titolo.**

Il fabbricante, all'atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica il titolo e il peso.

### **Art. 20 - Calo di lavorazione.**

Nelle lavorazioni, oltre alla perdita di peso per la incisione e l'incassatura, è ammesso per la realizzazione degli oggetti un calo massimo del:

- 20 - 25% per il platino e il palladio;
- 6,5% per l'oreficeria standardizzata;
- 11% per l'oreficeria normale;
- 15% per la gioielleria;
- 10% per l'argenteria standardizzata;
- 12% per l'argenteria lavorata a mano.

(3) Col termine «fabbricante» si intende anche l'attività dell'artigiano.

**Art. 21 - Disegni e modelli.**

I disegni, i progetti e i modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente.

Qualora i disegni, i progetti, i modelli e l'attrezzatura specifica vengano eseguiti dal fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli. Egli ha, invece, l'obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione al fabbricante, non faccia seguire alcun ordine. La rispondenza dei modelli ai disegni viene preventivamente verificata dal committente.

I modelli e i campioni del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese per le riproduzioni, vengono da queste conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni al committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi o per produzioni proprie.

**Art. 22 - Acconti sulle lavorazioni.**

All'atto dell'accettazione di ordini per le esecuzioni dei lavori, il fabbricante di solito riceve dal committente un acconto sul prezzo convenuto. Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di norma richiesto alcun acconto.

**Art. 23 - Esecuzione del lavoro.**

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati.

**Art. 24 - Prezzi.**

I prezzi degli oggetti o delle lavorazioni vengono convenuti preventivamente con riferimento ai materiali da utilizzare e al tipo di manifattura.

**Art. 25 - Imballaggi.**

Gli astucci, gli imballaggi speciali in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente.

**Art. 26 - Termini di consegna.**

I termini per l'esecuzione di lavori in metallo prezioso sono di norma indicativi.

**Art. 27 - Consegna.**

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio del fabbricante.

Le spese di spedizione e di assicurazione sono a carico del committente.

**Art. 28 - Mancato ritiro della merce.**

I manufatti e gli oggetti consegnati per riparazioni o modifiche vanno ritirati entro il termine massimo di 90 giorni dall'avviso di approntamento.

Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, il fabbricante ritiene l'acconto eventualmente versatogli, fatti salvi i maggiori danni.

Il fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli per la lavorazione, fatti salvi i danni.

**Art. 29 - Mancato o ritardato pagamento.**

Scaduto il termine stabilito per il pagamento, decorrono a favore del fabbricante gli interessi.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il fabbricante può risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.

**Art. 30 - Reclami e contestazioni.**

I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti vanno proposti di norma per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dal ricevimento.

Nel caso di lavorazioni con consegne parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.

**e) Altri metalli**

Vedi

Titolo V

Capitolo Tredicesimo

Sottocapitolo a) Ghisa, ferri e acciai

**f) Rottami di metalli vari**

Vedi

Titolo V

Capitolo Tredicesimo

Sottocapitolo a) Ghisa, ferri e acciai



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Prodotti delle industrie meccaniche



## a) Macchine ed apparecchi diversi

### COMPRAVENDITA DI MACCHINE NUOVE IN GENERE

#### Sommario

Prezzo .....	Art. 1
Imballaggio .....	» 2
Collaudo.....	» 3
Mediazione (provvigioni).....	» 4

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 giugno 1959.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 10 dicembre 1969.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 16 luglio 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Prezzo.**

I prezzi delle macchine in genere si intendono per merce franco fabbrica o magazzino del venditore escluso l'imballaggio.

**Art. 2 - Imballaggio.**

L'imballaggio è fatturato al costo e non è accettato di ritorno.

**Art. 3 - Collaudo.**

Il collaudo delle macchine, quando sia convenuto, è eseguito nella fabbrica o nel magazzino del venditore.

Il venditore è tenuto ad avvisare il compratore in tempo utile perché possa

presenziare al collaudo o farsi rappresentare.

Le prove di funzionamento delle macchine in genere eseguite nelle officine del compratore si intendono a carico del compratore stesso quando esse abbiano dato risultato favorevole.

**Art. 4 - Mediazione (provvigioni).**

Se un contratto di compravendita è concluso per l'intervento di un mediatore, a costui spetta la provvigione da parte del solo venditore, nella seguente misura:

per contratti di valore

fino a € 516 . . . . . 1,50%  
sulla parte eccedente 516 €. . . . . 1%

## COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE IN GENERE, AUTOVEICOLI USATI E LORO ACCESSORI

### Sommario

Conclusione del contratto .....	Art. 1
Azione redibitoria per vizi occulti .....	» 2
Mediazione (provvigioni).....	» 3



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 luglio 1952.

*Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: 10 dicembre 1969.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 16 luglio 1970.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Conclusione del contratto.**

Le macchine industriali ed agricole in genere, le macchine tessili e relativi accessori, usati, sono venduti come «visti e accettati».

Gli autoveicoli e le macchine agricole semoventi usati sono venduti nello stato in cui si trovano, come «visti, provati ed accettati».

**Art. 2 - Azione redibitoria per vizi occulti.**

Per le macchine anzidette, qualora siano vendute come «revisionate», il venditore è tenuto alla garanzia per vizi occulti.

**Art. 3 - Mediazione (provvigioni).**

Se un contratto di compravendita è concluso con l'intervento di un mediatore, a costui spetta la provvigione, comprensiva delle spese eventualmente sostenute, nella seguente misura:

	dal venditore	dal compratore
- macchine industriali in genere, macchine tessili e relativi accessori: per contratti del valore fino a € 516	4%	—
sulla parte eccedente € 516	2%	—
- macchine agricole in genere: per contratti di valore fino a € 516	2%	2%
sulla parte eccedente € 516	1%	1%
- autoveicoli: per contratti di valore fino a € 516	2%	—
sulla parte eccedente € 516	1%	—

Quando il contratto abbia per oggetto la compravendita di un tipo particolare di macchina o autoveicolo, la misura della provvigione viene preventivamente stabilita.

## LOCAZIONE (NOLEGGIO A FREDDO) DI MACCHINE PER L'EDILIZIA

Ordinazione .....	Art. 1
Accettazione dell'ordinazione.....	» 2
Requisiti delle macchine.....	» 3
Calcolo del canone di locazione .....	» 4
Montaggio e smontaggio .....	» 5
Garanzia per danni.....	» 6



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

4 ottobre 1966.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

**Art. 1 - Ordinazione.**

Nella locazione di macchine per l'edilizia, la prenotazione e l'ordinazione sono effettuate, solitamente, per iscritto.

**Art. 2 - Accettazione dell'ordinazione.**

L'accettazione dell'ordinazione, con l'indicazione degli attrezzi o equipaggiamenti necessari per l'uso convenuto dalla macchina, solitamente, avviene per iscritto.

**Art. 3 - Requisiti delle macchine.**

Le macchine locate devono essere consegnate in stato di perfetto funzionamento e rispondenti ai requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni.

**Art. 4 - Calcolo del canone di locazione.**

Nella locazione "a giorno" o "a ore" (piccolo noleggio) il canone è dovuto alla consegna della macchina sul posto di lavoro.

Nella locazione "a giorno" e "a mese" (non "a ore") il canone è calcolato in relazione ad un periodo di funzionamento giornaliero della macchina non superiore alle 10 ore.

Nella locazione "a giorno" il canone

viene calcolato con riferimento ai soli giorni lavorativi di calendario, a meno che la macchina venga impiegata anche nei giorni festivi.

Il costo di trasporto della macchina sul posto di lavoro e della successiva riconsegna è a carico del locatario e viene conteggiato a parte.

**Art. 5 - Montaggio e smontaggio.**

Il montaggio e lo smontaggio della macchina, se necessari, sono solitamente eseguiti dal locatore a spese del locatario.

**Art. 6 - Garanzia per danni.**

La garanzia non è dovuta dal locatore se il danno alla macchina dipende da condizioni anormali di impiego.

Sono escluse dalla garanzia quelle parti della macchina soggette a ricambio periodico per il normale impiego.

Il locatario, per provvedere alla riparazione e alla sostituzione di parti della macchina, deve avere il preventivo assenso del locatore il quale è tenuto a dare disposizioni al riguardo.

Il locatario deve comunicare al locatore dove la macchina e gli attrezzi relativi sono depositati e usati.



## NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE PER L'EDILIZIA

Oggetto del contratto . . . . .	Art. 1
Conclusione del contratto . . . . .»	2
Requisiti delle macchine . . . . .»	3
Calcolo del corrispettivo del noleggio (nolo) . . . . .»	4
Spese di montaggio e smontaggio . . . . .»	5
Obblighi del noleggiatore . . . . .»	6



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

8 marzo 1967.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto di noleggio a caldo è la messa a disposizione di macchine per l'edilizia complete del combustibile e del personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine stesse.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.**

Il contratto si stipula solitamente con la forma scritta.

**Art. 3 - Requisiti delle macchine.**

Chi dà a noleggio le macchine (noleggiante) garantisce la loro rispondenza alle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e assicura inoltre l'idoneità degli operatori addetti alla conduzione.

**Art. 4 - Calcolo del corrispettivo del noleggio (nolo).**

Il corrispettivo del noleggio decorre dalla messa a disposizione della macchina sul posto di lavoro.

Solitamente il costo del trasporto o del trasferimento delle macchine sul

posto di lavoro e della successiva riconsegna è a carico di colui che prende le macchine stesse a noleggio (noleggiatore).

Se durante il periodo di noleggio convenuto la macchina, per cause dipendenti dal noleggiatore, rimane inoperosa a disposizione dello stesso, il canone concordato viene ridotto dell'importo del carburante e dei lubrificanti non consumati.

**Art. 5 - Spese di montaggio e smontaggio.**

Le spese di montaggio e di smontaggio delle macchine sono a carico del noleggiante.

Se durante il periodo di noleggio, per esigenze di lavoro, il noleggiatore richiede una modifica di attrezzatura o uno spostamento delle macchine, le spese relative sono a carico dello stesso.

**Art. 6 - Obblighi del noleggiatore.**

Il noleggiatore è sempre tenuto a comunicare al noleggiante le condizioni del sottosuolo relative agli impianti interrati.

**b) Mezzi di trasporto**

Vedi anche

Titolo V

Capitolo 14

Sottocapitolo a) Macchine ed apparecchi diversi)

## NOLEGGIO E COMPRAVENDITA DI CARRI-SERBATOIO PER TRASPORTO VINI

### Sommario

<p>NOLEGGIO</p> <p>Contrattazioni ..... Art. 1</p> <p>a) <i>Noleggjo di carri-serbatoio «a viaggio»</i></p> <p>Durata del noleggjo ..... » 2</p> <p>Pagamento del noleggjo..... » 3</p> <p>Variazioni di destinazione e/o rispedizione dei carri ..... » 4</p> <p>Non utilizzazione del carro..... » 5</p> <p>Avarie e riparazione dei carri.. » 6</p> <p>Responsabilità del carico e della merce ..... » 7</p> <p>Responsabilità per ritardi e soste nella spedizione dei carri e nella consegna a de- stino..... » 8</p> <p>Disposizioni sul carico ..... » 9</p> <p>Capacità dei carri-serbatoio.... » 10</p> <p>Sostituzione dei carri..... » 11</p> <p>Condizioni generali dei tra- sporti - Tariffe e tasse ferro- viarie ..... » 12</p> <p>Mediazione ..... » 13</p> <p>b) <i>Noleggjo di carri-serbatoio «a periodo fisso»</i></p>	<p>Contratto..... Art. 14</p> <p>Divieto di subnoleggjo..... » 15</p> <p>Pagamento del canone ..... » 16</p> <p>Viaggi all'estero ..... » 17</p> <p>Manutenzione e responsabi- lità dei danni ai carri-serba- toio ..... » 18</p> <p>Avarie e perdite della merce ... » 19</p> <p>Piccola manutenzione e picco- le riparazioni ..... » 20</p> <p>Avarie e riparazioni dei carri .. » 21</p> <p>Sostituzione del carro avaria- to o bonifico del noleggjo ..... » 22</p> <p>Condizioni generali dei tra- sporti - Tariffe e tasse ferro- viarie ..... » 23</p> <p>Disposizioni sul carico ..... » 24</p> <p>Capacità dei carri-serbatoio.... » 25</p> <p>Consegna e riconsegna del carro-serbatoio..... » 26</p> <p>Mediazione ..... » 27</p> <p>COMPRAVENDITA</p> <p>Mediazione ..... » 28</p>
--	--

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

13 giugno 1950.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 23 marzo 1970.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

## NOLEGGIO

### **Art. 1 - Contrattazioni.**

Il contratto di noleggio dei carri serbatoio per il trasporto di vini è concluso «a viaggio» o «a periodo fisso».

#### a) *Noleggio di carri-serbatoio «a viaggio»*

### **Art. 2 - Durata del noleggio.**

Il noleggio decorre dalla data di messa a disposizione del carro serbatoio in una qualsiasi stazione della rete ferroviaria alla data di restituzione del carro stesso alla stazione di scarico.

Nel caso di noleggio per trasporti internazionali, il noleggio ha termine alla data in cui il carro viene riconsegnato in una stazione della rete nazionale.

Il noleggiatore deve indicare tempestivamente la stazione di scarico o di riconsegna al noleggiante; in difetto, il noleggio si considera cessato soltanto 24 ore dopo la messa a disposizione del carro vuoto.

Il noleggiatore, eseguito lo scarico, deve mettere il carro a disposizione del Capo stazione accertandosi che lo stesso sia in possesso dei documenti di rispeditura del carro vuoto. Se detti documenti mancano, il noleggiatore deve darne telegrafica informazione al noleggiante.

Quando il carro è indirizzato per lo scarico a magazzini generali o a raccordi privati od anche è trasportato a domicilio a mezzo di carrello stradale, la data di restituzione è quella in cui il carro reso vuoto è rimesso alla stazione ferroviaria, sulla quale smista il magazzino generale od il raccordo privato o da cui parte il carrello stradale.

Qualunque taxa di sosta eventualmente dovuta per la giacenza del carro in magazzini generali o privati magazzini raccordati, da qualsiasi causa originata, prima e dopo lo scarico, è ad esclusivo carico del noleggiatore<sup>1</sup>.

(1) Noleggiante = colui che dà a noleggio il mezzo (art. 386 Codice della navigazione).

Noleggiatore = colui che prende a noleggio il mezzo (art. 387 Codice della navigazione).

### **Art. 3 - Pagamento del noleggio.**

Il corrispettivo del noleggio e degli accessori è dovuto in contanti, all'atto dello scarico. In difetto, il noleggiante può emettere tratta sul noleggiatore a trenta giorni data fattura, anche con spese e senza preavviso.

### **Art. 4 - Variazioni di destinazione e/o rispeditura dei carri.**

I carri serbatoio assegnati a viaggio devono essere caricati e scaricati nelle stazioni per le quali furono richiesti e spediti; non è ammessa variazione di destinazione e rispeditura a vuoto od a carico per altre stazioni nell'ambito della rete nazionale se non ne sia data preventiva notizia al noleggiante.

In caso di variazione di destinazione è dovuto il nolo per l'eventuale maggiore percorrenza; nel caso di rispeditura a vuoto o a carico ad altra stazione, la rispeditura è considerata come nuovo viaggio e il noleggiatore deve il corrispettivo dell'ulteriore noleggio.

### **Art. 5 - Non utilizzazione del carro.**

Il noleggiatore che non utilizza il carro spedito alla destinazione richiesta non ha diritto ad alcun rimborso della somma versata o dovuta in pagamento del noleggio per il viaggio impegnato.

Trascorsi otto giorni da quello dell'arrivo senza che il noleggiatore abbia utilizzato il carro, il noleggiante, fermo quanto stabilito dal comma precedente, può riprendere senza preavviso la disponibilità del carro.

Il noleggiatore non può cedere a terzi i carri-serbatoio a lui noleggiati.

### **Art. 6 - Avarie e riparazione dei carri.**

I carri devono essere consegnati in buono stato di servizio e devono essere resi nelle medesime condizioni.

Verificandosi il caso che i serbatoi giungessero nella stazione di carico venissero riscontrati non atti al carico, ne deve essere immediatamente informato il noleggiante, il quale provvede nel più breve tempo a sostituirli con altri carri o farvi eseguire le riparazioni necessarie, senza assumere responsabi-

lità per il conseguente ritardo o per la mancata loro utilizzazione, salvo il caso di colpa grave.

Nel caso di avarie del serbatoio, durante il viaggio a pieno, tali da non consentire la prosecuzione fino a destinazione, il noleggiatore, o chi per esso, deve avvertirne immediatamente il noleggiante. Questi può, ove alla riparazione non possa provvedere d'ufficio l'Amministrazione delle F.S., fornire i pezzi di ricambio occorrenti per il proseguimento a destinazione, oppure sostituire il serbatoio; se ciò non sia possibile al noleggiante, il noleggiatore può provvedere direttamente prendendo a noleggio altro serbatoio disponibile per il trasbordo.

Le operazioni di trasbordo si eseguono a cura e spese del noleggiatore.

Il nolo del serbatoio avariato è equamente ridotto tenuto conto del percorso utilmente effettuato e delle spese sostenute per il trasbordo.

Il noleggiatore o chi per esso è tenuto a comunicare immediatamente al noleggiante le avarie indicate nell'etichetta che le ferrovie appongono sui carri che riscontrino avariati.

**Art. 7 - Responsabilità del carico e della merce.**

Il carico del serbatoio da parte del noleggiatore implica riconoscimento delle buone condizioni del serbatoio e della idoneità dello stesso al trasporto.

Il noleggiatore, prima di riempire le botti o cisterne, deve assicurarsi della loro pulizia e perfetta tenuta.

Il noleggiatore non risponde del contenuto delle botti o delle cisterne, né delle avarie o perdite di merce che si determinano durante il carico ed il viaggio se ed in quanto non derivino da vizi occulti del carro-serbatoio.

La merce viaggia a rischio e pericolo del noleggiatore, il quale rinuncia ad ogni reclamo di indennità per deterioramento della merce.

**Art. 8 - Responsabilità per ritardi e soste nella spedizione dei carri e nella consegna a destino.**

Il noleggiante non assume alcuna

responsabilità derivante da difficoltà, ritardi o sospensioni di traffico ferroviario da qualunque circostanza originati, né per soste e tasse di custodia che sono a carico del noleggiatore, né per mancato utilizzo del carro determinato da necessità di riparazioni per guasti verificatisi durante il viaggio.

Il serbatoio deve essere caricato o scaricato e spedito entro trentasei ore dall'arrivo alla stazione di carico o di scarico. Trascorso tale termine è applicata a carico del noleggiatore una tassa di sosta pari a quella applicata dalle F.S. ai carri privati e rapportata a giornate ed ettolitri di capacità del serbatoio.

La durata della giacenza del serbatoio alla stazione di carico ed a quella di scarico deve essere dimostrata dal noleggiatore mediante presentazione dei documenti di svincolo e del duplicato di spedizione.

**Art. 9 - Disposizioni sul carico.**

È vietato il carico di vino rosso nei serbatoi con botti di legno ceduti per il carico di vino bianco. È pure vietato il carico di vino spunto, guasto o aromatizzato nei carri con botti di legno e del mosto muto nelle cisterne metalliche, senza preventiva autorizzazione del noleggiante. Nel caso di carico di mosti, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza dell'Amministrazione ferroviaria ed i fori di respirazione dei cocchiumi devono essere tenuti aperti. Nel caso di carico di prodotti a densità superiore a quella del vino comune, devono essere osservati i limiti di portata del carro.

Gli eventuali danni che potessero comunque derivare dalla inosservanza delle suddette norme sono a carico del noleggiatore.

Il noleggiatore, all'atto del carico, deve provvedere alla perfetta chiusura degli sportelli delle botti; dopo effettuato lo scarico deve provvedere alla pulizia e solforatura delle botti e alla chiusura degli sportelli superiori e inferiori delle medesime.

Quando si tratti di cisterne metalliche, il noleggiatore deve provvedere, all'atto del carico, alla chiusura della

valvola interna di sicurezza e dei rubinetti di scarico; dopo effettuato lo scarico, egli deve provvedere alla pulizia interna della cisterna e alla chiusura dei rubinetti e del boccaporto.

**Art. 10 - Capacità dei carri-serbatoio.**

La capacità dei carri-serbatoio deve corrispondere a quella dichiarata, con una tolleranza del 2% in più o in meno.

**Art. 11 - Sostituzione dei carri.**

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento i carri fissati o di ritirarli in caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del loro regolare inoltro o proseguimento per la stazione di carico.

**Art. 12 - Condizioni generali dei trasporti - Tariffe e tasse ferroviarie.**

Il noleggiatore accetta tutte le disposizioni dell'Amministrazione ferroviaria contenute nelle «Condizioni per la circolazione dei carri privati F.S.» e nelle «Condizioni e tariffe» per il trasporto delle cose sulle F.S., nonché tutte le altre disposizioni che riguardano la circolazione dei carri privati sulle reti ferroviarie dello Stato e su quelle secondarie ed estere.

Il noleggiatore che usufruisce di eventuali tariffe concessionali, in base a contratto stipulato dal noleggiante o dall'Associazione Proprietari Carri Privati F.S., è tenuto a fornire tempestivamente alla ditta concessionaria i documenti ferroviari di ciascun trasporto effettuato.

Il noleggiatore non ha alcun diritto sui premi di ristorno o indennità che le Ferrovie corrispondono alla ditta concessionaria per il trasporto su carri privati.

Qualsiasi spesa di trasporto ferroviario è a carico del noleggiatore.

Le eventuali tasse di trasporto a vuoto, di sosta o di custodia ed ogni altra tassa ferroviaria accessoria gravano interamente sul noleggiatore sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno ad eccezione della sosta e connessa custodia derivante da fatto imputabile a colpa grave del noleggiante.

**Art. 13 - Mediazione.**

Nei contratti di noleggio di carri-serbatoio «a viaggio», la provvigione per mediazione è corrisposta dal solo noleggiante nella misura stabilita dalle parti, di volta in volta.

b) *Noleggio di carri-serbatoio «a periodo fisso»*

**Art. 14 - Contratto.**

Il contratto di noleggio di carri-serbatoio a periodo è stipulato sempre a tempo determinato.

L'uso del carro da parte del noleggiatore è limitato al trasporto di vini sani, mosto ed uve pigiate, sulla rete delle ferrovie italiane.

Qualunque tassa di sosta eventualmente dovuta per la giacenza del carro in magazzini generali o privati magazzini raccordati, da qualsiasi causa originata, prima e dopo lo scarico, è ad esclusivo carico del noleggiatore.

**Art. 15 - Divieto di subnoleggio.**

Il subnoleggio è assolutamente vietato. In caso di violazione di tale divieto, il contratto si intende risolto e, fermo restando l'obbligo del noleggiatore di corrispondere l'intero nolo pattuito, il noleggiante ha diritto di ritirare il carro, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

**Art. 16 - Pagamento del canone.**

Il canone di noleggio è corrisposto in un'unica soluzione in via anticipata. Comunque, ove venga pattuito pagamento dilazionato, in caso di mancato pagamento, nei termini fissati, sia di una quota che di tutto il canone, il noleggiante ha facoltà, alternativamente:

- a) di chiedere l'importo dell'intero canone, per la riscossione del quale può emettere tratta sul noleggiatore a trenta giorni data fattura, anche con spese e senza preavviso;
- b) di risolvere il contratto, ritirando senz'altro il carro-serbatoio con diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

**Art. 17 - Viaggi all'estero.**

I viaggi all'estero per i quali il noleggiatore intende usufruire del carro noleggiato possono essere eseguiti solo previo consenso scritto del noleggiante.

I trasporti per o dall'estero si eseguono in servizio diretto internazionale.

**Art. 18 - Manutenzione e responsabilità dei danni ai carri-serbatoio.**

Il noleggiatore è responsabile della manutenzione dei carri affidatigli, dei danni, avarie e mancanze di pezzi che i medesimi avessero a subire per suo fatto o colpa o per colpa o fatto dei suoi agenti o dipendenti.

Il noleggiante risponde del fatto o colpa del terzo se non denuncia l'evento entro 24 ore dalla notizia avuta.

I carri devono essere dati in buone condizioni. Non sono ammessi comunque reclami dopo la consegna diretta. In caso di consegna indiretta i reclami devono essere proposti prima del carico.

**Art. 19 - Avarie e perdite della merce.**

Il noleggiante non risponde delle avarie né della perdita della merce che si verificano durante il carico ed il viaggio per tutto il periodo del noleggio, restando a carico del noleggiatore tutte le conseguenze che ne potessero derivare salvo che le perdite o le avarie derivino da vizi occulti del carro-serbatoio.

Il noleggiante non è tenuto ad assicurare la merce trasportata contro qualsiasi rischio.

**Art. 20 - Piccola manutenzione e piccole riparazioni.**

Le spese di piccola manutenzione e delle piccole riparazioni sono a carico del noleggiatore; sono pure a suo carico le spese per riparazioni che sono richieste per danni subiti dal materiale a causa o per incuria del noleggiatore stesso, dei suoi dipendenti o incaricati e per quelli derivanti da mancata od insufficiente manutenzione dei carri

stessi, o da mancata o insufficiente custodia nei raccordi privati.

Le riparazioni al bottame, i lavaggi ed ogni altra cura per la conservazione dello stesso sono a carico del noleggiatore.

**Art. 21 - Avarie e riparazioni dei carri.**

Se il serbatoio diviene non atto al carico per avarie o subisca avaria durante il viaggio a pieno, in entrambi i casi per fatto non imputabile al noleggiatore, questi deve darne immediatamente notizia al noleggiante, il quale provvede a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a far eseguire le riparazioni necessarie, ma senza assumere responsabilità per il conseguente ritardo nella utilizzazione del carro.

Qualsiasi riparazione al veicolo o al bottame fatta eseguire senza averne preavvisato il noleggiante, od ottenuta l'autorizzazione, rimane a carico del noleggiatore.

Per le avarie di cui risponde l'Amministrazione ferroviaria, il noleggiante provvede perché siano eseguite le necessarie riparazioni a spese dell'Amministrazione medesima.

È fatto obbligo al noleggiatore di fornire al noleggiante tutte le informazioni, i documenti e quant'altro utile ad accertare la responsabilità delle Ferrovie dello Stato.

**Art. 22 - Sostituzione del carro avariato o bonifico del noleggio.**

Se il carro avariato è riconsegnato riparato entro il termine di 15 giorni dal ricovero in officina, il noleggiante non è tenuto ad alcuna sostituzione né ad alcun indennizzo per il mancato uso del carro stesso.

Trascorso detto termine, il noleggiante ha la facoltà di sostituire il carro avariato con altro in stato di servizio o di bonificare il noleggio in ragione di quote di parti giornaliere dell'intero canone per il periodo di immobilizzo oltre i suddetti 15 giorni o per l'intero periodo contrattuale residuale.



Se le avarie fanno carico all'Amministrazione ferroviaria, il termine suddetto di 15 giorni è elevato a 20 giorni.

**Art. 23 - Condizioni generali dei trasporti - Tariffe e tasse ferroviarie.**

Il noleggiatore accetta tutte le disposizioni dell'Amministrazione ferroviaria contenute nelle «Condizioni per i carri privati F.S.» e nelle «Condizioni e tariffe» per il trasporto delle cose sulle F.S. nonché tutte le altre disposizioni che riguardano la circolazione dei carri privati sulle reti ferroviarie dello Stato, secondarie ed estere.

Il noleggiatore che fruisce di eventuali tariffe concessionali in base a contratto stipulato dal noleggiante o dall'Associazione Proprietari di Carri Privati F.S. è tenuto a fornire tempestivamente alla ditta concessionaria i documenti ferroviari di ciascun trasporto effettuato.

Il noleggiatore non ha alcun diritto su premi di ristorno o indennità che le Ferrovie concedono al proprietario del carro o alla ditta concessionaria delle anzidette tariffe per il trasporto su carri privati.

Qualsiasi spesa di trasporto ferroviario è a carico del noleggiatore.

Le eventuali tasse di trasporto a vuoto, di sosta e di custodia ed ogni altra tassa ferroviaria accessoria, da qualunque causa dipendenti, nonché gli eventuali pagamenti per maggiori percorrenze a vuoto, corrisposti dal noleggiatore all'Amministrazione ferroviaria, limitatamente alla durata del noleggio, gravano interamente sul noleggiatore salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 12.

**Art. 24 - Disposizioni sul carico.**

È vietato il carico di vino rosso nei serbatoi con botti di legno ceduti per il carico di vino bianco. È pure vietato il carico di vino spunto, guasto o aromatizzato nei carri con botti di legno e del mosto muto nelle cisterne metalliche, senza preventiva autorizzazione del noleggiatore.

Nel caso di carico di mosti, devono

essere rispettate le prescrizioni di sicurezza dell'Amministrazione ferroviaria ed i fori di respirazione dei cocchiumi devono essere tenuti aperti.

Nel caso di carico di prodotti a densità superiore a quella del vino comune, devono essere osservati i limiti di portata del carro.

Gli eventuali danni che potessero comunque derivare dalla inosservanza delle suddette norme, sono a carico del noleggiatore.

Il noleggiatore, all'atto del carico, deve provvedere alla perfetta chiusura degli sportelli delle botti, alla pulitura e solforatura delle botti stesse ed alla chiusura degli sportelli superiori e inferiori delle medesime dopo effettuato lo scarico.

Quando si tratti di cisterne metalliche, il noleggiatore deve procedere, all'atto del carico, alla chiusura della valvola interna di sicurezza e dei rubinetti di scarico; dopo effettuato lo scarico, egli deve provvedere alla pulizia interna della cisterna e alla chiusura dei rubinetti e del boccaporto.

**Art. 25 - Capacità dei carri-serbatoio.**

La capacità dei carri-serbatoio deve corrispondere a quella dichiarata, con una tolleranza del 2% in più o in meno.

**Art. 26 - Consegna e riconsegna del carro-serbatoio.**

Il termine e la stazione di consegna e riconsegna del carro sono stabiliti contrattualmente fra le parti.

In mancanza di accordi la riconsegna viene eseguita presso la stazione delle F.S. più vicina al luogo dello scarico.

Per il termine di riconsegna, è ammessa una tolleranza di giorni 15, durante i quali è dovuto un indennizzo pari alla tassa di sosta applicata dalle F.S. ai carri privati e rapportata a giornate ed ettolitri di capacità del serbatoio.

Trascorso il termine di tolleranza, il noleggiatore è responsabile di tutti i danni derivati o derivandi al noleggian-

te, il quale ha diritto di porre il fermo sul carro a mezzo dell'Amministrazione ferroviaria, indipendentemente dalla causa determinante il ritardo nella riconsegna.

**Art. 27 - Mediazione.**

Nei contratti di noleggio di carri-serbatoio a periodo fisso, la provvigione per mediazione è corrisposta dal solo

noleggiante nella misura stabilita dalle parti di volta in volta.

**COMPRAVENDITA**

**Art. 28 - Mediazione.**

Nella compravendita di carri-serbatoio per il trasporto del vino la provvigione per mediazione è del 2% da parte del venditore e dell'1% da parte del compratore sul prezzo dei carri oggetto del contratto.

**NOLEGGIO E VENDITA DI CARRI-CISTERNA  
PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI  
E ALTRI LIQUIDI INDUSTRIALI**

**Sommario**

**NOLEGGIO**

Durata .....	Art. 1
Pagamento del nolo .....	» 2
Consegna .....	» 3
Utilizzo - Circolazione - Manutenzione .....	» 4
Assicurazione dei carri .....	» 5
Restituzione dei carri, riparazione, ritardo nella consegna .....	» 6
Mediazione .....	» 7

**PROVVIGIONE NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA**

Mediazione .....	Art. 8
------------------	--------



**ITER DELL'ACCERTAMENTO**

*Primo accertamento:*

13 giugno 1950.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 23 marzo 1970.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

## NOLEGGIO

### **Art. 1 - Durata.**

Il contratto di noleggio è stipulato a tempo determinato.

Il nolo decorre dal giorno in cui i carri sono messi a disposizione del locatario anche se questi non si presentano per riceverli.

Il contratto di noleggio si intende tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo uguale a quello originario ed alle stesse condizioni, se non venga data disdetta da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi (o, in caso di durata inferiore ad un anno, almeno un mese) prima della scadenza.

### **Art. 2 - Pagamento del nolo.**

Il pagamento del nolo è effettuato con versamento unico o rateale.

Se il pagamento deve essere unico esso è effettuato alla consegna del carro; se è rateale, la prima rata è versata all'atto della consegna, le successive alle scadenze convenute.

Il pagamento è effettuato al domicilio del locatore.

In caso di ritardo oltre gli otto giorni, decorrono gli interessi del 2% annuo in più del tasso ufficiale di sconto.

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza della rata, il locatore ha diritto di chiedere o l'immediato pagamento del nolo per tutta la durata del contratto o la immediata restituzione dei carri, fermo il diritto alla riscossione del nolo maturato.

### **Art. 3 - Consegna.**

La consegna dei carri è eseguita nel giorno e luogo stabiliti nel contratto.

La consegna dei carri, anche se non è eseguita in presenza del locatario o di chi per esso, costituisce implicito riconoscimento da parte del locatario stesso delle perfette condizioni di manutenzione e circolazione e dell'attitudine all'uso cui sono contrattualmente destinati.

A richiesta del locatario, i carri possono essere immatricolati a suo nome, senza pregiudizio dei diritti di proprietà del locatore.

Le spese di immatricolazione, nonché quelle di cancellazione ed applicazione delle scritte, sono a carico del locatario.

Se i carri restano immatricolati al nome del locatore o di terzi, il locatario subentra a questi a tutti gli effetti delle norme delle «Condizioni per la circolazione dei carri privati» e delle disposizioni relative alla circolazione dei carri stessi nel traffico nazionale e internazionale.

### **Art. 4 - Utilizzo - Circolazione - Manutenzione.**

I carri possono essere adoperati soltanto per i trasporti dei prodotti per i quali sono stati noleggiati.

Ne è assolutamente vietato il subnoleggio e la concessione in uso gratuito, senza il consenso scritto del locatore.

Riconosciuta dal locatario la idoneità del carro all'uso convenuto, il locatore è liberato da ogni responsabilità per perdite, avarie, deterioramenti della merce trasportata.

Durante il periodo di noleggio, il locatario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei carri noleggiati.

Tutte le spese di manutenzione, riparazioni e verifiche periodiche, nonché le spese per soste etc., sono a carico del locatario, mentre le spese della revisione triennale o quadriennale dei carri sono a carico del locatario in proporzione della durata della locazione.

Il locatario non ha diritto di pretendere la sostituzione dei carri durante la loro riparazione o revisione.

In caso di distruzione totale dei carri o di avarie tali da rendere sconsigliabile la riparazione, oppure nel caso che i carri siano perduti o non possano, per qualsiasi fatto imputabile al locatario o alle persone delle quali egli debba rispondere, essere restituiti al locatore, il locatario dovrà trasferire in proprietà al locatore un carro uguale per caratteristiche, età, costruzione e capacità, oppure corrispondergli un indennizzo sufficiente per l'acquisto di un carro di pari caratteristiche. In tali casi il nolo deve essere corrisposto sino al momento della riconsegna del carro sostituito o del pagamento dell'indennizzo al locatore.

**Art. 5 - Assicurazione dei carri.**

Il locatore assume a proprio carico l'assicurazione per i danni derivanti da incendio, esplosione o fulmine. L'assicurazione per tutti gli altri rischi è a carico del locatario; ma se vi provvede direttamente il locatore il locatario è tenuto a rimborsargli il relativo premio.

**Art. 6 - Restituzione dei carri, riparazione, ritardo nella riconsegna.**

I carri sono restituiti, franco di spese, nella stessa località e nello stesso stato di efficienza e di pulizia esterna e interna in cui sono stati consegnati.

Le eventuali riparazioni sono a carico del locatario e devono essere eseguite in una officina di gradimento del locatore.

Il nolo compete anche per il periodo di tempo necessario per tali riparazioni.

In caso di ritardo nella riconsegna a qualsiasi causa dovuto, il locatario è tenuto a corrispondere al locatore il doppio nolo per ogni giorno del ritardo stesso, salvo il caso fortuito o di forza maggiore per i quali è dovuto soltanto il nolo semplice.

La suddetta penale non esclude l'azione per il risarcimento di danni ulteriori.

**Art. 7 - Mediazione.**

La provvigione per mediazione nei contratti di noleggio di carri-serbatoio per il trasporto di oli minerali combustibili o altri liquidi industriali è corrisposta da parte del solo locatore, in ragione del 2% dell'ammontare del nolo relativo al solo primo anno di noleggio.

Per periodi di noleggio inferiore ai 12 mesi, la provvigione è corrisposta, nella stessa percentuale, sull'ammontare del nolo, escluse le eventuali proroghe.

**PROVVIGIONE NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA**

**Art. 8 - Mediazione.**

La provvigione per mediazione, nella compravendita dei carri-serbatoio per il trasporto di oli minerali combustibili ed altri liquidi industriali è dovuta nella misura del 2% da parte del venditore e dell'1% da parte del compratore, sul prezzo dei carri oggetto del contratto.

## NOLEGGIO DI NAVI, TRASPORTI MARITTIMI COMPRAVENDITA DI NAVI

### Sommario

#### NOLEGGIO DI NAVI

Noleggio «a tempo» (time charter).....	Art. 1
Noleggio «a viaggio».....	» 2
Noleggio «a scafo» (lumpsum).....	» 3
Noleggio «a scafo nudo».....	» 4
Clausola «cancello».....	» 5
Mediazione di noleggio.....	» 6

#### TRASPORTO A CARICO TOTALE O PARZIALE

Quantità da caricare.....	» 7
Determinazione dell'importo del nolo.....	» 8
Anticipo nolo.....	» 9

#### COMPRAVENDITA DI NAVI

Clausole speciali.....	» 10
Mediazione (provvigione).....	» 11

---

#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

##### *Primo accertamento:*

- a) esame del Comitato tecnico: 9 febbraio 1965 - 27 agosto 1965.
- b) pubblicazione: 25 maggio 1965.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 842 del 27 agosto 1965.

## NOLEGGIO DI NAVI

### **Art. 1 - Noleggio «a tempo» (time charter).**

L'armatore della nave si obbliga a farla navigare in conformità degli ordini del noleggiatore, entro i convenuti limiti di tempo e di navigazione che possono essere di 3-6 mesi, 1 anno o più anni rinnovabili.

Il corrispettivo del nolo è, normalmente, riferito alla portata lorda della nave, in ragione di mese.

### **Art. 2 - Noleggio «a viaggio».**

L'armatore della nave noleggiata si obbliga a farla navigare per uno o più viaggi fra i porti convenuti. I viaggi possono essere consecutivi o per periodi di tempo da convenirsi.

Il corrispettivo del nolo è, normalmente, riferito ad ogni viaggio.

### **Art. 3 - Noleggio «a scafo» (lumpsum).**

Il vettore mette a disposizione del caricatore lo spazio dichiarato delle stive per un determinato viaggio, senza impegno per la quantità, volume e peso delle merci da imbarcare, per un importo globale.

### **Art. 4 - Noleggio «a scafo nudo».**

L'armatore mette a disposizione completa del noleggiatore la nave, in condizione di navigabilità, senza equipaggio, per un corrispettivo mensile.

### **Art. 5 - Clausola «cancello».**

Ove la nave noleggiata per carico completo non sia pronta per la carica nel giorno prestabilito e sia anche trascorso un eventuale termine di proroga concesso dal noleggiatore, questi ha il diritto di cancellare il contratto senza alcuna pretesa di risarcimento del danno, salvo dolo o colpa grave del noleggiante.

### **Art. 6 - Mediazione di noleggio.**

Per i contratti di noleggio di navi per trasporto di merce a carico totale o parziale, l'armatore corrisponde al mediatore sul nolo lordo (nolo comprensivo

delle controstallie e del «vuoto per pieno») una provvigione minima del 2,50% per viaggi entro il Mediterraneo e dell'1,25% per viaggi fuori del Mediterraneo per navi da 3 mila a 10 mila tonnellate.

## TRASPORTO A CARICO TOTALE O PARZIALE

### **Art. 7 - Quantità da caricare.**

Il contratto prevede la quantità da caricare: questa può essere indicata o con un minimo e un massimo oppure in misura determinata con una tolleranza del 5% in più o in meno.

### **Art. 8 - Determinazione dell'importo del nolo.**

Nel caso che il contratto ai fini della determinazione dell'importo del nolo dovuto preveda la pesatura allo sbarco, il destinatario della merce ha facoltà di rinunciare alla pesatura facendo riferimento al peso-polizza con un abbuono dall'1% al 2%. Tale facoltà deve essere esercitata prima dell'apertura dei boccaporti.

### **Art. 9 - Anticipo nolo.**

Il capitano della nave può, durante la caricazione della merce, richiedere, e il caricatore deve concedere, un anticipo sul nolo fino al limite di un terzo su quello totale previsto in contratto. Il capitano, sull'anticipo in esame, riconosce un «premio per interesse e sicurezza» che viene a decurtare la somma anticipata.

## COMPRAVENDITA DI NAVI

### **Art. 10 - Clausole speciali.**

La compravendita di una nave avviene con le seguenti clausole:

- 1) con la clausola «visita in bacino» che fa obbligo al venditore di immerterla in bacino, appena possibile, per la visita delle parti sommerse e lo sfilamento dell'asse portaelica;
- 2) clausola «come sta e giace».

Il compratore non può rifiutare la nave dopo la visita in bacino, quando

la stessa si trovi o venga messa nelle condizioni previste dal contratto. Le spese di presentazione della nave in bacino sono a carico del venditore. Le spese di immissione, permanenza ed uscita dal bacino, di sfilamento e ricollocamento dell'asse portaelica, se le parti sommerse sono trovate conformi alle pattuizioni, sono a carico del com-

pratore; altrimenti sono a carico del venditore.

**Art. 11 - Mediazione (provvigione).**

Per la compravendita di navi italiane sul mercato italiano, la provvigione è a carico del compratore e del venditore, rispettivamente in misura del 2% e dell'1% del prezzo pattuito della nave.



**USI MARITTIMI**  
(AGENZIE MARITTIME)

Vedi

Titolo V

Capitolo Quattordicesimo

Sottocapitolo a) Macchine ed apparecchi diversi (NOLEGGIO DI  
NAVI, TRASPORTI MARITTIMI – COMPRAVENDITA DI NAVI)

e

Titolo VII

Capitolo Secondo

AGENZIE MARITTIME



## CAPITOLO QUINDICESIMO

# Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi



**a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche**

**COMMERCIO DELLE PERLE, DELLE PIETRE PREZIOSE E  
DEI DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE**

**Sommario**

PIETRE PREZIOSE E PERLE		Taglio e incastonatura . . . . .	» 11
Forma del contratto . . . . .	Art. 1	Pagamento (taglio e incasto- natura) . . . . .	» 12
Oggetto del contratto . . . . .	» 2	Mediazione . . . . .	» 13
Unità di base per le contratta- zioni . . . . .	» 3	DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE	
Requisiti della merce . . . . .	» 4	Forma del contratto . . . . .	Art. 1
Consegna delle merci . . . . .	» 5	Oggetto del contratto . . . . .	» 2
Obblighi dei depositari di merce in conto visione so- speso o deposito . . . . .	» 6	Requisiti della merce . . . . .	» 3
Verifica della merce . . . . .	» 7	Consegna . . . . .	» 4
Assicurazione . . . . .	» 8	Assicurazione . . . . .	» 5
Pagamento della merce . . . . .	» 9	Pagamento . . . . .	» 6
Reclami . . . . .	» 10	Taglio e incastonatura . . . . .	» 7
		DEFINIZIONI E NORME CIBJO	

---

ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

8 febbraio 1963 - 11 novembre 1963.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 26 marzo 1992 - 22 ottobre 1992.

b) approvazione definitiva del testo da parte della Commissione: 12 novembre 1992.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 329 del 5 aprile 1993.

## PIETRE PREZIOSE E PERLE

### **Art. 1 - Forma del contratto.**

Di norma il contratto è stipulato verbalmente.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto le pietre preziose, naturali e sintetiche, le perle coltivate e altri materiali gemmologici ad uso ornamentale.

### **Art. 3 - Unità di base per le contrattazioni.**

Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro, è il carato metrico, il quale corrisponde a grammi 0,20.

Per il diamante si suole anche fare riferimento al grano metrico, corrispondente alla quarta parte del carato metrico.

Le altre pietre sono trattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.

Per le perle naturali l'unità di base è il grano metrico, la dimensione e il numero.

Per le perle coltivate è il carato metrico, il grammo, la dimensione e il numero.

Per le perle naturali, si suole determinare una base di calcolo, chiamata «una volta il peso», che si ottiene sommando il quadrato del peso, espresso in grani, nelle singole perle. Secondo il pregio delle perle ne viene determinato il prezzo moltiplicando la base suddetta per un indice di valutazione chiamato «prezzo in volte» (ad es. 10, 50, 100, 500 ed oltre, volte il peso).

### **Art. 4 - Requisiti della merce.**

Si fa riferimento alle norme dettate dalla CIBJO e UNI per la descrizione e la definizione dei requisiti della merce.

### **Art. 5 - Consegna delle merci.**

La consegna delle merci avviene per mano del venditore, per mezzo di agente o rappresentante dello stesso, o tramite posta o vettore specializzato.

### **Art. 6 - Obblighi dei depositari di merce in conto visione, sospeso o deposito<sup>1</sup>.**

La merce data in deposito, in sospe-

so e/o visione non può essere incastonata né in qualunque modo rimossa dall'incastonatura; diversamente il cedente ritiene la merce venduta.

### **Art. 7 - Verifica della merce.**

Il peso e il numero delle gemme si controllano all'atto della consegna.

### **Art. 8 - Assicurazione.**

Nelle consegne eseguite l'onere e il costo dell'assicurazione gravano, di norma, su chi spedisce la merce.

### **Art. 9 - Pagamento della merce.**

Il pagamento si esegue, di norma, alla consegna della merce.

Nel caso di ritardo nel pagamento, rispetto al termine pattuito, decorrono sulla somma dovuta gli interessi.

### **Art. 10 - Reclami<sup>2</sup>.**

Dopo la consegna e l'accettazione non sono ammessi reclami.

### **Art. 11 - Taglio e incastonatura.**

Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per quanto riguarda le accidentalità della lavorazione (rotture, sfaldamenti etc.).

L'incastonatura è anch'essa eseguita a rischio del committente, salvo accordi particolari.

### **Art. 12 - Pagamento (taglio e incastonatura).**

Il pagamento delle operazioni di taglio e incastonatura delle gemme è dovuto all'atto della consegna dell'opera.

### **Art. 13 - Mediazione<sup>3</sup>.**

Qualora la compravendita venga conclusa con l'intervento di un mediatore, iscritto a tale ruolo, a questi è dovuta la provvigione dell'1% da parte di ciascuno dei contraenti.

(1) Per la regolamentazione del deposito si fa riferimento agli articoli 1766 e ss. del Codice Civile.

(2) Per la denuncia dei vizi si vedano gli artt. 1490 e 1495 c.c.

(3) Legge n. 39 del 3 febbraio 1989.

## DIAMANTI PER USO INDUSTRIALE

### **Art. 1 - Forma del contratto.**

I contratti sono normalmente stipulati per iscritto.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto è il diamante naturale e/o sintetico in cristalli o in polvere di varia granulazione.

### **Art. 3 - Requisiti della merce.**

La polvere deve essere esente da corpi estranei. Il valore dei diamanti in cristalli è determinato dal grado di purezza e, a parità di purezza, dalla grandezza dei cristalli e dalla loro forma.

### **Art. 4 - Consegna.**

Le consegne vengono normalmente eseguite di persona, previo controllo della merce.

### **Art. 5 - Assicurazione.**

Nelle consegne su altra piazza l'onere di provvedere all'assicurazione incombe al venditore, il quale ne addebita il costo all'acquirente.

### **Art. 6 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue, di regola, a 60 o 90 giorni dalla data della fattura.

Nel caso di ritardato pagamento decorrono sulla somma dovuta gli interessi.

### **Art. 7 - Taglio e incastonatura.**

Per il taglio e la incastonatura dei diamanti industriali si applicano le norme dell'art. 11 e dell'art. 12 delle pietre preziose e perle.

N.B. Nel commercio delle perle e delle pietre preziose vengono osservate norme messe a punto da gruppi internazionali quale l'AGTA (American Gem Trade Association), la CIBJO (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèverrie, des Diamantes, Perles et Pierres), l'IDC (International Diamond Council), la SCAN, D.N. (Scandinavian Diamond Nomenclature) alle quali si sono aggiunte le norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione); sono inoltre in elaborazione le norme ISO (International Organization For Standardization), dal confronto e armonizzazione di quelle esistenti.

Di seguito si riporta la versione più recente delle norme CIBJO, mentre per quelle UNI si rimanda alle relative norme n. 9758 (per il diamante), n. 10.173 per il taglio e la n. 10.245 per materiali gemmologici e nomenclatura. Le norme sono consultabili, oltre che presso la biblioteca della CCIAA di Milano, via Meravigli 9/b, anche presso la biblioteca della sua Azienda Speciale CISGEM (Centro Informazione e Servizi Gemmologici), via delle Orsole 4, Milano.

## **Normativa C.I.B.J.O. sulle pietre preziose - Edizione 1991**

### **Sommario**

#### **1. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI**

- (A) Sostanze naturali
- (B) Prodotti artificiali

#### **2. NORME DI APPLICAZIONE**

1. Generalità
2. Rapporti d'identificazione dei laboratori
3. Abuso dei nomi di minerali, gemme e altri termini
4. Uso scorretto dei nomi dei tagli
5. Modificazione artificiale delle pietre preziose e delle sostanze organiche
6. Fenomeni ottici
7. Divieto del termine «semi-preziosa»
8. Uso del termine «pietra preziosa»
9. Uso dei termini «reale», «preziosa», «genuina» e altri termini
10. Prodotti artificiali
11. Prodotti artificiali non aventi corrispettivo in natura
12. Prodotti composti (assemblati)
13. Imitazioni
14. Uso di nomi di fantasia
15. Indicazione del peso, «peso complessivo»
16. Laboratori C.I.B.J.O.

#### **3. NOMENCLATURA**

1. Pietre preziose
2. Sostanze organiche naturali fossilizzate o altrimenti
3. Prodotti artificiali



## 1. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI

L'industria ed il commercio delle pietre preziose e della gioielleria riconoscono due categorie di materiali:

- (A) *Sostanze naturali*
- (B) *Prodotti artificiali*

### (A) SOSTANZE NATURALI

Il termine «genuino» è sinonimo di «naturale» e si può riferire esclusivamente alle sostanze formatesi completamente per opera della natura, senza alcun intervento da parte dell'uomo.

#### A.1 *Pietre preziose, gemme e pietre ornamentali*

Le pietre preziose, le gemme e le pietre ornamentali sono minerali e/o rocce formatesi in depositi naturali, senza intervento dell'uomo.

#### A.2 *Sostanze organiche*

Le sostanze organiche sono prodotti naturali di origine animale o vegetale.

### (B) PRODOTTI ARTIFICIALI

Il termine «artificiale» si riferisce ai prodotti che sono fatti, in tutto o in parte, dall'uomo.

#### B.1.1 *Pietre sintetiche*

Le pietre sintetiche sono prodotti cristallizzati o ricristallizzati la cui formazione è stata causata, con qualsiasi mezzo, in maniera totale o parziale, dall'uomo. Le loro proprietà fisiche e chimiche e/o la loro struttura cristallina corrispondono, sostanzialmente, a quelle dei loro corrispettivi naturali.

#### B.1.2 *Pietre composte (assembleate)*

Le pietre composte sono corpi cristallini o amorfi composti di due o più unite, non dalla natura, ma con l'uso di mastice o di altri metodi artificiali. Le loro componenti possono essere sia pietre preziose o altri minerali, sia pietre sintetiche o prodotti chimici.

#### B.1.3 *Imitazioni di pietre*

Le imitazioni di pietre sono copie di

pietre naturali o sintetiche, o prodotti fatti, interamente o parzialmente, dall'uomo. Queste pietre imitano l'effetto, il colore e l'aspetto di pietre preziose naturali o di pietre sintetiche, senza possederne le proprietà chimiche e/o fisiche e/o le strutture cristalline.

#### B.1.4 *Pietre ricostruite*

Le pietre ricostruite sono prodotti artificiali realizzati mediante la liquefazione, la agglutinazione o la fusione di materiali naturali, al fine di formare un insieme omogeneo.

#### B.2 *Imitazioni di sostanze organiche*

Le imitazioni di sostanze organiche sono prodotti realizzati dall'uomo che non corrispondono al loro corrispettivo naturale o fisicamente o chimicamente, ma ne imitano semplicemente l'apparenza, il colore e l'effetto.

## 2. NORME DI APPLICAZIONE

### 2.1 *Generalità*

2.1.1 - Le pietre preziose, le gemme, le pietre ornamentali, le sostanze organiche, le pietre sintetiche, gli altri prodotti artificiali e le imitazioni di sostanze organiche devono essere denominate e descritte secondo la loro classificazione (da A ad A2 e da B a B2).

Ciò si deve applicare specialmente alle descrizioni in una pubblicazione ufficiale, in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico così come in tutto ciò relativo agli affari (per es. nella pubblicità, nei cartellini, nei certificati, nelle bolle di consegna e nelle fatture).

2.1.2 - Nei documenti commerciali non si deve fornire alcuna indicazione relativa al luogo di origine della pietra.

2.1.3 - I termini e le norme della nomenclatura sono stati determinati con riferimento all'uso commerciale delle pietre, in conformità con le classificazioni e la pratica del commercio

internazionale delle pietre preziose e della gioielleria. Se questa nomenclatura richiede integrazioni, qualsiasi aggiunta deve apparire, in caso di presentazione scritta, con uguale risalto ed importanza, con caratteri della stessa grandezza e colore di quelli del nome stesso: è fatto divieto di utilizzare qualsiasi abbreviazione. Le violazioni di queste norme possono essere perseguite ai sensi delle leggi in vigore, in particolare quelle relative alla frode, alla falsificazione ed alla concorrenza sleale. Vi possono essere delle eccezioni in caso di conflitto tra le leggi di uno specifico paese e queste norme.

2.1.4 - Quando la merce è esposta, devono applicarsi le seguenti disposizioni: qualora non tutte le vetrine siano dedicate esclusivamente alle pietre preziose o alla gioielleria decorata esclusivamente con pietre preziose, ma contengano anche prodotti artificiali e gioielleria decorata, esclusivamente o parzialmente, con essi, un cartello di facile visione deve chiaramente indicare al pubblico l'esatta natura degli oggetti esposti.

2.1.5 - Ciascun gioiello in vetrina, composto da elementi sia naturali che artificiali, deve recare un cartellino di facile visione e lettura che indichi nel dettaglio la sua composizione, secondo quanto stabilito dalla presente classificazione.

## 2.2 *Rapporti d'identificazione dei laboratori*

2.2.1 - I rapporti devono far menzione solo delle seguenti voci relative alla pietra: classificazione del materiale, nome commerciale come indicato nella nomenclatura, colore di identificazione qualora la nomenclatura preveda «tutti i colori», misure, peso e forma.

2.2.2 - Non deve essere fatta menzione di inclusioni o di intensità di colore.

2.2.3 - Non si deve indicare il luogo di

origine o la località della pietra preziosa.

## 2.3 *Abuso dei nomi di minerali, gemme e altri termini*

2.3.1 - Non è ammissibile l'uso di nomi di minerali o di pietre preziose per indicare il colore - ad es. non si possono usare denominazioni quali «spinello rubino» o «alessandrite zaffiro».

2.3.2 - Non è ammissibile mettere insieme i nomi di pietre preziose che non hanno nulla in comune tra loro - per es. la varietà gialla del quarzo deve essere indicata come «citrino» o «quarzo giallo» e non «quarzo topazio», «citrino topazio» o «topazio citrino».

2.3.3 - La nomenclatura (cfr. *infra*) indica l'esatto nome commerciale dei minerali più comuni; è consentito l'uso del nome mineralogico della pietra in luogo di quello commerciale (ad es. olivina invece di peridoto).

2.3.4 - È fatto divieto di utilizzare nomi commerciali o di varietà non compresi nelle sezioni I, II, III della annessa nomenclatura. Qualsiasi altro nome, vecchio o nuovo, deve essere sottoposto all'approvazione della C.I.B.J.O. prima del suo uso.

## 2.4 *Uso scorretto dei nomi dei tagli*

2.4.1 - È inammissibile l'uso del solo nome del taglio per indicare una pietra preziosa, salvo quanto prescritto nel comma 2.4.4.

2.4.2 - Non è ammissibile l'uso di termini che si riferiscono al taglio o alla forma, come «brillante», «rosa», «baguette», etc., senza l'indicazione dell'esatto nome della pietra preziosa, salvo il caso previsto al comma 2.4.4.

2.4.3 - L'indicazione del taglio e della forma deve essere espressa come nei seguenti esempi:  
zaffiro taglio brillante  
diamante a rosa

smeraldo forma marquise  
smeraldo baguette  
rubino taglio smeraldo  
tormalina a pera  
zaffiro cabochon, etc.

2.4.4 - Il termine «brillante» senza alcuna indicazione del materiale può essere usato esclusivamente con riferimento ai diamanti rotondi con taglio a brillante.

### *2.5 Modificazione artificiale delle pietre preziose e delle sostanze organiche*

2.5.1 - Le pietre preziose e le sostanze organiche che siano state colorate, migliorate nel colore o, comunque, modificate mediante trattamenti fisici, chimici o fisico-chimici, ad. es.:

2.5.1.1 - il cui colore sia stato modificato mediante radiazioni o bombardamento nucleare, per es. diamante, zaffiro giallo, kunzite, topazio, tormalina, etc.;

2.5.1.2 - che siano state modificate artificialmente mediante:

- rivestimento, ad es. zaffiro;
- uso del laser per modificare le inclusioni;
- chiusura di cavità esterne con vetro, plastica, etc.;

2.5.1.3 - il cui colore sia stato modificato mediante trattamento chimico, ad es. opale tinto nero, giada tinta, etc.;

2.5.1.4 - che siano state colorate artificialmente, tinte o, comunque, modificate mediante l'uso di oli, paraffine, agenti coloranti o altre sostanze;

devono essere indicate come TRATTATE e questa indicazione deve sempre essere posta vicino al nome della pietra modificata artificialmente, senza alcuna ambiguità (con uguale risalto ed importanza).

2.5.2 - Tutte le pietre preziose modificate artificialmente per imitare il colore e l'aspetto di un'altra gemma o varietà, devono essere designate tali

senza alcuna ambiguità, per es. diaspro tinto blu.

2.5.3 - Alcune varietà di pietre preziose e di sostanze organiche sono state modificate dalle comuni pratiche commerciali e ad esse non si applica quanto stabilito ai punti 2.5.1 e 2.5.2:

2.5.3.1 - le pietre preziose comprese nella seguente lista che siano state sottoposte ad una trasformazione permanente ed irreversibile del colore esclusivamente mediante trattamento termico:

ambra  
berillo (acquamarina, morganite)  
corindone (zaffiro, rubino)  
quarzo (citrino, prasiolite, ametista)  
topazio (topazio rosa)  
tormalina (tutti i colori)  
zoisite (tanzanite blu);

2.5.3.2 - le pietre preziose elencate nella seguente lista che siano state sottoposte ad una trasformazione, permanente ed irreversibile, del colore mediante trattamento termico o per effetto di acidi o di soluzioni colorate:

agata venata  
corniola (cornalina)  
onice  
agata verde  
agata blu;

2.5.3.3 - lo smeraldo, l'amazzonite, la giadeite ed il lapislazzuli trattati con olio incolore;

2.5.3.4 - l'amazzonite, la giadeite e il lapislazzuli trattati con cera incolore;

2.5.3.5 - il corallo bianco e l'avorio candeggiati.

2.5.4 - È fatto divieto di utilizzare nomi di fantasia per indicare le pietre preziose colorate artificialmente o, comunque, trattate, poiché ciò potrebbe ingenerare confusione.

NOTA: I diversi tipi di trattamenti sopra indicati sono quelli utilizzati nel commercio internazionale.

Alcuni di essi sono considerati come vere e proprie modificazioni e l'indicazione che trattasi di pietra «trattata» deve essere presente sulle fatture, nella pubblicità e nei documenti commerciali. Ad esempio, uno zaffiro che sia stato rivestito deve essere denominato come ZAFFIRO TRATTATO.

Altri, invece, vengono considerati come consolidate pratiche commerciali: pertanto, non richiedono di modificare la descrizione delle pietre. Ad esempio, uno zaffiro sottoposto al solo trattamento termico può essere indicato come zaffiro.

La C.I.B.J.O. invita i propri membri a raccogliere tutte le informazioni disponibili sul tipo di trattamento a cui una pietra preziosa viene normalmente sottoposta, dandone, ove possibile, informazione ai consumatori.

## 2.6 Fenomeni ottici

2.6.1 - Il termine «occhio di gatto» si riferisce al fenomeno ottico del gatteggiamento. Le pietre preziose che mostrino gatteggiamento devono essere indicate con il loro nome di minerale o di varietà seguito dalla dizione «occhio di gatto».

2.6.2 - Le pietre preziose che mostrino un effetto a stella (asterismo) possono essere indicate come «pietre stellate» o «asteria» (ad es. zaffiro stellato, rubino stellato, etc.). Comunque il nome della pietra preziosa deve sempre far parte della denominazione.

2.6.3 - Gli stessi criteri trovano applicazione anche per le pietre preziose (ad es. crisoberillo sintetico occhio di gatto oppure rubino sintetico stellato).

## 2.7 Divieto del termine «semi preziosa»

Il termine «semi preziosa» non è autorizzato e non corrisponde a verità. Il suo uso per qualsiasi motivo è vietato.

## 2.8 Uso del termine «pietra preziosa»

Il termine «pietra preziosa» può essere utilizzato solo con riferimento a sostanze naturali. È vietato:

2.8.1 - usare il nome «pietra preziosa» per qualsiasi sostanza ottenuta mediante la cristallizzazione o la ricristallizzazione causata in tutto o in parte dall'uomo, qualunque sia il materiale di base o il metodo utilizzato.

La sostanza così ottenuta può venire indicata con il nome della pietra preziosa a cui, per le sue proprietà fisiche e chimiche e/o per la sua struttura cristallina, corrisponde nella sua intera massa, alla precisa condizione che tale nome sia immediatamente accompagnato dalla specificazione «sintetico» o «artificiale».

2.8.2 - usare una qualificazione diversa da «sintetico» o «artificiale» per descrivere i prodotti ottenuti dalla cristallizzazione o ricristallizzazione causata, in tutto o in parte, dall'uomo. Il marchio di fabbrica del produttore può non essere aggiunto. Ad esempio è inammissibile l'uso di espressioni quali smeraldo Chatham, Gilson o Linde, oppure rubino creato da Knischka, smeraldo creato da Inamori o, ancora, smeraldo coltivato Linde, rubino coltivato (sintesi) Gilson o Ramaura, e di termini simili, nonché delle parole «produzione», «riproduzione», «replica», «rifinito», etc. È obbligatorio utilizzare le seguenti forme: smeraldo sintetico o artificiale (Chatham) o (Gilson) o (Linde), rubino sintetico (Knischka), etc.

## 2.9 Uso dei termini «reale», «preziosa», «genuina» e altri termini

2.9.1 - Gli aggettivi «reale», «preziosa», «genuina», «naturale» o altre espressioni di uguale significato, possono riferirsi esclusivamente alle pietre preziose e devono essere utilizzate solo per indicare le sostanze naturali definite nella classificazione da A ad A2.

2.9.2 - Non è ammissibile l'uso di queste parole quale descrizione di articoli o sostanze definite nella classificazione da B a B2, che sono realizzate dall'uomo, in modo tale da indurre in errore o ingannare.

2.9.3 - I termini «di coltura» o «coltivato» non devono essere utilizzati per sostanze inorganiche.

#### 2.10 *Prodotti artificiali*

2.10.1 - Parole come «sintetico», «artificiale», «imitazione», o altri sinonimi usati per stabilire esattamente la natura del prodotto devono essere sempre poste vicino al nome della pietra riprodotta artificialmente, senza ambiguità, con ugual risalto ed importanza (ad es. rubino sintetico), e deve essere chiaramente indicato che non si tratta di una pietra preziosa.

2.10.2 - I prodotti sintetici e artificiali devono essere sempre descritti, in modo permanente e non ambiguo, con le parole «sintetico» o «artificiale», che devono accompagnare, con ugual risalto ed importanza, l'esatto nome della pietra che è stata riprodotta artificialmente (ad es. spinello sintetico colore acqua-marina).

2.10.3 - I prodotti sintetici e artificiali, commerciali con nomi di fantasia, devono essere sempre descritti, permanentemente e senza ambiguità, in modo tale che il nome di fantasia sia accompagnato, con ugual risalto ed importanza, dall'indicazione «sintetico» o «artificiale» (ad es. dycorite sintetica, zirconia cubica sintetica).

2.10.4 - I nomi di aree geografiche produttrici di pietre preziose o di centri ove le pietre preziose vengono tagliate o commercializzate non possono essere utilizzati con riferimento a prodotti sintetici, artificiali o imitazioni.

L'apposizione, vicino al nome della pietra preziosa, di un asterisco che rimanda ad una nota a piè di pagina, ove si indica che il prodotto è un'imitazione o un prodotto sintetico, non corrisponde a quanto richiesto da questa norma.

#### 2.11 *Prodotti artificiali non aventi corrispettivo in natura*

I prodotti artificiali cristallizzati che

non abbiano un equivalente conosciuto in natura devono essere contraddistinti, in modo permanente ed inequivoco, dalla dizione «prodotto artificiale», anche se recanti un nome di fantasia. Per esempio:

Fabulite - prodotto artificiale  
(Titanato di stronzio - prodotto artificiale)

Ciò si applica anche agli alluminati, ferrati, niobati, etc. Ad esempio:

YAG - prodotto artificiale  
(Alluminato di ittrio - prodotto artificiale)

Linobato - prodotto artificiale  
(Niobato di litio - prodotto artificiale).

#### 2.12 *Prodotti composti (assemblati)*

Le parole «doppietta» o «tripletta», a seconda della costruzione composita, sono obbligatorie per descrivere tutte le pietre composte (classificazione B.1.2), formate da due o più parti distinte, unite mediante qualsiasi processo fisico o chimico.

I termini «doppietta» o «tripletta» devono essere posti vicino al nome dei componenti della pietra, iniziando dall'indicazione della parte superiore. Ad es., una doppietta di cui la parte superiore sia un granato e quella inferiore un vetro blu, deve essere chiamata «doppietta granato-vetro» e non «doppietta di granato» e neppure «doppietta di zaffiro».

#### 2.13 *Imitazioni*

2.13.1 - Le imitazioni (classificazione B.1.3) devono essere descritte come tali in modo chiaro e senza ambiguità, con ugual risalto ed importanza, usando l'esatto nome della materia.

2.13.2 - Non è consentito l'uso di parole come «riproduzione», «replica», «alta classe», «scientifico», e simili, per descrivere, identificare o fare riferimento a qualsiasi imitazione di pietre, poiché ciò potrebbe ingenerare equivoci nel pubblico circa l'esatta natura del materiale in questione.

#### 2.14 *Uso di nomi di fantasia*

2.14.1 - I marchi commerciali o i nomi di fantasia non devono mai presentare una somiglianza o un'assonanza (né per intero, né abbreviato, né per qualsivoglia allusione) con il nome di una pietra preziosa o di una sostanza organica (classificazione A.1 e A.2). Ad es. sono proibiti nomi come diamantina, diamlite, diamonair, smaryll, smeraldolite, etc.

2.14.2 - Non sono consentiti nomi di fantasia oltre quelli indicati nella nomenclatura.

#### 2.15 *Indicazione del peso, «peso complessivo»*

2.15.1 - Quando il peso delle pietre di colore è espresso in carati (abbreviazione internazionale ct), esso deve essere precisato al secondo decimale. Si può procedere ad un arrotondamento per eccesso qualora il terzo decimale sia un nove.

2.15.2 - È una pratica commerciale scorretta quella di dare un'idea sbagliata del peso di ciascuna pietra preziosa o di ingannare con il peso di ciascuna gemma.

È, altresì, scorretto indicare o comunque rappresentare il peso di tutte le pietre preziose contenute in ciascun articolo, senza che ciò sia accompagnato, con ugual risalto ed importanza, dalla dizione «peso complessivo» (o termini equivalenti), così da chiarire che quanto indicato si riferisce a tutte

le pietre preziose dell'oggetto e non solo a quella centrale o alla più grande.

#### 2.16 *Laboratori C.I.B.J.O.*

I laboratori riconosciuti dalla C.I.B.J.O. operano sulla base delle seguenti norme:

2.16.1 - Il laboratorio deve essere riconosciuto dall'organizzazione nazionale che è membro della C.I.B.J.O., così da essere rappresentativo del proprio paese e degli operatori. In via di principio ciò può avvenire per un solo laboratorio (ivi comprese le filiali) per ciascuna nazione.

2.16.2 - Il laboratorio deve essere indipendente da imprese commerciali e private o da gruppi di tali imprese.

2.16.3 - Il laboratorio deve operare sempre sotto la direzione di personale qualificato.

2.16.4 - Il laboratorio deve ottemperare a tutte le normative C.I.B.J.O., senza eccezioni, e deve operare secondo quanto disposto dalle seguenti pubblicazioni C.I.B.J.O.:

Libro sui Diamanti

Libro sulle Pietre Preziose

Libro sulle Perle.

2.16.5 - Il laboratorio può rilasciare esclusivamente certificati sui diamanti, sulle pietre preziose e/o sulle perle, che siano predisposti in conformità alle norme della C.I.B.J.O. In caso contrario la C.I.B.J.O. può ritirare il proprio riconoscimento.

### 3. NOMENCLATURA

#### 3.1 PIETRE PREZIOSE

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
AMBLIGONITE	Amblygonite Montebrasite	Amblygonite Montebrasite
ANDALUSITE	Andalusite Chiastolite	Andalusite Chiastolite
ANFIBIOLI (gruppo degli) – ACTINOLITE – TREMOLITE	Actinolite Tremolite	Actinolite Tremolite
APATITE	Apatite (tutti i colori)	Apatite (tutti i colori)
ARAGONITE	Aragonite Ammolite	Aragonite Ammolite
AXINITE	Axinite	Axinite
AZZURRITE	Azzurrite	Azzurrite (chessylite) Azzurrite Malachite
BENITOITE	Benitoite	Benitoite
BERILLO	Smeraldo (verde dovuto al cromo)	Smeraldo
	Acquamarina Goshenite	Acquamarina Berillo incolore Goshenite
	Berillo (tutti i colori)	Berillo giallo Berillo aureo Eliodoro Berillo verde Berillo rosa Morganite Berillo rosso
BERILLONITE	Berillonite	Berillonite
BRASILIANITE	Brasilianite	Brasilianite
CALCITE	Calcite	Calcite
CASSITERITE	Cassiterite	Cassiterite
CERUSSITE	Cerussite	Cerussite

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
CIANITE	Cianite	Cianite
CORDIERITE	Cordierite	Cordierite
CORINDONE	Rubino (rosso dovuto al cromo)	Rubino Rubino stellato (v. 2.6.2)
	Zaffiro (blu)	Zaffiro Zaffiro stellato (v. 2.6.2) Zaffiro occhio di gatto (v. 2.6.1)
	Corridone (tutti i colori)	Corridone (con indicazione del colore) Padparadschia (arancio) Zaffiro nero stellato (v. 2.6.2)
CRISOBERILLO	Crisoberillo Crisoberillo occhio di gatto	Crisoberillo Crisoberillo occhio di gatto (2.6.1)
	Alessandrite (cambio di colore dovuto al cromo)	Alessandrite
	Alessandrite occhio di gatto	Alessandrite occhio di gatto (v. 2.6.1)
CRISOCOLLA	Crisocola	Crisocola
DANBURITE	Danburite	Danburite
DATOLITE	Datolite	Datolite
DIAMANTE	Diamante	Diamante (v. 2.4)
DUMORTIERITE	Dumortierite	Dumortierite
EMATITE	Ematite	Ematite
EPIDOTO	Epidoto	Epidoto
ECLAUSIO	Eclausio	Eclausio
FELDSPATI (gruppo dei)		



<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
ALBITE	Albite	Albite Albite - Giadeite
LABRADORITE	Labradorite	Labradorite Spectrolite
MICROCLINO	Amazzonite	Amazzonite Microclino
OLIGOCLASIO	Oligoclasio	Avventurina Feldspato Pietra del sole
ORTOCLASIO	Ortoclasio Adularia	Ortoclasio (giallo) Pietra di luna
FLUORITE	Fluorite	Fluorite
(Fluorati)	(Fluorati)	(Fluorati)
GESSO	Gesso Alabastro	Gesso Alabastro Satin Spar
GRANATI (gruppi dei)		
ALMANDINO	Almandino	Granato Almandino granato Rodolite
ANDRADITE	Andradite	Granato Andradite
	Demantoide	Granato Demantoide
	Melanite	Granato Melanite
GROSSULARIA	Grossularia	Granato Grossularia (vari colori) Granato Grossularia Croma Tsavolite Tsaveite
	Essonite	Granato Essonite
PIROPO	Piropo	Granato

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
SPESSARTINA	Spessartina	Granato Spessartina
UVAROVITE	Uvarovite	Granato Uvarovite
IDOCRASIO (v. Vesuviana)		
KORNEPURINA	Kornepurina	Kornepurina
Kyanite	Kyanite	Kyanite Disthene (in F e D)
LAZULITE	Lazulite	Lazulite
LAZURITE	Lazurite	Lazurite Lapislazzuli Lapis
MALACHITE	Malachite	Malachite
MARCASITE	Marcasite	Marcasite
OLIVINA	Peridoto	Peridoto Olivina
OPALE	Opale	Opale (vari colori) Opale nero Opale ciottolo Opale di fuoco Opale arlecchino Opale muschiato Opale prasio Opale matrice Opale d'acqua Opale di legno
OSSIDIANA (vetro vulcanico)	Ossidiana	Ossidiana
PIRITE	Pirite	Marcasite Pirite
PIROFILLITE	Pirofillite	Pirofillite
PIROSSENI (gruppo dei)		
CLOROMELANITE	Cloromelanite	Cloromelanite

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
DIOPSIDE	Diopside	Diopside Diopside stellato (v. 2.6.2)
ENSTATITE IPERSTENE	Enstatite-Iperstene	Enstatite-Iperstene
GIADEITE	Giadeite	Giada Giadeite (vari colori) Maw-sit-sit Albite Giadeite
SPODUMENE	Spodumene (tutti i colori)	Spodumene (tutti i colori)
	Kunzite	Kunzite
	Hiddenite (verde dovuto al cromo)	Hiddenite (verde dovuto al cromo)
PREHNITE	Prehnite	Prehnite
PURPURITE	Purpurite	Purpurite
QUARZO CRISTALLINO	Ametista	Ametista
	Ametista bicolore	Ametrina
	Quarzo bruno	Quarzo bruno Cairngorm
	Citrino - quarzo giallo	Citrino - quarzo giallo
	Quarzo verde	Quarzo verde Prasiolite
	Morione	Morione
	Cristallo di rocca	Cristallo di rocca
	Quarzo rosa	Quarzo rosa
	Quarzo affumicato	Quarzo affumicato
QUARZO CRIPTOCRISTALLINO	Agata	Agata (tutti i colori) Agata bendata Agata di fuoco Onice Sardonice

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
	Quarzo avventurina	Quarzo avventurina
	Quarzo blu	Quarzo blu
	Calcedonio	Calcedonio
	Crisoprasio (Calcedonio verde)	Crisioprasio
	Corniola	Corniola Cornalina
	Eliotropio	Eliotropio
	Diaspro	Diaspro Diaspro multicolore Diaspro orbicolare Silex
	Agata muschiata	Agata muschiata Agata dendritica
	Prasio	Prasio
	Quarzo occhio di gatto	Quarzo occhio di gatto (v. 2.6.1)
	Quarzo occhio di falcone	Quarzo occhio di falcone
	Quarzo occhio di tigre	Quarzo occhio di tigre
	Quarzo violetto	Quarzo violetto
RODOCROSITE	Rodocrosite	Rodocrosite
RODONITE	Rodonite	Rodonite
SCAPOLITE	Scapolite	Scapolite
SERPENTINO	Serpentino	Serpentino
	Antigorite	Antigorite Bowenite
	Crisotilo	Crisotilo
	Lizardite	Lizardite Oficalce Marmo di connemara Verde antico Williamsite

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
SFALERITE	Sfalerite	Sfalerite (Zinco) Blenda
SFENO (TITANITE)	Sfeno	Sfeno
SINHALITE	Sinhalite	Sinhalite
SMITHSONITE	Smithsonite	Smithsonite Bonamite
SODALITE	Sodalite	Sodalite
SPINELLO	Spinello (tutti i colori)	Spinello (tutti i colori)
	Gahnite	Gahnite Gahno-spinello
	Pleonasto	Pleonasto Spinello nero
TAAFFEITE	Taaffeite	Taaffeite
TALCO	Steatite	Steatite Pietra sapone
TOPAZIO	Topazio (tutti i colori)	Topazio (tutti i colori)
TORMALINA	Tormalina (tutti i colori)	Tormalina (tutti i colori)
		Tormalina croma Acroite Dravite Indicolite Rubellite Tormalina occhio di gatto (v. 2.6.1)
TUGTUPITE	Tugtupite	Tugtupite
TURCHESE	Turchese	Turchese Turchese matrice
VARISCITE	Variscite	Variscite
VERDITE	Verdite	Verdite

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
VESUVIANA	Vesuviana	Vesuviana Californite Idocrasio
ZIRCONI	Zircone (tutti i colori)	Zircone (tutti i colori)
ZOISITE	Zoisite (tutti i colori)	Zoisite (tutti i colori) Tanzanite (blu)
	Thulite	Thulite

**N.B.:** Tutte le altre pietre preziose non comprese in questa nomenclatura devono essere descritte con il loro nome mineralogico o geografico.

3.2 SOSTANZE ORGANICHE NATURALI FOSSILIZZATE O ALTRIMENTI  
(v. Classificazione A.2)

<i>Minerale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
AMBRA	Ambra	Ambra
AMMONITE	Ammonite	Ammonite
AVORIO	Avorio	Avorio
CONCHIGLIA	Madreperla Conchiglia Cameo	Madreperla Conchiglia Cameo
COPALE	Copale	Copale
CORALLO	Corallo (tutti i colori)	Corallo (tutti i colori)
GIAIETTO	Giaietto	Giaietto
LEGNO PIETRIFICATO	Legno pietrificato	Legno pietrificato
PERLA CONCHIGLIA	Perla conchiglia	Perla rosa
TARTARUGA (guscio di)	Tartaruga (guscio di)	Tartaruga (guscio di)

**N.B.:** Si veda anche la classificazione delle perle nel Libro sulle Perle.

### 3.3 PRODOTTI ARTIFICIALI

<i>Materialie</i>	<i>Nome commerciale</i>
1. PRODOTTI SINTETICI (Classificazione B.1.1)	V. «Norme di Applicazione» nn. 2.8, 2.10 e 2.14
2. PRODOTTI ARTIFICIALI non aventi corrispondente in natura	V. «Norme di Applicazione» nn. 2.8, 2.10 e 2.14
3. Prodotti ricostruiti (Classificazione B.1.4)	V. «Norme di Applicazione» nn. 2.8, 2.10 e 2.14
4. Prodotti composti (assemblati) (Classificazione B.1.4)	V. «Norme di Applicazione» n. 2.12
5. IMITAZIONI (Classificazione B.1.3)	V. «Norme di Applicazione» nn. 2.13 e 2.14



## **Norme C.I.B.J.O. sulle Perle - Edizione C.I.B.J.O. 1988**

### **1. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI**

Perle Naturali  
Perle Coltivate  
Perle Coltivate Composte  
Imitazioni di perle

### **2. NORME DI APPLICAZIONE**

Art. 1 Generalità  
Art. 2 Rapporti di identificazione dei laboratori  
Art. 3 Abuso del nome perle e di altri termini  
Art. 4 Uso dei termini «reale», «preziosa», «genuina», «naturale», «orientale» e altri  
Art. 5 Indicazione del peso, «peso complessivo»  
Art. 6 Perle naturali  
Art. 7 Perle coltivate  
Art. 8 Imitazioni di perle  
Art. 9 Divieto dei termini «riproduzione», «replica», etc.  
Art. 10 Colorazione artificiale  
Art. 11 Laboratori C.I.B.J.O.

### **3. NOMENCLATURA**

## 1. CLASSIFICAZIONE

### A) PERLE NATURALI

#### A1 *Perle*

Le perle sono formazioni naturali secrete accidentalmente e senza l'aiuto di qualsiasi agente umano, all'interno dei molluschi. Esse sono composte di sostanza organica (una scleroproteina chiamata conchiolina) e di carbonato di calcio (normalmente nella forma di aragonite) disposti in strati concentrici, i più esterni dei quali sono madreperlacei. L'eccezione è costituita dalla perla-conchiglia, in cui gli strati sono radiali.

#### A2 *Bolle*

Le bolle sono delle protuberanze interne della conchiglia causate dall'intrusione di corpi estranei tra il mantello e la conchiglia, o dalla secrezione di materiale madreperlaceo per richiudere il foro causato da molluschi scandaglianti, vermi o spugne. L'interno è concavo e la secrezione avviene naturalmente, senza aiuto umano.

#### A3 *Perle bolla*

Se una perla perfora il mantello del mollusco, può venir ricoperta da materiale madreperlaceo mentre è ancora attaccata dalla parete interna della conchiglia. Il risultato è che gli strati formati successivamente dalla perla si congiungono con quelli della conchiglia, venendo a formare una perla attaccata. Esse sono di forma sferica od irregolare e sono secrete senza l'intervento dell'uomo.

### B) PERLE COLTIVATE

#### B1 *Perle coltivate*

Le perle coltivate sono delle formazioni madreperlacee secrete all'interno dei molluschi produttori.

Gli strati più esterni delle perle coltivate sono composti da strati concentrici di sostanza organica (una scleroproteina chiamata conchiolina) e di carbonato di calcio (normalmente nella forma di aragonite).

La secrezione degli strati madreperlacei è causata dal metabolismo degli stessi molluschi viventi, l'intervento

dell'uomo si limita esclusivamente a dare il via alla secrezione.

Questo si riferisce a tutte le perle coltivate, sia che abbiano un nucleo solido e/o un impianto organico.

#### B2 *Perle «tre quarti» coltivate e perle «metà» coltivate*

Queste perle di coltura sono coltivate di proposito a forma di tre quarti di sfera o di mezza sfera, con gli strati madreperlacei dei molluschi.

### C) PERLE COLTIVATE COMPOSTE

Le perle coltivate sono il prodotto che scaturisce dall'assemblaggio compiuto dall'uomo di una parte superiore di perla coltivate ed una o più parti inferiori della stessa o di un'altra sostanza.

### D) IMITAZIONI DI PERLE

Le imitazioni di perle sono prodotti, completamente o parzialmente, fatti dall'uomo, che imitano l'apparenza, il colore e l'effetto delle perle naturali o coltivate, senza possederne le proprietà fisiche o chimiche anche quando vengono usate sostanze naturali.

È imitazione qualsiasi prodotto che abbia l'apparenza di una perla se gli strati più esterni non sono completamente composti di formazioni naturali secrete all'interno dei molluschi produttori.

## 2. NORME DI APPLICAZIONE

### Art. 1 - *Generalità.*

a) Le perle, le perle coltivate, le perle composte e le imitazioni di perle devono essere chiamate e descritte secondo la propria classificazione (da A1 a A2, B1 e B2, C, D). Ciò si applica specialmente alle descrizioni contenute in una pubblicazione ufficiale, in tutte le comunicazioni dirette al pubblico ed in tutto ciò che concerne gli affari (per es. nella pubblicità, nei cartellini, nei certificati, nelle bolle di consegna e nelle fatture).

b) I termini e le norme della nomenclatura sono stati determinati in base all'uso commerciale delle perle, in conformità alle classificazioni ed alla pratica del commercio internazionale delle perle.

Se questa nomenclatura richiede dei completamenti, qualsiasi aggiunta deve avere, nel caso di presentazione scritta, lo stesso risalto ed importanza, con caratteri della stessa grandezza e colore del nome medesimo: tutte le abbreviazioni sono vietate. Le violazioni di queste norme possono essere punite secondo le leggi vigenti, in particolare quelle relative alla frode, alla truffa ed alla concorrenza sleale. Eccezioni possono essere fatte in caso di conflitto tra le leggi di un particolare paese e queste norme.

c) Quando la merce viene esposta si devono applicare le seguenti regole: in quei casi dove non tutte le vetrine siano dedicate esclusivamente alle perle, ma contengano anche perle coltivate, perle coltivate composte, imitazioni di perle o gioielli decorati con tali prodotti, sia in maniera esclusiva che non, un cartellino di facile visione deve chiaramente indicare al pubblico la precisa natura degli oggetti esposti.

d) Per ogni gioiello in esposizione, composto sia di elementi naturali che non, deve essere aggiunto a ciascun pezzo un cartellino ben visibile e di facile lettura che ne indichi in maniera chiara la composizione nei dettagli, in accordo con la presente classificazione.

#### **Art. 2 - Rapporti di identificazione dei laboratori.**

I rapporti sulle perle devono riportare solo le seguenti indicazioni relative alla perla:

- la sua classificazione (perla, perla coltivata, perla coltivata composta, imitazione di perla);
- eventualmente il suo nome commerciale, come indicato nella nomenclatura;
- il suo colore di base (specificando se naturale o artificiale);
- il peso, quando applicabile;
- le misure;
- se perforata, perforata in parte o a metà, non perforata o tagliata;
- la forma (rotonda, a pera, bottone, barocca o fantasia).

Non si può indicare il posto di origine.

#### **Art. 3 - Abuso del nome perle e di altri termini.**

È vietato l'uso di nomi commerciali

o di varietà non specificati nelle sezioni I, II, III, e IV della nomenclatura allegata (cfr. *infra*). Qualsiasi altro nome, sia nuovo che vecchio, deve essere esaminato ed approvato dalla C.I.B.J.O. prima del suo utilizzo.

#### **Art. 4 - Uso dei termini «reale», «preziosa», «genuina», «naturale», «orientale» e altri.**

a) Gli aggettivi «reale», «preziosa», «genuina», «orientale» o altre espressioni si riferiscono solamente alle perle naturali e devono essere usate solo per indicare le sostanze naturali descritte nelle classificazioni da A1 a A3.

b) È vietato l'utilizzo di queste espressioni per indicare gli articoli o le sostanze (classificati sotto B, C e D) che sono coltivati. Ciò si applica anche ai prodotti fatti dall'uomo.

#### **Art. 5 - Indicazione del peso, «peso complessivo».**

È uno scorretto uso commerciale quello di dare un'idea erronea del peso di ciascuna perla o di ingannare su tale peso. Ed è anche una pratica commerciale scorretta lo stabilire o altrimenti indicare il peso di tutte le perle contenute in un oggetto senza che tale indicazione venga accompagnata con lo stesso risalto ed importanza dalle parole «peso complessivo», o da parole di analogo significato, così da indicare chiaramente che il peso così stabilito o indicato è quello di tutte le perle dell'oggetto e non quello della perla centrale o della più grande.

#### **Art. 6 - Perle naturali.**

a) L'indicazione «perla» senza qualifiche può essere usata solo per le perle naturali definite da A1 a A3. È una scorretta pratica commerciale l'utilizzare la semplice parola «perla» per indicare ogni oggetto o prodotto che, in realtà, non sia una perla naturale.

b) L'indicazione «perla orientale» o «perla d'acqua dolce» può essere usata esclusivamente per le perle naturali.

#### **Art. 7 - Perle coltivate.**

a) L'indicazione «perle coltivate» può essere usata solo per le perle colti-

vate con o senza un nucleo solido od organico, qualunque metodo sia stato utilizzato per ottenere la loro formazione. È, dunque, vietato l'uso della parola «perla» per indicare una perla coltivata e la parola «coltivata» (o «di coltura») deve essere posta immediatamente vicina alla parola «perla» e deve averne lo stesso risalto ed importanza.

b) È vietato l'uso del nome «perla del Giappone» (o «Giapponese») per indicare le perle coltivate originarie del Giappone, o le perle semi-sferiche e, soprattutto, ogni specie di imitazione di perla.

c) Le perle coltivate composte definite sotto C devono essere indicate, chiaramente e senza ambiguità, in tale maniera.

d) L'apporre, vicino alla parola «perla», un asterisco che richiami una nota a piè di pagina dove si indichi che trattasi di perla coltivata, non risponde a quanto richiesto da questa norma.

#### **Art. 8 - Imitazioni di perle.**

a) Le imitazioni di perle descritte in D devono essere indicate come tali. La parola «imitazione» o «simulata» deve essere sempre parte integrante del nome.

b) È vietato l'uso del termine «perla», «perla coltivata» o «perla di coltivazione» o di qualsiasi espressione simile quando ci si riferisce ad una imitazione di perla.

c) L'apporre, vicino alla parola «perla», un asterisco che richiami una nota a piè di pagina dove si indichi che trattasi di un'imitazione, non risponde a quanto richiesto da questa norma.

d) Tutte le imitazioni devono essere descritte in modo chiaro e distinto ed i marchi di fabbrica o i nomi di fantasia devono indicare senza possibilità di dubbio che l'oggetto in questione è un'imitazione (per es. «imitazione di perla Majorca», «imitazione di perla Kobe» o qualsiasi altro aggettivo che dimostri senza dubbio che l'oggetto è un'imitazione, supportato dal marchio di fabbrica «Majorca» o altri).

#### **Art. 9 - Divieto dei termini «riproduzione», «replica», etc.**

È inammissibile l'uso di termini quali «riproduzione», «replica» e simi-

lari, per descrivere, identificare o presentare un'imitazione di perla.

#### **Art. 10 - Colorazione artificiale.**

a) Tutte le colorazioni artificiali delle perle naturali (per es. grigio o nero) devono essere chiaramente ed immediatamente indicate, con uguale risalto ed importanza.

b) Il candeggio di perle naturali o coltivate non deve essere specificato.

c) Con riferimento alle perle coltivate, le leggere alterazioni di tinta (ad es. tinta rosa) causate dal trattamento cui sono state sottoposte non devono essere necessariamente indicate. Tutte le colorazioni artificiali (per es. perle coltivate d'acqua dolce colorate, perle coltivate tinte nere, etc.) devono essere chiaramente ed immediatamente specificate.

d) Si deve chiaramente indicare che trattasi di imitazioni di perle se l'esterno delle perle coltivate è stato ricoperto con qualsiasi sostanza estranea (per es. lacca, plastica, etc.).

#### **Art. 11 - Laboratori C.I.B.J.O.**

I laboratori riconosciuti dalla C.I.B.J.O. si basano sulle seguenti regole:

a) Il laboratorio deve essere riconosciuto dall'organizzazione nazionale membro della C.I.B.J.O., così da essere rappresentativo del proprio paese e del commercio. Ciò può avvenire, di norma, solo per un laboratorio per ciascun paese, comprese le filiali.

b) Il laboratorio deve essere indipendente da imprese commerciali e private, o da gruppi di tali imprese.

c) Il laboratorio deve sempre operare sotto una direzione professionalmente competente.

d) Il laboratorio deve ottemperare a tutte le disposizioni C.I.B.J.O. senza alcuna eccezione, e deve lavorare rispettando le seguenti pubblicazioni C.I.B.J.O.:

- Libri sui Diamanti
- Libro sulle Pietre Preziose
- Libro sulle Perle.

e) Il laboratorio può rilasciare esclusivamente rapporti sui diamanti, sulle pietre preziose e/o sulle perle che siano stati predisposti nel rispetto delle normative C.I.B.J.O.

### 3. NOMENCLATURA

#### I Perle Naturali (definite da A1 a A3)

<i>Materiale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
PERLA	Perla di mare	Perla (tutti i colori) Perla orientale Perla abalone Bolla, Perla bolla Seme Perla rosa, Perla conchiglia
	Perla d'acqua dolce	Perla (tutti i colori) Perla di fiume Perla mollusco Bolla, Perla bolla Seme

#### II Perle Coltivate (definite da B1 a B2)

<i>Materiale</i>	<i>Varietà</i>	<i>Nome commerciale</i>
PERLA COLTIVATA	Perla coltivata di mare con o senza nucleo	Perla coltivata Akoya Perla coltivata del Mar del Sud Perla coltivata di Tahiti
	Perla coltivata d'acqua dolce con o senza nucleo	Perla coltivata Biwa Perla coltivata Cinese

#### III Perle Coltivate Composte (definite in C)

Nomi commerciali quali «Perla Coltivata Composta Mabe», «Perla Coltivata Composta Hankei» sono usati comunemente.

#### IV Imitazioni (definite in D)

Nota bene:

Keshi è un marchio di fabbrica giapponese che indica una perla piccola.

Keshi derivano sia da ostriche allo stato selvaggio che da ostriche coltivate, come un sottoprodotto della coltivazione delle perle di mare.

## **Norme C.I.B.J.O. sui Diamanti**

- Art. 1 Definizione del diamante
- Art. 2 Peso del diamante
- Art. 3 Colore
- Art. 4 Purezza
- Art. 5 Taglio e forma
- Art. 6 Designazione dei trattamenti e degli abbinamenti di pietre
- Art. 7 Specificazioni dei referti sui diamanti
- Art. 8 Masterstones - (pietre campione)
- Art. 9 Ulteriori applicazioni delle regole generali C.I.B.J.O.
- Art. 10 Laboratori C.I.B.J.O.

**Art. 1 - Definizione del diamante.**

(1) Il diamante è un minerale naturale di carbone cristallizzato avente una struttura cubica.

(2) La genuinità del diamante non deve essere menzionata specificatamente poiché l'uso della parola «diamante» in sé è automaticamente una dichiarazione della sua genuinità.

(3) È proibito l'uso della parola «diamante» per descrivere quei prodotti che sono stati in parte o interamente cristallizzati o ricristallizzati con intervento umano, senza distinzione del materiale di base e dei metodi adottati. I prodotti di questo tipo possono essere solo chiamati «diamanti sintetici» quando le loro proprietà strutturali, fisiche e chimiche nella loro massa totale corrispondono al diamante. In questi casi, la parola «diamante» deve essere preceduta chiaramente dal termine «sintetico» oppure «artificiale».

(4) Marchi di fabbrica o nomi di fantasia non devono mai mostrare similitudine con la parola «Diamante» (es. Diamantine, Diamlite). Nomi di ditte, di fabbricanti o marchi di fabbrica non devono essere usati in connessione di diamanti sintetici o artificiali, a meno

che tali nomi siano chiaramente preceduti dalle parole «sintetico» o «artificiale». Esempio: la definizione «GE – Diamond» (General Electric) è inammissibile e deve essere formulata con «diamante sintetico GE».

**Art. 2 - Peso del diamante.**

(1) Il peso del diamante è sempre espresso in carati (abbreviazione internazionale «ct») sino a due decimali, almeno. Si può arrotondare per eccesso il peso a due cifre decimali solo se la terza cifra decimale è un nove.

(2) Se è dato il peso totale di tutti i diamanti contenuti in un articolo, il peso deve essere specificato chiaramente e senza ambiguità con i termini «peso totale» o parole di pari significato o importanza.

**Art. 3 - Colore.**

(1) I colori di diamanti sono determinati dalle sette pietre campione della C.I.B.J.O. (masterstones) le quali determinano il limite inferiore di ogni colore.

(2) I colori devono essere definiti come segue:

SCALA INTERNAZIONALE GRADAZIONE DEL COLORE CIBJO					
	1)			2)	
Hochfeines Weiss +	Blanc exceptionnel +	Exceptional white +	Bianco extra eccezionale +	D	River
Hochfeines Weiss	Blanc exceptionnel	Exceptional white	Bianco extra eccezionale	E	
Feines Weiss +	Blanc Extra +	Rare White +	Bianco extra +	F	Top wasselton
Feines Weiss	Blanc Extra	Rare White	Bianco extra	G	
Weiss	Blanc	White	Bianco	H	Wasselton
Leicht getönes Weiss	Blanc Nuancé	Slightly tinted White	Bianco sfumato	I	Top crystal/ crystal
Getönes Weiss	Légèrement Teinté	Tinted White	Bianco leggermente colorito	K	Top capi
Getönt	3) Teinté	Tinted Colour	Colorito	L	
				M	From cape
				Z	to yellow
Farbige Diamanten (Fantasiefarben)	Diamants de couleur spéciale	Fancy diamonds	Diamanti colori fantasia		

1) Termini comparativi.

2) Uso transitorio sino al 1990.

3) Suddivisione facoltativa (colorito 1, 2, 3, 4).

(3) La specificazione del colore deve essere eseguita da un esperto professionale. Essa è determinata con il confronto con una serie di pietre, scelte in armonia con le pietre campione originali della C.I.B.J.O. sotto la luce artificiale normalizzata equivalente a 5000 - 5500° Kelvin (D 55).

Se non si nota differenza tra una di queste pietre campione e il diamante da classificare, il colore della pietra campione è decisivo. Se il colore del diamante da classificare si colloca tra quello di due pietre campione, il colore della più scura di queste due è decisivo.

(4) Tinte non sul giallo (es. tinte sul bruno) sono classificate secondo l'intensità del colore confrontato alle pietre campione.

(5) Diamanti di colore fantasia che hanno un colore preciso e distinto sono descritti separatamente.

(6) Le misure fotometriche non hanno valore determinante.

(7) La fluorescenza di un diamante ha valore puramente descrittivo e deve essere espressa con le gradazioni seguenti:

nessuna - debole - media - forte

così come viene vista sotto una lunghezza d'onda UV (366 nm.). Queste gradazioni sono definite dalle tre pietre di riferimento per la fluorescenza della CIBJO.

(8) Il colore base nei diamanti fluorescenti deve essere determinato sotto luce normalizzata (D 55 CIE).

(9) Se un'offerta contiene la qualità del diamante, il colore non deve essere menzionato senza la purezza e viceversa.

(10) La suddivisione dei primi due colori Bianco extra eccezionale e Bianco extra in due sottogruppi è ammissibile solo per le grandezze di carati 0,47 ed oltre.

#### Art. 4 - Purezza.

(1) Tutte le caratteristiche interne appartengono alle inclusioni internamente percettibili. Queste sono:

- linee di cristallizzazione e inclusioni solide, nuvole, punti;
- fessure, piume, fessure alla cintura (barbe);
- fenomeni di struttura (solo nel caso di visibilità chiara all'interno della pietra, es. linee di accrescimento di colore bruno o comunque colorate o piani di grana riflettente).

(2) La purezza del diamante deve essere esaminata da un esperto professionale in luce normale con una lente a dieci ingrandimenti acromatica o applanatica come descritto qui di seguito:

---

#### SCALA INTERNAZIONALE GRADAZIONE DI PUREZZA C.I.B.J.O.

---

«loupe-clean» (lc)	Un diamante è denominato puro alla lente quando alle condizioni succitate risulta assolutamente trasparente e privo di inclusioni
vvs (vvs 1, vvs 2)	Minuscola/e inclusioni/i che possono essere difficilmente visibili con la lente 10x.
vs (vs 1, vs 2)	Molto piccola/e inclusioni/i che possono essere difficilmente visibili con la lente 10x
si (si 1 si 2)	Piccola/e inclusioni/i facilmente visibile/i con lente a 10x, non osservabili a occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona)
PI (piqué I)	Inclusione/i immediatamente visibile/i con una lente 10 ingrandimenti difficili da individuare ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che non riduce/ono la brillantezza del diamante.
PII (piqué II)	Grande/i e/o numerose inclusioni/i facilmente visibili ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che riduce/ono leggermente la brillantezza del diamante.
PIII (piqué III)	Grande/i e/o numerose inclusioni/i visibili molto facilmente ad occhio nudo attraverso il lato frontale (lato corona) e che riduce/ono la brillantezza del diamante.

Termini come «Puro», «Puro all'occhio», «Commercialmente puro» o altre espressioni o definizioni di diverso significato non devono essere usate.

La suddivisione del grado di purezza *vvs*, *vs* e *si* in due sottogruppi è ammissibile solo per le grandezze di carati 0,47 e più.



(3) Le caratteristiche esterne non influenzano la purezza. Questo soprattutto per quanto riguarda:

- linee di politura, punti grezzi, segni di bruciature e cinture con barbe molto lievi;
- danni esterni come graffi e danni puntiformi;
- faccette supplementari e le parti rimanenti del diamante grezzo (naturali);
- linee di contatto, linee di accrescimento, noduli, linee di grana superficiale.

Caratteristiche esterne più gravi che non possono essere asportate con la politura senza notevole perdita di peso devono essere prese in considerazione quando si determina la purezza.

(4) Scandinavia: Regole internazionali.

I paesi Scandinavi stanno facendo uso della «clarity grading» solo per un periodo transitorio sino al 1990.

#### **Art. 5 - Taglio e forma.**

(1) Non è ammesso descrivere i diamanti come «tagliati correttamente» se le loro proporzioni e simmetrie non corrispondono alle norme attualmente usate. Tali norme tengono conto delle proporzioni generali della pietra e, seguendo le leggi della ottica, consentono il massimo di brillantezza per il taglio moderno di diamante.

(2) Il moderno taglio a brillante è basato su specifici calcoli ottici che mirano ad un massimo di bellezza come risultato della brillantezza e della dispersione. Combinazioni diverse di proporzioni possono dare dei risultati altrettanto buoni e quindi la valutazione della qualità di taglio non può essere determinata esclusivamente con le misure.

D'altra parte, la finitura del diamante è indipendente dalle proporzioni ed è meno importante della qualità del taglio. Si rilevano due indicazioni di simmetria e al grado di politura osservabili. Queste non si riferiscono alla brillantezza.

(3) Il termine «brillante» senza alcuna descrizione aggiuntiva del materia-

le, si può solo riferire ai diamanti rotondi aventi un taglio a brillante.

(4) Il taglio a brillante o «taglio pieno» è una forma rotonda costituita da una parte superiore (corona) con almeno trentadue faccette (esclusa la tavola) e una parte inferiore (padiglione) con almeno ventiquattro faccette (esclusa la culasse o tavola inferiore). Gli altri tagli (8/8, 16/16, etc.) devono essere designati come tali.

(5) Altre forme comuni sono la marquise o navetta, la goccia, l'ovale, il cuore, il taglio a smeraldo, il triangolo, la baghetta, etc.

#### **Art. 6 - Designazione dei trattamenti e degli abbinamenti di pietre.**

(1) Se il colore naturale di un diamante è stato alterato artificialmente, si deve dichiarare chiaramente che il diamante è stato «trattato», «colorato artificialmente» o «irradiato».

(2) I diamanti trattati artificialmente con lo scopo di alterare la loro purezza attraverso la foratura col laser o altre tecniche devono essere chiaramente dichiarati come «forati» o forati con il laser. La classificazione deve corrispondere al grado di purezza originale. Il foro stesso di trapanamento è pure considerato un'inclusione.

(3) Qualunque gioiello messo in vetrina o presentato per la vendita, costituito da elementi sia naturali, sia sintetici o artificiali, deve essere accompagnato da un'etichetta leggibile che spieghi i dettagli della composizione secondo le regole della nomenclatura. Quando i diamanti (o pezzi di gioielleria con diamanti) sono messi in mostra assieme a prodotti artificiali o sintetici (o pezzi di bigiotteria così costituiti) una chiara etichetta deve indicare la natura degli oggetti esposti.

#### **Art. 7 - Specificazioni dei referti sui diamanti.**

(1) La classificazione precisa di un diamante può essere effettuata solo quando quest'ultimo è smontato.

(2) Un referto sul diamante può essere fatto solo su diamanti che pesano almeno ct 0,47.

(3) Un referto sul diamante comprende le caratteristiche principali e le note di identificazione, comprende né più né meno della descrizione di peso, colore, grado di purezza, forma e taglio, misure, la proporzione dell'altezza con il diametro in percentuale, la proporzione della tavola con il diametro in percentuale, il grado di finitura per la simmetria, il grado di finitura per la politura, la descrizione della cintura, l'intensità della fluorescenza ed altri commenti.

(4) Le misure delle forme si riferiscono sia al diametro minimo e massimo, sia all'altezza (forma a brillante) o alla lunghezza, larghezza e altezza (altre forme).

(5) Descrizione della cintura:

grezza - faccettata - lucidatura - sottile - media - o spessa.

(6) I gradi di finitura sia per la simmetria che per la politura sono:

ottimo - buono - medio - scarso.

(7) Le caratteristiche esterne, visibili dal lato della corona, devono essere menzionate nei referti sui diamanti nella parte comments - osservazioni, es. caratteristiche esterne trascurabili, caratteristiche esterne naturali, culasse aperta, linee di accrescimento, linee di grana superficiali, noduli.

(8) Referti semplificati possono essere emessi per diamanti tra 0,20 e 0,47 ct: questi contengono descrizioni riguardanti il peso, il colore, la purezza, il taglio e le misure.

#### **Art. 8 - Masterstones - (pietre campione).**

(1) È stata selezionata una serie di sette diamanti, approvata dalla Commissione Esecutiva il 27 aprile 1978 come la serie ufficiale di masterstones-pietre campione per la determinazione dei gradi di colori.

I diamanti pesano 1,00, 1,07, 1,03, 1,00, 1,09, 1,17 ct.; la stessa cosa è stata fatta con tre pietre di riferimento di carati 0,33, 0,30 e 0,31 per determinare l'intensità della fluorescenza.

(2) La serie campione è scelta all'occhio secondo la sua gradazione di colore che rappresenta il limite inferiore di ogni colore. Ulteriori misurazioni con

strumenti avranno solo valore indicativo. La C.I.B.J.O. non le accetterà come determinanti e non cambierà mai la serie a causa di risultati ottenuti attraverso strumenti. Se, nel futuro, dovessero sorgere delle difficoltà tra la serie C.I.B.J.O. e altri sistemi esistenti, la C.I.B.J.O. non consentirà di cambiare la serie adottata dato che questa serie è la rappresentante della pratica e dell'uso commerciale per tutte le organizzazioni commerciali rappresentate nella C.I.B.J.O.

(3) Duplicati nazionali delle masterstones devono essere paragonati e scelti in maniera equivalente alla serie ufficiale C.I.B.J.O. e devono essere approvati da una commissione C.I.B.J.O.

(4) Le masterstones devono avere un peso minimo di almeno ct. 0,70, una buona proporzione, una gradazione di colore di componente giallo, con fluorescenza nulla o trascurabile, una cintura faccettata o lucida e nessuna inclusione colorata o nera che comunque possa disturbare.

#### **Art. 9 - Ulteriori applicazioni delle regole generali C.I.B.J.O.**

(1) Oltre i precedenti articoli per il diamante devono essere applicate alcune parti degli articoli dall'1 al 21 delle regole C.I.B.J.O. per le pietre preziose e perle.

(2) Tali regole non devono essere variate con l'uso di espressioni in lingua straniera.

#### **Art. 10 - Laboratori C.I.B.J.O.**

Gli istituti ufficiali C.I.B.J.O. sono basati sulle regole seguenti:

a) Il «Laboratorio di pietre preziose» deve essere espressamente riconosciuto come rappresentativo della organizzazione nazionale che è membro della C.I.B.J.O. Tale riconoscimento non può, in linea di principio, essere concesso che a un unico laboratorio per ciascun Paese, includendo però eventuali succursali.

b) Il «Laboratorio» deve essere indipendente nei confronti di tutte le imprese private o gruppi di imprese aventi carattere commerciale.

c) Il «Laboratorio» deve essere sem-

pre condotto da una competente direzione professionale.

d) Il «Laboratorio» deve riconoscere integralmente senza eccezioni tutte le decisioni prese dalla C.I.B.J.O. in materia di:

- regole per il mercato del diamante;
- regole per le pietre preziose, pietre fini e perle;

– regole per le perle.

e) Il «Laboratorio» deve avere una sua serie di pietre o «Masterstones» riconosciute dalla C.I.B.J.O.

f) Il «Laboratorio» può solo rilasciare referti sui diamanti il cui contenuto corrisponde alle decisioni prese dalla C.I.B.J.O.

- b) Marmo, pietre ed alabastro lavorato**
- c) Calce, cementi e gesso**
- d) Materiali da costruzione**

## **COMMERCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN OPERA**

### **PARTE I – MATERIALI**

#### **1. LATERIZI**

Conclusione del contratto . . . . .	Art. 1
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 2
Imballaggio . . . . .	» 3
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 4
Consegna . . . . .	» 5
Verifica della merce . . . . .	» 6
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 7
Pagamento . . . . .	» 8
Reclami . . . . .	» 9

#### **2. LEGANTI IDRAULICI**

Conclusione del contratto . . . . .	Art.10
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 11
Imballaggio . . . . .	» 12
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 13
Consegna . . . . .	» 14
Verifica della merce . . . . .	» 15
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 16
Pagamento . . . . .	» 17
Reclami . . . . .	» 18

#### **3. CALCI E GESSI**

Conclusione del contratto . . . . .	Art.19
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 20
Imballaggio . . . . .	» 21
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 22
Consegna . . . . .	» 23
Verifica della merce . . . . .	» 24
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 25
Pagamento . . . . .	» 26
Reclami . . . . .	» 27

#### **4. AGGREGATI**

Conclusione del contratto . . . . .	Art.28
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 29
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 30

Consegna . . . . .	» 31
Verifica della merce . . . . .	» 32
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 33
Pagamento . . . . .	» 34
Reclami . . . . .	» 35

#### **5. CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI**

Conclusione del contratto . . . . .	Art.36
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 37
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 38
Consegna . . . . .	» 39
Verifica della merce . . . . .	» 40
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 41
Pagamento . . . . .	» 42
Reclami . . . . .	» 43

#### **6. MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO**

Conclusione del contratto . . . . .	Art.44
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 45
Imballaggio . . . . .	» 46
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 47
Consegna . . . . .	» 48
Verifica della merce . . . . .	» 49
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 50
Pagamento . . . . .	» 51
Reclami . . . . .	» 52

#### **7. MANUFATTI DI GRÈS**

Conclusione del contratto . . . . .	Art.53
Requisiti della merce – Tolleranze . . . . .	» 54
Imballaggio . . . . .	» 55
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 56
Consegna . . . . .	» 57
Verifica della merce . . . . .	» 58
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 59
Pagamento . . . . .	» 60
Reclami . . . . .	» 61

## 8. MANUFATTI IN MATERIALE REFRATTARIO

Conclusione del contratto . . . . .	Art.62
Requisiti della merce – Tolleranze »	63
Imballaggio . . . . .	» 64
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 65
Consegna . . . . .	» 66
Verifica della merce . . . . .	» 67
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 68
Pagamento . . . . .	» 69
Reclami . . . . .	» 70
Stampi (proprietà) . . . . .	» 71

## 9. PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

Conclusione del contratto . . . . .	Art.72
Requisiti della merce – Tolleranze »	73
Imballaggio . . . . .	» 74
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 75
Consegna . . . . .	» 76
Verifica della merce . . . . .	» 77
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 78
Criteri di misurazione delle pietre naturali . . . . .	» 79
Criteri di misurazione delle pietre artificiali . . . . .	» 80
Pagamento . . . . .	» 81
Reclami . . . . .	» 82
Assistenza alla posa in opera . . . . .	» 83

## 10. CONGLOMERATI BITUMINOSI

Conclusione del contratto . . . . .	Art.84
Requisiti della merce – Tolleranze »	85
Imballaggio . . . . .	» 86
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 87
Consegna . . . . .	» 88
Verifica della merce . . . . .	» 89
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 90
Pagamento . . . . .	» 91
Reclami . . . . .	» 92

## PARTE II – OPERE COMPIUTE

### 1. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Conclusione del contratto . . . . .	Art.93
Requisiti della merce – Tolleranze »	94
Imballaggio . . . . .	» 95
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 96

Consegna . . . . .	» 97
Verifica della merce . . . . .	» 98
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 99
Pagamento . . . . .	» 100
Reclami . . . . .	» 101
Criteri di misurazione . . . . .	» 102
Garanzia . . . . .	» 103
Oneri a carico dell’Impresa Applicatrice . . . . .	» 104
Oneri a carico della Committente . . . . .	» 105

### 2. LAVORI STRADALI

Conclusione del contratto . . . . .	Art. 106
Requisiti della merce – Tolleranze sulle misure . . . . .	» 107
Imballaggio . . . . .	» 108
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 109
Consegna . . . . .	» 110
Verifica della merce . . . . .	» 111
Unità di misura del prezzo . . . . .	» 112
Pagamento . . . . .	» 113
Reclami . . . . .	» 114
Criteri di misurazione . . . . .	» 115
Garanzia . . . . .	» 116

### 3. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCI- NI DI COTTO

Conclusione del contratto . . . . .	Art. 117
Requisiti della merce . . . . .	» 118
Imballaggio . . . . .	» 119
Spese di carico e trasporto . . . . .	» 120
Consegna . . . . .	» 121
Verifica della merce . . . . .	» 122
Unità di base del prezzo . . . . .	» 123
Pagamento . . . . .	» 124
Reclami . . . . .	» 125
Criteri di misurazione di posa in opera . . . . .	» 126
Garanzia . . . . .	» 127
Posa in opera . . . . .	» 128

### 4. PAVIMENTI IN MOSAICO DI MARMO

Consegna del materiale . . . . .	» 129
Misurazione . . . . .	» 130
Rinvio . . . . .	» 131

5. PAVIMENTI IN LEGNO	
Oggetto del contratto . . . . .	Art. 132
Imballaggio . . . . .	» 133
Consegna del materiale . . . . .	» 134
Tolleranze . . . . .	» 135
Posa in opera . . . . .	» 136
Misurazione . . . . .	» 137
Prezzo . . . . .	» 138
Collaudo . . . . .	» 139
6. SERRAMENTI, INFISSI E SIMILI	
Consegna . . . . .	Art. 140
Prezzo . . . . .	» 141
Posa in opera . . . . .	» 142
Garanzia . . . . .	» 143
7. VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L'EDI- LIZIA	
Misurazione . . . . .	Art. 144
Consegna . . . . .	» 145
Requisiti . . . . .	» 146
Prezzo . . . . .	» 147
Garanzie . . . . .	» 148



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

29 novembre 1928.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

## PARTE I – MATERIALI

### 1. LATERIZI

#### **Art. 1 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei laterizi solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

#### **Art. 2 - Requisiti della merce - Tolleranze.**

I laterizi oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN 771-1:2005 e 9730/2 e successive modifiche.

#### **Art. 3 - Imballaggio.**

I mattoni pieni, i mattoni semipieni e multifori, i mattoni paramano forati, i laterizi per solai, le tavelle, i tavelloni, le tegole e simili sono consegnati imballati.

#### **Art. 4 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei laterizi sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

#### **Art. 5 - Consegna.**

La consegna dei laterizi può essere effettuata in cantiere, oppure nella fornace, o nel magazzino del venditore.

#### **Art. 6 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei laterizi è eseguito alla consegna.

#### **Art. 7 - Unità di misura del prezzo.**

Per i mattoni pieni, semipieni, multifori, paramano, forati, tegole, colmi, pianelle, il prezzo è riferito al migliaio; per le tavelle il prezzo è riferito al metro quadrato, mentre per gli elementi per solaio il prezzo è riferito al metro quadrato/centimetro. Il prezzo delle canne fumarie è riferito a cadauno o al metro lineare; per i comignoli e gli esalatori è riferito al numero.

#### **Art. 8 - Pagamento.**

Il pagamento dei laterizi è eseguito a

60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

#### **Art. 9 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei laterizi sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

### 2. LEGANTI IDRAULICI

#### **Art. 10 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei leganti idraulici solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

#### **Art. 11 - Requisiti della merce - Tolleranze.**

I leganti idraulici oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI 10892-1:2000 e successive modifiche.

#### **Art. 12 - Imballaggio.**

I leganti idraulici sono forniti in sacchi di carta del peso di kg 25 lordi e fatturati a peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

#### **Art. 13 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei leganti idraulici sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

#### **Art. 14 - Consegna.**

La consegna dei leganti idraulici può essere effettuata in cantiere, oppure nel cementificio, o nel magazzino del venditore.

I leganti idraulici vengono anche consegnati sfusi su mezzi meccanizzati (autobotti).

In tal caso, i produttori applicano ai recipienti che contengono i leganti appositi sigilli-cartellini, con le indicazioni dell'officina produttrice, del tipo di legante, delle resistenze, del peso lordo e netto.

#### **Art. 15 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei leganti idraulici è eseguito alla consegna.

**Art. 16 - Unità di misura del prezzo.**

Per i leganti idraulici il prezzo è riferito al peso (chilogrammo o tonnellata).

**Art. 17 - Pagamento.**

Il pagamento dei leganti idraulici è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 18 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei leganti idraulici sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

### 3. CALCI E GESSI

**Art. 19 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita delle calci e dei gessi solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 20 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

Le calci ed i gessi oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN 459-1:2002 e successive modifiche, relativamente alle calci, e UNI EN 13279-1:2006 e successive modifiche, relativamente ai gessi.

**Art. 21 - Imballaggio.**

Le calci ed i gessi sono forniti in sacchi di carta o plastica del peso di kg 25 lordi e fatturati a peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.

**Art. 22 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico delle calci e dei gessi sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 23 - Consegna.**

La consegna delle calci e dei gessi può essere effettuata in cantiere, oppure nelle officine di produzione, o nel magazzino del venditore.

**Art. 24 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo delle calci e dei gessi è eseguito alla consegna.

**Art. 25 - Unità di misura del prezzo.**

Il prezzo delle calci e dei gessi è riferito al peso lordo per netto.

**Art. 26 - Pagamento.**

Il pagamento delle calci e dei gessi è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 27 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti delle calci e dei gessi sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

### 4. AGGREGATI

**Art. 28 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita degli aggregati solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 29 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

Gli aggregati oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN 12620:2003, UNI EN 13139:2003, UNI EN 13043:2004, UNI EN 13242:2008, UNI EN 13383-1:2003, UNI EN 13450-1:2003, UNI EN 13055-1:2003, UNI EN 13055-2:2005.

La tolleranza ammessa per calo dovuto all'assestamento degli aggregati durante il trasporto è dell'1%.

**Art. 30 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico degli aggregati sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 31 - Consegna.**

La consegna degli aggregati può essere effettuata franco cava oppure franco cantiere.

**Art. 32 - Verifica della merce.**

Gli aggregati sono controllati, per la qualità e per il peso, all'atto della consegna.



**Art. 33 - Unità di misura del prezzo.**

Gli aggregati sono contrattati a peso e si intendono lavati e puliti.

Gli aggregati verranno pesati all'atto della consegna, sul mezzo di trasporto.

**Art. 34 - Pagamento.**

Il pagamento degli aggregati è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 35 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti degli aggregati sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**5. CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI**

**Art. 36 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei calcestruzzi preconfezionati solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 37 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

I calcestruzzi preconfezionati oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004 e successive modifiche.

**Art. 38 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei calcestruzzi preconfezionati sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 39 - Consegna.**

La consegna dei calcestruzzi preconfezionati può essere effettuata in cantiere, oppure nell'impianto di betonaggio.

**Art. 40 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei calcestruzzi preconfezionati è eseguito alla consegna.

**Art. 41 - Unità di misura del prezzo.**

Per i calcestruzzi preconfezionati il prezzo è riferito al metro cubo.

**Art. 42 - Pagamento.**

Il pagamento dei calcestruzzi preconfezionati è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 43 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei calcestruzzi preconfezionati sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**6. MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO**

**Art. 44 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei manufatti in conglomerato cementizio solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 45 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

I manufatti in conglomerato cementizio oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN 490:2005, UNI EN 639:1996, UNI EN 640:1996, UNI EN 641:1996, UNI EN 642:1996, UNI EN 1168:2005, UNI EN 1520:2004, UNI EN 1857:2005, UNI EN 1858:2005, UNI EN 1916:2004, UNI EN 1917:2004, UNI EN 12737:2005, UNI EN 12794:2005, UNI EN 12839:2002, UNI EN 12843:2005, UNI EN 13198:2003, UNI EN 13224:2005, UNI EN 13225:2005, UNI EN 13369:2004, UNI EN 13318:2002, UNI EN 13639:2005, UNI EN 13747:2005, UNI EN 13804-2:2002, UNI EN 13813:2004, UNI EN 13978-1:2005, UNI EN 14474:2005, UNI EN 14844:2006 e successive modifiche.

I manufatti in conglomerato cementizio prodotti nelle diverse forme devono avere una stagionatura di almeno trenta giorni.

**Art. 46 - Imballaggio.**

I manufatti in conglomerato cementizio devono essere stivati a regola

d'arte e imballati quando è necessario.  
L'imballaggio è addebitato al costo.

**Art. 47 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei manufatti in conglomerato cementizio sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 48 - Consegna.**

La consegna dei manufatti in conglomerato cementizio può essere effettuata in cantiere, oppure nello stabilimento del produttore o nel magazzino del venditore.

**Art. 49 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei manufatti in conglomerato cementizio è eseguito alla consegna.

**Art. 50 - Unità di misura del prezzo.**

Il prezzo dei manufatti in conglomerato cementizio è riferito al metro quadrato oppure al metro lineare o a cadauno.

**Art. 51 - Pagamento.**

Il pagamento dei manufatti in conglomerato cementizio è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 52 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei manufatti in conglomerato cementizio sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

## 7. MANUFATTI DI GRÈS

**Art. 53 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei manufatti di grès solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 54 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

I manufatti di grès oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI

EN 9459:1989, UNI EN 295-1:2002, UNI EN 295-2:2003, UNI EN 295-3:2003, UNI EN 295-4:1997, UNI EN 295-5:2003, UNI EN 295-6:1997, UNI EN 295-7:1997, UNI EN 295-10:2005.

Se il contratto non precisa la scelta del materiale né l'applicazione della giunzione prefabbricata, il manufatto si intende fornito di scelta standard.

**Art. 55 - Imballaggio.**

I manufatti di grès sono consegnati imballati.

L'imballaggio è addebitato al costo.

**Art. 56 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei manufatti di grès sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 57 - Consegna.**

La consegna dei manufatti di grès può essere effettuata in cantiere, oppure nello stabilimento del produttore, o nel magazzino del venditore.

**Art. 58 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei manufatti di grès è eseguito alla consegna.

**Art. 59 - Unità di misura del prezzo.**

Per i manufatti di grès il prezzo è riferito al metro lineare o a cadauno.

**Art. 60 - Pagamento.**

Il pagamento dei manufatti di grès è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 61 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti del materiale dei manufatti di grès sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

## 8. MANUFATTI IN MATERIALE REFRAATTARIO

**Art. 62 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei

manufatti in materiale refrattario solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 63 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

I manufatti in materiale refrattario oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN di riferimento.

**Art. 64 - Imballaggio.**

I manufatti in materiale refrattario sono consegnati, ove occorra, imballati. L'imballaggio è addebitato al costo.

**Art. 65 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei manufatti in materiale refrattario sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 66 - Consegna.**

La consegna dei manufatti in materiale refrattario può essere effettuata in cantiere, oppure nello stabilimento del produttore, o nel magazzino del venditore.

**Art. 67 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei manufatti in materiale refrattario è eseguito alla consegna.

**Art. 68 - Unità di misura del prezzo.**

Per i manufatti in materiale refrattario il prezzo è riferito al metro quadrato oppure a cadauno.

**Art. 69 - Pagamento.**

Il pagamento dei manufatti in materiale refrattario è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 70 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei manufatti in materiale refrattario sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**Art. 71 - Stampi (proprietà).**

Gli stampi allestiti per la fabbricazione di pezzi speciali, su disegno o modelli del cliente, anche se mediante contributo del medesimo sono di proprietà del fabbricante, ma questi può usarne solo per l'eventuale espletamento di ulteriori ordini del richiedente stesso.

## 9. PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

**Art. 72 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita delle pietre naturali ed artificiali solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 73 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

Le pietre naturali ed artificiali oggetto del contratto, una volta controllate, si intendono di buona qualità, prive di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN di riferimento.

**Art. 74 - Imballaggio.**

Le pietre naturali ed artificiali sono consegnate imballate.

**Art. 75 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico delle pietre naturali ed artificiali sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 76 - Consegna.**

La consegna delle pietre naturali ed artificiali può essere effettuata in cantiere, oppure nello stabilimento del produttore, o nel magazzino del venditore.

**Art. 77 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo delle pietre naturali ed artificiali è eseguito alla consegna.

**Art. 78 - Unità di misura del prezzo.**

Le pietre naturali ed i marmi, in blocchi greggi e lavorati, si contrattano a metro cubo; le lastre a metro quadrato.

to; gli zoccolini e simili a metro lineare; i frammenti a quintali.

**Art. 79 - Criteri di misurazione delle pietre naturali.**

La valutazione volumetrica delle pietre naturali è fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La valutazione della superficie è fatta in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo.

Nella misurazione si tiene conto di quelle parti di rientranze nel muro necessarie per assicurare la stabilità, nei limiti dell'ordinato.

**Art. 80 - Criteri di misurazione delle pietre artificiali.**

La misurazione delle decorazioni in pietre artificiali si fa in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La misurazione dei ripiani si esegue in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo.

Quella dei trafori, a metro lineare; quella degli intonaci sulla misura effettiva.

Le colonnine si valutano a numero.

Per gli altri lavori minuti, come contorni di finestre a fasce marcapiano, la misura è eseguita a metro lineare.

**Art. 81 - Pagamento.**

Il pagamento delle pietre naturali ed artificiali è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 82 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti delle pietre naturali ed artificiali sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**Art. 83 - Assistenza alla posa in opera.**

L'assistenza alla posa in opera si intende a carico del compratore.

Il venditore è tuttavia tenuto alla redazione di un "casellario", sulla base dei rilievi che egli stesso è obbligato a fare, in cantiere, sulle strutture rustiche.

## 10. CONGLOMERATI BITUMINOSI

**Art. 84 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei conglomerati bituminosi solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 85 - Requisiti della merce - Tolleranze.**

I conglomerati bituminosi oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN 13108-1:2006 e successive modifiche.

**Art. 86 - Imballaggio.**

Soltanto i conglomerati bituminosi del tipo "plastico ad uso invernale" sono consegnati imballati in sacchi da kg 25.

**Art. 87 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei conglomerati bituminosi sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 88 - Consegna.**

I conglomerati bituminosi sono consegnati "sfusi", eccetto quelli del tipo "plastico ad uso invernale".

La consegna di norma è effettuata franco impianto del produttore, ma può essere effettuata anche franco cantiere.

Limitatamente per i conglomerati bituminosi del tipo "plastico ad uso invernale" la consegna può essere effettuata, oltre che franco impianto del produttore e franco cantiere, anche franco magazzino del venditore.

**Art. 89 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei conglomerati bituminosi è eseguito alla consegna.

**Art. 90 - Unità di misura del prezzo.**

Il prezzo dei conglomerati bituminosi è riferito al peso lordo per netto (chilogrammo oppure tonnellata).

**Art. 91 - Pagamento.**

Il pagamento dei conglomerati bitu-

minosi è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 92 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei conglomerati bituminosi sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**PARTE II – OPERE COMPIUTE**

**1. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE**

**Art. 93 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei materiali solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 94 - Requisiti della merce – Tolleranze.**

I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN di riferimento e muniti di apposito marchio CE.

**Art. 95 - Imballaggio.**

I materiali sono forniti su bancali. A seconda del tipo possono essere forniti in:

- rotoli;
- sacchi;
- bidoni.

**Art. 96 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei materiali sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia in conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 97 - Consegna.**

La consegna dei materiali può essere effettuata in cantiere, oppure franco magazzino del venditore.

In casi di particolari zone disagiate potranno essere concordati addebiti.

**Art. 98 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei materiali è eseguito alla consegna.

**Art. 99 - Unità di misura del prezzo.**

Il prezzo dei materiali è riferito a seconda del tipo di materiale alle unità di misura:

- metro quadrato;
- chilogrammo;
- metro lineare;
- numero;
- cadauno.

**Art. 100 - Pagamento.**

Il pagamento dei materiali è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 101 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei materiali sono comunicati solitamente per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**Art. 102 - Criteri di misurazione.**

La misurazione delle opere di coperture impermeabili e lastrici solari si esegue a metro quadrato, comprendendo lo sviluppo dei colli di raccordo alle pareti perimetrali.

I vuoti inferiori al metro quadrato non vengono dettratti.

**Art. 103 - Garanzia.**

Le opere di coperture impermeabili e lastrici solari sono garantite per dieci anni.

**Art. 104 - Oneri a carico dell'Impresa Applicatrice.**

1. Mano d'opera specializzata.
2. Sfridi dei materiali appaltati in opera, ad esclusione dei materiali contabilizzati su bolla di consegna o in opera a chilogrammi.
3. Attrezzatura specialistica necessaria per l'esecuzione delle opere appaltate.
4. Materiali di consumo necessari per l'esecuzione delle opere (gas, collanti etc.).
5. Pulizia finale della copertura dai materiali di risulta, imballi etc., compresi sfridi ed imballaggi con accatastamento degli stessi in cantiere in luogo indicato dalla Committente. Eliminazione degli imballaggi e degli sfridi di lavorazione dell'Impresa Applicatrice.

6. Oneri di trasferta per il personale operativo e di controllo.
7. Contributi previdenziali per il proprio personale.
8. Assicurazione di Responsabilità Civile in corso d'opera.

**Art. 105 - Oneri a carico della Committente.**

1. Preparazione dei piani di posa (compresa pulizia), secondo indicazioni date dall'Impresa Applicatrice.
2. Opere murarie e specialistiche (fabbro, lattoniere etc.), non direttamente appaltate dall'Impresa Applicatrice.
3. Acqua ed energia elettrica resa in prossimità dei luoghi di lavorazione (piano di lavoro).
4. Normali servizi di cantiere quali:
  - aree di stoccaggio
  - spogliatoi
  - servizi igienici
  - viabilità
  - recinzione area di cantiere
  - etc.
5. Scarico, sollevamento e distribuzione (secondo indicazioni dell'Impresa Applicatrice) dei materiali e delle attrezzature ai piani di lavoro, nonché discesa dei materiali non utilizzati a delle attrezzature a piè d'opera con carico degli stessi sugli automezzi dell'Impresa Applicatrice, a fine lavoro.
6. Oneri necessari per l'esecuzione di eventuali collaudi (invasi d'acqua).
7. Ponteggi, trabattelli fissi e mobili (realizzati secondo le normative), necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati all'Impresa Applicatrice.
8. Accessibilità ai piani e luoghi di lavorazione per personale ed attrezzature.
9. Immagazzinamento (eseguito secondo indicazioni dell'Impresa Applicatrice) dei materiali ed attrezzi dell'Impresa Applicatrice.
10. Eventuali permessi e tasse particolari richieste dalle Autorità locali.

## 2. LAVORI STRADALI

**Art. 106 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei

materiali per lavori stradali solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 107 - Requisiti della merce – Tolleranze sulle misure.**

I materiali per lavori stradali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del mercato, nonché alle norme UNI EN di riferimento.

I cubetti di porfido, per pavimentazione, devono presentare una buona lavorazione delle facce laterali, mentre i piani di posa e quelli superficiali devono essere paralleli fra loro e corrispondere a strati naturali delle cave.

I cubetti di porfido devono, per ogni partita e fornitura, avere uniformità di colorazione.

La tolleranza volumetrica ammessa per l'assestamento dei materiali sui mezzi di trasporto varia dal 2 al 5% a seconda della pezzatura del materiale.

Sulle dimensioni dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza massima di cm 1 fra i lati di uno stesso cubetto (cioè sulla regolarità dei lati della faccia superficiale).

Sul peso dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno del peso medio dei cubetti per metro quadrato.

**Art. 108 - Imballaggio.**

I materiali per lavori stradali a seconda del tipo sono consegnati imballati.

**Art. 109 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei materiali per lavori stradali sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia in conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 110 - Consegna.**

La consegna dei materiali per lavori stradali può essere effettuata franco mezzo di trasporto partenza cava oppure franco cantiere.

**Art. 111 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei materia-

li per lavori stradali è eseguito alla consegna.

**Art. 112 - Unità di misura del prezzo.**

I materiali per lavori stradali sono contrattati, secondo la loro natura, a metro cubo, a metro quadrato, a metro lineare o a peso.

Le pavimentazioni, in qualunque materiale, sono contrattate a metro quadrato.

Per le opere di asfaltatura l'ingombro dei chiusini fino a mq 0,50 non si detrae.

**Art. 113 - Pagamento.**

Il pagamento dei materiali per le opere stradali è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 114 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei materiali per le opere stradali sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**Art. 115 - Criteri di misurazione.**

La misurazione del materiale per lavori stradali è in peso; è eseguita sui mezzi di trasporto, in partenza per le vendite franco luogo di produzione e in arrivo per le vendite franco cantiere.

**Art. 116 - Garanzia.**

I lavori stradali sono garantiti per dieci anni ai sensi di legge.

**3. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO**

**Art. 117 - Conclusione del contratto.**

Il contratto di compravendita dei materiali solitamente si perfeziona con la conferma scritta.

**Art. 118 - Requisiti della merce.**

I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità, privi di difetti ed imperfezioni, conformi alle caratteristiche del merca-

to, nonché alle norme UNI EN di riferimento.

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici sono contrattati in un'unica scelta.

Le piastrelle da pavimento e da rivestimento si distinguono in tre scelte.

Nella prima si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore; nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudichino l'aspetto in opera e nella terza sono ammessi difetti più sensibili del formato, della superficie, dei bordi, della tinta ma che non ne impediscano la utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.

Il Klinker da pavimento o rivestimento è contrattato in due scelte.

Nella prima scelta si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore.

Nella seconda scelta sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera.

**Art. 119 - Imballaggio.**

Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate senza imballo; quelle di grès, in pacchi; quelle di ceramica e terracotta in scatole o gabbiette; i Klinker e i mattoncini di cotto in palette; i mosaici in scatole di cartone.

Il tutto stivato a regola d'arte.

Le piastrelle di piccoli formati, le tessere, i vetrosi sono incollati su carta ed imballati in casse o pacchi.

Nelle vendite il costo dell'imballo è compreso nel prezzo.

**Art. 120 - Spese di carico e trasporto.**

Il carico dei materiali sui mezzi di trasporto è eseguito a cura ed a spese del venditore.

Le spese di trasporto sia in conto proprio sia per conto terzi sono a carico del compratore.

**Art. 121 - Consegna.**

La consegna dei materiali nei rappor-



ti fra fabbricante e grossista è eseguita franco fabbrica su automezzo. Nei rapporti fra grossista e imprese di costruzione è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

**Art. 122 - Verifica della merce.**

Il controllo quantitativo dei materiali è eseguito alla consegna.

**Art. 123 - Unità di base del prezzo.**

Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato quando il materiale è fornito in opera oppure in provvista. In quest'ultimo caso si fa riferimento, per la misurazione effettiva, per le sole piastrelle da rivestimento, ad un calibro medio.

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento sono contrattati a numero o a metro quadrato.

I mosaici in ceramica e vetrosi sono contrattati a metro quadrato sia in provvista sia in opera; se sciolti sono contrattati a peso; i Klinker e i mattoncini di cotto sono contrattati a numero.

**Art. 124 - Pagamento.**

Il pagamento dei materiali è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura della fornitura.

**Art. 125 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti dei materiali sono fatti solitamente per iscritto, entro 8 giorni dalla scoperta, e non oltre un anno dalla consegna.

**Art. 126 - Criteri di misurazione di posa in opera.**

La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiore a metri quadrati 0,10.

**Art. 127 - Garanzia.**

Le opere di pavimentazione e rivestimento in piastrelle, mosaici vetrosi e ceramici, Klinker e mattoncini di cotto sono garantite per dieci anni ai sensi di legge.

**Art. 128 - Posa in opera.**

Se nel contratto è convenuta la posa in opera sono a carico del committente:

- 1) se trattasi di pavimenti di agglomerati cementizi: l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la segatura a protezione dei pavimenti;
- 2) se trattasi di pavimenti in piastrelle, oltre alle prestazioni di cui al punto 1), la manovalanza in aiuto al posatore in ragione di un manovale ogni due posatori;
- 3) se trattasi di rivestimenti, la preparazione delle superfici da rivestire con adatto intonaco rustico, ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio al posto di lavoro, nonché la manovalanza come al punto 2).

**4. PAVIMENTI IN MOSAICO DI MARMO**

**Art. 129 - Consegna del materiale.**

Il materiale per la costruzione dei pavimenti in mosaico è consegnato dalla ditta fornitrice direttamente al luogo della messa in opera. Lo scarico del materiale è eseguito a cura e spese del compratore.

**Art. 130 - Misurazione.**

La misurazione dei pavimenti in mosaico è eseguita in opera, a metro quadrato da parete a parete, tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento.

**Art. 131 - Rinvio.**

Per i pavimenti in mosaico di marmo valgono gli usi riguardanti i pavimenti.

**5. PAVIMENTI IN LEGNO**

**Art. 132 - Oggetto del contratto.**

Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera sia in provvista. Per le dimensio-



ni e qualità si fa riferimento a norme UNI.

**Art. 133 - Imballaggio.**

I listoni per pavimenti sono consegnati in pacchi di 5 pezzi o più, legati con funicella; le tavolette sono consegnate in pacchi di 20 pezzi o più, legate con filo di ferro.

I pavimenti lamellari sono consegnati in scatole.

**Art. 134 - Consegna del materiale.**

In caso di vendita di solo materiale per pavimentazioni in luogo, la consegna è franco venditore.

Se è convenuta anche la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.

**Art. 135 - Tolleranze.**

I listoni si intendono di legname mercantile, stagionato naturalmente e lavorati ad incastro e linguetta.

Nella qualità del legname dei listoni non sono tollerati nodi cadenti, spaccature e marcio.

Nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:

- sullo spessore: 1 mm in più o in meno;
- sulla larghezza: 2 mm in più o in meno;
- sulla lunghezza: 5 mm in più o in meno.

Le tavolette si intendono ricavate da legname di qualità mercantile.

Nelle tavolette di prima qualità sono tollerate, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti e sgranature di lavorazione.

Nelle tavolette di prima scelta commerciale sono tollerati piccoli difetti come occhi di pernice e sulla faccia inferiore la presenza di nodini sani e compatti, sgranature di lavorazione e tracce di alborno.

Nella seconda qualità sono tollerati, sulla faccia inferiore, alborno, nodi sani e compatti e difetti di lavorazione.

Nelle tavolette di faggio evaporato e di mogano di seconda qualità sono tollerati, sulla parte in vista, nodini sani e compatti, qualche macchia o venatura e segni di evaporazione irregolare.

**Art. 136 - Posa in opera.**

La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita in locali asciutti, muniti di serramenti esterni e vetri.

Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali d'impiego e relativa manovalanza necessaria all'operaio posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette, e la fornitura dell'energia elettrica necessaria.

Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere composto da una caldana perfettamente livellata e lisciata con spolvero di cemento, ad una quota da stabilirsi con il fornitore.

La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo è asciutto (circa 15% di umidità).

**Art. 137 - Misurazione.**

I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco del muro.

La misurazione del materiale per pavimenti in legno si esegue al netto del maschio per le tavolette, maggiorando di un centimetro tale larghezza per i listoni.

**Art. 138 - Prezzo.**

Il prezzo delle tavolette per quadri o a due incastri comprende le rigchette per la posa in opera.

Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche e le rigchette, la lamatura e la prima ceratura e il collante per i pavimenti da incollare.

**Art. 139 - Collaudo.**

La posa in opera dei pavimenti di legno è collaudata dopo ultimati i lavori di lamatura e ceratura.

## 6. SERRAMENTI, INFISSI E SIMILI

**Art. 140 - Consegna.**

Serramenti, infissi e simili sono consegnati nel cantiere del committente

senza verniciatura se di legno; verniciati con una mano protettiva di antiruggine se di ferro; con una protezione idonea a garantire l'integrità della superficie o della forma, se di altri metalli.

**Art. 141 - Prezzo.**

Il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se convenuto in base alla superficie si intende riferito ad una superficie minima che varia da mq 1,50 a mq 2,00 a seconda del tipo di serramento.

Il prezzo di ogni avvolgibile si intende riferito ad una superficie minima di mq 1,80.

**Art. 142 - Posa in opera.**

Le opere murarie occorrenti per la posa sono a carico del committente. Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alla posa in opera dei manufatti esclusa la parte riguardante le opere murarie.

Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro che si verifichino durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, se causate dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

**Art. 143 - Garanzia.**

Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili, è garantito per il periodo di un anno dalla posa in opera.

Durante il periodo di garanzia sono a carico del fornitore le eventuali sostituzioni e riparazioni dovute a imperfetta fabbricazione, alla lavorazione e alla stagionatura del legno o alla qualità del materiale.

Il fornitore non risponde delle alterazioni derivanti da umidità, da eccessivo riscaldamento o da male eseguita verniciatura, qualora questa sia stata eseguita da altri.

**7. VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L'EDILIZIA**

**Art. 144 - Misurazione.**

La misurazione è eseguita sul mini-

mo rettangolo circoscritto, con dimensioni a centimetri interi multiplo 4.

Qualora la misura effettiva non corrisponda ad un multiplo di 4, si adotterà il multiplo immediatamente superiore con valutazione minima pari a mq 0,50.

**Art. 145 - Consegna.**

I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati imballati.

Il rischio per la perdita delle cose si trasferisce al compratore all'atto della consegna della merce al vettore o allo spedizioniere.

Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera.

**Art. 146 - Requisiti.**

I vetri stampati devono avere lo stampo regolare e devono essere esenti da difetti appariscenti.

Nessuna tolleranza è ammessa su mezzo cristalli e cristalli, che devono essere piani e senza pietre.

**Art. 147 - Prezzo.**

Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di rilievo misure, di taglio, di spreco, di trasporto, di manovalanza, di posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

Gli eventuali ponteggi, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro nonché di locali idonei per l'immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.

**Art. 148 - Garanzie.**

La posa in opera dei vetri di copertura è fatta con mastice di buona qualità e idoneo all'uso, senza protezione o manto impermeabilizzante e il fornitore non è tenuto alla garanzia per le infiltrazioni di acqua che non siano imputabili a cattiva esecuzione del lavoro.

Il fornitore non è tenuto alla pulizia dei vetri messi in opera.

## COMMERCIO DEI MANUFATTI PREFABBRICATI

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Offerte .....	» 2
Modo di misurazione .....	» 3
Consegna (tempo e luogo) .....	» 4
Collaudi .....	» 5
Trasporto .....	» 6
Pagamento .....	» 7
Montaggio .....	» 8
Custodia del materiale .....	» 9
Reclami .....	» 10



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

24 luglio 1964.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 19 febbraio 2008 - 6 novembre 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto i manufatti, semplici o composti, e le apparecchiature in materiale edilizio, confezionati fuori opera e che richiedono soltanto operazioni di montaggio ed, eventualmente, di finissaggio nelle costruzioni a cui sono destinati.

Il contratto può avere per oggetto la sola compravendita o anche la messa in opera del materiale prefabbricato.

**Art. 2 - Offerte.**

Le offerte di materiali prefabbricati destinati all'edilizia vengono normalmente fatte con la prefissione di un termine per l'accettazione.

Le offerte si riferiscono ai tipi e misure standard del produttore. Le eventuali variazioni debbono essere espressamente concordate.

**Art. 3 - Modo di misurazione.**

I manufatti prefabbricati, eccezione fatta per quelli metallici, sono forniti, a seconda della loro natura, a metro quadrato, a metro lineare o a numero.

I manufatti metallici sono normalmente venduti a peso.

Per i pannelli e i manufatti in cemento forniti in opera, qualora si tratti di elementi che si sogliono vendere a numero, la misurazione si esegue calcolando le frazioni come interi.

**Art. 4 - Consegna (tempo e luogo).**

La consegna, anche per forniture all'estero, si ha per effettuata all'atto in cui la merce viene consegnata al vettore o viene messa a disposizione del committente nello stabilimento o magazzino del venditore.

Il termine per la consegna decorre dalla data di accettazione dell'ordine, è computato a giorni di calendario e viene di diritto adeguatamente prorogato quando ricorrono cause di forza maggiore.

**Art. 5 - Collaudi.**

Il fornitore è tenuto a dare le prove

di qualità e di resistenza dei manufatti o materiali mediante documenti ufficiali, costituiti dai disegni e dai calcoli firmati dal calcolatore.

Il committente può richiedere, a spese del fornitore, le prove di collaudo degli elementi e dei manufatti in opera nel numero strettamente necessario.

Le spese del collaudo finale dell'opera ultimata da parte dell'Autorità sono a carico del committente.

**Art. 6 - Trasporto.**

La merce può essere resa franco automezzo fabbrica o franco cantiere.

Nel primo caso, le spese di trasporto e quelle di scarico dei materiali sono a carico dell'acquirente.

Nelle vendite franco cantiere e nelle forniture in opera, le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce, con i rischi relativi, sono a carico del fornitore.

**Art. 7 - Pagamento.**

Le modalità e i termini per il pagamento vengono concordati all'atto dell'ordinazione.

Solo per i manufatti speciali si suole richiedere un anticipo nella misura da determinarsi volta per volta.

**Art. 8 - Montaggio.**

Nel prezzo delle forniture in opera è compreso il montaggio delle strutture.

Ove occorra manovalanza, questa deve essere fornita dal committente.

**Art. 9 - Custodia del materiale.**

Nelle forniture in opera, gli elementi prefabbricati e gli attrezzi depositati presso il cantiere del committente si considerano in deposito necessario ad ogni effetto di legge.

**Art. 10 - Reclami.**

I reclami per vizi apparenti della merce vengono fatti, solitamente per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento.

**e) Porcellane, maioliche e terraglie**

(nessun uso accertato)

**f) Lavori di vetro e cristallo**

**COMMERCIO DI CONTENITORI IN VETRO PER SCOPI  
INDUSTRIALI TRA PRODUTTORE E COMPRATORE**

**Sommario**

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Ordinazione .....	» 2
Conferma d'ordine .....	» 3
Unità di base di contrattazione .....	» 4
Stampi e attrezzature speciali .....	» 5
Imballaggio (fornitura) .....	» 6
Consegna .....	» 7
Tolleranze sui termini di consegna .....	» 8
Tolleranze sulle quantità .....	» 9
Tolleranze sulle capacità .....	» 10
Tolleranza di rottura .....	» 11
Responsabilità .....	» 12
Sostituzione della merce difettosa .....	» 13
Trasporto .....	» 14

---

ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

a) periodo: 11 gennaio 1968-18 luglio 1968.

b) approvazione della Commissione: 12 luglio 1968.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 712 del 25 luglio 1968.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto: i contenitori di vetro bianco o colorato, di formato vario, soffiati o stampati o pressati, quali le bottiglie, le damigiane, i fiaschi, i flaconi, i vasi, i bicchieri, le fiale e simili.

**Art. 2 - Ordinazione.**

Nell'ordinazione il committente indica: l'articolo, il colore, la qualità, la quantità, la capacità espressa in millilitri e multipli, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento, il tipo di imballaggio.

**Art. 3 - Conferma d'ordine.**

L'ordine è confermato per iscritto e comunicato dal produttore al committente entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Il committente, a sua volta, entro 15 giorni dal ricevimento, convalida con la firma la conferma dell'ordine.

**Art. 4 - Unità di base di contrattazione.**

I contenitori in vetro sono contrattati a numero.

**Art. 5 - Stampi e attrezzature speciali.**

Tutti gli stampi e le attrezzature speciali costruiti dal produttore per eseguire l'ordinazione rimangono di sua proprietà.

**Art. 6 - Imballaggio (fornitura).**

La fornitura degli imballaggi di contenitori in vetro è a carico:

a) del committente, se fornisce scatole, casse, cestelli con la propria dicitura pubblicitaria;

b) del produttore quando questi provvede con la confezione «standard».

**Art. 7 - Consegna.**

La consegna può essere:

a) *immediata*: quando sia da eseguire entro 8 giorni successivi alla data di conclusione del contratto;

b) *a richiesta con adeguato preavviso*: quando, non essendo stato convenuto, all'atto della conclusione del contratto, un termine di consegna, il committente è tenuto a dare al produttore un adeguato preavviso per ottenere la consegna della merce;

c) *ripartita entro il...* quando sia da eseguire frazionatamente, purché entro il termine massimo convenuto, in quote approssimativamente uguali.

Il produttore in caso di eventuale consegna anticipata è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al committente.

**Art. 8 - Tolleranze sui termini di consegna.**

Qualora il termine di consegna non sia tassativo, è riconosciuta al produttore una tolleranza senza penalità fino a 15 giorni.

Eventuali ritardi, da parte del committente, nel comunicare le disposizioni per la consegna determinano una proroga nei termini di consegna equivalente al corrispondente ritardo.

**Art. 9 - Tolleranze sulla quantità.**

Il produttore, sulla quantità totale di merce pattuita, può consegnare fino al 10% in più o in meno.

**Art. 10 - Tolleranze sulla capacità.**

Sulla capacità dei contenitori in vetro di produzione automatica sono ammesse le seguenti tolleranze:

per contenitori di capacità da 1 litro fino a 5 litri  $\pm 1\%$ ;

per contenitori di capacità da 1/2 litro  $\pm 1,5\%$ ;

per contenitori di capacità da 1/4 e da 1/5 di litro  $\pm 2\%$ ;

per contenitori di capacità da 100 ml e inferiori  $\pm 5\%$ .

Le tolleranze sopra indicate variano proporzionalmente per le capacità intermedie.

**Art. 11 - Tolleranza di rottura.**

La percentuale di rotture all'impiego di contenitori in vetro è a carico del committente sino al 5%.

**Art. 12 - Responsabilità.**

Per i contenitori in vetro fabbricati su istruzioni o indicazioni del committente, questi risponde per eventuali violazioni di diritti di terzi, o di diritti derivanti da brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, od orna-

mentali per marchi d'impresa, o dall'uso di fatto di diciture da parte di terzi e garantisce e malleva il produttore.

**Art. 13 - Sostituzione della merce difettosa.**

A richiesta del committente il produttore è tenuto a sostituire «in porto fran-

co» i pezzi riconosciuti difettosi presso il committente o ad accreditarne l'importo.

**Art. 14 - Trasporto.**

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta «franco di porto».





CAPITOLO SEDICESIMO

Prodotti delle industrie chimiche

**a) Concimi chimici**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento sezione relativa Concimi anticrittogamici  
(Art. 103)

**b) Anticrittogamici**

Vedi

Titolo V

Capitolo Secondo

Sottocapitolo a) Frumento sezione relativa Concimi anticrittogamici  
(Art. 103)

**c) Saponi, glicerina, profumeria**

(nessun uso accertato)

- d) **Prodotti farmaceutici**  
 e) **Colori e vernici**

**COMMERCIO DEI PRODOTTI CHIMICI IN GENERE,  
 DEI PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI, DEI PRODOTTI  
 SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA  
 E RADIOGRAFIA, DEI PRODOTTI COLONIALI,  
 DELLE DROGHE E DEI GENERI PER TINTA E PER CONCIA**

<b>Sommario</b>	Mezzi di trasporto . . . . . » 16
<b>USI COMUNI</b>	Bombole di proprietà del compratore o di terzi . . . . . » 17
Conclusione del contratto . . . Art. 1	<b>GLUCOSIO</b>
Clausole speciali ed esecuzione del contratto . . . . . » 2	Determinazione della densità . Art. 18
Oneri della quarantena . . . . . » 3	Tolleranza . . . . . » 19
Requisiti della merce (nomen- clatura e caratteristiche) . . . . . » 4	<b>GOMMO-RESINE</b>
Imballaggi . . . . . » 5	Specie di vendita (gomme insolubili nazionali) . . . . . Art. 20
Tare . . . . . » 6	Requisiti della merce . . . . . » 21
Consegna . . . . . » 7	Peso . . . . . » 22
Verifica della merce . . . . . » 8	Tolleranze qualitative . . . . . » 23
Contestazioni di qualità . . . . . » 9	Diritto di rifiuto . . . . . » 24
Pagamento . . . . . » 10	<b>INCHIOSTRI DA STAMPA</b>
Tolleranze sul peso . . . . . » 11	Modalità di vendita . . . . . Art. 25
	Composizione e requisiti tecnici » 26
<b>USI PARTICOLARI - GAS TECNICI (*)</b>	<b>PRODOTTI SENSIBILI PER FOTO- GRAFIA CINEMATOGRAFIA E RA- DIOGRAFIA</b>
Modalità di vendita e consegna . Art. 12	Oggetto del contratto . . . . . Art. 27
Gas liquefatti . . . . . 12/bis	Prezzo . . . . . » 28
Misurazione e tolleranze . . . . » 13	Contestazioni - Controllo della qualità della merce . . . . . » 29
Cauzione e restituzione delle bombole . . . . . » 14	Materiale in lavorazione . . . . . » 30
Responsabilità e obblighi del compratore . . . . . » 15	<b>TABELLA DELLE TARE</b>

ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

22 maggio 1877.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2005; (\*) per GAS TECNICI: 9 novembre 1995.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 19 maggio 2005; per GAS TECNICI:  
8 febbraio 1996.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 277 del 6 ottobre 2005; per GAS TECNICI:  
20 maggio 1996.

## USI COMUNI

### Art. 1 - Conclusione del contratto.

I contratti possono essere stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o per mezzo di intermediario.

Le vendite effettuate per mezzo di intermediari sono impegnative per ambo le parti se il venditore conferma

l'ordine o dà inizio alla esecuzione dell'ordine stesso entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto.

### Art. 2 - Clausole speciali ed esecuzione del contratto.

I contratti di merci viaggianti sono conclusi secondo le norme internazionali Incoterms:

TRASPORTO	INCOTERMS 2000									
	EXW	FCA	FAS	FOB	CFR CIF	CPT CIP	DAF	DES	DEQ	DDU DDP
Trasporto terrestre	•	•				•	•			•
Trasporto aereo		•				•				•
Trasporto per acque interne		•	•	•	•			•	•	
Trasporto marittimo da porto a porto		•	•	•	•			•	•	
Trasporto multimodale in parte via mare (container e roll-on / roll-off)	EXW	FCA	FAS	FOB	CFR CIF	CPT CIP	DAF	DES	DEQ	DDU DDP
* da porta a porto	•	•				•		•	•	•
* da porta a porta	•	•				•				•

#### Legenda

**EXW** Ex Works (Franco Fabbrica)  
**FCA** Free Carrier At (Franco Vettore)  
**FAS** Free Alongside Ship (Franco Lungo Bordo)  
**FOB** Free On Board (Franco a Bordo)  
**CFR/CIF** Cost and Freight/Cost, Insurance and Freight (Costo e Nolo/Costo, Assicurazione e Nolo)

**CPT/CIP** Carriage Paid To/Carriage and Insurance Paid to (Trasporto Pagato fino a.../Trasporto e Assicurazione Pagati fino a...)  
**DAF** Delivered At Frontier (Reso Frontiera)  
**DES** Delivered Ex Ship (Reso Ex Ship)  
**DEQ** Delivered Ex Quay (Reso Banchina)  
**DDU/DDP** Delivered Duty Unpaid/Delivered Duty Paid (Reso non Sdoganato/Reso Sdoganato)

### Art. 3 - Oneri della quarantena.

Le conseguenze derivanti da ordinanze di quarantena sono a carico del compratore.

### Art. 4 - Requisiti della merce (nomenclatura e caratteristiche).

I prodotti chimici in genere, i prodotti chimico-farmaceutici, i prodotti sensibili per fotografia, cinematografia e radiografia ed i generi per tinta e per concia, sono contrattati in base alla

denominazione comunemente adottata nel commercio<sup>1</sup>.

I prodotti chimico-farmaceutici devono avere le caratteristiche stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.I.) o dalla Farmacopea Europea.

La merce risponde ai requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui il fabbricante espressamente la dichiara destinata o destinabile.

Il compratore prima di intraprendere l'utilizzazione definitiva della merce

(1) Nel commercio internazionale deve essere fatto riferimento alla designazione e codificazione del Sistema Armonizzato di cui alla Convenzione internazionale adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed il relativo Protocollo di Emendamento adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986, entrambi approvati dalle Comunità Europee con Decisione del Consiglio del 7 aprile 1987 n. 87/369/CEE. In applicazione della Decisione e per rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche relative all'importazione o all'esportazione delle merci il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 ha istituito una nomenclatura delle merci denominata nomenclatura combinata che riprende:

a) la nomenclatura del Sistema Armonizzato;  
b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura (sottovoci nomenclatura combinata).

Nell'allegato I, sezione VI, capitoli dal 28 al 38 del Regolamento sono indicati i prodotti oggetto di revisione usi per il settore del commercio dei prodotti chimici. La Commissione adotta ogni anno un Regolamento (pubblicato entro il 31 ottobre con applicazione dal 1° gennaio di ogni anno successivo) che riprende la nomenclatura combinata.

fornitagli ne accerta l'idoneità su un campione di essa, richiedendo, eventualmente, l'assistenza tecnica dello stesso fabbricante.

Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione di un titolo percentuale, si garantisce la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sui bollettini tecnici.

#### **Art. 5 - Imballaggi.**

Quando si verificano modificazioni nell'imballaggio che alterino le proprietà e/o le caratteristiche dell'imballo medesimo, il compratore può rifiutare il ricevimento.

#### **Art. 6 - Tare.**

Le tare si distinguono in:

- a) tara reale, che è quella da dedurre dal peso lordo;
- b) tara per merce, che è la tara nei casi in cui al peso lordo non è stato detratto il peso dell'imballaggio, fatto pagare all'acquirente come se fosse merce;
- c) tara convenzionale, che è quella in cui il peso dell'imballaggio è calcolato per convenzione senza che sia necessaria una constatazione;
- d) tara di origine o scritta, che è quella tara che, calcolata dal primo venditore e scritta sull'imballaggio, rimane inalterata in tutte le successive rivendite.

Per le merci estere vendute a peso netto allo sbarco, lo scandaglio delle tare si fa allo sbarco stesso.

In genere, salvo convenzioni contrarie, la tara è considerata «per merce» per tutta la merce venduta in sacchi.

#### **Art. 7 - Consegna.**

Se nel contratto è convenuta la consegna a pronti, la merce deve:

- a) essere consegnata entro 8 gg. successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- b) oppure, essere consegnata entro 15 gg. successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto.

La consegna delle merci a domicilio del compratore è espressamente pattuita nel contratto di vendita.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salvo la facoltà di recesso del committente.

#### **Art. 8 - Verifica della merce.**

La verifica numerica dei colli viene eseguita all'atto della consegna salvo controllo quantitativo da effettuare entro 8 gg.

Le merci con provenienza d'oltremare sono verificate all'atto del ritiro, per quanto riguarda le avarie che possono aver subito durante il viaggio.

#### **Art. 9 - Contestazioni di qualità.**

Il compratore accerta l'idoneità della merce fornitagli prima di intraprenderne l'utilizzazione.

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce vanno denunciate al venditore entro 8 gg. dal ricevimento, se la merce è consegnata dal fornitore in imballi.

Per la merce sfusa la conformità della qualità pattuita va accertata dal compratore prima dello scarico.

Nel caso che nelle pattuizioni non fossero state specificate tali caratteristiche, le parti si attengono alla qualità standard della produzione corrente.

Qualora si tratti di prodotti che richiedano controlli chimico-biologici il termine per la denuncia è di 15 gg. dal ricevimento della merce.

#### **Art. 10 - Pagamento.**

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In difetto di pattuizione i pagamenti sono fatti al domicilio del venditore ed a 60 gg. dalla data della fattura.

In caso di consegne ripartite, per il mancato pagamento di una precedente fattura, il venditore può sospendere le

ulteriori consegne, salvo le azioni di adempimento o di risoluzione del contratto.

**Art. 11 - Tolleranze sul peso.**

Fanno fede del peso, salvo diversa patenzione, i documenti ufficiali di accompagnamento e valgono le seguenti tolleranze:

- a) per prodotti liquidi in fusti sigillati, solo l'arrotondamento allo 0,5 di Kg;
- b) per prodotti liquidi sfusi, in autobotte o cisterna ferroviaria, motrice, rimorchio o autosnodato completi: l'1% di tolleranza sul peso netto, ridotta allo 0,5% per le singole consegne superiori alle 25 tonnellate; se sfusi in chilolitrica: 30 Kg per ogni 1000 litri;
- c) per prodotti solidi: *nessuna tolleranza*, salvo per quelli aventi umidità di tasso variabile o soggetti a calo naturale, per i quali vale il peso di origine.

**USI PARTICOLARI - GAS TECNICI**

**Art. 12 - Modalità di vendita e consegna.**

L'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, l'argon, l'anidride carbonica, l'acetilene disciolto e tutti gli altri gas tecnici (semplici e miscelati) compressi, liquefatti, disciolti, sono venduti, franco punto di vendita, in bombole, pacchi bombole e carri bombolai, solitamente di proprietà del venditore.

Il compratore, all'atto della consegna, ha facoltà di chiedere, a proprie spese, in contraddittorio, la ripetizione del controllo di qualità.

I gas tecnici vengono commercializzati:

- \* in recipienti (bombole, pacchi bombole, carri bombolai) entro i quali si trovano, alla *temperatura ambiente*:
  - totalmente allo stato gassoso, alla pressione alla quale sono stati compressi nel recipiente che li contiene (gas compressi)
  - allo stato liquido, alla pressione di equilibrio con la propria fase gassosa (gas liquidi)
- \* in speciali recipienti termicamente

isolati, entro i quali si trovano e vengono mantenuti, *a temperatura anche notevolmente inferiore alla temperatura ambiente*:

- allo stato liquido e alla pressione di equilibrio con la propria fase gassosa (gas liquefatti refrigerati).

**Art. 12/bis - Gas liquefatti.**

Alcuni gas tecnici sono forniti anche allo stato liquido refrigerato in appositi contenitori consegnati in uso da parte del venditore ed installati presso il compratore.

La consegna viene effettuata dal venditore con speciali cisterne di trasporto; la resa è franco compratore, negli appositi contenitori.

All'atto della consegna, il compratore ha facoltà di richiedere, a proprie spese, un controllo qualitativo. Per il contenitore e per le altre attrezzature messe a disposizione del compratore, per effettuare la fornitura, viene corrisposta una quota mensile.

**Art. 13 - Misurazione e tolleranze.**

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10% rispetto alla quantità indicata.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione della bombola sia riscontrata una deficienza superiore a g 50 (cinquanta) di acetone per kg di acetilene, la differenza è addebitata.

La misurazione dei gas forniti allo stato liquefatto refrigerato viene effettuata per differenza di pesata o di livello o con appositi contatori installati sulle cisterne di trasporto.

**Art. 14 - Cauzione e restituzione delle bombole.**

Le bombole rimangono di proprietà del venditore e sono consegnate al compratore a titolo di noleggio o di comodato.

Il compratore presta cauzione infruttifera adeguata alla quantità e al valore delle bombole e riconosce al venditore un corrispettivo per le spese di manutenzione.

Il compratore restituisce le bombole

franco magazzino di provenienza non appena vuote, e comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di giorni 60 (sessanta) dalla data della consegna.

– Il compratore non può far riempire presso fornitori diversi dal proprietario le bombole, né può cederle a terzi; non può neppure immettere, nell'attrezzatura affidatagli in uso, gas allo stato liquido refrigerato di provenienza di terzi.

– Deve rendere le bombole nelle condizioni nelle quali le ha ricevute.

Nel caso di comodato, trascorso un termine di 15 giorni dalla data della consegna al compratore, il venditore applica un indennizzo giornaliero per ritardata resa per ogni bombola, fino all'avvenuto ricevimento al proprio magazzino della bombola stessa.

**Art. 15 - Responsabilità e obblighi del compratore.**

Il compratore, dal momento del ricevimento del gas, è responsabile dell'utilizzo del prodotto; è quindi anche responsabile della idoneità del prodotto all'uso al quale lo destina.

Il compratore è responsabile delle bombole dal momento dell'avvenuta consegna sino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60 (sessanta) dalla consegna, il compratore è, altresì, responsabile della eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi di legge, anche se ha corrisposto quanto dovuto al venditore, ai sensi dell'art. 14.

**Art. 16 - Mezzi di trasporto.**

– Nel trasporto effettuato dal compratore, questi è responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi utilizzati.

– Tale responsabilità permane in capo al venditore qualora il trasporto venga da questi effettuato.

**Art. 17 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi.**

Per le bombole, proprie o di terzi, affidate dal compratore al venditore per

il riempimento, il compratore stesso è responsabile della conformità dei recipienti alle prescrizioni di legge e di sicurezza, nonché dell'assenza nelle bombole di sostanze pericolose o che possano diventare tali a contatto con il gas.

Il venditore può rifiutare il riempimento di bombole di proprietà del compratore o di terzi, quando emergano elementi di dubbio sulla loro idoneità.

## GLUCOSIO

**Art. 18 - Determinazione della densità.**

La misurazione della densità del glucosio commerciale, espressa in gradi Beaumé, è eseguita mediante la determinazione del peso specifico (*picnometro - bilancia di Westphal*) e l'applicazione della seguente formula:

$$n = 146,78 - \frac{146,78}{d}$$

dove  $n$  indica i gradi di Beaumé e  $d$  il peso specifico a 17,5 gradi C. di temperatura.

**Art. 19 - Tolleranza.**

La tolleranza in più o in meno ammessa nella gradazione del glucosio commerciale indicata nel contratto è di 0,4° Beaumé.

## GOMMO-RESINE

**Art. 20 - Specie di vendita (gomme insolubili nazionali).**

Le gomme insolubili nazionali di ciliegio e di frutti sono contrattate su campione.

**Art. 21 - Requisiti della merce.**

La denominazione di gomma arabica non è sufficiente per determinare la qualità di una gomma: principale requisito della gomma arabica è quello di sciogliersi completamente in acqua fredda.

La gomma arabica è detta in "sorte" quando è venduta così come è raccolta, mista ad impurità, in grani grossi (*boccoli*) minuti e minutissimi.

Le impurità consistono in legni, pagliuzze, semi, pietruzze, sabbia.

Le gomme arabiche in commercio sono distinte in:

- a) gomma naturale in sorte;
- b) gomma pulita (*nettoyée*) o gomma senza pagliuzza (*depaillée*);
- c) gomma bianca friabile;
- d) gomma scelta a mano (*hand picked*).

**Art. 22 - Peso.**

Il peso della gomma arabica è quello di imbarco, tara 2 kg per doppio sacco.

Le eventuali differenze, oltre l'1 %, sono rimborsate dal venditore.

**Art. 23 - Tolleranze qualitative.**

Per le gomme arabiche è ammessa una tolleranza dal 3 al 5% di impurità e polvere (gomma polverizzata, terra, sabbia).

**Art. 24 - Diritto di rifiuto.**

Le gomme lacche provenienti direttamente dall'origine non possono essere rifiutate se giungono "ammassate". Possono essere rifiutate se, provenienti da paesi non di origine, arrivano in tale condizione.

## INCHIOSTRI DA STAMPA

**Art. 25 - Modalità di vendita.**

La compravendita di inchiostri da stampa è effettuata a peso netto; solo i recipienti contenenti più di 50 kg s'intendono "a rendere" anche se non gravati di cauzione.

**Art. 26 - Composizione e requisiti tecnici.**

Il fabbricante è libero di comporre gli inchiostri come meglio ritiene, entro i limiti precisati all'articolo 13.

## PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFIA E RADIOGRAFIA

**Art. 27 - Oggetto del contratto.**

Forma oggetto di contratto il materiale sensibile non impressionato e quello oggetto di trattamento da parte dei laboratori della casa fabbricante.

**Art. 28 - Prezzo.**

Se il prezzo non è espresso in contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

**Art. 29 - Contestazioni - Controllo della qualità della merce.**

Per impieghi di una certa entità si ricorre ai provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

Nel caso di vizi della merce, il venditore sostituisce quei prodotti che presentano difetti di fabbricazione, anche se già impressionati.

**Art. 30 - Materiale in lavorazione.**

Gli eventuali danni che possono verificarsi durante la lavorazione e il trasporto o per lo smarrimento del materiale vengono risarciti con l'abbuono al committente della lavorazione e con la rifusione di altrettanta quantità di materiale vergine dello stesso tipo, ovvero del suo prezzo corrente. Il committente segnala preventivamente la particolare importanza del materiale da trattare.

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO<sup>(1)</sup>

*Primo accertamento:*

22 maggio 1877.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 26 maggio - 1 dicembre 1998.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 1 dicembre 1998.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 500 del 8 novembre 1999.

---

(1) Iter accertamento prodotti sensibili per fotografia cinematografica e radiografia.



*TABELLA DELLE TARE*

Acquaragia .....	Tara	per merce in latte
Agar Agar .....	»	d'origine imballo compreso per balle di 100 e 200 lbs <sup>(1)</sup>
Amidi e amicone .....	»	per merce in sacchi
Ammoniacca anidra .....	»	reale in bombole
Barite .....	»	per merce in sacchi carta
Bianco di Spagna .....	»	per merci in sacchi
Caolino .....	»	tela per merce se in sacchi
Colle forti .....	»	tela per merce
Colle a freddo, di cascina .....	»	reale, imballo gratis
Colle gelatine tecniche .....	»	reale
Colle gelatine alimentari .....	»	reale
Citrato effervescente .....	»	reale, imballo gratis se in latte da 20-10-5-2,5 kg
Caffè .....	»	1% in sacchi semplici 2% in sacchi doppi
Caffè del Brasile .....	»	0,500 kg per sacco
Destrine .....	»	per merce in sacchi
Essenza d'anice in stagioni .....	»	kg 2,5 per stagnone
Estratto campeggio solido .....	»	reale
Estratti per tinta e per concia:		
- estratti solidi .....	»	reale (distinta peso)
solidi .....	»	per merci in sacchi juta o carta
liquidi .....	»	reale (distinta peso)
Fecole .....	»	per merce in sacchi
Fecole per partite .....	»	peso di origine
Glucosio in barili .....	»	scritta
Glucosio in casse di 2 latte .....	»	reale legno, per merce la latta
Gomma copale Damar Batavia .....	»	d'origine
Gomma copale Manila .....	»	d'origine in ceste
Gomme incenso .....	»	d'origine, se all'origine
Gomme incenso .....	»	fattura, reale se acquistata in Europa in cassa d'origine
Gomme lacche indiane .....	»	reale
Idrato di bario .....	»	reale
Lichene .....	»	per merce in balle
Mandorle, nocelle .....	»	per merce in balle peso massimo gr. 2800 per balla
Manna in casse .....	»	reale

(1) 1 libbra = kg. 0,453.

Melasso in barili .....	»	fattura
Mercurio metallo .....	»	reale in bombole da kg. 34,5 netto, bombola se a rendere
Miele .....	»	per merce in latta
Miele .....	»	fattura in barili
Nitrato di bario in fusti .....	»	reale
Olio di palma in botti .....	»	reale
Pepe nero e bianco .....	»	kg. 1 in sacchi semplici kg. 2 in sacchi doppi
Pinoli mondi .....	»	per merce, in sacchi
Pinoli mondi .....	»	reale in casse del peso lordo minimo di 23,5-24 kg.
Solfuro di sodio fuso .....	»	reale in fusti di ferro
Solfuro di sodio in scaglie .....	»	reale in sacchi di carta
Solfurio di bario .....	»	reale
Solfuro di bario precipitato .....	»	reale
Solfato rame .....	»	lordo per netto - imballaggio
Solfato di rame .....	»	fatturato a parte
Solfato di magnesio .....	»	per merce, in sacchi di carta
Sommacco macinato o foglie .....	»	per merce, in balle
Sultanina .....	»	d'origine in casse o cartoni di kg. 14 netti, imballaggio gratis
Tamarindo pasta in barili .....	»	10% se acquistato in Europa
Tamarindo Madras in fardi .....	»	per merce
Tamarindo Madras in fardi .....	»	reale se acquistato all'origine
Trementina in latte .....	»	merce, dal venditore
Terre coloranti in genere .....	»	reale in balle al costo
Terre Cattù, Pegu e terra giapponese .....	»	reale peso netto d'origine kg 50,800 (cantara) <sup>(2)</sup>

---

(2) 1 cantara = kg. 50,802

## f) Materie plastiche

### MATERIE PLASTICHE PER L'EDILIZIA

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Modo di misurazione .....	» 2
Consegna (termini) .....	» 3
Tolleranze .....	» 4
Trasporto .....	» 5
Pagamento .....	» 6
Fornitura in opera .....	» 7
Garanzia .....	» 8
Reclami (termini) .....	» 9



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

24 luglio 1964.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Il contratto può avere ad oggetto la sola compravendita o anche la posa in opera dei materiali plastici.

I manufatti in materia plastica per l'impiego nell'edilizia vengono contrattati a seconda della loro conformazione, a metro lineare, per superficie, a peso, a volume o a numero.

**Art. 2 - Modo di misurazione.**

La misurazione del materiale piano viene eseguita calcolando il materiale effettivamente messo in opera e deducendo le superfici non coperte se superiori a cm<sup>2</sup> 50.

Per i materiali plastici laminati, calandrati, spalmati e i pannelli, messi in opera su pareti o pavimenti, la misurazione si esegue a metro quadrato; per le gusce, applicate sia verticalmente sia orizzontalmente, a metro lineare.

La misurazione dei tubi viene eseguita a metro lineare, calcolando i raccordi – pezzi speciali – a numero.

**Art. 3 - Consegna (termini).**

I termini di consegna, da stabilirsi volta per volta, decorrono dalla data di accettazione dell'ordine e sono calcolati in giorni di calendario.

I termini sono prorogati quando ricorrano cause di forza maggiore.

**Art. 4 - Tolleranze.**

Per i materiali plastici in genere, gli spessori e i formati hanno valore indicativo, e sono ammesse tolleranze secondo le norme UNI.

**Art. 5 - Trasporto.**

Quando non sia convenuto altrimenti, la merce si intende venduta franco fabbrica su autocarro e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. Le spese di scarico dai mezzi di trasporto, anche se forniti dal venditore, sono a carico del committente.

**Art. 6 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura dei lavori.

**Art. 7 - Fornitura in opera.**

Per la fornitura in opera dei manufatti in plastica, sono a carico del fornitore le spese di carico, di trasporto o di scarico della merce, con i rischi relativi.

Sono a carico del committente:

- a) i ponteggi eventualmente necessari per le varie lavorazioni;
- b) il trasporto ai piani di impiego e la eventuale manovalanza;
- c) la pulizia, l'energia elettrica, l'acqua;
- d) l'allestimento di un idoneo locale per il deposito del materiale, del quale il committente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge;
- e) l'applicazione, su richiesta e sotto la direzione del fornitore, dei particolari sottofondi eventualmente necessari per l'applicazione delle materie plastiche.

Le maestranze specializzate, necessarie per la posa in opera dei manufatti, sono a carico del fornitore.

Gli sfridi e i ritagli di materiale plastico sono a carico del fornitore.

**Art. 8 - Garanzia.**

Per il materiale plastico in pannelli, laminati o calandrati, se la vendita è stata conclusa per materiale posto in opera la garanzia si estende alla posa in opera, ai collanti impiegati e al materiale di rasatura del sottofondo.

Per il materiale plastico in tubi la garanzia riguarda altresì la perfetta esecuzione e funzionalità dell'impianto.

**Art. 9 - Reclami (termini).**

I reclami per vizi apparenti della merce vengono fatti, solitamente per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento.

**g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone**

**COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI  
CARBURANTI – COMBUSTIBILI – SOLVENTI E BITUMI  
OLI E GRASSI MINERALI LUBRIFICANTI – VASELINE ETC.**

**Sommario**

Oggetto del contratto . . . . .	Art. 1
Fatturazione - Peso - Volume . . . . .	» 2
Campionamento . . . . .	» 3
Tolleranze . . . . .	» 4
Spedizioni in carri-cisterna e autobotti . . . . .	» 5
Spedizioni in carri-cisterna ferroviari . . . . .	» 6
Bitume - Nozione . . . . .	» 7
Oggetto del contratto . . . . .	» 7.1
Fatturazione . . . . .	» 7.2
Campionatura . . . . .	» 7.3
Modalità di campionamento . . . . .	» 7.4
Tolleranza . . . . .	» 7.5



**ITER DELL'ACCERTAMENTO**

*Primo accertamento:*

13 giugno 1950.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 14 febbraio 2002.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 1 luglio 2003.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 28 del 9 febbraio 2004.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Nei contratti dei prodotti petroliferi (carburanti, grassi minerali, lubrificanti, vaseline, solventi, bitumi, combustibili, etc.) l'oggetto viene indicato con la denominazione che gli è propria e con la specificazione del tipo.

**Art. 2 - Fatturazione - Peso - Volume.**

La merce è fatturata in ragione del peso lordo (tara per merce) quando i prodotti sono contrattati in latte o altri contenitori di varia capacità fino a 25 Kg ciascuno. Se i contenitori sono posti in cassette o cartoni, il costo dell'imballaggio è a carico del venditore.

La merce è fatturata in ragione del peso netto quando è contrattata in fusti metallici di qualsiasi specie. Tali fusti restano di proprietà del venditore ed il compratore non può comunque disporne né utilizzarli in modo diverso e deve restituirli in buone condizioni d'uso.

La merce sfusa è fatturata in ragione del peso netto o del volume.

**Art. 3 - Campionamento.**

Il campionamento dei prodotti petroliferi viene effettuato in contraddittorio fra le parti contraenti mediante il prelievo di tre campioni da effettuarsi a mezzo di bottiglia a strappo, alla superficie, alla metà ed al fondo della cisterna che contiene il prodotto.

I tre campioni così prelevati devono essere mescolati tra loro per ricavare una massa omogenea che costituisce il campione rappresentativo della merce. Il campione rappresentativo deve essere conservato in quattro recipienti di eguale capacità e portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore può essere inviato ad un laboratorio specializzato per le analisi o ad un laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e non sono vincolanti per il venditore se non nei limiti prescritti dalle classificazioni doganali o dalla legge.

**Art. 4 - Tolleranze.**

È riconosciuto un calo dell'uno per mille per i prodotti bianchi e per gasolio e una differenza peso del cinque per mille per gli oli combustibili densi e del tre per mille per gli oli combustibili fluidi.

In caso di consegna a volume le tolleranze saranno le seguenti:

- prodotti bianchi e gasolio: tre per mille in più e due per mille in meno.

**Art. 5 - Spedizioni in carri-cisterna e autobotti.**

Quando i prodotti sono contrattati in carri-cisterna ferroviari fanno stato agli effetti della prova del quantitativo i dati accertati nel corso delle operazioni doganali per merce proveniente dall'estero o dall'U.T.F. per la merce soggetta a controllo dello stesso.

Se la spedizione del prodotto è eseguita a mezzo di autobotti da deposito sottoposto a sorveglianza della Dogana o dall'U.T.F. fa fede il peso o il volume dichiarato in partenza da depositari autorizzati.

Se la spedizione del prodotto è fatta a mezzo carri-cisterna o di autobotti da deposito libero, fa fede il peso o il volume riconosciuto in partenza o, in difetto, quello accertato in arrivo. Qualora si tratti di merce che debba essere accompagnata da certificato di provenienza, fa fede il peso o il volume indicato nel documento anzidetto.

Eventuali spese di pesatura di controllo sono a carico dell'acquirente, qualora la differenza risulti nei limiti delle tolleranze. La tara del carro-cisterna o dell'autobotte è fatta prima del riempimento.

**Art. 6 - Spedizioni in carri-cisterna ferroviari.**

Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi spediti a mezzo di carri-cisterna ferroviari, il compratore ha l'obbligo di rispedire, a proprie spese, il carro vuoto e relativi attrezzi in dotazione entro lo stesso termine prescritto dalle condizioni generali di vendita per la riconsegna del proprio materiale.

**Art. 7 - Bitume - Nozione.**

Il bitume, derivato dalla distillazione

del petrolio, è un materiale da costruzione rispondente a prescrizioni tecnico-qualitative fondamentali.

Esso è impiegato nel campo delle costruzioni stradali, aeroportuali, ferroviarie, delle opere idrauliche e dell'ingegneria in generale.

Oltre ai conglomerati bituminosi e alle emulsioni, il bitume trova impiego nel campo delle impermeabilizzazioni, vernici e rivestimenti di tubi.

**Art. 7.1 - Oggetto del contratto.**

Nelle contrattazioni il bitume viene commercializzato sfuso allo stato liquido e viene indicato con la denominazione che gli è propria e con le specificazioni del tipo (es. bitume stradale 50/70).

**Art. 7.2 - Fatturazione.**

La merce viene fatturata in ragione del peso netto.

**Art. 7.3 - Campionatura.**

Il campionamento del bitume viene effettuato in contraddittorio tra le parti ed è regolamentato dalla norma C.N.R. n. 81.

**Art. 7.4 - Modalità di campionamento.**

La campionatura viene eseguita

presso lo stabilimento del cliente, all'atto della consegna. Si preleva dall'autobotte o dal serbatoio del carro cisterna a metà dello scarico, operando mediante l'immissione di un contenitore con un supporto a manico, rispettando le norme di sicurezza che non prevedano tra l'altro il prelievo dal rubinetto di fondo.

Si prelevano quattro campioni in quattro recipienti di eguale capacità che devono portare i sigilli delle parti contraenti; due campioni vengono custoditi dal venditore e due dal compratore.

Nei casi di contestazione uno dei due campioni custoditi dal venditore verrà inviato per le analisi del caso ad un laboratorio specializzato riconosciuto e al laboratorio chimico delle dogane.

Le caratteristiche della merce si intendono medio-indicative e sono vincolanti per il venditore nei limiti delle tolleranze accettate per le prove interlaboratorio (laboratori diversi) e di quelli prescritti dalle classificazioni doganali (o dalla legge).

**Art. 7.5 - Tolleranza.**

Come tolleranza sul peso viene nuovamente riconosciuta ed accettata una differenza del cinque per mille.

**h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole**

Vedi

GAS TECNICI p. 428



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

Prodotti delle industrie della gomma elastica  
(nessun uso accertato)



CAPITOLO DICHIOTTESIMO

Prodotti delle industrie varie

## a) Lampade e cavi elettrici

### MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

#### Sommario

Conclusione ed oggetto del contratto .....	Art. 1
Ordinazione e prenotazione (forme) .....	» 2
Preventivi .....	» 3
Misurazione .....	» 4
Consegna .....	» 5
Consegna ripartita .....	» 6
Collaudo .....	» 7
Tolleranze .....	» 8
Accettazione della merce .....	» 9
Pagamento .....	» 10
Perizia .....	» 11
Uso tecnico .....	» 12



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 dicembre 1954 - 2 luglio 1965.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 25 giugno 1980.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 20 gennaio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

**Art. 1 - Conclusione ed oggetto del contratto.**

La vendita di materiale per l'installazione di impianti elettrici si effettua, di regola, con riferimento a cataloghi, listini dei prezzi, nei quali sono stabilite le condizioni contrattuali di fornitura e le caratteristiche tecniche del materiale.

Per materiale per installazione di impianti elettrici, è uso che si intendano, a titolo esemplificativo, i cavi, i tubi per incasso, cassette, prese, portalampe, valvole, interruttori, pulsanti per campanelli etc.

**Art. 2 - Ordinazione e prenotazione (forme).**

Le ordinazioni e le prenotazioni avvengono, di regola, in forma scritta nei rapporti tra industrie e commercianti, e in forma orale nei rapporti tra commercianti e acquirenti privati.

**Art. 3 - Preventivi.**

I preventivi vengono presentati dal venditore all'acquirente solo nel caso di fornitura di materiale per installazione di impianti elettrici ad imprese.

**Art. 4 - Misurazione.**

Il modo di misurazione è quello convenzionale previsto dal sistema metrico decimale.

Le unità di base di contrattazione sono: numero, peso, metro, etc., a seconda dei materiali oggetto del contratto.

**Art. 5 - Consegna.**

Nella vendita del materiale, la consegna avviene, di regola, franco magazzino dal venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Qualunque siano le modalità del trasporto e le condizioni di pagamento, l'eventuale assicurazione contro i rischi e rotture in genere, durante il trasporto, è a carico del committente. I termini di consegna sono indicati.

Il venditore, sulla base dei termini di

consegna previsti dal contratto, dà avviso scritto al compratore del luogo, del termine e delle modalità della consegna del materiale, salvo che il compratore non comunichi al venditore sue particolari disposizioni.

**Art. 6 - Consegna ripartita.**

Le consegne possono essere effettuate in una sola volta oppure ripartite nel tempo. Le date delle consegne, parziali e finali, il luogo e le modalità vengono, di regola, indicate nel contratto.

**Art. 7 - Collaudo.**

Il collaudo dei materiali è effettuato solo nel caso in cui sia espressamente previsto dal contratto.

**Art. 8 - Tolleranze.**

È uso accettare le tolleranze indicate nei cataloghi e listini del venditore.

**Art. 9 - Accettazione della merce.**

Le spese di sosta in arrivo sono a carico del committente. Il committente ha facoltà di non accettare i materiali, ove ne constati una avaria non dipendente da cause inerenti al trasporto, od una non rispondenza alla merce contrattata.

**Art. 10 - Pagamento.**

Il pagamento del materiale viene di regola effettuato:

- 1) nella vendita fra produttori e commercianti e fra commercianti e installatori:
  - a) a ricevimento fattura con sconto 3%;
  - b) ripartito a 30, 60, 90 giorni netto data fattura;
- 2) nella vendita fra commerciante e privato, il pagamento è a contanti.

**Art. 11 - Perizia.**

Le parti contraenti, in caso di controversia stragiudiziale, nominano un perito iscritto negli albi professionali o nel Ruolo tenuto dalla Camera di

Commercio di Milano. In caso di mancato accordo si applicheranno le norme predisposte dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

**Art. 12 - *Uso tecnico.***

Il produttore di materiale elettrico si uniforma alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed alle prescrizioni della legge n. 791/1977.

**b) Strumenti musicali**  
(nessun uso accertato)

**c) Stracci**  
(nessun uso accertato)





# **TITOLO VI**

**Bancari, Assicurazioni, Borse Valori**



## CAPITOLO PRIMO

### Usi bancari

## SETTORE DEL CREDITO

### Sommario

Operazioni di credito documentario . . . . .	Art. 1
Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 c.c.) . . . . .	» 2
Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.) . . . . .	» 3
Termine per la reintegrazione della garanzia (art. 1850 c.c.) . . . . .	» 4
Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione (art. 1838 c.c.) . . . . .	» 5
Raggruppamento dei titoli . . . . .	» 6
Termine per l'esercizio del diritto di opzione . . . . .	» 7
Calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie a breve termine. . . . .	» 8
Rinnovazione di precedente operazione cambiaria . . . . .	» 9
Fondi o somme a disposizione . . . . .	» 10
Accredito in conto "salvo buon fine" . . . . .	» 11
Termine usuale per il recesso . . . . .	» 12
Valuta di addebito in conto corrente . . . . .	» 13



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 luglio 1952.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: settembre-novembre 2005.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 22 novembre 2005.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione di Giunta del 12 dicembre 2005.

**Art. 1 - Operazioni di credito documentario.**

Nelle operazioni di credito documentario si osservano le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

**Art. 2 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 c.c.).**

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso viene eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 c.c.

Se il pagamento di cui sopra avviene a mezzo banca, i documenti sono presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli.

**Art. 3 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.).**

Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta dei documenti stessi.

**Art. 4 - Termine per la reintegrazione della garanzia (art. 1850 c.c.).**

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche accordano per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni lavorativi.

**Art. 5 - Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione (art. 1838 c.c.).**

I titoli non trattati nei Mercati regolamentati italiani si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso ogni obbligo da parte della banca stessa

di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La banca esegue le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito. Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende note alla banca le informazioni relative ai titoli.

**Art. 6 - Raggruppamento dei titoli.**

Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il sub deposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

**Art. 7 - Termine per l'esercizio del diritto di opzione.**

Nei casi di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, in tempo utile per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute. In mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

**Art. 8 - Calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie a breve termine.**

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in Euro il calcolo degli interessi, da parte delle banche, è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

**Art. 9 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: l'estinzione dell'effetto in scadenza e lo sconto del nuovo effetto.

**Art. 10 - Fondi o somme a disposizione.**

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare le somme a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

**Art. 11 - Accredito in conto "salvo buon fine".**

Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari ed alle disposizioni RID e RiBa le banche usano predeterminare, per ciascuna di dette tipologie di operazioni, il termine trascorso il quale i relativi importi sono da ritenersi definitivamente disponibili; ciò sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore o scioperi del personale e fermi restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

In caso invece di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. È tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c..

**Art. 12 - Termine usuale per il recesso.**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 c.c.) le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

**Art. 13 - Valuta di addebito in conto corrente.**

Gli assegni vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

---

(1) Rapporti interbancari diretti.

(2) Ricevuta bancaria elettronica.

(3) Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.

CAPITOLO SECONDO

Usi delle assicurazioni





## SETTORE DELLE ASSICURAZIONI

### Sommario

Clausola “tutti i rischi” (all risks) . . . . .	Art. 1
Calo naturale (natural shrinkage) . . . . .	» 2
Interpretazione delle clausole inglesi ed americane . . . . .	» 3



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 luglio 1958.

*Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: 25 giugno 1970.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1** - *Clausola "tutti i rischi" (all risks).*

Nella copertura "tutti i rischi" si intendono compresi i rischi di cui alla polizza marittima italiana sopra merci - edizioni 1933 - più quelli di bagnamento di acqua piovana, di strappi di ganci, di contatti con sostanze contaminanti del carico, di furto, di manomissione, di mancata consegna, di dispersioni, di rottura e di colaggio.

I danni sono liquidati con franchigia del 3% (pagamento integrale, eccedendo), collo per collo; per i liquidi e le merci fragili in genere si deduce invece la franchigia fissa al 5%, collo per collo.

Nella clausola suddetta non sono compresi i rischi di guerra.

**Art. 2** - *Calo naturale (natural shrinkage).*

Il calo naturale delle merci colpite da avarie o ammanchi si determina mediante confronto fra il peso partenza

e il peso a destino della parte del carico giunto a destinazione senza avaria di sorta. Se il confronto non è possibile, si prende per base il calo naturale d'uso per le diverse merci.

Anche per le merci soggette a sfrido (cioè la perdita di peso conseguente alla polverizzazione o al distacco di particelle di merce trasportata, con o senza imballo, in seguito a sfregamento dovuto al movimento del mezzo di trasporto o alle operazioni di carico e scarico) e per le merci trasportate alla rinfusa si applica la norma di cui al precedente comma.

**Art. 3** - *Interpretazione delle clausole inglesi ed americane.*

Alle particolari clausole originali in uso presso gli assicuratori inglesi e americani, quando siano inserite nei contratti di assicurazione sia nella lingua originale che nella loro traduzione, si dà l'interpretazione adottata sul mercato inglese o americano.

## BROKERS ASSICURATIVI

### Sommario

Forma e contenuto dell'incarico ed esclusiva .....	Art. 1
Corrispettivo.....	» 2
Informazioni.....	» 3



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 25 maggio - 28 giugno 1995.
- b) approvazione definitiva del testo da parte della Commissione usi: 28 giugno 1995.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 690 del 4 dicembre 1995.

**Art. 1 - Forma e contenuto dell'incarico ed esclusiva.**

L'incarico di mediazione di assicurazione al Broker\* - per la copertura dei rischi - suole essere conferito dal cliente per iscritto.

È prevista, solitamente, l'esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell'incarico.

Di solito la durata dell'incarico è annuale.

**Art. 2 - Corrispettivo.**

L'incarico di mediazione, comune-

mente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente.

**Art. 3 - Informazioni.**

Il mediatore di assicurazione mantiene riservate, verso i terzi estranei al contratto, anche per contratti non conclusi, le informazioni relative al cliente, apprese in ragione dell'incarico.

\* Art. 3 della legge 28.11.1984, n. 792.

CAPITOLO TERZO

Usi delle Borse valori  
(uso soppresso)

## ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

18 giugno 1952.

*Ultima revisione:* (soppressione) 26 luglio 1999 delibera n. 392.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1999 la Commissione provinciale ha eseguito, insieme al Comitato tecnico del settore, il procedimento di revisione degli usi in materia di Borsa valori. Al termine dei lavori, la Commissione ha stabilito che la registrazione degli usi di Borsa raccolti nel 1991 deve ritenersi superata in vigenza della nuova normativa ed ha approvato la seguente nota esplicativa:

*«A partire dal 1991, nell'intento di giungere ad un allineamento con gli altri mercati mobiliari europei, la Borsa Italiana è stata interessata da un profondo processo di riforma, che ne ha radicalmente mutato la struttura regolamentare ed organizzativa.*

*La legge 2.1.1991, n. 1 (disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) innovando la precedente legislazione:*

*- ha definito le tipologie di operazioni e di servizi che qualificano l'attività di intermediazione mobiliare;*

*- ha riservato alle S.I.M. l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare (con alcune eccezioni per le Banche);*

*- ha istituito il sistema "telematico nazionale" autorizzando la Consob a regolamentarne il funzionamento.*

*Il D.Lgs 3.7.1996 n. 415 - "recepimento della Direttiva CEE 93/22 sulla disciplina delle attività e delle imprese di investimento", modificando in più punti anche la legge 1/1991, ha adeguato alle disposizioni previste dalla Direttiva CEE 93/22 la disciplina dei servizi di investimento nel settore degli "strumenti finanziari".*

*Numerose disposizioni della Consob hanno regolamentato procedure e controlli.*

*Attualmente le procedure di negoziazione dei titoli quotati risultano completamente automatizzate e unificate a livello nazionale su un sistema telematico.*

*Dal febbraio 1996 la liquidazione a contanti a cinque giorni ha sostituito la liquidazione a termine.*

*In questo quadro, ove tutta la materia trova riscontro in leggi o regolamenti, la Commissione ritiene che gli "Usi provinciali di Borsa" registrati risultino superati e non più registrabili nell'attuale forma, perché è superato il contesto normativo in cui sono maturati. D'altra parte gli operatori concordano nel riconoscere che troppo poco tempo è passato perché si possa affermare che siano sorti e consolidati usi e clausole d'uso nell'ambito del nuovo sistema borsistico».*

# **TITOLO VII**

**Altri usi**





## CAPITOLO PRIMO

# Prestazioni varie d'opera e di servizi



## LAVANDERIE / TINTORIE

### Sommario

#### LAVATURA E PULITURA A SECCO E A UMIDO - TINTURA DI ABITI E INDUMENTI - RAPPORTI TRA TINTORIE E PRIVATI

Ordinazione: consegna del capo -	
disposizioni per la lavorazione - restituzione . . . . .	Art. 1
Responsabilità della tintoria . . . . .	» 2
Riuscita della tintura. . . . .	» 3
Tolleranze nei termini della consegna. . . . .	» 4
Termine per il ritiro . . . . .	» 5
Verifica dei capi . . . . .	» 6
Smarrimento dei capi . . . . .	» 7
Risarcimento dei danni. . . . .	» 8

#### LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE E TINTORIE

Rapporti tra terzisti e tintori . . . . .	» 9
---	-----

#### LAVATURA DI BIANCHERIA - RAPPORTI FRA LAVANDERIE E PRIVATI

Ritiro e consegna . . . . .	» 10
Responsabilità e risarcimento danni . . . . .	» 11
Smarrimento dei capi . . . . .	» 12

#### LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE

Ritiro della biancheria . . . . .	» 13
Biancheria e capi di particolare valore . . . . .	» 14
Responsabilità della lavanderia. . . . .	» 15
Riconsegna . . . . .	» 16
Verifica . . . . .	» 17
Risarcimento dei danni. . . . .	» 18

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

#### *Primo accertamento:*

29 ottobre 1958.

#### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 8 febbraio 1996.

b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 11 aprile 1996.

c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 389 del 1 luglio 1996.

## LAVATURA E PULITURA A SECCO E A UMIDO - TINTURA DI ABITI E INDUMENTI - RAPPORTI TRA TINTORIE<sup>1</sup> E PRIVATI

**Art. 1 - Ordinazione: consegna del capo - disposizioni per la lavorazione - restituzione.**

Il committente all'atto della consegna del capo può richiederne la verifica alla tintoria, e può dare sia esatte disposizioni per la lavorazione, sia precise indicazioni sulla natura del tessuto, qualità ed eventuale pregio del capo, segnalando all'atto della consegna alla tintoria i capi ritenuti di particolare valore (tappeti, pellicce, arazzi, coperte antiche e similari). Qualora non diversamente convenuto, la lavorazione va effettuata in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta del capo, se esistente. In assenza di tali indicazioni, la scelta della lavorazione è affidata alla professionalità del tintore.

La tintoria rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento per il ritiro del capo lavorato.

La tintoria non assume responsabilità per la consegna dei capi a persona che si presenti munita della ricevuta di cui sopra, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

**Art. 2 - Responsabilità della tintoria.**

La tintoria esegue la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La tintoria non risponde dell'esito della lavorazione dovuta a cause non rilevabili ad un normale esame dei capi già deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte e lavate, per la natura del tessuto o per difet-

(1) Con il nome generico di «tintoria» vengono qui e negli articoli seguenti designate oltre alle tintorie propriamente dette anche quelle imprese che eseguono la pulitura e la lavatura a secco e a umido, di abiti, indumenti e manufatti, tessili e non, in genere.

to delle fibre o per vizi di confezione; né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

La tintoria può recedere dal contratto se attraverso un più accurato esame del capo, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

**Art. 3 - Riuscita della tintura.**

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro anche diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

**Art. 4 - Tolleranze nei termini della consegna.**

Per la riconsegna del capo al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tintoria, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

**Art. 5 - Termine per il ritiro.**

I capi consegnati per la lavorazione sono ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna.

Trascorso il termine di cui sopra, la tintoria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 15% del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi.

La tintoria risponde, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, della perdita o del deterioramento che può derivare al capo durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito per la riconsegna.

**Art. 6 - Verifica dei capi.**

Il committente verifica i capi che ritira al momento della riconsegna.

**Art. 7 - Smarrimento dei capi.**

Se il capo consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'art. 4, non si considera smarrito prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine o dalla richiesta presentata dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

**Art. 8 - Risarcimento dei danni.**

Per i capi per i quali non è stato indicato il pregio od il particolare valore, il tintore risarcisce i danni per la perdita o il deterioramento totale dei capi, attribuibili a sua non grave colpa, nella misura massima del 50% del valore commerciale del capo considerato nuovo di qualità media; in proporzione a tale limite nel caso di deterioramento parziale.

La tintoria può trattenere in caso di danneggiamento il capo per il quale ha corrisposto l'indennizzo per il deterioramento totale.

**LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE E TINTORIE**

**Art. 9 - Rapporti tra terzisti<sup>2</sup> e tintori.**

Nei rapporti tra terzisti, tintorie e altri esercenti che non eseguano le lavorazioni in laboratori propri, si applica l'articolo 1, comma 1; l'articolo 2, comma 1, 2 e 3; l'articolo 3.

L'articolo 4 si applica integrato dai seguenti commi:

«Salvo accordi particolari, il termine per la riconsegna è di due giorni per il lavaggio a secco, di cinque per il lavaggio chimico<sup>3</sup> e dieci per la tintura. Quando esigenze tecniche richiedano termini più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari».

L'articolo 5 si applica sempre che la presa e la riconsegna dei capi non debbano essere eseguite dal terzista.

I reclami dopo la riconsegna sono effettuati entro dieci giorni.

I reclami non sono ammessi dopo una, anche parziale, smacchiatura.

Al termine di giorni trenta di cui

all'articolo 7 è sostituito il termine di giorni venti.

L'articolo 8 si applica integrato dal seguente comma:

«Il terzista ha facoltà d'intervenire, anche a mezzo di persone di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra il tintore e il proprietario del capo perduto o deteriorato».

**LAVATURA DI BIANCHERIA - RAPPORTI FRA LAVANDERIE E PRIVATI**

**Art. 10 - Ritiro e consegna.**

I capi da lavare sono ritirati al domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia.

Il committente unisce al contenitore la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente segnala i capi di particolare valore.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, etc. il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

**Art. 11 - Responsabilità e risarcimento danni.**

Le lavanderie rispondono per i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite nella misura massima del 50% del valore commerciale del capo considerato nuovo di qualità media; in proporzione a tale limite nel caso di deterioramento parziale.

**Art. 12 - Smarrimento dei capi.**

I capi mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro.

(2) Terzista è il laboratorio che esegue per conto della tintoria lavorazioni che la medesima non effettua.

(3) Per lavaggio chimico si intende il lavaggio ad acqua e detersivo.

## LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRE LAVANDERIE

### **Art. 13 - Ritiro della biancheria.**

La biancheria da lavare viene ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale lascia una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo di solito settimanalmente.

### **Art. 14 - Biancheria e capi di particolare valore.**

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia la biancheria e i capi di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia dalla particolare responsabilità relativa al pregio del capo.

### **Art. 15 - Responsabilità della lavanderia.**

La lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte.

La lavanderia non risponde dell'esito della lavorazione di capi deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da eccessivo uso, dal sudore o altri agenti.

### **Art. 16 - Riconsegna.**

I capi sono riconsegnati con la restituzione della distinta-ricevuta di cui all'articolo 13.

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengano eseguiti dal terzista, i capi vengono ritirati entro due mesi dalla loro consegna.

### **Art. 17 - Verifica.**

Il committente effettua la verifica dei capi al momento della riconsegna. Non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo che siano trascorsi due turni di presa e di riconsegna.

### **Art. 18 - Risarcimento dei danni.**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

# INDUSTRIA DELLA PREPARAZIONE DELLA TINTORIA, DELLA STAMPA E DEL FINISSAGGIO DEI TESSUTI, FILATI E MATERIE TESSILI IN GENERE, PER CONTO TERZI

## Sommario

Forma e contenuto del contratto . . . . .	Art. 1
Disposizioni per la lavorazione e il ritiro della merce. . . . .	» 2
Presa e consegna della merce . . . . .	» 3
Precedenti manipolazioni della merce. . . . .	» 4
Qualità e quantità del greggio. . . . .	» 5
Calo dei filati . . . . .	» 6
Accorciamento, allungamento e calo dei tessuti . . . . .	» 7
Abbuoni . . . . .	» 8
Reclami. . . . .	» 9
Responsabilità. . . . .	» 10



## ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

29 ottobre 1958.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 10 giugno 1975.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 22 ottobre 1975.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.

**Art. 1 - Forma e contenuto del contratto.**

Il contratto è stipulato di norma verbalmente.

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa, mercerizzazione e finissaggio, si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, finitore, eccetera.

Il cliente deve precisare la composizione merceologica della merce.

**Art. 2 - Disposizioni per la lavorazione e il ritiro della merce.**

Il cliente deve dare con la massima esattezza le disposizioni di lavorazione. L'inesatta ed incompleta indicazione nelle disposizioni solleva il tintore, finitore, etc., da ogni responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, finitore, etc., dell'ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito.

**Art. 3 - Presa e consegna della merce.**

La merce è presa e resa allo stabilimento del trasformatore, viaggia per conto e rischio del committente anche se franca di porto o trasportata con i mezzi del trasformatore.

**Art. 4 - Precedenti manipolazioni della merce.**

Il tintore, finitore, etc. non si assume la responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedentemente manipolazioni (purga, candeggio, mercerizzazione, tintura, stampa e finissaggio).

**Art. 5 - Qualità e quantità del greggio.**

Il tintore, finitore, etc. accetta la merce in lavorazione verificando il peso lordo e il numero dei colli, ma non risponde della qualità e del metraggio dei tessuti e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica

espressa, richiesta dal committente a proprie spese.

**Art. 6 - Calo dei filati.**

Il tintore, finitore, etc. non è responsabile del calo normale dei filati avuto riguardo alla qualità degli stessi e al tipo di lavorazione al quale sono sottoposti.

La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio.

**Art. 7 - Accorciamento, allungamento e calo dei tessuti.**

Il tintore, finitore, etc. non assume responsabilità per allungamento, accorciamento o cali verificatisi per effetto della lavorazione. Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, etc., riscontra accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne dà avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

**Art. 8 - Abbuoni.**

Nella lavorazione, sia dei filati, sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi ed altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non supera:

1% per i filati;

2% per tessuti in genere;

3% per la stampa in applicazione;

6% per la stampa a corrosione

dei quantitativi totali della merce a carattere omogeneo complessivamente lavorati nell'arco di sei mesi.

Per le calze ed i tessuti, i tintori, finitori, etc. non rispondono degli strappi e delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

**Art. 9 - Reclami.**

Non sono ammessi reclami per vizi apparenti trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata da parte del committente o del terzo, cui sia stata spedita per conto del committente stesso.

Se la merce è spedita direttamente all'estero dal tintore, finitore, etc. per ordine del committente, il tintore, fini-



tore, etc. offre al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire l'offerta verifica, ogni responsabilità del tintore, finitore, etc. viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

**Art. 10 - Responsabilità.**

Il tintore, finitore, etc. non risponde:

a) della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione o custodia da parte del

tintore, finitore, etc.;

b) della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, nei casi in cui incombe al committente l'onere del ritiro, per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che avarie e deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte del tintore, finitore, etc.;

c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che la merce abbia subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori, o il prodotto finito sia stato tagliato o confezionato.

## **LAVORI DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA, STUCCATURA NELL'EDILIZIA, TAPPEZZERIA, PAVIMENTAZIONE TESSILE E MOQUETTES**

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Preventivi .....	» 2
Misurazione dei lavori di tinteggiatura, pitturazione e rivestimento plastico ad applicazione continua su superfici murarie interne.....	» 3
Misurazione dei lavori di tinteggiatura, pitturazione, rivestimento plastico ad applicazione continua, sabbiatura e lavaggi su facciate e superfici murarie esterne .....	» 4
Misurazione dei lavori di pitturazione e verniciatura su superfici non murarie.....	» 5
Misurazione dei lavori di pitturazione di opere metalliche per impianti industriali .....	» 6
Opere di tappezzeria a incollaggio, pavimentazione tessile e moquettes ...	» 7
Misurazione dei lavori di stuccatura e controsoffittatura su superfici piane in locali normali interni per lavori in serie ad andamento continuativo e controsoffittature .....	» 8
Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari o eseguiti in condizione disagiata .....	» 9
Oneri a carico del committente .....	» 10
Pagamento .....	» 11
Garanzie .....	» 12

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

28 agosto 1964.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 300 del 24 novembre 2008.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce e a tempera, in affresco con idropitture od altro, nonché le verniciature con qualunque materiale e le stuccature.

**Art. 2 - Preventivi.**

L'assunzione dei lavori è preceduta di norma dalla redazione di un preventivo:

- a) a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità ed omogeneità, sì da compensare il tempo necessario per le misurazioni e i relativi computi;
- b) forfettario o a corpo, con esclusione di misurazioni, con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi.

**Art. 3 - Misurazione dei lavori di tinteggiatura, pittura e rivestimento plastico ad applicazione continua su superfici murarie interne.**

3.1 - Le preparazioni, le tinteggiature e le pitturazioni di pareti e soffitti piani eseguite con ogni tipo di prodotto e con ogni sistema di applicazione si misurano sviluppando la loro superficie massima di proiezione, deducendo solo i vuoti non tinteggiabili aventi superfici superiori a mq 4 (quattro, di questi vani si computano gli eventuali squarci o ciellini) e le fasce di larghezza superiore a cm 30.

I soffitti a volta od a travatura, sottorampe, sottoripiani e pareti di scale si misurano calcolando le superfici sviluppate con criteri geometrici, applicando un coefficiente di 1,25.

3.2 - Le preparazioni e le pitturazioni eseguite con qualsiasi prodotto su pannelli afonici forati lisci verranno misurate applicando un coefficiente di maggiorazione di 1,25 alla superficie sviluppata in base a criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre, passaggi, corpi illuminanti, od altro) superiori a mq 2,50 (due e cinquanta).

3.3 - Per le preparazioni e le pitturazioni eseguite con qualsiasi prodotto in locali od ambienti aventi superfici in pianta inferiore o uguale a mq 9 (nove)

verrà applicato il coefficiente di maggiorazione 1,30 sulle misure delle superfici trattate, computate secondo i criteri di misurazione relativi alle lavorazioni eseguite.

3.4 - Gli zoccolini, le sagome, le filettature, le profilature, gli scuretti e le cordonature saranno compensati a parte misurandoli a metro lineare secondo lo sviluppo della loro linea più lunga, se di differente tinta o materiale rispetto al fondo.

3.5 - La superficie in agglomerati edili di un locale pitturato con materiali di tinture di caratteristiche diverse sarà maggiorata del coefficiente 1,20 per ogni materiale in più oltre il primo.

La superficie in agglomerati edili di un locale pitturato con materiale di finitura in più colori, purché le campiture siano inferiori a mq 9 (nove), verrà maggiorata in base al sistema convenzionale di coefficienti sottoindicati:

- per un colore in più oltre il primo, coefficiente 1,20;
- per due colori o tinte in più oltre il primo, coefficiente 1,40;
- per ogni colore in più oltre ai primi tre, il coefficiente di 1,40 sarà maggiorato di 0,50 per ogni colore aggiunto.

3.6 - I rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici interne si calcolano conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a mq 4 (quattro).

La formazione di filettature, profilature, scuretti, fasce, angoli e spigoli sia rientranti sia sporgenti (verticali ed orizzontali) e raccordi d'incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi genere saranno conteggiati a metro lineare secondo la linea più lunga (prezzo pari a 1/3 del prezzo pattuito a metro quadrato). Si applicherà la maggiorazione:

- del 50% per le superfici orizzontali ed inclinate rette;
- del 50% per le superfici curve;
- del 50% per le superfici in ambienti di qualsiasi altezza con superficie in pianta inferiore od uguale a mq 9.

3.7 - Se le opere sono eseguite con due o più delle particolarità sopra

accennate, verranno valutate sommandone i coefficienti.

**Art. 4 - Misurazione dei lavori di tinteggiatura, pitturazione, rivestimento plastico ad applicazione continua, sabbiatura e lavaggi su facciate e superfici murarie esterne.**

4.1 - I lavori riguardanti superfici murarie delle facciate o di superfici esterne eseguiti con qualsiasi materiale e le relative preparazioni si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

4.2 - Gli zoccolini, le sagome, le filettature, gli scuretti e le cordonature, se eseguiti in colore e/o materiale diverso, si compensano a parte a metro lineare.

Per le parti ornate, formate o scolpite viene calcolato il maggior magistero.

4.3 - Le sabbiature ed i lavaggi su facciate si compensano computando le superfici in proiezione con l'aggiunta di ogni notevole oggetto o rientranza (balconi, gronde e similari) e senza alcuna deduzione di vuoti.

4.4 - Le applicazioni di rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici esterne si calcolano conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani) superiori a mq 4 (quattro): non deducendo tali vuoti si intendono compensati gli eventuali maggiori oneri relativi ai vuoti stessi quali angoli e spigoli.

La formazione di filettature, profilature, scuretti, fasce, angoli e spigoli sia rientranti sia sporgenti (verticali ed orizzontali) e raccordi di incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi genere saranno conteggiati a metro lineare secondo la linea più lunga (prezzo pari a 1/3 del prezzo pattuito a metro quadrato). Si applicherà la maggiorazione:

- del 50% per le superfici orizzontali ed inclinate rette;
- del 50% per le superfici curve;

- qualora le opere fossero eseguite con due delle particolarità sopra accennate, verranno valutate sommandone le maggiorazioni.

**Art. 5 - Misurazione dei lavori di pitturazione e verniciatura su superfici non murarie.**

I lavori di pitturazione e di verniciatura di superfici interne ed esterne non murarie eseguiti con pitture o vernici opache o lucide, smalti ed altri prodotti, comprese le relative preparazioni, sono misurati calcolando la loro massima superficie, la quale, avuto riguardo alla complessità della esecuzione dei lavori medesimi, viene moltiplicata per un determinato coefficiente come appresso indicato:

5.1 - Per le griglie, per le tapparelle, per gli avvolgibili, per le antine a ghigliottina, a ribalta o con vasistas la loro area di massima proiezione si moltiplica per 3.

5.2 - Per le antine di finestra o porte balcone a più di un battente o scomparto a vetro, per le porte, antiporte, impennate con due scomparti a vetro od a due riquadri pieni la loro area di massima proiezione si moltiplica per 2,50.

5.3 - Per le antine di finestre comuni ad un battente o con unico scomparto a vetro, per le porte, antiporte, impennate e per i serramenti con uno scomparto a vetro la loro area di massima proiezione si moltiplica per 2.

5.4 - Nel caso di doppio serramento ad ogni serramento verrà applicato il coefficiente sopraindicato.

5.5 - Per le porte piene, piane e lisce, verrà sviluppata la superficie effettivamente verniciata.

5.6 - Per le porte a riquadri fino a dmq 15 o con oltre due scomparti a vetro la loro area di massima proiezione si moltiplica per 3,50.

5.7 - Per le perlinature o simili l'area della proiezione retta si moltiplica per 1,50; eventuali mensole, merli od altri profili o strutture saranno computati a parte.

5.8 - Per gli stipiti, i controstipiti, i cielini, i cassoncini, gli scossini, le bussole ed i telai si calcola la superfi-

cie effettiva per il coefficiente 1,50.

5.9 - Le guide ferri a U, gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni si computano a metro lineare.

5.10 - Le cordonature, le profilature, le campiture, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce si computano a metro lineare.

5.11 - Per i cancelli, i parapetti di ferro, le inferriate e simili si moltiplica:

- per 1,5 la maggior altezza per la maggior lunghezza se lo sviluppo dei ferri è inferiore o pari al 25% dell'area della massima proiezione;
- per 2,5 se lo sviluppo è dal 26% al 50%;
- per 3 se lo sviluppo è dal 51% al 75%;
- per lo sviluppo superiore al 75% per opere in ferro a disegno o formazione irregolare o di difficile esecuzione si stabilirà un coefficiente volta per volta;
- per i parapetti di tipo unificato in ferro a L o tubolare, composti da due correnti ed un montante ogni m 2 (due) circa, si computa la sola area di massima proiezione;
- per i parapetti come sopra ma con fermapiede si computa l'area di massima proiezione per 1,50.

5.12 - Per le reti metalliche si considera la massima altezza per la massima larghezza, applicando il coefficiente 3; in caso di particolari difficoltà esecutive e/o di forma si concorderà un coefficiente volta per volta.

5.13 - Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata si calcola l'area della massima proiezione del manufatto verniciato moltiplicata per 3.

5.14 - Per i manufatti articolati, serrende a maglia e simili, verniciati fuori opera, si calcola l'area della massima proiezione moltiplicata per 4.

5.15 - Per i lucernari e velari si considera l'area della massima proiezione del manufatto moltiplicata per il coefficiente 2.

5.16 - Per la verniciatura dei grigliati pedonabili, fuori opera, si calcola l'area della massima proiezione per il coefficiente 4.

5.17 - Per i grigliati carrabili, fuori opera, si calcola l'area della superficie effettivamente verniciata per il coefficiente 1,25.

5.18 - Per le lamiere striate si consi-

dera la superficie effettivamente verniciata maggiorata del coefficiente 1,50.

5.19 - Per i radiatori ad elementi radianti comuni si calcola la superficie della maggior proiezione di ciascun elemento per il coefficiente 3.

5.20 - Per i radiatori tubolari ad alette la superficie effettiva si moltiplica per 2.

5.21 - Le tubazioni in genere ed oggetti simili fino a cm 50 di sviluppo si calcolano a metro lineare. Le scossaline, le converse, le copertine, i canali di gronda etc. pitturati da una sola parte, se di sviluppo fino a cm 50, si calcolano a metro lineare con coefficiente 1,50. Se lo sviluppo ha lunghezza superiore, si calcolano nella loro superficie effettiva con i coefficienti degli articoli precedenti.

5.22 - Le lamiere ondulate e grecate si calcolano nella loro superficie effettiva verniciata moltiplicata per il coefficiente 1,25.

5.23 - Le cassette di scarico, le mensole, i raccordi e qualsiasi altro piccolo oggetto si contabilizzano a numero.

5.24 - Per le carpenterie di strutture complesse in genere di legno o di ferro nel campo dell'edilizia civile si considera lo sviluppo effettivo delle parti verniciate senza deduzione delle parti combacianti.

5.25 - Per la carpenteria minuta o complicata, lo sviluppo effettivo verrà moltiplicato per il coefficiente 2.

La misurazione dei manufatti di cui ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.6 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 si esegue su di una sola faccia, ma il compenso si riferisce alla verniciatura di entrambe le facce, sempre, si intende, con lo stesso materiale ed in unico colore.

**Art. 6 - Misurazione dei lavori di pittura di opere metalliche per impianti industriali.**

A - PARTE PRIMA: LAVORI DA ESEGUIRE A TERRA  
(in cantiere o in stabilimento)

1. SERBATOI E RECIPIENTI IN GENERE

Verrà calcolato il minimo cilindro circoscritto con esclusione dei bocchelli.

I bocchelli verranno misurati calcolando il minimo parallelepipedo circoscritto.

1.1 - Per i serbatoi con superficie complessiva inferiore o uguale a mq 8 (otto), calcolata secondo il sistema di cui al punto 1, verrà applicato il coefficiente 1,25.

1.2 - Per i serbatoi con superficie inferiore a mq 2 (due), calcolata secondo il sistema di cui al punto 1, verrà applicato il coefficiente 1,50.

1.3 - Gonne, supporti, frangiflutti, griglie, serpentine etc. verranno misurati separatamente.

## 2. STRUTTURE METALLICHE

Verranno misurati gli sviluppi effettivi delle superfici ad eccezione dei seguenti casi:

2.1 - Se il perimetro della sezione è inferiore o uguale a m 0,10 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 5.

2.2 - Se il perimetro della sezione è compreso fra m 0,11 e m 0,20 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 4.

2.3 - Se il perimetro della sezione è compreso fra m 0,21 e m 0,30 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 3.

2.4 - Se il perimetro della sezione è compreso fra m 0,31 e m 0,40 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 2.

2.5 - Dalle superfici calcolate come sopra non sono ammesse deduzioni per sovrapposizioni o fori.

## 3. TUBAZIONI

3.1 - Per tubazioni con diametro esterno inferiore o uguale a mm 33 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 5.

3.2 - Per tubazioni con diametro esterno compreso tra mm 34 e mm 66 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 4.

3.3 - Per tubazioni con diametro esterno compreso tra mm 67 e mm 99 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 3.

3.4 - Per tubazioni con diametro esterno compreso tra mm 100 e mm 132 verrà calcolato 1 metro quadrato ogni m 2.

3.5 - Per tubazioni con diametro esterno superiore a mm 132 verrà calcolato lo sviluppo effettivo della superficie.

3.6 - Valvole, staffe, flange etc. verranno calcolate a parte secondo il relativo metodo di misurazione.

## 4. VALVOLE E PEZZI SPECIALI

Verrà calcolato lo sviluppo della superficie del minimo parallelepipedo circoscritto al pezzo in esame tenendo conto dei seguenti fattori:

4.1 - Per parallelepipedi aventi la superficie della faccia maggiore superiore a 1 metro quadrato lo sviluppo della superficie del minimo parallelepipedo andrà moltiplicata per il coefficiente 1.

4.2 - Per il coefficiente 1,50 quando la superficie della faccia maggiore sia compresa fra mq 0,50 e mq 1,00.

4.3 - Per il coefficiente 2 quando la superficie della faccia maggiore sia compresa fra mq 0,20 e mq 0,49.

4.4 - Per il coefficiente 4 quando la superficie della faccia maggiore sia inferiore a mq 0,20.

## 5. LAMIERE STRIATE

Sarà calcolato lo sviluppo della superficie come segue:

5.1 - Per la parte piana superficie effettiva.

5.2 - Per la parte striata la superficie verrà moltiplicata per il coefficiente 1,25.

## 6. LAMIERE STIRATE E RETI

6.1 - Verrà calcolata la superficie vuoto per pieno per il coefficiente 3 per le lamiere stirate.

6.2 - Per le reti vuoto per pieno per 2.

## 7. GRIGLIATI

Per i grigliati pedonabili con un'altezza fino a cm 4 la superficie verrà calcolata applicando la seguente formula:

$$S = L \times L_1 \times 4$$

dove:

S = superficie in metri quadrati

L = larghezza

L<sub>1</sub> = lunghezza

## 8. PARAPETTI, INFERRIATE, SERRAMENTI E INFISSI A VETRI.

8.1 - Per i parapetti la superficie

verrà calcolata a sviluppo geometrico per il coefficiente 1,50 e più precisamente:

base x altezza x 1,50

8.2 - Per le inferrate, le recinzioni, i cancelli ed i serramenti con sviluppo della superficie dei pezzi rispetto alla superficie in proiezione (vuoto per pieno) con le percentuali sotto indicate, si useranno le seguenti modalità:

8.2.1 - Con superficie dei pezzi inferiore al 25%, la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente 1,50.

8.2.2 - Con superficie dei pezzi compresa fra il 26% ed il 50% la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente 2.

8.2.3 - Con superficie dei pezzi compresa fra il 51% ed il 75% la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente 3.

8.2.4 - Con superficie dei pezzi superiore al 75% si stabiliranno criteri di misurazione di volta in volta.

#### 9. SCALE ALLA MARINARA

Sia per quanto concerne la scala vera e propria sia per il guardacopo, la superficie in proiezione (vuoto per pieno) andrà moltiplicata per il coefficiente 1,50.

#### 10. LAMIERE GRECATE E ONDULATE

Verrà calcolata la superficie reale.

#### 11. PIASTRAME SCIOLTO, FLANGE E ASSIMILATI

Per piastre, flange o assimilati con superfici inferiori o equivalenti a m 0,25 x 0,25 verrà sempre comunque calcolata una superficie minima di mq 0,25 cad.

#### 12. CURVE SCIOLTE

12.1 - Per curve con diametro esterno superiore o uguale a 5" la superficie verrà ricavata applicando le seguenti formule:

Per curve a 90°  $S = D \times D \times 7,40$

Per curve a 45°  $S = D \times D \times 7,40 : 2$

dove D = diametro esterno

12.2 - Per curve con diametro esterno sino a 1" si moltiplicherà per il coeffi-

ciente 2 il risultato ottenuto mediante la formula di cui al punto 12.1.

12.3 - Per curve con diametro esterno superiore ad 1" e inferiore a 5" si moltiplicherà per il coefficiente 1,50 il risultato ottenuto mediante la formula di cui al punto 12.1.

#### 13. FLANGE SALDATE SU TUBAZIONI

Per le flange saldate alle tubazioni la superficie verrà conteggiata come m 0,50 della tubazione stessa calcolata secondo il relativo metodo di misurazione in funzione del diametro esterno (vedi punto 3).

#### 14. CARPENTERIE ASSEMBLATE

Si conteggerà lo sviluppo dei profilati che le costituiscono senza deduzione delle sovrapposizioni.

#### 15. LAMIERE CON SALDATI PROFILATI DI RINFORZO

Se debbono essere trattate integralmente con lo stesso ciclo si conteggeranno le superfici effettive.

Se debbono essere trattati solo i profilati si moltiplicherà la superficie effettiva per il coefficiente 2.

Se debbono essere trattate solo le lamiere non si dedurranno le parti nascoste dal profilato.

Se debbono essere trattati lamiere e profilati con ciclo diverso si conteggeranno le lamiere senza deduzioni ed i profilati con il coefficiente 2.

#### 16. SPESSORE DEI FORI PER BULLONATURE NEI PROFILATI

Se è richiesto il ciclo anche nello spessore dei fori, ogni foro sarà computato mq 0,01.

### B - PARTE SECONDA: LAVORI DA ESEGUIRE IN OPERA

#### 1. SABBIATURE A GETTO LIBERO E PITTURAZIONI A SPRUZZO AIRLESS O CONVENZIONALE

##### 1.1 - CARPENTERIE

Si conteggia lo sviluppo ottenuto



sommando le facce del profilato, assumendo come valore quello esterno (senza dedurre gli spessori del profilato stesso) senza dedurre le sovrapposizioni.

Qualora le carpenterie fossero orditure di sostegno di tetti o pareti, travi di sostegno etc. non si dedurranno le parti combacianti con strutture di altri materiali.

Qualora i profilati fossero ricoperti da altro materiale e fosse in vista solo una faccia piana, la stessa verrà moltiplicata per il coefficiente 2 se non si debbono verniciare o se si debbono verniciare con altri materiali e/o colori le parti adiacenti.

1.2 - Per i serbatoi, i recipienti, gli scambiatori, gli autoclavi etc. ed in genere per gli apparecchi aventi superfici piane e di sviluppo normale, si conteggerà la superficie totale, effettivamente verniciata, in base allo sviluppo geometrico della stessa.

I tronchetti, le chiodature, le flange e gli altri accessori presenti saranno conteggiati a parte.

1.3 - Per le tubazioni e i profilati di piccola dimensione i criteri sono quelli indicati ai punti 2 e 3 dell'art. 6A.

1.4 - Per le valvole, gli organi di intercettazione e di controllo, le saracinesche, i rubinetti e i filtri la superficie sarà contabilizzata calcolando ogni organo equivalente a m 2 delle tubazioni di maggior diametro dalla stessa intercettati intendendosi con ciò compensati tutti gli oneri per il maggior magistero e per eventuali cambi di colore.

Sono escluse valvole con il diametro minore o uguale a 3", considerate comprensive delle superfici delle tubazioni (vedi voce «Tubazioni» punto 3 art. 6A).

1.5 - Per le lamiere striate i criteri sono quelli indicati al punto 5 dell'art. 6A.

1.6 - Per le tubazioni coibentate la verniciatura dei tratti scoperti in corrispondenza delle flange verrà liquidata sulla base della superficie laterale del cilindro circoscritto alla flangia di lunghezza pari al vuoto della coibentazio-

ne: con ciò si intende compensata la verniciatura delle flange, dei bulloni e dei tronchetti scoperti.

1.7 - Per le cancellate, le inferriate e simili i criteri sono quelli indicati al punto 8 dell'art. 6A.

1.8 - Per le scale alla marinara con relative gabbie di guardia i criteri sono quelli indicati al punto 9 dell'art. 6A.

1.9 - Per i macchinari ed i motori in genere i criteri sono quelli indicati al punto 4 dell'art. 6A con i coefficienti raddoppiati.

1.10 - Per le lamiere con saldati profilati di rinforzo i criteri sono quelli indicati al punto 15 dell'art. 6A.

1.11 - Per le staffe, i distanziatori e simili si misurerà lo sviluppo effettivo maggiorato del coefficiente 2.

1.12 - Per le lamiere grecate ed ondulate si misurerà lo sviluppo effettivo delle superfici.

## 2. PITTURAZIONI A PENNELLO

Valgono i criteri di misurazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 6B con le seguenti eccezioni:

- punto 1.1 vale solo il primo capoverso;
- pali conici e rastremati: sviluppo effettivo;
- per bullonature maggiorazione del 5% del totale delle superfici.

**Art. 7 - Opere di tappezzeria a incollaggio, pavimentazione tessile e moquettes.**

7.1 - Sono opere di preparazione:

- le rimozioni di pitture removibili quali tempere, pitture a colla, pitturazioni di ogni genere;
- le stuccature parziali o totali;
- la rasatura totale di superfici intonacate a civile o di pitturazione in rilievo;
- interventi di fissativo per consolidare residui di polvere non asportata, per fissare pitturazioni non lavabili alle superfici di gesso nuove o rasate a stucco etc.;
- la stesura di carta fodera è un complemento alla tappezzeria, pertanto è da classificare fra le preparazioni.



7.2 - Tappezzerie e rivestimenti murali in carta, tessili e sintetici o similari.

Verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici. Si deducono i vuoti di porte, finestre, nicchie, vani di rientro o vuoti superiori a mq 2,50 (due e cinquanta). Si applicherà la maggiorazione del 30%:

- per le lavorazioni di preparazione di supporti e per l'applicazione di tappezzerie in ambienti aventi superficie trattata inferiore a mq 30 (trenta);
- per lavori eseguiti in vani scala su soffitti, bagni e cucine qualunque sia la loro superficie;
- per i lavori eseguiti oltre m 3 dal piano di appoggio;
- per lavori di riquadrature o per impieghi di diversi rivestimenti in ogni singolo locale.

Qualora le opere fossero eseguite con più particolarità sopra esposte verranno valutate sommandone i singoli aumenti percentuali che verranno applicati sul prezzo base.

Rivestimenti di ante, di mobili, di vani a giorno etc. in economia.

7.3 - Pavimentazione tessile e moquettes.

Verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici.

I prezzi unitari o globali si considerano comprensivi di scarti o sfridi:

- in presenza di eccessivo scarto o sfrido per qualsiasi motivo, si effettuerà lo scorporo della quantità di moquettes dalla reale superficie da rivestire e verrà consegnata in luogo;
- le preparazioni di sottofondi con rasanti o livellanti nel computo a misura rispecchiano sempre le reali superfici;
- la posa con sistema tesato, il feltro e i listelli nelle misure rispecchiano anch'essi la realtà geometrica;
- per i rivestimenti di pedane, gradini etc. verrà applicata una maggiorazione del 30%;
- per i rivestimenti di gradini di una

rampa scala l'applicazione viene fatta in economia.

7.4 - La posa di tappezzerie e rivestimenti murali deve essere eseguita seguendo le indicazioni delle schede tecniche, oppure usando collanti similari; la tappezzeria in tinta unita richiede un sistema di applicazione a teli alternati (testacoda); le tappezzerie o tessuti con trama orizzontale (paglia, shantung o similari) devono rispettare la posizione dei teli singoli: la mancata uniformità dei teli non è da considerare un difetto di applicazione o di produzione ma una caratteristica del materiale.

**Art. 8 - Misurazione dei lavori di stuccatura e controsoffittatura su superfici piane in locali normali interni per lavori in serie ad andamento continuativo e controsoffittature.**

8.1 - Le stuccature, le lisciature, le rasature, in gesso od altro, su superfici piane di locali normali interni vengono misurate nella superficie effettiva senza deduzioni per vani o vuoti inferiori a mq 2 (due) e per fasce di larghezza inferiore a cm 30. Non si dà luogo inoltre a deduzioni per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccolini, decorazioni di qualunque dimensione, così come non si deducono le superfici corrispondenti a lavori di rappezzi eseguiti in economia od altro.

8.2 - Le cornici di qualunque genere, gusce, gole, sagome, scuretti, fasce, spigoli, angoli sia rientranti sia sporgenti, sia verticali sia orizzontali, anche con un solo lato, vengono misurati a metro lineare, secondo la linea più lunga e seguendo i risalti.

8.3 - I raccordi di partenza, d'arrivo, o di incontro delle opere descritte al punto 8.2 ed eccedenti i 4 angoli per locale vengono computati a parte, a numero.

8.4 - Le decorazioni in stucco si computano a parte, a seconda del loro disegno e della loro complessità.

8.5 - I paraspigoli in lamiera zincata o in lega leggera, normali, di qualsiasi altezza fino a m 2,00, se posati con-

temporaneamente alla rasatura, vengono computati a numero.

8.6 - Le controsoffittature in lastre lisce o decorate o fonoassorbenti poste in opera su piano orizzontale vengono misurate nella massima superficie sviluppata senza deduzioni per vuoti, aperture, intralci ed oggetti che interrompano la continuità della superficie, che siano inferiori o uguali a mq 2.

8.7 - La formazione di canali, finte travi, gradoni a forma di L - U - Z - T è misurata come al punto 8.6 con i seguenti coefficienti di maggiorazione:

- con il lato più lungo superiore a cm 50 di lunghezza: coefficiente 2,50;
- con il lato più lungo inferiore o uguale a cm 50 di lunghezza: coefficiente 3.

8.8 - Le controsoffittature e rivestimenti in lastre o pannelli eseguiti a distanza inferiore a cm 20 o superiore a cm 80 dal supporto portante vengono misurate con un coefficiente di maggiorazione di 1,30.

8.9 - La fornitura e la sparatura di chiodi prigionieri di aggancio sia all'intonaco sia al cemento armato sia alla struttura in ferro vengono computate a parte e a numero.

8.10 - Gli angolari perimetrali e in corrispondenza dei pilastri, per i controsoffitti in fibra e/o metallici saranno computati a metro lineare.

8.11 - Gli angoli perimetrali in corrispondenza di pilastri e controsoffitti eseguiti con l'impiego di pannelli in cartongesso o pannelli con struttura alveolare saranno computati a metro lineare.

8.12 - Per la formazione di tramezze o pareti divisorie in blocchi di gesso pieno o forati con spessore da cm 6 a cm 12, ultimati con superfici lisce e giunti sigillati, si misura la superficie da una sola facciata nella massima dimensione sviluppata, senza alcuna deduzione per vuoti, aperture o intralci.

**Art. 9 - Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari o eseguiti in condizione disagiata.**

Le opere su superfici particolari o

comunque disagiate sono misurate come indicato all'articolo precedente con l'applicazione, in relazione alla maggior complessità della esecuzione, di coefficienti stabiliti per ogni singola voce come segue:

- sottorampe inclinate, sottopiani, sottoripiani, frontali, soffitti iniziali ed arrivo vani scale, coefficiente 2;
- piani inclinati retti per mansarde, coefficiente 1,50;
- pareti verticali vani scale, coefficiente 1,50;
- opere su superfici curve, coefficiente 2,50;
- opere con superfici a luce radente, coefficiente 3;
- opere eseguite in locali od ambienti con superfici in pianta inferiori o uguali a mq 9, coefficiente 1,50.

Qualora nell'esecuzione di un'opera ricorrano due o più delle situazioni sopra indicate, i rispettivi coefficienti vengono sommati.

**Art. 10 - Oneri a carico del committente.**

Sono a carico del committente:

- a) l'imposta sul valore aggiunto nonché ogni imposizione richiesta per l'impianto dei ponteggi e per gli allacciamenti;
- b) la fornitura di acqua potabile, l'energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice al piano di lavoro;
- c) la messa a disposizione di idonei locali chiusi per la custodia e il magazzinaggio dei materiali ed attrezzature, di spogliatoio, locali mensa e servizi igienici, aventi i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) lo scarico sul posto di lavoro ed il sollevamento ai piani di lavoro dei materiali ed attrezzature;
- e) lo sgombero dai locali di mobili ed arredi e materiali ingombranti;
- f) la rimozione dei manufatti e degli accessori non oggetto di pitturazione;
- g) il movimento dei manufatti oggetto di pitturazione che per ingombro o peso non può essere eseguito manualmente;
- h) i ritocchi e le riparazioni rese neces-

sarie da cause non imputabili all'appaltatore.

**Art. 11 - Pagamento.**

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura dei lavori.

**Art. 12 - Garanzie.**

Tutti i lavori indicati nella presente raccolta sono garantiti 5 anni per i lavori di idropittura e rivestimenti plastici e 3 anni per le verniciature in legno e ferro.

## POSTEGGIO IN AUTORIMESSA DI AUTOVEICOLI E DI MOTOVEICOLI

### Sommario

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Forma del contratto .....	» 2
Decorrenza del contratto. Disdetta .....	» 3
Canone .....	» 4
Custodia .....	» 5
Responsabilità del depositario .....	» 6
Riconsegna del veicolo .....	» 7
Riscaldamento .....	» 8



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 4 aprile 1967 - 5 luglio 1967.
- b) approvazione della Commissione: 26 aprile 1967.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 682 del 5 luglio 1967.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto di posteggio in autorimessa il deposito e la custodia di autoveicoli e motoveicoli.

**Art. 2 - Forma del contratto.**

La forma del contratto di posteggio in autorimessa è verbale.

**Art. 3 - Decorrenza del contratto. Disdetta.**

Il contratto di posteggio giornaliero s'intende rinnovato per il giorno successivo, se non viene disdetto entro l'ora di scadenza.

Per contratti di posteggio per la durata di un mese o oltre, la disdetta deve essere data con un preavviso di 15 giorni, in caso contrario il contratto si intende tacitamente rinnovato.

**Art. 4 - Canone.**

Il canone per il posteggio giornaliero è pagato in via posticipata al momento della riconsegna del veicolo, mentre per quello mensile o plurimensile è pagato in via anticipata entro l'ottavo giorno di ogni mese. Il canone è dovuto anche se il depositante, per qualsiasi motivo non imputabile al depositario, non usufruisce del deposito dell'autoveicolo o del motoveicolo.

**Art. 5 - Custodia.**

Il depositario non risponde della sottrazione o della perdita degli oggetti lasciati nella macchina in posteggio, se non ve ne sia stata la consegna all'atto del deposito, a meno che la sottrazione o la perdita siano imputabili a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi dipendenti.

**Art. 6 - Responsabilità del depositario.**

Il depositario risponde dei danni provocati per colpa all'autoveicolo o al motoveicolo durante il periodo di custodia, purché il depositante provveda a farli rilevare, all'atto del ritiro del veicolo, al personale addetto.

**Art. 7 - Riconsegna del veicolo.**

Il depositario per la riconsegna del veicolo a persona diversa dal depositante può richiedere l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

**Art. 8 - Riscaldamento.**

Il riscaldamento dell'autorimessa, il cui prezzo viene pagato a parte, deve essere erogato in misura tale da assicurare la buona conservazione del veicolo e la buona funzionalità dell'avviamento.

## ADDOBBO

### Sommario

Oggetto del contratto . . . . .	Art. 1
Conclusione del contratto . . . . .	» 2
Determinazione del corrispettivo . . . . .	» 3
Consegna del materiale (responsabilità) . . . . .	» 4
Imballaggi . . . . .	» 5
Pagamento del corrispettivo . . . . .	» 6



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 20 aprile 1966 - 4 ottobre 1966.
- b) approvazione della Commissione: 21 giugno 1966.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 893 del 4 ottobre 1966.

*Ultima revisione:*

esame del Comitato Tecnico: 7 novembre 2001.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto di addobbo può essere la sola locazione di materiale vario. L'addobbatore può altresì obbligarsi a raggiungere, mediante l'allestimento dell'addobbo, l'effetto e la funzionalità voluti dal committente.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.**

Il contratto è concluso nel momento in cui perviene all'addobbatore l'approvazione del preventivo da parte del committente.

**Art. 3 - Determinazione del corrispettivo.**

Nella determinazione del corrispettivo si suole tener conto, oltre che della durata dell'addobbo:

- a) del valore e della metratura: per stoffe, tendaggi, tappeti e simili;
- b) del numero degli oggetti e dei mobili;
- c) del grado di difficoltà per il raggiungimento del risultato e dell'effetto richiesti dal committente.

**Art. 4 - Consegna del materiale (responsabilità).**

Il mobilio e il materiale vario destinati all'addobbo vengono consegnati al committente nel luogo da lui designato; il committente li riceve e li detiene previo controllo circa il numero e lo stato di conservazione.

Ogni eventuale ammanco o danno al materiale consegnato, anche dovuto ad evento fortuito, viene addebitato al committente.

**Art. 5 - Imballaggi.**

Se il materiale oggetto del contratto viene fornito imballato, l'imballaggio deve essere restituito all'addobbatore.

Il costo dell'imballaggio è a carico del committente.

**Art. 6 - Pagamento del corrispettivo.**

Il committente è tenuto al pagamento dell'intero importo anche se il periodo della prestazione viene ridotto o interrotto per fatto estraneo alla volontà dell'addobbatore.

## TAPPEZZERIA IN STOFFA E IN PELLE

### Sommario

Preventivi .....	Art. 1
Forma del contratto .....	» 2
Modalità di misurazione .....	» 3
Prezzo (calcolo) .....	» 4
Oneri accessori .....	» 5
Pagamento .....	» 6



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

8 giugno 1966 - 4 ottobre 1966.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 21 gennaio 1980.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 20 maggio 1980.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

*Ultima revisione:*

esame del Comitato Tecnico: 7 novembre 2001.



**Art. 1 - Preventivi.**

Il tappezziere, all'atto della richiesta di imbottiture rigide, a molle o in materiale espanso, con rivestimento in capecchio o tela bianca, trapuntata o capitonè, o a muro, rileva per iscritto i dati richiesti dal committente (tinte, misure, oggetto da ricoprire etc.).

Il tappezziere, prima di eseguire i lavori di ripristino o di rifacimento, presenta il preventivo al committente. Tale preventivo è comprensivo della mano d'opera, della fornitura della stoffa, delle guarnizioni eventuali e del trasporto dell'oggetto da tappezzare.

**Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto solitamente è redatto in forma scritta.

**Art. 3 - Modalità di misurazione.**

La misura della stoffa per tappezzeria a muro va calcolata in metri lineari in ragione dei teli da impiegare in base al perimetro del locale.

Se la stoffa è in tinta unita, l'altezza della parete viene calcolata dal soffitto o dalla imposta stucco fino allo zoccolino, con una maggiorazione di 10 cm per la quadratura e l'inchiodatura sotto lo zoccolino.

Lo scarto di rapporto tra disegno e disegno, in relazione all'altezza della parete, viene addebitato al committente.

Se la tappezzeria va applicata arricciata, il maggior impiego della stoffa rispetto al perimetro totale, tenuto conto della densità e pesantezza del tessuto, varia dal 15 al 30% ed è a carico del committente. Nell'applicazione delle guarnizioni va tenuto conto di un

10% in più rispetto alla misura del perimetro e la maggiorazione è a carico del committente.

Per la tappezzeria di mobili imbottiti in stoffa, la misurazione viene fatta tenendo presenti sia le superfici da ricoprire, calcolate in metri lineari, sia lo scarto normale di ogni singolo tipo di tessuto adoperato.

Per la tappezzeria di mobili imbottiti in pelle naturale, la misurazione viene fatta tenendo presenti sia le superfici da ricoprire, calcolate in metri quadri, sia lo scarto normale di ogni singolo tipo di pelle adoperato.

**Art. 4 - Prezzo (calcolo).**

Il prezzo riguardante l'applicazione della tappezzeria viene calcolato con riferimento ai metri lineari, considerato il "vuoto per il pieno".

Se il locale presenta dei vuoti in più della metà dei metri quadrati della superficie perimetrale, il prezzo viene calcolato col sistema del lavoro in economia.

Ove siano applicate mantovane perimetrali, il maggior consumo di tessuto ed il maggior lavoro, rispetto a quelli dell'applicazione della tappezzeria, vanno calcolati autonomamente.

**Art. 5 - Oneri accessori.**

Le spese per i ponteggi, sia interni che esterni, se necessari per la posa in opera, sono a carico del committente.

L'eventuale posa di zoccoli sarà addebitata in economia.

**Art. 6 - Pagamento.**

Il pagamento viene effettuato al compimento della prestazione.

## TAPPEZZERIA IN CARTA DA PARATI

### Sommario

Forma e conclusione del contratto .....	Art. 1
Modalità di misurazione .....	» 2
Pagamento .....	» 3
Reclami .....	» 4
Modifiche del committente (dopo la conclusione del contratto).....	» 5



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

28 febbraio 1968 - 25 luglio 1968.

*Ultima revisione:*

esame del Comitato Tecnico: 7 novembre 2001.

**Art. 1 - Forma e conclusione del contratto.**

Con l'approvazione del preventivo si conclude il contratto solitamente redatto per iscritto.

**Art. 2 - Modalità di misurazione.**

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori ad 1 mq. sono considerate "vuoto per pieno".

Gli squarci (o "squinci")<sup>1</sup>, i rientri e i "cielini"<sup>1</sup> sono considerati nella loro superficie effettiva.

Nei disegni che si ripetono, s'intende per "rapporto del disegno" la distanza, nel senso del rotolo o della bobina, che intercorre fra l'inizio di un motivo e l'inizio del motivo susseguente.

Per le carte stampate a mano o fabbricate solo su commissione, per le quali il rapporto del disegno è l'elemento determinante, la misurazione è comprensiva anche dei ritagli inutilizzati per rispettare detto rapporto.

I ritagli e le parti di rotolo non utilizzati sono a carico del committente e gli sono addebitati al prezzo della carta.

**Art. 3 - Pagamento.**

Il pagamento è effettuato, solitamente, al compimento della prestazione.

**Art. 4 - Reclami.**

Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione (vedi art. 1522 c.c.) scelto dal committente, purché omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

**Art. 5 - Modifiche del committente (dopo la conclusione del contratto).**

Qualora, dopo la conclusione del contratto, il committente intenda sostituire altre carte diverse da quelle da lui ordinate e già acquistate dal tappeziere, queste ultime rimangono a carico del committente stesso al prezzo di costo al netto della posa in opera.

---

(1) I tratti di parete, spesso inclinata, ricavati nello spessore della muratura, che raccordano il piano dei serramenti alla superficie delle pareti interne, sono chiamati "squarci" o "squinci", se verticali, e "cielini", se orizzontali.

## TENDAGGI

### Sommario

Preventivi .....	Art. 1
Modalità di misurazione .....	» 2
Obblighi del committente .....	» 3



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 15 giugno 1966 - 4 ottobre 1966.
- b) approvazione della Commissione: 21 giugno 1966.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 893 del 4 ottobre 1966.

*Ultima revisione:*

esame del Comitato Tecnico: 7 novembre 2001.

**Art. 1 - Preventivi.**

Il tappezziere all'atto della richiesta della confezione e della posa in opera di tendaggi, con o senza fornitura della stoffa, rileva tutti gli elementi necessari (misure, locale da arredare, accessori da installare, etc.) richiesti dal committente e solitamente presenta un preventivo che comprende l'importo della mano d'opera, degli accessori, del trasporto e, se viene fornito, anche il prezzo del tessuto.

**Art. 2 - Modalità di misurazione.**

Quando l'opera è prestata con fornitura della stoffa, questa è misurata a metro lineare.

Lo scarto di rapporto tra disegno e disegno, in relazione all'altezza della finestra, viene addebitato al committente.

**Art. 3 - Obblighi del committente.**

Le spese per gli eventuali ponteggi sono a carico del committente.

## MATERASSERIA

### Sommario

Preventivo . . . . .	Art. 1
Forma del contratto . . . . .	» 2
Lavorazione . . . . .	» 3
Tolleranze . . . . .	» 4
Prezzo . . . . .	» 5
Pagamento . . . . .	» 6



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 6 ottobre 1966 - 23 dicembre 1966.
- b) approvazione della Commissione: 15 dicembre 1966.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1210 del 23 dicembre 1966.

*Ultima revisione:*

esame del Comitato Tecnico: 7 novembre 2001.

**Art. 1 - Preventivo.**

Il preventivo che il materassaio redige, se richiesto all'atto dell'ordinazione di un lavoro di materasseria<sup>1</sup>, sulla base delle istruzioni ricevute dal committente (scelta del materiale e misure), comprende il prezzo della cardatura del materiale nuovo da aggiungere e della ricardatura del materiale usato precedentemente non lavorato o semilavorato.

**Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto è solitamente approvato per iscritto.

**Art. 3 - Lavorazione.**

La confezione di un manufatto di materasseria si attua previa cardatura del materiale di imbottitura.

Per l'aggiunta o la sostituzione del materiale di imbottitura che si rendessero necessarie durante l'operazione di rifacimento, occorre il preventivo consenso del committente.

---

(1) Materasso, guanciaie, lavori di imbottitura non applicati a mobili, materassini per esercizi sportivi, manufatti per ortopedia et similia.

Il manufatto di materasseria, ove venga rinnovata la fodera, deve essere confezionato e ricomposto nella forma e nelle misure originali.

Se le misure non vengono date dal committente, il materassaio si deve attenere alle misure del piano interno del letto.

**Art. 4 - Tolleranze.**

Nella confezione dei manufatti per materasseria è riconosciuto un calo di peso fino al 5% rispetto al peso originale della lana e del crine animale sani e mercantili, consegnati dal committente.

Il materassaio non risponde del calo dipendente dalla lavatura del materiale d'imbottitura in genere.

**Art. 5 - Prezzo.**

Il prezzo, in difetto di un preventivo, viene determinato con riferimento ad ogni unità e comprende: la confezione, il trasporto del materiale e degli attrezzi, il costo del materiale eventualmente aggiunto o sostituito.

**Art. 6 - Pagamento.**

Il pagamento si effettua al compimento della prestazione.

## RIPARAZIONE DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, REGISTRATORI E APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

### Sommario

Ordinazione o prenotazione .....	Art. 1
Preventivi .....	» 2
Forma e conclusione del contratto .....	» 3
Requisiti .....	» 4
Deposito .....	» 5
Consegna .....	» 6
Trasporto .....	» 7
Pagamento .....	» 8
Garanzia .....	» 9
Perizia .....	» 10



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 dicembre 1964 - 2 luglio 1965.

*Ultima revisione:*

a) esame Comitato tecnico: 11 marzo 1976.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 13 maggio 1976.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 463 del 6 settembre 1976.



**Art. 1 - Ordinazione o prenotazione.**

La riparazione di apparecchi radioelettrici e impianti relativi avviene dietro chiamata o prenotazione da parte del committente al radioriparatore, il quale procede personalmente o con tecnici incaricati ad un sopralluogo.

**Art. 2 - Preventivi.**

Il radioriparatore è tenuto a comunicare al committente, dopo l'accertamento dell'entità del guasto, un preventivo dei pezzi di ricambio e del costo complessivo della riparazione.

Il preventivo, sia verbale che scritto, è fatto con la riserva di eventuali guasti e difetti riscontrabili nel corso della riparazione.

**Art. 3 - Forma e conclusione del contratto.**

Si procede alla riparazione dopo l'accettazione verbale o scritta del preventivo.

Le spese dell'accesso tecnico sono a carico del committente.

La forma del contratto è, di regola, verbale.

Quando l'apparecchio viene asportato dal domicilio del committente per la riparazione nel laboratorio artigianale, viene rilasciata una ricevuta indicante gli estremi dell'apparecchio.

**Art. 4 - Requisiti.**

La riparazione si intende eseguita a regola d'arte, se l'apparecchio, allacciato all'impianto del committente, presunto efficiente, sia funzionante, tenuto conto dell'eventuale stato di usura.

Il riparatore qualora non possa reperire sul mercato i pezzi di ricambio della stessa produzione originale, apporta, previo accordo con il commit-

tente, purché non sia compromessa la funzionalità dell'apparecchio, le modifiche tecniche per l'adattamento dei pezzi reperibili sul mercato e si riserva eventualmente di ritardare la consegna.

**Art. 5 - Deposito.**

Il deposito degli apparecchi presso il laboratorio di radioriparazione è garantito da eventuali furti, danni, incendio, limitatamente al valore venale del tipo di apparecchio, dedotta la percentuale di vetustà ricavabile dal tipo e modello dell'apparecchio stesso.

**Art. 6 - Consegna.**

La consegna dell'apparecchio riparato avviene a domicilio del committente.

**Art. 7 - Trasporto.**

Le spese di trasporto, il rischio, il facchinaggio per il ritiro e per la consegna su piazza sono a carico del riparatore.

**Art. 8 - Pagamento.**

Il corrispettivo dovuto viene pagato dal committente all'atto della consegna dell'apparecchio riparato.

**Art. 9 - Garanzia.**

La garanzia della riparazione è estesa a quelle parti sostituite in laboratorio e/o costruite dal riparatore stesso.

**Art. 10 - Perizia.**

In caso di vertenza circa l'efficacia della riparazione o dei relativi pezzi cambiati, si ricorre al parere di un tecnico iscritto negli appositi albi professionali o di un esperto iscritto nel Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Milano.

## INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

### Sommario

Preventivi e progetti .....	Art. 1
Prezzi .....	» 2
Obblighi del committente .....	» 3
Collaudi .....	» 4
Progetti - Proprietà artistica .....	» 5
Acconto .....	» 6
Revisione prezzi .....	» 7

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 dicembre 1964 - 2 luglio 1965.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 25 giugno 1980.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 21 gennaio 1981.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 465 del 15 luglio 1981.

**Art. 1 - Preventivi e progetti.**

Le installazioni di impianti elettrici avvengono in base a progetti e preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi complessivi dei materiali e della posa in opera. Tali progetti e preventivi sono predisposti da tecnici iscritti negli Albi e Ruoli professionali e da aziende installatrici iscritte negli Albi di qualificazione, secondo le norme C.E.I. e di prevenzione infortuni.

Dai predetti preventivi o progetti sono esclusi:

- a) tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, etc. e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all'impianto;
- b) le prestazioni della manovalanza in aiuto ai muratori;
- c) le spese per l'eventuale registrazione del contratto.

**Art. 2 - Prezzi.**

Nei lavori di impianti anche se il prezzo sia pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle opere di allacciamento all'ente elettrico erogatore e relativi oneri dei singoli impianti, queste sono a carico del committente.

Dal prezzo preventivato a forfait sono esclusi:

- fornitura, posa in opera, collegamenti di tutti gli apparecchi utilizzatori (apparecchi illuminati, motori, elettrodomestici, etc.);
- collegamenti equipotenziali e di messa a terra di tutte le masse metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico.

**Art. 3 - Obblighi del committente.**

Il committente fornisce all'esecutore dell'impianto un locale illuminato e chiudibile a chiave per eventuale uso laboratorio, deposito attrezzi e materiale, scale e ponteggi e trasporti pesanti.

**Art. 4 - Collaudi.**

Il collaudo può essere richiesto dal committente, dando preavviso, in tempo utile, all'installatore.

Il collaudo può essere eseguito da un tecnico iscritto negli Albi professionali, e secondo le prescrizioni delle norme C.E.I..

**Art. 5 - Progetti - Proprietà artistica.**

I progetti, i disegni, gli schizzi a corredo di offerte nella compravendita di apparecchi di illuminazione e impianti, salvo che l'offerta segua un disegno del committente, sono di proprietà esclusiva del venditore e, a richiesta, dovranno essere restituiti.

**Art. 6 - Acconto.**

All'atto dell'ordinazione il committente versa, quale acconto, il 30% del prezzo pattuito.

**Art. 7 - Revisione prezzi.**

Secondo l'avanzamento dei lavori viene applicata la revisione dei prezzi preventivati con riferimento ai «Prezzi informativi delle opere edili in Milano» edito dalla Camera di Commercio.

## OPERE DI LATTONIERE

### Sommario

Ordinazione .....	Art. 1
Preventivo .....	» 2
Conclusione del contratto .....	» 3
Modo di misurazione .....	» 4
Prezzi .....	» 5
Acconti sul corrispettivo .....	» 6
Reclami .....	» 7
Tolleranze .....	» 8



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

30 maggio 1969.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 17 giugno 1998.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 29 novembre 1998.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 134 del 6 marzo 2000.

**Art. 1 - Ordinazione.**

L'ordinazione è di norma scritta.

**Art. 2 - Preventivo.**

Il preventivo del lattoniere, di norma redatto per iscritto, comprende la descrizione dei lavori, l'indicazione dei lavori, l'indicazione dei materiali da impiegare e delle unità di misura espresse in chilogrammi o in metri lineari o quadrati, modi e termini di pagamento e termini di consegna.

**Art. 3 - Conclusione del contratto.**

Il contratto è concluso nel momento in cui, da parte del committente, perviene al lattoniere la «conferma», di norma scritta, del preventivo definitivo e concordato dalle parti.

**Art. 4 - Modo di misurazione.**

Per i materiali lavorati forniti a piè d'opera, il computo delle opere viene effettuato a peso, a metro lineare o a metro quadrato oppure a numero senza gli sfridi e senza deduzioni di fori inferiori a mq 0,50.

La misurazione per il computo delle opere comprensive di posa viene effettuata a metro lineare o quadrato, rispet-

tivamente sulla lunghezza o superficie risultante dopo l'avvenuta posa, senza tenere conto di sovrapposizioni e sfridi, che si intendono compensati nei relativi prezzi; non sono dedotti fori inferiori a mq 0,50 oppure a peso di fornitura.

**Art. 5 - Prezzi.**

I prezzi comprensivi di posa in opera non includono le opere murarie, il sollevamento dei materiali, il noleggio, l'impianto di ponteggi e di scale aeree.

**Art. 6 - Acconti sul corrispettivo.**

Il lattoniere suole richiedere acconti periodici in relazione all'avanzamento dei lavori.

Il pagamento si esegue a 60 giorni dalla presentazione della fattura.

**Art. 7 - Reclami.**

Nelle forniture di manufatti la denuncia dei vizi apparenti deve avvenire alla consegna; la denuncia di vizi occulti deve essere effettuata entro 15 giorni dalla scoperta.

**Art. 8 - Tolleranze.**

Sono accettati i limiti previsti dalle norme UNI.

## COMPRAVENDITA DI OPERE D'ARTE MODERNA<sup>1</sup>

### Sommario

Trattative e forma del contratto . . . . .	Art. 1
Oggetto del contratto . . . . .	» 2
Determinazione del valore corrente . . . . .	» 3
Unità di base di contrattazione . . . . .	» 4
Modo di misurazione . . . . .	» 5
Ricevimento . . . . .	» 6
Spedizione, trasporto e assicurazione . . . . .	» 7
Pagamento . . . . .	» 8
Garanzia . . . . .	» 9
Reclami . . . . .	» 10
Dazi e diritti doganali . . . . .	» 11
Mediazione . . . . .	» 12

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

#### *Primo accertamento:*

- a) periodo: 15 febbraio 1965 - 27 agosto 1965.
- b) pubblicazione: 31 maggio 1965.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 842 del 27 agosto 1965.

---

(1) Vedere Leggi 11 giugno 1971, n. 426 («Disciplina del commercio») e 20 novembre 1971, n. 1062 («Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte»).

**Art. 1 - Trattative e forma del contratto.**

Le opere e gli oggetti d'arte moderna, durante le trattative di vendita, possono essere inviati al cliente, per visione e per essere esaminati, anche fuori piazza, per un periodo, di regola, non superiore a 7 giorni.

I contratti di compravendita di opere d'arte moderna, in genere, vengono stipulati verbalmente.

**Art. 2 - Oggetto del contratto.**

Oggetto del contratto sono:

- a) le pitture moderne;
- b) le sculture moderne;
- c) i disegni e le stampe moderne;
- d) gli oggetti e le decorazioni d'arte moderna realizzati con materie diverse.

È considerata moderna l'opera d'arte la quale sia stata eseguita entro un arco di tempo di circa un secolo.

**Art. 3 - Determinazione del valore corrente.**

Il valore corrente dell'opera d'arte moderna, tenuto conto del soggetto, si determina in base all'autorità artistica e al nome dell'autore, nonché in base alle più recenti quotazioni.

Quando l'opera non è firmata, l'identità dell'autore viene accertata con perizia o con presentazione di una idonea documentazione probatoria.

Per le opere di cui ai punti b) c) d) dell'art. 2 e d'arte orafa moderna, la valutazione avviene in base al pregio dell'opera d'arte, senza alcun riferimento al titolo del metallo e alla qualità del materiale usato nella creazione dell'opera.

**Art. 4 - Unità di base di contrattazione.**

Le opere d'arte moderna si trattano a pezzo singolo.

Per le incisioni, se ripetizioni della stessa opera, si può trattare la compravendita a due o più pezzi in base alla numerazione di tiratura dichiarata dall'autore.

**Art. 5 - Modo di misurazione.**

Nella compravendita di opere di pittura si adotta preferibilmente la misu-

razione metrica oppure a punti, seguendo la seguente tabella francese:

PUNTEGGIO INTERNAZIONALE DEI QUADRI

Punti	Figura	Paesaggio	Marina
0	18 x 14	18 x 12	18 x 10
1	22 x 16	22 x 14	22 x 12
2	24 x 19	24 x 16	24 x 14
3	27 x 22	27 x 19	27 x 16
4	33 x 24	33 x 22	33 x 19
5	35 x 27	35 x 24	35 x 22
6	41 x 33	41 x 27	41 x 24
8	46 x 38	46 x 33	46 x 27
10	55 x 46	55 x 38	55 x 33
12	61 x 50	61 x 46	61 x 38
15	65 x 54	65 x 50	65 x 46
20	73 x 60	73 x 54	73 x 50
25	81 x 65	81 x 60	81 x 54
30	92 x 73	92 x 65	92 x 60
40	100 x 81	100 x 73	100 x 65
50	116 x 89	116 x 81	116 x 73
60	130 x 97	130 x 89	130 x 81
80	146 x 114	146 x 97	146 x 89
100	162 x 130	162 x 114	162 x 97
120	195 x 130	195 x 114	195 x 97

Nelle sculture si prendono in considerazione la materia impiegata e le dimensioni dell'opera.

**Art. 6 - Ricevimento.**

Tutte le spese di sosta in arrivo sono a carico del ricevente, nel caso che questi non ritiri la merce nei termini prestabiliti.

**Art. 7 - Spedizione, trasporto e assicurazione.**

Le spese di imballaggio, facchinaggio, trasporto e assicurazione sono a carico dell'acquirente.

Nel caso di mostre, le spese suddette sono a carico dell'artista.

**Art. 8 - Pagamento.**

Il pagamento del pezzo si effettua all'atto della consegna dell'opera d'arte all'acquirente.

**Art. 9 - Garanzia.**

Il venditore, su richiesta dell'acquirente, rilascia una garanzia scritta sul retro dell'opera o su fotografia.

Il venditore è responsabile dell'autenticità dell'opera venduta, anche se avuta in conto deposito per la vendita.

**Art. 10 - Reclami.**

Il destinatario constata l'integrità dell'opera d'arte alla presenza del vettore che ha l'obbligo di prestarsi alla constatazione.

La merce riscontrata danneggiata o avariata può dall'acquirente essere

ritornata al venditore, se quest'ultimo ne ha curato la consegna a domicilio.

**Art. 11 - Dazi e diritti doganali.**

Nel caso d'importazione, i dazi doganali, salvo patto contrario, sono a carico dell'acquirente.

**Art. 12 - Mediazione.**

A chi esercita la mediazione in compravendita di opere d'arte moderna è riconosciuta da parte del venditore una provvigione del 10% sul primo affare e del 2% sui successivi dello stesso acquirente, sempre che il mediatore ne dia preavviso.



## RAPPORTI FRA MERCANTE D'ARTE MODERNA E AUTORE

### Sommario

Forma del contratto . . . . .	Art. 1
Determinazione del prezzo . . . . .	» 2
Deposito per la vendita . . . . .	» 3
Obbligo dell'autore per quanto riguarda il numero delle copie di opere di scultura e di incisioni . . . . .	» 4



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 15 febbraio 1965 - 27 agosto 1965.
- b) pubblicazione: 31 maggio 1965.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 842 del 27 agosto 1965.

**Art. 1 - Forma del contratto.**

Il contratto che impegna l'autore a cedere in esclusiva al mercante d'arte tutta o parte della sua produzione, deve essere provato per iscritto.

**Art. 2 - Determinazione del prezzo.**

L'autore può contrattare la cessione delle sue opere al mercante, il quale si impegna a ritirarle, valutandole in base ad un prezzo unitario preventivamente stabilito, riferito a misura concordata, oppure a punti.

**Art. 3 - Deposito per la vendita.**

Il deposito per la vendita di opere d'arte presso il mercante d'arte può essere effettuato dall'autore anche senza dichiarazione scritta.

**Art. 4 - Obblighi dell'autore per quanto riguarda il numero delle copie di opere di scultura e di incisioni.**

Per quanto riguarda le opere di scultura e d'incisione l'autore è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti il numero delle copie esistenti e l'impegno a non riprodurne più del numero indicato.

## COMMERCIO FILATELICO

### Sommario

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Prezzo .....	» 2
Garanzia .....	» 3
Denuncia dei vizi .....	» 4
Risoluzione del contratto .....	» 5
Vendite all'asta .....	» 6



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

6 settembre 1963-21 febbraio 1964.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 9 marzo 1970.

b) approvazione definitiva del testo della Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto i francobolli per collezione, i quali vengono offerti in vendita:

1) francobollo singolo o in coppia, o in quartina, o in striscia;

2) serie (un quantitativo di francobolli appartenenti alla stessa emissione);

3) partita (quantitativo di francobolli classificati: o secondo un catalogo, oppure elencati singolarmente, o per «serie»);

4) lotto (quantitativo di francobolli non classificati né catalogati. In questo caso è uso far notare all'acquirente i pezzi o la serie di maggior interesse limitando la descrizione del rimanente con frasi: «buon assortimento per collezionista medio», «ottima scelta per scambisti», «buon assortimento e colori vari dell'emissione...»);

5) collezione (insieme di francobolli ordinati con determinati criteri).

**Art. 2 - Prezzo.**

Il prezzo può essere stabilito per francobollo singolo oppure per serie, partita, lotto o collezione.

**Art. 3 - Garanzia.**

I francobolli sono garantiti autentici, con la specificazione dello stato di conservazione e con la indicazione degli eventuali difetti, palesi od occulti.

I francobolli vengono garantiti, a richiesta dell'acquirente, mediante attestazione del venditore, eventualmente corredata da fotografia, contenente la descrizione del pezzo.

A richiesta dell'acquirente, e a spese di questi, il venditore è tenuto anche a fornire l'attestazione dell'autenticità del pezzo da parte di esperto indicato dall'acquirente medesimo. Il rischio della spedizione al perito è a carico dell'acquirente.

**Art. 4 - Denuncia dei vizi.**

Le denunce relative alla qualità dei francobolli debbono essere fatte entro

il termine di quindici giorni dal ricevimento.

Qualora la contestazione sia fondata, l'acquirente ha il diritto di domandare, a sua scelta, la sostituzione dei francobolli con altri di eguale valore e della qualità promessa, qualora ciò sia possibile, oppure la restituzione del prezzo. Se il pezzo in contestazione fa parte di una «serie» l'acquirente ha il diritto di rendere la serie completa.

La sostituzione o il rimborso debbono essere effettuati entro il termine di quindici giorni dalla relativa richiesta.

La denuncia per difetto di autenticità non è soggetta a termini di decadenza.

**Art. 5 - Risoluzione del contratto.**

La risoluzione del contratto comporta soltanto la restituzione del prezzo con esclusione del diritto a risarcimento del danno, salvo il caso di comprovata malafede del venditore.

**Art. 6 - Vendite all'asta.**

Le vendite all'asta sono eseguite anche per conto di terzi.

I lotti offerti sono garantiti dal venditore come raggruppamenti di francobolli di varia scelta e possono, a richiesta, essere garantiti con firma.

Qualora il lotto di francobolli risulti difforme, in tutto o in parte, dalla descrizione comunicata o fatta nel catalogo o quando manchi di autenticità, l'aggiudicatario può domandare, a sua scelta, la sostituzione del lotto, qualora ciò sia possibile, o la restituzione del prezzo.

Tale facoltà va esercitata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento dei francobolli.

L'aggiudicazione avviene sul prezzo base o «di uscita» se vi è un solo concorrente, in caso diverso l'aggiudicazione è fatta al maggior offerente.

L'aumento minimo dall'ultimo prezzo offerto è del 5%.

È consentito di partecipare all'asta anche per posta. In tal caso, il concorrente deve inviare tempestivamente le proprie prenotazioni servendosi dell'ordine di acquisto inserito nel catalo-

go contenente la descrizione dei lotti.

Sarà cura della direzione dell'asta che l'aggiudicazione dei lotti prenotati – quale che sia il limite massimo confidatole e sempre entro il limite suddetto – avvenga al prezzo base o «di uscita» se non vi siano altre prenotazioni od offerte, oppure, in caso contrario, con un solo aumento del 5% sul limite massimo della più alta prenotazione per corrispondenza o dell'ultima offerta in sala.

Le prenotazioni senza indicazione del limite massimo del prezzo non sono accettate.

L'aggiudicatario, all'atto del ritiro dei lotti, dovrà corrispondere, oltre al prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta, le imposte e le eventuali spese di spedizione.

Nel caso di partecipazione per corrispondenza, il pagamento deve essere effettuato entro dieci giorni dal ricevimento dei lotti.

## SCAMBIO FILATELICO FRA COLLEZIONISTI

### Sommario

Oggetto del contratto .....	Art. 1
Valutazione .....	» 2
Perfezionamento del contratto .....	» 3
Forma del contratto .....	» 4
Unità di contrattazione .....	» 5
Requisiti .....	» 6
Garanzia .....	» 7
Denuncia dei vizi per francobolli permutabili (sostituibili con altri uguali) .	» 8
Denuncia dei vizi per francobolli non permutabili .....	» 9



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 4 marzo 1966 - 24 giugno 1966.
- b) approvazione della Commissione: 1 giugno 1966.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 614 del 24 giugno 1966.

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Costituiscono oggetto di scambio fra collezionisti i francobolli, i documenti postali e quanto analogo (es.: saggi, prove di stampa, ristampe, interi postali, etc.).

**Art. 2 - Valutazione.**

Lo scambio dei francobolli avviene sulla base di una valutazione concordata tra le parti. Il valore può essere corrisposto anche in denaro.

**Art. 3 - Perfezionamento del contratto.**

Il contratto si perfeziona con la consegna dei pezzi.

**Art. 4 - Forma del contratto.**

La forma del contratto è, normalmente, verbale.

**Art. 5 - Unità di contrattazione.**

Nello scambio fra i collezionisti, l'unità di contrattazione può essere il singolo pezzo o una serie o una partita o un lotto o una collezione.

Per «serie» s'intende un insieme di francobolli appartenenti alla stessa emissione.

Per «partita» s'intende un insieme di francobolli classificati (catalogati o singolarmente elencati).

Per «lotto» s'intende un insieme di francobolli non classificati.

Per «collezione» s'intende un insieme di francobolli ordinati con determinati criteri.

**Art. 6 - Requisiti.**

I francobolli scambiati, se non diversamente classificati, devono essere originali, perfetti e privi di difetti occulti.

Per perfetto s'intende il francobollo completo di marginatura o denti, non assottigliato o ridipinto o riparato; con gomma originale, se nuovo e senza annullo deturpante, se usato.

**Art. 7 - Garanzia.**

I francobolli singoli, le serie e le partite sono assistiti, oltre che dalla garan-

zia per i requisiti di cui all'art. 6, anche dalla garanzia specifica di giusta classificazione.

Per giusta classificazione s'intende il riferimento del francobollo alla specifica classificazione fatta da pubblicazioni specializzate.

I lotti e le collezioni sono contrattati «visti e piaciuti».

**Art. 8 - Denuncia dei vizi per francobolli permutabili (sostituibili con altri uguali).**

Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità o alla errata classificazione, la denuncia deve essere fatta entro la seconda riunione domenicale di mercato successiva alla consegna.

Qualora il vizio sussista, il cedente può, a sua scelta, sostituire gli esemplari difettosi con altri uguali o restituire il prezzo.

Se l'esemplare difettoso fa parte di una serie, il cedente che non intende sostituirlo è tenuto a riprendere la serie e a rimborsare il controvalore.

Qualora in una partita risultassero francobolli difettosi, il cedente è tenuto, se non provvede alla loro sostituzione, al rimborso del controvalore dei soli esemplari risultati difettosi.

In ogni caso non è dovuto alcun risarcimento del danno.

**Art. 9 - Denuncia dei vizi per francobolli non permutabili.**

Qualora si riscontrino, a scambio concluso, vizi relativi alla qualità o alla classificazione, la denuncia deve essere fatta entro la riunione domenicale di mercato successiva alla consegna.

La denuncia per vizi occulti deve essere fatta entro due anni dalla consegna.

Il denunciante, se è accertata o riconosciuta la esistenza del vizio, ha diritto ad ottenere il rimborso del prezzo pagato o la restituzione del valore scambiato.

In ogni caso non è dovuto alcun risarcimento del danno.

## USI IN TEMA DI PUBBLICITÀ

### Sommario

PUBBLICITÀ	
Nozione ed ambito di applicazione .....	Art. 1
Soggetti .....	» 2
Autodisciplina.....	» 3
CONTRATTO DI AGENZIA DI PUBBLICITÀ	
Nozione .....	Art. 4
Prestazioni dell'agenzia di pubblicità.....	» 5
Preventiva approvazione dell'utente .....	» 6
Poteri dell'agenzia .....	» 7
Compenso dell'agenzia.....	» 8
Prestazioni tecniche e specialistiche.....	» 9
Ristorno .....	» 10
Esclusiva reciproca .....	» 11
Riservatezza .....	» 12
Durata.....	» 13
CONTRATTO PER LA CREAZIONE DI OPERE PUBBLICITARIE	
Nozione ed ambito di applicazione .....	Art.14
Prestazioni tecniche strumentali .....	» 15
CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI FILMATI PUBBLICITARI	
Nozione .....	Art.16
Prestazioni della casa di produzione .....	» 17
Organizzazione della produzione .....	» 18
Prestazioni del committente .....	» 19
Conservazione del materiale.....	» 20
CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI DEI MODELLI O DEGLI INTERPRETI	
Nozione .....	Art.21
Durata e limiti.....	» 22
Esclusiva merceologica.....	» 23
Risoluzione del contratto .....	» 24
CONTRATTI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	
Nozione .....	Art.25
Usi comuni.....	» 26

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

6 febbraio 1989.

*Ultimo accertamento:*

a) approvazione della Commissione e del Comitato tecnico: 14 maggio 2001.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 258 del 23 luglio 2001.



## PUBBLICITÀ

**Art. 1 - Nozione ed ambito di applicazione<sup>1</sup>.**

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di comunicazione anche istituzionale diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano i mezzi di diffusione ovvero destinata a sensibilizzare il pubblico al raggiungimento di obiettivi di interesse generale e sociale.

**Art. 2 - Soggetti.**

Sono soggetti della pubblicità:

- a) i committenti della pubblicità (utenti);
- b) le agenzie di pubblicità e/o comunicazione<sup>2</sup>;
- c) i professionisti pubblicitari e i centri media;
- d) le concessionarie pubblicità;
- e) gli editori<sup>3</sup>;
- f) i fornitori (case di produzione, fotografi, stampatori e quanti altri svolgono una attività direttamente complementare alla realizzazione del messaggio).

**Art. 3 - Autodisciplina.**

Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole del Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi autodisciplinari<sup>4</sup>.

---

(1) Sono principali forme e mezzi di pubblicità, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- a) pubblicità classica sui mass media;
- b) promozioni ed incentivazioni;
- c) sponsorizzazioni;
- d) pubblicità diretta;
- e) pubbliche relazioni;
- f) fiere e manifestazioni;
- g) presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o servizio;
- h) new media (con particolare riferimento a Internet).

(2) Nell'area pubblicitaria per agenzia di pubblicità e/o comunicazione si intende l'impresa (art. 2082 c.c.) che offre sul mercato la consulenza, la ideazione, la realizzazione creativa, strategica e/o tecnica, la gestione di iniziative di comunicazione come indicato nell'art. 1.

(3) Stampa, radio, televisione, Internet, telefonia.

(4) Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), costituito il 27 gennaio 1997.

## CONTRATTO DI AGENZIA DI PUBBLICITÀ

**Art. 4 - Nozione.**

È il contratto con il quale l'agenzia pubblicitaria assume l'incarico di progettare, pianificare e realizzare la pubblicità per uno e/o più prodotti e servizi dell'utente, a fronte di un corrispettivo.

**Art. 5 - Prestazioni dell'agenzia di pubblicità.**

Sono prestazioni dell'agenzia di pubblicità:

- analisi preliminare del mercato e del prodotto;
- ideazione e progettazione (strategia di comunicazione, testi e visualizzazione dei messaggi);
- pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui vari mezzi;
- trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per realizzare la pubblicità);
- trattative con i mezzi (per l'acquisto degli «spazi» pubblicitari);
- rapporti con i mezzi per la realizzazione dei materiali atti alla diffusione (c.d. traffico);
- controllo delle fatturazioni dei mezzi e fornitori.

**Art. 6 - Preventiva approvazione dell'utente.**

Le fasi dell'ideazione, della progettazione, della pianificazione e della realizzazione della pubblicità sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'utente.

**Art. 7 - Poteri dell'agenzia.**

L'agenzia conduce le trattative con i mezzi e fornitori anche quando l'utente non le abbia conferito i poteri di rappresentanza per la stipulazione dei contratti.

**Art. 8 - Compenso dell'agenzia.**

Il compenso corrisposto dall'utente all'agenzia assume una delle forme seguenti:

- a) a corrispettivo fisso (*a fee*), corrispo-

sto in soluzione unica rateizzata;  
b) a percentuale su quanto fatturato da mezzi e fornitori all'utente, per la realizzazione pubblicitaria al netto di IVA.

Tale percentuale è generalmente pari al 15% allorché l'agenzia fornisce le prestazioni di cui all'art. 5 e viene fatturata dall'agenzia all'utente via che pervengono le relative fatture dei mezzi dei fornitori.

**Art. 9 - Prestazioni tecniche e specialistiche.**

I compensi di cui all'art. 8 non comprendono le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (composizioni, riproduzioni, fotolito, esecutivi o adattamenti, traduzioni e simili) o specialistiche (ricerche specifiche di mercato espressamente concordate con l'utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, progettazione della confezione dei prodotti, punto vendita e simili) che l'utente remunera a parte.

Sono altresì rimborsate a parte le spese vive e di viaggio autorizzate.

**Art. 10 - Ristorno.**

L'agenzia già retribuita dall'utente a norma dell'art. 8, alla quale i fornitori riconoscono una commissione sui corrispettivi pagati dall'utente, ristorna cioè accredita all'utente stesso le commissioni che abbia ricevuto.

**Art. 11 - Esclusiva reciproca.**

In costanza di rapporto, l'agenzia pubblicitaria non assume contemporaneamente analoghi in favore di prodotti e servizi di concorrenza diretta. A sua volta, l'utente non si avvale contemporaneamente di altra agenzia per la pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del contratto.

**Art. 12 - Riservatezza.**

L'agenzia pubblicitaria mantiene la massima riservatezza su informazioni, notizie e dati dell'utente che abbia acquisito in occasione del rapporto.

**Art. 13 - Durata.**

Il contratto suole avere solitamente una durata non inferiore a dodici mesi con rinnovo tacito per uguale periodo in mancanza di disdetta, con preavviso non inferiore a tre mesi.

**CONTRATTO PER LA CREAZIONE DI OPERE PUBBLICITARIE<sup>5</sup>**

**Art. 14 - Nozione ed ambito di applicazione.**

Con il contratto per la «creazione» di opere pubblicitarie il committente incarica il «creativo», artista, fotografo o redattore di testi, di realizzare, dietro compenso, un'opera da utilizzare per la pubblicità.

**Art. 15 - Prestazioni tecniche strumentali.**

Le spese per prestazioni tecniche strumentali (esecutivi, fotocomposizioni, ritocchi, dischetti etc.) o per l'impegno di modelli sono a carico del committente. Sono altresì a carico del committente le spese vive e di viaggio, autorizzate.

**CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI FILMATI PUBBLICITARI**

**Art. 16 - Nozione.**

Con il contratto per la produzione di filmati pubblicitari la casa di produzione si obbliga, organizzando mezzi e persone, a produrre ed a fornire al committente un filmato pubblicitario, verso corrispettivo.

**Art. 17 - Prestazioni della casa di produzione.**

Sono prestazioni principali della casa di produzione:

(5) La materia è già disciplinata sul piano generale dalle norme degli artt. 2222 e segg. c.c. e, ricorrendone gli estremi, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni apportate dalla L. 18 agosto 2000 n. 248 («nuove norme di tutela del diritto d'autore» G.U. 206 del 04/09/2000).

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione dei filmati pubblicitari;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione dei filmati;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti televisive).

**Art. 18 - Organizzazione della produzione.**

L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore della fotografia, tecnici vari, etc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti. Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

**Art. 19 - Prestazioni del committente.**

Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria dei filmati. Generalmente i contratti prevedono le utilizzazioni per le quali i filmati vengono prodotti e per il caso di successive o diverse utilizzazioni un compenso ulteriore in favore della casa di produzione.

**Art. 20 - Conservazione del materiale.**

La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) dei filmati per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

**CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI DEI MODELLI O DEGLI INTERPRETI**

**Art. 21 - Nozione.**

Con il contratto per le prestazioni dei modelli o interpreti una parte si impegna, nei confronti del committente, dietro corrispettivo a prestare la propria attività per la realizzazione di materiale pubblicitario, consentendo la

diffusione pubblicitaria della propria immagine o interpretazione.

**Art. 22 - Durata e limiti.**

Generalmente il contratto prevede un termine di durata ed una limitazione di mezzi.

In difetto di pattuizione circa modalità e termini di impegno, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria prevedibile.

**Art. 23 - Esclusiva merceologica.**

Generalmente il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

**Art. 24 - Risoluzione del contratto.**

Il committente può risolvere il contratto ove, per qualsiasi motivo anche non dipendente da fatto o colpa del modello o interprete, l'immagine di questi venga a comprometersi nei confronti del pubblico.

**CONTRATTI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**

**Art. 25 - Nozione.**

Con il contratto di diffusione pubblicitaria l'editore o il gestore o la concessionaria di pubblicità si impegna, verso corrispettivo, a diffondere gli avvisi pubblicitari del committente sul mezzo gestito (quotidiani, periodici, radio, televisione, cinema, sito web, affissioni etc.).

**Art. 26 - Usi comuni<sup>6</sup>.**

Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

- a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;

(6) Nell'ambito dei vari contratti di diffusione pubblicitaria si possono riscontrare pratiche negoziali particolari.

- b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;
- c) la necessità di espressa pattuizione per «posizioni» particolari;
- d) l'accettazione delle regole del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e delle decisioni del Giurì e del Comitato di controllo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

## USI IN MATERIA ALBERGHIERA

### Sommario

#### USI IN MATERIA DI ALBERGHI

Ammissione agli alberghi . . . . .	Art. 1
Prenotazione di camere . . . . .	» 2
Condizioni e durata del contratto . . . . .	» 3
Prenotazione di servizi extra . . . . .	» 4
Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali . . . . .	» 5
Parcheggi . . . . .	» 6
Prezzi delle camere . . . . .	» 7
Letto aggiunto e camera a due letti . . . . .	» 8
Pagamento dei conti . . . . .	» 9
Pensione . . . . .	» 10
Danni arrecati all'albergo dal cliente . . . . .	» 11
Foro competente . . . . .	» 12

#### AGENZIE DI VIAGGIO

Prenotazioni e competenze . . . . .	Art. 1
Prenotazioni per gruppi di clienti . . . . .	» 2

#### RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE R.T.A.

Ammissione alle residenze turistiche alberghiere R.T.A. . . . .	Art. 1
Prenotazione di unità abitative . . . . .	» 2
Condizioni e durata del contratto . . . . .	» 3
Prenotazione di servizi extra . . . . .	» 4
Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali . . . . .	» 5
Gestione ospiti del cliente . . . . .	» 6
Prezzi degli appartamenti . . . . .	» 7
Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento . . . . .	» 8
Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva . . . . .	» 9
Pagamento dei conti . . . . .	» 10
Foro competente . . . . .	» 11

#### CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

Ammissione alle case ed appartamenti per vacanze . . . . .	Art. 1
Prenotazione . . . . .	» 2
Condizioni e durata del contratto . . . . .	» 3
Prenotazione di servizi extra . . . . .	» 4
Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali . . . . .	» 5
Gestione ospiti del cliente . . . . .	» 6
Prezzi degli appartamenti . . . . .	» 7

Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento . . . . .	» 8
Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva . . . . .	» 9
Pagamento dei conti . . . . .	» 10
Foro competente . . . . .	» 11



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

26 settembre 1989.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: ottobre 1998-marzo 1999.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 9 marzo 1999.

c) approvazione definitiva della Giunta: deliberazione n. 102 del 21 febbraio 2000.

## USI IN MATERIA DI ALBERGHI

### **Art. 1 - Ammissione agli alberghi.**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

### **Art. 2 - Prenotazione di camere.**

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta.

La prenotazione garantita con caparra o con carta di credito o altre modalità richieste dall'albergatore è valida fino alle ore 10 del giorno successivo.

La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

### **Art. 3 - Condizioni e durata del contratto.**

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità; la camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo di tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

### **Art. 4 - Prenotazione di servizi extra.**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumabili), della radio e filodiffusione, della TV e delle attrezzature di pertinenza della camera ai sensi della Legge Regionale vigente<sup>1</sup>, in quanto facenti

parte dell'attrezzatura della camera. Se apparecchi vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

### **Art. 5 - Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali.**

L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola.

È vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo<sup>2</sup>.

Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

### **Art. 6 - Parcheggi.**

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

È applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito.

### **Art. 7 - Prezzi delle camere.**

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province<sup>3</sup>.

### **Art. 8 - Letto aggiunto e camera a due letti.**

Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti<sup>4</sup>, un secondo letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo

(1) Legge n. 12/97.

(2) D.P.R. 26.03.1980 n. 237 e regolamenti comunali.

(3) Art. 1 - 1° comma - Legge 284/91 e art. 9 L. Rg. Lombardia 28 aprile 1997, n. 12.

(4) D.P.R. 30.12.1970 n. 1437 art. 1 e Legge 203/95 art. 7.

della camera singola e comunque il totale non supera il prezzo della camera doppia.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera a due letti.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

Nessun supplemento viene corrisposto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

#### **Art. 9 - Pagamento dei conti.**

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione della fattura.

L'albergatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenerne il bagaglio del cliente<sup>5</sup>.

#### **Art. 10 - Pensione.**

La «pensione» è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio e i pasti, con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

Quando il cliente gode di «pensione completa» l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

Salvo diversa convenzione si intende:  
a) Pensione completa:

– il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo, e della cena;

b) Mezza pensione:

– il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena;

c) Camera con piccola colazione:

– il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

– la piccola colazione di tipo continentale;

– pranzo (menù del giorno);

– cena (menù del giorno).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali e comunque, in tal caso, può chiedere un supplemento di prezzo.

La convenzione di «pensione» viene solitamente accordata per un soggiorno di almeno tre giorni<sup>6</sup>.

#### **Art. 11 - Danni arrecati all'albergo dal cliente.**

I danni provocati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

#### **Art. 12 - Foro competente.**

In caso di controversia il foro competente è quello del luogo ove viene erogato il servizio<sup>7</sup>.

(5) Artt. 2756 – 2760 e 2761 c.c.

(6) R.D.L. 23.11.1936 n. 2469 art. 4.

(7) L'art. 1469 bis, III comma, n. 19) con riferimento ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, sancisce la presunta vessatorietà delle clausole che stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.



## AGENZIE DI VIAGGIO

### **Art. 1 - Prenotazioni e competenze.**

All'agenzia di viaggio che effettua la prenotazione gli alberghi sogliono corrispondere una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati. La commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'albergatore previa presentazione di fattura.

### **Art. 2 - Prenotazioni per gruppi di clienti.**

Ai fini della prenotazione si intende per gruppo di clienti un numero minimo di 15 persone, considerato come unica entità sia dall'agente, sia dall'albergatore.

Al di sotto di questo numero il gruppo è considerato come insieme di clienti singoli.

Se il numero si riduce dopo la prenotazione, così che il gruppo risulti composto di meno di 15 persone, l'albergatore e l'agente sogliono chiarire se questo nuovo numero possa considerarsi ancora come gruppo.

Sono definiti gruppi/eventi di notevoli dimensioni quei gruppi composti da più di 200 persone, o quei gruppi che occupino almeno il 50% della capacità totale dell'albergo, che siano camere, ristoranti e/o strutture congressuali.

## RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE R.T.A.

### **Art. 1 - Ammissione alle residenze turistiche alberghiere R.T.A.**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui il gestore accetta di riservare l'appartamento ordinato dal cliente.

### **Art. 2 - Prenotazione di unità abitative.**

Il cliente che prenota si impegna ad occupare l'unità abitativa alla data convenuta. La prenotazione garantita con caparra (con carta di credito, o con le modalità richieste dal gestore) ha validità fino alle ore 10 del giorno succes-

sivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

### **Art. 3 - Condizioni e durata del contratto.**

Il contratto di alloggio termina alla scadenza fissata. L'appartamento è a disposizione del cliente non prima delle ore 16 del giorno dell'arrivo e va liberato entro le ore 12 del giorno della scadenza.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà, il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

### **Art. 4 - Prenotazione di servizi extra.**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso della cucina, della radio, della filodiffusione, della TV e delle altre attrezzature facenti parte della dotazione dell'appartamento.

Se apparecchi o servizi vengono messi a disposizione dal gestore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento solo se preventivamente comunicato.

### **Art. 5 - Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali.**

L'ammissione degli animali è consentita previa autorizzazione del gestore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento solo se preventivamente comunicato ed accettato dal cliente. Il cliente custodisce l'animale accettato nel proprio appartamento e in condizioni tali da non apportare danni e molestie. Fuori dall'appartamento il cane è dotato di museruola. È vietato far sostare gli animali in spazi comuni della struttura, fanno eccezione i cani accompagnatori per non vedenti.

### **Art. 6 - Gestione ospiti del cliente.**

L'uso dell'appartamento è riservato al cliente e alle persone dallo stesso dichiarate. L'estensione ad altri fami-

liari o conoscenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal gestore.

**Art. 7 - Prezzi degli appartamenti.**

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province.

**Art. 8 - Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento.**

Il gestore della struttura è in possesso di passe-partout della porta dell'appartamento e procede alla pulizia dei locali negli orari stabiliti nonché alla manutenzione necessaria.

**Art. 9 - Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva.**

I danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva ed alle sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove possibile, o della sostituzione.

**Art. 10 - Pagamento dei conti.**

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

Il gestore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio del cliente (artt. 2756 - 2760 - 2761 c.c.).

**Art. 11 - Foro competente.**

In caso di controversia il foro competente è quello del luogo ove viene erogato il servizio<sup>8</sup>.

**CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE**

**Art. 1 - Ammissione alle case ed appartamenti per vacanze.**

L'impegno dell'alloggio è assunto nel

(8) L'art. 1469 bis, III comma, n. 19) con riferimento ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, sancisce la presunta vessatorietà delle clausole che stabiliscano come sede del foro competente sulle controversie località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

momento in cui il gestore accetta di riservare l'appartamento ordinato dal cliente.

**Art. 2 - Prenotazione.**

Il cliente che prenota appartamenti si impegna ad occuparli alla data convenuta. La prenotazione può esser garantita con caparra ed è valida fino alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito.

**Art. 3 - Condizioni e durata del contratto.**

Il contratto di alloggio termina alla scadenza fissata. L'appartamento è a disposizione del cliente non prima delle ore 16 del giorno dell'arrivo e va liberato entro le ore 12 del giorno della scadenza.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà, il gestore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari caratteristiche, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

**Art. 4 - Prenotazione di servizi extra.**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso della cucina, della radio, della filodiffusione, della TV e delle altre attrezzature facenti parte della dotazione dell'appartamento.

Se altri apparecchi o servizi vengono messi a disposizione dal gestore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento solo se preventivamente comunicato.

**Art. 5 - Accettazione - permanenza - danni relativi ad animali.**

L'ammissione degli animali fatta eccezione per i cani accompagnatori per non vedenti è consentita previa autorizzazione del gestore. Il cliente custodisce l'animale accettato nel proprio appartamento in condizioni tali da non apportare danni e molestie. Fuori dall'appartamento il cane è dotato di museruola.

**Art. 6 - Gestione ospiti del cliente.**

L'uso dell'appartamento è riservato al cliente e alle persone dallo stesso dichiarate.

**Art. 7 - Prezzi degli appartamenti.**

Le tariffe esposte sono quelle determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province<sup>9</sup>.

**Art. 8 - Presa d'atto per la pulizia dell'appartamento.**

Il gestore procede alla pulizia dei locali negli orari stabiliti nonché alla manutenzione necessaria.

**Art. 9 - Danni arrecati dal cliente alla struttura ricettiva.**

I danni provocati dal cliente alla struttura ricettiva ed alle sue pertinenze

vengono risarciti al costo del ripristino, ove possibile, o della sostituzione.

**Art. 10 - Pagamento dei conti.**

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione.

Il gestore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio del cliente<sup>10</sup>.

**Art. 11 - Foro competente.**

Il foro competente è quello del luogo ove viene erogato il servizio di alloggio.

---

(9) art. 15 L.Rg. 12/97.

(10) artt. 2756 - 2760 - 2761 c.c.

## VENDITA CANI E SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

### Sommario

#### VENDITA DI CANI (ANIMALI DA COMPAGNIA)

Oggetto del contratto di vendita . . . . .	Art. 1
Forma del contratto . . . . .	» 2
Conclusione del contratto . . . . .	» 3
Rischio e spese di trasporto . . . . .	» 4
Pagamento e acconto . . . . .	» 5
Espressioni di garanzia . . . . .	» 6
Vendita con certificato . . . . .	» 7
Vizi che determinano la sostituzione dell'animale (vedi nota) . . . . .	» 8
Denuncia dei vizi . . . . .	» 9
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto . . . . .	» 10
Monta e riproduzione . . . . .	» 11

#### SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

Contratto di pensione . . . . .	Art. 1
Tempo stabilito e cautele . . . . .	» 2
Malattie del cane a pensione . . . . .	» 3
Morte del cane . . . . .	» 4

*Nota*



#### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 16 febbraio 1995.
- b) approvazione del testo da parte della Commissione usi: 9 novembre 1995.
- c) approvazione del testo da parte della Giunta: deliberazione n. 78 del 5 febbraio 1996.

## VENDITA DI CANI (ANIMALI DA COMPAGNIA)

### **Art. 1 - Oggetto del contratto di vendita.**

Sono oggetto del contratto:

- a) cuccioli;
- b) cuccioloni (soggetti slattati da 5 a 8 mesi di età);
- c) soggetti adulti (in età di riproduzione);
- d) soggetti addestrati nelle diverse specialità.

### **Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto è, solitamente, verbale.

La forma è scritta quando le parti stabiliscono clausole particolari.

### **Art. 3 - Conclusione del contratto.**

Il contratto si perfeziona, di solito, con una stretta di mano e la consegna dell'animale presso il venditore.

Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto e, nel caso sia stato versato l'acconto, questo viene restituito.

### **Art. 4 - Rischio e spese di trasporto.**

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e a rischio del compratore.

### **Art. 5 - Pagamento e acconto.**

Quando viene versato l'acconto, il venditore rilascia ricevuta nella quale, di solito, menziona le condizioni del contratto.

Se il compratore, che ha versato l'acconto, non intende più ritirare il cane contrattato, perde l'acconto.

Se il venditore, che ha ricevuto l'acconto, non è in grado di consegnare il cane contrattato, restituisce l'acconto.

### **Art. 6 - Espressioni di garanzia.**

Con la frase «il cane lo vendo giusto e da galantuomo», il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi o difetti apparenti, o comunque noti al venditore. Il venditore specifica l'eventuale razza pura.

I vizi e i difetti apparenti e le malattie in atto o comunque note al venditore sono comunicati al compratore.

### **Art. 7 - Vendita con certificato.**

Con la frase «il cane ha il certificato di origine», rilasciato dal Paese di provenienza riconosciuto dalla F.C.I. (Federazione Cinofila Internazionale) oppure «il cane ha il pedigree», il venditore garantisce il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato di origine, non appena pervenuto, del cane venduto.

### **Art. 8 - Vizi che determinano la sostituzione dell'animale (vedi Nota).**

Le malattie croniche e le malattie acute in atto non dichiarate dal venditore determinano la sostituzione dell'animale.

I vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta.

### **Art. 9 - Denuncia dei vizi.**

Il compratore denuncia il vizio riscontrato al cane e avverte il venditore, comunque entro il termine di cui all'articolo precedente.

La denuncia viene fatta per iscritto, precisamente con telegramma o lettera raccomandata. Si indica il vizio e il momento nel quale è stato rilevato.

La denuncia viene accompagnata da certificato veterinario.

### **Art. 10 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.**

Il venditore, ricevuta la denuncia, procede alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il cane nel frattempo viene riportato al venditore.

### **Art. 11 - Monta e riproduzione.**

Per quanto riguarda l'accordo tra proprietari di cani per ciò che concerne la monta e la riproduzione, sono diffuse le regole dell'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), riprodotte in allegato.

## SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

### **Art. 1 - Contratto di pensione.**

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane. Si calcola per giorno, compreso quello della consegna e quello della restituzione.

### **Art. 2 - Tempo stabilito e cautele.**

Il titolare della pensione per cani chiede e conserva fino al termine della pensione il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva, la leptospirosi, la parvovirosi, nonché il certificato di vaccinazione antirabbica.

### **Art. 3 - Malattie del cane a pensione.**

Quando il cane a pensione si ammala, il titolare della pensione avvisa il proprietario; nel caso di mancato reperimento dello stesso proprietario, il titolare chiama il proprio veterinario per le cure necessarie.

### **Art. 4 - Morte del cane.**

In caso di morte del cane senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il titolare provvede a far constatare la causa di morte da un medico veterinario.

- NOTA -

### **Osservazioni del Presidente della Commissione provinciale Usi**

in merito all'art. 8 sezione I (Vizi che determinano la sostituzione dell'animale).

Nella vendita di animali occorre

distinguere:

#### *1ª ipotesi*

*Consegna di animale non commerciabile, secondo il regolamento di Polizia veterinaria, perché, per esempio, affetto da malattie infettive contagiose.*

Il contratto è nullo per illiceità dell'oggetto - artt. 1346 e 1418 c.c. -. L'azione è imprescrittibile - art. 1422 c.c. -. Non esistono termini.

#### *2ª ipotesi*

*Consegna di animale completamente diverso da quello contrattato - aliud pro alio.*

Dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., ed è svincolata dall'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c.

#### *3ª ipotesi*

*Consegna di animale che non ha le qualità promesse, purché il difetto ecceda i limiti di tolleranza, ovvero non ha le qualità essenziali per l'uso cui è destinato - art. 1497 c.c. -.*

Dà luogo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e la denuncia va fatta entro 8 giorni dalla scoperta. Si applica per intero la norma dell'art. 1495 c.c.

#### *4ª ipotesi*

*Qualsiasi vizio che non rientra nelle tre ipotesi precedenti.*

Valgono gli usi locali (art. 1496 c.c.). Solo in questo caso la denuncia decorre dalla consegna.

CAPITOLO SECONDO

**Usi marittimi**

(vedi anche Titolo V  
Capitolo Quattordicesimo  
Sezione NOLEGGIO DI NAVI,  
TRASPORTI MARITTIMI  
COMPRAVENDITA DI NAVI)





## AGENZIE MARITTIME

### Sommario

Provvigioni per noli su navi di linea - decimi ..... Art. 1



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 1989.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 23 maggio 1989.
- c) approvazione definitiva della Giunta: deliberazione n. 810 dell'11 settembre 1989.

**Art. 1 - Provvigioni per noli su navi di linea - decimi.**

La senseria di piazza è il compenso corrisposto sul nolo dall'agente dell'armatore, per conto di quest'ultimo, allo spedizioniere per l'acquisizione del trasporto marittimo; normalmente è nella misura del 4%.

Il 10% dell'importo della senseria è di spettanza del personale addetto delle

agenzie marittime al quale viene corrisposto dall'armatore, o dalle agenzie marittime medesime, esclusivamente nella qualità di rappresentanti dell'armatore.

*Nota:* dall'esame della prassi commerciale della Provincia di Milano, non risultano accertati usi in materia di navigazione in acque interne.

CAPITOLO TERZO

Usi nei trasporti terrestri

(vedi anche Titolo V

Capitolo Quattordicesimo

Sezione NOLEGGIO E COMPRAVENDITA DI  
CARRI-SERBATOIO PER TRASPORTO VINI

e

Sezione NOLEGGIO E VENDITA  
DI CARRI-CISTERNA PER  
IL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI  
E ALTRI LIQUIDI INDUSTRIALI )



## SETTORE DEGLI AUTOTRASPORTI E DELLE SPEDIZIONI

### Sommario

Ordine di trasporto . . . . .	Art. 1
Forma del contratto - Documenti di trasporto . . . . .	» 2
Trasporto (responsabilità del vettore) . . . . .	» 3
Avarie (accertamento) . . . . .	» 4
Pesatura della merce . . . . .	» 5
Calo della merce . . . . .	» 6
Corrispettivo del trasporto . . . . .	» 7
Pagamento del trasporto . . . . .	» 8
Spedizione (obblighi dello spedizioniere) . . . . .	» 9
Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico . . . . .	» 10
Consegna della merce al vettore . . . . .	» 11



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

18 settembre 1963 - 28 agosto 1964.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 23 marzo 1970.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 gennaio 1970.

**Art. 1 - Ordine di trasporto.**

Ove non sia diversamente specificato, l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore.

**Art. 2 - Forma del contratto - Documenti di trasporto.**

Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente.

Per i trasporti per via aerea o per ferrovia e per il trasporto a carico completo il vettore rilascia lettera di vettura. In mancanza della lettera di vettura viene emesso un documento sostitutivo, generalmente una bolletta di consegna delle merci da trasportare di cui il vettore rilascia duplicato firmato.

**Art. 3 - Trasporto (responsabilità del vettore).**

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente, o dallo spedizioniere.

Il mittente è tenuto ad informare il vettore se la merce è stata assicurata a sua cura e deve indicare la Compagnia presso la quale la merce è stata assicurata.

Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta di norma per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

**Art. 4 - Avarie (accertamento).**

Se la merce trasportata è assicurata, il vettore, nel caso di avaria, deve promuovere l'accertamento con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto assicuratore.

Le spese per la constatazione dell'avaria sono a carico di chi spetta.

Il vettore non è responsabile della mancata constatazione delle avarie, qualora queste non siano esternamente rilevabili.

**Art. 5 - Pesatura della merce.**

La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

**Art. 6 - Calo della merce.**

Non è ammesso alcun calo nel peso delle merci trasportate, tranne che si tratti di merci soggette a calo naturale.

**Art. 7 - Corrispettivo del trasporto.**

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per quintale, con arrotondamento, per le piccole partite, in eccesso di 10 in 10 kg in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

**Art. 8 - Pagamento del trasporto.**

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il destinatario rilascia al vettore una ricevuta della merce da presentare al mittente per l'incasso del corrispettivo del trasporto.

Per i trasporti effettuati in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna.

**Art. 9 - Spedizione (obblighi dello spedizioniere).**

Nel trasporto a collettame, l'onere dello stivaggio della merce incombe allo spedizioniere, anche se questi si avvalga dell'opera di terzi.

Lo spedizioniere è tenuto altresì a predisporre le operazioni per lo scarico della merce; tuttavia, nel caso di trasporto di merci o di materiali per lo scarico dei quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, lo spedizioniere vi provvede a spese del destinatario.

Nel trasporto a collettame con la clausola «da porta a porta» lo spedizioniere è tenuto alla presa e alla consegna a domicilio.

Nel caso di macchinari o di merci che richiedono particolari cautele, il fissaggio sul mezzo di trasporto viene eseguito, di norma, dal mittente.

Lo spedizioniere, in mancanza di

istruzioni da parte del committente, deve operare la scelta dei mezzi idonei per la esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

Ove lo spedizioniere si sia obbligato a rispondere del fatto delle amministrazioni alle quali deve far capo per l'esecuzione dell'incarico, egli assume, oltre alle proprie, le responsabilità che le amministrazioni assumono nei suoi confronti.

**Art. 10** - *Annotazioni sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico.*

Lo spedizioniere è responsabile dei danni risultanti dalle annotazioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria o dalle Compagnie di navigazione rispet-

tivamente sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico circa lo stato delle cose da trasportare, salvo che i danni dipendano da fatto a lui non imputabile.

Ove le annotazioni si riferiscano all'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali o daziarie, lo spedizioniere è tenuto a imballare di nuovo le merci, ponendo la spesa relativa a carico di chi spetta.

**Art. 11** - *Consegna della merce al vettore.*

La responsabilità dello spedizioniere cessa all'atto della regolare consegna delle cose al vettore prescelto per il trasporto e con l'invio al destinatario della ricevuta o della polizza di carico, o documenti equipollenti.

## CORRIERI ITALIANI PER IL TRASPORTO NAZIONALE

### Sommario

Nozione ed ambito di applicazione e soggetti . . . . .	Art. 1
Limiti di assunzione degli incarichi . . . . .	» 2
Facoltà di recesso . . . . .	» 3
Esecuzione dell'incarico . . . . .	» 4
Obblighi e incombenze del mittente . . . . .	» 5
Imballaggio, etichettatura e sigillatura . . . . .	» 6
Controlli e documentazione . . . . .	» 7
Diritto di contrordine . . . . .	» 8
Ritiro e riconsegna . . . . .	» 9
Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio . . . . .	» 10
Orario di servizio per le operazioni di ritiro e riconsegna . . . . .	» 11
Termini di resa . . . . .	» 12
Svincolo delle merci . . . . .	» 13
Contrassegno . . . . .	» 14
Mancato svincolo e giacenza . . . . .	» 15
Casi di fortuito e forza maggiore . . . . .	» 16
Limitazione di risarcimento . . . . .	» 17
Mandato ad assicurare . . . . .	» 18
Nolo e pagamenti . . . . .	» 19
Privilegio e ritenzione nelle prestazioni periodiche o continuative . . . . .	» 20
Tariffe del Corriere . . . . .	» 21

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 1986-1988.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 21 aprile 1988.
- c) approvazione definitiva della Giunta: deliberazione n. 657 del 26 luglio 1988.



**Art. 1 - Nozione ed ambito di applicazione e soggetti.**

Per Corriere s'intende l'impresa di autotrasporto, autorizzata al trasporto di cose per conto di terzi ed iscritta al relativo Albo Nazionale degli Autotrasportatori, che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse, con soste tecniche per lo smistamento e l'inoltro delle merci, anche nella veste ed in funzione di concessionario postale.

Per mittente si intende colui che conferisce l'incarico (l'ordine) e dispone la consegna delle merci al Corriere.

Per destinatario si intende il soggetto designato dal mittente.

**Art. 2 - Limiti di assunzione degli incarichi.**

Salvo diversa disposizione del mittente, il Corriere ha la scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per l'esecuzione dell'incarico.

**Art. 3 - Facoltà di recesso.**

Il Corriere può recedere dal contratto già concluso qualora scopra che le indicazioni o l'etichettatura o l'imballaggio od i documenti ed in generale i requisiti della merce consegnatagli ed eventualmente già accettata, non siano conformi a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni internazionali e comunque non consentano un normale svolgimento dell'incarico; ha la stessa facoltà allorché le merci per loro natura possano arrecare pregiudizio a persone, animali, cose o siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.

In questi casi il Corriere restituisce la merce al mittente, ma in caso di pericolo imminente può procedere alla sua distruzione.

**Art. 4 - Esecuzione dell'incarico.**

Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al Corriere vengono normalmente confermati per iscritto dal mittente.

Gli incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi vengono normalmente sottoposti all'accettazione della Direzione e/o del responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione di solito viene fatta per iscritto.

Ove non sia diversamente specificato, l'incarico di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene al Corriere la merce.

La comunicazione del cliente che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mittente dal pagamento del corrispettivo.

**Art. 5 - Obblighi e incombenze del mittente.**

Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire:

- a) tutte le indicazioni e i documenti richiesti da disposizioni normative con particolare riferimento alle merci pericolose ed alla loro compatibilità al raggruppamento ed alla sovrapposibilità;
- b) tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente il peso, il volume e le misure massime d'ingombro della merce;
- c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata al ricevimento;
- d) le avvertenze da seguire per la riconsegna della merce fermo magazzino del Corriere;
- e) l'indicazione, in modo ben visibile sui documenti di trasporto, della parola «contrassegno» seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, nonché del mezzo di pagamento;
- f) l'indicazione ben visibile del porto (franco o assegnato).

**Art. 6 - Imballaggio, etichettatura e sigillatura.**

Il mittente provvede a sua cura all'imballaggio, all'etichettatura ed alla sigillatura delle merci, in modo da

garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione.

**Art. 7 - Controlli e documentazione.**

Il Corriere, salvo disposizione di legge, non suole controllare la rispondenza delle indicazioni che il mittente fornisce ai sensi degli artt. 5 e 6, né la regolarità della documentazione fornita dal mittente e le ricevute rilasciate o controfirmate dal Corriere non implicano siffatto controllo.

Il Corriere ha tuttavia la facoltà di controllare:

A - il peso lordo.

Qualora il peso lordo accertato dal Corriere o risultante da controlli pubblici risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà:

- a) tariffata per il prezzo corrispondente al peso effettivo accertato;
- b) gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del Corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

B - il volume<sup>1</sup>.

Qualora il rapporto peso volume indicato della merce sia inferiore a 350 Kg per metro cubo si applica la tariffa corrispondente.

C - le misure d'ingombro<sup>1</sup>.

Qualora le misure d'ingombro accertate dal Corriere risultino superiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà:

- a) tariffata per l'ingombro effettivo accertato;
- b) gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del Corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni.

**Art. 8 - Diritto di contrordine.**

Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine sono solitamente impartite per iscritto.

L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui il Corriere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.

Al Corriere devono essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le relative competenze.

**Art. 9 - Ritiro e riconsegna.**

Il ritiro e/o la riconsegna della merce a domicilio si intendono effettuate a ciglio camion al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo eventualmente indicato.

Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuate con modalità che rendano indispensabili prestazioni accessorie a quelle indicate nel comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario un corrispettivo da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

**Art. 10 - Tempi di carico e scarico al ritiro ed alla riconsegna a domicilio.**

Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari per effettuare l'operazione, avuto riguardo alla quantità e alla natura delle merci.

Il mittente è tenuto a consegnare la merce ed i documenti all'atto della messa a disposizione del veicolo da parte del Corriere.

A richiesta del Corriere il mittente od il destinatario dovrà indicare sui documenti di spedizione il tempo in cui il mezzo è rimasto a disposizione, nonché la durata delle operazioni di carico o scarico.

Al Corriere spetta un compenso per i tempi di attesa e sosta.

**Art. 11 - Orario di servizio per le operazioni di ritiro e riconsegna.**

I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13,30 alle ore 17,30.

Il servizio di ritiro e riconsegna a

(1) D.M. le novembre 1982, art. 4.

domicilio non si effettua:

- a) nei giorni di sabato e domenica;
- b) nei giorni festivi infrasettimanali;
- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito e pubblicizzato dalle Associazioni di categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine del Comune o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Le prenotazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e sono soggette ad adeguamento tariffario; esse impegneranno il Corriere, solo se accettate dalla Direzione e/o dal responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

#### **Art. 12 - Termini di resa.**

La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione secondo i criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiani, e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da casi di fortuito o forza maggiore.

L'eventuale indicazione di termini di resa o di ordini di precedenza nell'esecuzione dell'incarico da parte del mittente non impegnano in alcun modo il Corriere, salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione e/o del responsabile della Filiale del Corriere ai sensi dell'art. 4.

I termini di resa si intendono sospesi:

- a) nei giorni di sabato e domenica;
- b) nei giorni festivi infrasettimanali;
- c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
- d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
- e) nei giorni in cui, per consuetudine nel Comune o per disposizione

della P.A., magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Accordi per determinati termini di resa in predeterminati giorni sono considerati «servizi urgenti» e soggetti quindi ad una maggiorazione.

#### **Art. 13 - Svincolo delle merci.**

Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e, ove previsto, dall'assegno gravante la merce.

Il destinatario può disporre delle cose trasportate solo dopo aver svincolato la spedizione.

La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mani di qualunque persona apparentemente legittimata.

Per le riconsegne fermo magazzino del Corriere, il mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce.

L'accertamento dell'identità e dello stato delle cose trasportate può avvenire esclusivamente presso il magazzino del Corriere.

Salva l'ipotesi di cui all'art. 8, l'eventuale richiesta del destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello designato, viene soddisfatta dal Corriere, solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo incarico.

#### **Art. 14 - Contrassegno.**

Le istruzioni di contrassegno vengono impartite dal mittente, esclusivamente indicando in modo chiaro e ben percepibile sui documenti di trasporto la parola «contrassegno» seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, fermo restando quanto disposto all'art. 4.

#### **Art. 15 - Mancato svincolo e giacenza.**

Il Corriere, nel caso di impossibilità alla riconsegna della merce al destina-

tario, dopo aver dato comunicazione della giacenza al mittente, terrà la merce in giacenza nei propri magazzini o potrà depositarla in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente, senza che il mittente stesso abbia fornito concrete e precise istruzioni, il Corriere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso delle spese relative.

**Art. 16 - Casi di fortuito e forza maggiore.**

Si suole considerare casi di fortuito o forza maggiore:

- a) il furto da parte di terzi, estranei al Corriere;
- b) la rapina;
- c) il saccheggio;
- d) gli scioperi;
- e) le serrate;
- f) le sommosse;
- g) gli atti di terrorismo;
- h) la pirateria;
- i) l'incendio;
- l) le calamità naturali e gli eventi atmosferici eccezionali;
- m) le interruzioni della viabilità.

**Art. 17 - Limitazione di risarcimento.**

Il Corriere corrisponde a titolo di risarcimento del danno quanto attualmente stabilito dal massimale della Legge 22 agosto 1985, n. 450.

**Art. 18 - Mandato ad assicurare.**

Il Corriere non è tenuto ad assicurare la merce, se non a seguito di mandato conferitogli per iscritto antecedentemente alla consegna delle merci, ed accettato, dalla direzione e/o dal responsabile della Filiale del Corriere; tale accettazione si suole fare per iscritto.

In caso di mandato ad assicurare, il

Corriere si impegna, come mandatario, a stipulare in nome e per conto del mandante l'assicurazione di danno richiestagli, alle condizioni generali delle polizze trasporti delle Compagnie di Assicurazione.

**Art. 19 - Nolo e pagamenti.**

Il mittente può, nel conferire l'incarico, stabilire che la spedizione avvenga:

- a) in porto franco, cioè con corrispettivo a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario.

Se la prescrizione di porto non è indicata nel contratto, nella lettera di vettura o in altro documento equipollente, la spedizione è effettuata in porto assegnato.

La spedizione di merce soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore presumibile non raggiunga il costo della spedizione sono accettate solo in porto franco.

Il pagamento, salva l'esistenza di diversi accordi, viene effettuato:

- a) per i porti assegnati: all'atto della riconsegna;
- b) per i porti franchi: all'atto del ricevimento della merce da parte del Corriere.

**Art. 20 - Privilegio e ritenzione nelle prestazioni periodiche o continuative.**

Il Corriere, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, relativi a prestazioni periodiche o continuative, anche già eseguite, suole esercitare la ritenzione.

**Art. 21 - Tariffe del Corriere.**

Salvo diversi accordi, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria, che si riferiscono a merci di peso, volume e qualità normali.

CAPITOLO QUARTO

Uso nei trasporti aerei

(vedi anche Titolo VII

Capitolo Terzo

Sezione SETTORE DEGLI AUTOTRASPORTI  
E DELLE SPEDIZIONI

e

Sezione CORRIERI ITALIANI PER  
IL TRASPORTO NAZIONALE)



CAPITOLO QUINTO

Usi nella cinematografia

(vedi anche Titolo VII

Capitolo Primo

Sezione USI IN TEMA DI PUBBLICITÀ  
CONTRATTO PER LA PRODUZIONE  
DI FILMATI PUBBLICITARI)





# **TITOLO VIII**

## **Usi negoziali**



## Usi negoziali

*«Gli usi negoziali o interpretativi, tra cui sono da comprendersi le pratiche aziendali, sono un mezzo di interpretazione e di chiarimento della volontà delle parti contraenti e di integrazione della medesima, che il giudice di merito è tenuto a utilizzare in caso di ambiguità o mancanza dei relativi patti».*

(Cassazione, 19 luglio 1968, n. 2607)



## LEASING

### Sommario

#### LEASING MOBILIARE

Definizione . . . . .	Art. 1
Scelta del fornitore e del bene . . . . .	» 2
Forma del contratto . . . . .	» 3
Ordine al fornitore . . . . .	» 4
Consegna . . . . .	» 5
Versamento del corrispettivo . . . . .	» 6
Assicurazione . . . . .	» 7
Uso, ubicazione ed identificazione del bene . . . . .	» 8
Divieto di cessione e vincoli . . . . .	» 9
Facoltà di scelta al termine del contratto . . . . .	» 10

#### LEASING DEL FORNITORE O DIRETTO

Definizione . . . . .	Art. 1
-----------------------	--------

#### LEASING IMMOBILIARE

Definizione . . . . .	Art. 1
Forma del contratto . . . . .	» 2
Acquisto di fabbricato esistente . . . . .	» 3
Consegna del fabbricato . . . . .	» 4
Fabbricato da costruire: area-progetto . . . . .	» 5
Fabbricato da costruire: edificazione . . . . .	» 6
Consegna del fabbricato . . . . .	» 7
Indicizzazione del canone . . . . .	» 8
Pagamento del corrispettivo . . . . .	» 9
Assicurazioni . . . . .	» 10
Uso dell'immobile ed oneri relativi . . . . .	» 11
Facoltà di scelta al termine del contratto . . . . .	» 12

#### LEASE - BACK

Definizione . . . . .	Art. 1
-----------------------	--------

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

#### *Primo accertamento:*

9 ottobre 1975 - 4 dicembre 1975.

#### *Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 19 febbraio 1991-11 aprile 1991.

b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 7 maggio 1991.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 932 del 23 settembre 1991.

## LEASING MOBILIARE

### **Art. 1 - Definizione.**

Si suole denominare «leasing mobiliare» o locazione finanziaria mobiliare il contratto con il quale un soggetto, detto concedente, si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto utilizzatore, per un tempo prestabilito, un bene mobile verso un corrispettivo a scadenze periodiche.

Detto corrispettivo viene di solito determinato in relazione al valore di acquisto del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi.

Detto bene è acquistato o fatto costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

### **Art. 2 - Scelta del fornitore e del bene.**

L'utilizzatore sceglie il fornitore e indica il tipo, le caratteristiche del bene e negozia il prezzo e le modalità di fornitura.

I rischi dipendenti dalla scelta del fornitore e del bene, compresi quelli derivanti dall'eventuale versamento di acconti da parte del concedente, sono a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 3 - Forma del contratto.**

Il contratto di leasing si suole stipulare per iscritto.

### **Art. 4 - Ordine al fornitore.**

Il concedente, sulla base delle indicazioni fornite dall'utilizzatore, circa le sue precorse intese col fornitore, ordina a quest'ultimo il bene e si suole convenire che anche l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni derivanti dal contratto di compravendita, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

### **Art. 5 - Consegna.**

Il bene viene consegnato dal fornitore all'utilizzatore e da questo momento ogni rischio connesso con il bene è a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 6 - Versamento del corrispettivo.**

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

### **Art. 7 - Assicurazione.**

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato, a spese dell'utilizzatore, con apposita polizza cosiddetta «all risks» vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

### **Art. 8 - Uso, ubicazione ed identificazione del bene.**

L'utilizzatore usa il bene curandone a proprie spese anche la manutenzione straordinaria, senza mutarne l'utilizzazione e l'ubicazione se non con il consenso del concedente.

L'utilizzatore ottempera (sostenendo gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze ed autorizzazioni.

È in facoltà del concedente di verificare lo stato del bene.

L'utilizzatore appone e mantiene sul bene una targa fornita dal concedente attestante che il bene è di proprietà di quest'ultimo e che è utilizzato in forza di un contratto di leasing.

### **Art. 9 - Divieto di cessione e vincoli.**

L'utilizzatore non può cedere in uso il bene senza il consenso solitamente per iscritto del concedente, non può vincolarlo ed ha l'obbligo di avvertire il concedente nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

### **Art. 10 - Facoltà di scelta al termine del contratto.**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore adempiente ha la facoltà di:

- 1) restituire il bene al concedente;
- 2) acquistare il bene previo pagamento del prezzo prestabilito;
- 3) prorogare la scadenza del contratto di leasing a canoni ridotti.

La scelta viene comunicata al concedente 90 giorni prima della scadenza del contratto.

## LEASING DEL FORNITORE O DIRETTO

### **Art. 1 - Definizione.**

Il leasing si denomina leasing del fornitore o diretto quando il concedente è anche produttore del bene mobile oggetto del contratto.

## LEASING IMMOBILIARE

### **Art. 1 - Definizione.**

Si suole indicare col termine di «leasing immobiliare» o locazione finanziaria immobiliare il contratto con il quale una parte, detta concedente, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta utilizzatore, un bene immobile verso un corrispettivo periodico, determinato in relazione al valore di acquisto dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un importo determinato fin dall'inizio, in misura inferiore al valore d'acquisto o dei costi di costruzione.

Gli immobili sono acquistati o fatti costruire dal concedente su scelta ed indicazione dell'utilizzatore.

### **Art. 2 - Forma del contratto.**

La stipulazione del contratto di leasing immobiliare richiede la forma scritta.

### **Art. 3 - Acquisto di fabbricato esistente.**

Se l'immobile oggetto del leasing già esiste, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra il venditore e l'utilizzatore.

Quest'ultimo dal momento dell'acquisto assume ogni rischio connesso con l'immobile.

Si suole altresì convenire che l'utilizzatore possa proporre tutte le azioni

derivanti dal contratto di compravendita, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

### **Art. 4 - Consegna del fabbricato.**

L'immobile viene consegnato dal venditore all'utilizzatore e si suole redigere un verbale di consistenza.

### **Art. 5 - Fabbricato da costruire: area-progetto.**

L'utilizzatore, individuata l'area e verificatane l'edificabilità, fa elaborare da professionista qualificato per specifica attività, in accordo col concedente, il progetto di costruzione.

Il concedente acquista l'area al prezzo concordato dal conduttore con il venditore.

### **Art. 6 - Fabbricato da costruire: edificazione.**

L'utilizzatore procura le necessarie autorizzazioni e/o concessioni per edificare e fornisce gli elaborati tecnici firmati dal progettista per la costruzione del fabbricato.

Il concedente, in accordo con l'utilizzatore, stipula il contratto per la costruzione del fabbricato, nomina o conferma il direttore dei lavori e controlla i lavori di costruzione fino alla consegna.

L'utilizzatore assume i rischi relativi alla costruzione dell'immobile dal momento della stipulazione del contratto per la costruzione del fabbricato.

Il concedente suole convenire con il costruttore che anche l'utilizzatore possa produrre tutte le azioni derivanti dal contratto, con la sola esclusione di quella di risoluzione.

### **Art. 7 - Consegna del fabbricato.**

L'immobile ultimato viene collaudato con l'intervento dell'utilizzatore.

A collaudo avvenuto si redige un verbale di consistenza e il costruttore provvede a consegnare l'immobile all'utilizzatore, che da quel momento assume tutti i rischi connessi con l'immobile.

**Art. 8 - Indicizzazione del canone.**

Per medie e lunghe durate, si suole variare il canone di anno in anno in rapporto all'andamento di indici pre-stabiliti.

**Art. 9 - Pagamento del corrispettivo.**

Il pagamento del corrispettivo è effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

**Art. 10 - Assicurazioni.**

Per tutta la durata del contratto il bene viene assicurato, a spese dell'utilizzatore, con apposita polizza cosiddetta «all risks» vincolata a favore del concedente, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene.

**Art. 11 - Uso dell'immobile e oneri relativi.**

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria, autorizzata dal concedente; ottempera, sostenendone gli oneri, alle relative disposizioni di legge e di regolamento e cura altresì il rinnovo delle prescritte concessioni ed autorizzazioni.

È in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

L'utilizzatore può cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile previa autorizzazione scritta del concedente.

**Art. 12 - Facoltà di scelta al termine del contratto.**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo la naturale vetustà;
- 2) acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo predeterminato;
- 3) prorogare la scadenza del contratto di leasing a canoni ridotti.

La scelta suole essere comunicata al concedente almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

**LEASE - BACK**

**Art. 1 - Definizione.**

Il leasing si denomina «sale-lease back», comunemente detto «lease-back», quando il concedente acquisti il bene oggetto del leasing direttamente dall'utilizzatore.



## FACTORING<sup>1</sup>

### Sommario

Nozione .....	Art. 1
Forma del contratto .....	» 2
Durata del contratto .....	» 3
Obblighi del fornitore-cedente .....	» 4
Prestazioni del factor .....	» 5
Notifica di cessione del credito .....	» 6
Cessioni di credito non notificate .....	» 7
Approvazione dei crediti ceduti .....	» 8
Revoca dell'approvazione .....	» 9
Conti periodici .....	» 10



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*  
1983-1985.

*Ultima revisione:*

- a) esame del Comitato tecnico: 14 marzo 1991.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 7 maggio 1991.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 932 del 23 settembre 1991.

---

(1) Vedasi Legge 21.02.91 n. 52, «Disciplina della cessione dei crediti di impresa», pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25.02.91.

**Art. 1 - Nozione.**

Si suole denominare «factoring» il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori-ceduti ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

Il factor suole anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti.

**Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.

**Art. 3 - Durata del contratto.**

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un eguale periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

**Art. 4 - Obblighi del fornitore-cedente.**

Il fornitore-cedente deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore-ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

È altresì tenuto, nei confronti del cessionario a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
- c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi

assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;

- d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore-ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.

Il fornitore-cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore-ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, salvo preventivo accordo col cessionario.

**Art. 5 - Prestazioni del factor.**

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell'art. 8, il rischio di insolvenza del debitore-ceduto accreditando al fornitore-cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

**Art. 6 - Notifica di cessione del credito.**

Il fornitore-cedente o il cessionario comunica al debitore-ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

**Art. 7 - Cessioni di credito non notificate.**

Qualora il fornitore-cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore-ceduto, il fornitore-cedente può incassare i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverse-  
rà le somme incassate.

**Art. 8 - Approvazione dei crediti ceduti.**

Il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il cessionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia.

L'approvazione da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del cessionario, di apposita richiesta, redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal cessionario stesso.

L'approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, entro un livello predeterminato anche con carattere di rotatività, in relazione ad ogni debitore-ceduto.

**Art. 9 - Revoca dell'approvazione.**

Il cessionario può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dando-

ne comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore-cedente ne venga a conoscere prima che abbia eseguito la fornitura.

**Art. 10 - Conti periodici.**

Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore-cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.

## FRANCHISING

### Sommario

Definizione.....	Art. 1
Modalità del corrispettivo.....	» 2
Forma del contratto.....	» 3
Durata del contratto.....	» 4
Prestazioni e obblighi dell'affiliato.....	» 5
Prestazioni e obblighi dell'affiliante.....	» 6
Esclusiva.....	» 7



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 20 giugno 1991.
- b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 25 novembre 1991.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1161 del 9 dicembre 1991.

**Art. 1 - Definizione.**

Con il contratto di franchising un'impresa, detta affiliante, concede ad un'altra, detta affiliata, contro corrispettivo, di utilizzare un insieme di diritti relativi a proprietà industriale o intellettuale – marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how, brevetti – per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi.

**Art. 2 - Modalità del corrispettivo.**

Il corrispettivo può essere costituito da:

- a) il pagamento di un diritto di entrata;
- b) corresponsione di royalties commisurate al giro d'affari;
- c) acquisto minimo dei prodotti;
- d) contributo sulle spese pubblicitarie e promozionali.

**Art. 3 - Forma del contratto.**

Il contratto di franchising viene stipulato solitamente in forma scritta.

**Art. 4 - Durata del contratto.**

Normalmente la durata del contratto non è inferiore a tre anni.

**Art. 5 - Prestazioni e obblighi dell'affiliato.**

Di solito il contratto prevede:

- a) la messa a disposizione delle strutture necessarie alla vendita o l'erogazione di servizi oggetto del contratto;
- b) il rispetto degli standards di qualità pattuiti;
- c) il rispetto delle procedure, sistemi di gestione ed informatici in atto

nell'azienda affiliante indicati nel «manuale operativo» esistente;

- d) l'utilizzazione adeguata all'immagine del marchio e/o dell'insegna;
- e) la verifica da parte dell'affiliante del rispetto delle clausole relative a standards qualitativi e anche quantitativi stabiliti in caso di pattuizione di royalties;
- f) il divieto di trasferire a terzi il know-how fornito dall'affiliante durante il rapporto o per un periodo determinato dalla scadenza del contratto.

**Art. 6 - Prestazioni e obblighi dell'affiliante.**

L'affiliante solitamente fornisce all'affiliato:

- a) assistenza tecnica e commerciale per avviare o adeguare l'impresa;
- b) consulenza commerciale, promozionale e di marketing e supporto pubblicitario;
- c) addestramento periodico del personale dell'impresa affiliata;
- d) istruzioni operative e l'eventuale manuale;
- e) consulenza e progettazione dell'arredamento e del layout (struttura degli spazi espositivi);
- f) know-how, beni e/o servizi contrattualmente pattuiti alle condizioni e nei termini stabiliti;
- g) adeguato sostegno pubblicitario e/o promozionale del marchio oggetto del franchising.

**Art. 7 - Esclusiva.**

Di solito le parti concordano reciprocamente un'esclusiva territoriale e di vendita.

## CREDITO AL CONSUMO

### Sommario

Definizione.....	Art. 1
A) PRESTITO FINALIZZATO	
Definizione.....	Art. 1
Modalità di stipulazione del contratto.....	» 2
Rimborso del finanziamento.....	» 3
Divieto di versamenti al venditore.....	» 4
Richiesta di effetto a garanzia.....	» 5
Ritardato versamento.....	» 6
Decadenza dal beneficio del termine.....	» 7
Responsabilità sussidiaria del finanziatore.....	» 8
B) CREDITO ROTATIVO O REVOLVING	
Definizione.....	Art. 1
Modalità di stipulazione del contratto.....	» 2
Scelta del venditore.....	» 3
Responsabilità sussidiaria del finanziatore.....	» 4
Modalità di utilizzo del credito.....	» 5
Recesso.....	» 6
Smarrimento e furto della carta di credito.....	» 7
Modifica delle condizioni.....	» 8
C) ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO (CONVENZIONE)	
Definizione.....	Art. 1
Modalità di stipulazione della convenzione.....	» 2
Richiesta di finanziamento.....	» 3
Identificazione della clientela.....	» 4
Documentazione probatoria.....	» 5
Divieto di pagamento al venditore convenzionato.....	» 6
Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato.....	» 7
Erogazione del finanziamento.....	» 8
Caratteristica di non esclusività del rapporto.....	» 9
Pubblicità.....	» 10

---

### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: febbraio-dicembre 1998.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 14 dicembre 1998.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 381 del 19 luglio 1999.

**Art. 1 - Definizione.**

Per credito al consumo, secondo la definizione di legge, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

Nell'ambito del credito al consumo, hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate «prestito finalizzato» e «credito rotativo» o «revolving», che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l'acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato «convenzione», eroga direttamente l'importo finanziato.

Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore dei beni o servizi medesimi.

**A) PRESTITO FINALIZZATO**

**Art. 1 - Definizione.**

Si suole denominare prestito finalizzato una forma di finanziamento volta all'acquisto di determinati beni/servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.

**Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto.**

Il contratto di finanziamento si suole stipulare mediante lo scambio di corrispondenza.

**Art. 3 - Rimborso del finanziamento.**

Il cliente rimborsa l'importo convenuto (somma finanziata ed interessi al

tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.

**Art. 4 - Divieto di versamenti al venditore.**

L'acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del finanziatore e non a mani del venditore.

**Art. 5 - Richiesta di effetto a garanzia.**

L'acquirente rilascia, ove pattuito, cambiale in bianco a garanzia di tutte le somme contrattualmente dovute.

**Art. 6 - Ritardato versamento.**

In caso di ritardato pagamento di una o più rate di rimborso, il cliente riconosce al finanziatore un equo indennizzo per il ritardo del rimborso comprensivo delle spese sostenute dal finanziatore per l'eventuale esazione.

**Art. 7 - Decadenza dal beneficio del termine.**

Il finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.

**Art. 8 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore<sup>1</sup>.**

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

(1) Si veda l'art. 125, IV Testo Unico Legge Bancaria e art. 22 Legge 142/92.

## B) CREDITO ROTATIVO O REVOLVING

### **Art. 1 - Definizione.**

Si suole denominare contratto di credito rotativo o revolving<sup>2</sup> la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetaria.

Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.

Il contratto di credito relativo può essere connesso all'utilizzo di una carta di credito.

### **Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto.**

Il contratto di credito rotativo si suole stipulare mediante lo scambio di corrispondenza.

### **Art. 3 - Scelta del venditore.**

Il cliente sceglie il venditore del bene nell'ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal finanziatore e concorda preventivamente con lui tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.

### **Art. 4 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore<sup>3</sup>.**

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

(2) Art. 126 Testo Unico Legge Bancaria.

(3) Si veda l'art. 125, IV Testo Unico Legge Bancaria e art. 22 Legge 142/92.

### **Art. 5 - Modalità di utilizzo del credito.**

Le transazioni effettuate dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il finanziatore.

Il cliente rimborsa l'importo minimo convenuto alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di pagamento.

Il cliente ha facoltà di rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.

### **Art. 6 - Recesso<sup>4</sup>.**

Il cliente e il finanziatore possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 7 - Smarrimento e furto della carta di credito.**

In caso di smarrimento o furto della carta il cliente dà immediata comunicazione al finanziatore e invia copia della denuncia sporta.

### **Art. 8 - Modifica delle condizioni<sup>5</sup>.**

Il finanziatore ha facoltà di modificare le condizioni contrattuali, previa comunicazione al cliente, secondo le pattuizioni contrattuali e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

## C) ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO (CONVENZIONE)

### **Art. 1 - Definizione.**

Si suole denominare accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore e il venditore, volto a disciplinare in via generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.

(4) Vedi art. 126, I lett. c) Testo Unico Legge Bancaria e art. 1469-bis c.c., II n. 8.

(5) Vedi art. 126 Testo Unico Legge Bancaria e art. 1469-bis c.c.



**Art. 2 - Modalità di stipulazione della convenzione.**

La convenzione si suole stipulare mediante scambio di corrispondenza.

**Art. 3 - Richiesta di finanziamento.**

Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall'acquirente, completati in ogni loro parte.

La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.

La richiesta contiene altresì, in conformità alla normativa vigente, gli elementi indispensabili ai fini della esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso nonché tutti gli elementi che consentano l'individuazione del bene oggetto del finanziamento.

**Art. 4 - Identificazione della clientela.**

L'identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l'acquisizione dei documenti di identità e di quant'altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi della vigente normativa.

**Art. 5 - Documentazione probatoria.**

Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal finanziatore in relazione al contratto.

**Art. 6 - Divieto di pagamento al venditore convenzionato.**

Il venditore-convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.

**Art. 7 - Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato.**

Il venditore-convenzionato rimborsa al finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, l'importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:

- a) mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
- b) mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura dei beni e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- c) pagamenti effettuati dal cliente direttamente al convenzionato;
- d) restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.

**Art. 8 - Erogazione del finanziamento.**

Il finanziatore eroga, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, l'importo pari al prezzo dei beni/servizi venduti al netto di eventuali precedenti versamenti effettuati dal cliente al venditore.

**Art. 9 - Caratteristica di non esclusività del rapporto.**

Il rapporto tra venditore-convenzionato e finanziatore non riveste carattere di esclusiva, ove non espressamente disposto per iscritto nella convenzione.

**Art. 10 - Pubblicità.**

Il venditore-convenzionato tiene a disposizione dei clienti, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, il materiale informativo/pubblicitario fornito dal finanziatore.

## USI IN TEMA DI PROGRAMMA PER ELABORATORE (SOFTWARE)

### Sommario

Nozione .....	Art. 1
Garanzia e responsabilità del cedente.....	» 2
Obblighi dell'utente finale .....	» 3



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 1987-1988.
- b) approvazione definitiva da parte della Commissione: 23 maggio 1989.
- c) approvazione definitiva della Giunta: deliberazione n. 134 del maggio 1989.

CESSIONE ALL'UTENTE FINALE  
DEI PROGRAMMI COSIDDETTI  
«PACCHETTIZZATI» IN VERSIONE  
OGGETTO

**Art. 1 - Nozione.**

La cessione del programma per elaboratore dal produttore e/o licenziatario e/o distributore all'utente finale trasferisce, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo e non trasferibile il programma stesso e la relativa documentazione di utilizzo fornita dal cedente.

Detta cessione non comporta il trasferimento del diritto di proprietà sul programma.

**Art. 2 - Garanzia e responsabilità del cedente.**

Il cedente garantisce per un tempo determinato che il programma sia in grado di eseguire le operazioni previste e descritte nelle istruzioni tecniche relative ai singoli prodotti; e garantisce altresì che il supporto sia esente da vizi o difetti di fabbricazione.

Qualsiasi eventuale verifica è effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dal cedente.

La garanzia è prestata solo per il programma originale e non modificato ed è peraltro condizionata al corretto funzionamento ed uso dell'elaboratore nel suo insieme, comprensivo dei software di base e applicativi, senza tenere conto di eventuali collegamenti con altre apparecchiature.

Qualora i tecnici del cedente accertino vizi o difetti di fabbricazione del

programma il cedente è tenuto esclusivamente a sua scelta alla loro eliminazione e/o correzione, alla sostituzione del programma e/o del supporto.

In tal caso il cedente non risponde di danni a qualunque titolo connessi o conseguenti ad eventuali vizi di qualità, inadeguatezza ed uso improprio del programma.

**Art. 3 - Obblighi dell'utente finale.**

L'utente finale è tenuto a verificare preventivamente, secondo le istruzioni di uso, l'idoneità del programma ad ottenere i risultati dallo stesso voluti, nonché la sua corretta installazione ed uso.

L'utente finale non può concedere o sublicenziare o comunque mettere in commercio il programma per elaboratore.

L'utente finale non può rimuovere ovvero alterare alcun marchio, nome commerciale, numero di serie; egli può soltanto duplicare, in tutto od in parte, il programma su un altro supporto, al fine di ottenere una copia di riserva, a scopo di sicurezza ovvero allorché la riproduzione costituisca una fase essenziale per l'utilizzazione del programma in un determinato elaboratore.

L'utente finale è tenuto altresì a mantenere segreto il controllo del programma, a non modificarlo, né ad incorporarlo, in tutto od in parte, in altri programmi.

N.B. - Si precisa che in altri settori non sono stati, per il momento, accertati usi stabilizzati.

## INTERNET PROVIDERS

### Sommario

Definizione.....	Art. 1
Forma .....	» 2
Durata .....	» 3
Obblighi del cliente .....	» 4
Prestazioni ed obblighi del <i>provider</i> .....	» 5
Responsabilità del cliente .....	» 6
Responsabilità del <i>provider</i> .....	» 7
Utilizzo dell'abbonamento .....	» 8
Termini di pagamento .....	» 9
Riservatezza .....	» 10



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

#### *Primo accertamento:*

- a) approvazione del testo dalla Commissione e dal Comitato tecnico: 19 marzo 2001.
- b) approvazione del testo provvisorio da parte della Giunta: deliberazione n. 122 del 9 aprile 2001.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: delibera n. 258 del 23 luglio 2001.

#### **Art. 1 - Definizione.**

Il contratto di fornitura di servizi Internet è il contratto col quale una parte, il *provider*, concede ad un'altra, il cliente, l'accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o verso un corrispettivo.

#### **Art. 2 - Forma.**

Il contratto viene concluso anche *on-line* e suole essere confermato per iscritto.

#### **Art. 3 - Durata.**

Il contratto suole avere durata di un anno.

#### **Art. 4 - Obblighi del cliente.**

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate *netiquette*.

Il cliente, identificato da un codice (*username*) e da una parola chiave (*password*), potendo utilizzare anche pseudonimi per l'accesso ai servizi, garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al *provider*.

Il cliente custodisce la parola chiave (*password*) nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il cliente, informato, accetta l'esistenza del registro dei collegamenti (*log*) tenuto dal *provider* ai soli fini di gestione del servizio.

#### **Art. 5 - Prestazioni ed obblighi del provider.**

Il *provider* si impegna a fornire al cliente l'accesso alla rete ed i servizi Internet previsti dall'abbonamento, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.

Il *provider* custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (*password*) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il *provider* compila e custodisce il registro dei collegamenti (*log*) e su di esso mantiene la massima riservatezza.

In caso di formale richiesta di informazioni da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il *provider* è tenuto a fornirle.

#### **Art. 6 - Responsabilità del cliente.**

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

#### **Art. 7 - Responsabilità del provider.**

Il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di:

- forza maggiore o caso fortuito;
- manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- malfunzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

#### **Art. 8 - Utilizzo dell'abbonamento.**

L'abbonamento presuppone il perfezionamento del contratto e la fornitura dei dati anagrafici del cliente.

L'abbonamento consente un accesso alla volta tramite un singolo collegamento.

I contratti sono soliti indicare se più utenti possono avvalersi contemporaneamente di un singolo accesso.

I costi relativi al collegamento sono a carico del cliente.

Il collegamento presuppone la corretta configurazione del proprio computer e l'installazione del software di collegamento da parte del cliente.

#### **Art. 9 - Termini di pagamento.**

Nei contratti a titolo oneroso, il cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, entro la data di rinnovo per i successivi periodi annuali.

**Art. 10 - Riservatezza.**

Il *provider* tratta i dati del cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto.

I dati trattati dal *provider*, salvo espressa autorizzazione, vengono esi-

biti soltanto su richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate<sup>1</sup>.

---

(1) Si fa riferimento alla Legge n. 675 del 31 Dicembre 1996, G.U. n. 5 del 8 Gennaio 1997 suppl. ord. - «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

## **CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI CONCLUSI ON-LINE TRA FORNITORE E CONSUMATORE**

### **Sommario**

Obblighi informativi . . . . .	Art. 1
Comunicazioni commerciali . . . . .	» 2
Condizioni generali di contratto . . . . .	» 3
Modulo d'ordine . . . . .	» 4
Conferma dell'ordine . . . . .	» 5
Modalità e luogo di consegna . . . . .	» 6
Stato dell'ordine . . . . .	» 7
Modalità di pagamento . . . . .	» 8
Procedure di sicurezza . . . . .	» 9
Limitazioni del servizio . . . . .	» 10
Assistenza . . . . .	» 11
Trattamento dati personali . . . . .	» 12
Certificazioni, Codici di condotta e Loghi . . . . .	» 13



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) approvazione del testo dalla Commissione e dal Comitato tecnico: 30 giugno 2004.
- b) approvazione del testo da parte della Giunta: deliberazione n. 299 dell'11 ottobre 2004.

**Art. 1 - Obblighi informativi.**

Il prestatore fornisce e mantiene aggiornati i dati richiesti dalla legge, rendendoli contestualmente ovvero facilmente accessibili, in modo diretto, unitario e permanente.

Al consumatore è concessa la possibilità di stampare le condizioni contrattuali al fine di conservazione ed analisi.

**Art. 2 - Comunicazioni commerciali.**

Le comunicazioni commerciali, le offerte promozionali nonché i giochi e i concorsi a premio attestano prontamente e visibilmente la loro natura.

**Art. 3 - Condizioni generali di contratto.**

Al consumatore è consentito accedere, in modo diretto e permanente, alle condizioni generali di contratto senza bisogno di intraprendere la procedura d'ordine.

**Art. 4 - Modulo d'ordine.**

Il consumatore compila i campi obbligatori del modulo d'ordine.

Prima dell'invio dell'ordine vengono riepilogati in forma unitaria tutti i dati previsti dalla legge<sup>1</sup>.

**Art. 5 - Conferma dell'ordine.**

Il prestatore conferma al consumatore il ricevimento dell'ordine, tramite posta elettronica o altro mezzo proposto dal prestatore e accettato dal consumatore<sup>2</sup>.

Nella conferma sono presenti le seguenti informazioni:

- identificazione dell'ordine
- identificazione dei prodotti/servizi ordinati e quantità
- prezzi unitari e complessivi
- modalità di pagamento e di consegna prescelte dal consumatore
- tempi e costi per la consegna
- eventuali costi e oneri accessori a carico del consumatore

(1) Si veda, in proposito, quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 185/99 e dall'art. 12 del D. Lgs. 70/2003.

(2) Cfr. art. 13, n. 2, D. Lgs. 70/2003.

Quando sussiste il diritto di recesso, il prestatore indica modalità e tempi per l'esercizio.

**Art. 6 - Modalità e luogo di consegna.**

La consegna di beni materiali avviene *off-line*, secondo la modalità scelta dal consumatore tra quelle offerte dal prestatore.

La consegna di beni immateriali o servizi avviene prevalentemente *on-line* o tramite la rete.

La consegna viene effettuata all'indirizzo del consumatore o, ove previsto, al diverso indirizzo da questo indicato.

**Art. 7 - Stato dell'ordine.**

Il consumatore, ove previsto, può verificare, *on-line*, lo stato del proprio ordine e/o spedizione.

**Art. 8 - Modalità di pagamento.**

Il prestatore specifica quali sono i mezzi e le modalità di pagamento accettati e se si tratta di un pagamento anticipato rispetto alla consegna del bene o servizio.

Nel caso di pagamento *on-line* con carte di credito, vengono indicate le carte di credito accettate.

Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, sono indicate le coordinate bancarie.

Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale, viene richiesto al consumatore l'invio, via fax, della ricevuta di pagamento.

Nel caso di pagamento tramite contrassegno, sono a carico del consumatore le spese dell'operazione.

**Art. 9 - Procedure di sicurezza.**

Il prestatore informa il consumatore sulle procedure di sicurezza adottate per le transazioni in rete e sull'utilizzo di sistemi di sicurezza nell'ambiente *on-line* da parte di altri soggetti ad esso collegati.

Il prestatore evidenzia, con apposita simbologia, la sicurezza della connessione.



#### **Art. 10 - Limitazioni del servizio.**

In prestatore specifica preventivamente le eventuali limitazioni del servizio<sup>3</sup>.

#### **Art. 11 - Assistenza.**

Il prestatore pone a disposizione del consumatore un contatto diretto (numero telefonico, fax, indirizzo, e-mail) presso cui indirizzare reclami o richieste di assistenza.

#### **Art. 12 - Trattamento dati personali<sup>4</sup>.**

Il prestatore raccoglie i dati personali del consumatore ed indica le regole a cui si attiene per il trattamento degli stessi.

#### **Art. 13 - Certificazioni, Codici di condotta e Loghi.**

Nei siti *web* aderenti a codici di condotta è presente il logo o la marchiatura che ne attesta l'adesione.

I siti *web* per i quali è stata ottenuta una certificazione, ne espongono il segno distintivo.

Il consumatore è posto nelle condizioni di reperire le informazioni relative sia al codice di condotta che alla certificazione.

### **GLOSSARIO**

#### **Account**

Conto, abbonamento per accedere ad alcuni servizi offerti da un *provider*.

#### **Banner**

Il *banner* è un elemento pubblicitario utilizzato sul *web*. Può essere immaginato come l'equivalente di un manifesto tradizionale.

(3) Le limitazioni del servizio più frequenti sono: a) di tipo geografico, in relazione alla indisponibilità del prestatore ad eseguire la prestazione in determinate zone geografiche; b) di tipo temporale, in relazione alla disponibilità del prestatore ad eseguire la prestazione in determinati periodi dell'anno o in mancanza del pagamento anticipato dell'importo in un periodo stabilito; c) di tipo economico, in relazione alla disponibilità del prestatore ad eseguire la prestazione per importi che risultino inferiori o superiori a quanto stabilito dal prestatore stesso.

(4) D. lgs. n. 196/2003.

#### **\*E-mail**

Posta elettronica: messaggi, testi e immagini inviati tramite una rete di computer.

#### **\*E-commerce (commercio elettronico)**

L'aspetto definitivo viene rimesso alla legge e, in particolare, alla Direttiva 2000/31/CE e del Decreto legislativo 70/2003, dalla quale si desume che «il contratto di fornitura di beni e servizi *on-line* (ma nella definizione si intendono ricompresi altresì i contratti di fornitura in generale con esclusione dei servizi bancari e finanziari) è il contratto a distanza, avente per oggetto beni mobili e/o servizi, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione stessa».

#### **FAQ**

Acronimo dell'espressione inglese «Frequently Asked Questions» (domande poste di frequente).

#### **File**

Raccolta di informazioni memorizzate su un disco magnetico od ottico ed individuate da un nome. Costituisce l'unità fondamentale di memorizzazione dei dati nei computer collegati a Internet.

#### **Home Page**

Schermata di ingresso a un sito.

#### **\*Internet**

È un agglomerato di reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le reti telematiche connettono tra loro più computer, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, etc.

#### **Link**

Collegamento ipertestuale che permette di collegare pagine Internet diverse fra loro.

**\*Off-line (non in linea)**

Indica lo stato di intrasmissibilità in rete dei dati.

**\*On-line (in linea)**

Indica lo stato di trasmissibilità in rete dei dati.

**\*Password**

Parola chiave che costituisce informazione riservata dell'utente, richiesta per consentire l'accesso in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.

**\*Rete**

Vedi Internet.

**ODR**

*On line dispute resolution.*

**\*Sito web**

L'insieme di più pagine *web*, cui si accede tramite un indirizzo.

**Spam (Spamming)**

Diffusione via Internet di messaggi, di solito pubblicitari, non richiesti, verso caselle di posta elettronica o nei forum.

**\*Username**

Nome che identifica un utente.

**Web (World Wide Web - ragnatela mondiale)**

Sistema che permette di accedere a documenti di vario tipo presenti in Internet, anche spostandosi dall'uno all'altro tramite *link*. Il termine indica anche l'insieme delle risorse accessibili mediante tale sistema.

**\* Termini presenti nel testo.**

## PRODUZIONE E COMMERCIO DI ETICHETTE AUTOADESIVE

### Sommario

Preventivi . . . . .	Art. 1
Ordinazione . . . . .	» 2
Conferma d'ordine . . . . .	» 3
Bozze, sospensione e modificazione del lavoro . . . . .	» 4
Fermo macchina . . . . .	» 5
Termini di consegna . . . . .	» 6
Materie prime e loro caratteristiche . . . . .	» 7
Fustellatura . . . . .	» 8
Giunte . . . . .	» 9
Bobine o rotoli di etichette autoadesive . . . . .	» 10
Tolleranze . . . . .	» 11
Spedizione . . . . .	» 12
Pre-stampa . . . . .	» 13
Impressione a caldo . . . . .	» 14
Stampa a rilievo . . . . .	» 15
Scarti . . . . .	» 16
Pagamenti . . . . .	» 17
Reclami . . . . .	» 18
Conservazione degli elementi di fabbricazione . . . . .	» 19
Proprietà degli impianti, delle attrezzature ed artistica . . . . .	» 20



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) approvazione del testo dalla Commissione e dal Comitato tecnico: 13 febbraio 2001.
- b) approvazione del testo provvisorio da parte della Giunta: deliberazione n. 94 del 26 marzo 2001.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 257 del 23 luglio 2001.

#### **Art. 1 - Preventivi.**

I preventivi che espongono il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I costi dei progetti di esecuzione dei lavori, dei disegni, dei bozzetti, delle composizioni, delle prove stampa od altro, se eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso, anche se non segue l'ordinazione.

I prezzi delle etichette indicati nei preventivi sono espressi in Euro. I costi impianti, il concorso spese fustelle, prove od altro sono espressi in Euro.

I preventivi hanno validità di trenta giorni dalla data di formulazione e sono intesi:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per pellicole in originale di buona qualità, esecutivi e/o supporti digitali idonei, conformi ai protocolli concordati.

Non si intendono comprese nel prezzo del preventivo e sono fatturate a parte le spese occorrenti per rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le pellicole originali, i bozzetti, i supporti digitali ed altro materiale destinato alla pre-stampa, alla stampa e fustellatura.

#### **Art. 2 - Ordinazione.**

Le ordinazioni dirette e indirette che non rispecchino il contenuto di un preventivo specifico sono soggette all'approvazione dell'etichettificio.

Il committente specifica nell'ordinazione:

- a) la quantità;
- b) le caratteristiche tecniche e i riferimenti alle condizioni, al campo d'impiego dell'etichetta e al sistema di utilizzo: manuale o automatico;
- c) tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, bozzetti, etc.) e condizioni (prezzo, termini di consegna, di pagamento, trasporto, etc.) necessarie alla conclusione del contratto;
- d) la confezione e l'imballaggio desiderati.

Per la stampa di etichette con codici

a barre, il committente fornisce il film master originale con il relativo certificato di controllo rilasciato dal produttore. Il fattore di ingrandimento (BWI) e di riduzione (BWR) sono concordati con l'etichettificio, in funzione del tipo di materiale autoadesivo e della tipologia di stampa.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro costituisce accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo.

#### **Art. 3 - Conferma d'ordine.**

La conferma d'ordine, ove richiesta dal cliente, viene inviata per iscritto al committente solitamente entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

La conferma d'ordine è necessaria nel caso di ordini telefonici o verbali e quando l'ordine non rispecchi le condizioni indicate nel preventivo o ponga condizioni di qualsiasi genere non preventivamente accettate dall'etichettificio.

Eventuali discordanze tra ordine e conferma d'ordine vengono tempestivamente chiarite dalle parti. I chiarimenti sono opportunamente documentati.

#### **Art. 4 - Bozze, sospensione e modificazione del lavoro.**

Le bozze sono consegnate in bianco e nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati in fase di stampa e sono considerate nel costo esposto nel preventivo.

Bozze a colori, prove a computer grafico, prove macchina ed altre sono addebitate come spese aggiuntive.

Eventuali modifiche richieste dal cliente sulla prima bozza sono addebitate a consuntivo.

Il committente restituisce le bozze e ogni altro materiale sottoposto ad approvazione corretto e/o approvato entro un termine compatibile con i tempi di consegna concordati e comunque non oltre trenta giorni.

Le bozze o le prove di stampa sono approvate dal committente mediante

apposizione sulle stesse di: timbro e firma nonché della data. L'approvazione esonera l'etichettificio da responsabilità per errori od omissioni in relazione al materiale approvato.

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione delle bozze, l'etichettificio ritiene non vincolante la proposta e può richiedere le spese ed i danni.

Ad approvazione avvenuta, le spese, per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a suo carico.

#### **Art. 5 - Fermo macchina.**

Sono a carico del committente le spese per arresti di macchine o comunque per sospensioni del lavoro avvenute per causa imputabile allo stesso.

Le modifiche che riguardano materiali, con tipologie e caratteristiche particolari, acquistati per la produzione specifica, giustificano l'addebito dell'equivalente del costo al committente.

#### **Art. 6 - Termini di consegna.**

I termini di consegna sono indicati nell'ordinazione.

Se il committente non provvede al ritiro della merce entro dieci giorni dal termine di consegna, i rischi e l'onere della conservazione della merce sono a suo carico.

I termini di consegna sono prorogati per un periodo almeno pari a quello della durata della sopravvenuta forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze definitive approvate danno luogo alla decorenza o alla revisione dei termini di consegna.

Per consegna si intende la data di spedizione dall'etichettificio o la comunicazione della messa a disposizione della merce.

#### **Art. 7 - Materie prime e loro caratteristiche.**

Salvo richieste specifiche, l'etichettificio utilizza materiali che, in base alla propria esperienza, ritiene idonei a soddisfare le esigenze enunciate dal committente.

Nel caso il committente richieda materiale specifico non disponibile, l'etichettificio può utilizzare materiali alternativi previa approvazione documentata da parte del committente.

L'etichettificio non garantisce la prestazione finale del prodotto, qualora il committente non abbia provveduto a comunicare all'etichettificio l'utilizzo particolare delle etichette autoadesive o ne faccia un uso difforme da quanto preventivamente indicato.

La materia prima, fornita dal committente, deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati.

L'etichettificio non garantisce il risultato della stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della materia prima fornita dal committente.

L'etichettificio non garantisce la prestazione finale delle etichette realizzate con specifici materiali richiesti dal committente.

In ogni caso, l'etichettificio segnala le eventuali inadeguatezze dei materiali ricevuti dal committente.

#### **Art. 8 - Fustellatura.**

La fustellatura è effettuata senza evidenti segni di incisione sul supporto siliconato (*liner*) e comunque viene effettuata in modo tale da non determinare rotture ed inconvenienti nel normale impiego su idonee etichettatrici.

La fustellatura è effettuata, secondo la tipologia delle macchine a disposizione dell'etichettificio, con fustelle piane o a cilindro o a lamierini.

Il passo di fustellatura è costante ed è determinato misurando la distanza che intercorre tra l'inizio di una etichetta e l'inizio della successiva.

L'interspazio tra due etichette successive, salvo diversi accordi con il committente, è non inferiore a mm 1,6, misura minima per garantire una corretta operazione di sfridatura e applicazione con etichettatrici.

Il supporto siliconato (*liner*) è più largo di millimetri 2 rispetto alla larghezza dell'etichetta.

L'etichetta è in posizione mediana rispetto alla fascia del supporto siliconato (*liner*).

#### **Art. 9 - Giunte.**

Le giunte, salvo diversa indicazione, vengono effettuate con nastro adesivo trasparente.

La giunta viene effettuata ponendo il nastro adesivo sul retro del supporto siliconato, nell'interspazio tra una etichetta e la successiva.

Il numero delle giunte è contenuto il più possibile.

Le giunte sono effettuate in modo da non pregiudicare il trattamento/utilizzo delle bobine di etichette sulle macchine applicatrici e sono realizzate in modo da evitare «frammischiamenti» e/o giunte testa/coda delle etichette.

#### **Art. 10 - Bobine o rotoli di etichette autoadesive.**

Le bobine di etichette autoadesive sono realizzate con tensione di bobinatura tale da non provocare la fuoriuscita dell'adesivo (*bleeding*).

In fase di ordine, il committente indica i seguenti dati tecnici:

- diametro interno anima;
- diametro massimo esterno bobina o rotolo;
- numero etichette per bobina o rotolo;
- posizione dell'etichetta sulla bobina o rotolo rispetto al senso di uscita (lato stretto o lato largo);
- senso di avvolgimento, etichette poste all'interno o all'esterno della bobina o rotolo;
- posizione della stampa rispetto all'etichetta.

Possibili variazioni dello spessore dei materiali autoadesivi impiegati possono originare variazioni nel diametro della bobina o rotolo. In questo caso il cliente deve comunicare se accetta la nuova dimensione bobina o rotolo, o riduce il numero delle etichette contenute.

Le spire devono risultare allineate, con taglio netto e l'anima non deve sporgere.

Le bobine o rotoli recano all'esterno o all'interno dell'anima l'indicazione del numero delle etichette e i dati identificativi.

#### **Art. 11 - Tolleranze.**

Le tolleranze riconosciute sulla qualità e quantità sono le seguenti:

a) sulla quantità:

le tolleranze in più o in meno sui quantitativi ordinati sono:

- fino a 5.000 etichette: 30%
- da 5.001 a 300.000 etichette: 10%
- oltre 300.000 etichette: 5%

Tolleranze diverse possono essere concordate in fase d'ordine e/o dipendere dalla particolare confezione richiesta.

b) sulla qualità:

• tolleranze di registro:

- tra colori è ammessa una tolleranza in senso longitudinale e trasversale di più o meno 0,3 mm sul 90% della produzione e di 0,4 mm sul rimanente 10% della produzione;
- tra colore e impressione a caldo e tra colore e verniciatura parziale: è ammessa una tolleranza in senso longitudinale e trasversale di più o meno 0,5 mm sul 90% della produzione e di 0,7 mm sul rimanente 10% della produzione;
- tra colore e perimetro dell'etichetta è ammessa una tolleranza in senso longitudinale e trasversale di più o meno 0,5 mm sul 90% della produzione e di 0,7 mm sul rimanente 10% della produzione;
- l'etichetta deve risultare in posizione mediana rispetto alla fascia del supporto siliconato con una tolleranza di più o meno 0,5 mm sul 90% della produzione e di 0,7 mm sul rimanente 10% della produzione;
- le tolleranze tra tutti gli elementi dell'etichetta e la parti deadesivizzate sono di più o meno 4 mm sul 90% della produzione e 5 mm sul restante 10% della produzione.

Sussistono tolleranze maggiori nel caso di particolari lavorazioni quali: stampa sul retro etichetta, sull'autoadesivo, doppia fustellatura e stampa fuori linea.

Eventuali tracciature della fustella-

tura non devono pregiudicare il normale impiego delle etichette per applicazione automatica.

- tolleranza sui colori:  
l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori è garantita nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione adottato, compatibilmente alla tipologia del riferimento approvato (prova torchio, progressiva a colori, prova chimica, digitale, scala colore, cartelle colore).

- ancoraggio degli inchiostri:  
l'etichettificio garantisce l'ancoraggio della stampa sui vari tipi di materiali autoadesivi, compatibilmente con le caratteristiche degli stessi.

Le imperfezioni di ancoraggio sono ammesse se queste non pregiudicano la funzionalità dell'etichetta o l'estetica.

Sono ammesse come prove di tenuta quelle eseguite secondo i metodi specificati dalla Finat o da altre normative nazionali o internazionali.

- tolleranza sul numero etichette contenute nella bobina o rotolo: da 5 a 10 etichette in più o in meno;
- tolleranza sull'allineamento delle spire della bobina o rotoli:  $\pm 0,5$  mm riferiti al dato costruttivo della fustella, con esclusione dell'estensione o ritiro fisiologico del supporto;
- tolleranza sulle dimensioni delle etichette:  $\pm 0,2$  mm;
- tolleranza sul passo di fustellatura:  $\pm 0,2$  mm;
- tolleranza tra grafismo e limite fustella:  $\pm 0,5$  mm;
- tolleranza sulla stampa codici a barre: sono ammesse tolleranze che non compromettono la leggibilità e decodifica con i normali lettori di codici;
- tolleranze sulle caratteristiche del materiale autoadesivo: sono quelle riportate nelle schede tecniche dei produttori.

Le tolleranze sulla qualità non comprendono le variazioni dimensionali determinate dalle caratteristiche meccaniche fisiche di materiali particolari.

Esigenze particolari di resistenza e ancoraggio della stampa, inchiostri e lacche rilevabili UV e relative tolleranze sono concordate tra le parti.

#### **Art. 12 - Spedizione.**

La spesa di trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo, salvo diversi accordi tra le parti.

Se la merce è venduta con la clausola «franco destino», l'etichettificio ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto. Ove il committente richieda la spedizione per altra via eventuali differenze di costo sono a suo carico.

#### **Art. 13 - Pre-stampa.**

Gli impianti stampa (cliché o forma di stampa, pellicola, file digitali, impianti serigrafici e per impressioni a caldo) sono a carico del committente. L'addebito per concorso spese è in funzione del procedimento di stampa, della dimensione dell'impianto, del numero dei colori, della tiratura e/o rifacimenti anche privi di variazione.

Il livello di intervento dell'etichettificio in funzione delle istruzioni e/o del materiale ricevuto nella fase di pre-stampa origina addebiti specifici.

Per quanto riguarda le forme di stampa (cliché tipografici), la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo che contiene il complesso di etichette che costituiscono l'impianto stampa, moltiplicando ciascun lato di cm 1.

Il rifacimento degli impianti per usura origina un ulteriore addebito.

#### **Art. 14 - Impressione a caldo.**

Le tolleranze qualitative e quantitative variano in funzione delle caratteristiche tecniche del procedimento, della dimensione dell'impressione a caldo, dei dettagli di stampa e presentano valori superiori a quelli indicati all'art. 11.

#### **Art. 15 - Stampa a rilievo.**

Le tolleranze qualitative e quantitative variano in funzione delle caratteristiche tecniche del procedimento, della dimensione della stampa in rilievo a secco, dei dettagli di stampa e presentano valori superiori a quelli indicati all'art. 11.

**Art. 16 - Scarti.**

Salvo diversi accordi, l'etichettificio provvede allo smaltimento degli scarti di lavorazione prodotti durante la fase di trasformazione.

**Art. 17 - Pagamenti.**

Ritardi di pagamento originano l'addebito al committente degli interessi di mora.

**Art. 18 - Reclami.**

Il termine per la denuncia dei vizi è di 10 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi ed i difetti occulti. I termini di denuncia dei vizi tengono conto della chiusura dell'etichettificio per ferie e festività.

Le merci riscontrate difettose sono tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione ed eventuali resi avvengono, previo accordo tra le parti, dopo la constatazione dei difetti.

L'eventuale sostituzione di etichette difettose viene effettuata con etichette identiche alla richiesta originale e le eventuali sopravvenute modifiche chieste dal committente formano oggetto di accordo tra le parti.

I reclami sull'adesivo, sul *bleeding* e su eventuali scivolamenti dell'etichetta sul supporto siliconato sono presi in

considerazione solo se il committente ha rispettato le seguenti condizioni di conservazione e stoccaggio:

- le etichette autoadesive sono conservate in luogo adeguato con temperatura di circa 20/22 gradi centigradi e umidità relativa del 50/60 %;
- le etichette rimangono negli imballi originali, lontani dai raggi solari.

**Art. 19 - Conservazione degli elementi di fabbricazione.**

Gli elementi di fabbricazione, il materiale grafico, i campioni e i documenti relativi alla produzione sono conservati per una durata massima di 2 anni, salvo diverso accordo con il committente.

**Art. 20 - Proprietà degli impianti, delle attrezzature ed artistica.**

Qualora non fossero addebitati a parte, i negativi e le fotocopie sono di proprietà dell'etichettificio.

Le forme di stampa, l'attrezzatura richiesta per la lavorazione (es. fustelle, cilindri per impressioni a caldo etc.) e tutto il materiale relativo alla preparazione ed alla esecuzione del prodotto che originano addebito di concorso spese al committente sono di proprietà dell'etichettificio, salvo diverso accordo tra le parti. Tale materiale viene conservato dall'etichettificio per non più di due anni.



## CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO

### Sommario

Definizione.....	Art. 1
Modalità di stipulazione del contratto.....	» 2
Limite di cedibilità.....	» 3
Utilizzo del T.F.R. a garanzia del prestito.....	» 4
Divieto di chiedere anticipi sul T.F.R. ....	» 5
Polizza assicurativa.....	» 6
Proroga.....	» 7
Acconto in corso di istruzione della pratica.....	» 8



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: novembre 2000 - febbraio 2001.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 1 febbraio 2001.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 259 del 23 luglio 2001.

**Art. 1 - Definizione.**

Si suole denominare prestito contro concessione del quinto dello stipendio una particolare forma di prestito personale (al consumo, erogato da banche o intermediari finanziari) concesso a dipendenti di datori di lavoro privati a fronte della cessione di una quota, non superiore ad un quinto, della retribuzione.

**Art. 2 - Modalità di stipulazione del contratto.**

Il contratto si suole stipulare mediante apposite scritture.

Il finanziatore è solito subordinare l'erogazione del prestito alla avvenuta conferma, da parte del datore di lavoro, dell'impegno ad effettuare le trattenute ed i versamenti nei termini indicati.

Al ricevimento dell'erogazione, il finanziato rilascia quietanza degli importi ricevuti costituenti il finanziamento.

**Art. 3 - Limite di cedibilità.**

Il limite massimo di cedibilità si suole fissare in 1/5 della retribuzione mensile su base annua così calcolata: retribuzione annua lorda, fissa, continuativa e pensionabile, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, diviso 12 diviso 5.

In caso di altra precedente cessione, quest'ultima viene solitamente estinta.

**Art. 4 - Utilizzo del T.F.R. a garanzia del prestito.**

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del credito, il contratto di prestito suole prevedere che la cessione estenda i propri

effetti sul «trattamento di fine rapporto» fino a concorrenza dell'importo residuo da rimborsare.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio alle dipendenze di altro datore, è solitamente previsto che, qualora quanto versato a titolo di T.F.R. non fosse sufficiente ad estinguere il finanziamento, per la parte ancora residuante, la cessione possa proseguire sullo stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro, con il consenso di quest'ultimo.

**Art. 5 - Divieto di chiedere anticipi sul T.F.R.**

Il contratto suole prevedere il divieto di chiedere anticipazioni sul T.F.R.

**Art. 6 - Polizza assicurativa.**

Per il caso di morte o di perdita dell'impegno, il pagamento delle rate del finanziamento suole essere garantito da polizza assicurativa.

**Art. 7 - Proroga.**

In caso di parziale o mancata maturazione della retribuzione per motivi diversi dall'insolvenza del datore di lavoro, il rimborso di parte o dell'intera quota viene solitamente posticipato alla scadenza del finanziamento, che si protrae per un periodo di tempo corrispondente al numero di mesi alla estinzione.

**Art. 8 - Acconto in corso di istruzione della pratica.**

Al finanziato, in attesa del perfezionamento dell'operazione, può essere concesso un acconto sul netto del ricavo, da rimborsare al momento dell'erogazione del saldo.

## CARTE DI CREDITO

### Sommario

Definizione .....	Art. 1
Conclusione del contratto .....	» 2
Proprietà della carta .....	» 3
Modalità di utilizzo .....	» 4
Modalità di pagamento .....	» 5
Smarrimento o furto della carta .....	» 6
Durata e validità della carta .....	» 7
Modifica delle condizioni contrattuali .....	» 8
Rendiconto .....	» 9
Rapporti tra titolari ed esercenti .....	» 10
Recesso .....	» 11



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato Tecnico: marzo-ottobre 2001.
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 ottobre 2001.
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 123 del 22 aprile 2002.

**Art. 1 - Definizione.**

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati (cd ATM), nei limiti del massimale concesso.

Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.**

Il contratto si conclude mediante la comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta.

**Art. 3 - Proprietà della carta.**

La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata alla cessazione del rapporto.

**Art. 4 - Modalità di utilizzo.**

La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale.

Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa: la medesima firma è apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti, all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.

Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice Personale Segreto (PIN), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare. La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta a terzi.

Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati

forniti al momento della stipulazione del contratto.

**Art. 5 - Modalità di pagamento.**

Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:

- gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito, secondo le modalità concordate;
- l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

**Art. 6 - Smarrimento o furto della carta.**

Dal momento della ricezione della carta il titolare prende tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con qualsiasi mezzo, facendo seguire la conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi all'emittente entro il termine contrattualmente previsto, corredata da copia della denuncia presentata alla Autorità competente.

Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto<sup>1</sup>.

**Art. 7 - Durata e validità della carta.**

La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo.

La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

**Art. 8 - Modifica delle condizioni contrattuali.**

È solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di

variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta o equivalente ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate<sup>2</sup>.

#### **Art. 9 - Rendiconto.**

L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.

L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto<sup>3</sup>. Gli estratti conto ed ogni altra comunicazione dell'emittente

sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare.

#### **Art. 10 - Rapporti tra titolari ed esercenti.**

L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile.

L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

#### **Art. 11 - Recesso.**

Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

(1) Vedi Racc. Ue 97/489/CE del 30.07.97.

**Art. 5** - Obblighi del titolare: «Il titolare ha gli obblighi seguenti:

- a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;
- b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
  - la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego;
  - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;
  - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente;
- c) non trascrive il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;
- d) ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

#### **Art. 6** - Responsabilità del titolare

Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore a 150 ECU.

Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con

colpa grave, in violazione dell'art. 5, lett. a), b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la notificazione in conformità dell'art. 5, lett. b).

In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare, il solo impiego di un codice riservato o di altra analoga prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare».

(2) Vedi D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118: «Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate».

(3) Vedi D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, III comma: «In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento».



# **TITOLO IX**

## **Altri Usi**

## COMPRAVENDITA DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO

### Sommario

Ordinazione e prenotazione (forma) .....	Art. 1
Conclusione del contratto .....	» 2
Unità di base di contrattazione .....	» 3
Esecuzione del contratto e deposito della merce .....	» 4
Consegna .....	» 5
Consegna ripartita .....	» 6
Pagamento .....	» 7
Obblighi di garanzia del venditore .....	» 8
Usi tecnici relativi alle singole merci .....	» 9



### ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

17 dicembre 1964 - 2 luglio 1965.

*Ultima revisione:*

25 novembre 2003.

Approvazione della Giunta: deliberazione n. 412 del 20 dicembre 2004.



**Art. 1 - Ordinazione e prenotazione (forma).**

Le ordinazioni e le prenotazioni avvengono abitualmente come segue:

- a) nei rapporti tra industria e commercio, attraverso richieste e conferme scritte ovvero utilizzando le attuali tecniche di comunicazione;
- b) nei rapporti tra commercio e privato acquirente, in forma orale o *on-line*.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.**

Le compravendite di apparecchi elettrodomestici e di elettronica di consumo si concludono abitualmente con riferimento ai cataloghi e ai listini delle case produttrici o distributrici.

Le caratteristiche indicate nei cataloghi si intendono parte integrante del contratto.

**Art. 3 - Unità base di contrattazione.**

L'unità base di contrattazione è la quantità (numero di apparecchi).

**Art. 4 - Esecuzione del contratto e deposito della merce.**

Il contratto si intende eseguito all'atto della consegna degli apparecchi al vettore per il trasporto.

Il rischio del trasporto è a carico del produttore o del distributore, i quali provvedono alla eventuale assicurazione e sostengono le spese di sosta e di

un eventuale deposito in magazzini generali degli apparecchi spediti.

**Art. 5 - Consegna.**

I termini e le modalità della consegna al venditore, previsti in contratto, sono abitualmente indicativi.

**Art. 6 - Consegna ripartita.**

La consegna può essere effettuata in un'unica soluzione ovvero in via programmatica, purché in coerenza con gli interessi dell'acquirente della catena distributiva.

**Art. 7 - Pagamento.**

Il pagamento avviene nella valuta e con le modalità convenute<sup>1</sup>.

**Art. 8 - Obblighi di garanzia del venditore.**

I termini e gli obblighi della garanzia commerciale sono indicati dalla casa produttrice in appositi certificati di garanzia.

**Art. 9 - Usi relativi alle singole merci.**

Per tutti gli aspetti di natura tecnica, costituiscono riferimento gli standard internazionali recepiti da CEI, UNI e ISO.

---

(1) Vedi D. Lgs. 231/2002.

**COMPRAVENDITA DI APPARECCHI RADIO,  
TELEVISORI, REGISTRATORI E APPARECCHI  
PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO**

**Sommario**

Ordinazione e prenotazione (forma) .....	Art. 1
Conclusione del contratto .....	» 2
Unità di base di contrattazione .....	» 3
Concessione di vendita con deposito .....	» 4
Imballaggio .....	» 5
Esecuzione del contratto .....	» 6
Consegna .....	» 7
Tolleranze .....	» 8
Pagamento .....	» 9
Garanzia .....	» 10



ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

- a) periodo: 17 dicembre 1964 - 2 luglio 1965.
- b) pubblicazione: 31 marzo 1965.
- c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 726 del 2 luglio 1965.

**Art. 1 - Ordinazione e prenotazione (forma).**

Le ordinazioni e le prenotazioni si svolgono di regola secondo le seguenti modalità:

- a) nei rapporti tra industria e commercio, in forma scritta;
- b) nei rapporti tra commercio e privato acquirente, di regola, in forma orale.

Le prenotazioni per la casa fabbricante hanno valore indicativo.

Le ordinazioni sono sempre subordinate all'approvazione della casa fabbricante o del commerciante che si riserva la facoltà di comunicare, entro un periodo di tempo indicato, la non accettazione.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.**

La compravendita di apparecchi radio, televisori, registratori e apparecchi per la riproduzione del suono si conclude, di regola, con riferimento a cataloghi e listini dei prezzi. Le caratteristiche tecniche comunicate dalla casa fabbricante nei cataloghi si intendono date a solo titolo indicativo. La casa fabbricante si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche dovute ad esigenze di carattere costruttivo e commerciale, senza l'obbligo di darne comunicazione al committente, purché non siano compromesse la qualità e la funzionalità degli apparecchi.

**Art. 3 - Unità di base di contrattazione.**

La compravendita degli apparecchi si effettua a numero.

**Art. 4 - Concessione di vendita con deposito.**

Il rapporto contrattuale fra la casa fabbricante e il concessionario è, normalmente, regolato con scambio di lettere.

**Art. 5 - Imballaggio.**

L'imballaggio è di regola a carico della casa fabbricante.

L'imballaggio normale è realizzato in cartone, cartone ondulato, carta, materiale plastico, etc.

L'imballaggio speciale è a carico del committente.

L'imballaggio non viene restituito.

**Art. 6 - Esecuzione del contratto.**

Il committente provvede alla eventuale assicurazione e sostiene le spese di sosta e di deposito degli apparecchi nei magazzini.

**Art. 7 - Consegna.**

I termini e le modalità della consegna, previsti in contratto, sono di regola indicativi.

Qualora si verificasse un ritardo nella consegna, il committente ha la facoltà di disdire l'ordine per iscritto, trascorsi 60 giorni dal termine fissato per la consegna.

È riconosciuta in tal caso la sola restituzione di eventuali versamenti anticipati.

**Art. 8 - Tolleranze.**

È riconosciuta una tolleranza, riferita al colore e alla confezione esterna degli apparecchi nei confronti dei modelli riportati nei cataloghi e listini di produzione.

**Art. 9 - Pagamento.**

Nelle vendite fra casa fabbricante e commerciante, il pagamento avviene per contanti entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura con il riconoscimento di uno sconto cassa, oppure netto contro tratte a 30, 60, 90 giorni data fattura o con cessioni.

**Art. 10 - Garanzia.**

I termini di garanzia sono, di regola, indicati dalla casa fabbricante in appositi certificati.



# **APPENDICE**



## 1) TAVOLA PER IL RAGGUAGLIO DI MISURE LOCALI PER LE SUPERFICI AGRARIE

*Comune di Pregnana Milanese.*  
Pertica = a 6,5254 = mq 652,54

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,20  
1 piede = mq 2,26

---

*Comune di Villasanta.*  
Pertica = a 6,53 = mq 653

---

*Comuni:*  
Cesate, Usmate Velate.  
Pertica = a 6,5376 = mq 653,76

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,24  
1 piede = mq 2,27

---

*Comuni:*  
Albairate, Arese, Barlassina, Basiglio, Besate, Binasco, Borgo San Giovanni, Bresso, Buccinasco, Busnago, Cambiagio, Canegrate, Carpiano, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cislano, Cogliate, Corsico, Cusago, Lesmo, Locate Triulzi, Mezzago, Morimondo, Nosate, Noviglio, Ozzero, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Robecco sul Naviglio, Roncello, Rozzano, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Sulbiate, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Turbigo, Vignate, Vimodrone, Vittuone.  
Pertica = a 6,54 = mq 654

1 pertica = 24 tavole

1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,25  
1 piede = mq 2,27

---

*Comuni:*  
Abbiategrosso, Muggiò.  
Pertica = a 6,5405 = mq 654,05

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,25  
1 piede = mq 2,27

---

*Comuni:*  
Bussero, Pessano.  
Pertica = a 6,5427 = mq 654,27

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = mq 27,26

---

*Comuni:*  
Lainate, Liscate, San Vittore Olona.

Pertica = a 6,5448 = mq 654,48  
1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,27  
1 piede = mq 2,27

---

*Comuni:*  
Basiano, Besana in Brianza, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Carate Brianza, Carnate, Giussano, Grezzago, Gudo Visconti, Lentate sul Seveso, Marcallo con Casone, Melzo, Motta Visconti, Parabiago, Renate, Rho, Robecchetto con Induno, Ronco Briantino, Rosate, San Donato Milanese, Trezzano Rosa, Varedo, Veduggio con Colzano, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone.

Pertica = a 6,5450 = mq 654,50  
1 tavola = mq 27,27

*Comuni:*

Arconate, Assago, Buscate, Cuggiono, Gorgonzola, Lazzate, Limbiate, Misinto.

Pertica = a 6,5451 = mq 654,51

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,27  
1 piede = mq 2,27

---

*Comune di Cinisello Balsamo.*

Pertica = a 6,545129 = mq 654,5129

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = mq 27,2714

---

*Comune di Monza.*

Pertica = a 6,545160 = mq 654,5160

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 piede = 12 oncie  
1 oncia = 12 punti  
1 tavola = mq 27,2715  
1 piede = mq 2,2726  
1 oncia = mq 0,1894  
1 punto = mq 0,0158

---

*Comuni:*

Pozzuolo Martesana, Rodano, Sedriano, Truccazzano, Vaprio d'Adda.

Pertica = a 6,545170 = mq 654,5170

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,2715  
1 piede = mq 2,2726

---

*Comuni:*

Agrate Brianza, Aicurzio, Arluno, Bareggio, Bellinzago Lombardo, Belusco, Bernareggio, Bernate Ticino, Biassono, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Camparada, Caponago, Cassano d'Adda, Cologno Monzese, Colturano, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Gaggiano, Gessate, Inzago, Lacchiarella, Macherio, Magnago, Masate, Mediglia, Melegnano, Milano, Novate Milanese,

Ornago, San Zenone al Lambro, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

Pertica = a 6,545180 = mq 654,5180

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 27,2716  
1 piede = mq 2,2726

---

*Comuni:*

Arcore, Burago di Molgora, Casarile, Casorezzo, Castano Primo, Cesano Maderno, Corbetta, Garbagnate Milanese, Inveruno, Legnano, Lissone, Magenta, Meda, Mesero, Nerviano, Nova Milanese, Opera, Ossona, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele, Pioltello, Rescaldina, Sal Colombano al Lambro, Trezzo sull'Adda, Vanzago, Verano Brianza, Vimercate.

Pertica = a 6,5452 = mq 654,52

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 piede = 12 oncie  
1 tavola = mq 27,27  
1 piede = mq 2,27  
1 oncia = mq 0,189

---

*Comune di Desio.*

Pertica = a 6,545252 = mq 654,5252

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 piede = 12 oncie  
1 tavola = mq 27,2718  
1 piede = mq 2,2726  
1 oncia = mq 0,1894

---

*Comuni:*

Bovisio Masciago, Carugate, Settala, Villanova del Sillaro.

Pertica = a 6,5454 = mq 654,54

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi



1 tavola = mq 27,27  
1 piede = mq 2,27

---

*Comune di Cavenago Brianza.*

Pertica = a 6,56 = mq 656

---

*Comune di Casalpusterlengo.*

Pertica = a 7,1450 = mq 714,50

1 pertica = 24 tavole  
1 tavola = 12 piedi  
1 tavola = mq 29,77  
1 piede = mq 2,48

---

## 2) TABELLA DELLE PROVVISIIONI CONSUE TUDINARIE PER MEDI AZIONE VIGENTI NELLA PROVINCIA DI MILANO

(Vedi anche «Usi generali sulla mediazione»)

	Dal	
	Venditore	Compratore
<b>ADDOBBO</b>		
a carico del solo addobbatore nella misura dal 3 al 5%.		
<b>ARTE MODERNA</b>		
Sul primo affare. . . . .	10%	—
Sui successivi affari dello stesso acquirente, sempre che il mediatore ne dia preavviso . . . . .	2%	—
<b>AUTOVEICOLI USATI</b>		
— macchine industriali in genere, macchine tessili e relativi accessori: per contratti del valore fino a € 516 . . . . .	4%	—
— sulla parte eccedente € 516 . . . . .	2%	—
— macchine agricole in genere: per contratti di valore fino a € 516 . . . . .	2%	2%
— sulla parte eccedente € 516 . . . . .	1%	1%
— autoveicoli: per contratti di valore fino a € 516 . . . . .	2%	—
— sulla parte eccedente € 516 . . . . .	1%	—
Quando il contratto abbia per oggetto la compravendita di un tipo particolare di macchina o autoveicolo, la misura della provvigione viene preventivamente stabilita.		
<b>AZIENDE COMMERCIALI - IMPIANTI INDUSTRIALI</b>		
<b>Mediazione semplice</b>		
Compravendita fino a € 516.000 . . . . .	3%	3%
Compravendita oltre € 516.000 . . . . .	2%	2%
Contratto di locazione (su 1 annualità). . . . .	10%	10%
<b>Mediazione con prestazione di servizi</b>		
Compravendita fino a € 155.000 . . . . .	5%	3%
Compravendita oltre € 155.000 . . . . .	3%	3%
Locazione con prestazione di servizi (calcolata su 1 annualità non scontata) . . . . .	10%	10%

NOTA: Nella compravendita di aziende commerciali e impianti industriali di cui sopra spetta al mediatore una ulteriore provvigione nella misura del 2% da ciascuna delle parti contraenti sull'importo delle merci inventariate quando questi abbia contribuito alla stesura dell'inventario.

Nulla è dovuto agli agenti immobiliari, a nessun titolo, da colui che conferisce l'incarico dopo la scadenza del medesimo, in caso di mancata conclusione del contratto. Nel caso di prospettata eccezionale difficoltà dell'incarico avuto riguardo all'applicazione, allo stato di conservazione di manutenzione e di occupazione, alla tipologia e ai servizi dell'immobile, le percentuali della provvigione a carico del venditore e del locatore possono aumentare fino a ulteriori tre punti percentuali.

#### BESTIAME

	Dal	
	Venditore	Compratore
Bovini da latte .....	1%	1%
Bovini da lavoro .....	1%	1%
Bestiame da macello .....	1%	1%
Bovini da riproduzione .....	1%	1%
Equini da lavoro .....	2%	1%
Equini di lusso .....	5%	2%
Equini da macello .....	al capo €.	al capo €.
Lattonzoli .....	€ 0,516	€ 0,516
Lattonzoli .....	€ 0,025	€ 0,025
Suini grassi e magroni .....	al capo €.	al capo €.
Tori di razza .....	€ 0,051	€ 0,051
Vitelli da allevamento e da ingrasso .....	3%	2%
	1%	1%

#### CARBONE DI LEGNA

misura da  
concordare  
di volta  
in volta

-

#### CARBONI FOSSILI E COKE

Per contratti su vagoni .....	alla tonn. €.	-
Per vendita a domicilio .....	€ 0,051	-
	1%	-

#### CARNI BOVINE ED OVINE FRESCHE O CONGELATE

Per contratti fra grossista e negoziante .....	1%	-
Per contratti di carni destinate all'industria o ad un grossista .....	1%	1%

	Dal	
	Venditore	Compratore
<b>CARNE DI MAIALE FRESCA CONGELATA E AFFUMICATA</b>		
Compravendita all'ingrosso .....	1%	1%
<b>CARRI CISTERNA PER TRASPORTO LIQUIDI INDUSTRIALI</b>		
Per compravendita .....	2%	2%
Per contratti di noleggio: sull'ammontare del nolo del primo anno o del periodo inferiore pattuito .....	2% dal locatore	
<b>CARRI SERBATOIO PER TRASPORTO VINI</b>		
Per compravendita .....	2%	1%
<b>CEREALI nazionali ed esteri</b>		
Cascami di grano e granone:		
farinaccio, crusca e cruschetto .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Cascami di grano e mais, farinette .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Grano .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Mais .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Miglio, panico, scagliola e granaglie nazionali .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Miglio, panico, scagliola e granaglie esterial .....	q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Pule e farinacci .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Granaverde .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Risi e rotture di riso .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Risone .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051
Sfarinati .....	al q.le €.	€ 0,051    € 0,051

	Dal	
	Venditore	Compratore
FARMACIE (vedi: aziende commerciali)		
FORAGGI		
Erbe (vendita ai malghesi) . . . . . al q.le €.	da 0,004 a 0,005	da 0,004 a 0,005
Fieno. . . . .	1%	1%
oppure al q.le €.	da 0,015 a 0,025	da 0,015 a 0,025
Fieno (vendita ai malghesi) . . . . .	1%	1%
oppure al q.le €.	da 0,015 a 0,025	da 0,015 a 0,025
Foraggi verdi . . . . . al q.le €.	da 0,004 a 0,005	da 0,004 a 0,005
Paglia . . . . .	1%	1%
Stramaglie. . . . .	1%	1%
Stramaglie (vendita ai malghesi) . . . . .	1%	1%
oppure al q.le €.	da 0,015 a 0,025	da 0,015 a 0,025
IMMOBILI RUSTICI		
Compravendita . . . . .	2%	2%
Affittanza, sulla prima annualità di affitto, 1,50% dall'affittuario		
<p>Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sul prezzo del bene di maggior valore.</p>		
IMMOBILI URBANI		
Mediazione semplice		
Compravendita di immobili urbani fino a € 516.000	3%	3%
Compravendita di immobili urbani oltre € 516.000	2%	2%
Mediazione con prestazione di servizi		
Compravendita fino a € 155.000 . . . . .	5%	3%
Compravendita fino a € 516.000 . . . . .	4%	3%

	Dal	
	Venditore	Compratore
Locazione - mediazione semplice		
- contratti annuali o pluriennali. . . . .	10%	10%
- contratti inferiori all'anno . . . . .	15%	15%
Locazione - mediazione con prestazione di servizi . .	10%	10%

Nel caso di contratti di compravendita e di locazione conclusi in seguito ad indicazione retribuita da parte di agenzie d'affari, a queste non è dovuto altro compenso.

#### IMPIANTI INDUSTRIALI E AZIENDE COMMERCIALI COMPRAVENDITA

	Dal	
	Venditore	Compratore
Mediazione semplice		
- fino a € 516.000 . . . . .	3%	3%
- oltre € 516.000 . . . . .	2%	2%
Mediazione con prestazione di servizi		
- fino a € 155.000 . . . . .	5%	3%
- oltre € 155.000 . . . . .	3%	3%
AFFITTO . . . . .	10%	10%

#### LATTE E DERIVATI

##### Latte:

per ogni vacca, per un anno fino a 25 vacche .....€.	0,103	0,103
per il numero eccedente le 25 vacche, fino a 50.....	0,051	0,051
per il numero eccedente le 50 vacche.....	0,051	0,051
per forniture di breve durata, a seconda della durata .....per hl €.	da 0,005 a 0,025	da 0,005 a 0,025

##### Formaggi:

Formaggi di pasta molle diversi (stracchini freschi, crescenze, quartioli, robiole, mascarpone).....al q.le €.	0,155	0,155
--	-------	-------

##### Formaggi gorgonzola:

- contratti per formaggi freschi:		
fino a 25 q.li .....al q.le €.	0,155	0,155
oltre i 25 q.li .....al q.le €.	0,129	0,129
- contratti per formaggi stagionati:		
fino a 25 q.li .....al q.le €.	0,258	0,258
oltre i 25 q.li .....al q.le €.	0,206	0,206

	Dal	
	Venditore	Compratore
Formaggi di pasta dura (grana lodigiano, grana uso reggiano emiliano):		
- per contratti fra produttori e commercianti:		
fino a 25 q.li .....al q.le €.	0,258	0,258
oltre i 25 q.li .....al q.le €.	0,206	0,206
- per contratti fra commercianti, per formaggi di magazzino		
fino a 25 q.li .....al q.le €.	0,258	0,258
oltre i 25 q.li .....al q.le €.	0,206	0,206
Formaggi di pasta semicotta: come per i formaggi a pasta dura.		
Formaggi di imitazione estera (Emmenthal, Sbrinz, Fribourg, nazionali):		
- contratti fra produttori e commercianti:		
fino a 25 q.li .....al q.le €.	0,258	0,258
oltre i 25 q.li .....al q.le €.	0,206	0,206
- contratti fra commercianti per formaggi di magazzino:		
fino a 25 q.li .....al q.le €.	0,258	0,258
oltre i 25 q.li .....al q.le €.	0,206	0,206
Burro:		
- per consegne periodiche, sul quantitativo complessivo contrattato fino a q.li 200 .....al q.le €.	0,206	0,206
- per consegna pronta, sul quantitativo complessivo contrattato fino a q.li 200.....al q.le €.	0,258	0,258
- per contratti annuali, sul quantitativo complessivo contrattato fino a q.li 200.....al q.le €. idem c.s. rispettivamente per quantitativi superiori, riduzione del 50% delle provvigioni indicate.	0,155	0,155
Panna:		
come burro calcolato sulla resa della panna in burro; panna per altri usi alimentari . . . . .	1%	1%
Sottoprodotti:		
Cagliata fresca, latticello magro, fresco, albumina fresca, paltoni, latte scremato, siero magro fresco, caseina, caseinati, siero magro essiccato, latticello magro essiccato, albumina essiccata . . . . .	1%	1%
Corno artificiale . . . . .	1%	1%
Latte condensato, grasso, semigrasso, magro . . . . .	1%	1%
Lattosio, lattati, lattofosfati, acido lattico, butirrati . . . . .	1%	1%
Polvere di latte, grassa, semigrassa, magra . . . . .	1%	1%
La percentuale di provvigione è calcolata sul valore della merce in fattura.		

	Dal	
	Venditore	Compratore
LEGNA DA ARDERE .....al q.le €.	0,005	-
<b>LEGNAME DA OPERA E DA COSTRUZIONE</b>		
Legname nostrano.....	1%	1%
Legname resinoso.....	2%	-
<b>LEGUMI</b>		
Ceci, fave da foraggio, e simili .....al q.le €.	0,051	0,051
Fagioli, lenticchie, ceci, altri legumi .....al q.le €.	0,103	0,077
<b>LOCAZIONE (vedi: immobili urbani)</b>		
<b>MACCHINE AGRICOLE IN GENERE USATE</b>		
Per contratti di valore fino a € 516 .....	2%	1%
Sulla parte eccedente € 516 .....	1%	1%
<b>MACCHINE INDUSTRIALI IN GENERE, USATE, MACCHINE TESSILI ED ACCESSORI</b>		
Per contratti di valore fino a € 516 .....	4%	-
Sulla parte eccedente € 516 .....	2%	-
<b>MACCHINE NUOVE IN GENERE</b>		
Per contratti di valore fino a € 516 .....	1,50%	-
Sulla parte eccedente € 516 .....	1%	-
<b>MANGIMI (vedi: semi e frutti oleosi)</b>		
<b>METALLI FERROSI</b>		
Ghise, rottami di acciaio e di ghisa .....	da 0,50 a 1%	-
Prodotti siderurgici .....	1%	-



	Dal	
	Venditore	Compratore
<p><b>METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE</b> (grezzi, semilavorati, rottami e residui) La provvigione è corrisposta dalla sola parte che ha richiesto l'opera del mediatore nella misura dell'1% del prezzo.</p>		
MOBILI DI LEGNO . . . . .	2%	-
<p><b>MUTUI IPOTECARI</b> 3% dal solo mutuatario</p>		
<p><b>NAVI</b> Compravendita di navi italiane . . . . . 1%                      2% Noleggio di navi L'armatore corrisponde al mediatore sul nolo lordo una provvigione minima del 2,50% per viaggi entro il Mediterraneo, e dell'1,25% per viaggi fuori del Mediterraneo. «La senseria di piazza è il compenso corrisposto sul nolo dall'agente dell'armatore, per conto di quest'ultimo, allo spedizioniere per l'acquisizione del trasporto marittimo; normalmente è nella misura del 4%. Il 10% dell'importo della senseria è di spettanza del personale addetto delle agenzie marittime al quale viene corrisposto dall'armatore, o dalle agenzie marittime medesime, esclusivamente nella qualità di rappresentanti dell'armatore».</p>		
<p>NEGOZI (vedi: aziende commerciali)</p>		
<p>OLI VEGETALI (vedi: semi e frutti oleosi)</p>		
<p><b>OLIO D'OLIVA</b> - nei contratti di compravendita . . . . . 1%                      - - nei contratti di compravendita per esecuzione coattiva per inadempimento (art. 1515 e 1516 c.c.) . . . . . 1%                      0,50%</p>		

	Dal	
	Venditore	Compratore
<b>ORTOFRUTTICOLI</b>		
La provvigione è corrisposta dalla sola parte che ha richiesto l'opera del mediatore, nella seguente misura:		
– ortofrutticoli freschi, 1%		
– frutta secca, 2%		
<b>PELLI<sup>1</sup></b>		
Pelli fresche (tra macellatori e raccoglitori).....	0,50%	0,50%
Pelli salate .....	1%	0,50%
– se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento della merce .....	1%	1%
Pelli grezze ovine e caprine non buone da pellicceria:		
– di agnello e capretto .....	2%	1%
– di capra e montone .....	1%	1%
– se il mediatore riceve la merce per conto del compratore oltre alle percentuali suddette, sul prezzo della merce ritirata.....	–	1%
Pelli grezze buone per pellicceria .....	2%	1%
– se il mediatore riceve la merce per conto del compratore oltre alle percentuali suddette sul prezzo della merce ritirata.....	–	1%
Pelli di importazione grezze nazionalizzate .....	1%	–
Pelli conciate .....	2%	–
<sup>(1)</sup> Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori d'affari.		
<b>PERLE E PIETRE PREZIOSE .....</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>PRODOTTI CHIMICI IN GENERE</b>		
Chimico-farmaceutici, prodotti sensibili per fotografia, cinematografia e radiografia, prodotti coloniali, droghe e generi per tinta e concia.....	1%	–
<b>RISCALDAMENTO (appalto di fornitura di)</b>		
Al procacciatore di contratti di riscaldamento è dovuta dall'appaltatore una percentuale sul prezzo del 3%		

	Dal	
	Venditore	Compratore
<b>SALUMI - GRASSI DI MAIALE</b>		
Compravendita all'ingrosso .....	1%	1%
<b>SEMENTI nazionali ed estere</b>		
– fra produttori e commercianti .....	–	1%
– fra commercianti:		
a) Cereali da seme:		
– Frumento in natura		
per affari normali .....al q.le €.	0,051	0,051
per prestazioni sussidiarie, assistenza tecnica etc. ....al q.le €.	0,051	0,051
– Frumenti selezionati		
per vendite al dettaglio.....al q.le €.	0,103	0,103
per vendite all'ingrosso.....al q.le €.	0,036	0,036
(Si intendono per «dettaglio» partite fino a 50 q.li e per «ingrosso» partite per oltre 50 q.li).		
– Frumentone in natura e selezionato		
per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,051	0,051
– Risone da seme:		
per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,103	0,103
(La provvigione è corrisposta dal solo venditore se si tratta di risone selezionato).		
b) Sementi da prato:		
– Erba medica - Trifoglio violetto - Trifoglio incar- nato - Trifoglio alessandrino - Lupinella sgusciata - Lotus		
per partite fino a 50 q.li .....al q.le €.	0,103	0,103
per partite oltre 50 q.li .....al q.le €.	0,077	0,077
– Lino - Lupinella in guscio - Loietti tutti - Colza Ravizzone - Senape - Fieno greco - Vigna Soja - Piselli - Sorgo zuccherino - Sorgo gentile - Sorgo nero - Miglio - Panico - Veccia bianca - Veccia nera - Scagliola - Cicerchia - Cicerchiola - Mochi - etc.		
per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,077	0,077
– Favino - Avena - Segale - Orzo		
per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,036	0,036

	Dal	
	Venditore	Compratore
– Sulla sgusciata - Graminacee - Rape - Barbabietole per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,155	0,155
– Ladino per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,258	0,258
– Scarti diversi per uso bestiame per qualsiasi quantitativo.....al q.le €.	0,036	0,036
 <b>SEMI E FRUTTI OLEOSI - OLI VEGETALI - PANELLI E MANGIMI</b>		
Semi di lino di produzione nazionale .....al q.le €.	0,077	0,077
Semi e frutti oleosi di produzione nazionale e provenienza estera franco vagone .....al q.le €.	0,025	0,025
Germi di grano o granone, gemma di riso...al q.le €.	0,030	0,030
Vinaccioli verdi .....al q.le €.	0,015	0,015
Vinaccioli secchi .....al q.le €.	0,025	0,025
Oli di semi grezzi.....al q.le €.	0,155	0,051
 <b>SEMI E FRUTTI OLEOSI</b>		
Olio di soia, olio di colza, olio di semi vari ....al q.le €.	0,310	0,310
Olio di girasole .....al q.le €.	0,361	0,361
Olio di vinaccioli, olio di mais, olio di arachide .....al q.le €.	0,413	0,413
Panelli e farine di estrazione .....al q.le €.	0,051	0,051
 <b>SETE<sup>1</sup></b>		
Bozzoli freschi, bozzoli secchi nazionali ed esteri.....	0,50%	0,50%
Bozzoli doppi in grana e scarti misti .....	1%	1%
Filati di seta:		
– greggi o lavorati nazionali ed esteri.....	0,50%	0,50%
Trattura e torcitura per conto terzi (sull'importo della fattura di lavorazione per il collocamento dei bozzoli in trattura o di seta greggia in torcitura) .....	1%	1%
Cascami greggi:		
– struse, strazze, sfarfallati, rosicchiati, tarmati, spe- laie, pellette, macerati, recotti, moresconi, galetta- me, faloppe infilabili e doppi di scarto.....	1%	1%
– galettamino e crisalidi .....	1,50%	1,50%
Cascami lavorati .....	0,40%	0,40%

(1) La provvigione spettante al commissionario per la conclusione di contratti di compravendita di bozzoli, filati di seta e cascami serici, è dell'1%.

	Dal	
	Venditore	Compratore
STABILIMENTI SERICI .....	2%	2%
TUORLO E ALBUME DI UOVA ESSICCATI E CONGELATI .....	2%	—
UVE, MOSTI, VINI <sup>1</sup>		
Uve da vino .....	3%	—
Mosti e vini da tavola .....	2%	—
Vini liquorosi in genere e aromatizzati .....	3%	—
Aceto di vino .....	4%	—
Vini sfusi da tavola a denominazione geografica e di vitigno .....	3%	—
Vini sfusi DOC .....	4%	—
Vini da tavola confezionati a denominazione geografica e di vitigno .....	5%	—
Vini confezionati DOC .....	7%	—
Vini confezionati DOC, DOCG, superiori, classici e riserva .....	10%	—

(1) Nel silenzio del contratto, le suddette provvigioni valgono sia per gli agenti di commercio che per i mediatori.

### 3) VOCABOLI E CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

A		ALBUMINA	
ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO		proteina presente nel latte (lattoalbumina), oltre che nel sangue ed in altri prodotti (uova, etc.). Quella contenuta nel latte è priva di fosforo; è solubile in acqua a freddo e in soluzione salina, si denatura e precipita per riscaldamento. Dal siero acido, a caldo, si ricava per precipitazione un prodotto, ricco in albumina, chiamato mascherpa o ricotta.	
Credito al consumo (art. 1) . . . . .	Pag. 560	Latte (definizioni) . . . . .	» 152
ACCOSTABILI		ALBURNO	
Compravendita di mobili di legno (art. 1) . . . . .	» 280	strato di legno novello ed imperfetto che ogni anno si aggiunge al corpo legnoso della pianta. Commercio del legname (semirefilati e refilati (art. 7) . . . . .	» 271
ACIDO LATTICO		Materiale edile (art. 135) . . . . .	» 419
o acido alfa-ossipropionico; viene prodotto dalla fermentazione del lattosio (fermentazione lattica) ad opera di alcuni microrganismi (lattici). Come sostanza pura si isola dal siero dopo fermentazione lattica, oppure dalle acque madri di cristallizzazione del lattosio.		ANIMA	
Latte (definizioni) . . . . .	» 152	supporto di metallo, legno o cartone sul quale è avvolta la carta in bobine. Commercio di carta e cartoni (art. 4) . . . . .	» 286
ADEQUATO		ANTISCARTINO	
media dei prezzi pubblicati da Enti riconosciuti come il Comune, la Camera di Commercio, etc. . . . .	» 208	Sostanza, solida o liquida, spruzzata sui fogli stampati al loro arrivo sulla tavola d'uscita della macchina, per impedire che l'inchiostro ancora non essiccato macchi il verso del foglio successivo . . . . .	» 308
AFFITTO DEL LATTE		Usi di plastificazione . . . . .	» 308
contratto di somministrazione del latte fra i proprietari di una mandria di vacche e industriali e commercianti di latte, per un determinato periodo di tempo.			
Latte (definizioni) . . . . .	» 152		

APPALTO		BANDA STAGNATA	
Usi negoziali - Leasing immobiliare . . . . . »	551	è costituita da fogli di lamierino stagnato; può essere di 1a , 2a e 3a scelta; la seconda e terza scelta presentano difetti di laminazione e di stagnatura. Prodotti siderurgici. . . . . »	318
ARBITRATO MILANO		BERGAMINA	
ricorso all'arbitrato con deliberazione a maggioranza di voti da arbitri riuniti in numero dispari. Commercio dei cereali (art. 38) . . . . . »	75	termine usato sulla piazza per indicare l'insieme degli animali bovini da latte che compongono una stalla; è sinonimo di stalla, mandria, allevamento bovino. Latte. . . . . »	152
ASPA		BOLLATURA	
strumento fatto d'un bastoncino con due traverse in croce su cui si avvolge il filato per fare la matassa. Sete e banchi (art. 70). . . . . »	221	Commercio del legname (semirefilati e refilati) (art. 3) . . . . . »	271
ASPARAGIAIE		BOLLETTARIO	
terreno destinato alla coltura di asparagi. Immobili rustici (art. 11) . . . . . »	44	Sete e banchi (artt. 9 e 15) . . . . . »	209
ASSEMBLATI		BOULE	
Compravendita di mobili di legno (art. 1) . . . . . »	280	tavole ricavate dalla segazione di un tronco, senza refilature. Commercio del legname (segati in biglie) . . . . . »	276
«A TUTTA RENDITA» O «A TITOLO»		BOURETTE	
Sete e banchi (art. 69). . . . . »	221	filati di cascami lavorati. Sete e banchi . . . . . »	228
AZIONE REDIBITORIA		BOW-WINDOW	
art. 1492 c.c. Commercio del bestiame (artt. 8, 21, 32, 37, 49). . . . . »	83	balcone sporgente chiuso da vari serramenti di finestra. Usi tecnici - Compravendita degli appartamenti in condominio (calcolo delle superfici) art. 49 . . . . . »	38
Sete e banchi (art. 73). . . . . »	222	BOZZIMA	
B		sostanza che serve a spalmare i filati onde renderli lubrificati, morbidi e più resistenti nelle operazioni di fessitura. Sete e banchi (art. 37). . . . . »	216
BACCHETTAME			
legna del diametro da 3 a 5 cm. Commercio del legname . . . . . »	122		

BROKER			
Broker assicurativi (art. 1) . . . . . »	462		
«(CONDURRE IL PODERE DA BUON PADRE DI FAMIGLIA, BENE FARE E MIGLIORARE E NON DETERIORARE)»			
Immobili rustici (art. 9) . . . . . »	42		
C			
CAGLIATA			
complesso di sostanze che si separano dal siero con la coagulazione del latte e costituiscono il componente principale del formaggio. È formata essenzialmente da fosfoparacaseinato di calcio, acqua, grasso, sali e lattosio.			
Latte (definizioni) . . . . . »	152		
CAGLIO O PRESAME			
sostanza acida usata per la coagulazione del latte per produrre formaggio o cagliata. Si ricava dall'abomaso (caglio) dei mammiferi lattanti, generalmente vitelli e capretti. Il principio attivo, da esso contenuto, è un enzima proteolitico coagulante, noto con il nome di chimosina, chimasi o labfermento.			
Latte (definizioni) . . . . . »	152		
CALDANA			
base perfettamente livellata e lisciata per pavimenti da incollare.			
Materiale edile (art. 136) . . . . . »	419		
CAMOLA			
tignola (parassita) delle farine e dei cereali. Varie specie di lepidotteri notturni.			
Commercio del legname (art. 14) »	264		
		CAPARRA	
		nelle contrattazioni in genere è il versamento di una somma che costituisce garanzia di impegno del quale le parti possono liberarsi perdendo la somma o restituendola raddoppiata come penale.	
		CARBONE CANNELLO	
		carbone fatto con bosco ceduo, di diametro non superiore a cm 10. Commercio della legna da ardere (art. 12) . . . . . »	123
		CARBONE DI BOSCO	
		carbone di legna fatto col sistema delle vecchie carbonaie. Commercio della legna da ardere (art. 12) . . . . . »	123
		CARBONE DISTILLATO	
		carbone proveniente dalla distillazione del legno. Commercio della legna da ardere (art. 12) . . . . . »	123
		CARBONE GROSSO	
		Commercio dei carboni da ardere (art. 50) . . . . . »	137
		CARBONE MINUTO	
		Commercio dei carboni fossili (art. 50) . . . . . »	137
		CARBONE SPACCO	
		carbone ottenuto con legna da fusto e ramaglie di grosse piante. Commercio della legna da ardere (art. 12) . . . . . »	123
		CARICAZIONE	
		imbarco di merci con nave mercantile. Commercio caffè, cacao, tè, ed altri coloniali . . . . . »	114



CARICAZIONE ENTRO UNA DATA FISSA			
Commercio dei carboni fossili (art. 26) . . . . . »	135	alimentari, sostanze plastiche, etc.;	
		caseina degli acidi (coagulazione per mezzo di acidi); con essa si ricavano prodotti industriali in genere.	
		Latte (definizioni) . . . . . »	152
CARICAZIONE ENTRO UN DATO TERMINE		CASELLARIO	
Commercio dei carboni fossili (art. 31) . . . . . »	135	disegno su cui vengono descritti e numerati i vari pezzi.	
		Materiale edile (art. 83) . . . . . »	414
CARTA REFILATA		CASERA	
carta senza sbavature laterali.		magazzino dove si stagiona e si conserva il formaggio. »	152
Commercio di carta e cartoni . . . »	290	Latte (definizioni) . . . . .	
CASEIFICIO		CASONE	
locale o complesso di locali ove il latte viene lavorato e trasformato in formaggio e/o in altri prodotti, quali il burro, la caseina, la ricotta e l'albumina. Limitatamente al locale è sinonimo di casone e contiene i recipienti e le attrezzature adatte allo scopo.		l'insieme degli ambienti annessi alla cascina e adibiti alla lavorazione del latte (caseificio aziendale).	
Latte (definizioni). . . . . »	152	Latte (definizioni). . . . . »	152
CASEINA		CEDENTE	
principale proteina del latte, è un costituente della cagliata, del formaggio, etc.		contraente che accetta la nuova negoziazione della cessione del contratto di compravendita dei prodotti trattati nel mercato dei cereali.	
Tra le proteine è la sola che viene coagulata dal caglio; appartiene al gruppo delle nucleoproteine e contiene carbonati, idrati, ossidi, azoto, zolfo e fosforo.		Cessione contratti cereali (art. 2) »	22
Caseina è poi la denominazione propria di un prodotto isolato dal latte magro e che a seconda del modo di fabbricazione si distingue in:		CESOIA	
<i>caseina lattica</i> (coagulazione per mezzo dell'acido lattico); con essa si producono colle, vernici, adesivi, etc.;		macchina per taglio dei materiali in genere.	
<i>caseina presamica</i> (coagulazione per mezzo del caglio); con essa si ricavano prodotti		CESSIONARIO	
		contraente che accetta la nuova negoziazione della cessione del contratto di compravendita dei prodotti trattati sul mercato dei cereali.	
		Cessione contratti cereali (art. 2) »	22

## CESSIONE DEL CONTRATTO

termine usato per il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita dei prodotti trattati sul mercato dei cereali.  
Cessione contratti cereali (art. 2) » 22

## CHIATTA

grossa barca a fondo piatto.  
Commercio dei carboni fossili (art. 36 e seguenti) » 136

## CHOP

marca-filati di seta estera . . . » 219

## CIELINO

Imbiancatura, verniciatura e stuccatura nell'edilizia . . . » 477

## CLAUSOLA CANCELLO

termine entro il quale la nave deve trovarsi nel porto di caricamento.  
Commercio dei carboni fossili (art. 10) . . . » 133

## CLAUSOLA CIRCA

con l'espressione «circa» si indica che al momento dell'esecuzione del contratto è ammessa una tolleranza sul quantitativo contrattato, in più o in meno.  
Commercio del caffè, cacao, etc. (art. 3) . . . » 114  
Commercio dei carboni fossili (art. 5) . . . » 133  
Commercio dello zucchero (art. 2) . . . » 143  
Compravendita dell'olio d'oliva (art. 9) . . . » 162  
Prodotti siderurgici (artt. 50 e 81) . . . » 330

## «CLEAN ON BOARD»

Prodotti siderurgici (art. 48) . . » 329

## COAGULAZIONE

insieme di processi chimico-fisici che provocano nel latte la formazione e la precipitazione della cagliata.  
Latte (definizioni) . . . » 152

## COAGULAZIONE ACIDA

coagulazione provocata da addizionamento di acidi, quali acido acetico, acido lattico, etc. » 152  
Latte (definizioni) . . .

## COAGULAZIONE PRESAMICA

coagulazione provocata dall'azione di due enzimi, la chimasi e la pepsina, contenute nel caglio o presame, ricavato dai ventrigli di animali mammiferi in lattazione (vitelli e capretti).  
Latte (definizioni) . . . » 152

## COLLEZIONE

insieme di francobolli ordinati con determinati criteri.  
Commercio filatelico . . . » 509

## COLOSTRO

liquido di colore giallo-arancio (tendente al rossastro se contiene sangue), di odore sgradevole, mutabile nel tempo, ricco di proteine e di globulina; è secreto dalle mammelle prima e immediatamente dopo il parto; il periodo colostrale di una vaccina termina quando inizia la secrezione del latte e cioè dopo 3-14 giorni dal parto.  
Latte (definizioni) . . . » 152

## «COME STA E GIACE»

Compravendita di navi (art. 10) . » 369

COMODATO		CONTROSTALLIE	
contratto con il quale una delle parti presta una cosa gratuitamente all'altra. Commercio di prodotti chimici (art. 14)..... »	432	tempo in più impiegato per lo scarico delle navi, rispetto a quello previsto. Commercio dei carboni fossili (artt. 18 e 20) ..... »	134
COMPONIBILI		COSTO E NOLO - C. & F.	
Commercio di mobili di legno (art. 1) ..... »	280	.....	
COMPRESA SEGAGIONE (VENDITA)		COST, INSURANCE AND FREIGHT (C.I.F.)	
Vendita dei tronchi interi di essenze tropicali (art. 2) ..... »	269	la clausola sta ad indicare che nel prezzo pattuito dalle parti contraenti, oltre al prezzo vero e proprio della merce, sono comprese le spese di nolo e dell'assicurazione per i rischi ordinari di navigazione fino al porto di destinazione della merce stessa. I termini di reclamo per la qualità e la quantità delle merci arrivate a destino decorrono dal giorno di arrivo della nave al porto di destinazione. I termini contrattuali di consegna decorrono dal giorno di spedizione della merce.	
CONSEGNA PRONTA NEL MESE - APPENA PRONTA - AL PIÙ PRESTO POSSIBILE - ENTRO UNA DATA DETERMINATA - RIPARTITA - ENTRO UN DETERMINATO TERMINE		.....	
Commercio dei filati e tessuti di cotone (art. 9) ..... »	190		
CONSEGNA RIPARTITA			
Latte ..... »	152		
CONTRAENTE CEDUTO		CREDITO ROTATIVO	
contraente che rimane estraneo alla nuova cessione del contratto di compravendita trattato sul mercato dei cereali ..... »	22	Credito al consumo (art. 1 Definizione) ..... »	562
CONTRATTO A COSCIENZA		CREMA DI AFFIORAMENTO	
Sete e bachi (art. 78) ..... »	223	o panna di affioramento è la componente grassa del latte, che affiora (sale in superficie) lentamente a causa della sua minor densità quando il latte rimane a riposo in recipienti larghi e bassi (bacinelle e simili).	
CONTRATTO DI LEASING		Latte (definizioni) ..... »	152
Usi negoziali - Leasing mobiliare (artt. 3 e 8) ..... »	552		

COMODATO		CONTROSTALLIE	
contratto con il quale una delle parti presta una cosa gratuitamente all'altra. Commercio di prodotti chimici (art. 14)..... »	432	tempo in più impiegato per lo scarico delle navi, rispetto a quello previsto. Commercio dei carboni fossili (artt. 18 e 20) ..... »	134
COMPONIBILI		COSTO E NOLO - C. & F.	
Commercio di mobili di legno (art. 1) ..... »	280	..... »	
COMPRESA SEGAGIONE (VENDITA)		COST, INSURANCE AND FREIGHT (C.I.F.)	
Vendita dei tronchi interi di essenze tropicali (art. 2) ..... »	269	la clausola sta ad indicare che nel prezzo pattuito dalle parti contraenti, oltre al prezzo vero e proprio della merce, sono comprese le spese di nolo e dell'assicurazione per i rischi ordinari di navigazione fino al porto di destinazione della merce stessa. I termini di reclamo per la qualità e la quantità delle merci arrivate a destino decorrono dal giorno di arrivo della nave al porto di destinazione. I termini contrattuali di consegna decorrono dal giorno di spedizione della merce.	
CONSEGNA PRONTA NEL MESE - APPENA PRONTA - AL PIÙ PRESTO POSSIBILE - ENTRO UNA DATA DETERMINATA - RIPARTITA - ENTRO UN DETERMINATO TERMINE			
Commercio dei filati e tessuti di cotone (art. 9) ..... »	190	..... »	
CONSEGNA RIPARTITA			
Latte ..... »	152	..... »	
CONTRAENTE CEDUTO		CREDITO ROTATIVO	
contraente che rimane estraneo alla nuova cessione del contratto di compravendita trattato sul mercato dei cereali ..... »	22	Credito al consumo (art. 1 Definizione) ..... »	562
CONTRATTO A COSCIENZA		CREMA DI AFFIORAMENTO	
Sete e bachi (art. 78) ..... »	223	o panna di affioramento è la componente grassa del latte, che affiora (sale in superficie) lentamente a causa della sua minor densità quando il latte rimane a riposo in recipienti larghi e bassi (bacinelle e simili).	
CONTRATTO DI LEASING		Latte (definizioni) ..... »	
Usi negoziali - Leasing mobiliare (artt. 3 e 8) ..... »	552		152

## FARDO

fordello più grande.  
Commercio del caffè, cacao, etc.  
(art. 3) . . . . . » 114

## FERMENTI LATTICI

sono varie specie microbiche (a bastoncino o streptococchi) che hanno il potere di trasformare e fermentare gli zuccheri (lattosio), con produzione di acido lattico.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## FILIERA

catena di trasferimento dei diritti e degli obblighi del contratto di compravendita di prodotti trattati nel mercato dei cereali dai vari cessionari ai vari contraenti.  
Cessione contratti cereali  
(art. 3) . . . . . » 24

## FILZUOLATURA

Avvolgimento su aspiro di filzuoli (di filato) da 120 yards (100 m).  
Commercio dei filati di cotone . . . . . » 193

## FINISSAGGIO

Tipo di lavorazione effettuata per dare al tessuto già tinto o stampato un aspetto finito, morbido o sostenuto, è l'aspetto che avrà il tessuto definitivamente.  
Commercio dei filati e tessuti di cotone . . . . . » 193

## FIORETTO vedi SCHAPPE

## FOB AEROPORTO

. . . . . »

## FORMAGGI COTTI

sono quelli ottenuti portando la cagliata alla temperatura di 48-58° C e oltre: es. emmenthal, grana, sbrinz.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## FORMAGGI CRUDI

si ottengono con temperatura della cagliata non superiore a 38° C: es. crescenza, gorgonzola, paste filate, etc.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## FORMAGGI ERBORINATI

sono i formaggi che per particolari caratteristiche della cagliata sviluppano, durante la maturazione in ambienti aventi determinate temperature e umidità, abbondanti muffe nell'interno della pasta (dette penicilli). Per aiutare lo sviluppo dei penicilli si usa aggiungere delle spore al latte o forare le forme durante la maturazione; tipico formaggio erborinato italiano è il gorgonzola, che può essere anche a due paste, cioè prodotto unendo le cagliate ottenute dal latte di due munte successive.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## FORMAGGI SEMICOTTI

si ottengono con temperature della cagliata comprese fra i 38 e 48° C: es. fontine, pecorino, montasio, etc.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## FRANCHISING

Definizione (art. 1) . . . . . » 558









<b>LATTE IN BLOCCHI</b>			
è un latte solido zuccherato (contiene il 9 - 9,5% di acqua). Latte (definizioni). . . . . »	152	ne e di presterilizzazione del latte. Il trattamento garantisce la lunga conservazione del latte alimentare. Latte (definizioni). . . . . »	152
<b>LATTE IN PANI</b>		<b>LATTE UMANIZZATO</b>	
latte disidratato e solido, molto concentrato, contenente al massimo il 10% di acqua. Latte (definizioni). . . . . »	152	è latte vaccino che convenientemente modificato nella sua composizione chimica si avvicina alla composizione del latte di donna e può sostituirlo nell'alimentazione infantile. Latte (definizioni). . . . . »	152
<b>LATTE IN TAVOLETTE</b>		<b>LATTE UPERIZZATO</b>	
si distingue dal latte in blocchi per la forma; si presenta in tavolette simili a quelle del cioccolato. Latte (definizioni). . . . . »	152	è latte sottoposto a particolare metodo di risanamento per la lunga conservazione; il metodo prevede l'immissione del vapore direttamente nel prodotto, che in tal modo viene portato alla temperatura di 150°C per circa 2,5 minuti secondi. Latte (definizioni). . . . . »	152
<b>LATTE OMOGENEIZZATO</b>		<b>LATTICELLO</b>	
latte in cui, con particolare procedimento, vengono sminuzzati i globuli di grasso che così acquistano tutti una uguale grandezza e si distribuiscono uniformemente nella massa del latte, permanendovi per tempi molto lunghi. Latte (definizioni). . . . . »	152	(o latte di burro) è il liquido che rimane nella zangola dopo la burrificazione della crema. Il suo residuo secco contiene buone percentuali di lattosio, di caseina, di albumina e sali. Latte (definizioni). . . . . »	152
<b>LATTE PASTORIZZATO</b>		<b>LATTOFOSFATI</b>	
latte sottoposto al trattamento di pastorizzazione rapida o lenta, con cui si distruggono i germi patogeni, allo scopo di renderlo atto all'alimentazione. Latte (definizioni). . . . . »	152	sono sali composti derivati dall'acido lattico e da fosfati. Latte (definizioni). . . . . »	152
<b>LATTE STERILIZZATO</b>		<b>LATTONZOLO</b>	
è latte sottoposto ad elevata temperatura (110-120°C), per 15-20 minuti. Parecchi sono i sistemi di sterilizzazione; alcuni prevedono la fase di omogeneizzazione		maiale giovane non ancora slattato. Commercio del bestiame. . . . . »	58

LATTOSIO			
(o zucchero di latte) è un composto solubile del latte, che si estrae per concentrazione dal siero scremato e dealbuminizzato.			
Latte (definizioni) . . . . . »	152		
LEASE-BACK			
Usi negoziali - Leasing . . . . . »	551		
LEASING			
Usi negoziali . . . . . »	551		
LEASING DEL FORNITORE			
Usi negoziali- Leasing . . . . . »	551		
LEASING IMMOBILIARE			
Usi negoziali - Leasing . . . . . »	551		
LEASING MOBILIARE			
Usi negoziali - Leasing . . . . . »	551		
LEGNAMI ROSSI			
Commercio del legname (semi-refilati e refilati, art. 11) . . . . »	273		
LETTERA DI PRONTEZZA			
Commercio di carboni fossili e coke (art. 10) . . . . . »	134		
LIME			
particolari erbe che crescono nell'acqua corrente.			
Immobili rustici (art. 10) . . . . »	43		
LISTELLI			
parti interne dei paniforti fatte di abete o pino.			
Commercio del legname (da opera e da costruzione, art. 11) »	264		
		LISTONE	
		striscia lastricata per pavimenti.	
		Materiale edile (art. 133) . . . . »	419
		LOCAZIONE FINANZIARIA	
		Usi negoziali - Leasing mobiliare (art. 1) . . . . . »	551
		Usi negoziali - Leasing immobiliare (art. 1) . . . . . »	551
		LOTTO	
		quantitativo non classificato né catalogato.	
		Commercio filatelico (art. 1) . »	509
		M	
		MACELLO	
		denominazione per pelli provenienti dal macello nazionale.	
		Commercio delle pelli (art. 4) . . »	168
		MAGATELLI	
		parti interne per paniforti, con lavorazione a morsa, usate per parquets.	
		Commercio del legname (da opera e da costruzione). . . . . »	261
		MAGRONE	
		suino già slattato e pronto all'ingrasso.	
		Commercio del bestiame . . . . . »	58
		MALGHESE	
		allevatore che acquista foraggio.	
		Commercio dei foraggi (artt. 9, 11) . . . . . »	98
		MALLEINA	
		siero che si inietta ai cavalli per accertare se sono affetti da cimurro che è prodotto dal «bacillus mallei».	
		Commercio del bestiame . . . . »	57

MANUALITÀ		MERCE SANA	
metodo di tiratura dei capezzoli. Commercio del bestiame . . . . »	56	Cereali (art. 7). . . . . »	69
MANZETTA O MANZA		MERCE SECCA E STAGIONATA	
bovina che non è stata ancora condotta al toro. Commercio del bestiame . . . . »	56	Cereali (art. 10). . . . . »	69
MARCITA		MERCE «SCORREVOLE ALLA MANO»	
tenuta sommersa da acqua cor- rente. Fondi rustici (art. 17) . . . . . »	45	merce che dà la risonanza tipi- ca della propria specie e che è stata sottoposta ad adeguata essiccazione. Commercio dei cereali (art. 10). »	69
MASCARPONE		MERCE STAGIONATA	
tipo di formaggio, ultra molle e molto grasso, ottenuto lavoran- do, con particolare tecnologia, la crema di latte. Latte (definizioni). . . . . »	152	merce che ha un grado di umi- dità tollerata in rapporto alla stagione in cui si effettua la consegna tenuto conto della buona media del raccolto del- l'annata. Commercio dei cereali (art. 10). »	69
MASSELLO		MERCERIZZAZIONE	
piccola massa di legno. Materiale edile (art. 118) . . . . »	417	Trattamento effettuato dai tin- tori per dare al tessuto un aspetto più pulito e brillante. Commercio dei filati e tessuti di cotone . . . . . »	188
MELGASH		METODO EBULLIOMETRICO (tipo piccolo Malligand)	
culmo di granoturco. Immobili rustici (art. 11) . . . . »	43	Commercio di uve, mosti e vini (art. 18) . . . . . »	92
MERCE LEALE		METODO FEHLING	
Cereali (art. 8). . . . . »	69	Commercio di uve, mosti e vini (art. 18) . . . . . »	92
MERCE MERCANTILE		MISURE FISSE (Ordinazione)	
Merce con un certo grado di tolleranza in rapporto alle diffi- coltà di lavorazione. Commercio cereali (art. 9) . . »	69	Commercio del legname (semi- refilati e refilati, art. 5). . . . . »	271
MERCE NAZIONALIZZATA			
Commercio dei cereali . . . . . »	69		
Commercio del caffè, cacao, etc. . (art. 9) . . . . . »	115		



PEPTONI		PIAZZA DI MILANO	
prodotti di condensazione di diverse molecole di aminoacidi; si possono considerare, per il più basso grado di condensazione, frammenti di proteine.		si intende la circoscrizione amministrativa del Comune.	
Latte (definizioni) . . . . . »	152	PICNOMETRO	
PERLINE		recipiente usato per misurare la densità dei corpi solidi e liquidi. Commercio dei prodotti chimici (art. 18) . . . . . »	433
Commercio del legname (da opera e da costruzione) (art. 3) . . . . . »	262	PIUMA ANTICA	
PER QUANTO IN TEMPO		parte alta della pianta che non è mai stata sfrondata. Immobili rustici (art. 9) . . . . . »	43
Prodotti siderurgici . . . . . »	318	PLAGA MILANESE	
PERTICATO CENSITO		zona agricola di Milano e provincia. Commercio dei foraggi (art. 2) . »	97
pertiche milanesi censite a catasto. Immobili rustici (art. 3) . . . . . »	42	PORFIDO	
PESO ETTOLITRICO O SPECIFICO		pietra dura di colore purpureo, sparsa di punti bianchissimi. Materiale edile (art. 107) . . . . . »	416
peso naturale del cereale riferito all'ettolitro. Commercio dei cereali (art. 41) . »	76	PRATI POLIFITI	
PESO PER PESO		prati che abbondano di erbe. Commercio dei foraggi (art. 2) . »	97
Sete e bachi (art. 79) . . . . . »	223	PRESAME	
PESO RIPESATO		vedi caglio.	
peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura. Commercio delle pelli (art. 9) »	169	Latte (definizioni) . . . . . »	152
PESO STAGIONATO		PRESTITO FINALIZZATO	
Sete (art. 45) . . . . . »	217	Credito al consumo (art. 1) . . . »	560
PETTENUZZO		PREZZO EFFETTIVO	
cascami di pettinatura. Sete e bachi . . . . . »	228	Prodotti siderurgici . . . . . »	335
		PREZZO FINITO	
		Prodotti siderurgici . . . . . »	335

PREZZO IN MONTE		RECOTTO	
Prodotti siderurgici . . . . . »	335	cascame del bozzolo. Sete e bachi (cascami di tratta- ra) . . . . . »	225
PREZZO VARIABILE		REFERENZA	
Prodotti siderurgici . . . . . »	335	campione depositato dal rappre- sentante presso il compratore. Commercio della maglieria e della calzetteria (art. 3). . . . . »	231
PROVA MALLEINICA		REFILATI	
reazione ad iniezione di mallei- na nell'occhio dell'equino. Commercio del bestiame. . . . . »	57	Commercio del legname. . . . . »	270
PURGA		REFILATURE	
operazione di bagno del tessuto greggio, sceso dal telaio, effet- tuata per lavare le impurità e le scorie prima di procedere alla tintura o alla stampa.		formati che provengono dalla squadatura dei metalli in lastra e che generalmente presentano un solo lato cesoiato. Prodotti siderurgici . . . . . »	317
Q		REFRATTARI	
QUALITÀ MERCANTILE		tipi di terra che resistono al calo- re e sono di difficile fusione. Materiale edile . . . . . »	407
merce idonea e rispondente al- l'impiego cui è destinata e commerciabile. Commercio delle pelli (art. 4) . . »	170	«RENDITA GARANTITA» o «A COSCIENZA»	
QUALITÀ MONTE		Sete e bachi (contratti di tratta- ra) . . . . . »	222
Commercio del legname (semi- refilati e refilati) (art. 9). . . . . »	273	RESO FRONTIERA	
«QUANTI MINORIS» (azione)		. . . . . »	
Commercio del bestiame . . . . . »	57	RESO SDOGANATO	
R		. . . . . »	
REALINO		RINFUSA (merce)	
percentuale di tolleranza nel cascame reale. Sete e bachi (art. 94). . . . . »	227	«tout venant», senza imballo tipico per il genere di merce. Commercio della maglieria e della calzetteria (art. 20). . . . . »	233
RESIDENCE			
Alberghieri . . . . . »	519		

#### RISANAMENTO DELLA STALLA

si ottiene con operazioni, prove o esami clinici e contemporanea applicazione di norme e provvedimenti atti a eliminare la T.B.C. e la brucellosi bovina in un allevamento.

Latte ..... » 152

#### RISANAMENTO DEL LATTE

si ottiene attraverso diverse operazioni volte ad assicurare la media o lunga conservazione e l'igiene del latte alimentare, quali il raffreddamento, la pastorizzazione, la uperizzazione, la sterilizzazione. (Ved. alle voci Latte pastorizzato, etc.).

Latte ..... » 152

#### RISCHIO DELLA SPEDIZIONE

i vagoni viaggiano per conto e rischio esclusivo del compratore, anche se il prezzo pattuito è per vagone «franco confine» o «franco arrivo».

Commercio di carboni fossili e coke (art. 8)..... » 133

#### RISMA

unità di base di contrattazione della carta formata di 500 fogli se stesa e di 400 fogli se allestita. Commercio di carta e cartoni (art. 1)..... » 286

#### RISPOSTA TELEGRAFICA

Commercio delle pelli (art. 38 e art. 43)..... » 173

#### RITAGLIO

residuo della squadratura dei metalli in lastra.

Prodotti siderurgici..... » 317

#### RITIRO A RICHIESTA

Commercio degli imballaggi e delle confezioni di carta (art. 8) . . » 298

#### ROCCADINO

cascami di pettinatura  
Sete e bachi..... » 228

#### S

#### SALVO APPROVAZIONE DEL CAMPIONE - TIPO - MERCE

Commercio dei filati di cotone (art. 2)..... » 188

#### SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

Commercio del legname (art. 1) » 263  
Prodotti siderurgici..... » 318

#### SALVO AVARIA

Commercio del caffè, cacao, etc. (art. 12)..... » 115

#### SALVO BUON FINE

Usi bancari - Settore del credito (art. 11)..... » 456

#### SALVO VENDUTO

Commercio del legname (art. 1) . » 263  
Prodotti siderurgici..... » 318

#### SALVO VISITA

il contratto si perfeziona dopo che il compratore abbia visitata la merce e contrattata e trovata di suo gradimento.

Commercio dei cereali (art. 2) . » 69

Commercio del caffè, cacao, etc. (art. 1) ..... » 114

SCANDAGLIO		SFRIDI	
sistema per prelevare campioni. Commercio dei cereali (art. 64) . . »	80	materiale che si deposita nella operazione di scarico di materie plastiche. Materie plastiche per l'edilizia (art. 7) . . . . . »	438
SCHAPPE		SMATEROZZATURA	
Sete e bachi (cascami lavorati) . . »	228	Prodotti siderurgici . . . . . »	332
SCHIAVO DAZIO		SMEZZOLA	
Prodotti siderurgici . . . . . »	331	Commercio del legname (art. 9) »	264
SCORTICO		SOFTWARE	
separazione della pelle dalla car- cassa dell'animale. Commercio delle pelli (art. 4) . »	171	Software - Definizione (art. 1) . »	564
SCOSSALINE		SORTE	
Imbiancatura, verniciatura e stuc- catura nell'edilizia. . . . . »	479	insieme delle forme di formag- gio (grana) prodotte in un deter- minato periodo dell'anno: es. sorte maggenga e vernenga. Latte (definizioni) . . . . . »	152
SCOTONNA		SORTE	
pelle (cuoio) di dimensioni grandi ricavata da una bovina. Commercio delle pelli (art. 2) . »	168	tipo di vendita della gomma-arabi- ca, cioè quando è venduta così come è raccolta. Commercio dei prodotti chimici in genere-Gommo-resine (art. 21) . . »	434
SEMIREFILATI		SOSTRAIO	
Commercio dei semirefilati (art. 1) »	270	rivenditore al minuto di carbone. Commercio della legna da arde- re e carbone vegetale (art. 20) . »	124
SERIE		SPACCO	
quantitativi di francobolli appar- tenenti alla stessa emissione. Commercio filatelico (art. 1) . . »	509	pezzo di tronco di ramo di una pianta spaccata con cuneo in 2 o 4 parti. Commercio della legna da arde- re (art. 1) . . . . . »	122
SERIPLANO		Commercio del legname (art. 3) »	262
apparecchio utilizzato per pro- vare la stagionatura della seta. Sete e bachi . . . . . »	224		
SFIOCCETTAMENTO			
Sete e bachi (art. 87) . . . . . »	225		



<b>SPELAIA</b>		nute mediante incisione chimica o elettromeccanica e l'utilizzo di inchiostri liquidi a base di solventi volatili.	
casame tratto dalla bava filamentosa che è intorno al bozzolo del baco da seta.		Usi di plastificazione . . . . . »	308
Sete e bachi (cascami di bozzoli) »	225		
<b>SPEZZONE</b>		<b>STAMPA IN SOLA BIANCA</b>	
barra con lunghezza inferiore a quella di lunghezza commerciale.		Stampa eseguita su una sola faccia di un foglio.	
Prodotti siderurgici . . . . . »	316	Usi di plastificazione . . . . . »	308
<b>SPIANATA</b>		<b>STAMPA A CORROSIONE</b>	
tratto piano di terreno (art. 17)		stampa su tessuti di colori chiari su fondo scuro . . . . . »	474
Fondi rustici . . . . . »	45		
<b>SPUNTATURE</b>		<b>STAMPA IN APPLICAZIONE</b>	
estremità delle verghe e ritagli dei rotoli allo stato in cui escono dalla laminazione.		stampa su tessuti di colori scuri su fondo chiaro . . . . . »	474
Prodotti siderurgici . . . . . »	316		
<b>STALLIE</b>		<b>STAMPA IN BIANCA E VOLTA</b>	
tempo e luogo assegnato alle navi in porto per lo scarico della merce.		stampa eseguita sulle due facciate dello stesso foglio.	
Commercio dei carboni fossili e coke (art. 16) . . . . . »	134	Usi di plastificazione . . . . . »	308
<b>STAMPA SERIGRAFICA</b>		<b>STATO IGROMETRICO</b>	
Procedimento di stampa permeografica nel quale l'inchiostro viene trasferito sul supporto di stampa filtrando attraverso maglie del tessuto della forma (matrice telaio di stampa), lasciate aperte in corrispondenza ai grafismi da stampare e chiuse nelle altre zone.		si ottiene moltiplicando il peso dei provini dei filati di cotone allo stato di secco assoluto per 1,085 allo scopo di conoscerne il peso esatto e di conseguenza il titolo.	
Usi di plastificazione . . . . . »	308	Commercio dei filati e tessuti di cotone . . . . . »	209
<b>STAMPA ROTOCALCOGRAFICA</b>		<b>STOCK-LOT</b>	
Procedimento di stampa incavo grafica basato sull'impiego di forme cilindriche in rame, otte-		Commercio del caffè, cacao, etc. (art. 2) . . . . . »	114
		<b>STRACANNAGGIO</b>	
		trasporto in parti uguali della seta da alcuni rocchetti sopra un certo numero di essi.	
		Sete e bachi (crespi e articoli similari) . . . . . »	214

## STRACCHINO

formaggio di pasta molle.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## STRAMAGLIE

erbe raccolte sui cigli dei fossi e  
dei canali essiccate e di scarso  
valore nutritivo.  
Commercio dei foraggi (art. 7) . » 99

## STRAZZA

cascame derivante dalla torcitu-  
ra della seta.  
Sete e bachi (cascami di torci-  
tura) . . . . . » 223

## STRUSE

tutte le fibre che si tolgono dalla  
superficie dei bozzoli con le  
operazioni della sbattitura, gli  
scarti ed i cascami che si fanno  
nel cercare il capofilo.  
Sete e bachi (cascami di trat-  
tura) . . . . . » 225

## SVOLTO (clausola)

Commercio di uve, mosti e vini  
(art. 18) . . . . . » 92

## SVOLTO E DA SVOLGERE

Commercio di uve, mosti e vini  
(art. 18) . . . . . » 92

## T

«TAL QUALE» (merce)  
Commercio dei cereali (art. 6) . » 69

## TASSELLO

Latte . . . . . » 152

## TAVELLA

laterizio vuoto di spessore limi-  
tato, usato nell'edilizia.  
Materiale edile (art. 3) . . . . . » 409

## TAVELLONE

laterizio vuoto di spessore e di-  
mensioni larghe, usato nell'edi-  
lizia.  
Materiale edile (art. 3) . . . . . » 409

## TELA PER MERCE

Commercio dei cereali (art. 78) . . . » 82

## TENIMENTO

caseina.  
Latte (definizioni) . . . . . » 152

## TERRICCIATO

composto di stallatico, o altro  
concio, e di terra, ben mescolati  
assieme.  
Immobili rustici (art. 13) . . . . . » 44

## TESTATE

pezzi di lamiera provenienti  
dalle due estremità del foglio il  
cui spessore risulta non unifor-  
me.  
Prodotti siderurgici . . . . . » 318

## TEX

sistema di misura nel settore  
cotoniero che corrisponde al  
peso in grammi di 1000 m di fi-  
lato.  
Commercio dei filati e tessuti di  
cotone . . . . . » 189

## TIPONS

pellicole controtipiche.  
Industria grafica (art. 6) . . . . . » 298

TITOLO APERTO		qui il latte viene portato a 72-85° C per pochi secondi (5-30"), oppure «lenta»: quando il latte rimane a 65° C per circa trenta minuti primi.	
Sete e banchi (art. 52) . . . . . »	219		
TONDELLO		Latte (definizioni) . . . . . »	152
parte della pianta, scortecciata e ridotta in pezzi da m 1 circa. Commercio del legname (art. 3) . . »	262	TRAVETTI	
		Commercio del legname (art. 9) . . »	263
TORO		TUTTA RENDITA (contratto a)	
bovino atto alla riproduzione. Commercio del bestiame . . . . . »	56	Sete e banchi (art. 69) . . . . . »	221
TRATTAMENTO CON ANTI-BIOTICI		TUTTI I RISCHI (all risks)	
cura delle vacche colpite da affezioni mastitiche e varie o trattamento a scopo preventivo. Latte . . . . . »	152	Assicurazione (art. 1) . . . . . »	459
		U	
TRATTAMENTO DEL LATTE		UNA VOLTA IL PESO	
complesso di operazioni aventi lo scopo di risanare il latte; es.: trattamento termico (vedi risanamento del latte). Latte . . . . . »	152	base di calcolo per i fili di perle e per le perle naturali. Perle (art. 3) . . . . . »	376
TRATTAMENTO DI FERMENTAZIONE		UPERIZZAZIONE	
metodo con cui il latte viene sottoposto all'azione di speciali fermenti (streptococchi lattici o lattobatteri) e acquista proprietà salutari e dietetiche. Latte (definizioni) . . . . . »	152	sistema particolare di sterilizzazione del latte. Latte (definizioni) . . . . . »	152
		V	
TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE		VACCA	
metodo di risanamento del latte, che utilizza il calore per distruggere la flora patogena. La pastorizzazione può essere «rapida»:		bovina che ha partorito. Commercio del bestiame . . . . . »	56
		VACCA CON LATTE MERCANTILE	
		animale che nella primavera produca 16 litri di latte e nelle altre stagioni 14 litri nelle 24 ore. Commercio del bestiame . . . . . »	56

## VACCA GIUSTA

l'animale che emette dalle mammelle anteriori una quantità di latte complessiva superiore alla metà della quantità complessiva che emettono le due mammelle posteriori, sempreché i due capezzoli anteriori e posteriori, confrontati rispettivamente fra loro, diano una eguale produzione di latte, siano cioè «pari in latte».  
Commercio del bestiame . . . . . » 56

## VACCA ORBA DI UNO O PIÙ CAPEZZOLI

l'animale che non dà latte da uno o più capezzoli.  
Commercio del bestiame . . . . . » 56

## VACCA SCARSA DA DUE CAPEZZOLI

l'animale che non è «pari in latte» contemporaneamente in tutte e due le coppie di mammelle o anche quella che emette dalle mammelle anteriori una quantità di latte complessiva inferiore alla metà della quantità complessiva di latte emesso dalle mammelle posteriori.  
Commercio del bestiame . . . . . » 56

## VACCA SCARSA DA UN CAPEZZOLO

l'animale che produce da un capezzolo una quantità di latte inferiore a quella del capezzolo corrispondente anteriore o posteriore.  
Commercio del bestiame . . . . . » 56

## VAGONE FRANCO ARRIVO

Commercio dei carboni fossili o coke (art. 8) . . . . . » 133

## VAGONE FRANCO CONFINE

Commercio dei carboni fossili e coke (art. 8) . . . . . » 133

## VENDITA A VAGONE

Commercio del pollame e delle uova (art. 4) . . . . . » 63  
Commercio della legna da ardere (art. 7) . . . . . » 122

## VENDITA FRANCO CONFINE

Commercio dei carboni fossili e coke (art. 41) . . . . . » 136

## VENDITA FRANCO DESTINO

Commercio dei carboni fossili e coke (art. 41) . . . . . » 136

## VENDITA IN CHIATTE

Commercio dei carboni fossili e coke (art. 36) . . . . . » 136

## VENDITA IN BOULES

vendita di tronco segato e ricomposto nella sua forma originaria.  
Commercio del legname (vendita dei segati in biglie, art. 1) . . . » 276

## VENDITA SU «CAMPIONE REALE» O SU «CAMPIONE TIPO»

Commercio dei cereali (art. 5) . . » 69

## VERBALE DI CONSISTENZA

Usi negoziali - Leasing immobiliare (art. 4) . . . . . » 553

## VERRI

suini (maschi) destinati alla riproduzione.  
Commercio del bestiame . . . . . » 58

VIRAGGIO		zionare il contratto dopo aver vi-	
Passaggio da una tonalità all'al-		sitato la merce.	
tra dell'inchiostro.		Commercio della maglieria e	
Plastificazione..... »	308	della calzetteria (art. 19)..... »	232
		cereali (art. 6) ..... »	69
VISITA IN BACINO		VISTA E PIACIUTA O VISTA	
Compravendita di navi (art. 10).. »	369	E GRADITA	
VISTA (contrattazione a)		Commercio della maglieria e	
Commercio del bestiame ..... »	59	della calzetteria (art. 19)..... »	
		232	
VISTA E GRADITA O SALVO		VISTA E PIACIUTA SALVO	
VISITA		AVARIA	
il compratore si riserva di perfe-		Commercio della maglieria e	
		della calzetteria (art. 19)..... »	
		232	

## **5) CAMERA ARBITRALE DI MILANO**

### **a) REGOLAMENTO ARBITRALE**

(in vigore dal 1° gennaio 2010)

#### **CLAUSOLA MODELLO**

#### **PREAMBOLO – LA CAMERA ARBITRALE**

Funzioni e organi della Camera Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale

La Segreteria Generale

#### **I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Applicazione del Regolamento .....	Art.	1
Norme applicabili al procedimento .....	»	2
Norme applicabili al merito della controversia .....	»	3
Sede dell'arbitrato .....	»	4
Lingua dell'arbitrato .....	»	5
Deposito e trasmissione degli atti .....	»	6
Termini .....	»	7
Riservatezza .....	»	8

#### **II – LA FASE INIZIALE**

Domanda di arbitrato .....	Art.	9
Memoria di risposta .....	»	10
Procedibilità dell'arbitrato .....	»	11
Incompetenza del Tribunale Arbitrale .....	»	12

#### **III – IL TRIBUNALE ARBITRALE**

Numero degli arbitri .....	Art.	13
Nomina degli arbitri .....	»	14
Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti .....	»	15
Incompatibilità .....	»	16
Accettazione degli arbitri .....	»	17
Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri .....	»	18
Ricusazione degli arbitri .....	»	19
Sostituzione degli arbitri .....	»	20

#### **IV – IL PROCEDIMENTO**

Costituzione del Tribunale Arbitrale .....	Art.	21
Poteri del Tribunale Arbitrale .....	»	22
Ordinanze del Tribunale Arbitrale .....	»	23
Udienze .....	»	24
Istruzione probatoria .....	»	25
Consulenza tecnica .....	»	26
Domande nuove .....	»	27
Precisazione delle conclusioni .....	»	28
Transazione e rinuncia agli atti .....	»	29

## **V – IL LODO ARBITRALE**

Deliberazione, forma e contenuto del lodo .....	Art. 30
Deposito e comunicazione del lodo .....	» 31
Termine per il deposito del lodo definitivo .....	» 32
Lodo parziale e lodo non definitivo .....	» 33
Correzione del lodo .....	» 34

## **VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO**

Valore della controversia .....	Art. 35
Costi del procedimento .....	» 36
Depositi anticipati e finali .....	» 37
Mancato deposito dei fondi .....	» 38

## **VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Entrata in vigore .....	Art. 39
-------------------------	---------

### **ALLEGATO “A”**

Criteri di determinazione del valore della controversia

### **ALLEGATO “B”**

Onorari della Camera Arbitrale: attività comprese ed attività escluse

## **CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO**

## **TARIFFE**

*Il Regolamento Arbitrale è tradotto in numerose lingue.*

*Tuttavia, la versione ufficiale del Regolamento è quella italiana.*

*La Segreteria Generale compie comunicazioni in lingua italiana, inglese o francese.*

*La Camera Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.*

#### **CLAUSOLA MODELLO**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Ulteriori e specifici modelli sono reperibili visitando il sito [www.camera-arbitrale.com](http://www.camera-arbitrale.com)

Il modello di clausola qui indicato non costituisce che una base utilizzabile per deferire eventuali controversie in arbitrato.

Professionisti, imprese e coloro che risultano a vario titolo interessati possono contattare la Camera Arbitrale per avere assistenza nella fase di redazione della clausola.

#### **PREAMBOLO – LA CAMERA ARBITRALE**

##### **FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE**

1. La Camera Arbitrale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano, svolge le seguenti funzioni:

a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;

b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;

c. su istanza delle parti, nomina gli arbitri secondo il Regolamento di arbi-

trato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).

2. La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

#### **IL CONSIGLIO ARBITRALE**

1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.

2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di sette ad un numero massimo di undici membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri.

4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.

5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.

6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.

7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale – o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano – può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

9. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'ado-



zione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.

#### LA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre, la Segreteria Generale:

a. agisce come segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;

b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;

c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;

d. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;

e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;

f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;

g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.

2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i funzionari delegati.

### I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Applicazione del Regolamento.**

1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:

a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;

b. l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.

#### **Art. 2 - Norme applicabili al procedimento.**

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

2. In ogni caso, sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

#### **Art. 3 - Norme applicabili al merito della controversia.**

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti.

3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

#### **Art. 4 - Sede dell'arbitrato.**

1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.

2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è Milano.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

4. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.

**Art. 5 - Lingua dell'arbitrato.**

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.

3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

**Art. 6 - Deposito e trasmissione degli atti.**

1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.

2. La Segreteria Generale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

**Art. 7 - Termini.**

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

**Art. 8 - Riservatezza.**

1. La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.

2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.

## II – LA FASE INIZIALE

**Art. 9 - Domanda di arbitrato.**

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.

2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome e il domicilio delle parti;
- b. la descrizione della controversia;
- c. l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;

d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;

e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;

f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;

g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;

h. la convenzione arbitrale.

3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di

arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

**Art. 10 - Memoria di risposta.**

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a. il nome e il domicilio del convenuto;
- b. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
- c. l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
- d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
- e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

**Art. 11 - Procedibilità dell'arbitrato.**

1. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento, prima della

costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.

2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

**Art. 12 - Incompetenza del Tribunale Arbitrale.**

1. L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

### III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

**Art. 13 - Numero degli arbitri.**

1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.

2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.

**Art. 14 - Nomina degli arbitri.**

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:

a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;

b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

**Art. 15 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti.**

1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell'intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.

2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno.

**Art. 16 - Incompatibilità.**

Non possono essere nominati arbitri:

a. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale, nonché i revisori dei conti della Camera Arbitrale;

b. i dipendenti della Camera Arbitrale;

c. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), fatta salva la diversa e concorde volontà delle parti.

**Art. 17 - Accettazione degli arbitri.**

La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

**Art. 18 - Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri.**

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di indipendenza.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;

b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.

**Art. 19 - Ricusazione degli arbitri.**

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

**Art. 20 - Sostituzione degli arbitri.**

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;

b. l'arbitro non è confermato;

c. l'arbitro è revocato da tutte le parti;

d. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;

e. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;

f. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.

3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

## IV – IL PROCEDIMENTO

**Art. 21 - Costituzione del Tribunale Arbitrale.**

1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.

3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

**Art. 22 - Poteri del Tribunale Arbitrale.**

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene connessi.

4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale

Arbitrale può disporre la separazione.

5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

**Art. 23 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale.**

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

**Art. 24 - Udienze.**

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicate alle parti.

2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

**Art. 25 - Istruzione probatoria.**

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

**Art. 26 - Consulenza tecnica.**

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o

più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

3. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.

4. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

**Art. 27 - Domande nuove.**

Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

**Art. 28 - Precisazione delle conclusioni.**

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

3. Dopo la chiusura dell'istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

**Art. 29 - Transazione e rinuncia agli atti.**

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.



## V – IL LODO ARBITRALE

**Art. 30 - Deliberazione, forma e contenuto del lodo.**

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.

2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;

b. l'indicazione della convenzione arbitrale;

c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;

d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;

e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;

f. il dispositivo;

g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

4. La Segreteria Generale segnala agli arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

**Art. 31 - Deposito e comunicazione del lodo.**

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.

2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

**Art. 32 - Termine per il deposito del lodo definitivo.**

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il

lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.

2. In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato anche d'ufficio dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti circa la proroga, dalla Segreteria Generale.

3. Il termine è sospeso dalla Segreteria Generale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

**Art. 33 - Lodo parziale e lodo non definitivo.**

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.

2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.

3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

**Art. 34 - Correzione del lodo.**

1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.

2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.

4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

## VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO

**Art. 35 - Valore della controversia.**

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.

3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.

4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 36 - Costi del procedimento.**

1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.

2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo.

La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.

4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:

- a. onorari della Camera Arbitrale;
- b. onorari del Tribunale Arbitrale;
- c. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
- d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.

5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della

controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.

6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.

7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

**Art. 37 - Depositi anticipati e finali.**

1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i relativi depositi.

2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.

3. La Segreteria Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in egua-



le misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria Generale, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l'intero in relazione alle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

**Art. 38 - Mancato deposito dei fondi.**

1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.

2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.

3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

**VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 39 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010.

2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo.

**ALLEGATO "A"**

**CRITERI DI DETERMINAZIONE  
DEL VALORE  
DELLA CONTROVERSIA**

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.

2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.

4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

5. Il valore del credito eccetto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.

6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secon-

do parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

### **ALLEGATO "B"**

#### **ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESSE ED ATTIVITÀ ESCLUSE**

1. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:

- a. gestione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
- b. ricevimento e trasmissione degli atti;
- c. controllo di regolarità formale degli atti;
- d. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
- e. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d.

2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a. fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d'ufficio;
- b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
- d. servizi di interpretariato;
- e. videoconferenza;
- f. spese di trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
- g. fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.

#### **CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO**

**Art.1 - Accettazione del Codice Deontologico.**

1. Colui che accetta la nomina ad

arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

#### **Art. 2 - Arbitro nominato dalla parte.**

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Tribunale Arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

#### **Art. 3 - Competenza.**

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

#### **Art. 4 - Disponibilità.**

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

#### **Art. 5 - Imparzialità.**

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

#### **Art. 6 - Indipendenza.**

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposi-

to del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

**Art. 7 - Dichiarazione di imparzialità e indipendenza.**

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

**Art. 8 - Svolgimento del procedimento.**

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

**Art. 9 - Comunicazioni unilaterali.**

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

**Art. 10 - Transazione.**

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

**Art. 11 - Deliberazione del lodo.**

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

**Art. 12 - Spese.**

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

**Art. 13 - Violazione del Codice Deontologico.**

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

## TARIFFE

TARIFFE						
	VALORE DELLA CONTROVERSIA (€)	ONORARI CAMERA ARBITRALE	ONORARI ARBITRO UNICO	ONORARI COLLEGIO ARBITRALE		
			Min	Max	Min	Max
1.	Fino a 25.000	400	600 - 1.500		1.600 - 3.800	
2.	25.001      50.000	800	1.500 - 2.500		3.800 - 6.000	
3.	50.001      100.000	1.500	2.500 - 4.500		6.000 - 12.000	
4.	100.001      250.000	3.000	4.500 - 10.000		12.000 - 25.000	
5.	250.001      500.000	5.000	10.000 - 20.000		25.000 - 50.000	
6.	500.001      1.000.000	8.000	20.000 - 30.000		50.000 - 75.000	
7.	1.000.001      2.500.000	12.000	30.000 - 50.000		75.000 - 120.000	
8.	2.500.001      5.000.000	18.000	50.000 - 80.000		120.000 - 180.000	
9.	5.000.001      10.000.000	25.000	80.000 - 100.000		180.000 - 250.000	
10.	10.000.001      25.000.000	35.000	100.000 - 130.000		250.000 - 320.000	
11.	25.000.001      50.000.000	48.000	130.000 - 180.000		320.000 - 420.000	
12.	50.000.001      100.000.000	70.000	180.000 - 230.000		420.000 - 550.000	
13.	Oltre 100.000.000	70.000 + 0,1% sull'eccedenza di 100.000.000 Tetto massimo 120.000	230.000 + 0,05% sull'eccedenza di 100.000.000	550.000 + 0,12% sull'eccedenza di 100.000.000		

Le tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2010 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.

Modalità di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati:

- con **assegno** circolare intestato alla Camera Arbitrale di Milano;
- mediante **bonifico bancario** sul c/c intestato alla Camera Arbitrale di Milano  
n. 000000385928, Intesa San Paolo S.p.A., sede centrale di Milano  
ABI 03069 - CAB 09400 - CIN H  
IBAN: IT34 H 03069 09400 000000385928  
SWIFT: BCIT IT 33100

## SEGRETERIA GENERALE

*Segretario Generale*  
STEFANO AZZALI

*Vicesegretario Generale*  
RINALDO SALI

*Servizio di Arbitrato*  
BENEDETTA COPPO  
SILVIA DE LUTTI  
SARA FORNI  
CRISTINA FREZZA  
MARINA NITROLA  
ANDREA STURINI

*Segreteria*  
NADIA CORCIULO  
CLAUDIA PAGANI  
CRISTINA RADAELLI

## CONSIGLIO ARBITRALE

*Componenti in carica dal 1° aprile 2008  
al 1° aprile 2011*

*Presidente*  
VITTORIO COLESANTI  
Professore Ordinario F.R. di Diritto Processuale Civile  
Università Cattolica di Milano  
Avvocato in Milano

*Vicepresidente*  
GIORGIO SCHIAVONI  
Avvocato in Milano

*Consiglieri*  
PIERO BERNARDINI  
Avvocato in Roma

VINCENZO FRANCESCHELLI  
Professore Ordinario di Diritto Privato  
Università degli Studi di Milano-Bicocca  
Avvocato in Milano

CHIARA GIOVANNUCCI ORLANDI  
Professore Aggregato di Procedura Civile  
Università degli Studi di Bologna

ALBERTO MAZZONI  
Professore Ordinario di Diritto Commerciale  
Professore di Diritto del Commercio Internazionale  
Università Cattolica di Milano  
Avvocato in Milano

PAOLO MONTALENTI  
Professore Ordinario di Diritto Commerciale  
Università di Torino  
Avvocato in Torino

ALEXIS MOURRE  
Avvocato in Parigi

PAOLO MICHELE PATOCCHI  
Avvocato in Ginevra

## **b) Servizio di Conciliazione REGOLAMENTO**

### **1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

### **2. AVVIO**

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda può ritirarla.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

### **3. IL CONCILIATORE**

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente regolamento.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

### **4. LA SEGRETERIA**

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
- c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

### **5. L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE**

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

## **6. ESITO DELL'INCONTRO**

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

## **7. RISERVATEZZA**

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le

informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

## **8. CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE**

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c. 1, L. n. 192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

– in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda.

Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

## **9. TARIFFE**

Spese di Avvio: € 30 (Iva compresa).

Le Spese di Avvio devono essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

Le Spese di Avvio non sono dovute nei seguenti casi:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Spese di Conciliazione: (Iva compresa)

Valore della lite (*)	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 100
Da € 5.001 a € 10.000	€ 200
Da € 10.001 a € 25.000	€ 300
Da € 25.001 a € 50.000	€ 500
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 4.000
Oltre € 2.500.001	€ 6.000

Le Spese di Conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio

dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

(\*) Indicato nella domanda di conciliazione.



## 9) TERMINI RICORRENTI NEL TESTO DELLA RACCOLTA

### *a) vocaboli stranieri*

all risks	= tutti i rischi
bagging	= tela di juta per imballaggio
baguette	= taglio di diamante a forma di rettangolo molto allungato o lievemente trapezoidale
bill of lading	= polizza di carico
blister	= difetto di metallo a forma di bolla in rilievo
board (on)	= (a) bordo
bobines	= bobine, rocche
bombyx	= bombice, baco da seta
boule	= tronco segato e ricomposto nella sua forma originaria
bourette	= cascame di seta, filato confezionato con fibre corte di seta, detto roccadino
bow-window	= balcone sporgente chiuso da vari serramenti di finestra
bratwurst	= salsiccia di carne di suino e vitello o di solo vitello da friggere
broker	= sensale, intermediario, mediatore
cachemir	= (seta del) Cachemir
cannette	= spola
casing	= tubo di rivestimento
C.F.S.	= Container Freight Station = area per svuotamento/riempimento contenitori
charter party	= contratto di noleggio
chop	= marca di fabbrica
C.Y.	= Container Yard = area di stoccaggio contenitori
clean on board	= "netto" a bordo
cliché	= fotoincisione
container	= grande cassone in legno o metallo di misura standard, per merci imballate o alla rinfusa, di facile trasporto, stivaggio e immagazzinamento; contenitore
cover notes	= certificato di copertura (del rischio), polizza provvisoria, note di copertura
crepe	= crespo, tessuto di seta
crépon	= crespone (tessuto)
débordant	= che supera, oltrepassa
dépaillée	= spagliate, senza pagliuzze
deport	= deporto (termine di Borsa)
drill pipe	= tubo, asta di perforazione, per trivellazione
emerald cut	= smeraldo tagliato
extra	= di qualità superiore, straordinario
flawless	= senza difetti
forfait	= a cottimo, in blocco, a monte
form bill of lading	= modulo di polizza di carico
fort appret	= appretto forte, nei tessuti in genere
gasproducer	= gasogeno, forno di produzione di gas

grenadine	= tessuto, organzino speciale
hand picked	= scelta a mano
hessian	= tessuto di juta robusta
incoterms	= norme internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali
intended	= previsto
internally flawless	= internamente senza difetti
kilometerwurst	= salsiccia lunga di puro suino macinato grosso
klinker	= mattone cotto ad altissima temperatura fino a raggiungere un principio di vetrificazione
LASH	= Lighters Aboard Ship - chiatta da caricarsi su nave
leasing	= contratto d'affitto, locazione
leberwurst	= salsiccia di patè di fegato di suino da spalmare
lease-back	= vendita di impianti a una società di "leasing" (che li affitta al venditore con possibilità di riscatto)
long-ton	= tonnellata lunga (o tonnellata inglese) pari a kg. 1016,047
lumpsum	= (noleggio) in blocco, a scafo
manque d'atteinte	= senza danno
marquise	= taglio di diamante a pianta ovale con apici acuti
mettwurst	= salsiccia di patè di suino
natural shrinkage	= calo naturale
nettoyée	= pulito
pallet	= forma di piattaforma speciale in legno per trasporto e accatastamento di merci, paletta
piqué	= stoffa di cotone con cucitura a macchina di disegni
poil	= pelo
pur a la loupe	= puro alla lente (d'ingrandimento)
rereeled	= riannaspate
said by shipper to contain	= dice contenere
sale-lease-back	= vedi lease-back
schappe	= cascami di seta
selfacting	= automatico
shipment	= spedizione
shipper's load and count	= (quantità caricata a dire dello speditore)
short form blank back transport document	= documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco
silo	= costruzione solitamente cilindrica, per conservare e/o depositare cereali, foraggi, etc.
similar credit	= credito analogo
software	= programma informatico
standard	= modello, misura, campione, tipo
standby letter of credit	= lettera di credito convenzionale e/o predisposta
stock	= blocco, giacenza
tarpaulin	= tessuto per copertone impermeabile per carri ferroviari, auto, etc.
tests	= collaudi, controlli, verifiche
through bill of lading	= polizza di carico diretta o cumulativa
time charter	= noleggio, nolo a tempo

tout venant	= alla rinfusa, come viene
tube	= rocca
tubing	= tubi di pompaggio
underwriter	= assicuratore
voile	= tessuto speciale leggero detto “voile”
waster	= getto difettoso; foglio di latta di qualità inferiore
window	= finestra

*b) termini latini*

contra legem	= contro la legge
et similia	= e cose simili, analoghe
gratis	= gratuitamente
impotentia generandi	= incapacità a procreare
iter	= procedimento
omissis	= tralasciato, omesso
opinio iuris	= parere di diritto
quanti minoris (actio)	= (azione) del minor valore (azione estimatoria, cioè mezzo di difesa dell'acquirente contro il venditore per ottenere la riduzione del prezzo della cosa affetta da vizi)

*c) parole dialettali*

melgasch	= culmo di granoturco
vitellat	= negoziante raccoglitore di vitelli dalla stalla, che vende all'allevatore ingrassatore

## 10) SIGLE ED ABBREVIAZIONI USATE NELLA PRESENTE RACCOLTA

### *a) sigle*

ASSOMET	= Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi
BISFA	= Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles (Ufficio internazionale per la standardizzazione delle fibre artificiali)
CCI	= International Chamber of Commerce (Camera di commercio internazionale)
CCIAA	= Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
CE	= (Comunità Europea)
UE	= (Unione Europea)
CEE	= Communauté Economique Européenne (Comunità economica europea)
CEI	= Comitato Elettrotecnico Italiano
CIBJO	= Confédération internationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, perles et pierres (Confederazione internazionale della bigiotte- ria, gioielleria, oreficeria, dei diamanti, perle e pietre)
ENPI	= Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni
FIATA	= Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
FS	= Ferrovie dello Stato
UNEL	= Ufficio di Unificazione Elettrotecnica
UNI	= Ente Nazionale Italiano di Unificazione
UNIMET	= Ente di Unificazione Metalli non ferrosi
UNITEX	= Associazione nazionale per l'Unificazione nel settore tessile
UTIF	= Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione

### *b) abbreviazioni*

a	= ara (misura metrica decimale di superficie)
art.	= articolo
artt.	= articoli
Cass. Civ.	= Cassazione Civile
C.C.	= codice civile
C. civ.	= codice civile
c.d.	= cosiddetto
D.L.C.P.S.	= Decreto Legge del Capo Provvisorio dello Stato
D.M.	= Decreto Ministeriale
D.P.R.	= Decreto del Presidente della Repubblica
gradi C.	= gradi centigradi
G.U.	= Gazzetta Ufficiale della Repubblica
lbs	= libbre
lett.	= lettera
prov.	= provenienza
R.C.	= Responsabilità Civile
R.D.L.	= Regio Decreto Legge
toll.	= tolleranza
T.U.	= Testo Unico

## 11) ELENCO DEI COMUNI MENZIONATI NEL TESTO

(vedi pag. 44 e segg.)

*ALTO MILANESE (colline della Bassa Brianza e Alto Milanese)*

a) ALTOPIANO MILANESE ASCIUTTO:

comprendente i seguenti territori:

Agrate Brianza  
Aicurzio  
Arconate  
Barlassina  
Basiano  
Bellusco  
Bernareggio  
Biassono  
Bovisio Masciago  
Burago Molgora  
Buscate  
Busnago  
Busto Garolfo  
Cambiago  
Canegrate  
Caponago  
Carnate  
Carugate  
Castano Primo  
Cavenago Brianza  
Ceriano Laghetto  
Cerro Maggiore  
Cesano Maderno  
Cesate  
Cogliate  
Concorezzo  
Cornate d'Adda  
Desio  
Garbagnate Milanese (*per la parte asciutta*)  
Grezzago  
Lazzate  
Legnano  
Lentate sul Seveso  
Limbiate  
Lissone

Macherio  
Magnago  
Masate  
Meda  
Mezzago  
Misinto  
Monza  
Muggiò  
Nosate  
Nova Milanese  
Ornago  
Parabiago  
Pozzo d'Adda  
Rescaldina  
Roncello  
Ronco Briantino  
S. Giorgio su Legnano  
S. Vittore Olona  
Seregno  
Seveso  
Solaro  
Sovico  
Sulbiate  
Trezzano Rosa  
Trezzo sull'Adda  
Vaprio d'Adda  
Varedo  
Vedano al Lambro  
Villasanta  
Vimercate

b) BRIANZA MONZESE:

comprendente i seguenti territori:

Albiate  
Besana Brianza  
Briosco  
Camparada  
Carate Brianza  
Correzzana

Giussano  
Lesmo  
Renate  
Triuggio  
Usmate Velate  
Veduggio con Colzano  
Verano Brianza

c) ALTOPIANO MILANESE IRRIGUO E  
ANNESI (territorio irrigato dal Canale Vil-  
loresi):

comprendente i seguenti territori:

Arese  
Arluno  
Bareggio  
Bernate Ticino  
Boffalora sopra Ticino  
Bollate  
Bresso  
Brugherio  
Bussero  
Casorezzo  
Cassano d'Adda (*per la parte competente al  
Villoresi*)  
Cassinetta di Lugagnano  
Cernusco sul Naviglio  
Cinisello Balsamo  
Cologno Monzese  
Corbetta  
Cormano  
Cornaredo  
Cuggiono  
Cusano Milanino  
Garbagnate Milanese (*per la parte competen-  
te al Villoresi*)  
Gessate  
Gorgonzola  
Inveruno  
Inzago  
Lainate  
Magenta  
Marcallo con Casone  
Mesero

Nerviano  
Novate Milanese  
Ossona  
Paderno Dugnano  
Pero  
Pessano con Bornago  
Pogliano Milanese  
Pregnana Milanese  
Rho  
Robecchetto con Induno  
S. Stefano Ticino  
Sedriano  
Senago  
Sesto S. Giovanni  
Settimo Milanese  
Turbigo  
Vanzago  
Vimodrone  
Vittuone

*BASSOPIANO MILANESE  
Piano irriguo del Naviglio Grande  
Piano della Martesana*

a) PIANO IRRIGUO DEL NAVIGLIO  
GRANDE:

comprendente i seguenti territori:

Abbiategrasso  
Albairate  
Assago  
Basiglio  
Besate  
Binasco  
Bubbiano  
Buccinasco  
Calvignasco  
Carpiano  
Casarile  
Cerro al Lambro  
Cesano Boscone  
Cislano  
Corsico

Cusago  
Gaggiano  
Gudo Visconti  
Lacchiarella  
Locate Triulzi  
Melegnano  
Milano  
Morimondo  
Motta Visconti  
Noviglio  
Opera  
Ozzero  
Pieve Emanuele  
Robecco sul Naviglio  
Rosate  
Rozzano  
S. Giuliano Milanese  
Trezzano sul Naviglio  
Vermezzo  
Vernate  
Zelo Surrigone  
Zibido S. Giacomo

b) PIANO IRRIGUO DELLA MARTESANA:

comprendente i seguenti territori:

Bellinzago Lombardo  
Cassano d'Adda (*per la parte competente alla  
Martesana*)  
Cassina de' Pecchi  
Colturano  
Liscate  
Mediglia  
Melzo  
Pantigliate  
Peschiera Borromeo  
Pioltello  
Pozzuolo Martesana  
Rodano  
S. Donato Milanese  
Segrate  
Settala  
Truccazzano  
Vignate  
Vizzolo Predabissi

## 12) ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CITATI NELLA RACCOLTA

Adiconsum Milano	Cellulosa e Carta di Locate Triulzi
Associazione Bancaria Italiana	CISGEM - Centro Informazione Servizi Gemmologici - Azienda Speciale CCIAA Milano - Servizio pubblico per il controllo di qualità dei materiali gemmologici
Associazione Consumatori Utenti	
Associazione Cotoniera Italiana	Chambre Syndacale Nationale du Diamant
Associazione Granaria di Milano	Collegio Agenti Affari in Mediazione (CAAM)
Associazione dell'Industria Laniera Italiana	Comitato Consumatori Altro Consumo
Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi (ASSOMET)	Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano
Associazione Proprietari Carri Privati F.S.	Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.)
Associazione Provinciale Albergatori	Comunità Economica Europea (C.E.E.)
Associazione Residences Lombardia	Confederazione internazionale della bigiotteria, gioielleria, oreficeria, dei diamanti, perle e pietre (C.I.B.J.O.)
Assofin	Consorzio Canale Villoresi
Assofranchising	Deputazione di Borsa di Milano
Amministrazione Ferroviaria	Ente Nazionale Cinofilia Italiana - ENCI
Bureau International pour la Standardisation des Fibres Artificielles (B.I.S.F.A.)	Federazione Cinofila Internazionale
Camera Arbitrale (istituita presso la Camera di Commercio di Milano)	Federazione Laniera Internazionale
Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.)	Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno Milano
Centro di Sperimentazione Cartotecnica della SIVA SpA - Gruppo Ente Nazionale	



Farmacopea Ufficiale Italiana (F.U.I.)	Stazione sperimentale per la seta
Ispettorato dell'Agricoltura di Milano	Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi
Istituto Arbitrale Serico	
Istituto Italiano per il Marchio di Qualità	Stazione sperimentale per l'industria del cuoio di Napoli e di Torino
Istituto per il Commercio con l'Estero (I.C.E.)	Tribunale Civile di Vigevano
Laboratorio chimico della Provincia di Milano	Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.)
Laboratorio chimico e micrografico dell'Associazione Granaria di Milano	Unificazione Elettrica
Mercato Nazionale Pelli	Unione Internazionale degli Assicuratori Marittimi
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	U.N.I.
Sindacato Vertical del Seguro	UNIMET
Società degli Autori	Unione del Commercio, Turismo, Servizi Milano
Stanza di Compensazione di Milano	UNITEX
Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali	UNSIDER

### 13) CODICI, LEGGI E DECRETI, SENTENZE E CIRCOLARI MINISTERIALI CITATI NEL TESTO DELLA RACCOLTA

<i>a) codici</i>	D.P.R. 26 marzo 1980, n. 237
Codice civile	L.Rg. Lombardia 28 aprile 1997, n. 12
Codice della navigazione	Legge n. 52 del 6 febbraio 1996 art. 25 (di modifica del Codice Civile 1469-bis e sg. in materia di clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori)
<i>b) leggi e decreti</i>	
R.D.L. 1 marzo 1928, n. 842	Direttiva 93/13/Cee del 5 aprile 1993 (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)
T.U. 20 settembre 1934, n. 2011	
D.L.C.P.S. 27 gennaio 1934, n. 152	Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino delle Camere di Commercio)
Legge 13 marzo 1950, n. 115	
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320	Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale)
Legge 21 marzo 1958, n. 253	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento Impianti Termici)
D.M. 31 dicembre 1960 (imballaggi)	
Legge 2 aprile 1962, n. 171	Legge 3 maggio 1982, n. 203
Legge 30 gennaio 1968, n. 46	D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia)
Legge 11 giugno 1971, n. 426	Legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Legge Comunitaria 1991)
Legge 20 novembre 1971, n. 1062	
Legge 26 novembre 1973, n. 883 (Etichettatura dei prodotti tessili)	Legge 2 gennaio 1991, n. 1 (SIM)
Legge 18 ottobre 1977, n. 791; in G.U. 2.11.77 n. 298 (Materiale elettrico)	Legge 7 marzo 1996, n. 108 (Legge contro usura)
Legge 27 luglio 1978, n. 392; in G.U. 29.7.78 n. 211 (Locazioni)	Legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme Trasp. Bancaria)
Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Albo Impianti)	Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Cessione Crediti d'impresa)

*c) sentenze*

Cassazione civile 17 aprile 1968, n. 1131

Cassazione civile 19 luglio 1968, n. 2607

Cassazione civile 19 dicembre 1968, n. 2962

Cassazione civile 1 settembre 1995, n. 9227

Corte Appello Torino 14 giugno 1996

Cassazione civile 29 novembre 1996, n. 10657

Cassazione civile 21 maggio 1997, n. 4538

*d) circolari ministeriali*

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

n. 1695/C del 2.7.1964

n. 1724/C del 12.10.1964

n. 1772/C del 4.6.1965

n. 1971/C del 6.4.1968

Regolamento CEE n. 234/68 G.U. n. L55 del 2.3.68 (fiori recisi)

Regolamento CEE n. 316/68 G.U. n. L71 del 21.3.68 (fiori recisi)

Regolamento CEE n. 2772/75 G.L. n. 282 dell'1.1.75 (uova)

# INDICI

## 1) INDICE DELLE MATERIE

<p>Relazione dei Presidenti della Commissione provinciale degli usi . . . . . 7</p> <p>Elenco componenti Commissione usi 2005-2010 . . . . . 9</p> <p>Note informative . . . . . 10</p> <p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>CONTRATTAZIONE IN GENERE</b></p> <p>a) qualifiche (nessun uso accertato) 13</p> <p>b) denominazioni (nessun uso accertato) . . . . . 13</p> <p>c) clausole principali contratto di agenzia . . . . . 15</p> <p>d) mediazioni in genere mediazione immobiliare e per merci 17</p> <p>e) provvigioni e sconti (nessun uso accertato) . . . . . 19</p> <p>f) termini (nessun uso accertato) . . 19</p> <p>g) contratti in fiera e in borsa merci cessione dei contratti di compravendita aventi per oggetto i prodotti trattati nel mercato dei cereali 20</p> <p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>COMUNICAZIONI TACITE FAMILIARI</b> (nessun uso accertato) . . . . . 27</p> <p><b>TITOLO III E IV</b></p> <p><b>IMMOBILI URBANI E FONDI RUSTICI</b></p> <p>Relazione del Presidente alla Giunta 30</p> <p><b>Capitolo Primo</b></p> <p>a) mediazione in tema di compravendita e di locazione di immobili urbani 32</p> <p>b) impianti industriali e aziende commerciali - compravendita - affitto . . . . . 32</p> <p>c) compravendita di immobili urbani 32</p> <p>d) locazione di immobili urbani . . . . 32</p>	<p>e) fornitura del riscaldamento per immobili . . . . . 32</p> <p>f) usi tecnici nella compravendita degli appartamenti in condominio . . . . . 32</p> <p>g) usi tecnici nella compravendita di villette (anche a schiera) e di ville 33</p> <p>h) usi tecnici nella compravendita di capannoni . . . . . 33</p> <p><b>Capitolo Secondo</b></p> <p>a) fondi rustici-contratto di compravendita . . . . . 41</p> <p>b) contratto di affitto . . . . . 41</p> <p>c) usi particolari . . . . . 41</p> <p><b>Capitolo Terzo - <i>Conduzione a mezzadria</i></b> (nessun uso accertato) . . . . . 47</p> <p><b>Capitolo Quarto - <i>Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione</i></b> (nessun uso accertato) . . . . . 47</p> <p><b>Capitolo Quinto - <i>Conduzione a colonia miglioritaria</i></b> (nessun uso accertato) . . . . . 47</p> <p><b>Capitolo Sesto - <i>Conduzione in enfiteusi</i></b> (nessun uso accertato) . . . . . 47</p> <p><b>Capitolo Settimo - <i>Altre forme di conduzione</i></b> (nessun uso accertato) . . . . . 47</p> <p><b>TITOLO V</b></p> <p><b>COMPRAVENDITA DI PRODOTTI</b></p> <p><b>Capitolo Primo - <i>Prodotti della zootecnia</i></b> . . . . . 51</p> <p>a) bovini da vita, da latte, da macello - Commercio del bestiame . . . . 53</p> <p>b) equini . . . . . 61</p> <p>c) suini . . . . . 61</p> <p>d) ovini e caprini (nessun uso accertato) . . . . . 61</p>
--	--

e) animali da cortile		c) legname rozzo (nessun uso accertato) . . . . .	125
Commercio del pollame e delle uova	62	d) sughero etc. (nessun uso accertato)	125
Capitolo Secondo - <i>Prodotti dell'agricoltura</i> . . . . .	65	Capitolo Quarto - <i>Prodotti della caccia e della pesca</i> . . . . .	127
a) frumento		a) pesce fresco e congelato (nessun uso accertato) . . . . .	128
Commercio dei cereali - farine - legumi - sementi - semi da prato - semi oleosi - oli di semi oleosi e derivati . . . . .	67	b) cacciagione (nessun uso accertato)	128
b) granturco . . . . .	87	c) pelli da pellicceria . . . . .	128
c) riso . . . . .	87	Capitolo Quinto - <i>Prodotti delle industrie estrattive</i> . . . . .	129
d) cereali minori . . . . .	87	a) minerali metalliferi (nessun uso accertato) . . . . .	130
e) patate . . . . .	87	b) minerali non metalliferi	
f) ortaggi		Commercio dei carboni fossili e coke . . . . .	131
Commercio dei prodotti ortofrutticoli . . . . .	88	Capitolo Sesto - <i>Prodotti delle industrie alimentari</i> . . . . .	139
g) uva e mosto		a) riso brillato . . . . .	141
Commercio di uve, mosti e vini . . . . .	90	b) farine, semola e sottoprodotti della macinazione . . . . .	141
h) oliva . . . . .	95	c) paste (nessun uso accertato) . . . . .	141
i) agrumi . . . . .	95	d) prodotti della panetteria (nessun uso accertato) . . . . .	141
l) frutta fresca . . . . .	95	e) zucchero e prodotti dolciari	
m) frutta secca . . . . .	95	Commercio dello zucchero . . . . .	142
n) erbe, sementi e foraggi		f) carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	
Commercio dei foraggi . . . . .	96	Commercio delle carni bovine, ovine, bufaline e di struzzo fresche e congelate . . . . .	144
o) fiori e piante ornamentali		Compravendita dei salumi, della carne fresca, congelata e affumicata e dei grassi suini . . . . .	146
Commercio dei prodotti orticoli non commestibili . . . . .	101	Commercio di tuorlo e albume di uova essiccati e congelati . . . . .	149
Regolamento (CEE) N. 316/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco . . . . .	105	g) pesci preparati (nessun uso accertato) . . . . .	151
Norme comuni di qualità per i fiori recisi . . . . .	106	h) prodotti surgelati (nessun uso accertato) . . . . .	151
- Disposizioni particolari per la mimosa . . . . .	108	i) conserve alimentari (nessun uso accertato) . . . . .	151
Norme comuni di qualità per il fogliame fresco . . . . .	109	l) latte e derivati	
- Disposizioni particolari per il fogliame di asparagus . . . . .	109	Commercio del latte e suoi derivati - Definizioni . . . . .	152
p) piante da vivaio e da trapianto . . . . .	112	- Latte . . . . .	152
q) piante officinali e coloniali		- Formaggi . . . . .	152
Commercio del caffè, cacao, tè, spezie ed altri coloniali . . . . .	113	- Burro . . . . .	153
r) droghe e spezie . . . . .	117	- Altri derivati del latte . . . . .	153
Capitolo Terzo - <i>Prodotti della silvicoltura</i> . . . . .	119		
a) legna da ardere - Commercio della legna da ardere e del carbone vegetale . . . . .	121		
b) carbone vegetale . . . . .	125		

m) olio di oliva Compravendita dell'olio di oliva . . . . .	161	g) guanti, ombrelli e accessori (nessun uso accertato) . . . . .	258
n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali . . . . .	165	Capitolo Undicesimo - <i>Prodotti delle industrie del legno</i> . . . . .	259
o) oli e grassi animali per usi alimentari e industriali . . . . .	165	a) legno comune	
p) pelli grezze e residui della macellazione - commercio delle pelli . . . . .	166	- Commercio del legname da opera, da costruzione e da lavoro . . . . .	261
q) vini e vermouth . . . . .	177	- Vendita dei tronchi interi di essenze tropicali . . . . .	268
r) alcool e liquori (nessun uso accertato) . . . . .	177	- Commercio dei semirefilati e refilati ricavati da tronchi di essenze tropicali . . . . .	270
s) birra (nessun uso accertato) . . . . .	177	- Vendita dei segati in biglie ("boules") di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali . . . . .	275
t) acque minerali, gassose e ghiaccio (nessun uso accertato) . . . . .	177	b) compensati . . . . .	278
Capitolo Settimo - <i>Prodotti dell'industria del tabacco</i> (nessun uso accertato) . . . . .	179	c) mobili e infissi Compravendita di mobili di legno . . . . .	279
Capitolo Ottavo - <i>Prodotti dell'industria delle pelli</i> . . . . .	181	d) carri da strada (nessun uso accertato) . . . . .	282
a) pelli conciate . . . . .	183	e) lavori in sughero (nessun uso accertato) . . . . .	282
b) lavori in pelle e cuoio (nessun uso accertato) . . . . .	183	Capitolo Dodicesimo - <i>Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fonofonocinematografiche</i> . . . . .	283
Capitolo Nono - <i>Prodotti delle industrie tessili</i> . . . . .	185	a) carta e cartoni	
a) filati di cotone, lana, seta etc. . . . .	187	- Commercio di carta e cartoni . . . . .	287
b) tessuti di cotone, lana e seta etc. . . . .	187	- Commercio della carta e del cartone ondulati e degli imballaggi di carta e cartoni ondulati . . . . .	289
- Commercio dei filati e dei tessuti di cotone . . . . .	187	b) prodotti tipografici	
- Commercio dei filati e dei tessuti di lana . . . . .	199	- Industria grafica . . . . .	292
- Commercio di seme-bachi, bozzoli, filati di seta e cascami serici . . . . .	204	- Commercio degli imballaggi e delle confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso . . . . .	297
- Sacchi e tela di juta . . . . .	229	- Carte speciali per imballaggio e confezioni e imballaggi di carta speciale . . . . .	300
c) maglieria		- Commercio di libri nuovi (vendita dagli editori ai librai ed ai cartolibrari) . . . . .	302
Commercio della maglieria e della calzetteria . . . . .	230	- Commercio di libri antichi, vecchi e rari . . . . .	304
d) cordami (nessun uso accertato) . . . . .	234	- Plastificazione . . . . .	306
e) vendita dei cotone sodi e dei cascami di cotone		c) fonografi, apparecchi fotografici . . . . .	310
Cotone sodi e cascami di cotone . . . . .	235	Capitolo Tredicesimo - <i>Prodotti delle industrie metallurgiche</i> . . . . .	311
Capitolo Decimo - <i>Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e arredamento</i> . . . . .	253	a) ghisa, ferri, acciai Commercio dei metalli . . . . .	313
a) cappelli (nessun uso accertato) . . . . .	255		
b) vestiti e biancheria			
Confezioni da uomo donna e bambino . . . . .	256		
c) calzature (nessun uso accertato) . . . . .	258		

Trattamenti termici dei metalli . . .	338	e) porcellane, maioliche e terraglie (nessun uso accertato) . . . . .	423
b) alluminio e sue leghe . . . . .	341	f) lavori di vetro e cristallo	
c) rame e sue leghe . . . . .	341	- Commercio di contenitori in vetro per scopi industriali . . . . .	423
d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi		Capitolo Sedicesimo - <i>Prodotti delle industrie chimiche</i> . . . . .	427
Commercio dei metalli preziosi e degli oggetti preziosi . . . . .	342	a) concimi chimici . . . . .	428
e) altri metalli . . . . .	346	b) anticrittogamici . . . . .	428
f) rottami di metalli vari . . . . .	346	c) saponi, glicerina, profumeria (nessun uso accertato) . . . . .	428
Capitolo Quattordicesimo - <i>Prodotti delle industrie meccaniche</i> . . . . .	347	d) prodotti farmaceutici . . . . .	429
a) macchine ed apparecchi diversi		e) colori e vernici . . . . .	429
- Compravendita di macchine nuove in genere . . . . .	349	Commercio dei prodotti chimici in genere, dei prodotti chimico- farmaceutici, dei prodotti sensibili per fotografia, cinematografia e radiografia, dei prodotti coloniali, delle droghe e dei generi per tinta e per concia . . . . .	429
- Compravendita di macchine usate in genere, autoveicoli usati e loro accessori . . . . .	351	f) materie plastiche - Materie plastiche per l'edilizia . . . . .	437
- Locazione di macchine per l'edilizia . . . . .	353	g) derivati della distillazione del petrolio e del carbone	
- Noleggio a caldo di macchine per l'edilizia . . . . .	355	Commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili, solventi e bitumi, oli e grassi minerali lubrificanti - vaseline etc. . . . .	439
b) mezzi di trasporto		h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole . . . . .	442
- Noleggio e compravendita di carri- serbatoio per trasporto vini . . . . .	358	Capitolo Diciassettesimo - <i>Prodotti delle industrie della gomma elastica</i> (nessun uso accertato) . . . . .	443
- Noleggio e vendita di carri-cisterna per il trasporto di prodotti e altri liquidi industriali . . . . .	365	Capitolo Diciottesimo - <i>Prodotti delle industrie varie</i> . . . . .	445
- Noleggi di navi, trasporti marittimi, compravendita di navi . . . . .	368	a) lampade e cavi elettrici - Materiale per l'installazione di impianti elettrici . . . . .	446
- Usi marittimi - agenzie marittime . . . . .	371	b) strumenti musicali (nessun uso accertato) . . . . .	449
Capitolo Quindicesimo - <i>Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi</i> . . . . .	373	c) stracci (nessun uso accertato) . . . . .	449
a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche		TITOLO VI	
- Commercio delle perle, delle pietre preziose e dei diamanti per uso industriale . . . . .	375	BANCARI, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI	
- Norme C.I.B.J.O. - Regole C.I.B.J.O. . . . .	378	Capitolo Primo - <i>Usi bancari</i> . . . . .	453
b) marmo, pietre ed alabastro lavorato	406	- Settore del credito . . . . .	454
c) calce, cementi e gesso . . . . .	406	Capitolo Secondo - <i>Usi delle assicurazioni</i> . . . . .	457
d) materiali da costruzione . . . . .			
- Commercio dei materiali da costruzione edile e forniture in opera . . . . .	406		
- Commercio dei manufatti prefabbricati . . . . .	421		



- Settore delle assicurazioni . . . .	459	Capitolo Quinto - <i>Usi nella cinema-</i>	
- Brokers assicurativi . . . . .	461	<i>tografia</i> . . . . .	545
Capitolo Terzo - <i>Usi delle Borse valori</i>		TITOLO VIII	
(uso soppresso) . . . . .	461	USI NEGOZIALI . . . . .	547
TITOLO VII		LEASING . . . . .	551
ALTRI USI		FACTORING . . . . .	555
Capitolo Primo - <i>Prestazioni varie</i>		FRANCHISING . . . . .	558
<i>d'opera e di servizi</i> . . . . .	467	CREDITO AL CONSUMO . . . . .	560
Lavanderie / tintorie . . . . .	469	PROGRAMMI PER ELABORATORE	
Industria della preparazione della		(SOFTWARE) . . . . .	564
tintoria, della stampa e del finissag-		INTERNET PROVIDERS . . . . .	566
gio dei tessuti, filati e materie tes-		CONTRATTI DI FORNITURA DI BE-	
sili per conto terzi . . . . .	473	NI E/O SERVIZI CONCLUSI ON-LINE	
Lavori di imbiancatura, verniciatu-		TRA FORNITORE E CONSUMATORE	569
ra e stuccatura nell'edilizia . . . . .	476	PRODUZIONE E COMMERCIO DI	
Posteggio in autorimessa di auto-		ETICHETTE AUTOADESIVE . . . . .	573
veicoli e motoveicoli . . . . .	486	CESSIONE DEL QUINTO DELLO	
Addobbo . . . . .	488	STIPENDIO NEL RAPPORTO DI	
Tappezzeria in stoffa e pelle . . . . .	490	IMPIEGO PRIVATO . . . . .	579
Tappezzeria in carta da parati . . . . .	492	CARTE DI CREDITO . . . . .	581
Tendaggi . . . . .	494	TITOLO IX	
Materasseria . . . . .	496	ALTRI USI	
Riparazione di apparecchi radio,		- Compravendita di apparecchi elet-	
televisioni, registratori e apparecchi		trodomestici . . . . .	586
per la riproduzione del suono . . . . .	498	- Compravendita di apparecchi radio,	
Installazione di impianti elettrici . . . . .	500	televisioni, registratori e apparecchi	
Opere di lattoniere . . . . .	502	per la riproduzione del suono . . . . .	588
Compravendita di opere d'arte mo-		APPENDICE	
derna . . . . .	504	1) Tavola di ragguglio misure locali	
Rapporti fra mercante d'arte mo-		per le superfici agrarie . . . . .	593
derna e autore . . . . .	507	2) Tabella delle provvigioni consuetu-	
Commercio filatelico . . . . .	509		
Scambio filatelico fra collezionisti			
Pubblicità . . . . .	514		
Usi in materia alberghiera . . . . .	519		
Vendita cani e soggiorno a pensio-			
ne nei canili . . . . .	526		
Capitolo Secondo - <i>Usi marittimi</i> . . . . .	529		
Agenzie marittime . . . . .	531		
Capitolo Terzo - <i>Trasporti terrestri</i> . . . . .	533		
Settore degli autotrasporti e delle			
spedizioni . . . . .	535		
Corrieri italiani . . . . .	538		
Capitolo Quarto - <i>Trasporti aerei</i> . . . . .	543		

		raccolta . . . . .	754
		10) Sigle e abbreviazioni usate nella presente raccolta . . . . .	757
		11) Elenco dei Comuni menzionati nel testo . . . . .	758
		12) Enti, organismi ed associazioni ci- tati nella raccolta . . . . .	761
		13) Codici, leggi e decreti, sentenze e circolari ministeriali citati nel testo della raccolta . . . . .	763
		INDICI	
		1) Indice delle materie . . . . .	766
		2) Indice alfabetico analitico delle at- tività e delle materie oggetto di usi . . . . .	772
		3) Tavola comparativa degli Inco- terms 2000 . . . . .	---
dinarie per mediazione vigenti nella provincia di Milano . . . . .	596		
3) Vocaboli e clausole aventi significato consuetudinario . . . . .	608		
4) ----			
5) Camera Arbitrale di Milano . . . . .	683		
a) Regolamento Arbitrale . . . . .	683		
b) Servizio di Conciliazione - Rego- lamento . . . . .	699		
6) Regolamento di Arbitrato della Ca- mera di Commercio Internazionale Regolamento ADR della Camera di Commercio Internazionale - ICC . . . . .	---		
7) Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari . . . . .	---		
8) Norme uniformi relative agli in- cassi . . . . .	---		
9) Termini ricorrenti nel testo della			

## 2) INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E DELLE MATERIE OGGETTO DI USI

### A

Acciaio (laminati di -) . . . . .	313
Acciai speciali . . . . .	313
Accordi di convenzionamento . . . . .	560
Acque minerali . . . . .	177
Addobbo . . . . .	488
Affitto di fondi rustici . . . . .	41
Agenti immobiliari . . . . .	32
Agenzia (contratto di -) . . . . .	15
Agenzie marittime . . . . .	531
Agenzie di viaggi . . . . .	519
Agricoltura (prodotti dell' -) . . . . .	65
Agrumi . . . . .	95
Alabastro lavorato . . . . .	406
Alberghi . . . . .	519
Albume di uova essiccato e congelato (commercio di -) . . . . .	149
Alcool . . . . .	177
Alluminio e sue leghe . . . . .	341
Animali da cortile . . . . .	62
Anticrittogamici . . . . .	428
Appalto di fornitura di riscaldamento per immobili . . . . .	32
Apparecchi elettrodomestici (compra- vendita di -) . . . . .	586
Apparecchi fotografici . . . . .	312
Apparecchi per la riproduzione del suo- no (compravendita di -) . . . . .	588
Apparecchi per la riproduzione del suo- no (riparazione di -) . . . . .	498
Apparecchi radio (compravendita di -) . . . . .	588
Apparecchi radio (riparazione di -) . . . . .	588
Appartamenti in condominio (calcolo delle superfici) . . . . .	32
Applicazione di tendaggi . . . . .	494
Arbitrato C.C.I. - Regolamento . . . . .	---
Arbitrato Camera Arbitrale Milano . . . . .	683
Argento . . . . .	342
Arte moderna (rapporti fra mercante d' - e autore) . . . . .	507
Assicurazioni (usi delle -) . . . . .	457
Autotrasporti . . . . .	535
Autoveicoli usati e loro accessori (compravendita di -) . . . . .	351
Aziende commerciali (compravendita di -) . . . . .	32

### B

Bachi . . . . .	204
Banca (usi di -) . . . . .	453
Bestiame (commercio del -) . . . . .	53
Bestiame da macello e carni . . . . .	53
Bestiame da vita . . . . .	53
Biancheria . . . . .	256
Birra . . . . .	177
Bitumi (commercio dei -) . . . . .	439
Borsa valori di Milano (usi della -) . . . . .	461
Boules . . . . .	275
Bovini da latte . . . . .	53
Bovini da lavoro . . . . .	53
Bovini da macello . . . . .	53
Bovini da riproduzione . . . . .	53
Bovini da vita . . . . .	53
Bozzoli (commercio d -) . . . . .	204
Brokers assicurazioni . . . . .	461
Burro . . . . .	152

### C

Cacao (commercio del -) . . . . .	113
Caccia (prodotti della -) . . . . .	127
Cacciagione . . . . .	127
Caffè (commercio del -) . . . . .	113
Calce . . . . .	406
Calci aeree . . . . .	406
Calcolo delle superfici degli apparta- menti . . . . .	32
Calcolo superficie capannoni . . . . .	32
Calcolo superficie villette e ville . . . . .	32
Cali di movimentazione e di lavorazio- ne dei prodotti metalsiderurgici (tabella dei -) . . . . .	313
Calzature . . . . .	258
Calzetteria (commercio della -) . . . . .	230
Canì (vendita e soggiorno in pensione nei canili) . . . . .	526
Capannoni . . . . .	32
Cappelli . . . . .	255
Caprini (ovini e -) . . . . .	61
Carbone coke (commercio del -) . . . . .	131
Carbone di legna . . . . .	125
Carbone vegetale . . . . .	125

Carboni fossili (commercio dei - ) . . .	131	Combustibili (commercio dei combusti- bili) . . . . .	439
Carburanti (commercio dei - ) . . . . .	439	Compensati . . . . .	278
Carne affumicata di suini (compra- vendita) . . . . .	146	Comunioni tacite familiari . . . . .	27
Carne congelata di suini (compra- vendita) . . . . .	146	Conciliazione Sportello - Camera Ar- bitrale . . . . .	699
Carne fresca di suini (compravendita)	146	Concimi, anticrittogamici e affini . . .	428
Carne fresca e congelata . . . . .	144	Conduzione a colonia miglioritaria . .	47
Carni (bestiame da macello e - ) . . . .	53	Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione . . . . .	47
Carni bovine e ovine fresche e congelate (commercio delle - ) . . . . .	144	Conduzione a mezzadria . . . . .	47
Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie . . . . .	144	Conduzione in enfiteusi . . . . .	47
Carri cisterna per il trasporto di prodotti petroliferi ed altri liquidi industriali (noleggio e vendita di - ) . . . . .	365	Confezioni da uomo, donna e bambino	256
Carri da strada . . . . .	282	Confezioni di carta, cellophane, carton- cino e cartone teso (commercio delle - )	297
Carri serbatoio per il trasporto vini (noleggio e compravendita di - ) . . . .	358	Conserve alimentari . . . . .	151
Carta (commercio di - ) . . . . .	287	Contenitori in vetro (commercio dei - )	423
Carta da parati (tappezzeria in - ) . . .	492	Contratti in fiera e in borsa merci . . .	20
Carta ondulata e relativi imballaggi (commercio della - ) . . . . .	289	Contratto di agenzia . . . . .	15
Carte di credito . . . . .	581	Coperture in asfalti e bitumi . . . . .	439
Carte speciali per imballaggi e con- fezioni . . . . .	300	Cordami . . . . .	234
Cartoni (commercio di - ) . . . . .	287	Corrieri italiani . . . . .	538
Cartoni ondulati e relativi imballaggi (commercio dei - ) . . . . .	289	Cotoni . . . . .	235
Cascami di cotone . . . . .	235	Crediti documentari . . . . .	728
Cascami di grano e granone . . . . .	67	Credito . . . . .	454
Cascami di riso . . . . .	67	Credito al consumo . . . . .	560
Cascami serici (commercio di - ) . . . .	204	Credito rotativo . . . . .	560
Case ed appartamenti per vacanze . . .	519	Cristalli in lastre per edilizia . . . . .	406
Cavi elettrici . . . . .	446	Cristallo (lavori di - ) . . . . .	423
Cementi . . . . .	406	Cuoio (lavori in - ) . . . . .	183
Cereali (commercio dei - ) . . . . .	67		
Cereali di provenienza estera . . . . .	67	<b>D</b>	
Cessione dei contratti di compravendita (cereali) . . . . .	20	Diamanti - definizioni e norme C.I.B.J.O.	378
Cessione del quinto dello stipendio . .	579	Diamanti per uso industriale (commer- cio dei - ) . . . . .	375
Cinematografia (prodotti sensibili per - ) . . . . .	429	Diamanti (regole da osservare nel com- mercio dei - ) . . . . .	378
Cinematografia (usi nella - ) . . . . .	545	Droghe e spezie (commercio delle - )	117
Clausole contrattuali- Dizionario . . . .	608		
Coke (commercio dei carboni fossili e coke) . . . . .	131	<b>E</b>	
Colonia miglioritaria (conduzione a - )	47	Elettrodomestici (compravendita di ap- parecchi - ) . . . . .	586
Colonia parziaria o in compartecipa- zione (conduzione a - ) . . . . .	47	Enfiteusi (conduzione in - ) . . . . .	47
Coloniali (commercio di - ) . . . . .	113	Equini . . . . .	61
Colori e vernici . . . . .	429	Erbe, sementi e foraggi . . . . .	96
		Essenze tropicali (vendita di tronchi interi di - ) . . . . .	270
		Essenze tropicali (commercio dei semi-	

refilati ricavati da tronchi di - ) . . . . .	270
Essenze tropicali (vendita dei segati in biglie) . . . . .	275
Etichette autoadesive . . . . .	573

## F

Factoring . . . . .	555
Farine . . . . .	67
Farine di estrazione . . . . .	67
Ferri . . . . .	313
Ferroleghie . . . . .	313
Fieno . . . . .	96
Filatelia (commercio) . . . . .	509
Filatelia (scambio fra collezionisti) . . . . .	509
Filati di cotone ed altre fibre prodotte con sistema cotoniero . . . . .	187
Filati e tessuti di cotone (commercio dei - ) . . . . .	187
Filati e tessuti di cotone greggi, candeggiati, tinti e colorati . . . . .	187
Filati di lana . . . . .	199
Filati di seta (commercio di - ) . . . . .	204
Filati e tessuti di lana (commercio dei - ) . . . . .	199
Finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere per conto terzi . . . . .	473
Fiori e piante ornamentali . . . . .	105
Fiori recisi . . . . .	105
Fiori recisi - regolamento C.E.E. . . . .	105
Fogliame fresco . . . . .	105
Fondi rustici (compravendita, affitto e conduzione) . . . . .	32
Fonografi . . . . .	310
Foraggi (commercio dei - ) . . . . .	96
Formaggi . . . . .	154
Fornitura di beni e/o servizi on line . . . . .	569
Fornitura di riscaldamento per immobili (appalto) . . . . .	32
Forniture in opera di materiale da costruzione . . . . .	406
Fotografia (commercio dei prodotti sensibili per - ) . . . . .	429
Franchising . . . . .	558
Francobolli (vedi Filatelia) . . . . .	509
Frattaglie . . . . .	144
Frumento . . . . .	67
Frutta fresca . . . . .	95
Frutta secca . . . . .	95
Frutti oleosi . . . . .	67
Fucinati - lavorati a freddo . . . . .	313

## G

Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole . . . . .	442
Gas tecnici . . . . .	439
Gassose . . . . .	177
Gemme preziose . . . . .	375
Germi . . . . .	67
Gessi . . . . .	406
Getti di fonderia in metalli non ferrosi . . . . .	313
Getti di ghisa . . . . .	313
Ghiaccio . . . . .	177
Ghiaia . . . . .	406
Ghisa . . . . .	313
Ghise gregge . . . . .	313
Glicerina . . . . .	428
Glucosio . . . . .	142
Gomma elastica (prodotti delle industrie della - ) . . . . .	443
Grafica (industria - ) . . . . .	292
Granaglie nazionali . . . . .	67
Grani . . . . .	67
Granoturco . . . . .	67
Grassi animali per usi alimentari e industriali . . . . .	165
Grassi di suini (compravendita di - ) . . . . .	146
Grassi minerali lubrificanti (commercio di - ) . . . . .	439
Grassi vegetali per usi alimentari e industriali . . . . .	165
Grès (materiale di - ) . . . . .	406
Guanti . . . . .	258

## I

Imballaggi di carta e cartoni ondulati . . . . .	289
Imballaggi di carta speciale . . . . .	300
Imballaggi e confezioni di carta, cellophane, cartoncino e cartone teso (commercio degli - ) . . . . .	297
Imballaggio . . . . .	300
Imbiancatura nell'edilizia (lavori di - ) . . . . .	476
Immobili rustici (affitto) . . . . .	41
Immobili (compravendita) . . . . .	41
Immobili urbani . . . . .	32
Impianti elettrici (installazione di - ) . . . . .	500
Impianti elettrici (materiale per l'installazione di - ) . . . . .	446
Impianti industriali (compravendita) . . . . .	32
Incassi (norme uniformi relative agli - ) . . . . .	---
Inchiostri da stampa . . . . .	429

Industria delle pelli (prodotti dell' - )	181	Lavori di vetro e di cristallo	423
Industria del tabacco (prodotti dell' - )	179	Lavori in sughero	282
Industria grafica	292	Lavori stradali (materiali per - )	406
Industrie alimentari (prodotti delle - )	139	Lease back	551
Industrie chimiche (prodotti delle - )	427	Leasing immobiliare	551
Industrie dell'abbigliamento (prodotti delle - )	253	Leasing del fornitore	551
Industrie della carta (prodotti delle - )	283	Leasing mobiliare	551
Industrie della gomma elastica (prodotti delle - )	443	Leganti idraulici	406
Industrie dell'arredamento (prodotti delle - )	253	Leghe di metalli non ferrosi	313
Industrie della trasformazione dei minerali non metallici (prodotti delle - )	373	Legna da ardere	121
Industrie del legno (prodotti delle - )	259	Legname da costruzione (commercio del - )	261
Industrie estrattive (prodotti delle - )	129	Legname da lavoro (commercio del - )	261
Industrie fotofonocinematografiche (prodotti delle - )	283	Legname da opera (commercio del - )	261
Industrie meccaniche (prodotti delle - )	347	Legname nostrano	261
Industrie metallurgiche (prodotti delle - )	313	Legname resinoso	261
Industrie poligrafiche (prodotti delle - )	283	Legname rozzo	125
Industrie tessili (prodotti delle - )	185	Legno comune	261
Inerti	406	Legnami	121
Infissi	406	Libri antichi, vecchi e rari (commercio di - )	304
Installazione di impianti elettrici	500	Libri nuovi (commercio di - )	302
Installazione di impianti elettrici (materiale per l' - )	446	Liquori	177
Internet providers	566	Locazione di immobili urbani	32
<b>L</b>		Locazione (noleggio a freddo) di macchine per l'edilizia	353
Lamiere	313	Lubrificanti	439
Lamierini	313	<b>M</b>	
Laminati di acciaio	313	Macchine agricole	349
Lampade	446	Macchine industriali	349
Laterizi	406	Macchine nuove in genere (compravendita di - )	349
Latte e suoi derivati (commercio del - )	152	Macchine per l'edilizia - noleggio a caldo	355
Latte per il consumo diretto (compravendita del - )	152	Macchine per l'edilizia - noleggio a freddo	353
Latterie industriali (contratti fra produttori e - )	152	Macchine tessili	349
Latte (sottoprodotti)	152	Macchine usate in genere (compravendita di - )	351
Lattoniere (opere di - )	502	Maglieria (commercio della - )	230
Lattonzoli (magroni e - per allevamento)	53	Magroni e lattonzoli per allevamento	53
Lavanderie di abiti e biancheria	469	Maioliche	423
Lavori di imbiancatura nell'edilizia	476	Manufatti plastici per l'edilizia	406
Lavori di stuccatura nell'edilizia	472	Manufatti prefabbricati (commercio di - )	421
Lavori di verniciatura nell'edilizia	476	Marittimi (in agenzie)	531
		Marmo	406
		Marmo (pavimenti in mosaico di - )	406
		Materasseria (lavori artigianali di - )	496

Materiale per l'installazione di impianti elettrici .....	446	Ombrelli .....	258
Materiali da costruzione edile (commercio dei -) .....	406	Opere d'arte moderna (compravendita di -) .....	504
Materiali per lavori stradali .....	406	Opere di lattoniere .....	502
Materiali refrattari .....	406	Oro .....	342
Materie plastiche per l'edilizia .....	437	Ortaggi .....	88
Mediazione immobiliare e per merci ..	17	Ortofrutticoli (commercio dei prodotti -) .....	88
Mediazione - tabelle provvigioni .....	19	Ovini .....	61
Mercante d'arte e autore (rapporti fra -)	507		
Metalli (commercio dei -) .....	313	<b>P</b>	
Metalli ferrosi .....	313	Paglia .....	96
Metalli non ferrosi e loro leghe, grezzi, semilavorati, rottami e residui .....	313	Pali tubolari .....	313
Metalli preziosi .....	342	Palladio .....	342
Metalli preziosi (commercio dei -) ..	342	Panelli e farine di estrazione .....	67
Mezzadria (conduzione a -) .....	47	Panetteria (prodotti della -) .....	141
Minerali non metalliferi .....	131	Panna .....	152
Minerali non metalliferi (prodotti delle industrie della trasformazione dei -) ..	373	Paste .....	141
Misure agrarie - tabelle ragguaglio ..	593	Patate .....	87
Mobili di legno (compravendita di -)	279	Pavimentazioni in asfalti e bitumi ..	406
Mosaico di marmo (pavimenti in -) ..	406	Pavimenti in legno .....	406
Mosti (commercio di uve, - e vini) ..	90	Pavimenti in mosaico di marmo .....	406
Movimentazione prodotti siderurgici (cali di -) .....	313	Pavimenti in piastrelle, mosaici vetrosi, ceramici, klinker e mattoncini di cotto	406
Mutui ipotecari .....	32	Pelle (lavori in -) .....	183
		Pelli (commercio delle -) .....	166
<b>N</b>		Pelli conciate .....	183
Navi (noleggio di -; compravendita di -) .....	368	Pelli da pellicceria .....	128
Noleggio a caldo di macchine per l'edilizia ..	355	Pelli esotiche .....	166
Noleggio di navi .....	368	Pelli fresche .....	166
		Pelli grezze e residui della macellazione	166
<b>O</b>		Pelli (prodotti dell'industria delle -) ..	181
Oggetti preziosi (commercio degli -)	375	Pelli salamoiate .....	166
Oli di semi grezzi .....	67	Pellicceria (pelli da -) .....	128
Oli di semi oleosi e derivati .....	67	Pensione per cani .....	526
Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali .....	165	Pepe (commercio del -) .....	117
Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali .....	165	Perle (commercio delle -) .....	375
Oli lampanti .....	165	Perle - definizioni C.I.B.J.O. ....	378
Oli minerali lubrificanti (commercio di -) .....	439	Pesca (prodotti della -) .....	127
Olio d'oliva (compravendita dell' -) ..	165	Pesce fresco e congelato .....	128
Oliva .....	95	Pesci preparati .....	151
		Petrolio (derivati della distillazione del -) .....	439
		Piante coloniali .....	113
		Piante da vivaio e da trapianto .....	112
		Piante officinali e coloniali .....	113
		Piante ornamentali da vaso .....	101
		Pietre artificiali (per costruzioni edili)	406
		Pietre naturali (per costruzioni edili)	406
		Pietre naturali fini .....	406

Pietre sintetiche .....	375	recchi - ) .....	588
Pietre preziose (commercio delle - ) .	375	Regolamento ADR della Camera di	
Pietre preziose - definizioni C.I.B.J.O.	378	Commercio Internazionale - ICC ...	722
Pietre preziose (designazione commer-		Residenze turistiche alberghiere RTA	519
ciate) .....	378	Revolving .....	560
Plastificazione .....	306	Riparazione di apparecchi radio, tele-	
Platino .....	342	visori, registratori e apparecchi per la	
Pollame .....	62	riproduzione del suono .....	498
Porcellane .....	423	Riscaldamento (appalto di fornitura di -	
Posteggio in autorimessa .....	486	per immobili) .....	32
Prefabbricati (commercio dei manu-		Riso .....	87
fatti - ) .....	421	Riso brillato .....	87
Prestazioni d'opera e di servizi .....	467	Risoni .....	87
Prestito finalizzato .....	560	Ristampe libri .....	292
Prodotti chimici (commercio dei - ) .	427	Rivestimenti in piastrelle, mosaici ve-	
Prodotti chimico - farmaceutici (com-		troso, ceramici, klinker e mattoncini di	
mercio dei - ) .....	427	cotto .....	406
Prodotti delle industrie chimiche ...	427	Rivestimenti plastici - applicazioni ..	476
Prodotti delle industrie della gomma		Rottami di acciaio .....	313
elastica .....	443	Rottami di ghisa .....	313
Prodotti delle industrie meccaniche ..	347	Rotture di riso .....	87
Prodotti di vetro per l'edilizia .....	406		
Prodotti farmaceutici .....	429		
Prodotti orticoli non commestibili (com-		<b>S</b>	
mercio dei - ) .....	101	Sabbia .....	406
Prodotti petroliferi (commercio dei - )	439	Sacchi di juta .....	229
Prodotti sensibili fotografici (commercio		Salumi (compravendita dei - ) .....	146
dei - ) .....	429	Saponi .....	428
Prodotti sensibili per cinematografia		Scambio filatelico fra collezionisti ..	509
(commercio dei - ) .....	429	Segati in biglie di produzione nazionale	
Prodotti sensibili per radiografia (com-		(vendita dei - ) .....	275
mercio dei - ) .....	429	Seme - bachi (commercio di - ) .....	204
Prodotti siderurgici .....	313	Sementi .....	67
Prodotti surgelati .....	151	Semi da prato .....	67
Prodotti tipografici .....	292	Semi grezzi (oli di - ) .....	67
Profumeria .....	428	Semi oleosi .....	67
Programma per elaboratore .....	564	Semirefilati e refilati ricavati da tronchi	
Provvigioni - tabella mediazione ...	596	di essenze tropicali (commercio dei - )	270
Pubblicità .....	514	Semola .....	141
Pule e cascami di riso .....	87	Seriplano (contratti con garanzia di - )	204
		Serramenti .....	406
<b>R</b>		Sete asiatiche .....	204
Radio (compravendita di apparecchi - )	588	Sete levantine .....	204
Radio (riparazione di apparecchi - ) .	588	Sfarinati e cascami di grano e granone	67
Radiografia (commercio dei prodotti		Sfiocchettamento (contratti con gar-	
sensibili per - ) .....	429	ranzia di - ) .....	204
Rame e sue leghe .....	341	Silvicoltura (prodotti della - ) .....	119
Refilati da tronchi di essenze tropicali	270	Software .....	564
Refrattari (materiali - ) .....	406	Solventi (commercio dei - ) .....	439
Registratori (compravendita di appa-		Sostanze naturali di origine organica	373
		Spedizioni .....	535



Spezie (commercio delle - ) . . . . .	117	Tronchi interi di essenze tropicali (ven- dita dei - ) . . . . .	268
Stampa di tessuti, filati e materie tessili in genere, per conto terzi . . . . .	473	Tubi di acciaio saldati . . . . .	313
Stampa (inchiostri da - ) . . . . .	429	Tubi di acciaio . . . . .	313
Stampa periodica . . . . .	292	Tubi di acciaio non legato . . . . .	313
Stracci . . . . .	449	Tubi con prescrizione di qualità . . . . .	313
Stramaglie . . . . .	96	Tubi di ghisa . . . . .	313
Strumenti musicali . . . . .	449	Tubi per condotte . . . . .	313
Stuccatura nell'edilizia (lavori di - ) . . . . .	476	Tuorlo e albume di uova essiccati e con- gelati (commercio di - ) . . . . .	149
Sughero . . . . .	125		
Sughero (lavori di - ) . . . . .	282	<b>U</b>	
Suini . . . . .	61		
<b>T</b>			
		Uova . . . . .	62
Tabacco (prodotti dell'industria del - ) . . . . .	179	Usi bancari . . . . .	453
Tappezzeria in carta da parati . . . . .	492	Uva e mosto . . . . .	90
Tappezzeria in stoffa e in pelle (settore artigianale) . . . . .	490	Uve da vino . . . . .	90
Tè (commercio del - ) . . . . .	113	Uve, mosti e vini . . . . .	90
Tele di juta . . . . .	229		
Televisori (compravendita di appa- recchi - ) . . . . .	588	<b>V</b>	
Televisori (riparazione di apparecchi)	588		
Tendaggi (confezioni e applicazioni)	494	Vaseline (commercio di - ) . . . . .	439
Terraglie . . . . .	423	Vergella . . . . .	313
Tessuti di cotone (commercio dei - ) . . . . .	187	Verniciatura nell'edilizia (lavori di - ) . . . . .	476
Tessuti di cotone greggi, candeggiati, tinti e colorati . . . . .	187	Vestiti . . . . .	256
Tessuti di lana . . . . .	199	Vetri per l'edilizia . . . . .	406
Tessuti greggi di cotone . . . . .	187	Vetro (lavori di - ) . . . . .	423
Tintoria di abiti e biancheria . . . . .	469	Villette anche a schiera - ville - usi tec- nici . . . . .	32
Tintoria (industria della - ) dei tessuti per conto terzi . . . . .	473	Vini (uve, mosti e - ) . . . . .	90
Torcitura della seta per conto terzi . . . . .	204	Vino in recipienti chiusi da trasportare	90
Trasporti marittimi . . . . .	368	Vitelli da allevamento e da ingrasso . . . . .	53
Trattamenti termici dei metalli . . . . .	338		
Trattura della seta per conto terzi . . . . .	204	<b>Z</b>	
Travi . . . . .	406		
		Zootecnia (prodotti della - ) . . . . .	51
		Zucchero (commercio dello - ) . . . . .	142

